

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dottorato di ricerca in Filologia moderna
Coordinatore: Prof. Costanzo Di Girolamo

Tesi di dottorato
Ciclo XXI

Analisi linguistica comparativa
di un corpus di testi del dominio giuridico.
Sentenze penali italiane e francesi a confronto

Candidato: Dott. Giovanna Pianese

Tutore: Prof. Rosanna Sornicola
Cotutori: Proff. Francesca Maria Dovetto, Laura Minervini



Napoli 2008

INDICE

1. INTRODUZIONE	7
1.1. Perché la sentenza penale come tipo di testo giuridico prescelto per l'analisi	8
1.2. Perché le sentenze in lingua italiana e francese	11
1.3. La linguistica giuridica: alcuni orientamenti di ricerca	11
1.3.1. La linguistica generale e l'analisi descrittiva del linguaggio giuridico	13
1.3.2. La linguistica e i tentativi di semplificazione del linguaggio giuridico	15
1.3.3. La linguistica e i problemi di traduzione del linguaggio giuridico	17
1.3.4. La linguistica e il trattamento informatico del linguaggio giuridico	18
1.4. Obiettivi generali del lavoro	20
2. CENNI SULLA TRADIZIONE GIURIDICA ROMANISTA	22
2.1. Il sistema giuridico romanista: origine e diffusione	22
2.1.1. L'organizzazione attuale della giustizia italiana	24
2.1.2. L'organizzazione attuale della giustizia francese	26
2.2. Un sguardo ad altre tradizioni giuridiche con particolare riguardo al Common Law	26
2.2.1. L'organizzazione attuale della giustizia inglese	32
2.3. Una comparazione tra il sistema giuridico romanista e il Common Law	34
3. CARATTERIZZAZIONE TESTUALE DELLA SENTENZA GIURIDICA PENALE	39
3.1. Cenni sull'origine e l'evoluzione della sentenza nell'ordinamento romanista	40
3.1.1. La sentenza italiana	43
3.1.2. La sentenza francese	46
3.2. Percorsi di apprendimento delle tecniche di redazione delle sentenze	48

3.2.1.	I giudici estensori italiani	49
3.2.2.	I giudici estensori francesi	54
3.3.	Il giudizio linguistico di cinque magistrati italiani: un test sulla consapevolezza delle scelte stilistiche del testo-sentenza	56
3.4.	La sentenza di tradizione romanista a confronto con quella di Common Law	79
4.	IL CORPUS E LA METODOLOGIA	87
4.1.	L'allestimento del corpus	87
4.1.1.	Il corpus di sentenze italiane e il corpus di sentenze francesi	88
4.2.	Metodi e strumenti per l'analisi del corpus	89
4.2.1.	Un orientamento di studi particolarmente attinente al presente studio	93
5.	RICOGNIZIONE DI FENOMENI LINGUISTICI IN DUE SENTENZE CAMPIONE	97
5.1.	Analisi di una sentenza campione italiana	97
5.1.1.	Il livello della macrostruttura testuale	97
5.1.2.	Il livello della microstruttura sintattica	101
5.1.2.1.	La subordinazione di grado elevato	101
5.1.2.2.	Le strutture gerundive	103
5.1.2.3.	Le strutture participiali	106
5.1.2.4.	Le strutture infinitive	108
5.1.2.5.	I tempi verbali	109
5.1.2.6.	La diatesi attiva e passiva	112
5.1.2.7.	Le nominalizzazioni	114
5.1.2.8.	L'ordine delle parole	116
5.1.2.9.	L'articolo zero	121
5.1.3.	Il livello semantico	122
5.1.3.1.	I ruoli semantici	123
5.1.3.2.	La deissi e l'anafora	125
5.1.3.3.	L'isotopia semantica	128
5.1.3.4.	I connettivi	128
5.1.3.5.	L'ambiguità semantica e l'oscurità di significato	131
5.1.4.	Il livello lessicale	133
5.1.4.1.	I tecnicismi	134
5.1.4.2.	I latinismi e le forme arcaiche	134
5.1.4.3.	L'uso di parole poco frequenti	137
5.2.	Analisi di una sentenza campione francese	138
5.2.1.	Il livello della macrostruttura testuale	138
5.2.2.	Il livello della microstruttura sintattica	140
5.2.2.1.	La subordinazione di grado elevato	140
5.2.2.2.	Le strutture gerundive	143
5.2.2.3.	Le strutture participiali	144
5.2.2.4.	I tempi verbali	145
5.2.2.5.	La diatesi attiva e passiva	148
5.2.2.6.	Le nominalizzazioni	149
5.2.2.7.	L'ordine delle parole	150
5.2.2.8.	L'articolo zero	150
5.2.3.	Il livello semantico	150
5.2.3.1.	I ruoli semantici	151
5.2.3.2.	La deissi e l'anafora	153
5.2.3.3.	Le relazioni semantiche	154
5.2.3.4.	L'isotopia semantica	155

5.2.4.	Il livello lessicale	155
5.2.4.1.	I tecnicismi	155

6. FENOMENI LINGUISTICI ANALIZZABILI DA UN PUNTO DI VISTA COMPARATIVO: UNA SELEZIONE 158

6.1.	La ricorrenza dei fenomeni nel corpus di sentenze	158
6.2.	I fenomeni scelti per l'analisi del corpus e il problema della comparabilità	165

7. I TEMPI VERBALI 169

7.1.	Introduzione al problema linguistico dei tempi verbali e alla comparabilità nei due sistemi di lingua	169
7.2.	Attese sull'uso dei tempi verbali nelle sentenze	172
7.2.1.	L'imperfetto	174
7.2.2.	Il passato prossimo e il passato remoto	177
7.2.3.	Il presente	178
7.3.	Analisi dell'uso dei tempi verbali nel corpus: mondo narrato vs mondo commentato	180
7.3.1.	Obiettivi dell'analisi	180
7.3.2.	Metodologia	180
7.3.3.	Descrizione dell'analisi	186
7.3.4.	Alcuni risultati dell'analisi in un'ottica comparativa	196

8. LA SUBORDINAZIONE 206

8.1.	Strutture con il gerundio: forme in declino nella lingua di uso comune ma ancora vitali nelle sentenze?	214
8.1.1.	Introduzione al gerundio italiano e francese: il problema della comparabilità dei sistemi di lingua	214
8.1.1.1.	Il gerundio italiano: cenni storici e descrizione di alcune grammatiche	215
8.1.1.2.	Il gerundio francese: cenni storici e descrizione di alcune grammatiche	216
8.1.1.2.1.	Il problema della distinzione tra gerundio e participio presente	220
8.1.2.	Analisi di strutture con gerundio nel corpus	222
8.1.2.1.	Obiettivi e descrizione dell'analisi	222
8.1.2.2.	I parametri di analisi selezionati per l'analisi	223
8.1.2.2.1.	La forma e il tempo del gerundio	223
8.1.2.2.2.	L'espressione dello spazio temporale del gerundio	227
8.1.2.2.3.	La specializzazione narrativa del gerundio	232
8.1.2.2.4.	Il valore semantico del gerundio	234
8.1.2.2.5.	La posizione della costruzione al gerundio nella frase	236
8.1.2.2.6.	Il soggetto delle costruzioni al gerundio	241
8.1.2.2.7.	Il sintagma modificato dal gerundio	253
8.1.2.3.	Alcuni risultati dell'analisi in un'ottica comparativa	255
8.2.	Strutture con il participio: la predominanza del tipo "attendu que" nelle sentenze francesi	258
8.2.1.	Il problema della comparabilità del participio italiano e francese: forme e funzioni nei due sistemi di lingua	259
8.2.1.1.	Il participio italiano	259
8.2.1.2.	Il participio francese	261
8.2.2.	Analisi di strutture con il participio nel corpus	262
8.2.2.1.	Obiettivi dell'analisi	262
8.2.2.2.	Descrizione dell'analisi	262
8.2.2.2.1.	Il participio con valore assoluto	263
8.2.2.2.2.	Il participio con valore appositivo	275

8.2.2.2.3.	Il participio che modifica il SN precedente	283
8.2.2.3.	Alcuni risultati dell'analisi in un'ottica comparativa	288
8.3.	Vari tipi di strutture con l'infinito	290
8.3.1.	Introduzione alle forme e funzioni dell'infinito e al problema della comparabilità nei due sistemi di lingua	290
8.3.1.1.	Osservazioni generali sullo status dell'infinito	290
8.3.1.2.	Alcune funzioni dell'infinito	292
8.3.1.3.	Sulle proprietà tempo-aspettuali dell'infinito	293
8.3.1.4.	Il problema del soggetto dell'infinito	293
8.3.2.	Analisi di strutture con infinito nel corpus	297
8.3.2.1.	Obiettivi dell'analisi	297
8.3.2.2.	Descrizione dell'analisi	297
8.3.2.3.	Alcuni risultati dell'analisi in un'ottica comparativa	304
9.	IL CARATTERE FORMULAICO DELLE SENTENZE	308
9.1.	La formulaicità a livello testuale	309
9.2.	La formulaicità a livello sintattico	312
9.3.	La formulaicità a livello lessicale	319
9.3.1.	Arcaismi e latinismi	319
9.3.2.	Ripetizioni: l'uso di doppiette e triplete	322
9.4.	Alcune considerazioni comparative tra le sentenze italiane e quelle francesi	325
10.	CONCLUSIONI	328
11.	BIBLIOGRAFIA	339
12.	APPENDICE: I TESTI DELLE SENTENZE	356
12.1.	I due testi campione utilizzati per l'analisi preliminare	357
12.1.1.	Il testo campione italiano	357
12.1.2.	Il testo campione francese	360
12.2.	Le sentenze dei corpora	363
12.2.1.	Il corpus italiano	363
12.2.1.1.1.	Le tre sentenze di tribunale	363
12.2.1.1.2.	Le tre sentenze di appello	370
12.2.1.1.3.	Le tre sentenze di cassazione	377
12.2.2.	Il corpus francese	385
12.2.2.1.1.	Le tre sentenze di tribunale	385
12.2.2.1.2.	Le tre sentenze di appello	395
12.2.2.1.3.	Le tre sentenze di cassazione	404

Capitolo 1

Introduzione

1. Introduzione

Questo lavoro intende affrontare uno studio linguistico comparativo di alcuni documenti appartenenti al dominio giuridico e al dominio delle pubbliche amministrazioni di diversi stati europei. L'ipotesi di lavoro è che documenti appartenenti a tale dominio abbiano stili linguistici diversi, rapportabili alle diverse tradizioni linguistiche, giuridiche e storico-culturali dei diversi paesi.

Il lavoro è affrontato dal punto di vista della linguistica generale, e si inserisce anche nell'ambito di ricerca della linguistica giuridica, di cui si delineerà brevemente lo stato dell'arte.

Il piano della tesi è articolato nel seguente modo. I primi quattro capitoli hanno carattere introduttivo, i seguenti invece riguardano l'analisi linguistica del corpus. Nell'introduzione sarà presentato l'oggetto di studio e gli obiettivi che si intendono perseguire. Saranno argomentati i motivi della scelta del tipo di testo esaminato e delle lingue specifiche in cui i tali testi saranno studiati. Si discuteranno alcuni dei principali orientamenti di studio della linguistica giuridica, con particolare riferimento a quelli maggiormente affini al presente lavoro.

Il secondo capitolo disaminerà la tradizione giuridica romanista, cui appartengono i testi prescelti; tale tradizione giuridica sarà discussa anche alla luce di un produttivo confronto con la tradizione giuridica di *Common Law*¹.

Il terzo capitolo è dedicato alla caratterizzazione del testo prescelto, la sentenza, di cui saranno messi in luce aspetti legati all'origine e all'evoluzione di tale tipo di testo nell'ambito dell'ordinamento romanista, oltre che gli aspetti legati alla caratterizzazione del testo oggi. Anche in questa parte, sarà dato ampio spazio al confronto con le sentenze di tradizione *Common Law*, in particolare con le sentenze inglesi.

Il quarto capitolo riguarda l'allestimento del corpus, e i metodi e gli strumenti adoperati per l'analisi.

Il quinto capitolo riguarda un'analisi linguistica condotta su un testo campione italiano e un testo campione francese, allo scopo di effettuare una ricognizione dei possibili fenomeni linguistici presenti a diversi livelli nel tipo di testo scelto.

Il sesto capitolo riguarda una selezione di fenomeni linguistici considerati opportuni per una analisi comparativa.

¹ Sebbene la tradizione romanista sia al centro della discussione del presente lavoro, per la sua caratterizzazione ci si avvarrà di una comparazione con la tradizione di *Common Law*. Le denominazioni delle due tradizioni giuridiche che useremo qui sono romanista o *Civil Law* e *Common Law*. Nella tradizione giuridica, le due denominazioni *Civil Law* e *Common Law* sono usate in contrapposizione. Il *Civil Law* deve il suo nome alla derivazione dal diritto romano del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano, pubblicato nella prima metà del VI secolo. Il *Common Law* invece deve il suo nome al fatto che il potere regio lo rese comune a tutto il regno d'Inghilterra nel XIII secolo, ponendolo in contrapposizione con le disposizioni giuridiche allora applicabili a determinate categorie di persone.

I capitoli 7-9 riguardano l'analisi linguistica comparativa dei fenomeni linguistici prescelti, relativamente al campione di sentenze italiane e francesi.

Infine, nelle conclusioni saranno ricapitolati i principali risultati.

1.1. Perché la sentenza penale come tipo di testo giuridico prescelto per l'analisi

Prima di selezionare la sentenza come tipo di testo più adeguato per la nostra analisi, è stata avviata una ricognizione dei possibili testi giuridici da prendere in esame in un'ottica comparativa. Sotto l'etichettatura di "testi giuridici" si ritrovano non poche forme di testi, ciascuna con specifiche forme e funzioni. Tra i testi italiani si possono citare ad esempio: accordi, avvisi di rettifica, circolari, comunicati, comunicazioni, contratti collettivi nazionale del lavoro, costituzioni, decreti, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi, decreti ministeriali, decreti rettorali, decreti-legge, delibere, deliberazioni, determinazioni, direttive, direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, disposizioni, documenti, errata-corrige, intese, istruzioni, leggi, leggi costituzionali, ordinanze, ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze ministeriali, protocolli intesa, provvedimenti, provvedimenti del Consiglio dei Ministri, regi decreti, regolamenti². Benché riconducibili ad un unico macro-tipo quale può essere considerato il testo giuridico, si tratta in realtà di assetti testuali diversi, in cui le variabili più evidenti sono il destinatario, l'emittente, lo scopo del documento. Ad esempio, un testo di legge, emanato dagli organi legislativi di un ordinamento giuridico e avente una funzione normativa, ha caratteristiche linguistiche e comunicative diverse rispetto ad una circolare emessa da una pubblica amministrazione e inviata ai sottoposti per impartire ordini, disposizioni, o semplicemente per trasmettere informazioni, perché diverso è l'emittente, il fruitore e lo scopo del documento. Si tratta tuttavia, in entrambi i casi, di documenti appartenenti all'ambito giuridico³.

Dal punto di vista linguistico, una ripartizione dei testi giuridici italiani è offerta da Mortara Garavelli (2001) e da Serianni (2003). Entrambi partono dall'assunto che bisogna distinguere tre tipologie di testi: quelli normativi, quelli interpretativi e quelli applicativi. Mortara Garavelli (2001: 22) sostiene che i testi giuridici sono infatti i prodotti di tre diverse attività: "l'attività creativa delle fonti del diritto, identificata con la volontà del legislatore, l'attività teorica dell'interpretazione, l'attività pratica dell'applicazione". Serianni (2003: 86) afferma

² Questo elenco di tipi di documenti è stato riportato dall'archivio normativo ad accesso gratuito D.P.R. 17/06/2004 n° 195 alla URL <http://www.normeinrete.it/>.

³ Raso (2005: 30-34) sostiene che esistono marcate differenze stilistiche e formali tra i documenti emessi dagli organi legislativi e quelli emessi dalle pubbliche amministrazione e fa notare che i secondi sarebbero una degradazione dei primi, in relazione a diverse variabili linguistiche (si riprenderà questo argomento in seguito).

che “nei testi normativi l’agente coincide con la legge o con l’istituzione che viene regolata: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» (Cost., art. 2); «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva» (cod. penale, art. 13). Invece, nelle altre tipologie testuali è naturale che il giurista che esprime un parere o il giudice che, irrogando una sentenza, la motiva esponendosi all’impugnazione, parlino in prima persona”.

La ripartizione di testi effettuata da Mortara Garavelli può essere schematizzata nel modo seguente⁴:

1. *Testi normativi*

- Costituzioni;
- Convenzioni;
- Leggi (statali e regionali);
- Decreti legge;
- Decreti legislativi;
- Codici;
- Regolamenti;
- Statuti.

2. *Testi interpretativi*

- Lezioni ex cathedra;
- Articoli e riviste;
- Note a sentenza;
- Interventi a convegni;
- Decreti legislativi.

3. *Testi applicativi*

Atti processuali

- Provvedimenti del giudice;
 - o sentenze;
 - o ordinanze;
 - o decreti.
- Atti del pubblico ministero;
- Atti difensivi;
- Atti degli ausiliari del giudice;
- Altri atti processuali.

Atti amministrativi

- Decreti;
- Ordinanze;
- Avvisi;
- Verbali;
- Ordini di servizio, proposte, pareri, visti, certificati, iscrizioni in pubblici servizi, etc.

Atti giuridici privati

- Atti notarili;
- Contratti;
- Testamenti;
- Procure;
- Copie autentiche.

⁴ Mortara Garavelli (2001: 26-34).

Si tratta di una classificazione di tipo funzionale, giacché ciascun tipo di testo è ricondotto alla sua genesi e al suo scopo, ed è definito come il prodotto di una attività normativa, interpretativa o applicativa. La suddivisione dei testi giuridici in sotto-testi è tuttavia una questione che, come fa notare anche Mattila (2006: 4), dipende molto da anche fattori legati alle tradizioni giuridiche e storiche dei diversi paesi:

The division of legal language into sub-genres is a relative matter. Here, the traditions of the country concerned play an important part. For example, in continental Europe one can refer to *notarial language*. The reason is simple. In these countries – notably Latin countries – private-law documents have been drawn up, for a thousand years, by a separate body: the notarial profession. A notary is a lawyer who can be styled part official, part advocate. The long traditions of the notarial college explain the specific characteristics of their language.

Poiché lo scopo del presente lavoro non è quello di descrivere, modellizzare o classificare in tipi le possibili architetture dei testi giuridici, bensì quello di concentrarsi su un tipo di testo giuridico e analizzarlo in comparazione con lo stesso tipo di testo prodotto in un altro contesto europeo, la scelta del tipo di testo da analizzare deve tenere conto primariamente del fattore “comparabilità”. Alla luce di tali considerazioni, si è deciso di scegliere la sentenza penale come tipo di documento giuridico da analizzare nel presente lavoro. La sentenza infatti sembra prestarsi bene ad un’analisi comparativa di più ampio respiro, che riguarda non soltanto paesi appartenenti ad una stessa tradizione giuridica, ma anche altri paesi europei quali l’Inghilterra, appartenente alla tradizione di *Common Law*. Una ulteriore interessante direzione da indagare, che non sarà tuttavia presa in esame in questa sede, potrebbe infatti essere data dal confronto tra sentenze italiane e francesi da un lato e inglesi dall’altro. In altri termini, la comparazione qui iniziata a livello della tradizione di romanista, e dunque tra sentenze italiane e francesi, potrebbe essere ripresa e ampliata, in una successiva fase di lavoro, alla luce di un confronto con testi della tradizione di *Common Law*, ad esempio con le sentenze inglesi. Sebbene rispetto ad epoche passate le diversità tra i due ordinamenti giuridici si siano notevolmente affievolite, il tipo di testo prescelto, la sentenza, potrebbe essere tuttora un veicolo abbastanza forte di differenziazione tra le due culture giuridiche occidentali. Ad esempio, una differenza significativa può essere la seguente: in generale, i giuristi dei paesi di *Civil Law* sono abituati a redigere testi di sentenze in cui norme di legge integrative e suppletive dei rispettivi ordinamenti ne completano i contenuti; al contrario, nei paesi di *Common Law*, l’assenza di codificazioni simili a quelle presenti nei paesi di *Civil Law* ha favorito la tendenza alla redazione di testi con carattere letterario, lunghi e autoesplicativi. Pertanto, gli assetti testuali delle

sentenze dei due diversi ordinamenti potrebbero riflettere le diversità delle tradizioni storico-giuridiche ed essere per questo molto diversi.

1.2. Perché le sentenze in lingua italiana e francese

La scelta delle due lingue, l'italiano e il francese, dipende principalmente da due ordini di motivi. In primo luogo, l'Italia e la Francia sono entrambi paesi che appartengono allo stesso raggruppamento giuridico, quello di tradizione romanista, e pertanto si ipotizza che gli assetti testuali delle relative sentenze siano per certi aspetti simili e pertanto più propriamente comparabili. In secondo luogo, si ipotizza che data una macrostruttura testuale convenzionalmente stabile quale può essere quella del testo sentenza, le modalità di espressione di questa possano variare da lingua a lingua. In altri termini, si ipotizza che lingue diverse utilizzino microstrutture sintattiche diverse per esprimere assetti testuali simili, a seconda di fattori intrinseci alle lingue specifiche. Tale argomentazione deriva da un'idea di Wüest (in stampa) che sarà ripresa e approfondita nel § 4.3.2.

1.3. La linguistica giuridica: alcuni orientamenti di ricerca

Poiché il presente lavoro si inserisce nel filone di studi della linguistica giuridica, in questo paragrafo tratteremo lo stato dell'arte di questa disciplina, descrivendo alcune principali correnti di studio in quanto, come si vedrà, sotto una stessa etichetta sono compresi diversi orientamenti di ricerca.

Esamineremo qui inoltre la terminologia adoperata dai diversi paesi. Come fa notare Mattila (2006: 8) le ricerche in questo ambito non sempre vanno sotto lo stesso nome e i contenuti sono molto variabili. L'espressione "linguistica giuridica" sembra ad esempio un'invenzione francese (*linguistique juridique*):

In his work *Science et technique en droit privé positif*, [...], volume III (1921), the well-known French jurist, François Gény, offers a chapter entitled *Observations générales, tendant à préparer l'élaboration de la linguistique juridique* [...]. The term *linguistique juridique* constitutes a French invention. In the francophone world, this term is today established as designating research into legal language based on modern linguistics (often, and above all in Canada, expressed as *jurilinguistique*).

L'equilibrato connubio tra linguistica e diritto che sembra emergere dal titolo di un recente volume francese, *Linguistique juridique* di Gérard Cornu (2005), in realtà pone l'accento sul diritto, e utilizza la linguistica come ausilio per una corretta

interpretazione e un corretto uso della terminologia giuridica⁵. Il volume intende esplorare la lingua del diritto come lingua specialistica, mettendo in evidenza il lessico giuridico, attraverso un approccio linguistico alla scienza del diritto di tipo semantico-lessicale. Cornu, che ha anche diretto il lessico di un vocabolario giuridico, discute nel volume le relazioni semantiche di polisemia, antinomia, sinonimia etc. tra le parole che formano il lessico giuridico francese, presentando anche, per alcune di queste, interpretazioni etimologiche.

Per quanto riguarda la terminologia utilizzata per indicare il settore di studi della linguistica giuridica, Mattila (2006: 8) fa notare che laddove in ambiente francese troviamo l'espressione *linguistique juridique*, altrove vi sono termini che corrispondono più o meno allo stesso concetto. In ambiente tedesco, ad esempio, vi è il termine *Rechtslinguistik*. Esso non è tuttavia così diffuso e comune come quello di ambiente francofono, ed è associato alle ricerche sulla filosofia del linguaggio piuttosto che a quelle linguistiche. In Polonia, la linguistica giuridica è conosciuta come *juryslingwistyka* e in Russia come *pravovaia lingvistika*. In ambiente anglosassone invece le espressioni *legal linguistics* e *jurilinguistics* non sembrano essere molto diffuse, almeno fino ad oggi. Quando si vuole fare riferimento a questo ambito di ricerca, si usa piuttosto l'espressione *law and language* (che ricorre anche in ambiente tedesco, *Recht und Sprache*). I ricercatori inglesi usano inoltre l'espressione *forensic linguistics* per riferirsi a un'area specifica della linguistica giuridica: quella forense. Anche in ambiente spagnolo non è così diffusa l'espressione equivalente a "linguistica giuridica". In Finlandia, alcuni anni fa, è stata istituita un'associazione per promuovere la ricerca linguistica in ambito legale. La variante inglese del nome dell'associazione è *Legal Linguistics Association of Finland*. Alla fine di questa rassegna, sembra opportuno segnalare che nel 2005 è stata pubblicata in Canada una raccolta bilingue di articoli dal titolo *Jurilinguistique – Jurilinguistics*.

Allo stato attuale, alcune principali correnti di studio della linguistica generale e applicata che affrontano le problematiche di ambito giuridico, possono essere ricondotte ai seguenti settori di ricerca:

1. Settore di ricerca volto a descrivere gli aspetti grammaticali, morfosintattici, lessicali, semantici, pragmatici, etc. della lingua giuridica, intesa come un linguaggio specialistico.
2. Settore di ricerca volto ad analizzare in particolare l'oscurità del linguaggio giuridico ed a proporre vari tentativi di semplificazione.
3. Settore di ricerca volto ad affrontare i problemi di traduzione all'interno della lingua giuridica dell'Unione Europea.

⁵ Cornu è di formazione un giurista, non un linguista: è stato professore di diritto alla Faculté de Droit di Poitiers, decano di questa stessa facoltà, professore a l'Université de Paris II Panthéon-Assas, ed è stato inoltre membro del Conseil supérieur de la magistrature française.

4. Settore di ricerca volto alla gestione e al trattamento informatico di testi del dominio giuridico.

Tale schematizzazione non ha la pretesa di delineare un esauriente quadro dei vari settori di ricerca in questo ambito di indagini, ma intende soltanto fornire uno sguardo d'insieme sulle diverse direzioni di ricerca sulle questioni di linguistica giuridica che sono in corso di studi. Nella rassegna saranno citati soltanto alcuni tra i ricercatori o i gruppi di ricerca che si stanno occupando di tematiche affini a quelle menzionate. Un ulteriore ambito di ricerca della linguistica giuridica che non è incluso nella suddetta schematizzazione, ma che potrebbe interessare l'ambito di pertinenza del presente lavoro, può essere ad esempio quello che riguarda il livello comparativo. La linguistica giuridica può occuparsi anche dello studio di informazioni sulla lingua giuridica di diversi paesi, giustapposte e analizzate in relazione reciproca. Come osserva infatti Mattila (2006: 16):

Research in legal linguistics often focuses on a single legal language. However, some major studies also compare the development, structure, and vocabulary of two or more languages (e.g., how words pass from one language to others). A good example is presented by the comparison of variants of legal Latin, as used in various countries. As the title of the present work shows, this type of research can be called “comparative legal linguistics”. All those legal linguists that have studied various legal languages in relation to others, emphasise the importance of comparative law in this context. Comparativists aims, on the one hand, to develop methods for comparing legal cultures and, on the other, to draw conclusions on the basis of differences and similarities found. A typical example of this conclusions is the division of legal systems into major families and sub-families of law.

Osserveremo nei paragrafi seguenti gli orientamenti di ricerca di ciascuno dei quattro settori sopra menzionati.

1.3.1. La linguistica generale e l'analisi descrittiva del linguaggio giuridico

Il presente lavoro si inserisce specialmente all'interno del primo degli ambiti di studio descritti, quello cioè che esamina lo sviluppo, le caratteristiche e l'uso della lingua giuridica⁶. Gli studi in tale ambito riguardano in particolare il lessico, la

⁶ Come fa notare Cavagnoli (2004: 5), l'aggettivo “giuridico” può avere due accezioni diverse, e così pure l'espressione “linguaggio giuridico”. La seconda di queste accezioni sembra interessare particolarmente il presente lavoro:

sintassi e la semantica. Si osservi come si colloca questo settore di ricerca nella tradizione linguistica secondo Mattila (2006: 11):

It cannot be said to be a branch of linguistics. It would be better to say that the language of the law is examined, in the frame of legal linguistics, in the light of observations made by linguistics. That is why one author characterises legal linguistics as being a synthesis between legal science and linguistics, notably applied linguistics. The topic of legal linguistics contains problems that, strictly speaking, do not fall within the domain of linguistics.

Mattila osserva la posizione della linguistica giuridica all'interno delle diverse branche della linguistica e deduce che vi sono alcuni settori della linguistica che si interessano più di altri alla lingua della legge. Tra i diversi livelli di analisi quelli maggiormente rappresentati sono la semantica, la lessicologia e la lessicografia, a cui si deve il proliferare di lessici e dizionari giuridici. La sintassi si occupa dello studio della frase del linguaggio giuridico, in particolare dell'alto grado di subordinazione che caratterizza questo tipo di linguaggio. La morfologia è un livello di analisi meno rappresentato, sebbene essa sia utile per alcune lingue come il tedesco per esaminare la formazione di nuove parole e di composti. La fonetica ha un ruolo importante nella linguistica forense, poiché è un indispensabile strumento nelle perizie di tribunale per il riconoscimento vocale. La retorica infine si occupa di analizzare le arringhe e le tecniche di persuasione utilizzate nelle aule di tribunale.

Quanto ai lavori sulla descrizione del linguaggio giuridico da un punto di vista di linguistica generale si possono menzionare, ad esempio, quelli di Bellucci (2005e), Rovere (2005, 2000a, 2000b), Wüest (in stampa, 2002, 1993). Bellucci analizza la sentenza da un punto di vista linguistico, mettendo in rilievo l'architettura testuale (le parti di cui si costituisce, la paragrafazione, l'interpunzione), e alcuni fenomeni sintattici che caratterizzano il tipo di testo⁷. Tra i fenomeni trattati, menzioniamo qui, ad esempio, la ricorrenza di frasi ellittiche ("sul pavimento di più

L'aggettivo "giuridico" è ambiguo. A seconda dei contesti, "giuridico" può significare: a) *del diritto, proprio del diritto, appartenente al diritto*; b) *sul diritto, riguardante il diritto, relativo al diritto, concernente il diritto*. Una norma "giuridica" è una norma appartenente al diritto, mentre una teoria "giuridica" non è, secondo il comune modo di pensare, una teoria appartenente al diritto, ma piuttosto una teoria concernente il diritto. Questa ambiguità dell'aggettivo "giuridico" provoca una analoga ambiguità nella locuzione "linguaggio giuridico".

Nel primo senso di "giuridico", la locuzione "linguaggio giuridico" designa il linguaggio delle fonti (o, come pure si usa dire metaforicamente, il linguaggio del "legislatore").

Nel secondo senso di "giuridico", la medesima espressione designa (o sembra designare) il linguaggio della dottrina, della dogmatica, o della "scienza giuridica" che dir si voglia (insomma, il linguaggio dei giuristi).

⁷ Bellucci (2005e: 263-430).

ambientanti vengono notate delle strusciature *come per pulire questo da tracce di sangue*”, “come se si fosse cercato di pulirlo”); di incisi (“La donna, *come accerteranno poco dopo – alle ore 13 dello stesso 16 luglio* – i consulenti medici incaricati dell’autopsia”); di periodi “intricati e contorti” (“La donna, *come accerteranno poco dopo – alle ore 13 dello stesso 16 luglio* – i consulenti medici incaricati dell’autopsia, risulta dai segni sul corpo aver subito estrema violenza”); l’anteposizione dell’aggettivo al nome (“un portafoglio con *rilevante importo*”); la presenza di participi presenti con valore verbale che potrebbero essere facilmente sostituiti da frasi relative (“L’azione lesiva, *determinante* fratture costali e *rilevante* emorragia interna, è stata ripetuta”); il *si* impersonale enclitico con le infinitive (“Può *ritenersi* certo che...”)⁸.

Rovere (2005) esamina un corpus elettronico giuridico che comprende testi differenziati tra cui anche sentenze e, all’interno di questo corpus, mette in evidenza alcuni fenomeni linguistici particolari quali l’articolo zero (“i due interessati proposero ricorso”)⁹, l’abbondante uso di pronomi di terza persona (“La Corte dei Conti è legittimata a sollevare questioni di costituzionalità delle leggi che *essa* deve applicare nell’esercizio della sua funzione di controllo...”)¹⁰; la presenza di costruzioni del tipo da + proposizione infinitiva (“La valutazione *da effettuarsi* da parte della pubblica amministrazione deve sempre avvenire *ex ante*...”)¹¹; l’abbondante uso del suffisso *-ità* (“sillagmaticità”)¹², la posizione dell’aggettivo in sintagmi tecnici (“la pubblica funzione”)¹³, l’uso di connettivi particolari quali *ordunque, orbene, invero, al riguardo*¹⁴.

Quanto ai lavori di Wüest sulla descrizione del linguaggio giuridico si rimanda al paragrafo 4.2.1.

1.3.2. La linguistica e i tentativi di semplificazione del linguaggio giuridico

Per quanto riguarda il secondo ambito di ricerca, cioè quello volto ad analizzare l’oscurità del linguaggio giuridico e a proporre tentativi di semplificazione, si fornirà qui di seguito una breve introduzione. Sia in Italia che in altri paesi europei ed extraeuropei, la lingua giuridica della pubblica amministrazione è stata ed è tuttora oggetto di studio per quanto riguarda una precisa esigenza e una immediata ricaduta applicativa: la semplificazione del linguaggio, in quanto esso presenta numerose caratteristiche che lo rendono inadatto a comunicare efficacemente con i cittadini. Ad

⁸ Bellucci (2005e: 294-295).

⁹ Rovere (2005: 36).

¹⁰ Rovere (2005: 57).

¹¹ Rovere (2005: 75). Cf. anche Rovere (2000a: 262-268).

¹² Rovere (2005: 88).

¹³ Rovere (2005: 115).

¹⁴ Rovere (2005: 137).

esempio, esso si caratterizza per l'uso di parole poco frequenti nel lessico di base, una cospicua presenza di termini tecnici e neologismi, sigle indecifrabili, un periodare tortuoso, una cattiva gestione dell'informazione.

In Italia negli ultimi quindici anni, ci sono state diverse iniziative da parte di istituzioni pubbliche come il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha promosso la pubblicazione di volumi sulla semplificazione del linguaggio burocratico (prima il Codice di Stile, poi il Manuale di Stile; cf. Fioritto 1997, *MSA*) e avviato il progetto *Chiaro!* (<http://www.funzionepubblica.it/chiaro/>), che offre alle pubbliche amministrazioni strumenti di lavoro e un servizio di assistenza online.

A linguisti di chiara fama è stato affidato il compito intervenire in questo contesto di azione: tra questi, ricordiamo, Tullio De Mauro e Massimo Vedovelli, che hanno pubblicato nel 1999 un volume, frutto di un progetto promosso dall'Enel per riformare la bolletta e renderla più leggibile agli utenti. De Mauro, inoltre, in un recente convegno *Dalla lingua alla legalità: un percorso fatto anche di parole* (Firenze, 13 gennaio 2006), ha messo in evidenza come paradossalmente la legge non sia uguale per tutti proprio a causa dell'oscurità del linguaggio, e ha prospettato due possibili soluzioni per questo pungente problema: da una parte, un lavoro redazionale per rendere meno oscura la legge attraverso opere di revisioni, sintesi, compattazioni e abrogazioni, come già succede sistematicamente in altri paesi europei; dall'altra, l'organizzazione di corsi di educazione per adulti, volti a catturare l'attenzione di tutti gli strati della popolazione, risvegliando nelle persone meno istruite capacità e conoscenze¹⁵.

Del 2003 è un volume promosso dall'Agenzia delle Entrate (online alla URL http://www.agenziaentrate.it/documentazione/guide/scrittura_amministrativa), curato da Fabrizio Franceschini e Sara Gigli, al termine di un corso di formazione tenutosi presso il Dipartimento di Studi Italianistici dell'Università di Pisa. Un altro gruppo particolarmente impegnato nella formazione linguistica di personale della pubblica amministrazione, è quello dell'Università di Venezia "Ca' Foscari", coordinato da Francesco Bruni.

A Michele Cortelazzo si deve, tra l'altro, un'analisi dei testi della pubblica amministrazione, pubblicata dal Comune di Padova. Altri linguisti che si sono occupati di queste tematiche, denunciando le oscurità di espressione e analizzando una ricca serie di esempi di testi dal punto di vista dei costrutti linguistici tipicamente caratterizzanti, sono ad esempio Bice Mortara Garavelli, Francesco Sabatini.

L'Italia è un po' in ritardo rispetto ad altri paesi europei nel risolvere problemi di questo tipo che sono tuttora vitali, e uno dei motivi del ritardo pare sia da ricondursi al fatto che alla produzione di testi o di indicazioni su cosa e come fare per semplificare il linguaggio burocratico non si è affiancata, almeno fino a poco tempo fa, un'adeguata opera di formazione¹⁶. Si tratta, in effetti, di modificare una mentalità

¹⁵ Anche Emanuela Piemontese si è occupata di semplificazione del linguaggio amministrativo. Cf. ad esempio Piemontese (2001, 2000, 1999, 1998, 1997); Piemontese/Tiraboschi (1990).

¹⁶ Cf. anche § 3.2.1.

rispetto alla quale forse non basta agire soltanto sulla componente stilistica. Il problema non consiste solo in una sintassi troppo complessa, fatta di periodi lunghi, di subordinate di grado molto elevato, oppure nell'uso di un lessico raro e arcaico: a monte c'è una difficoltà profonda nell'organizzare le informazioni in modo comunicativo, per costituire testi che svolgano effettivamente la funzione di informare o di impartire direttive a un destinatario che non possiede particolari doti interpretative né alcuna preparazione tecnica¹⁷. D'altra parte, alcuni hanno anche avanzato l'ipotesi che il burocratese sia lento a morire perché chi scrive deliberatamente cercherebbe di non farsi capire, allo scopo di mantenere il potere, sfuggire alle responsabilità, etc.¹⁸

Anche a livello europeo ci sono state iniziative in questo senso, benché le tradizioni giuridiche e amministrative dei vari paesi europei siano diverse tra loro. Proprio al fine di abbattere le barriere delle diverse tradizioni giuridiche è stata istituita, ad esempio, una Commissione Europea per l'unificazione del contratto giuridico in Europa (cf. <http://europa.eu/>).

In America, intorno agli anni '70, nasce in ambiente finanziario il movimento PLAIN (cf. <http://www.plainlanguage.gov/>), che avrà presto notevoli ripercussioni in tutto il mondo. In breve, si tende verso un linguaggio chiaro e trasparente attraverso il quale è richiesto a tutti coloro che lavorano nel campo amministrativo di filtrare i documenti con determinati standard di leggibilità. Fautore di questo progetto è stato tra gli altri il Presidente Clinton, che nel 1998 ha voluto che queste direttive di linguaggio diventassero effettive nell'amministrazione pubblica, emanando una circolare in cui prescriveva agli uffici governativi di usare il *plain language* nella comunicazione scritta. *Plain Language for Lawyers* è un volume pubblicato da *The Federation Press*, ormai alla sua terza edizione, in cui viene messo in evidenza come il *plain language* possa essere usato in ambito giuridico per rendere le leggi più comprensibili e alla portata di tutti.

1.3.3. La linguistica e i problemi di traduzione del linguaggio giuridico

Esamineremo adesso un altro settore di ricerca, quello che affronta i problemi linguistici di traduzione nell'ambito della lingua dell'Unione Europea.

Il Consiglio dell'Unione Europea¹⁹ è l'organo legislativo per eccellenza dell'Unione ed esercita il suo potere normativo attraverso tre tipi di testi: i regolamenti, le direttive, le decisioni. La legislazione dell'Unione Europea²⁰, affinché possa risultare accessibile a tutti i cittadini, deve essere disponibile in tutte

¹⁷ Cf. Raso (2005).

¹⁸ Si veda a tale proposito un esilarante articolo sullo speciale del *Corriere della Sera* del 27/07/2001: "Burocratese incomprensibile. Il cittadino è in comma profondo".

¹⁹ Gli stati membri dell'Unione Europea sono ventisette (al 1° gennaio 2007).

²⁰ Cf. Torrent (2007).

le lingue. Per questo motivo, se da una parte l'Unione favorisce il multilinguismo e la conservazione delle leggi degli stati nelle lingue originali, dall'altra garantisce la traduzione di documenti legali in lingue diverse dell'Unione. Pertanto, l'Unione Europea si trova a dover affrontare problemi di traduzione e uniformazione dei testi legislativi, che devono essere interamente concordanti e paralleli. Il bisogno di tradurre un alto numero di documenti legali in molte varietà di lingua ha inoltre portato alla necessità di istituire un servizio di traduzioni: il *Translation Service of the European Commission* è, ad esempio, il più grande servizio di traduzione a livello mondiale. Attraverso la lingua, le istituzioni europee creano un sistema legale innovativo, che da una parte si distacca dalle impostazioni nazionali, dall'altra le comprende tutte: una cultura nuova e pan-europea generata dalla diversità, che da voce ai singoli cittadini dell'Unione (cf. ad esempio Caliendo 2005)²¹.

La lingua della legislazione europea, detta anche *Eurolanguage* o *Eurolect*²² è pertanto oggetto di studio. Essa può essere considerata uno strumento di una nuova cultura europea, un veicolo funzionale per la comunicazione sovranazionale tra i paesi membri dell'Unione Europea, diversi per tradizione culturale e giuridica. Questa lingua pare si comporti come una lingua franca per certi versi, e per altri sembra avere le caratteristiche di una lingua per scopi speciali, essenzialmente per due ordini di motivi: innanzitutto, perché è usata da specialisti (gli Eurocrati); inoltre, perché ha un lessico proprio, che le consente di esprimere concetti innovativi derivati dalla politica dell'Unione Europea.

1.3.4. La linguistica e il trattamento informatico del linguaggio giuridico

Un ulteriore ambito di ricerca si occupa della gestione e del trattamento informatico di testi del dominio giuridico. L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'informazione Giuridica (ITTIG) del CNR di Firenze è un esempio di struttura di ricerca di eccellenza che si pone obiettivi di questo tipo. L'ITTIG si occupa in particolare dell'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività giuridica²³, realizza applicazioni avanzate nel campo dell'informatica giuridica, progetta e gestisce banche dati giuridiche per la ricerca dell'informazione giuridica in

²¹ Queste ed altre problematiche linguistiche inerenti la lingua usata dall'Unione Europea sono state affrontate ad esempio da un gruppo di ricerca napoletano coordinato da Gabriella Di Martino. Il progetto di ricerca (cofinanziato dal Miur e coordinato da Maurizio Gotti) ha avuto lo scopo di esaminare la lingua delle istituzioni europee, spaziando attraverso un'ampia tipologia di testi, da quelli legali a quelli informativi, promozionali, etc. Il corpus di testi legali dell'Unione Europea analizzato da Caliendo (2005) è costituito da regolamenti, direttive e decisioni, ed ha condotto all'identificazione di alcune tendenze morfologiche e sintattiche ricorrenti, quali le costruzioni passive, le costruzioni negative, le nominalizzazioni, le formule rituali e standardizzate, e infine le strategie di mappatura testuale. (Cf. anche Di Martino/Polese 2005, Caliendo 2004, 2005, Rega 2000, Coluccia 2000, Giuliani 2000, Fraenkel 2000).

²² Cf. ad esempio Caliendo (2005; 2004a; 2004b).

²³ Cf. ad esempio Palazzolo (2006); Peruginelli (2006).

rete, sviluppa strumenti per l'analisi, la redazione e il controllo linguistico e strutturale degli atti legislativi (legimatica). L'ITTIG si occupa inoltre dello sviluppo e del trasferimento di strumenti e metodi per l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche all'attività amministrativa, con particolare attenzione alle problematiche connesse al processo di innovazione della Pubblica Amministrazione e all'e-government. Esso si occupa anche di implementare software per la ricerca di informazione giuridica e per la traduzione giuridica, ad esempio il *JurWordNet*, un lessico semantico, una rete di concetti definiti attraverso le relazioni di significato. Il *JurWordNet*, che fa parte delle iniziative sviluppate dal progetto di rilevanza mondiale denominato *Wordnet*²⁴, si basa sul presupposto che il concetto è il senso delle parole, ovvero un'area semantica identificata da termini diversi all'interno di un sistema linguistico o in lingue diverse. Per strutturare i concetti, il *JurWordNet* utilizza criteri a livello linguistico, concettuale, ed ontologico, in quanto la descrizione dei concetti coinvolge spesso, nel mondo giuridico, il collegamento fra gli istituti e gli ordinamenti giuridici.

Un altro ente di rilevanza nazionale che si sta occupando di problematiche attinenti al dominio giuridico è l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa, presso cui sono in corso studi per l'estrazione semi-automatica di ontologie legali²⁵. In particolare, Venturi (2008) ha affrontato un'analisi linguistica a livello sintattico²⁶ su un corpus di documenti legali italiani e un corpus di documenti legali inglesi, confrontando i risultati ottenuti sia con corpora di documenti di ambito non giuridico delle due rispettive lingue, sia tra i corpora delle due diverse lingue. Per quanto concerne la comparazione tra la lingua giuridica e quella "ordinaria", non giuridica, è risultato che in entrambi i corpora, quello italiano e quello inglese, i *chunks* preposizionali sono molto più frequenti nel corpus giuridico che non in quello "ordinario", e questo è in qualche modo connesso ai numerosi casi di incassamento a catena di sintagmi preposizionali che caratterizzano il linguaggio giuridico. In

²⁴ *WordNet* è stata una delle prime e più importanti risorse disponibili online per coloro che si occupano di linguistica computazionale, di analisi testuale automatica, di *information retrieval*, o di ambiti specifici pertinenti ad una delle suddette aree come ad esempio quello della disambiguazione lessicale. Esso ha fatto da battistrada ad una serie di applicazioni simili, che sono notevolmente proliferate e sono andate via via perfezionandosi. Non si tratta semplicemente di un dizionario online della lingua inglese. Un dizionario online infatti si limita ad avere immagazzinate tutte e sole le informazioni contenute nei dizionari cartacei tradizionali, con il vantaggio di poterle reperire in maniera molto più rapida. *WordNet* punta invece ad un diverso immagazzinamento delle informazioni, fondato sulle relazioni semantiche piuttosto che sulle definizioni delle diverse accezioni. Quando si cerca una parola in *WordNet*, ciò che si trova di primo acchito non è una definizione tradizionalmente intesa, ma un elenco costituito da insiemi di altre parole, correlate tra loro attraverso relazioni semantiche. Le parti del discorso sono organizzate in insiemi di sinonimi (chiamati *synsets*), di cui ognuno rappresenta un concetto lessicalizzato. I vari *synsets* sono collegati tra loro per mezzo di particolari relazioni semantiche. Se, dunque, da una parte i significati sono rappresentati da *synsets*, dall'altra le relazioni semantiche sono rappresentate da puntatori tra i vari *synsets*.

²⁵ Cf. Lenci/Mantemagni/Pirrelli/Venturi (2007); Dell'Orletta/Lenci/Montemagni/Venturi/Pirrelli/Marchi (2008).

²⁶ Per quanto riguarda l'analisi sintattica, Venturi si è avvalsa del *chunking*, ovvero una tecnica di *parsing* sintattico che segmenta le frasi in una sequenza non strutturata di unità di testo organizzata sintatticamente e detta, appunto, *chunk* (cf. Abney 1991).

entrambi i corpora giuridici, italiano e inglese, pare esservi inoltre una maggiore frequenza di verbi di modo non finito rispetto a quelli di modo finito.

L'ambito di ricerca della informatica giuridica tratta anche problemi di stile giuridico, struttura delle leggi e riferimenti intertestuali. Ad esempio, nella *Encyclopaedia Iuridica Fennica* la sezione sulla informatica giuridica include una parte sulla comunicazione giuridica e sullo stile delle sentenze giuridiche e amministrative²⁷.

1.4. Obiettivi generali del lavoro

Il presente lavoro si inserisce nell'ambito di studio della linguistica giuridica che descrive le caratteristiche e l'uso della lingua giuridica.

Gli obiettivi generali di questo lavoro, che confronta un corpus di sentenze italiane e un corpus di sentenze francesi, sono diversi. In primo luogo, si intende mettere in luce che esistono stili linguistici diversi rapportabili alle diverse tradizioni linguistiche, giuridiche e storico-culturali dei diversi paesi, e che lingue diverse utilizzano microstrutture sintattiche diverse per esprimere assetti testuali simili, a seconda di fattori intrinseci alle lingue specifiche.

In secondo luogo, si intende avviare una tipizzazione della sentenza giuridica italiana e della sentenza giuridica francese rispetto ad un inquadramento di caratteristiche linguistiche scelte per l'analisi comparativa a livello sintattico e testuale.

L'analisi intende procedere esplorando ed inevitabilmente incrociando due direzioni diverse. L'una intende mostrare che le sentenze sono scritte nel linguaggio giuridico oltre che nella lingua specifica (italiano o francese), e che pertanto esse condividono una serie di fenomeni macro- e microtestuali tipici di questo tipo di linguaggio. L'altra direzione intende evidenziare che le sentenze sono caratterizzate da microstrutture sintattiche che dipendono dalla specificità della lingua e da fattori storico-culturali rispetto ai quali le lingue hanno avuto origine e si sono sviluppate.

²⁷ Mattila (2006: 14).

Capitolo 2

Cenni sulla tradizione giuridica romanista

2. Cenni sulla tradizione giuridica romanista

In questo capitolo, si intende illustrare la tradizione giuridica romanista, cui appartengono paesi quali l'Italia e la Francia. La tradizione giuridica romanista sarà descritta in riferimento alla sua genesi, alla sua diffusione continentale, agli attuali ordinamenti giuridici italiani e francesi. La tradizione giuridica romanista sarà inoltre descritta sulla base di un confronto con un'altra importante tradizione giuridica: quella di *Common Law*.

2.1. Il sistema giuridico romanista: origine e diffusione

I sistemi romanisti, quelli vigenti nell'Europa continentale occidentale e in altre parti del mondo influenzate dalla civiltà europea continentale, devono il proprio nome alla diffusione e alla recezione del diritto romano derivato dal *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano e trattato nelle università europee dal XIII al XVIII secolo.

Il diritto romano²⁸ era in origine un diritto spontaneo e consuetudinario della città di Roma, costituito da regole non scritte. Presto si andò sviluppando a Roma una crescente attenzione al diritto, tanto che proliferarono vocabolari tecnici e concettualizzazioni raccolte in opere letterarie da cui l'organo della giustizia, il pretore, traeva ispirazione per prendere le proprie decisioni. Nel VI secolo, l'imperatore Giustiniano fece selezionare un vasto campionario di passi di giureconsulti, di soluzioni annunciate negli editti e di costituzioni imperiali, e li fece comporre nel *Corpus Iuris Civilis*, che da lui prese il nome, articolato in Istituzioni, Digesto, Codice, cui furono aggiunte le Novelle. Le soluzioni romane erano sempre presentate sotto un profilo rimediabile, essenzialmente pratico e tendenzialmente casistico. Quando il *Corpus Iuris Civilis* fu riscoperto in Italia, e poi incominciò ad essere studiato e insegnato a Bologna e nelle altre università, l'aspetto rimediabile passò tuttavia in secondo piano, mentre si pose l'accento sul diritto sostanziale. Il *Corpus Iuris Civilis* era nato in realtà per semplificare l'ampia proliferazione di testi scritti che si erano accumulati nei secoli, ma a sua volta, con i suoi cinquanta libri, era diventata un'opera non priva di ripetizioni e contraddizioni. Necessitava, pertanto, di essere snellito, ridotto dell'impianto casistico e generalizzato, al fine poi di poter essere insegnato.

Se durante il medioevo il diritto era concepito come interamente creato da un potere superiore, quello dell'imperatore, il quale aveva ricevuto un mandato divino per questo scopo, il diritto romano insegnato nelle università europee era, invece, un diritto fondato sull'interpretazione del *Corpus Iuris Civilis*. L'interpretazione del testo arrivò fino al punto che il diritto insegnato nelle facoltà giuridiche europee nei

²⁸ Per la descrizione della genesi del diritto romano, cf. ad esempio ED, Sacco (2005).

primi secoli dell'era moderna non era più diritto romano, ma uno *ius commune* prodotto dalla secolare elaborazione di materiali romanistici, principi di diritto naturale e norme canonistiche.

Il quadro mutò radicalmente in seguito alla rivoluzione francese e alle successive rivoluzioni nazionali. Nel corso dei secoli XVII e XVIII, sia in Inghilterra sia nell'America inglese sia nell'area romanistica, si era diffusa l'aspirazione a un diritto di natura liberale, garantistica, e rivolto alla tutela delle esigenze dei singoli. Nel continente europeo questo movimento promosse una rivoluzione delle istituzioni allora dominanti, invocando la laicizzazione dello stato, l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, l'affidamento del potere legislativo a una camera eletta, l'indipendenza del potere giudiziario, il riconoscimento delle libertà di pensiero, di stampa, di associazione. Acquisì pertanto grande prestigio la legge scritta, la redazione scritta di norme autoritarie, nate con l'intenzione di sostituire un reticolo di regole semplici e coerenti all'empiria delle norme casistiche contenute nel *Corpus Iuris Civilis*, alle consuetudini germaniche e alle farraginose opinioni degli universitari. A seguito dell'edificazione di una legislazione "razionale" scritta, l'interprete fu incoraggiato ad attenersi fedelmente al testo, fino ad essere quasi un esegeta dei testi.

I tempi della codificazione non furono gli stessi ovunque. Il paese modello, fra quelli che codificarono all'inizio del XIX secolo, è la Francia, con il *Code Napoléon*, entrato in vigore nel 1806, destinato al diritto civile, e con gli altri quattro codici riservati al diritto commerciale, al diritto penale, e alle procedure civile e penale. Il modello costituzionale e legislativo francese si irradiò in buona parte dell'Europa, soprattutto in Italia, Spagna, Olanda²⁹.

In Germania invece la posizione del teorico rimase assai forte, le codificazioni e le costituzioni locali ebbero una importanza meno centrale e si continuò a indicare come fonte il diritto romano. Quando la Germania codificò, i nuovi codici presentavano elaborazioni concettuali che diedero origine a un metodo dogmatico, il quale si diffuse anche fuori dalla Germania. Il metodo fu imitato in Scandinavia, Russia, Austria e Ungheria, Italia, Spagna e anche altrove. L'entrata del metodo dogmatico in paesi dotati di codici a modello francese ha condotto a inaspettate integrazioni di modelli legali francesi e modelli scientifici germanici.

Fra i codici civili spiccano il *Code Napoléon*, sorto in Francia nel 1806; l'ABGB (*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen*

²⁹ Il *Code Civil* ebbe, infatti, una notevole diffusione, grazie soprattutto, oltre che al proprio prestigio, anche alle conquiste napoleoniche. Nonostante fosse compatibile con più scelte politiche di fondo, questo suo carattere neutro non sembra essere mai stato riconosciuto, anzi il *Code Civil* è considerato un modello tipicamente liberale. Esso è stato introdotto in Belgio, ad opera dei francesi; in Olanda, nel 1838. In Italia il codice albertino (Torino, 1837) e borbonico (Napoli, 1819), e poi il codice del 1865 costituiscono altrettante imitazioni del *Code Civil*. Così come si può dire dei codici introdotti nei seguenti paesi: Varsavia (poi regno di Polonia), Russia, Turchia, Romania, Bulgaria, Spagna, cantoni svizzeri, stati tedeschi, Egitto (a sua volta imitato dal codice siriano 1949, irakeno 1953, libico 1954, somalo 1973, algerino 1975). Il modello legale francese è dominante, dunque, nell'area romanista. Anzi, sarebbe più corretto dire che la Russia, la Polonia, i paesi arabofoni del Mediterraneo sono diventati romanisti quando hanno fatto proprio il modello legale francese. (Cf. Sacco 2005: 225-226).

Erbländer der österreichischen Monarchie), sorto in Austria nel 1811; il BGB (*Bürgerliches Gesetzbuch*), sorto in Germania nel 1900. Insieme con la diffusione dei codici, andò di pari passo l'ideologia che pretendeva di trovare nel codice tutto il diritto socialmente necessario. La tecnica di formulazione delle norme legali era più vicina all'idea dell'estrema generalità e astrattezza dei principi che alla regola concreta di decisione di una lite. L'abilità del giurista romanista consisteva, pertanto, nel sapere formulare una regola giuridica al livello ottimale di astrattezza e nello scorgere tutte le fattispecie concrete cui essa dovrà applicarsi.

2.1.1. L'organizzazione attuale della giustizia italiana

Dopo aver tracciato sinteticamente l'origine e la diffusione dell'ordinamento romanista, cercheremo ora di delineare l'organizzazione attuale dei sistemi giudiziari italiano e francese. L'attuale organizzazione della giustizia italiana è articolata in tre gradi, e la Corte Suprema di Cassazione occupa quello più elevato³⁰.

La giurisdizione ordinaria italiana civile e penale è esercitata da magistrati ordinari, i quali sono indipendenti da ogni altro potere dello Stato nell'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto. L'organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, e composto dal primo Presidente della Cassazione e dal Procuratore Generale presso la Cassazione, nonché da altri 24 componenti, eletti per un terzo dal Parlamento e per due terzi da magistrati ordinari.

La giurisdizione civile, esercitata dalla magistratura ordinaria, decide tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della rete giudiziaria in materia civile e commerciale, ossia le questioni di diritto civile, comprese quelle relative al diritto di famiglia e al diritto dei consumatori, nonché le questioni di diritto commerciale e di diritto del lavoro.

Nell'attuale ordinamento, in primo grado il giudice è monocratico, mentre operano come organi collegiali le corti di appello, la corte di cassazione, il tribunale ordinario nelle ipotesi previste dalla legge e il tribunale per i minorenni.

Gli organi ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia civile sono:

- il giudice di pace;
- il Tribunale ordinario;
- il Tribunale per i minorenni;
- la Corte di Appello;
- la Corte di Cassazione.

³⁰ Cf. la URL http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_ita_it.htm.

Il giudice di pace è un giudice monocratico, magistrato onorario e non di carriera, ed è nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla base di determinati requisiti³¹.

Il Tribunale è costituito da giudici togati che si pronunciano in composizione monocratica e, in casi tassativamente indicati dalla legge, in composizione collegiale (tre componenti). I tribunali hanno sede in ogni capoluogo di provincia, ma sono state istituite numerose sezioni distaccate in più comuni della provincia, con competenza territoriale coincidente con la circoscrizione delle stesse sezioni. La competenza riguarda le controversie che non sono espressamente attribuite alla competenza di un altro giudice e la parte deve stare in giudizio con l'assistenza di un difensore legalmente esercente. Le sentenze sono appellabili avanti alla Corte di Appello e in alcuni casi limite è dato solo ricorso per Cassazione.

La Corte di Appello ha sede nel capoluogo del distretto giudiziario ed è organizzata in sezioni. Ha sempre composizione collegiale (tre membri)³². La Corte di Appello esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali, e delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile. Le sentenze della Corte di Appello sono impugnabili in Cassazione.

La Corte Suprema di Cassazione costituisce infine il più alto grado di giurisdizione e ha la funzione di assicurare l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. È organo collegiale, costituita in sezioni, ciascuna composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. La Corte ha sede a Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica. Sono ricorribili per cassazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. La Corte di Cassazione, se accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato.

Alla giurisdizione ordinaria si contrappongono le giurisdizioni speciali, in particolare:

- la giurisdizione amministrativa;
- la Corte dei Conti;
- i giudici militari;
- la Corte Costituzionale.

³¹ La sua competenza riguarda le cause relative a beni mobili di valore fino a 2.582,28 euro, quelle di risarcimento danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti sino al valore di 15.493,71 euro. È competente senza limite di valore per alcune controversie tassativamente indicate dalla legge, tra le quali le controversie relative alle modalità di uso dei servizi di condominio di case. Il rito è semplificato, è quasi integralmente orale e tende a favorire la conciliazione, che dovrebbe costituire la conclusione naturale di questo tipo di controversie di modesta rilevanza economica.

³² Per le decisioni in materia di minori, contratti agrari ed acque pubbliche il collegio è integrato da esperti.

2.1.2. L'organizzazione attuale della giustizia francese

Anche l'organizzazione attuale della giustizia francese si articola in tre gradi³³. Esistono diversi tribunali, che riguardano il primo grado di giudizio, nell'ambito di due ordinamenti giurisdizionali: l'ordinamento giudiziario e l'ordinamento amministrativo³⁴.

Nell'ordinamento giudiziario, i tribunali predisposti sono: il *Tribunal d'Instance*³⁵, il *Tribunal de Grande Instance*³⁶, il *Tribunal de Commerce*³⁷, il *Conseil de Prud'Hommes*³⁸, il *Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale*³⁹, il *Tribunal paritaire des Baux ruraux*⁴⁰.

La parte in giudizio che non è soddisfatta della prima sentenza può ricorrere in appello. In tal caso, la *Cour d'Appel* procede ad un nuovo esame della causa.

La *Cour de Cassation* infine, che ha sede a Parigi, verifica la corretta applicazione delle leggi da parte dei tribunali e delle corti d'appello.

L'ordinamento amministrativo si occupa invece di risolvere le controversie tra i cittadini e l'amministrazione⁴¹. Esiste pertanto il *Tribunal Administratif* di primo grado, la *Cour Administrative d'Appel* e, infine, il *Conseil d'Etat*, che ha sede a Parigi ed è atto a verificare che i tribunali amministrativi d'appello abbiano applicato correttamente la legge.

2.2. Un sguardo ad altre tradizioni giuridiche con particolare riguardo al Common Law

Sebbene *Civil Law* e *Common Law* non siano le uniche tradizioni giuridiche esistenti al mondo, esse sono comunque tra le più rilevanti. A tale proposito, Mattila (2006:

³³ Cf. la URL http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_fra_fr.htm.

³⁴ In caso di conflitto di attribuzione tra i due ordinamenti giurisdizionali, il *Tribunal des Conflits* designa il tribunale competente.

³⁵ Esso giudica le controversie insorte tra privati, il cui valore non supera i 7.600,00 euro nelle materie attribuite per legge a questa giurisdizione (azioni personali e mobiliari).

³⁶ È il tribunale di primo grado in materia civile e giudica le controversie tra privati (cause civili), il cui valore supera i 7.600,00 euro, e le controversie che, indipendentemente dal valore della causa, hanno per oggetto il diritto di famiglia (matrimonio, divorzio, adozione, successione, filiazione), la cittadinanza, i sequestri immobiliari, i brevetti d'invenzione, i marchi, lo scioglimento delle associazioni.

³⁷ Esso giudica le controversie di natura commerciale, ossia le controversie tra commercianti nell'esercizio della loro professione (ad esempio, se un commerciante contesta il valore di una merce acquistata presso un altro commerciante), le controversie tra soci di una società commerciale, le controversie sorte dalla vendita di un'attività commerciale.

³⁸ È il tribunale del lavoro ed ha la competenza di dirimere le controversie individuali tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti, sorte nell'ambito di un contratto di lavoro o di apprendistato.

³⁹ Si occupa delle cause in materia di previdenza sociale e giudica le controversie tra le casse di previdenza sociale e i loro utenti.

⁴⁰ Si occupa delle controversie in materia di affitti di fondi rustici e di affitti fondiari tra il proprietario di un podere agricolo e il coltivatore diretto o mezzadro.

⁴¹ Ad esempio, una persona può contestare la decisione di un sindaco che gli rifiuta una concessione edilizia.

106) offre un quadro sintetico dei sistemi giuridici attualmente vigenti e diffusi nel mondo, mettendo in evidenza l'importanza di queste due tradizioni:

Beyond the zone of European culture, the conceptual systems of legal orders largely correspond either to common law or to civil law. This is explained partly through the colonial era, partly through the general westernization of other continents. Nevertheless, legal concepts of major traditional cultures are of importance in Asia, and notably in the Islamic countries. As for Africa, we should distinguish between State law on the one hand and – on a local scale – customary law, where legal concepts of European origin are unknown.

Da un punto di vista concettuale, se più sistemi giuridici, ovvero insiemi di norme che regolano il diritto, hanno caratteristiche simili, essi si raggruppano in famiglie. La famiglia “romanista” o “romano-germanica” o di *Civil Law*, raggruppa i sistemi di paesi quali Germania, Italia, Spagna, Francia, che hanno operato la recezione del diritto romano e di quello canonico. La famiglia “anglo-americana” raggruppa i sistemi che hanno a base il *Common Law*, integrato dalla *Equity* e da altri apporti. Ma quanti e quali sono gli altri sistemi giuridici presenti oggi nel mondo, oltre al *Civil Law* e al *Common Law*?⁴² Un'altra famiglia, attualmente molto ridotta, è quella “socialista” che raggruppa i sistemi in cui il potere esercitato dal partito comunista aveva optato a favore delle teorie di Marx e Engels, e della prassi elaborata da Lenin su queste basi. Connotati importanti di questa famiglia sono la collettivizzazione dei mezzi di produzione, il sostanziale monopartitismo e il collegamento tra il partito e gli organi dello stato. Un'altra importante famiglia raggruppa i sistemi in cui occupa un posto di rilievo la regola islamica. Nei sistemi subsahariani operano, invece, strati diversi: uno strato tradizionale è quello ampiamente condizionato dal magico; un successivo strato ispirato alle religioni del Libro; infine, vi è uno strato coloniale.

Poiché il *Common Law*, insieme al *Civil Law*, pare sia una delle tradizioni giuridiche più rilevanti, conviene soffermarci sulla descrizione di tale tradizione giuridica prima di intraprendere un discorso comparativo tra le due tradizioni. Innanzitutto, vale la pena chiarire l'espressione *Common Law*, che sembra infatti usata con tre significati differenti⁴³. In primo luogo, essa si riferisce al sistema giuridico di origine inglese, e in particolare a quello di paesi quali Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda. In secondo luogo, poiché il *Common Law* è considerato come il grande sistema giuridico contrapposto all'altro grande sistema giuridico di *Civil Law*, si possono anche trovare sinonimi quali *Anglo-Saxon law* e *Anglo-American law*, sebbene queste due espressioni siano ambigue: la prima infatti può anche riferirsi al sistema giuridico antico che esisteva

⁴² Per la breve descrizione che segue dei diversi sistemi giuridici si veda *ED*.

⁴³ Mattila (2006: 221-222).

in Inghilterra prima della conquista normanna, e la seconda può anche denotare semplicemente il sistema giuridico degli Stati Uniti e del Canada. Infine, *Common Law* può significare leggi create dalle corti inglesi e da altre corti che hanno ereditato la cultura inglese. In questo senso, esso è sinonimo di *case law*.

Molti⁴⁴ ritengono che le caratteristiche del sistema giuridico inglese si siano sviluppate in condizioni storiche particolari e che lo sviluppo dell'inglese giuridico sia stato fortemente influenzato da due lingue: il latino e il francese. Pertanto, le caratteristiche del sistema giuridico inglese possono essere spiegate soprattutto alla luce dalla storia giuridica e linguistica del paese, di cui ripercorriamo di seguito alcuni punti salienti.

La storia del *Common Law*⁴⁵ può essere distinta in tre fasi successive. Una prima fase, quella della formazione, comincia nel 1066, anno della conquista normanna dell'Inghilterra, e finisce nel 1485, con l'avvento dei Tudor. In questo periodo, la giustizia è decentrata localmente e accentrata presso le corti di Westminster del re. La seconda fase, 1485-1832, riguarda la riorganizzazione del sistema giudiziario. Il *Common Law* subisce, in questo periodo, la concorrenza della *Equity*, cioè degli interventi giurisdizionali del cancelliere, capo dell'amministrazione, solitamente un ecclesiastico confessore del re, che accorda rimedi basati sulla sua competenza morale, spesso anche in contrasto con quelli dei giudici di *Common Law*. Con il passare del tempo, anche la *Equity* diventa un corpo organico di norme e, verso il 1616, i giudici di *Common Law* riescono a frenare il potere del cancelliere, imponendogli di giudicare in conformità ai suoi precedenti. In questa stessa epoca, si stabilisce il controllo supremo della Camera dei *Lords* su tutte le decisioni giudiziali. La terza fase è caratterizzata, infine, dall'ammmodernamento del sistema: i *Judicature Acts* (1873-75) eliminano ogni distinzione tra corti di *Common Law* e di *Equity*.

Osserviamo adesso più in dettaglio queste tre fasi. Dopo la conquista normanna dell'Inghilterra nel 1066, il paese era diviso in feudi e il re regnava sulle terre, ma la sua posizione era minacciata dai vassalli. Per rafforzare il suo dominio, il re volle centralizzare il sistema della giustizia del reame stabilendo le *Royal Courts of Justice* a Westminster. I potenti vassalli fecero resistenza alla centralizzazione della giustizia. Ecco perché all'inizio le *Royal Courts* potevano giudicare solo alcuni casi che ricadevano chiaramente sotto la competenza del re. Progressivamente, con il rafforzarsi della posizione del re, sempre più casi ricadevano sotto la competenza delle *Royal Courts*. Per fare fronte a questo sistema di giustizia che diventava sempre più complicato, gli avvocati cominciarono a indicizzare e classificare i casi. Così nacque il sistema di *Common Law*, fortemente originale rispetto a quello di *Civil Law*. Esso si sviluppò pertanto attraverso il graduale consolidamento di forme di azione.

⁴⁴ Cf. ad esempio Mattila (2006: 225).

⁴⁵ Cf. Van Caenegem (1973). Lusignan (2004) sostiene che il *Common Law* abbia avuto origine durante il regno di Enrico II, nel XII secolo. Esso avrebbe poi raggiunto la sua maturità ai tempi di Eduardo I, tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo.

A specific procedure, deriving from the writ in which a particular writ had first been applied for, corresponded to each of these forms of action. These differed as to trial procedure, permitted pleas or claims, rules of evidence, and so on. This led to the deep-rooted idea in English legal thinking, according to which the content of the legal order should be arranged according to legal remedies, that is, according to various actions and procedures.⁴⁶

Durante il medioevo le *Royal Courts* inglesi si trasformarono in organi giudiziari arcaici e formali. Le loro attività prevedevano operazioni di *routine* e i giudici cominciarono a giudicare i casi alla cieca, senza tenere conto delle esigenze di particolari circostanze. La situazione sfuggì al controllo, tanto che divenne poi necessario cercare di riparare i danni delle sentenze più scandalose. Il cancelliere cominciò pertanto a rettificare le sentenze della *Courts of Westminster*, sulla base della giustizia naturale. Fu così che nacque una nuova corte, la *Court of Chancery*, e i cancellieri divennero avvocati. Nel tempo questa corte creò dei rimedi alla legge e ai concetti legali originali. Nel XVII secolo sorse una lotta tra la *Courts of Westminster* e la *Court of Chancery*, che terminò con un compromesso che garantiva ad entrambe le corti il proprio ambito di competenza. Di conseguenza fu istituita una divisione tecnica fondamentale all'interno del sistema giuridico inglese: quella tra *equity* e *Common Law*. Questa divisione si mantenne fino a dopo l'unificazione del sistema giuridico inglese nel XIX secolo, quando la *Court of Chancery* fu abolita⁴⁷.

Come già accennato, la lingua latina e il francese hanno avuto un ruolo importante nell'ambiente giuridico inglese. Verso la fine del XIII secolo il francese subentrò al latino: fu promulgata la prima legge in francese nel 1275. A quell'epoca, sia il latino che il francese apparivano nel linguaggio giuridico, ma all'inizio del XIV secolo il francese cominciò ad assumere una posizione di monopolio nella redazione di leggi. Fatta eccezione per la Chiesa, anche le *Royal courts* usavano il francese durante le sessioni e i casi erano riportati in francese⁴⁸. Tuttavia, l'uso del latino e del francese nell'ambito giuridico causò seri problemi in Inghilterra, poiché al di fuori della stretta cerchia di giuristi i testi non avevano ampia divulgazione. Di conseguenza ci fu un primo tentativo di cambiare la lingua giuridica del paese con lo *Statute of Pleading* del 1362 che, sebbene scritto in francese, prescriveva che i giudici dovessero usare l'inglese nelle corti, mentre i verbali potevano essere ancora preparati in latino⁴⁹. In questo modo, per un lungo periodo, la professione legale inglese fu trilingue: il latino era usato per i dibattimenti scritti e per i documenti legali; l'inglese per ascoltare i testimoni; e il francese per i dibattimenti orali. A volte

⁴⁶ Mattila (2006: 221-222).

⁴⁷ Mattila (2006: 223).

⁴⁸ Mattila (2006: 226).

⁴⁹ Mattila (2006: 227).

tutte e tre le lingue comparivano in uno stesso documento legale, influenzandosi anche a vicenda⁵⁰.

In seguito, i circoli legali inglesi abbandonarono l'uso del latino e del francese, ma queste lingue hanno lasciato un'impronta indelebile nell'inglese giuridico, che contiene tuttora elementi dall'inglese antico (anglosassone, con elementi scandinavi), dal latino medievale e dal francese antico. Ciò è evidente soprattutto nel lessico ma anche nelle strutture della lingua⁵¹. I termini tecnici dell'inglese giuridico sono spesso traduzioni dal latino o dal francese, ma possono anche essere alterazioni di parole latine o francesi: ad esempio, in origine *Common Law* era *commune ley*⁵²:

Latin is in evidence everywhere in English [...]. Today, legal maxims are often still expressed in Latin: *ubi jus, ibi remedium* ['Where (there is) a right, there (is) a remedy']. As we have seen, the English legal system was essentially created by the courts. It is not by chance that Latin maxims are traditionally used to describe the intellectual process formulating legal rules on the basis of precedents, e.g.: *obiter dictum* [lit. 'mentioned in passing'];

⁵⁰ Mattila (2006: 228).

⁵¹ Mattila (2006: 231-232) stila un interessante elenco di esempi di parole, concetti ed espressioni di origine francese che compaiono nell'inglese giuridico di oggi. Ad esempio, il *trust* è una delle istituzioni base del *Common Law*: "The beneficiary is called *cestui que trust* (*cestui* ['he'; 'the one'] derives from *ecce iste*)". Espressioni che possono essere riconosciute come francesi sono inoltre: "*pur autre vie* [legal meaning: 'for or during the lifetime of some third party'], *terre-tenant* [legal meaning: 'one who has the actual possession or occupation of land'; 'a person who has an interest in certain land']". La maggior parte dei tecnicismi dell'inglese giuridico deriva dal francese antico: "agreement (Fr. *accord, convention, contract*), arrest (Fr. *garde à vue*), assault (Fr. *assaut*), crime (Fr. *infraction*), damage (Fr. *dommage*), felony (Fr. *crime, infraction majeure*), hier (Fr. *héritier*), misdemeanour (Fr. *contravention, délit mineur*), trespass (Fr. *transgression, intrusion*). [...] In matter of legal process, vocabulary of French origin is very strongly in evidence: action (Fr. *action*), appeal (Fr. *recours*), attorney (Fr. *avocat*), bailiff (Fr. *huissier*), bar (Fr. *barreau*), complaint (Fr. *plainte, réclamation, demande introductive d'instance*), counsel (Fr. *avocat, conseil, conseiller*), defendant (Fr. *défendeur*), judge (Fr. *juge*), jury (Fr. *jury*), party (Fr. *partie*), plaintiff (Fr. *demandeur*), process (Fr. *procès*), sentence (Fr. *jugement, condamnation, peine*), suit (Fr. *poursuite, action; affaire*), summons (Fr. *citation*), verdict (Fr. *verdict, decision du jury, jugement*), voir(e) dire ('judge's preliminary examination of a witness or examination of a member of the jury to ascertain whether the individual concerned is qualified and suitable', Fr. *sélection des jurés*)". Il diritto francese ha peraltro notevolmente influenzato la formazione delle parole inglesi: "The past participle in Old French was formed by adding to the word stem the letter -e or the letters -ee (corresponding to the letter -é in Modern French). Law French used this ending to denote, for example, the person obtaining something or forming the object of an action, e.g.: *acquitted, arrestee, condemnnee*. Correspondingly, a word denoting an active person (the doer) was given the ending -or. In this ways, opposite positions were created: *employer/employee, trustor/trustee* ('person creating a trust', normally called settler / 'person administrating property placed on trust'), *mortgagor/mortgagee, vendor/vendee*. Often, an Anglo-French verb (with the ending -er in the infinitive) was taken into use in English as a substantive (noun), e.g.: *interpleader* ('form of joinder open to one who does not know to which of several claimants he or she is liable, if liable at all'), *joinder* ('combining two or more lawsuits [claimants or defendants]'). Substantives were also formed by adding the ending -al or -el to a verb, e.g.: *acquittal, denial, proposal, rebuttal, trial, estoppel*. A feature typical of legal English, dating back to the time of law French, is that the adjective is often placed after the noun in petrified phrases, e.g.: *accounts payable, attorney general, court martial, fee simple* (a right equivalent to a ownership of real property), *letters patent*".

⁵² Mattila (2006: 229).

meaning: ‘opinion given by a judge but not needed in support of the decision’], *stare decisis* [lit. ‘to stand by things decided’; these words express the principle of the binding power of precedents]. Another shining example is the large number of Latin maxims in the field of law of defamation. This is simply explained: defamation cases were at one time judged by Church courts.

Quanto alle caratteristiche attuali del *Common Law*, si noti che diversamente dal *Civil Law* esso non ha una distinzione tra diritto pubblico e privato. Diverso è, inoltre, il sistema delle fonti: il *Common Law* nasce e si sviluppa come sistema prevalentemente giurisprudenziale (*case law*), in quanto sono i giudici a creare il diritto e le loro decisioni ne sono la fonte principale, secondo la cosiddetta regola del precedente. L’assenza di un’opera centrale di codificazione ha prodotto il carattere evolutivo ed empirico del sistema. La legge ha, infatti, un’importanza secondaria rispetto ai sistemi romanisti, serve qui cioè a correggere, variare o consolidare la giurisprudenza.

Il potere giudiziario è fortemente accentrato in Inghilterra, dove esiste una sola *High Court* (corte di prima istanza per i casi maggiori) e una sola *Court of Appeal* (a un tempo penale e civile). Come giudice di terza istanza interviene un’apposita sezione della *House of Lords*.

La dottrina insegnata all’università non ha mai avuto una vasta influenza nella storia del *Common Law*, perché storicamente non era necessario che i giudici e gli avvocati si formassero all’università. Solo oggi, e soprattutto negli Stati Uniti, il suo ruolo si è rafforzato.

In Inghilterra la giurisdizione di vertice è unica, il giudice non è scelto tra i professori, ma tra coloro che praticano la professione, e il professore studia il diritto esaminando le decisioni dei giudici. La discussione della lite si effettua esaminando analiticamente i connotati della fattispecie, per stabilire se essa corrisponda o meno al fatto esaminato in un caso precedente. In tale ambito, non vi è stimolo a promuovere una costruzione di regole orientate verso la ricerca del grado di astrazione più ampio possibile, anche se esiste un’apposita disciplina, la *jurisprudence*, che fiancheggia la scienza del diritto positivo, e offre riflessioni concettuali coerenti, approfondite e sistematizzate⁵³.

Anche in materia civilistica, i principi del *Common Law* divergono da quelli romanisti. Manca ad esempio, nel *Common Law*, una distinzione tra diritti reali e personali, una teoria unitaria delle obbligazioni, una teoria generale della personalità giuridica. Le distinzioni principali di materia sono tra *property*, *contracts*, *torts* e *personal relations*. Diversamente dai sistemi romanisti, il *Common Law* non mette

⁵³ Negli Stati Uniti, invece, paese pure di tradizione *Common Law*, le giurisdizioni di vertice sono una per ogni stato. I casi da decidere possono quindi essere identici, ma avere decisioni diversificate se presentati a corti diverse. Poiché, tuttavia, esiste un’aspirazione all’uniformità, la compresenza di decisioni contrastanti induce a discussioni dottrinali e a dispute concettuali sistematiche, le quali stimolano l’indagine metodologica. Negli Stati Uniti pertanto la figura del professore potrebbe avere, in misura maggiore che in Inghilterra, un futuro come giudice. (Cf. Mattila 2006: 229).

l'accento sulla compattezza della proprietà, ma sui suoi smembramenti, dovuti all'influenza storica del diritto feudale, per il quale il re poteva essere considerato proprietario di tutta la terra, mentre gli altri soggetti potevano avere su essa diritti più o meno limitati. Il diritto dei contratti si è sviluppato solo a partire dal 1602, in seguito a una decisione giudiziaria che ha riconosciuto l'efficacia delle promesse basate su una *consideration* (termine con cui si intende una prestazione o la promessa di una prestazione fatta a favore del promettente). Istituto importantissimo è il *trust*, paragonabile a un incarico fiduciario, che serve a vari scopi nel settore delle successioni a causa di morte, della gestione di affari altrui, dei patrimoni accantonati per uno scopo, delle società. Il *Common Law* tratta nella rubrica dei *torts*, ossia della responsabilità civile extracontrattuale, anche i temi dei rimedi a difesa della proprietà e del possesso.

La gran parte del diritto penale è attualmente di fonte legislativa ed è spesso codificata. La principale divisione dei *crimes* è tra *indictable offences* e *offences punishable on summary conviction*⁵⁴. Il sistema processuale è sempre strettamente accusatorio. Nel *Common Law*, un uomo è protetto come innocente fino a che non si provi la sua colpevolezza: ogni imputato è assistito dalla presunzione di innocenza e si esige che il sistema provi oltre "ogni ragionevole dubbio" la colpevolezza dell'imputato, poiché si parte dal presupposto che è meglio rischiare che un colpevole resti impunito piuttosto che un innocente sia punito. Nel *Common Law* inoltre la giuria popolare ha potere decisionale sulla colpevolezza o meno dell'imputato: "normally, in a jury trial, the judge advises the jury on the law, but the jury decides guilt or liability"⁵⁵.

2.2.1. L'organizzazione attuale della giustizia inglese

Parallelamente a quanto si è descritto della organizzazione attuale della giustizia italiana e francese, anche qui dopo aver tracciato l'origine e la diffusione del *Common Law*, si cercherà di delineare l'organizzazione attuale del sistema giudiziario inglese, al fine di confrontare le rispettive caratteristiche.

Nell'organizzazione della giustizia inglese, vi sono in prima istanza le *Magistrates Courts*⁵⁶ e le *County Courts*⁵⁷. La seconda istanza consiste in un'unica

⁵⁴ Nel primo caso la procedura è più complessa, e prevede sempre l'intervento di una giuria che emana un verdetto sulla colpevolezza, separato dalla sentenza del giudice. Le varie *indictable offences* sono divise in *treasons* (categoria che comprende i reati di alto tradimento, complotto contro il capo dello stato, sollevazione armata contro i poteri dello stato), *felonies* (omicidio, furto, bigamia, casi di contraffazione etc.), *misdemeanours* (violenze, disordini, sedizioni, spergiuo, diffamazione, etc.). I reati sono pertanto classificati in base alla loro presunta gravità, e non in base al loro oggetto. I delitti minori sono giudicati con una procedura che non prevede l'intervento di una giuria (*summary conviction*).

⁵⁵ Gibbons (2003: 7).

⁵⁶ Le *Magistrates' Courts* si occupano principalmente di questioni e reati penali. I reati più gravi vengono rinviati alla *Crown Court* per il giudizio. Le *Magistrates' Courts* si occupano anche di alcune cause civili relative a questioni di diritto di famiglia, al recupero di alcuni tipi di crediti come le imposte comunali e alla concessione di licenze per l'esercizio delle case da gioco e per lo spaccio di

corte, la *Supreme Court of Judicature*, che comprende tre corpi: la *High Court of Justice*⁵⁸, la *Crown Court*⁵⁹, e la *Court of Appeal*. In ultima istanza, le questioni giuridiche sono ascoltate dalla *House of Lords*, o più precisamente dalla *Appellate Committee of the House*.

L'autorizzazione a ricorrere in appello dinanzi alla *House of Lord* deve essere concessa dalla *Court of Appeal* o dall'*Appeal Committee*, e viene concessa solo a cause che sollevino questioni di diritto di interesse generale. La *Court of Appeal* si divide in due sezioni, penale e civile, e di norma si riunisce a Londra. La sezione penale, presieduta dal *Lord Chief Justice*, esamina gli appelli contro il verdetto di colpevolezza e le pene irrogate dalla *Crown Court* ed ha il potere di annullare o confermare tale verdetto o di chiedere il riesame in giudizio e, negli appelli relativi alle pene, di ridurre la pena. Di norma, sono tre i giudici che deliberano insieme in sede di *Court of Appeal* ed emettono un'unica decisione (ciascuno prende una decisione e la decisione della Corte corrisponde all'opinione della maggioranza), senza l'ascolto di testimoni ma sulla base di documentazioni, trascrizioni delle udienze precedenti e argomentazioni degli avvocati che rappresentano le parti. La sezione civile, presieduta dal *Master of the Rolls*, esamina principalmente gli appelli presentati contro le decisioni della *High Court* e dei *County Courts*.

Vi sono inoltre numerosi tribunali che si occupano di questioni quali l'immigrazione, le imposte, la salute mentale, i terreni e i beni immobili, le prestazioni previdenziali, i trasporti e l'occupazione. La procedura giudiziaria in tali tribunali tende ad essere meno formale. Tra i membri di questi tribunali possono

bevande alcoliche nei pub e nei ristoranti. La maggior parte delle cause nelle *Magistrates' Courts* è esaminata da magistrati non professionisti (detti anche giudici di pace) senza una formazione giuridica. Di norma, i magistrati deliberano in gruppi di tre e vengono assistiti in materia giuridica da *clerks* (ausiliari, *barristers* o *solicitors*, con almeno 5 anni di esperienza professionale con formazione giuridica). I casi più complessi vengono esaminati nelle *Magistrates' Courts* da *District Judges* (giudici distrettuali a tempo pieno) e da *Deputy District Judges* (giudici distrettuali supplenti a tempo parziale). Le *Magistrates' Courts* possono erogare sanzioni finanziarie e condannare all'arresto. Alcune *Magistrates' Courts*, chiamate *Youth Courts* (tribunali per i giovani), formate da magistrati con una formazione speciale, si occupano soltanto di reati commessi da bambini o da giovani e delle istanze ad essi connesse.

⁵⁷ I *County Courts*, istituiti verso la metà del XIX secolo, si occupano delle cause civili meno complesse, mentre quelle più complesse sono esaminate dalla *High Court*. La maggior parte di tali cause riguarda il recupero dei crediti oppure le cause relative alla rivendicazione della proprietà di beni immobili, alla famiglia, all'adozione e al fallimento.

⁵⁸ La *High Court of Justice* ha sede a Londra ed è composta da tre divisioni: la *Queen's Bench Division*, la *Chancery Division*, and la *Family Division*. La *Queen's Bench*, che è la più ampia delle tre divisioni, si occupa di una vasta gamma di questioni di diritto civile, tra cui le azioni per risarcimento danni risultanti dall'inadempimento di un contratto, da illecito civile, diffamazione, controversie commerciali e cause relative a questioni marittime (*Admiralty cases*). La *Chancery Division* si occupa soprattutto di problemi relativi ai beni immobiliari, come l'amministrazione del patrimonio di persone decedute, l'interpretazione dei testamenti, l'insolvenza e le controversie relative alle società. La *Family Division* si occupa del divorzio e di questioni matrimoniali, di cause relative ai figli, come l'adozione, di successioni non contenziose e della divisione dei beni di coloro che sono deceduti senza lasciare un testamento.

⁵⁹ La *Crown Court* è stata istituita nel 1972 ed è un tribunale nazionale che ha sede in diversi centri dell'Inghilterra e del Galles. Si occupa di tutte le cause penali gravi rinviate per giudizio dalle *Magistrates' Courts*. Tali cause sono esaminate da un giudice e una giuria di dodici cittadini, sorteggiati tra tutti gli elettori di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

esservi specialisti o esperti con formazione non giuridica, medici e giurati, ma il presidente è quasi sempre un giurista. A secondo del tipo di tribunale, gli appelli contro le decisioni possono essere presentate ad un tribunale di grado superiore, la *High Court* o la *Court of Appeal*.

Esistono infine anche i *Coroners' Tribunals*, in cui i *coroners* (pubblici ufficiali con funzioni giudiziarie), talvolta coadiuvati da una giuria, indagano sui casi di morte violenta, innaturale e sospetta o di morte improvvisa per cause ignote; le corti marziali in cui vengono intentate le azioni che sono di competenza del diritto militare contro i membri delle forze armate; e i tribunali ecclesiastici in cui si delibera su questioni connesse alla Chiesa d'Inghilterra o al diritto ecclesiastico.

2.3. Una comparazione tra il sistema giuridico romanista e il *Common Law*

Al fine di avere un quadro più ampio delle caratteristiche dell'ordinamento romanista – che raggruppa paesi quali Germania, Italia, Spagna, Francia che hanno operato la recezione del diritto romano e di quello canonico –, è sembrato opportuno tracciare un confronto con la famiglia “angloamericana”, che raggruppa i sistemi che hanno a base il *Common Law* integrato dalla *Equity* e da altri apporti. Proveremo qui a comparare i due sistemi, evidenziandone gli aspetti comuni e quelli contrastanti. Di seguito si descriveranno, pertanto, alcune caratteristiche dei sistemi romanisti, o di *Civil Law* e del sistema di *Common Law*, segnalando, laddove si presentino, le comunanze e le differenze più vistose⁶⁰. Una prima differenza riguarda le due denominazioni, che già da sole convogliano, come afferma Devlin⁶¹ (1979: 54), molto significato:

The essential difference between the two systems – there are many incidental ones – is apparent from their names: the one is a trial of strength and the other is an inquiry. The question of the first is: are the shoulders of the party on whom is laid the burden of proof, the plaintiff or the prosecution as the case may be, strong enough to carry it and discharge it? In the second the question is: what is the truth of the matter. In the first the judge and jury are arbiters: they do not pose questions and seek answers; they weigh such material as is put before them, but they have no responsibility for seeing that it is complete. In the second the judge is in charge of the enquiry from the start; he will of course permit the parties to make their cases and may rely on them to do so, but it is for him to say what he wants to know.

⁶⁰ Per queste descrizioni si è fatto riferimento ai testi: ED, Gazzoni (1987); e per gli aspetti legati alla comparazione dei sistemi, ai testi: Sacco (2005), Varano/Barsotti (2003-2004).

⁶¹ La citazione di Devlin è stata tratta da Maley (1994: 33).

Al di là della diversità di significato convogliata dalle denominazioni, si può inoltre mettere in evidenza una diversità importante tra i due sistemi: nei paesi romanisti, o di *Civil Law*, come l'Italia e la Francia, la maggior parte del diritto è codificata e le decisioni dei giudici si fondano principalmente su leggi scritte, che richiedono di essere interpretate al momento in cui devono essere applicate; al contrario, il *Common Law* è basato sul principio giurisprudenziale dello “stare decisis” (dal latino “stare a ciò che è stato deciso” dai giudici), cioè su un sistema di leggi fatte dai giudici e sviluppatosi progressivamente attraverso le decisioni che i giudici hanno preso di fronte ai casi che si sono presentati, ed è pertanto caratterizzato tradizionalmente dall'assenza di codici scritti. È di conseguenza presumibile che i giuristi dei paesi di *Civil Law* siano maggiormente abituati a redigere testi sintetici, in quanto i rispettivi ordinamenti prevedono di solito norme di legge integrative e suppletive che ne completano i contenuti e che scoraggiano dal redigere testi troppo articolati, mentre l'assenza di codificazioni simili a quelle presenti nei paesi di *Civil Law* potrebbe aver favorito la tendenza alla redazione di testi lunghi, autoesplicativi e dettagliati dal punto di vista narrativo ed argomentativo, spesso con carattere letterario, molto verbosi e ricchi di clausole precise e puntigliose, in cui vengono elencate una lunga serie di definizioni, principi e procedure, che in paesi come la Francia e l'Italia potrebbero sembrare ridondanti.

Nonostante questo sembri un aspetto rilevante di diversificazione tra *Common Law* e *Civil Law*, è ormai idea ampiamente diffusa che le differenze tra i due ordinamenti si siano nel tempo notevolmente affievolite, come sostiene anche Lupoi (1993: 431) nel seguente brano:

Da tempo nessuno di noi crede più che la distinzione fra *common law* e *civil law* stia nell'esistenza o meno dei codici e tutti rabbriviamo quando ascoltiamo, purtroppo anche per bocca di sedicenti comparatisti, che il giurista di *common law* guarda più la realtà effettuale mentre quello di *civil law* è più preoccupato della coerenza concettuale.

Lupoi (1993: 431) tratteggia l'ipotesi che la distinzione tra *Common Law* e *Civil Law* possa essere intesa nei termini di un allontanamento più o meno forte da un orizzonte giuridico comune europeo e mette l'accento sul fatto che le “modalità legislative” sembrano in definitiva più simili di quanto non si pensi:

[Il comparatista] Né ignora che le modalità legislative dei paesi di *civil law*, passata l'ebbrezza della codificazione (pur di recente riassaporata), non mostrano significative differenziazioni rispetto a quelle di *common law*.

Una ulteriore opinione a favore del fatto che i due sistemi siano più simili di quanto non si pensi, è offerta da Mattila, il quale sostiene che essi sono diversi a causa della loro diversa storia, ma che attualmente c'è un processo di convergenza che porta queste differenze ad assottigliarsi⁶². Le attuali differenze tra i due sistemi, più che essere spiegate in prospettiva, secondo l'ottica di unificazione delle legislazioni dei paesi europei, possono essere spiegate come una conseguenza rispetto al passato:

The conceptual differences between the system of civil and that of common law are explained by their history. Originally, the civil-law system developed in medieval universities on the basis of Roman law. This is why its divisions and its concepts were formulated first of all on the basis of substantive law, which was founded on a number of abstract principles, often theological or philosophical. By contrast, the common law was formed in the courts of England following the Norman Conquest. In consequence, the system-building and conceptual apparatus of the common law were defined by the requirements of medieval judicial procedure.

This background explains why these two legal families still differ today as to fundamental divisions and concepts of law, as to the degree of generality of legal rules, and as to doctrine on sources of law. Further, the centre of gravity of common law is placed more clearly on judicial procedure than is the case with the civil-law family. As a result, judges on the bench in England are still more respected than in the countries of continental Europe. However, we should note that in our times common law and civil law are in process of converging. The reason is twofold. On the one hand, the law of the United States has assumed increasing importance in continental Europe since the Second World War. On the other hand, the legislation of the European Communities is continually unifying the legal orders of the Member States, England included.

In conclusione, gli studi giuridici comparativi hanno messo in risalto la diversità tra il sistema di *Common Law* e *Civil Law* essenzialmente per quello che riguarda l'assenza di codici, la scarsa penetrazione del diritto romano, il valore del precedente e il potere del giudice nei paesi di *Common Law* rispetto a quelli di *Civil Law*. Nella storia giuridica non sono mancati tentativi di armonizzazione e unificazione delle due diverse tradizioni occidentali: si pensi, ad esempio, al dibattito aperto sull'opportunità di un codice civile europeo⁶³. Tuttavia, questi tentativi sono comprensibilmente osteggiati da diversi fattori, quali la difficoltà di conciliare lingue e stili profondamente diversi, le forme più o meno prevaricanti di identità nazionale dei diversi paesi, e così via. È indubbio comunque che oggi, rispetto al passato, non è

⁶² Mattila (2006: 106-107).

⁶³ Cf. Varano/Barsotti (2003-2004), Torrent (2007).

più così evidente la visione accentuata della contrapposizione tra i due sistemi, e si preferisce pensare in termini di una convergenza in atto⁶⁴. Le differenze storico-culturali tra le due tradizioni giuridiche lasciano tuttavia supporre che potrebbero essere messi in luce interessanti riflessi a livello linguistico. In altri termini, sarebbe molto utile indagare in modo sistematico le somiglianze e le diversità tra le due tradizioni giuridiche sulla base di un'analisi linguistica comparativa, poiché gli assetti testuali possono anche far luce su interessanti aspetti relativi agli sviluppi storico-culturali di paesi con tradizioni giuridiche diverse.

⁶⁴ Cf. Lupoi (1993: 431) e Mattila (2006: 106-107).

Capitolo 3

**Caratterizzazione testuale
della sentenza giuridica penale**

3. Caratterizzazione testuale della sentenza giuridica penale

Poiché la sentenza è un testo giuridico, essa condividerà certamente alcune delle caratteristiche generali del linguaggio giuridico, oltre ad averne di proprie in quanto sottotipo di tipologia testuale giuridica. In generale, quello giuridico è definito come un linguaggio le cui caratteristiche fondamentali sono l'accuratezza e la precisione, poiché si suppone che esso abbia l'obiettivo di evitare qualunque tipo di fraintendimento o ambiguità. Come osserva Mattila,

The accuracy of legal language presupposes that legal terms are employed logically and consistently. Changing terms easily gives rise to doubt as to the possibility that the meaning has also changed. This is why tautology is not discarded in legal language – as opposed to ordinary language. The basic goal of legal language is to transmit legal messages with absolute clarity and without ambiguity.⁶⁵

Il linguaggio giuridico è inoltre avvertito come un linguaggio ufficiale e formale, con uno stile tendenzialmente neutro⁶⁶, nel senso che l'obiettivo primario consiste nel colpire la ragione e non il sentimento. Molti definiscono questo stile "freddo", poiché "it rejects all that is affective and does not include emotional elements. This is why legal texts contain practically no exclamation or question marks. Nor should legal language give rise to irrelevant associations that distract the attention of the reader of the document or discourse"⁶⁷.

Il linguaggio giuridico è, inoltre, definito una "lingua chiusa"⁶⁸ nella sua autoreferenzialità intra- e intertestuale⁶⁹. Bobbio⁷⁰ infatti definisce una lingua chiusa quella che si sviluppa al suo interno, "rendendo esplicite le implicazioni che sono contenute nelle proprie regole costitutive", infatti:

alla base di ogni ordinamento giuridico sta la regola fondamentale secondo cui il complesso di proposizioni normative componenti l'ordinamento costituisce un "tutto chiuso". [...] In base a tale regola fondamentale, sono proposizioni giuridiche soltanto quelle

⁶⁵ Mattila (2006: 66).

⁶⁶ Lo stile giuridico non è stato sempre definito come tendente al neutro: in età medievale infatti lo stile giuridico era definito come figurato (Mattila 2006: 75).

⁶⁷ Mattila (2006: 74).

⁶⁸ Bobbio (1994: 104).

⁶⁹ Garofalo (2004: 33).

⁷⁰ Bobbio (1994: 104).

poste con quelle particolari modalità definite dal legislatore e quelle deducibili mediante le regole di trasformazione dallo stesso legislatore consentite.

Come avviene per il linguaggio matematico, che rappresenta un altro tipo di lingua chiusa, l'autoreferenzialità del linguaggio giuridico è spesso, purtroppo, fonte di allontanamento dell'espressione dell'autorità da quella dei cittadini comuni⁷¹.

La strutturazione dei testi giuridici sembra inoltre essere un elemento molto importante. La disposizione logica del testo aiuta, infatti, a distribuire le informazioni giuridiche in ordine gerarchico. Il carattere strutturale dei testi giuridici è parte del loro formalismo, che si manifesta anche con l'uso di formule fisse a livello di frasi e costituenti. In genere, le formule e le espressioni arcaiche si ritrovano soprattutto in posizione iniziale o finale dei documenti, oppure per segnalare che una nuova sezione di testo comincia in quel punto: ad esempio, le espressioni francesi *considérant que*, *attendu que* o *par ces motifs* (cf. anche Mattila 2006: 84⁷²).

Come è stato osservato all'inizio di questo capitolo, le sentenze, in qualunque lingua specifica siano scritte, sono comunque scritte in linguaggio giuridico, e pertanto condividono una serie di fenomeni tipici di questo tipo di linguaggio. Esse si caratterizzano inoltre per fenomeni linguistici che, pur appartenendo all'ambito della linguistica giuridica, sono tuttavia lingua-specifici e dipendono da fattori storico-culturali rispetto ai quali le sentenze hanno avuto origine e si sono sviluppate. Tali fattori saranno esaminati in dettaglio nei prossimi paragrafi.

3.1. Cenni sull'origine e l'evoluzione della sentenza nell'ordinamento romanista

In questa sezione saranno discusse le caratteristiche della sentenza nell'ordinamento romanista e si cercherà inoltre di avviare un confronto con le sentenze del *Common Law*, in particolare con quelle inglesi.

La sentenza è genericamente un atto giurisdizionale attraverso cui i giudici, applicando la legge, producono un vincitore ed un vinto. Perciò, da un punto di vista logico, un'importante caratteristica della sentenza riguarda l'inesistenza del compromesso, nel senso che essa deve risolvere il caso in modo netto: accogliendo la pretesa di una parte e condannando l'altra, o, viceversa, rigettando la pretesa dell'una e assolvendo l'altra⁷³.

Il processo, cioè il mezzo attraverso cui si procede all'emanazione di una sentenza, è attualmente costituito da tre fasi successive: la qualificazione della

⁷¹ Garofalo (2004: 34).

⁷² Mattila (2006: 84) fa notare che questa tecnica è utilizzata anche nelle sentenze danesi che contengono l'espressione arcaica "thi kendes for ret ['it is therefore considered just']. This expression solemnly informs the reader that the text continues as the operative part of the judgment".

⁷³ Stein (1988: 27).

controversia, la ricerca di norme giuridiche applicabili alla fattispecie e, infine, l'accertamento dei fatti in causa. In passato, questa terza fase non sempre era presente. Durante l'alto medioevo, in realtà, i fatti non erano oggetto di indagine e la risoluzione dei casi era affidata al giudizio di Dio, che si supposeva fosse espresso attraverso battaglie, ordalie, oppure anche attraverso testimoni che sotto giuramento si pronunciavano a favore dell'una o dell'altra parte. Solo a partire dal XII secolo, grazie agli *ordines iudicarii*, ovvero manuali di procedura della corte, la sentenza fu concepita come applicazione di norme giuridiche, e si stabilì che essa potesse essere resa solo dopo che le difese di entrambe le parti fossero state ascoltate (*auditis utriusque partis allegationibus*), dopo che fossero stati ascoltati i testimoni chiamati da entrambe le parti e che si fosse esaminata tutta la documentazione probatoria⁷⁴.

Questo fu il punto comune di partenza di entrambi i tipi di sentenza, quella continentale e quella inglese. Per quanto riguarda i successivi sviluppi, in sintesi, le corti inglesi hanno prestato maggiore fedeltà a questa iniziale concezione, mentre quelle continentali si sono progressivamente allontanate da essa. Queste ultime hanno, ad esempio, cominciato ad indagare anche su fatti che probabilmente nessuna delle parti avrebbero voluto che fossero sottoposti ad indagine. Una prima e fondamentale differenziazione delineatasi tra le sentenze inglesi e quelle continentali riguarda pertanto le diverse forme di accertamento dei fatti e del diritto⁷⁵.

Ma in che cosa consisteva l'accertamento dei fatti e del diritto? Sia il procedimento classico di diritto romano che quello di diritto inglese prevedevano una combinazione di giudici togati e laici. Nel diritto romano, il pretore, consigliato da giuristi, assicurava aderenza al diritto, mentre un *iudex* laico, scelto dalle parti, garantiva l'apporto di una esperienza "laica" della realtà; in quello inglese, i giudici erano togati, mentre la giuria apportava l'esperienza laica. Sia i *praetores* romani che i giudici inglesi si trovavano spesso di fronte a situazioni ipotetiche, in cui i fatti dovevano essere provati attraverso un confronto delle parti, con i rispettivi testimoni, di fronte ad una giuria. Tuttavia, dal XIII secolo in poi, l'Europa continentale adottò un procedimento di derivazione romano-canonica, secondo cui l'accertamento dei fatti era posto nelle mani dei giudici togati, e si escludeva qualsiasi partecipazione dei laici. Di conseguenza, non fu più necessario un processo rituale in cui le parti si fronteggiassero in un dibattito orale, ma potevano aversi ad esempio una serie di incontri in cui tutti gli atti venivano riportati per iscritto. I fatti venivano accertati in assenza delle parti o di loro rappresentanti. I testimoni non erano sottoposti ad un esame pubblico e ad un controinterrogatorio: si riteneva più probabile, infatti, che dicessero la verità se interrogati in privato da un unico giudice, il quale poi affidava le prove raccolte ad un resoconto scritto. Questo era inviato all'intero collegio, che discuteva la questione giuridica emergente dai fatti.

Oltre alle diversità nell'accertamento dei fatti e del diritto, una delle maggiori differenziazioni che influenza tuttora e in varia misura la forma della sentenza di *Civil Law* da quella di *Common Law* è la concezione del diritto come scritto o non

⁷⁴ Stein (1988: 28).

⁷⁵ Stein (1988: 29-32).

scritto. Come si è già osservato, il *Common Law* è caratterizzato da un diritto di origine consuetudinaria, non scritto, in cui le norme sono stabilite dalla prassi piuttosto che da atti legislativi. Esso è *in gremio iudicum*, costantemente in rielaborazione, e non esiste come codice a sé. Diversamente, il diritto scritto del *Civil Law* è interamente formulato in testi dotati di autorità. Questi testi possono essere variamente interpretati, ma restano inalterati fino a quando non interviene un nuovo provvedimento legislativo. Tale concezione del diritto deriva dalla codificazione di Giustiniano. Come è noto, ai tempi di Giustiniano si ritenne che senza le spiegazioni dei glossatori i testi di Giustiniano fossero di difficile comprensione. La Glossa acquistò pertanto autorità di testo legislativo e si diffuse l'idea che un commento giuridico autorevole ad un testo legislativo fosse esso stesso un'autentica fonte di diritto. Nacque così lo *ius commune*. Se, quindi, i giudici continentali devono riferirsi al codice scritto, i giudici inglesi, non potendo fare riferimento ad un testo dotato di autorità, cominciarono a ricavare le norme dalle decisioni adottate dai giudici precedenti, autoimponendosi il principio del precedente. Ciò implica che una volta che sia stata applicata una norma da un giudice, essa dovrà essere equamente applicata da altri giudici per casi simili. Un problema fondamentale delle sentenze inglesi riguarda pertanto l'identificazione di casi simili, e affinché un giudice possa decidere se una sentenza anteriore costituisca per lui un precedente, è necessario che quella sentenza esponga i fatti del caso nel modo più minuzioso possibile⁷⁶.

Una ulteriore diversificazione tra i due tipi di sentenze è la seguente. Nell'ordinamento romanista la sentenza, una volta passata in giudicato, ovvero divenuta definitiva, fissa tra le parti litiganti quale sia in concreto l'applicazione della regola giuridica astratta, cioè definisce soltanto quella certa lite particolare. Nell'ordinamento di *Common Law*, invece, la sentenza crea essa stessa diritto, poiché la regola dettata dal giudice nel caso singolo deve essere applicata in tutte le successive controversie aventi identico ambito oggettivo, anche se i soggetti sono diversi⁷⁷.

Altra differenza sostanziale tra l'ordinamento di *Civil Law* e quello di *Common Law* è che nel primo caso la sentenza emessa dal giudice non costituisce mai una regola vincolante al di fuori del caso singolo; nel secondo, al contrario, la sentenza è non solo fonte del diritto, ma anche fonte generale e astratta, perché la singola regola fissata dal giudice, depurata dai riferimenti alle circostanze particolari del fatto concreto, vincola tutti i giudici che in futuro si troveranno a dover decidere controversie oggettivamente riconducibili alla precedente. In altri termini, mentre nel nostro ordinamento esistono fattispecie astratte da cui si trae la regola per giudicare dei casi concreti, negli ordinamenti anglosassoni da un caso concreto nasce una fattispecie astratta che poi si applicherà ad altre fattispecie concrete, secondo una certa circolarità⁷⁸. Nell'ordinamento di *Common Law* si parla pertanto di precedente vincolante. Tale precedente non è assolutamente sottoposto a vincoli temporali: si

⁷⁶ Stein (1988: 33).

⁷⁷ Gazzoni (1987: 15).

⁷⁸ Gazzoni (1987: 40).

sono verificati, infatti, casi recenti in cui il precedente vincolante risaliva anche fino al 1700⁷⁹. Nel nostro ordinamento non vige invece il precedente vincolante, anche se il giudice, nel procedere all'interpretazione e all'applicazione del diritto, non può non tener conto nel proprio giudizio anche delle decisioni di fatto prese in precedenza da altri giudici in casi analoghi o identici. Pur non essendo vincolante, il precedente ha in ogni caso un ruolo importante anche nell'ordinamento di *Civil Law*.

3.1.1. La sentenza italiana

Nel definire quali siano le caratteristiche delle sentenze italiane, la prima difficoltà deriva dalla necessità di tener conto di sentenze provenienti da organi diversi per l'ambito della giurisdizione (civile, penale o amministrativa), per il grado e per la natura dell'organo, oltre che per il modo in cui la sentenza viene pronunciata.

Una sentenza si considera definitiva, ovvero passata in cosa giudicata, quando la controversia è stata decisa attraverso tre giudizi successivi: nel primo si accertano fatti e si applica il diritto; nel secondo si controlla la sentenza resa dal primo giudice, procedendo alla sua riforma se si ritengono mal accertati i fatti o erroneamente applicato il diritto; nel terzo, che si svolge dinnanzi alla Corte di Cassazione, si controlla che non siano stati violati i principi di diritto, ma non è più possibile entrare nel merito dell'accertamento dei fatti.

Le sentenze sono variamente regolamentate a seconda che si tratti di un processo civile o penale⁸⁰. Nel processo civile, le sentenze possono essere pronunciate da un giudice collegiale (tribunale in composizione collegiale, corte d'appello, cassazione), oppure da un giudice unico (giudice di pace, tribunale in composizione monocratica). Esse sono tipicamente costituite da tre parti. Nella parte iniziale si trovano citati l'ufficio giudiziario che l'ha pronunciata, i nomi e le conclusioni delle parti. La parte centrale, detta "motivazione", rappresenta il tessuto logico, argomentativo, in cui si dà conto delle motivazioni che hanno portato alla decisione. Nella parte finale, detta "dispositivo", il giudice esprime la propria decisione. La sentenza è sottoscritta dal giudice singolo che l'ha emessa oppure, in caso di giudice collegiale, dal presidente e dall'estensore, ossia il componente del collegio al quale è affidata la stesura dell'atto.

La sentenza può essere definitiva o non definitiva. Tale distinzione è particolarmente importante sotto il profilo della pronuncia sulle spese processuali, che soltanto le sentenze definitive contengono, e delle impugnazioni, perché per le sentenze non definitive vi è possibilità di scelta fra impugnazione immediata e riserva di impugnazione differita.

Nel processo penale, la sentenza è il provvedimento che definisce il processo⁸¹. Essa è pronunciata nel nome del popolo italiano (art. 125 del codice di

⁷⁹ Cf. Van Caenegem (1973: 23).

⁸⁰ Cf. *ED*.

⁸¹ Cf. *ED*.

procedura penale), ed è obbligatoriamente motivata. L'art. 546 c. I del codice di procedura penale elenca i requisiti della sentenza dibattimentale di primo grado, i quali sono:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato e delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie (ovvero le motivazioni della sentenza);
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore, i quali, prima di sottoscrivere, verificano la corrispondenza dell'originale alla minuta. La sentenza è nulla, oltre che nel caso in cui manchi la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, oppure se manca la sottoscrizione del giudice.

Dal punto di vista dei contenuti, le sentenze possono essere accertative di una realtà già esistente (ad esempio, una sentenza che accerti l'acquisto a titolo originario della proprietà già verificatosi nei modi fissati dalla legge), oppure modificative della realtà (ad esempio, una sentenza di condanna del debitore a pagare la somma dovuta al creditore)⁸².

Esistono pertanto alcuni elementi delle sentenze che ne determinano i caratteri fondamentali e ne trascendono gli elementi differenziali. Questi sono ben descritti in un saggio di Taruffo (1988), incentrato sulla fisionomia della sentenza italiana. Taruffo sostiene infatti che le differenze che si trovano nelle varie forme di sentenza appaiono più come variazioni di un unico modello fondamentale, che deve contenere alcuni elementi di identificazione (il giudice, le parti, l'oggetto, il *decisum* e la data), e deve articolarsi in tre elementi (il contenuto, ossia l'esposizione dello svolgimento del processo, la motivazione in fatto e in diritto, e il dispositivo), piuttosto che come l'espressione di modelli diversi. La tripartizione "narrazione dello svolgimento del processo-motivazione-dispositivo" definisce le parti fondamentali della sentenza, individuando un modello che, con variazioni secondo Taruffo trascurabili, viene seguito da tutti gli organi giurisdizionali. Si tratta peraltro di un modello puramente formale, che distingue all'interno della sentenza una parte descrittiva, una parte giustificativa ed una parte propriamente decisoria.

⁸² Gazzoni (1987: 43).

Al di là dei suddetti punti che caratterizzano la sentenza, Taruffo sostiene che non è facile delineare una fisionomia precisa di quest'ultima, soprattutto per due diversi ordini di motivi: primo, perché vi è una scarsità della determinazione normativa della sentenza; secondo, perché esistono ambiguità che tuttora caratterizzano la definizione della natura e della funzione della motivazione.

La sentenza ha infatti un profilo specifico per quanto riguarda l'elencazione di parti fisse quali l'intestazione, l'individuazione del giudice e delle parti, il dispositivo, la motivazione, la data e la sottoscrizione. È peraltro generica per quanto riguarda il contenuto della motivazione, che è prevista come necessaria, ma non adeguatamente definita. Le uniche definizioni che si hanno della motivazione sono la coincisione (raccomandata nel n. 4 dell'art. 132 e nel comma 2° dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e nel n. 4 dell'art. 474 del codice di procedura penale) e la necessità di esistere, in modo sufficiente e non contraddittorio (dall'art. 360, n. 5 del codice di procedura civile), e in una prospettiva endoprocessuale, cioè la sua funzione è solo interna al processo e consiste nel consentire alle parti il diritto di impugnazione, tramite la conoscenza dei motivi della decisione e nel facilitare il controllo del giudice dell'impugnazione sulla stessa decisione. La motivazione può pertanto rappresentare sia l'iter logico mediante il quale il giudice arriva a formulare la decisione, sia la prova della correttezza e dell'adeguatezza del procedimento mentale del giudice, sia infine un discorso giustificativo che il giudice elabora al fine di dimostrare la fondatezza della decisione sulla base dell'accertamento dei fatti e delle norme giuridiche applicate nel caso specifico.

Taruffo fa notare il carattere tecnico che investe l'intera sentenza, anche laddove esso non sia richiesto. Persino i concetti che potrebbero essere espressi in un linguaggio comune, più accessibile e alla portata di tutti vengono infatti convertiti in lingua giudiziaria, attraverso un uso eccessivo di tecnicismi, con le immaginabili conseguenze sullo stile:

Gli esiti di questa operazione non sono di solito molto eleganti. Non a caso, invero, si è giustamente dubitato che questa generale prassi linguistica corrisponda alla regola per cui le sentenze debbono essere scritte in lingua italiana, se per lingua italiana si intende la lingua usata e compresa dalla genericità dei cittadini di media cultura. È invece proprio a livello linguistico che la figura del giudice burocrate trova le più intense, anche se a volte risibili, manifestazioni, nell'uso di stereotipi e di fraseologie che non rispondono all'opportunità di esprimere correttamente contenuti giuridici, ma solo al desiderio di collocare il discorso-sentenza ad un livello che si suppone tecnicamente elevato⁸³.

Taruffo attribuisce questa abitudine, da lui negativamente connotata, ad un atteggiamento di chiusura nei confronti della comprensibilità della sentenza da parte

⁸³ Taruffo (1988: 210).

di chi non sia del mestiere. Come si legge in questo altro brano riportato di seguito, Taruffo utilizza espressioni legate alla sfera dell'irrazionale, quali “formule magiche”, “illogica forza di suggestione”, “indurre all'obbedienza”, per denunciare tale abitudine linguistica, volta essenzialmente a mantenere il controllo da parte dei giuristi sull'autorità della sentenza, la quale finisce con l'imporsi con forza e per “ragioni occulte”:

La conseguenza principale è che, poiché lo stile e la lingua del discorso ne selezionano i reali destinatari, la sentenza non risulta diretta né alle parti, né – in ipotesi – alla generalità dei cittadini, ma soltanto al ceto dei giuristi, e in particolare ai difensori e ai giudici dell'impugnazione, che sono i soli a possedere gli strumenti linguistici e concettuali occorrenti per la lettura della sentenza.

Per le parti, ed in genere per il non-giurista, la sentenza rimane tendenzialmente incomprensibile, e – come è stato efficacemente rilevato – si riduce ad un complesso di formule magiche, da cui emana un'illogica forza di suggestione che può indurre all'obbedienza, ma che preclude la comprensione della decisione e delle sue ragioni. Mentre, dunque, il giurista diventa il vero destinatario della sentenza, e si pone come intermediario inevitabile tra il giudice e l'ambiente sociale, nei confronti delle parti e dei non-giuristi in genere si verifica un fenomeno di alienazione, per cui la sentenza rimane un atto imposto in modo autoritario da un potere che opera per ragioni occulte⁸⁴.

I giuristi, in tal modo, non sarebbero soltanto gli unici destinatari di fatto delle sentenze, ma anche i depositari di una cultura e i soli soggetti del controllo sociale su un'area del pubblico esercizio del potere.

Un aspetto particolare del linguaggio usato nelle sentenze è l'uso dell'“atteso che” e del “considerato che” talvolta presente nelle sentenze italiane, ma soprattutto tipico di quelle francesi. Barbagallo/Missori (2001: 169-172) fanno notare che in Italia la presenza di tali strutture è molto meno vincolante che in Francia, e non ha mai implicato l'uso della frase unica⁸⁵.

3.1.2. La sentenza francese

La sentenza francese è parte integrante del sistema giudiziario a partire dalla Rivoluzione francese e riguarda l'applicazione della legge, più in generale della regola di diritto, a un caso particolare.

Molte caratteristiche di natura logico-testuale che sono state descritte per le sentenze italiane, sono condivisibili anche dalle sentenze francesi. Ad esempio, come

⁸⁴ Taruffo (1988: 210-211).

⁸⁵ Cf. anche § 8.2.

le sentenze italiane, anche quelle francesi hanno vari gradi. In particolare, ci sono le sentenze di merito, quelle scritte dal *juge du fond*, che ha la competenza di decidere del diritto delle parti rispetto all'oggetto della controversia; e le sentenze di cassazione, che non considerano i fatti, ma verificano che la legge sia stata ben applicata ai fatti. Jobard-Bachellier/Bachellier (2006: 5-7) descrivono nel seguente brano l'iter appena delineato:

En première instance, en appel, le procès met face à face deux ou plusieurs parties, qui débattent librement en droit et en fait de la ou des questions litigieuses, qui produisent des pièces de toute nature. Le juge du fond rend des décisions extrêmement variées: il ordonne des mesures d'instruction (expertise, enquête...), il prononce des condamnations (dommages et intérêts, démolition d'un bâtiment...), il annule un contrat, il déclare la paternité d'un enfant.

Le débat en cassation est tout autre. [...]

Il n'est plus question en cassation de produire de nouvelles pièces, ni même de modifier son argumentation. [...]

Ainsi, en principe, la Cour de cassation doit juger l'arrêt en l'état seul des éléments soumis aux juges du fond.

Elle ne prononce pas de condamnations, n'ordonne pas de mesures d'instruction; *elle juge seulement la décision*.

Vale la pena di soffermarsi sulle motivazioni delle sentenze francesi, poiché la loro evoluzione ha molte implicazioni sugli aspetti linguistici che la caratterizzano tuttora. Innanzitutto, non sempre le sentenze francesi hanno riportato le motivazioni. Esse erano presenti nel XIII secolo, quando il *Parlement* di Parigi emetteva sentenze motivate, ma l'usanza di motivare le sentenze fu abbandonata nel secolo successivo fino alla Rivoluzione. Alla base di questa scelta di non motivare le sentenze vi erano in particolare due ragioni: da un lato, rafforzare il ruolo del *Parlement* di Parigi motivando le decisioni poteva sembrare una provocazione contro il re; dall'altra, la richiesta di motivare le sentenze da parte della nuova classe di giudici che entrava allora in scena poteva essere considerata una mancanza di rispetto verso la classe anziana di giudici. Per questi due motivi, le motivazioni furono considerate inutili e abolite. In seguito, durante la Rivoluzione i giudici ricominciarono a motivare le loro decisioni, sebbene queste ultime fossero laconiche ed estremamente formali, poiché i giudici volevano dimostrare la loro lealtà verso i rivoluzionari e la loro nuova legislazione. Secondo l'ideologia dei rivoluzionari infatti il lavoro del giudice non era quello di creare leggi, ma di applicarle. I giudici francesi svilupparono pertanto uno stile molto formale. Tale stile è rimasto tipico delle motivazioni francesi, in cui una posizione centrale è tuttora occupata dagli articoli di leggi cui si fa riferimento⁸⁶.

Quanto alla lingua utilizzata, è noto che l'uso delle lingue vernacolari nelle cancellerie degli stati e nei principati europei cominciò a diffondersi intorno al XII e

⁸⁶ Cf. Mattila (2006: 190-191).

XIII secolo: come è noto, i più antichi documenti legali in lingua romanza sono infatti i Giuramenti di Strasburgo (842) scritti in due lingue, una delle quali una forma primitiva del francese antico, e il Placito di Capua (960) e il Placito di Sessa Aurunca (963) in Italia. Nelle università invece il cambiamento fu più lento, infatti ancora nel XVII secolo le facoltà di legge francesi usavano il latino. Fu solo nel 1679 che Luigi XIV ordinò che tutti i professori insegnassero la legge in francese⁸⁷.

Sin dalle origini, i testi giuridici francesi erano molto complicati da leggere, poiché contenevano frasi lunghe e complesse, espressioni impersonali, forme passive e negative (ad esempio, *il n'est pas exclu que*), sintagmi ripetuti, formule, strutture invertite, pronomi legali (ad esempio, *ledit*)⁸⁸. In questi testi l'uso di aggettivi era limitato, mentre abbondavano i nomi.

Quanto alla sua struttura testuale, la tipica sentenza francese consta di una singola frase (*jugement à phrase unique*) articolata per parole chiave. Per esprimere le motivazioni, le parole chiave sono *attendu que* o *considérant que*. L'uso di queste espressioni o formule rituali pare tragga origine, oltre che dalla tradizione della frase unica, dal divieto posto ai tribunali francesi dall'art. 12, 1.24 agosto 1970 di interpretare la legge e di richiedere se necessario tale interpretazione al corpo legislativo⁸⁹.

Sebbene nella *phrase unique* della tradizione francese la motivazione seguisse lo schema del sillogismo, tale schema non si ritrova più, secondo Taruffo, nella sentenza attuale. Tuttavia, neanche sarebbe possibile affermare che la motivazione della sentenza abbia uno stile paragonabile ad un discorso informale e libero. Essa segue comunque un certo rigore logico nel passaggio dalle premesse alle conclusioni, attraverso tappe consequenziali e inferenze pragmatiche. La motivazione della sentenza è, ad ogni modo, caratterizzata da un'argomentazione neutrale; è oggettiva e spersonalizzata; si articola in un ragionamento tecnico, formalistico e lineare, che non esprime le alternative, non giustifica le scelte di chi ha formulato la decisione e non esprime giudizi di valore⁹⁰.

3.2. Percorsi di apprendimento delle tecniche di redazione delle sentenze

Considerato che sia la sentenza italiana che quella francese sembrano essere testi vincolati a determinati canoni di scrittura, con un alto grado di formulaicità e ricchi di tecnicismi, è sembrato cruciale chiedersi in che modo un magistrato impari a scrivere una sentenza. In altri termini, a tal proposito può essere discriminante sapere se esistano appositi corsi di formazione, e se il curriculum universitario preveda un

⁸⁷ Mattila (2006: 186-187).

⁸⁸ Altri pronomi legali ed espressioni cristallizzate segnalati da Mattila (2006: 207) come tipici di questi testi sono ad esempio *ci-après*, *susdit*, *précité*, *par ces présentes*.

⁸⁹ Cf. Barbagallo/Missori (2001: 169-172).

⁹⁰ Taruffo (1988: 194-198).

addestramento specifico per i magistrati mediante cui vengono impartite tecniche particolari di scrittura. Le risposte a queste domande potrebbero infatti suggerire ipotesi interessanti sull'organizzazione della macro- e della micro-struttura testuale della sentenza, e sulle usanze di conservazione e trasmissione di queste tecniche scritte.

3.2.1. I giudici estensori italiani

Come si vedrà, in questo paragrafo saranno messi in luce due concetti solo apparentemente contraddittori: da una parte, la formulaicità e una certa stabilità macro- e microtestuale che caratterizza il testo sentenza; dall'altra, l'assenza di una formazione istituzionalizzata per l'apprendimento di tecniche per la redazione del testo sentenza.

Sul versante italiano, infatti, pare che non esista alcuna formazione specifica istituzionalizzata per la redazione delle sentenze, ma che l'apprendimento delle pratiche linguistiche specifiche per la redazione di queste avvenga soltanto in maniera empirica e senza una consapevolezza teorico-metodologica esplicita. In altri termini, nella fase di uditorato che segue la vincita del concorso, i giovani magistrati tendono ad assorbire e a iterare i modelli compositivi del magistrato affidatario. L'apprendimento avviene in Italia, nella maggioranza dei casi, per imitazione di modelli a cui si è esposti nell'ambiente di specializzazione concreta.

Il giudice deve pertanto assolvere un doppio compito: quello di prendere una decisione da una parte, e quello di presentarla per iscritto dall'altra. Come osserva Solan (1993: 1) "any judge who takes himself and his position seriously struggles with these dual tasks – decision making and presentation".

Le due abilità appena descritte hanno in realtà pari valore e dovrebbero viaggiare su binari paralleli e complementari, poiché la sentenza è anche una prova di abilità linguistica e comunicativa. Per la stesura di questo tipo di testo sono richieste forti dosi di sintesi e di concisione, come suggerisce anche Virgilio (1987: 266) nel seguente passo:

Il ruolo che nel nostro ordinamento svolge la Corte di cassazione (giudice di legittimità) già suggerisce una prima osservazione riguardante la stesura della sentenza.

Non è affatto necessario, anzi è completamente superfluo, riportare nella prima parte del documento (che si suole intitolare «Svolgimento del processo») tutte le vicende che hanno caratterizzato la controversia in primo e in secondo grado. Di esse devono essere riferite, oltre ai dati essenziali sulla pretesa fatta valere e sulle sorti di essa nelle fasi di merito, soltanto quelle circostanze che presentino rilevanza ai fini dell'esame dei motivi di ricorso. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile la precisa individuazione dei punti della decisione da ritenere effettivamente impugnati con riguardo alle censure proposte dalle parti, perché

soltanto un quadro chiaro di tali elementi offre la possibilità di contenere l'esposizione dei fatti nei limiti di quanto è rigorosamente necessario nel giudizio di legittimità.

Ma la redazione di una sentenza e quindi la presentazione di una decisione, oltre a seguire standard di “buon senso”, si avvale anche di alcuni criteri di normazione, al punto che la sentenza sembra una delle forme testuali maggiormente normate⁹¹, giacché gli artt. 426 e 546 del codice di procedura penale prescrivono dal punto di vista linguistico il modo in cui deve iniziare il testo (l'intestazione), il modo in cui deve terminare (data e firma del giudice), l'indicazione delle parti, etc. Si riporta di seguito un brano tratto dall'art. 546 del codice di procedura penale in cui si fa riferimento ad alcuni principi che riguardano tale normazione:

1. La sentenza contiene: a) l'intestazione “in nome del popolo italiano” e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente o dal giudice estensore [...]. 3. [...], la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Cortelazzo (2003: 80) sostiene che tuttavia tale esplicitezza normativa “non pare [...] sufficiente a spiegare la stabilità dell'organizzazione testuale delle sentenze italiane: una stabilità che va ben oltre i dettami del codice”. Ciò cui si riferisce Cortelazzo sono gli stereotipi linguistici, in particolare sintattici e lessicali che, pur non essendo formalmente prescritti da nessun codice, fanno della sentenza un testo con caratteristiche proprie inconfondibili.

La stabilità del testo-sentenza è altresì spiegata da Bellucci (2002: 282). La linguista sostiene che il testo tripartito di una sentenza è in buona sostanza costituito da due “parti dure” a bassa variabilità linguistica, l'epigrafe e il dispositivo, rigidamente normate dal citato art. 546 del codice di procedura penale, le quali racchiudono la “parte molle” rappresentata dalla motivazione, a più alta variabilità linguistica. Il testo sentenza, benché tripartito, è caratterizzato da una unitarietà testuale alla quale si giunge anche attraverso l'incrocio di vari testi “a genesi diversa:

⁹¹ Cf. Cortelazzo (2003: 79).

per tempi, modalità di redazione e in parte anche per autori”⁹². Vediamo allora quali sono i testi a “genesi diversa” descritti da Bellucci⁹³. Si tratta di testi primari (verbali, perizie, atti, etc.), testi secondari (verbali di intercettazione telefonica o ambientale, verbali d’interrogatorio o di dichiarazioni rese, trascrizioni o verbali stenotipici d’udienza) e testi orali (dibattimenti). Le tre diverse tipologie di testi interessano soggetti con livelli di scolarizzazione e profili professionali diversi, quali polizia giudiziaria, magistrati e avvocati, periti e consulenti, resocontisti giudiziari, etc.

Oltre ad avere origine da testi primari diversi per tipologia, le sentenze hanno inoltre destinatari eterogenei. Lanza (2004) sostiene che le motivazioni si rivolgono almeno ai seguenti cinque destinatari: 1. gli altri membri del collegio; 2. l’imputato e il suo difensore; 3. la parte pubblica; 4. il giudice superiore; 5. il cittadino comune, interessato all’amministrazione della giustizia.

Unificando le osservazioni di Bellucci (2002, 2004) e Lanza (2004), emerge che chi redige una sentenza si trova pertanto a dover affrontare due ordini di problemi: da una parte, i testi a genesi diversa devono confluire in un unico macrotesto unitario; dall’altra, la sentenza deve potenzialmente rivolgersi a una pluralità di destinatari. Colui al quale è affidato il compito di redigere il testo, e dunque di rappresentare le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il dispositivo, è il giudice estensore⁹⁴.

La domanda che ci si è posti all’inizio di questa sezione è come faccia il giudice estensore ad imparare tale mansione. La risposta varia a seconda dei paesi europei presi in esame. In alcuni, il curriculum universitario prevede un addestramento specifico per i magistrati, che si realizza ad esempio attraverso i dibattimenti simulati, o la didattica della redazione di provvedimenti. In Italia invece, sebbene negli ultimi anni il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense abbiano mostrato una certa attenzione a questi problemi⁹⁵, non esiste una formazione specifica istituzionalizzata per la redazione delle sentenze, né a livello universitario, né a livello di praticantato. L’apprendimento delle pratiche linguistiche specifiche per la redazione delle sentenze avviene soltanto in maniera empirica e senza una consapevolezza teorico-metodologica esplicita. Nella fase di uditorato che segue la vincita del concorso, i giovani magistrati tendono ad assorbire e a iterare i modelli compositivi del magistrato affidatario⁹⁶. In alcuni casi, i modelli

⁹² Bellucci (2002: 281).

⁹³ Bellucci (2002: 281, 2005a: 4-7); Bellucci/Palmerini (2004: 104).

⁹⁴ 1. Nei casi previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3, del codice, *il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio*. 2. L’estensore consegna la minuta della sentenza al presidente, il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore. 3. La minuta, sottoscritta dall’estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell’originale. 4. Il presidente e l’estensore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della corte d’appello può prorogare, *su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione*, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3 del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, *esonero, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi* (art. 154 del codice di procedura penale).

⁹⁵ Cf. Bellucci (2005d: 4; 2005a: 432-441).

⁹⁶ Bellucci (2002: 308).

sono assorbiti dai magistrati attraverso la lettura di raccolte di sentenze modello, che riportano in maniera condensata tutte le principali stereotipie del settore⁹⁷. L'apprendimento avviene pertanto, nella maggioranza dei casi, per imitazione di modelli a cui si è esposti nell'ambiente di specializzazione concreta. A questo proposito, sembra opportuno citare Cortelazzo (2003: 85), il quale soffermandosi sul peso della tradizione nella scrittura delle sentenze, riporta alcuni commenti a caldo di avvocati presenti al convegno su *La lingua, la legge, la professione forense*. Gli avvocati rispondevano così alle osservazioni sulle scritture forensi poste da Bice Mortara Garavelli:

...Noi siamo abituati a leggere dagli anni dell'università la dottrina scritta in quella maniera, le sentenze scritte in quella maniera... poi andiamo nello studio dell'avvocato... facciamo gli uditori giudiziari e leggiamo sentenze o altri testi scritti in quella maniera: ormai questa è la nostra abitudine! Si impara, appunto, tacitamente e ci si affeziona altrettanto tacitamente.

A proposito del tacito apprendimento delle tecniche redazionali delle sentenze, Bellucci mette in luce una contraddizione di fondo che esiste in ambito giuridico: al giudice è richiesta una certa abilità linguistica, ma la formazione linguistica è inesistente. Come conseguenza, non c'è da sorprendersi di fronte alla "tendenziale aderenza alla ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici, con l'implicito rischio di appiattimento acritico su prassi scritte consolidate"⁹⁸.

Gli stereotipi, cui è stato fatto un rapido riferimento precedentemente⁹⁹, sono iterati nella tradizione giuridica, in misura forse anche maggiore rispetto ad altri ambienti, come fa notare bene Mortara Garavelli (2003: 8-10):

La stereotipia si annida [...] nella progettazione del discorso, nelle procedure costruttive e nei materiali adibiti (parole e combinazioni di parole). [...] chi è estraneo alla pratica di questo tipo di scrittura rimane colpito da certi aspetti appariscenti, perché generalizzati, di uno stile che ha eletto a suo baluardo la lontananza compassata da modi di esprimersi meno artificiosi che potrebbero tranquillamente annullare o almeno ridurre quella lontananza. [...] Di fronte alle enunciazioni che lasciano una certa libertà nella costruzione delle frasi e nella scelta delle parole, accade che si opti per l'espressione irrigidita, congelata, la più lontana dall'uso comune, per il fossile sintattico e lessicale divenuto una specie di segno di riconoscimento: una sorta di distintivo di appartenenza a un club molto esclusivo.

⁹⁷ Bellucci (2005d: 6).

⁹⁸ Bellucci (2005d: 4).

⁹⁹ Cortelazzo (2003: 80).

Benché persuasa dal fatto che la sentenza sia potenzialmente un testo creativo, Bellucci ne mette in evidenza l'aspetto meno creativo, quello cioè che riguarda la iterazione di un modello di scrittura fatto di formule fisse che si apprendono “in automatico”¹⁰⁰. La sua proposta operativa è che si debba procedere ad un “innalzamento sostenuto delle abilità linguistiche generali” poiché “solo chi è linguisticamente esperto può abbandonare l'ormeggio offerto dalla prassi inveterata e dalla ripetitività formulaica e navigare verso una scrittura fluida ed originale, capace di esprimere e rappresentare la densità e la complessità di fatti, ragionamenti, emozioni”¹⁰¹.

Anche Zaza (2004: 1), che esercita la professione di magistrato da oltre un quindicennio, osserva che

la redazione della sentenza, e della sentenza penale in particolare, è comunemente percepita, nell'ambiente giudiziario, come un'attività da sempre consegnata alla pratica professionale del giudice; una manifestazione del “mestiere”, sedimentatasi nell'esperienza e tramandata in una formazione fortemente caratterizzata dal tirocinio iniziale e dai contatti diretti fra magistrati di diversa anzianità.

Sebbene Zaza avverta questo “sentire” nell'ambiente giudiziario, allo stesso tempo ritiene che si possa ragionare nei termini di una teorizzazione che conduca a delineare i profili di una tecnica di base per la redazione di una sentenza. Zaza sostiene tuttavia che “la vera ed unica difficoltà di questa operazione è rappresentata dall'influenza inevitabile e determinante che sulla motivazione della sentenza esercita il caso concreto; il che pone un ostacolo probabilmente insuperabile alla definizione di uno schema dettagliato, integralmente applicabile a tutte le situazioni”¹⁰². È chiaro che qui Zaza si sta riferendo ad uno schema di redazione che corrisponde alla struttura contenutistica della sentenza, in particolare alla componente espositiva dei fatti, alla componente argomentativa che riguarda “le regole di valutazione della prova utilizzate per la ricostruzione del fatto”¹⁰³ e, infine, alla componente decisionale. Zaza avverte che l'avere distinto le tre componenti della sentenza in questo modo netto non deve far pensare a una suddivisione del testo in maniera tripartita come “blocchi testuali compatti e separati”¹⁰⁴. Ciò in realtà era frequente in passato, ma questa impostazione secondo Zaza è oggi superata a causa delle carenze sul piano dell'efficacia comunicativa. Essa sarebbe infatti notevolmente pregiudicata da un lato dalle “difficoltà per il lettore di seguire una

¹⁰⁰ Bellucci (2005d; 2002: 309).

¹⁰¹ Bellucci (2005d: 7); cf. anche Bellucci (2002: 308-309).

¹⁰² Zaza (2004: 2-3).

¹⁰³ Zaza (2004: 62).

¹⁰⁴ Zaza (2004: 63).

lunga narrazione di eventi probatori indistintamente riportati”, dall’altro, dalla necessità nella parte argomentativa

di riprendere almeno taluni degli elementi di fatto già esposti per supportare un’argomentazione altrimenti difficilmente comprensibile, in tal modo cadendo però in controproducenti ripetizioni. [...] Ben più leggibile e convincente è invece una motivazione che alterni continuamente esposizione e valutazione dei dati acquisiti con riferimento a ciascuno dei temi di prova¹⁰⁵.

Spostando la prospettiva di osservazione dal piano della modalità argomentativa e strutturale di composizione del testo di una sentenza, al piano del linguaggio “ideale” che dovrebbe essere utilizzato, Zaza osserva che nonostante sia in primo piano la “libertà espressiva del singolo estensore” che fortemente reclama “il suo diritto alla ricerca di uno stile proprio”¹⁰⁶, è comunque possibile individuare un importante presupposto. Si tratta cioè di stabilire a quali destinatari il testo di una sentenza si rivolga. A questo proposito, Zaza osserva che se alla sentenza fosse riconosciuto unicamente un ruolo endoprocessuale, allora l’ambito dei suoi destinatari sarebbe limitato alle parti del processo e al giudice superiore che dovrebbe decidere dell’eventuale impugnazione. Ma la sentenza ha anche una funzione extraprocessuale nel momento in cui essa si rivolge “alla generalità dei cittadini”¹⁰⁷ che per diversi motivi abbiano interesse a essere informati sul contenuto di una decisione. Ecco perché, secondo Zaza, il linguaggio della sentenza deve essere adeguato a comunicare con “l’uomo medio”, con “il parlare comune”¹⁰⁸.

3.2.2. I giudici estensori francesi

In Francia il programma di studi di diritto all’università dura quattro anni, ma lo studente può conseguire una laurea generale dopo due anni e una laurea in diritto (*licence en droit*) dopo tre anni. Dopo i quattro anni si ottiene invece una *maitrise en droit*, e con un ulteriore anno si può conseguire un diploma nazionale che è un prerequisito per il dottorato. Gli studenti che vogliano intraprendere gli studi di dottorato devono scegliere un tutore tra i professori istituzionali e diventare loro assistenti, sistema questo che dà autorevolezza ai professori più anziani. In tal modo, essi otterranno la qualifica di dottorato e sosterranno un esame di stato. Dopo questa qualifica, non tutti intendono avviarsi alla professione di giudice o avvocato, come invece avviene nei paesi di *Common Law*:

¹⁰⁵ Zaza (2004: 63).

¹⁰⁶ Zaza (2004: 85).

¹⁰⁷ Zaza (2004: 89).

¹⁰⁸ Zaza (2004: 89).

The key to this difference may be that France, like other civil-law countries, tends to mythologize law as a set of coherent principles that citizen are well-advised to learn, while Anglo-America countries tend to mythologize the work of courtroom advocates and judges¹⁰⁹.

La strada per intraprendere la carriera di giudice avviene attraverso una formazione specializzante. Dopo la laurea, a circa ventitré anni, i candidati sostengono un esame per entrare nella *École Nationale de la Magistrature* a Bordeaux, istituita dallo stato nel 1958. Tale scuola opera nell'ambito del Ministero della Giustizia, e il numero di iscritti è notevolmente accresciuto dopo gli anni '70¹¹⁰.

Sebbene non vi siano neanche in Francia vere e proprie regole di scrittura delle sentenze, i giudici si attengono ad una prassi che è molto più regolata nelle sentenze di cassazione, piuttosto che in quelle che riguardano i fatti e applicano il diritto, ossia quelle dei *Tribunaux d'instance et de grande instance* e delle *Cours d'appel*. Vi sono tuttavia testi¹¹¹ che riproducono espressioni e locuzioni abitualmente utilizzate dalle corti e che costituiscono un valido strumento di lavoro per i magistrati della cassazione ed un supporto per gli studenti universitari e per i tirocinanti, per capire meglio le procedure di cassazione.

Pertanto, per le giurisdizioni *du fond*, quelle cioè che riguardano i fatti e applicano il diritto, non ci sono vere e proprie regole per quanto riguarda la redazione delle sentenze. Alcuni magistrati, soprattutto quelli della vecchia generazione, utilizzano la forma "attendu que", altri usano "considérant que", anche se quest'ultima è specifica delle giurisdizioni amministrative. Di recente, da circa trent'anni, si stanno creando misure affinché le sentenze siano più comprensibili, attraverso la diffusione di uno stile più semplice, fortemente suggerito dall'*École Nationale de la Magistrature* a Bordeaux. Secondo questo modello, la descrizione dei fatti e del processo possono essere scritte in stile ordinario e discorsivo, ma la motivazione della decisione, che è più solenne, deve essere redatta con l'uso dell'"attendu que". Questo modello fa guadagnare molta chiarezza ai testi e permette facilmente di distinguere la parte della sentenza che fa la sintesi dei fatti e delle richieste delle parti, dalla parte che comprende il ragionamento del giudice.

In Cassazione invece, dove non si giudicano i fatti ma si controlla soltanto il diritto, esiste una scrittura codificata rispetto al compito affidato alla Corte di esaminare le deduzioni di fatto del giudice *du fond* e, senza contraddirle, affermare se il giudice ha avuto o meno ragione di applicare un certo testo a quelle constatazioni dei fatti. Rispettare tale codifica è importante anche perché dipende spesso da questo

¹⁰⁹ Provine (1996: 202-203).

¹¹⁰ Provine (1996: 202-203).

¹¹¹ Cf. ad esempio Jobard-Bachelier/Bachelier (2006), Buffet (2003).

la possibilità di fare ricorso o meno¹¹². La codifica permette, ad esempio, di distinguere quello che la Corte di cassazione lascia all'apprezzamento del giudice *du fond* da quello che essa invece controlla. La formula utilizzata nel primo caso può essere “le juge du fond relevé que” oppure “le juge du fond a constaté que...”. Le formule utilizzate nel secondo caso sono invece due, a seconda se si tratti di un controllo “leggero” o “pesante”: la prima formula è del tipo “la cour d’appel A *PU déduire de ces constatations souveraines* que M. X... n’avait pas commis de faute”; la seconda formula “la cour d’appel qui A EXACTEMENT énoncé que l’article XX du Code civil était inapplicable en l’espèce, a par ces motifs légalement justifié sa décision”, in cui il termine “exactement” sottolinea che la Corte di cassazione esercita un “controllo pesante” sulla decisione del giudice di applicare un testo determinato al caso specifico¹¹³.

3.3. *Il giudizio linguistico di cinque magistrati italiani: un test sulla consapevolezza delle scelte stilistiche del testo-sentenza*

Nel paragrafo 3.1. è stato messo in luce che in Italia non esiste una formazione specifica istituzionalizzata per la redazione delle sentenze, né a livello universitario, né a livello di praticantato e che l'apprendimento delle pratiche linguistiche specifiche per la redazione delle sentenze avviene in maniera empirica e senza una consapevolezza teorico-metodologica esplicita. Al fine di testare la consapevolezza delle scelte linguistiche effettuate nella redazione delle sentenze, a cinque magistrati italiani è stato sottoposto un questionario che consiste di 18 brani tratti dalle sentenze del corpus, a cui sono associate alcune domande a risposta semichiusa. Oltre a rispondere alla domanda sì/no, in alcuni casi ai magistrati è stato richiesto di commentare *a latere* l'alternativa scelta per ciascuna delle seguenti sei domande:

1. Il testo Le sembra ben scritto?
2. Le strutture sintattiche (eventuali participiali, gerundive, infinitive), Le sembrano utilizzate in modo appropriato?
3. Lo stile Le sembra appropriato?
4. Le sembrano presenti espressioni e/o formule tipiche del linguaggio giuridico?
5. I rapporti di significato che intercorrono tra le strutture Le sembrano chiari? Il significato del testo è chiaro?
6. Lei condivide le scelte linguistiche, lessicali e sintattiche dell'autore?

Come si può evincere dalla tipologia di domande, il questionario mira a mettere in evidenza la percezione che il magistrato ha dello stile, delle strutture

¹¹² Per le regole e i principi che governano i ricorsi in Cassazione in materia civile cf. anche Buffet (2003).

¹¹³ Tali formule utilizzate nella scrittura codificata delle sentenze francesi di cassazione sono state da me raccolte attraverso una intervista ad un magistrato della *Cour de cassation*, Régis Lafargue.

sintattiche e del significato dei brani sottoposti ad analisi. L'obiettivo del questionario è infatti di verificare se i cinque magistrati interpellati riconoscano nei brani strutture tipiche del linguaggio delle sentenze, e se considerino tali strutture appropriate, oppure se, prendendone le distanze rispetto al proprio *modus operandi*, le ritengano inappropriate.

Per inquadrare i magistrati interpellati dal punto di vista della loro esperienza lavorativa, sono state formulate le seguenti cinque domande, le cui risposte sono riportate nelle tabelle 1-5. La prima domanda riguarda il periodo di tempo entro cui i magistrati hanno svolto o svolgono la professione. La tabella 1 mostra che il magistrato più anziano è ora in pensione e ha svolto la professione per 46 anni; gli altri quattro magistrati al contrario svolgono la professione rispettivamente da 22, 17, 13 e 12 anni:

1. Da quanti anni svolge la professione di magistrato?

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
46 anni ora in pensione	22 anni	17 anni	13 anni	12 anni

TAB. 1

La seconda domanda riguarda le sedi lavorative di ciascun magistrato (tabella 2):

2. Dove svolge la professione di magistrato?

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	Attualmente presso il Tribunale Militare di Roma	Presso vari uffici	Tribunale di Napoli	Tribunale di Napoli
Tribunale di Napoli				
Corte di Appello di Salerno				

TAB. 2

La terza domanda riguarda la quantità di testi scritti fino a oggi. I magistrati hanno dichiarato di avere scritto fino a oggi il seguente numero approssimativo di sentenze:

3. Qual è il numero di sentenze scritte fino a oggi?

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
3.500 sentenze di tribunale	2.200 sentenze di tribunale 200	centinaia sentenze di tribunale parecchie	varie migliaia sentenze di tribunale circa 1000 stralci di sentenze di	1.600 sentenze di tribunale

	sentenze di appello	sentenze di appello	appello	
--	---------------------	---------------------	---------	--

TAB. 3

Ai cinque magistrati è stato inoltre chiesto di indicare in che modo essi abbiano imparato a scrivere le sentenze: se attraverso il praticantato, oppure frequentando un apposito corso (in tal caso è richiesto di specificare il tipo di corso), oppure in altro modo (specificare quale). A tale domanda, quattro magistrati su cinque hanno risposto di avere imparato a scrivere sentenze “attraverso il praticantato”. Il *magistrato 1*, quello più anziano e con maggiore esperienza lavorativa, dichiara di avere appreso a scrivere sentenze “autonomamente”.

4. Come ha imparato a scrivere sentenze?

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
Autonomamente	Praticantato	Praticantato	Praticantato	Praticantato

TAB. 4

Ai magistrati è stato infine posto il quesito seguente: da che cosa, a loro avviso, lo stile delle sentenze sembra maggiormente influenzato, se dallo stile personale di scrittura del magistrato, dalla iterazione di formule e modelli, oppure da altro (da specificare). Quattro magistrati su cinque sostengono che lo stile delle sentenze sia maggiormente influenzato dallo stile personale di scrittura del magistrato. Uno di questi quattro ritiene inoltre che lo stile delle sentenze sia influenzato dalla iterazione di formule, e denuncia che potrebbe essersi instaurato nel tempo un processo *tralaticio*. Il *magistrato 3* ritiene che lo stile delle sentenze sia maggiormente influenzato dalla iterazione di formule e modelli, e sembra giustificare tale affermazione aggiungendo un giudizio sulla “tecnicità e a volte complessità della norma giuridica”. Nella tabella 5 si riporta una sintesi delle posizioni dei cinque magistrati a tale riguardo.

5. Da che cosa lo stile delle sentenze Le sembra maggiormente influenzato?

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
dallo stile personale di scrittura del magistrato	dallo stile personale di scrittura del magistrato e, al contempo, dalla iterazione di formule e modelli che vengono fatti propri in modo quasi <i>tralaticio</i>	dalla iterazione di formule e modelli tecnicità e a volte complessità della norma giuridica	dallo stile personale di scrittura del magistrato	dallo stile personale di scrittura del magistrato

TAB. 5

Esaminiamo adesso ciascuno dei diciotto brani sottoposti all’attenzione dei cinque magistrati, riportando le risposte dei magistrati in una tabella riassuntiva di

seguito a ciascun brano¹¹⁴. Il primo brano mostra una frase complessa¹¹⁵. Tale frase è considerata da tutti i magistrati ben scritta e con strutture sintattiche appropriate. Anche lo stile è considerato appropriato, sebbene il *magistrato 3* rilevi un uso improprio della punteggiatura, e denunci un problema a suo avviso “tipico” del linguaggio delle sentenze, ossia l’abuso di virgole. Tutti i magistrati, tranne il *magistrato 5*, segnalano la presenza di espressioni tipiche del linguaggio giuridico. I rapporti di significato tra le strutture e dunque il messaggio del testo è chiaro a tutti i magistrati, tranne al *magistrato 5*, il quale considera poco chiaro il concetto di “acquisto collettivo”. Quanto alla condivisione delle scelte linguistiche, il *magistrato 2* e il *magistrato 3* affermano che avrebbero preferito esprimere i concetti in frasi separate piuttosto che in un unico periodo.

Brano 1)

- 1) La sentenza della Cassazione richiamata dalla difesa (sez. VI 29 novembre 1993, Molin, cit.), nel contestare tale giurisprudenza, ha precisato che è al momento dell’acquisto collettivo, quando cioè ciascun tossicodipendente acquista, con il consenso degli altri, la propria quota ideale per uso personale, che si realizza “il danno criminale che la legge tende ad evitare”, a nulla rilevando “la successiva ripartizione al consumo”, non addebitabile ad alcuno, a titolo di reato. (Tr-It-1, r. 71-75)¹¹⁶

Giudizi sul brano 1)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	ben scritto	-
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato	quanto allo stile “sarebbe stata opportuna una maggiore punteggiatura, per evitare l’eccessivo ricorso a virgole, vizio tipico del linguaggio delle sentenze”	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche: “acquisto collettivo”, “quota ideale”	espressioni giuridiche: “quota ideale”, “si realizza il danno criminale”, “a nulla rilevando”	espressioni giuridiche: “quota ideale”, “si realizza il danno criminale”, “a nulla rilevando”	espressioni giuridiche: “danno criminale”, “acquisto collettivo”	nessuna espressione giuridica

¹¹⁴ In grassetto sono riportate le risposte che si intendono evidenziare.

¹¹⁵ Cf. § 5.1.2.1.

¹¹⁶ Per lo scioglimento della sigla Tr-It-1 e il riferimento al numero di riga si veda l’appendice riportata al capitolo 12.

rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	non chiaro il concetto di acquisto collettivo
condivide le scelte linguistiche	non condivide tutte le scelte linguistiche (“avrei tentato di esprimere il concetto con periodi meno lunghi)	non condivide tutte le scelte linguistiche (“avrei tentato di esprimere il concetto con periodi meno lunghi)	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche

TAB. 6

Il secondo brano mostra una struttura complessa che riguarda la descrizione dei fatti accaduti. Le forme verbali finite all'imperfetto sono accompagnate da sei gerundive¹¹⁷ che hanno la funzione di far proseguire la narrazione¹¹⁸. La frase si presenta pertanto abbastanza anomala da un punto di vista sintattico. I magistrati sembrano non accorgersi di tale anomalia e considerano il testo ben scritto. Il *magistrato 5* ritiene piuttosto che nel testo si faccia un uso improprio di virgole. Soltanto il *magistrato 1* riconosce che vi è qualche problema nell'uso delle strutture sintattiche e sembra rapportare tale problema al “passaggio dall'uso dell'imperfetto all'uso del gerundio”. In realtà, il problema non è tanto rappresentato dal “passaggio” dall'una all'altra forma, quanto dall'eccessivo ricorso a frasi gerundive. Lo stile sembra appropriato a tutti i magistrati, tranne al *magistrato 3* che rileva, anche qui come nel caso precedente, un problema di punteggiatura. Tre magistrati riconoscono espressioni tipiche del linguaggio giuridico, mentre due non riconoscono alcuna espressione tipica di questo linguaggio. Il significato è chiaro per tutti i cinque magistrati. I magistrati sembrano non condividere le scelte linguistiche adoperate dall'autore del testo, per vari motivi: il *magistrato 1*, quello che ha maggiormente avvertito il problema dell'uso dei gerundi, insiste sull'inappropriatezza del “passaggio” dall'imperfetto al gerundio; il *magistrato 2* dichiara che avrebbe cercato di formulare frasi meno lunghe; il *magistrato 3* avrebbe probabilmente diviso il lungo periodo in più frasi; il *magistrato 4* condivide le scelte linguistiche; il *magistrato 5* non condivide le scelte linguistiche che riguardano la punteggiatura.

Branco 2)

- 2) In particolare, essi espletavano servizio di presidio di portineria di immobili, e si trattenevano talvolta stabilmente all'interno di stabilimenti, uffici o condomini, effettuando di giorno servizio di reception (regolando l'afflusso delle persone, vigilando che non si verificassero incidenti e che non vi fossero anomalie), e di notte controllando l'esterno attraverso i monitor collegati ad impianti di telecamere a circuito chiuso, altre volte svolgevano una sorta di servizio di ronda, lasciando prova del proprio passaggio presso gli abbonati mediante apposizione di biglietti o annotazione su appositi orologi marcatempo, oppure accorrendo in caso di

¹¹⁷ Cf. § 5.1.2.2.

¹¹⁸ Cf. § 8.1.2.2.3.

segnalazione della centrale operativa, collegata all'obiettivo protetto da teleallarme. (Ap-It-3, r. 79-86)

Giudizi sul brano 2)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto ("qualche virgola di troppo, prima della e")
strutture sintattiche non appropriate: "nello stesso periodo passa dall'uso del gerundio all'imperfetto (svolgevano)"	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato	quanto allo stile "sarebbe stata opportuna una maggiore punteggiatura, per evitare l'eccessivo ricorso a virgole, vizio tipico del linguaggio delle sentenze"	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche (non segnala quali)	espressioni giuridiche: uso dei gerundi, "una sorte di", "mediante"	nessuna espressione giuridica	nessuna espressione giuridica	espressioni giuridiche: "espletavano", "prova"
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
non condivide le scelte linguistiche: "nello stesso periodo passa dall'uso del gerundio all'imperfetto (svolgevano)"	non condivide tutte le scelte linguistiche ("avrei tentato di esprimere il concetto con periodi meno lunghi)	non condivide tutte le scelte linguistiche ("occorre maggiore separazione tra le frasi")	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche per l'uso delle virgole

TAB. 7

Il terzo brano sottoposto all'attenzione dei magistrati riguarda un caso di subordinazione di alto grado con diverse tipologie di subordinate. Il *magistrato 4* e il *magistrato 5* ritengono che il brano non sia ben scritto, perché lungo e confuso, mentre gli altri lo considerano ben scritto. Le strutture sintattiche sono considerate appropriate da quattro magistrati (il *magistrato 2* sembra offrire anche una sorta di giustificazione giuridica alla scelta di quelle determinate strutture); il *magistrato 5* considera un problema sintattico l'uso cataforico del pronome enclitico "gli". Lo stile sembra appropriato a tre magistrati e non appropriato a due, di cui uno dichiara che lo stile è "contorto", l'altro invece non giustifica il giudizio dato. Tre magistrati riscontrano espressioni tipiche del linguaggio giuridico. Due magistrati affermano che il significato può essere chiaro solo ad un giurista. Tre magistrati infine non condividono le scelte linguistiche, attribuendo il problema alla punteggiatura o al periodo lungo e contorto.

Brano 3)

- 3) Con la sentenza sopra menzionata <S. F.> veniva condannato per il reato di cui all'art. 593 co. 2 c.p. perché, dopo essere stato contattato telefonicamente nella qualità di medico di base da tale <N. M.> ed avergli detto di rivolgersi alla guardia medica, incrociando l'autovettura a bordo della quale il <N.> stava portandosi appunto a detto servizio e pur sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere, ometteva di prestare l'assistenza occorrente, allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni. (Cas-It-1, r. 24-29)

Giudizi sul brano 3)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto: "troppo lungo"	non ben scritto ("articolato in modo confuso")
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate ("occorre tenere presente che nel testo viene riportata l'imputazione contestata a SF, ovvero il comportamento oggetto dell'imputazione penale")	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate: "improprio ed avergli detto prima di introdurre il destinatario della comunicazione"
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile non appropriato: "un po' contorto"	stile non appropriato
espressioni giuridiche: "ometteva di prestare"	espressioni giuridiche: uso di participi e gerundi	espressione giuridica: il richiamo alla omissione (qualificata)	nessuna espressione giuridica	nessuna espressione giuridica
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari perché sono un magistrato	rapporti di significato chiari	rapporti di significato non chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche ("a differenza delle frasi di cui agli altri punti, qui è necessaria maggiore punteggiatura")	non condivide le scelte linguistiche: "troppo lungo e un po' contorto"	non condivide le scelte linguistiche

TAB. 8

Il brano che segue mostra un caso di difficile interpretazione semantica¹¹⁹, sia per i tecnicismi utilizzati sia per le strutture sintattiche adoperate. Soltanto il *magistrato 2*¹²⁰ sembra accorgersi che il testo presenta problemi dal punto di vista sintattico, semantico e stilistico (sebbene l'attenzione sia ancora in parte focalizzata

¹¹⁹ Cf. § 5.1.3.5.

¹²⁰ Si noti che il *magistrato 1* non ha risposto a nessuna domanda che riguarda l'esempio 4, probabilmente deve essergli sfuggito l'esempio.

sulla punteggiatura). Tutti i magistrati riconoscono nel brano espressioni tipiche del linguaggio giuridico.

Brano 4)

- 4) Trattasi, in tal caso, infatti, di indagine tecnica, cui è estranea ogni discrezionalità amministrativa e che non comporta il sindacato dell'uso che del potere discrezionale la pubblica amministrazione abbia fatto, ma soltanto la conoscenza degli effetti del comportamento colposo di essa, esauendosi, in sostanza, la discrezionalità dell'amministrazione con la scelta del mezzo tecnico atto a soddisfare un determinato bisogno. (Tr-It-2, r. 53-57)

Giudizi sul brano 4)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
-	non ben scritto (“mi sembra che i vari concetti non siano ben raccordati sintatticamente fra loro e che la punteggiatura non è utilizzata in modo appropriato”)	ben scritto	ben scritto	ben scritto
-	strutture sintattiche non appropriate (“mi sembra che i vari concetti non siano ben raccordati sintatticamente fra loro e che la punteggiatura non è utilizzata in modo appropriato”)	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
-	stile non appropriato (“mi sembra che i vari concetti non siano ben raccordati sintatticamente fra loro e che la punteggiatura non è utilizzata in modo appropriato”)	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato
-	espressioni giuridiche: “discrezionalità amministrativa”, “mezzo tecnico atto a soddisfare”	espressione giuridica: il continuo riferimento alla discrezionalità amministrativa (cosa è, decisione consiglio di stato?)	espressioni giuridiche: “sindacato dell'uso del potere discrezionale”	espressioni giuridiche: “discrezionalità”, “comportamento colposo”
-	rapporti di significato non chiari (“mi sembra che i vari concetti non siano ben raccordati sintatticamente fra loro e che la punteggiatura non è utilizzata in modo appropriato”)	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
-	non condivide le scelte linguistiche (“mi sembra che i vari concetti non	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche

	siano ben raccordati sintatticamente fra loro e che la punteggiatura non è utilizzata in modo appropriato")			
--	---	--	--	--

TAB. 9

Il quinto brano presenta un altro caso di subordinazione di alto grado e incassature. Il *magistrato 3* sembra riscontrare in questo esempio problemi stilistici, sintattici e semantici, probabilmente dovuti a suo avviso all'uso improprio della punteggiatura. Tutti i magistrati segnalano espressioni tipiche del linguaggio giuridico. Il *magistrato 1* e il *magistrato 2* non condividono le scelte linguistiche dell'autore, affermando che avrebbero piuttosto optato per strutture sintattiche meno complesse.

Branco 5)

- 5) Il ricorso dell'imputato va pertanto respinto con le conseguenze di legge, mentre, con riguardo alla residua doglianza difensiva avente ad oggetto il giudizio di equivalenza e la denegata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della crudeltà – l'unica ritenuta sussistente dai giudici di appello –, il relativo motivo di gravame deve ritenersi assorbito nelle statuizioni di accoglimento delle ragioni di ricorso del procuratore generale, di cui appresso si dirà, restando affidato al giudice di rinvio il compito di provvedere al rinnovato apprezzamento circa la sussistenza delle altre circostanze aggravanti, pure contestate, ed al conseguente giudizio di comparazione delle stesse con le attenuanti generiche, e quindi all'eventuale rideterminazione della pena. (Cas-It-2, r. 292-300)

Giudizi sul brano 5)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	non ben scritto "frase troppo lunga, prima del <i>mentre</i> ci voleva un punto"	ben scritto	ben scritto
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate "la frase deve essere spezzettata in più periodi"	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile non appropriato ("la frase troppo lunga andava meglio articolata in due periodi lessicali")	stile appropriato	stile non appropriato "si capisce ben poco"	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche: "motivo di gravame", "assorbito nelle statuizioni"	espressioni giuridiche: "doglianza difensiva", "denegata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della crudeltà", "motivo di gravame", "giudizio di comparazione"	espressioni giuridiche: "la presenza di circostanze e il giudizio di equivalenza"	espressioni giuridiche: "giudizio di equivalenza", "attenuanti generiche", "aggravante della crudeltà", "giudizio di comparazione"	espressioni giuridiche: "motivo di gravame assorbito", "restando affidato al giudice di rinvio"

rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari “però il periodo mi pare troppo articolato”	rapporti di significato non chiari “è chiaro per un giurista”	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
non condivide le scelte linguistiche (“la frase troppo lunga andava meglio articolata in due periodi lessicali”)	non condivide le scelte linguistiche “avrei tentato di separare le statuizioni e di esprimere i concetti con periodi meno lunghi”	non condivide le scelte linguistiche “è chiaro per un giurista”	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche

TAB. 10

Una frase ricca di incisi, participiali e gerundive caratterizza il brano 6). Il *magistrato 1* e il *magistrato 3* rilevano problemi stilistici e segnalano che la frase è “troppo lunga”. Il *magistrato 3* segnala inoltre problemi sintattici e semantici.

Brano 6)

- 6) Ritenuta l'ipotesi del 5° comma dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, trattandosi di fatti relativi a modestissime quantità di droga leggera, commessi da incensurato, nell'ambito esclusivo del rapporto con la ragazza, concesse le circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza, prevalenti, per la piena confessione, sulla contestata aggravante della minore età di Zuanetto Monica, aggravante contestata in fatto nel capo d'imputazione e durante l'interrogatorio, è congrua la pena, ridotta per il rito, di mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base mesi 9 di reclusione e lire 6 milioni di multa, trattandosi di ripetute cessioni a persona minore di età, così stimolata al vizio, pena ridotta per le generiche a mesi sei e lire 4 milioni, aumentata per la continuazione a mesi 9 e lire 4.500.000 di multa, pena nuovamente ridotta per il rito a mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa), oltre la condanna al pagamento delle spese processuali. (Tr-It-1, r. 131-140)

Giudizi sul brano 6)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
non ben scritto “buoni i concetti, ma il periodo andava congruamente diviso”	ben scritto	non ben scritto “frase troppo lunga”	ben scritto	ben scritto
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate “la frase deve essere spezzettata in più periodi”	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile non appropriato “buoni i concetti, ma il periodo andava congruamente diviso”	stile appropriato (“occorre tenere presente che si tratta, verosimilmente, della parte di sentenza in cui è stata determinata la pena, operazione giuridica per la quale è necessario seguire alcuni passaggi tecnici obbligati”)	stile non appropriato “si capisce ben poco”	stile appropriato	stile appropriato

espressioni giuridiche: “prevalenti, per la piena confessione, sulla contestata aggravante”, “capo d’imputazione”, etc.	espressioni giuridiche: uso di gerundi e participi, “concesse le attenuanti generiche per l’incensuratezza”	espressioni giuridiche: “la presenza di circostanze e il giudizio di equivalenza”	espressioni giuridiche: “circostanze attenuanti”	espressioni giuridiche: tutto il periodo ne presenta
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato non chiari “è chiaro per un giurista”	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
non condivide le scelte linguistiche “periodo troppo lungo e complesso”	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “è chiaro per un giurista”	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche

TAB. 11

Il brano 7) comprende due frasi complesse. Si tratta della parte della sentenza in cui si descrive lo svolgimento del processo. Nel brano ricorre la participiale “atteso che”¹²¹, struttura tipica del linguaggio giuridico, che sembra non essere riconosciuta come tale da nessun magistrato. Il testo sembra ben scritto a tre magistrati su cinque. Solo il *magistrato 3* segnala un uso eccessivo di strutture participiali. I rapporti di significato sono chiari per tutti i magistrati, i quali condividono anche le scelte linguistiche dell’autore del brano (tranne il *magistrato 5* che non condivide una scelta lessicale).

Brano 7)

- 7) Anche il M. V. ha invocato l’assoluzione dal reato addebitatogli perché il fatto non costituisce reato, ed in subordine declaratoria di non punibilità ex art. 5 c.p. Ha sostenuto, in particolare, che la società cooperativa Icarom non aveva svolto attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari in favore di terzi, e che essa era un soggetto giuridico distinto e separato dalla società cooperativa Icaro a r.l., per cui erroneamente il pretore aveva affermato la sostanziale identità dei due enti collettivi privati. Ha aggiunto che, quando pure si volesse ritenere la sussistenza di una qualche attività di vigilanza della società di cui era legale rappresentante, competeva la scriminante dell’inevitabile ignoranza della norma penale, atteso che la giurisprudenza aveva escluso la necessità di apposita autorizzazione prefettizia nel caso di servizio svolto dai soci di una cooperativa, senz’armi, con il solo compito di segnalare alle competenti autorità danni e pericoli, compresi quelli concernenti reati contro il patrimonio. (Ap-It-3, r. 65-70)

Giudizi sul brano 7)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto “i periodi sono troppo lunghi”	non ben scritto

¹²¹ Cf. § 8.2.

strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate “eccesso di participiali”	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate “non gradevole l’uso dell’imperfetto al rigo 4 e 6, meglio il presente”
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche: non specificate	espressioni giuridiche: “enti collettivi privati”, “apposita autorizzazione prefettizia”, “segnalare alle competenti autorità danni e pericoli, compresi quelli concernenti reati contro il patrimonio”	espressioni giuridiche: “ignoranza inescusabile legge penale”	espressioni giuridiche: “declaratoria di non punibilità”, “scriminante dell’inevitabile ignoranza”	nessuna espressione giuridica
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	-	non condivide le scelte linguistiche “competeva non è termine appropriato all’applicazione di una scriminante”

TAB. 12

Un'altra occorrenza della formula “atteso che” è riportata nel brano 8) sottoposto all’attenzione dei cinque magistrati, ma tale formula non è notata neanche questa volta. Il *magistrato 4* rileva che il periodo è impropriamente introdotto da “dove” e il *magistrato 5* segnala che l’uso della strategia testuale “da un lato” richiede che vi sia anche il corrispondente “dall’altro”. Il *magistrato 4* inoltre rileva un problema nell’uso dell’“atteso che”, che sembra essere sintatticamente sconnesso rispetto al resto della frase. Il *magistrato 3*, che sottolinea la complessità della frase e auspica un maggior numero di frasi principali, attribuisce tale problema alla “pigrienza” che caratterizzerebbe i giudici nella scrittura dei testi delle sentenze.

Brano 8)

- 8) Donde la valutazione, logica e incensurabile in sede di legittimità, di superfluità dei richiesti mezzi di prova, atteso che, da un lato, i coimputati minorenni erano già stati sentiti numerose volte nelle varie fasi del processo, mentre i pur evidenti aspetti di fragilità della personalità dell’E. e i denunciati “disturbi di ansia”, correlati anche all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, non giustificavano neppure il dubbio di una loro incidenza sulla normale capacità d’intendere e di volere dell’imputato. (Cas-It-2, r. 143-148)

Giudizi sul brano 8)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ben scritto	ben scritto	non ben scritto “frase troppo lunga”	non ben scritto “incomincia il periodo con <i>donde</i> ”	non ben scritto “altro” non specificato
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate “ci vogliono più principali”	strutture sintattiche non appropriate “ <i>atteso che</i> non lega con il successivo <i>mentre</i> ”	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile non appropriato “contorto”	stile appropriato
espressioni giuridiche: “valutazione, logica e incensurabile in sede di legittimità”, “incidenza”, etc.	espressioni giuridiche: “incensurabile in sede di legittimità”, “richiesti mezzi di prova”, “incidenza sulla normale capacità di intendere e di volere dell'imputato”	espressioni giuridiche: riferimento all'elemento soggettivo	espressioni giuridiche: “superfluità mezzi di prova”, “capacità di intendere e volere”	espressioni giuridiche: “valutazione, logica e incensurabile in sede di legittimità”
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato non chiari “il testo non è scorrevole”	rapporti di significato non chiari “l'espressione <i>da un lato</i> implica dall'altro che manca”
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “come sempre, è la troppa pigrizia che ci spinge a frasi del genere”	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “altro”

TAB. 13

Il brano seguente presenta una ulteriore occorrenza della participiale “atteso che”, che neanche questa volta è notata come formula del linguaggio giuridico. Al contrario, l'attenzione è rivolta alla congiunzione “E”, che non dovrebbe introdurre una frase (*magistrato 3*); oppure all'uso dell'imperfetto, laddove sarebbe stato opportuno adoperare una forma presente, considerato che il verbo si riferisce ad una legge tuttora vigente (*magistrato 5*).

Brano 9)

- 9) E similmente tale stato di fatto confluiva con la l. 10 ottobre 1990 n. 287, intitolata “norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, che si proponeva di impedire ogni ostacolo al libero accesso al mercato, in attuazione dell'art. 41 Cost. ed a tutela del diritto all'iniziativa economica, attesa la posizione dominante riconosciuta alle società di guardie particolari. (Ap-It-3, r. 40-44)

Giudizi sul brano 9)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	non ben scritto “non si inizia una frase con una congiunzione”	ben scritto	non ben scritto non specificato perché

-	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate “ <i>la legge si proponeva non è corretto. La legge, se vigente, è attuale</i> ”
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche: “tutela del diritto”, “iniziativa economica”	espressioni giuridiche: “ostacolo al libero accesso al mercato”, “posizione dominante”	espressioni giuridiche: “tutela della concorrenza”	espressioni giuridiche: “posizione dominante delle società di guardie particolari”	espressioni giuridiche: “in attuazione dell’art. 41 Cost. ed a tutela del diritto dell’iniziativa economica”
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “ <i>non si inizia la frase con una congiunzione</i> ”	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “ <i>avrei solo scritto che la legge ha massima attualità e si propone obiettivi attuali</i> ”

TAB. 14

Il brano 10) presenta una struttura sintattica particolare, che può essere considerata tipica del linguaggio giuridico: al fine di raccontare l’avvicinarsi dei fatti e lo svolgimento del processo, il giudice usa l’espedito testuale costituito dalla participiale “premesso che”¹²² e colloca alla fine la frase principale, introducendola con “tutto ciò premesso”. Il *magistrato I* sembra giudicare negativamente questo tipo di struttura, evidenziandone la ripetizione lessicale. Tutti i magistrati sostengono tuttavia che la frase sia ben formata stilisticamente e ne condividono le scelte linguistiche.

Brano 10)

- 10) Con atto di citazione del 25 gennaio 1980, W. D. P. e C. F., premesso che il 19 febbraio 1979 si trovavano sul treno espresso 2651 Napoli-Lecce; che, nelle vicinanze di Benevento, il treno era deragliato; che, ricoverate presso l’ospedale di Benevento, erano loro state diagnosticate gravi lesioni; che solo dopo molti mesi di cure erano state dichiarate guarite, con postumi permanenti non inferiori al 15%, per la D. P., ed al 20%, per la F.; che durante il periodo di cura avevano sostenuto spese ingenti, sia per il noleggio di auto che le trasportasse dal luogo di cura alla loro abitazione e viceversa, sia per l’accudimento della casa; che, in particolare, la F., coltivatrice diretta, era stata costretta a ricorrere all’operato di un terzo per il lavoro nei campi, con conseguente retribuzione a suo carico; tutto ciò premesso, convenivano in giudizio l’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per sentirla condannare al pagamento dei danni ex art. 1681 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva. (Tr-It-2, r. 2-13)

¹²² Cf. § 8.2.

Giudizi sul brano 10)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
non ben scritto “erronea ripetizione: <i>premesso che... ciò premesso</i> ”	ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto “ forme pesanti, racchiudere tutto in un unico pensiero ”
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche: “convenivano in giudizio”	espressioni giuridiche: “sequenza fattuale”, “contributo concorsuale”, “oltre il ragionevole dubbio”, “fattiva collaborazione”, “in termini di altissima probabilità (perciò di dolo diretto)”, “realizzazione dell’evento omicidario”	espressioni giuridiche: “le conclusioni”	espressioni giuridiche: “postumi permanenti”	espressioni giuridiche nella sua interezza
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche (“occorre tenere presente che, verosimilmente, si tratta di una parte della sentenza che riporta le richieste della parte attrice”)	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche

TAB. 15

Il brano 11) mostra una struttura sintattica complessa, una serie di incisi che allontanano il soggetto dal predicato, rendendo difficile l’interpretazione semantica. Ciò è notato soltanto dal *magistrato 4*. Il *magistrato 3* mette in luce la complessità del periodo, afferma che sarebbe stato meglio separare i concetti in più frasi, ma non sembra rapportare tali problemi sintattici all’interpretazione semantica.

Brano 11)

- 11) Così ricostruiti, con analitico e puntuale apparato argomentativo, i distinti momenti della complessa vicenda criminosa e, all’interno della descritta sequenza fattuale, i più significativi aspetti dello specifico contributo concorsuale recato dall’E. al sequestro, agli atti di violenza sessuale e all’omicidio di D.P. (ben oltre, dunque, la mera presenza passiva postulata dalla difesa), risulta ineccepibile la logica conclusione - oltre il ragionevole dubbio - che la fattiva collaborazione dell’imputato a trattenere la vittima che s’era data alla fuga per le scale ed all’operazione di riaccompagnamento forzoso al piano superiore, alla mercé quindi dell’aggressore armato di coltello, dal quale era già stata minacciata e

gravemente ferita, comportava la consapevole adesione dell'E. alla prosecuzione degli atti di violenza e, in termini di altissima probabilità (perciò di dolo diretto), attesa la furia omicida palesata dal B., alla imminente realizzazione dell'evento omicidiario. (Cas-It-2, r. 224-234)

Giudizi sul brano 11)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	non ben scritto "non si inizia una frase con una congiunzione"	non ben scritto "frase troppo lunga"	non ben scritto "troppo lungo"	non ben scritto "forme pesanti, racchiudere tutto in un unico pensiero"
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate "ci vogliono più principali"	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato	stile non appropriato "frasi troppo lunghe"	stile non appropriato "poco scorrevole"	stile appropriato
espressioni giuridiche: "specifico contributo concorsuale", "consapevole adesione"	espressioni giuridiche: "tutela della concorrenza"	espressioni giuridiche: riferimento all'elemento soggettivo	espressioni giuridiche "ragionevole dubbio", "fattiva collaborazione dell'imputato", "evento omicidiario"	espressioni giuridiche nella sua interezza
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato non chiari "la lunghezza del periodo fa smarrire il filo del discorso"	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche	non divide le scelte linguistiche "non si inizia la frase con una congiunzione"	non divide le scelte linguistiche "fare più frasi"	non divide le scelte linguistiche "lo stile è pesante"	condivide le scelte linguistiche

TAB. 16

Il brano 12) presenta una struttura tipica del linguaggio giuridico, l'"atteso/a", che può essere considerata una variante dell'"atteso che". Il *magistrato 2* riconosce che a livello sintattico si tratta di una formula. Gli altri magistrati concordano sul fatto che si tratti di una tipica espressione giuridica, utilizzata nell'ambito delle motivazioni. Alcuni magistrati sembrano prestare attenzione alla ripetizione lessicale della parola "opportuno" piuttosto che all'uso dell'"atteso/a".

Brano 12)

- 12) Attesa la complessità del processo, appare opportuno - da ultimo - riservare la redazione della motivazione nell'opportuno termine di giorni sessanta. (Ap-It-3, r. 240-241)

Giudizi sul brano 12)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

non ben scritto “ripetizione inappropriata del termine opportuno”	ben scritto	ben scritto	non ben scritto “ripete due volte termine opportuno”	non ben scritto non specifica perché
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato “si tratta di una formula di stile utilizzata per giustificare un termine di deposito della sentenza più lungo”	stile appropriato	stile non appropriato “ripete due volte termine opportuno”	stile non appropriato non specifica perché
nessuna espressione giuridica	espressioni giuridiche “riservare la redazione della motivazione”	espressioni giuridiche “il termine per il deposito della motivazione”	espressioni giuridiche motivazione	nessuna espressione giuridica
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato non chiari
non condivide le scelte linguistiche “ripetizione opportuno, voci sospesa”	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “non appropriato il riferimento del carattere di opportuno ad un termine presente per legge”

TAB. 17

Il brano che segue mostra un'altra tipologia di struttura tipica del linguaggio giuridico, utilizzata nella parte sul dispositivo. Tale struttura riprende in parte la frase unica francese¹²³, secondo la quale tra il soggetto della frase (il tribunale) e la predicazione (rappresentata dal dispositivo) sono interposte le motivazioni della decisione, nella forma di participiali. Ai magistrati il testo sembra ben scritto, le strutture linguistiche adoperate sembrano appropriate e condivisibili, e il significato convogliato sembra chiaro. Al contrario, non c'è uniformità tra i magistrati nel giudicare la formulaicità della struttura: alcuni riconoscono nel brano la formula che esprime “il rigetto del ricorso”, mentre un magistrato ritiene che si tratti dell'intestazione della sentenza.

Brano 13)

- 13) TRIBUNALE di VITERBO visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere COLAIANNI NICOLA; Udito il Procuratore Generale in persona del DR. F. G. che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. G. G. di Roma [...]. (Cas-It-1, r. 4-23)

Giudizi sul brano 13)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

¹²³ Cf. § 8.2.

ben scritto	ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto “non piace udita in pubblica udienza”
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate “non piace udita in pubblica udienza”
stile appropriato	stile appropriato “pare il testo di un dispositivo di sentenza”	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato
espressione giuridica “è corretta la frase adottata”	espressioni giuridiche “il rigetto del ricorso”	espressioni giuridiche “intestazione sentenza”	espressioni giuridiche “rigetto del ricorso”	espressioni giuridiche nella sua interezza
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche

TAB. 18

Il brano 14) mostra un caso in cui la descrizione dei fatti è riferita attraverso forme verbali all'imperfetto con valore puntuale oltre che con valore durativo¹²⁴. Tale caratteristica non è notata da nessun magistrato. Essi giudicano il testo ben scritto e ne condividono le scelte linguistiche.

Brano 14)

- 14) La sera di sabato 28 settembre 2002 il padre di D.P. denunciava la scomparsa della figlia, studentessa quattordicenne, uscita di casa alle ore 15,30 circa. Il primo elemento utile per le indagini era costituito da un messaggio Sms, pervenuto la mattina successiva al cellulare del fratello I., con il quale D. comunicava che stava con «T.», cioè con A.R. cui era legata sentimentalmente, e che non intendeva tornare a casa. Il messaggio si rivelava però fuorviante e opera di altri soggetti perché il R. in quel momento si trovava con i familiari nella caserma dei carabinieri. Si accertava anche che il messaggio era stato inviato da una cabina telefonica stradale di L. mediante una scheda prepagata smarrita dal titolare nello scorso agosto a I., località in cui era in vacanza la famiglia B., pure residente a L. nei pressi dell'abitazione della famiglia P. In effetti, la perquisizione domiciliare eseguita il 4 ottobre portava al rinvenimento della scheda telefonica in possesso del sedicenne N.B., la cui tessera Sim risultava peraltro essere stata utilizzata per fare due telefonate dal cellulare di D. dopo le ore 15,47 del 28 settembre. Il B. confessava di aver ucciso D. con un coltello e accompagnava i carabinieri presso un vecchio e abbandonato cascinale — la cascina E. — alla periferia di L., indicando lo sgabuzzino sito al primo piano, ove era stato trascinato e giaceva il cadavere della ragazza. (Cas-It-2, r. 3-17)

¹²⁴ Questo uso sembra particolarmente caratteristico nei verbali di polizia (cf. Raso 2005: 120). Cf. § 5.1.2.5.

Giudizi sul brano 14)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto non specifica perché
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato	stile non appropriato “dal linguaggio traspare una certa tecnicità”	stile appropriato	stile appropriato
espressione giuridica “perquisizione domiciliare”	espressioni giuridiche “primo elemento utile per le indagini”, “la perquisizione domiciliare”	espressioni giuridiche “ricerca di elementi utili per le indagini”	espressioni giuridiche “perquisizione domiciliare”	nessuna espressione giuridica
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato non chiari “sarebbe stata più chiara una spiegazione della vicenda partendo dalla confessione”
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche

TAB. 19

Il brano 15) mostra un altro caso in cui l'imperfetto è utilizzato con valore puntuale. Il testo è giudicato negativamente soltanto dal *magistrato 4*, il quale non condivide le scelte linguistiche dell'autore, ritiene che dal punto di vista sintattico vi siano molti incisi responsabili di uno stile non lineare. Tali incisi renderebbero difficile anche l'interpretazione semantica.

Brano 15)

- 15) È, altresì, pacifico che la notte del 19 febbraio 1979 il treno 2651, in partenza da Benevento alle ore 2, ove era giunto alle ore 1,54, e diretto a Foggia alle ore 2,10 circa, alla progressiva Km. 96+400, tratto Benevento-Paduli, urtava una massa fangosa staccatasi dall'adiacente scarpata sinistra che, postasi sulla rotaia sinistra rispetto al senso di marcia, provocava il deragliamento del convoglio. (Tr-It-2, r. 20-23)

Giudizi sul brano 15)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto “troppi incisi”	ben scritto
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate

stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile non appropriato "contorto"	stile appropriato
nessuna espressione giuridica	nessuna espressione giuridica	espressione giuridica "riferimento ad un fatto illecito"	nessuna espressione giuridica	nessuna espressione giuridica
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari ma non scorrevole il testo	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche "non è uno stile lineare"	condivide le scelte linguistiche

TAB. 20

Il brano che segue presenta un caso di dubbia interpretazione semantica. La forma participiale "escludenti" non ha un riferimento immediato nel testo e la forma verbale "aveva ricondotto" è troppo distante dal soggetto cui si riferisce ("il primo giudice"). Il brano presenta pertanto problemi sintattici e di interpretazione semantica. Tali problemi non sono individuati dai magistrati, sebbene il *magistrato 4* e il *magistrato 5* mostrino alcune perplessità (non meglio definite) rispetto alla forma "escludenti".

Brano 16)

- 16) Gli appellanti in esame hanno lamentato, ancora, che il primo giudice aveva violato il principio di legalità dell'art. 1 c.p. ed il disposto dell'art. 14 disp. sulla legge in generale, escludenti che le norme penali incriminatrici siano passibili di estensione analogica, in quanto aveva ricondotto la diversa e distinta attività degli operatori di sicurezza a quella esplicata dalle guardie particolari giurate. (Ap-It-3, r. 45-49)

Giudizi sul brano 16)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto "escludenti?"	non ben scritto "non mi piace il termine <i>escludenti</i> "
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate	strutture sintattiche non appropriate "anziché l'imperfetto avrei usato il condizionale con riguardo all'attività del primo giudice (<i>avrebbe</i> e non <i>aveva</i>)"
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche "principio di legalità", "estensione analogica"	espressioni giuridiche "Gli appellanti in esame hanno lamentato", "il principio di legalità", "norme"	espressioni giuridiche "criteri di interpretazione della legge"	espressioni giuridiche "norme penali incriminatici", "estensione analogica"	espressioni giuridiche "che le norme penali incriminatici siano passibili di estensione analogica"

	penali incriminatici siano passibili di estensione analogica”			
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “l’inciso escludenti non sta bene”	non condivide le scelte linguistiche

TAB. 21

Il brano 17) rappresenta una frase complessa, con diverse strutture participiali e gerundive. Il testo è inoltre evidentemente sconnesso da un punto di vista sintattico. Soltanto il *magistrato 5* sembra accorgersi in parte di tale problema sintattico, il *magistrato 4* invece attribuisce i problemi ad uno stile “pesante”, “non scorrevole”, “ricco di incisi”.

Brano 17)

- 17) L’art. 134, insomma, nell’ottica del legislatore del 1931, regola meramente la vigilanza tradizionale, esplicantesi solo tramite le guardie particolari, e non copre attività diverse da quelle di queste ultime; non potendo evidentemente prevedere, il vecchio legislatore, il moltiplicarsi di oggettive esigenze di sicurezza e l’evoluzione tecnologica che l’ha accompagnata, e che hanno portato ad ampliare enormemente il mondo della sicurezza, facendovi comprendere in esso una svariata tipologia di servizi collaterali, come l’impiantistica d’allarme. (Ap-It-3, r. 191-196)

Giudizi sul brano 17)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto “i periodi sono troppo lunghi e con troppi incisi”	non ben scritto
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche non appropriate
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile non appropriato “pesante”	stile non appropriato “utilizzato un linguaggio poco tecnico”
espressioni giuridiche “ottica del legislatore”	espressioni giuridiche	espressioni giuridiche “la interpretazione estensiva o analogica”	nessuna espressione giuridica	nessuna espressione giuridica
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato non chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “non è uno stile scorrevole”	non condivide le scelte linguistiche “il punto e virgola interrompe il pensiero dando luogo

				a due pensieri non aventi senso compiuto”
--	--	--	--	---

TAB. 22

L'ultimo brano sottoposto all'attenzione dei cinque magistrati presenta in particolare due interessanti caratteristiche del linguaggio giuridico: l'uso del connettivo “orbene”¹²⁵ ad inizio frase e l'inversione VS “ritiene questa corte”¹²⁶. Tali caratteristiche non sono state tuttavia messe in luce dai magistrati. Solo il *magistrato 5* fa notare che il sintagma “elementi di ordine letterale, razionale e sistematico” (riconosciuta come formula dal *magistrato 4*) potrebbe presentare problemi per quanto riguarda l'uso del termine “razionale” in quel contesto.

Brano 18)

- 18) Orbene, ritiene questa corte che sia condivisibile la seconda tesi, alla stregua di elementi argomentativi di ordine letterale, razionale e sistematico. (Ap-It-3, r. 114-115)

Giudizi sul brano 18)

<i>Magistrato 1</i>	<i>Magistrato 2</i>	<i>Magistrato 3</i>	<i>Magistrato 4</i>	<i>Magistrato 5</i>
ben scritto	ben scritto	ben scritto	ben scritto	non ben scritto “non mi piace il riferimento a elementi argomentativi di ordine <i>razionale</i>”
strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate	strutture sintattiche appropriate
stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato	stile appropriato
espressioni giuridiche “tutto il periodo”	espressioni giuridiche	nessuna espressione giuridica	espressioni giuridiche “elementi di ordine letterale, razionale e sistematico”	espressioni giuridiche “alla stregua di elementi argomentativi”
rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari	rapporti di significato chiari
condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	condivide le scelte linguistiche	non condivide le scelte linguistiche “non opportuno il termine <i>razionale</i> riferito ad un elemento argomentativo”

TAB. 23

¹²⁵ Cf. § 5.1.3.4.

¹²⁶ Cf. § 5.1.2.8.

In conclusione, i brani selezionati e sottoposti all'attenzione dei magistrati presentano alcune caratteristiche del linguaggio giuridico, quali:

1. la complessità delle frasi, l'alto grado di subordinazione e l'ampio uso di incisi – brani 1) - 2) - 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) - 11) - 16) - 17);
2. l'uso di participiali – brani 6) - 13) - 17);
3. l'uso di gerundive – brani 6) - 17);
4. la difficile interpretazione semantica dovuta a problemi sintattici e lessicali – brani 4) - 11) - 16);
5. l'uso dell'“atteso che” – brani 7) - 8) - 9) - 12);
6. l'uso del “premessso che” – brano 10);
7. l'uso della “frase unica” – brano 13);
8. l'uso dell'imperfetto con valore puntuale – brani 14) - 15);
9. l'uso del connettivo “orbene” – brano 18);
10. l'uso dell'inversione dell'ordine lineare delle parole VS “ritiene il giudicante” – brano 18);
11. l'uso di tecnicismi, espressioni e formule giuridiche.

È singolare che l'attenzione dei cinque magistrati sia stata attirata soltanto da alcune delle suddette caratteristiche, ed inoltre in modo non sempre diretto. Ad esempio, molti hanno sottolineato l'eccessiva lunghezza dei periodi, considerandola la causa di molti problemi sintattici e semantici. Soltanto alcuni hanno rilevato la ricorrenza di participiali e gerundive, e tuttavia chi ha segnalato tale caso lo ha fatto relativamente ad un esempio che non è tra i più rappresentativi (l'esempio segnalato contiene infatti un numero di participiali inferiore rispetto ad altri brani in cui è più evidente l'eccessivo uso di tali strutture).

Alcuni magistrati hanno sollevato il problema dell'oscurità del linguaggio giuridico e della sua autoreferenzialità, anche se non sono stati dati riferimenti puntuali a casi in cui sarebbe stata opportuna una maggiore chiarezza espositiva da un punto di vista sintattico e/o lessicale. Alcuni problemi stilistici e sintattici sono stati attribuiti alla “pigritia” che caratterizzerebbe l'uniformità delle scelte sintattiche, quasi a sottolineare l'ineluttabile carattere di trasmissione di determinate strutture. In effetti, il problema potrebbe essere visto nei termini della mancanza di una adeguata formazione linguistica: poiché i magistrati non hanno strumenti linguistici adatti, essi utilizzano i mezzi che hanno a disposizione, adottando e facendo proprie una serie di frasi ormai cristallizzate in ambito giuridico. La mancanza di una adeguata formazione linguistica permetterebbe pertanto il consolidarsi di una determinata prassi scrittoria consuetudinaria.

Le risposte dei magistrati lasciano trasparire una consapevolezza in astratto di una serie di elementi che caratterizzano il linguaggio giuridico, tuttavia in concreto si rivela piuttosto difficile per i magistrati descrivere tali caratteristiche linguistiche. Nel rispondere al questionario, i magistrati sembrano aver dato priorità al rilevamento di eventuali scorrettezze grammaticali, mettendo in primo piano

l'aspetto scolastico e normativo della lingua, piuttosto che la caratterizzazione del linguaggio giuridico: si vedano, ad esempio, giudizi linguistici quali “i periodi sono troppo lunghi”, “i concetti sono buoni, ma vanno separati in più frasi”, “è improprio *ed avergli detto* prima di introdurre il destinatario della comunicazione”, “ripetizione inappropriata del termine *opportuno*”, etc.

Nessun magistrato ha infatti segnalato la struttura a frase unica, sebbene uno di essi abbia dichiarato che la frase in questione sia “corretta”, riconoscendone pertanto una valenza giuridica, non ulteriormente specificata. Nessun magistrato ha segnalato l'inversione VS “ritiene questa corte”, oppure l'uso del connettivo “orbene” a inizio frase. Pochi magistrati hanno segnalato le espressioni “atteso che” o “premessso che” come tipiche formule utilizzate nelle motivazioni, e comunque lo hanno fatto in modo indiretto, senza manifestare una esplicita consapevolezza, segnalando ad esempio che la frase è un'espressione giuridica “nella sua interezza”. Al contrario, ciascun magistrato ha riconosciuto all'interno dei brani formule ed espressioni giuridiche diverse, lasciando emergere che non vi è una consapevolezza formalizzata neanche a tale riguardo: alcune espressioni sono infatti avvertite come formule per alcuni magistrati, ma non per altri. Tra queste espressioni, si segnalano ad esempio: “si realizza il danno criminale”, “comportamento colposo”, “restando affidato al giudice di rinvio”, “denegata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della crudeltà”, “assorbito nelle statuizioni”, “motivo di gravame”, “concesse le attenuanti generiche per l'incensuratezza”, “scriminante dell'inevitabile ignoranza”, “declaratoria di non punibilità”, “ignoranza inescusabile legge penale”, “capacità di intendere e volere”, “superfluità mezzi di prova”, “valutazione, logica e incensurabile in sede di legittimità, in termini di altissima probabilità (perciò di dolo diretto)”, “convenivano in giudizio”, “evento omicidario”, “fattiva collaborazione dell'imputato”, “ragionevole dubbio”, “consapevole adesione”, “estensione analogica”, “principio di legalità”, “ottica del legislatore”, “la interpretazione estensiva o analogica”, “elementi di ordine letterale, razionale e sistematico”.

Sembra opportuno segnalare infine che, se da una parte i cinque magistrati hanno molto enfatizzato l'inappropriatezza delle frasi troppo lunghe, dall'altra essi hanno dato un giudizio positivo sullo stile utilizzato, in molti casi persino dichiarando di condividere le scelte linguistiche. Tale contraddizione lascia trasparire un chiaro segnale di automatica aderenza alla prassi consuetudinaria nella redazione delle sentenze, che in certi casi può offuscare, in chi se ne serve, la capacità di riconoscere gli effetti non sempre positivi sui fatti stilistici e semantici.

3.4. La sentenza di tradizione romanista a confronto con quella di Common Law

In questo paragrafo, si intende tracciare un quadro sintetico di alcune caratteristiche delle sentenze italiane e francesi di ordinamento romanista, in contrapposizione con le sentenze inglesi di ordinamento *Common Law*. Il confronto, oltre a contribuire a

chiarire alcuni aspetti caratteristici delle sentenze romaniste, intende fornire un punto di partenza per una ulteriore dimensione di analisi che non è trattata in questa sede, ovvero quella che riguarda le sentenze italiane, francesi e inglesi appartenenti ai due diversi ordinamenti giuridici, il romanista e il *Common Law*.

Sembra utile cominciare il confronto da una delle differenze più rilevanti tra i due ordinamenti: la presenza / assenza di codificazione. Il diritto scritto del *Civil Law* è interamente formulato in testi dotati di autorità, che possono essere variamente interpretati, ma restano inalterati fino a quando non interviene un nuovo provvedimento legislativo. Al contrario, il *Common Law* è caratterizzato da un diritto di origine consuetudinaria, non scritto, in cui le norme sono stabilite dalla prassi piuttosto che da atti legislativi. Esso è *in gremio iudicum*, costantemente in rielaborazione, e non esiste come codice a sé. Di conseguenza, nella stesura delle sentenze i giudici continentali devono riferirsi al codice scritto, mentre i giudici inglesi, non potendo fare riferimento ad un testo dotato di autorità, cominciarono a ricavare le norme dalle decisioni adottate dai giudici precedenti, autoimponendosi il principio del precedente, e instaurando una tradizione che si basa sulla applicazione di norme equamente applicate di volta in volta dai vari giudici per casi simili.

Un'altra importante differenza tra le sentenze dei due ordinamenti riguarda il livello di astrazione / concretezza rispetto alla cosa da giudicare: nel nostro ordinamento la sentenza, una volta passata in giudicato, ovvero divenuta definitiva, fissa tra le parti litiganti quale sia in concreto l'applicazione della regola giuridica astratta, cioè definisce soltanto quella certa lite particolare. Nell'ordinamento di *Common Law* invece la sentenza crea essa stessa diritto, poiché la regola dettata dal giudice nel caso singolo deve essere applicata in tutte le successive controversie aventi identico ambito oggettivo, anche se i soggetti sono diversi. In altre parole, nel *Civil Law* la sentenza emessa dal giudice non costituisce mai una regola vincolante al di fuori del caso singolo; nel *Common Law*, la sentenza è non solo fonte del diritto, ma anche fonte generale e astratta, perché la singola regola fissata dal giudice, depurata dai riferimenti alle circostanze particolari del fatto concreto, vincola tutti i giudici che in futuro si troveranno a dover decidere controversie oggettivamente riconducibili alla precedente. In breve, nell'ordinamento romanista, dalle fattispecie astratte si trae la regola per giudicare dei casi concreti; nell'altro, da un caso concreto nasce una fattispecie astratta che poi si applicherà ad altre fattispecie concrete, secondo una certa circolarità.

Per quanto attiene ai gradi della sentenza, nel nostro ordinamento una sentenza si considera definitiva, ovvero passata in cosa giudicata, quando la controversia è stata decisa attraverso tre giudizi successivi: nel primo si accertano fatti e si applica il diritto; nel secondo si controlla la sentenza resa dal primo giudice, procedendo alla sua riforma se si ritengono mal accertati i fatti o erroneamente applicato il diritto; nel terzo, che si svolge dinnanzi alla Corte di Cassazione, si controlla che non siano stati violati i principi di diritto, ma non è più possibile entrare nel merito dell'accertamento dei fatti. In Inghilterra invece esiste una *High Court* (corte di prima istanza per i casi maggiori) e una *Court of Appeal* (a un tempo penale

e civile). Come giudice di terza istanza interviene un'apposita sezione della *Camera dei Lords*.

Per quanto riguarda la struttura della sentenza, quelle italiane e francesi sembrano avere un maggiore grado di formulaicità e un carattere collegiale, mentre quelle inglesi non sembrano avere una struttura incastrata in formule rigide, e hanno piuttosto un carattere personale. Ad esempio, la motivazione delle sentenze di *Common Law* non contiene solo conclusioni di diritto, come quella italiana o francese, ma anche un resoconto completo e meticoloso del ragionamento attraverso il quale il giudice perviene alle sue conclusioni. Nell'esprimere una sentenza, il giudice deve dichiarare quali sono le norme giuridiche derivanti sia dai casi precedentemente decisi sia dalle leggi, quali sono i fatti, e dimostrare come la conclusione alla quale è giunto sia inesorabilmente dedotta dalle due premesse. Per questo motivo, le sentenze inglesi hanno uno stile personale, poiché ogni giudice esprime la propria opinione e si assume in prima persona la responsabilità di quello che dice. Lo stile è discorsivo e presenta argomentazioni dettagliate, al punto da rappresentare a volte esempi di letteratura narrativa. Lo stile narrativo della sentenza inglese è descritto da Weisberg (1996: 61) nel modo seguente:

In what sense is law narrative? First, there is a mundane question of taxonomy: What does the topic "legal narrative" include? There is the judicial opinion or trial presentation as a narrative of the facts about the parties; there is legal scholarship reviewing the history or background of judicial decisions by treating that history as narrative; there is, with increasing frequency these days, the legal scholar rendering insights in the form of narrative rather than conventional analysis and abstraction; there is the subtler issue of discovering hidden narratives underlying legal pronouncements that purport to have no history, or a different history.

Che le sentenze inglesi abbiano una fondatezza narrativa e uno stile personale è opinione anche di Maley (1994: 47), il quale ritiene che:

The facts element is always presented as a narrative. Usually it is a version not only of the events that have given rise to the legal proceedings in the first place, but as well a narrative of the previous proceedings (charging, sentencing, arguments in lower courts, sentencing and so on). Each judge who includes a facts element in the judgments delivered seriatim on a particular case does so in his or her own way. The main events or facts may not be in doubt but each judicial story will express small but subtle differences. The selection of experiential, interpersonal and textual meanings realise differences in perceived relevance, emphasis and point of view. In this way, also, the judge exercises his right to see the case in his own way. Jackson [...] has argued that there is involved in the notion of trial as story not only the story-in-the-trial

but the story-of-the-trial, and that all the participants comprehension of the case depends upon an interweaving of these substantial and pragmatic aspects. It seems then that the narrative versions presented in the facts element represent the judicial perception of these interwoven strands.

Nelle sentenze di *Common Law*, che comprendono anche eventuali opinioni dissenzienti, i giudici sono individui chiaramente visibili, le motivazioni sono dettagliate e spesso il linguaggio usato è colorito. La posizione della corte è espressa dalla forma illocutoria “we” e quella del giudice come individuo dalla forma “I”. Un giudice di *Common Law* può anche apertamente ammettere di avere commesso un errore. Uno degli aspetti più importanti, che contraddistingue la sentenza inglese, è pertanto la sua natura personale: ogni sentenza è emessa da un singolo giudice, il cui nome deve comparire sempre, accompagnato dall’appellativo “Justices”. Così, ad esempio, il titolo completo di un giudice della *High Court* di nome Blank sarà “Mr. Justice Blank”, omettendo di riportare il nome di battesimo. Analogamente, nelle *Appeal Courts* i giudici sono chiamati, ad esempio, “Lord Justice Smith” e, poiché membri della *House of Lords*, sono elevati al titolo di *Lords of Appeal*, e conosciuti, infine, come “Lord Jones” o “Lord Brown”¹²⁷.

In generale, il giudice inglese si assume in prima persona la responsabilità di ciò che decide, anche quando la sentenza è emessa in collaborazione tra diversi giudici. In questo caso, essa viene pronunciata come “la sentenza del tribunale”, ma poiché alla fine sarà uno solo dei giudici a leggerla, essa comparirà nelle raccolte di giurisprudenza come sentenza di quel singolo giudice che la ha letta. Questo non avviene, invece, nelle sentenze di *Civil Law* le quali, quando prodotte dall’unità giudiziaria, non lasciano trasparire gli eventuali disaccordi che potrebbero sussistere tra i vari membri dell’unità.

Come sottolinea Atiyah (1988), la natura personale delle sentenze produce alcune conseguenze rilevanti, tra cui, ad esempio, il diritto di un singolo giudice, qualora si trovasse in disaccordo con la maggioranza del tribunale, di esprimere e spiegare i motivi del proprio dissenso. D’altro canto, vi sono anche degli aspetti negativi collegati alla natura personale delle sentenze: i giudici che desiderino prendere le distanze da un precedente giudizio possono, infatti, subire il disagio di sentirsi citati dagli avvocati nel corso delle presentazioni delle loro argomentazioni. In questi casi, i giudici hanno il diritto e il dovere di ammettere i propri errori e fare eventualmente delle pubbliche ritrattazioni di sentenze precedenti.

La natura personale, quindi, pone in rilievo il carattere aperto e in continua evoluzione delle sentenze inglesi, che sono raccolte da oltre seicento anni sotto forma di appunti e pubblicate sistematicamente da almeno quattrocento anni. Sembra che da circa due secoli le sentenze siano maggiormente simili per stile e metodo di ragionamento. Esse stanno forse attraversando un graduale processo di mutamento che si manifesta sotto vari profili: innanzitutto, vi è oggi una maggiore attenzione

¹²⁷ Atiyah (1988: 140-141).

rispetto al passato all'accertamento dei fatti da parte dei giudici; inoltre, le sentenze oggi sono molto più lunghe, perché la motivazione è andata assumendo un carattere sempre più preciso e dettagliato¹²⁸.

La natura personale delle sentenze inglesi influisce non poco anche sugli aspetti stilistici e linguistici di queste. Pare, infatti, che la sentenza sia caratterizzata da uno stile molto discorsivo, da argomentazioni molto dettagliate, al punto da rappresentare a volte esempi di letteratura narrativa, che molto dipendono e variano a seconda dello stile del giudice, che può essere influenzato da variabili sociolinguistiche, quali l'estrazione sociale, l'educazione, l'esperienza personale, e così via. In quest'ottica, sarebbe difficile rintracciare un modello tipico di sentenza, dato che gli stili linguistici e di ragionamento variano così tanto, non solo da giudice a giudice, ma anche a seconda del tipo di caso e del tribunale che se ne occupa.

Nel brano che segue, Atayah mostra come a volte uno stile linguistico penetrante, affascinante, tagliente e colorito utilizzato nelle sentenze inglesi, possa influire non poco anche sul piano giuridico:

Who but Lord Denning, for instance, could have commenced his account of the tragedy accident giving rise to the proceedings in the Court of Appeal with the words, "It happened on 19th April, 1964. It was bluebell time in Kent"? Perhaps it is not wholly correct to regard a masterly literary style as having no juridical consequences. Propositions of law enshrined in sharp or cutting aphorisms may have a tendency to become better known and better established, precisely because of the language in which they are expressed; consider, for instance, the masterly piece of compressed reasoning in which Lord Bowen insisted that a dishonest statement of intention was a false representation of fact. "The state of a man's mind", he insisted, "is as much a fact as the state of his digestion". It is difficult to believe that the parliamentary draftsman could have put this proposition of law into statutory form in so memorable and expressive a form.¹²⁹

La sentenza inglese non contiene solo conclusioni di diritto, come quella italiana o francese, ma anche un resoconto completo e meticoloso del ragionamento attraverso il quale il giudice perviene alle sue conclusioni. Nell'esprimere una sentenza, il giudice deve dichiarare quali sono le norme giuridiche derivanti sia dai casi precedentemente decisi sia dalle leggi, quali sono i fatti, e dimostrare come la conclusione alla quale è giunto sia dimostrabile da queste premesse.

Una elemento distintivo fondamentale delle sentenze inglesi rispetto a quelle italiane e francesi riguarda le esposizioni meticolose e particolareggiate dei fatti presenti nelle motivazioni. In genere, gli avvocati tendono ad essere verbosi, ma in

¹²⁸ Atiyah (1988: 140, 154).

¹²⁹ Atiyah (1988: 145).

Inghilterra questo capita con maggiore enfasi che altrove. Mattila (2006: 234) riporta un esilarante episodio realmente accaduto a proposito di una arringa molto prolissa:

In 1596, in the case of Mylward v. Weldon, the plaintiff, represented by his son, produced a pleading running to 120 pages! The infuriated judge ordered the Warden of the Fleet to cut a hole in the bundle of papers containing the text of the pleadings, and to place it around the son's neck like a ruff or collar. The son was then led by the hand around the Court of Westminster, as an example not to follow. Despite this punishment, it is still common to find wordy common-law pleadings today.

Tali caratteristiche del *Common Law* sono fortemente in contrasto con il *Civil Law*. Ad esempio, in Germania, ancora più che in Italia o in Francia, le motivazioni di un giudice sono ampiamente basate sul diritto e di norma contengono molte citazioni di volumi e articoli accademici. I giudici tedeschi scrivono le sentenze come se fossero saggi scientifici e questo permette di aprire un dialogo con l'ambiente scientifico del diritto. La qualità scientifica delle sentenze tedesche si nota soprattutto dalla quantità di citazioni utilizzate. La Spagna, d'altro canto, pur essendo di tradizione *Civil Law*, usa una deissi personale simile a quella usata nella tradizione inglese, ovvero l'indicazione dell'autore della sentenza è sottolineato "dalle prime persone dei performativi tipici del dispositivo della sentenza spagnola: *fallo, debo condenar y condeno*, in cui la prima persona è ulteriormente rafforzata dall'epanalessi del verbo"¹³⁰. Nelle sentenze italiane, al contrario, si nota una preferenza per la spersonalizzazione delle sentenze che si manifesta con un "uso prudente della deissi personale: in particolare, si tende ad evitare la prima persona singolare, al fine di occultare lo scrivente e di conferire maggiore "ieraticità" alla deliberazione della corte, anche quando essa siede in composizione monocratica"¹³¹.

In Francia le sentenze sono scritte secondo formule fisse e le motivazioni sono succinte e formali. Esse non contengono opinioni, come quelle inglesi. La sentenza francese consiste in un'unica frase (*jugement à phrase unique*) strutturata per parole chiave. Per le motivazioni, le parole chiave sono "attendu que" nella Corte di Cassazione (*Cour de cassation*), nelle corti superiori e nelle corti di prima istanza (*tribunaux de grande instance*); invece, le corti amministrative ed alcune corti di appello usano più tipicamente l'espressione "considérant que". I provvedimenti legali a cui si fa riferimento sono introdotti dall'espressione "vu", e il dispositivo delle sentenze comincia sempre con le parole "PAR CES MOTIFS" scritte in maiuscolo.

Nel corso degli ultimi anni, ci sono stati alcuni tentativi di migliorare la formulazione delle sentenze in vari paesi europei¹³². Nel 1977 è stato formalmente istituito in Francia un nuovo stile per scrivere le sentenze. Questo stile prescrive che i

¹³⁰ Garofalo (2004: 36).

¹³¹ Garofalo (2004: 37).

¹³² Cf. Mattila (2006: 85).

fatti, la descrizione del processo e le richieste delle parti siano presentate in forma discorsiva. Soltanto le motivazioni e il dispositivo possono essere stilate formulaicamente in una sentenza. È rilevante sottolineare che questo stile non ha riscosso molto successo nelle corti francesi. Le corti di appello e quelle di prima istanza sono divise: alcune formulano le sentenze con una singola frase utilizzando le parole “*considérant*” e “*attendu*”, altre redigono l’intero testo della sentenza in forma discorsiva.

Anche in Finlandia¹³³ c’è stato un tentativo di migliorare la forma delle sentenze e questo tentativo è stato ancora più vistoso che in Francia. Una sentenza finlandese era costituita da frasi enormi, a volte lunghe quanto un’intera pagina a stampa, senza indentature ai margini e senza parole tipicamente indicanti l’inizio di un nuovo elemento nel testo. La descrizione dei fatti e del processo, le motivazioni e il dispositivo erano presentati tutti in frasi estremamente lunghe, ricche di subordinate. Oggi invece le sentenze finlandesi sono redatte con frasi di misura normale e con uso di titoli e paragrafi.

Un altro elemento che getta le basi per una discussione sulla comparabilità dei testi sentenza di diversi paesi europei riguarda infine la formazione dei giudici e di conseguenza il contesto in cui il giudice impara a scrivere la sentenza. Abbiamo visto che nell’ordinamento di *Civil Law* prevale l’idea che la formazione di giudici e avvocati avvenga prevalentemente nel mondo accademico. Nell’ordinamento di *Common Law* la formazione dei giudici sembra invece appannaggio dell’ambiente professionale, in quanto si ritiene che il diritto sia un’abilità e che giudicare sia un atto creativo attraverso il quale il giudice contribuisce ad aggiornare il diritto. Da una parte, nel *Civil Law*, vi è come una venerazione dell’ambiente accademico in contrapposizione all’ambiente professionale. Spesso capita che i giudici italiani o francesi citino le autorità accademiche per spiegare le loro decisioni, mentre nel *Common Law* accade il contrario, cioè sono spesso gli accademici a studiare le opinioni dei giudici. Allo stesso modo, i professori di diritto italiani e francesi non scrivono volumi sui singoli casi, mentre, al contrario, quelli inglesi e americani hanno questa abitudine. Nell’ambiente di *Civil Law* vi è in conclusione una tendenza a separare l’ambito professionale da quello della didattica e della ricerca¹³⁴.

¹³³ Cf. Mattila (2006: 90).

¹³⁴ Cf. Provine (1996: 201).

Capitolo 4

Il corpus e la metodologia

4. Il corpus e la metodologia

In questo capitolo sarà affrontato il problema dell'allestimento del corpus di sentenze italiane e francesi, la metodologia seguita e gli strumenti utilizzati per l'analisi del corpus.

4.1. L'allestimento del corpus

Nel selezionare le sentenze italiane e francesi per il corpus si è dato uguale peso alle sentenze dei diversi gradi: Tribunale / *Tribunal*, Corte d'Appello / *Cour d'appel*, Cassazione / *Cassation*. Inoltre, in generale, si è cercato di privilegiare le sentenze che mostrassero una maggiore analiticità nella descrizione dei fatti. Si ipotizza infatti che la presenza della parte narrativa possa essere un elemento cruciale da un punto di vista linguistico, che possa indurre a fare considerazioni contrastive rispetto alla parte argomentativa (le motivazioni della sentenza) o a quella assertiva (il dispositivo).

Per quanto riguarda le sentenze italiane, la fonte principale di reperimento dei testi è stata la versione online della rivista *Il foro italiano*. Per le sentenze francesi, la fonte principale di reperimento è stata la banca dati interrogabile alla URL:

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheExperteCass.jsp>, e che si trova sul sito web *Legifrance*, <http://www.legifrance.gouv.fr/>¹³⁵.

135 A proposito della pubblicazione delle sentenze francesi, Jobard-Bachellier/Bachellier (2006: 7) illustrano che

une partie seulement (moins du quart) des arrêts rendus par la Cour de cassation sont publiés au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation qui constitue la Publication officielle de la Court suprême. La décision de publier ou de ne pas publier un arrêt appartient au Président de la chambre (article R. 131-16 du Code de l'organisation judiciaire; ce texte toutefois ne fixe aucun critère de publication). En principe tout arrêt présentant un intérêt doit être publié. Les arrêts non publiés sont ceux qui soit se contentent de réaffirmer une solution acquise, soit statuent sur une question ne présentant aucun intérêt d'ordre juridique parce qu'ils ont été rendus, par exemple, dans le cadre du contrôle « disciplinaire ». Les arrêts non publiés sont accessibles par les banque de données informatiques. Tous le arrêts de la Cour de cassation sont ainsi désormais disponibles gratuitement sur le site Légifrance. La Cour de cassation a, par ailleurs, son propre site (www.courdecassation.fr) sur lequel on peut trouver, notamment, les grands arrêts, une actualité de la jurisprudence, le Bulletin d'information de la Cour de cassation (BICC), qui paraît deux fois par mois, les Avis, enfin le Rapport que la Cour de cassation établit tous les ans et qui est présenté au Garde des sceaux (en application de l'article R 131-12 du Code de l'organisation judiciaire) dans lequel la Cour dresse le bilan de son activité, fait le point de sa jurisprudence, propose des études sur des thèmes d'actualité, et, éventuellement, souligne les imperfections ou lacunes de la loi que l'examen des pourvois a pu révéler et pour lesquelles elle suggère des modifications législatives ou réglementaires.

4.1.1. Il corpus di sentenze italiane e il corpus di sentenze francesi

Il campione di sentenze italiane e francesi è costituito da 18 sentenze: 9 italiane e 9 francesi, di cui rispettivamente 3 di tribunale, 3 di appello e 3 di cassazione. Come si vede dalle tabelle 24 e 25, le sentenze scelte variano per la dimensione (la più lunga è quella di Cassazione italiana n° 2, con 6.705 parole, poi segue quella di Tribunale francese n° 2, con 4.215 parole), per provenienza (Vicenza, Napoli, Ivrea, Bologna, Bari; Parigi e Tolosa) e per tipo di reato.

Sentenze italiane

	PROVENIENZA	N. PAROLE	REATO
Tr-It-1	Vicenza	1.876	Stupefacenti [6550]
Tr-It-2	Napoli	1.572	Responsabilità civile [5760]
Tr-It-3	Ivrea	2.141	Omicidio e lesioni personali colpose [4560]
Ap-It-1	Bologna	1.324	Diritti d'autore [2160]
Ap-It-2	Genova	950	Appropriazione di cosa mobile altrui
Ap-It-3	Bari	3.138	Guardia privata [3370]
Ca-It-1	-	485	Omissione di soccorso
Ca-It-2	-	6.705	Omicidio [4550]
Ca-It-3	-	1.003	Sanità pubblica [6020]

TAB. 24

Sentenze francesi

	PROVENIENZA	N. PAROLE	REATO
Tr-Fr-1	Paris	1.311	Phishing et contrefaçon
Tr-Fr-2	Paris	4.215	Contrefaçon
Tr-Fr-3	Paris	2.256	Diffamation
Ap-Fr-1	Toulouse	2.267	Omission de porter secours
Ap-Fr-2	Versailles	2.698	Contraffazione
Ap-Fr-3	Paris	1.676	Jeux de hasard
Ca-Fr-1	-	988	Homicide
Ca-Fr-2	-	789	Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique
Ca-Fr-3	-	853	Omission de porter secours

TAB. 25

Nello scegliere i testi per un'analisi comparativa, si è prestata particolare attenzione anche al tipo di reato coinvolto, al fine di raccogliere sentenze italiane e francesi che presentino affinità tematiche. È infatti possibile osservare dalle tabelle

che alcuni reati sono presenti sia nel corpus italiano che in quello francese. Ad esempio, il reato di omicidio contraddistingue la sentenza Ca-It-2 del corpus italiano e Ca-Fr-1 del corpus francese; il reato di omissione di soccorso qualifica la sentenza Ca-It-1 del corpus italiano e Ca-Fr-3 del corpus francese.

4.2. Metodi e strumenti per l'analisi del corpus

Il corpus scelto sarà analizzato in riferimento a fenomeni linguistici che rispondano a determinati requisiti di comparabilità. Al fine di determinare quali possano essere i fenomeni linguistici maggiormente adatti alla nostra analisi, è stato necessario effettuare una analisi preliminare per acquisire conoscenza del più ampio numero di caratteristiche generali del tipo di testo. Tale disamina consta di tre livelli: il primo livello di analisi riguarda una ricognizione dei fenomeni linguistici presenti nel tipo di testo in esame; il secondo livello di analisi concerne l'esame dei fenomeni linguistici in un testo sentenza campione italiano e in un testo campione francese; infine, il terzo livello di analisi comporta una ricognizione della ricorrenza dei fenomeni linguistici all'interno di un ampio campione di sentenze. Lo scopo di questa disamina, che si avvale in sintesi di risultati qualitativi e quantitativi, è quello di tastare il terreno entro cui è opportuno condurre ulteriori esplorazioni per l'analisi linguistica comparativa del corpus di sentenze italiane e del corpus di sentenze francesi, che sarà effettuata in seguito (si vedano i capitoli 6-9).

Per quanto riguarda il metodo, le sentenze saranno analizzate in base a diversi parametri, che possono essere sintetizzati nei punti seguenti:

- la macrostruttura testuale e l'assetto retorico;
- la microstruttura sintattica;
- la semantica logica;
- il lessico;
- la tipologia testuale;
- gli atti linguistici presenti nel testo.

Per quanto riguarda il livello della macrostruttura testuale, ci si propone di ricondurre i testi giuridici a particolari impianti macrotestuali. La sentenza ha infatti una macrostruttura composta da parti univocamente rappresentabili e con un preciso intento comunicativo, come l'intestazione, l'indicazione di un giudice e delle parti, l'esposizione dello svolgimento del processo, la motivazione, il dispositivo, la data, la sottoscrizione. Seguendo l'idea di Wüest (in stampa; 2002; 1993), che riprenderemo più dettagliatamente in seguito, si può ipotizzare che una stessa macrostruttura condivisa da più lingue possa correlarsi con le diverse microstrutture sintattiche tipiche di ciascuna lingua specifica, e contribuire a definire il testo, cioè la sentenza. In altri termini, alla stabilità della parte macrostrutturale dei testi in esame

si può associare una variazione a livello microstrutturale che dipende da fattori interni alle lingue specifiche.

La sintassi sembra essere il piano maggiormente adatto all'analisi comparativa, in quanto è qui che le lingue in questione mostrano lo scarto rispetto ad una stessa macrostruttura da implementare.

A livello semantico è possibile analizzare le sentenze dal punto di vista del contenuto che esse convogliano e osservare la logica delle informazioni, eventuali ambiguità, implicature e presupposizioni. È interessante in ogni caso notare che le sentenze comprendono un lessico specifico, costituito da arcaismi, forme auliche, latinismi, formulazioni perifrastiche, formule, etc.¹³⁶

Nell'analizzare le sentenze dal punto di vista della tipologia testuale, oltre a tenere presenti le tradizionali categorie di riferimento di De Beaugrande-Dressler (1981), che concepiscono la testualità rispetto ai parametri di coesione, coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, situazionalità, intertestualità, sembra opportuno fare riferimento anche alla proposta di tipologia testuale di Sabatini (2001, 1999), basata sul concetto di testo più o meno "vincolante" rispetto al significato veicolato, caratterizzato da una serie di tratti di superficie, ovvero la saturazione argomentale dei verbi, la necessità di esprimere il soggetto e dunque l'uso del costituente pronominale oppure della ripetizione nominale, l'uso di sinonimi, iperonimi, e così via. Tali tratti sono oggettivamente individuabili, e pertanto il modello di Sabatini sembra offrire un parametro di misurazione altamente adoperabile nell'analisi dei nostri documenti. Secondo questa tipologia testuale, i testi maggiormente vincolanti sono proprio quelli del dominio giuridico, poiché la libertà di interpretazione da parte del destinatario è ristretta al massimo, attraverso l'uso esplicito di tutte le relazioni argomentali che caratterizzano la semantica del verbo, in modo da vincolare l'interpretazione del senso della struttura. È questo il caso di testi quali leggi, sentenze, contratti, etc., detti anche testi costrittivi¹³⁷.

Nell'ambito della discussione sulla tipologia testuale in cui può rientrare la sentenza, si mostra particolarmente interessante il contributo di Ondelli (2006), il quale fa riflettere appunto sull'etichetta di "testi costrittivi" che Sabatini assegna alle sentenze. Ondelli sostiene che tale etichetta non è del tutto adatta poiché, dato il diritto all'impugnazione da parte dei cittadini, le sentenze potrebbero essere considerate parzialmente controvertibili e dunque rientrare tra i "testi mediamente vincolanti" piuttosto che tra quelli costrittivi. Secondo Ondelli, inoltre, non è possibile attribuire una categoria testuale unica per tutti i tipi di sentenze perché queste sono caratterizzate da una notevole differenziazione interna. Vi sono infatti molte differenze funzionali e formali tra sentenze di cassazione e quelle emesse da tribunali penali o civili; inoltre, le modalità di produzione variano a seconda che si

¹³⁶ Qualche esempio a tale proposito potrebbe essere dato da nomi italiani che derivano da verbi ("ammanco" da "ammancare", "ammortizzo" da "ammortizzare", "scorporo" da "scorporare", "utilizzo" da "utilizzare"); oppure, da verbi derivati da sostantivi attraverso il suffisso *-izzare* ("ospedalizzare"); da aggettivi in *-ale* sulla base del modello inglese ("assistenziale" da "assistenza"); da prestiti non adattati dalle lingue straniere, soprattutto dall'inglese ("planning", "meeting"), etc.

¹³⁷ Sabatini (1999: 14).

tratti di sentenze predibattimentali, di condanna, di accertamento, di merito, etc. Ad esempio, le sentenze di primo grado si concludono con una condanna o un'assoluzione, mentre quelle della Corte d'Appello hanno funzione integrativa rispetto alle sentenze di tribunale e infine le sentenze di Cassazione costituiscono un autorevole precedente con il loro valore applicativo e normativo e pertanto non ritornano sulle questioni di merito¹³⁸. Ondelli mette pertanto in discussione le classificazioni di testi giuridici offerte dalla letteratura. In particolare, egli critica anche la classificazione di Mortara Garavelli (2001: 22), basata su parametri contenutistici ed extralinguistici dei testi che possono avere dunque finalità normativa, interpretativa o applicativa. In questa classificazione, Ondelli vede il rischio di una parziale sovrapposizione delle ultime due categorie: una sentenza infatti ha carattere applicativo, ma essa è anche certamente un testo interpretativo.

Alla luce di tali considerazioni, la proposta di Ondelli è di introdurre una categoria testuale specifica di "sentenze penali", fondata sostanzialmente sull'approccio sistemico-funzionale di Halliday (1997; 1979) e sul concetto di genere testuale di Swales (1990). Ondelli definisce la configurazione contestuale, ovvero il modello astratto della situazione-tipo in cui la sentenza ha origine e che ne determina la struttura potenziale di genere¹³⁹.

Un ulteriore parametro caratteristico delle sentenze che potrebbe essere investigato con attenzione è infine quello che riguarda la presenza di atti linguistici. In particolare, si potrebbe evidenziare nei testi la valenza dichiarativa, cioè di descrizione o constatazione, oppure la preminenza del performativo, cioè la capacità di influire sulla realtà¹⁴⁰. Come fa notare Kurzon (1986: 55), il giudice "fa qualcosa" oltre a "proferire delle parole", o per meglio dire, le sue parole, che esprimono la sua opinione, hanno delle ripercussioni di fatto sullo stato delle cose¹⁴¹.

In un testo quale la sentenza giuridica, il dispositivo può essere definito un atto performativo tetico, cioè in grado di attuare una serie di cose¹⁴². Secondo Conte, esistono infatti due tipi di atti performativi: quelli tetici, tipici degli enunciati che attuano uno stato di cose (ad esempio, "L'interdetto ha il domicilio del tutore"); e quelli atetici, che non realizzano uno stato di cose, ma compiono un atto (ad esempio, "Io ti ringrazio", attua l'atto di ringraziamento).

L'atto prescrittivo riguarda invece la preminenza del performativo, cioè la capacità di influire sulla realtà¹⁴³. Il dispositivo si configura come l'esempio più netto del valore performativo della sentenza. Anche se si tratta di un unico esempio di atto prescrittivo rispetto alla maggioranza di atti descrittivi, in realtà alcuni (come

¹³⁸ A tal proposito, anche Virgilio (1987) fa notare che le sentenze di cassazione, poiché non si devono occupare della ricostruzione del fatto, sono caratterizzate da uno stile maggiormente apodittico.

¹³⁹ Ondelli (2006: 296).

¹⁴⁰ Cf. Austin (1962); Searle (1979).

¹⁴¹ Kurzon infatti si chiede che cosa faccia il giudice e la sua risposta è: "He obviously gives an opinion. That is clear from his use of modals and non-factive predicators. He does not state facts. But the strange thing is that effect of the opinion is a series of events that are factual in the full sense of the word" (1986: 55).

¹⁴² Cf. Conte (1994b: 249).

¹⁴³ Cf. Austin (1962); Searle (1979).

Ondelli) ritengono che la sentenza si configuri come un macro-enunciato performativo, il cui esito è un fatto giuridico e il cui scopo dominante è influire sulla realtà, piuttosto che descrivere o informare: in questo senso la preminenza va pertanto assegnata, secondo Ondelli (2006), alla funzione prescrittiva.

Carcattera (1994: 227-228) ritiene che il dispositivo di una sentenza sia una proposizione prescrittiva denominabile “performativo costitutivo”. I performativi costitutivi sono nella sua definizione quelle proposizioni che possono essere parafrasate con un’espressione contenente il verbo “dovere” e che descrivono un comportamento da tenere, che però non è ancora stato messo in atto al momento della prescrizione. Essi obbligano a compiere certi atti o tenere determinati comportamenti. I performativi costitutivi, detti anche dispositivi, realizzano non soltanto l’atto (di condannare, assolvere, etc.) ma anche il contenuto dell’atto. Questa duplice capacità operativa è dovuta appunto al carattere tetico degli atti che “sono dotati della caratteristica di realizzare il proprio contenuto contestualmente al, e in virtù del loro stesso porsi”¹⁴⁴. Nel momento in cui si dispone l’atto, esso si realizza ed è proprio questo che distingue la classe dei performativi costitutivi dalle cinque classi stabilite da Austin (1962) (verditivi, impegnativi, esercitivi, atteggiativi, espositivi) e alle quali questo si andrebbe ad aggiungere.

Anche altri, come Wüest (1993), si sono domandati quale atto linguistico sia dominante all’interno di una sentenza e, più in generale, quale atto linguistico sia predominante nei testi giuridici. L’esame di Wüest intende mettere in luce, in primo luogo, che è piuttosto scontato affermare che l’atto linguistico prevalente di questa tipologia di testi sia quello prescrittivo e direttivo¹⁴⁵. Bisognerebbe, infatti, tenere conto delle diverse funzioni che un testo può assumere a seconda del destinatario e del contesto generale. I testi giuridici possono avere pertanto, secondo Wüest, una funzione informativa per il lettore comune e una funzione direttiva per il pubblico di specialisti. In secondo luogo, Wüest mostra che l’atto linguistico direttivo era presente in misura maggiore nei testi giuridici antichi, mentre quelli attuali sembrano avere gradualmente perso tale caratteristica, a vantaggio della presenza più consistente di atti dichiarativi.

Wüest prende in considerazione alcuni testi giuridici in un’ottica diacronica e dimostra come in essi l’espressione della modalità deontica, tipica degli atti direttivi, sia cambiata nel tempo. Ad esempio, i testi giuridici antichi tedeschi e francesi esprimevano gli atti linguistici direttivi in modi diversi: quelli francesi attraverso l’uso del futuro, quelli tedeschi attraverso la costruzione sintattica con il verbo modale “sollen” (‘dovere’). I testi giuridici del periodo monarchico erano in buona sostanza atti direttivi che il monarca indirizzava ai propri sudditi: il soggetto era quasi sempre il monarca che si rivolgeva a qualcuno in modo diretto. Oggi, invece, nel complesso prevale uno stile neutrale e impersonale nei testi di leggi e, soprattutto,

¹⁴⁴ Carcattera (1944: 228).

¹⁴⁵ Atti direttivi sono quelli in cui il parlante o l’autore del testo tenta di far fare qualcosa all’ascoltatore o il destinatario del testo. Si può trattare di un semplice tentativo (un invito, una proposta, etc.) fino ad una imposizione. La classe degli atti illocutivi direttivi include, ad esempio, gli atti di ordinare, comandare, richiedere, pregare, istruire, proibire, etc. (Searle 1979: 18-19, 38).

domina l'indicativo presente come tempo della lingua giuridica. Ciò permetterebbe, secondo Wüest, di annoverare più agevolmente i testi giuridici tra quelli dichiarativi.

4.2.1. Un orientamento di studi particolarmente attinente al presente studio

Sebbene sia possibile analizzare le sentenze secondo le caratteristiche e le variabili appena descritte, ovvero la macrostruttura testuale, l'assetto retorico, la semantica, il lessico, la tipologia testuale, gli atti linguistici, si darà maggiore peso nell'analisi al dominio sintattico. In particolare, si intende mettere in rilievo che l'italiano e il francese hanno microstrutture sintattiche simili o diverse, a seconda dei casi, per implementare la macrostruttura testuale della sentenza.

Poiché il metodo di analisi che si intende applicare al corpus trae spunto dall'impianto metodologico utilizzato da Wüest per la sua analisi di documenti giuridici, in questo paragrafo prenderemo in esame alcune prospettive del suo orientamento di studi. In tre recenti saggi in particolare (in stampa; 2002; 1993), Wüest analizza documenti giuridici di diverse lingue d'Europa, mostrandone la convenzione testuale di tipo macro- e microstrutturale.

Secondo Wüest (in stampa), una convenzione testuale può riguardare sia la macrostruttura che la microstruttura di un testo, può essere un modello per la redazione di un determinato tipo di testo oppure un parametro di riconoscimento di tipi testuali diversi. Essa ha inoltre una forte valenza storica, perché si costituisce e si modifica nel tempo.

Osserviamo ora qualche caso concreto di convenzione testuale offerto da Wüest. Se si prende, ad esempio, il testo di una ricetta, si nota che la sua macrostruttura è condivisa da molte lingue: ricorrono sempre, infatti, un elenco di ingredienti e le istruzioni per cucinarli. Questa macrostruttura tipica delle ricette non è stata tuttavia sempre la stessa. Essa si è modificata nel tempo, nel senso che oggi, ad esempio, accanto a ciascun ingrediente ci si aspetta di trovare le quantità, mentre queste in passato non erano indicate.

Quella che abbiamo appena descritto riguarda una convenzione testuale di tipo macrostrutturale. Osserviamo invece, adesso, una convenzione testuale che riguarda la microstruttura. Se ciascun testo è il prodotto di un atto comunicativo con una intenzione comunicativa prevalente, l'intenzione comunicativa prevalente di una ricetta è di istruire, mentre quella di un testo pubblicitario è di fare acquistare il prodotto. L'idea di Wüest è che, a parità di intenzione comunicativa da esprimere, ciascuna lingua tende ad utilizzare forme microstrutturali specifiche che le appartengono: così, ad esempio, per comunicare le istruzioni di una ricetta, lingue quali lo spagnolo o l'italiano possono usare l'infinito, la costruzione pronominale passiva, la prima persona plurale dell'indicativo presente; l'inglese, invece, può usare solo l'imperativo. Il motivo per cui l'inglese non può utilizzare l'infinito contrariamente a lingue come l'italiano, lo spagnolo, il francese e il tedesco è che

tale lingua non possiede questa struttura e, pertanto, a livello di microstruttura testuale presenta una diversa convenzione testuale.

Nell'ottica di Wüest esistono in definitiva due tipi di convenzione testuale: la macrostruttura, che non interferisce con la struttura della lingua; e la microstruttura, che invece la riguarda. Wüest ritiene che, data una macrostruttura testuale condivisa da più lingue, le modalità di espressione di questa possono variare da lingua a lingua. Wüest suppone, inoltre, che vi sia una tendenza a livello mondiale a uniformare le convenzioni testuali. Per questo motivo, crede che, in una prospettiva di linguistica testuale comparativa, sarebbe utile studiare le tendenze alla uniformazione e alla resistenza rispetto a tali convenzioni.

Un tipo di testo che si presta particolarmente bene a tale modello di analisi sembra proprio la sentenza giuridica, perché essa presenta una macrostruttura testuale molto stabile. Wüest (2002) ha pertanto esaminato alcune sentenze penali della Corte di Cassazione della Corte federale di Losanna, selezionate dal sito internet www.supreme-court.ch secondo il principio della casualità (una ogni cinque che riportava una nuova data). Le sentenze di questa corte svizzera sono redatte nella lingua di coloro che chiedono il ricorso, vale a dire in tedesco, francese, italiano, etc. e non sono tradotte. In tal modo, Wüest ha potuto osservare la macrostruttura e la microstruttura di sentenze in diverse lingue.

La macrostruttura è costituita da tre parti fondamentali e consequenziali: i "fatti", le "motivazioni" e il "dispositivo", che richiamano la sequenza classica costituita da narrazione, argomentazione e conclusione.

Per quanto riguarda le prime due parti, Wüest analizza in particolare l'uso dei tempi e dei modi verbali. Poiché l'esposizione dei fatti rappresenta una struttura narrativa e quella delle motivazioni una struttura argomentativa, nella prima prevalgono i tempi del "mondo narrato", soprattutto imperfetto e passato, e nella seconda prevalgono i tempi del "mondo commentato", soprattutto il presente. "Mondo narrato" e "mondo commentato" sono due concetti di analisi testuale definiti dal linguista Harald Weinrich, secondo cui trapassato prossimo, trapassato remoto, imperfetto, passato remoto condizionale presente e condizionale passato sono i tempi narrativi italiani, mentre passato prossimo, presente e futuro sono i tempi commentativi. L'uso dei tempi è una strategia testuale che permette all'autore di un testo di segnalare in qualche modo la situazione comunicativa e di influenzare il destinatario sulla maniera in cui deve ricevere il messaggio: utilizzando i tempi del mondo commentato, l'autore fa sapere all'interlocutore che il testo merita un atteggiamento di "tensione" da parte sua; utilizzando invece i tempi del mondo narrato si segnala che il testo in questione può essere recepito in stato di "distensione"¹⁴⁶.

L'ultima parte, il "dispositivo", è quella più breve e stereotipata e, allo stesso tempo, più caratterizzante la sentenza. Qui sono date delle direttive attraverso strutture sintattiche diverse a seconda della lingua specifica. In tedesco, ad esempio, è preferita la forma passiva alla terza persona singolare o plurale dell'indicativo

¹⁴⁶ Weinrich (1978: 37, 56, 79).

presente. In francese, invece, il sintagma “Le Tribunal fédéral” funge da soggetto, a cui viene associato un verbo all’indicativo presente della terza persona singolare.

Le sentenze francesi, spagnole, svizzere e tedesche, pur presentando quindi una macrostruttura simile, rapportabile ad una convenzione di carattere storico (che in parte dipende dalla tradizione giuridica di *Civil Law*), variano nella microstruttura, che è più strettamente legata a fattori intrinseci delle lingue specifiche. In altri termini, la microstruttura sintattica impiantata sulla macrostruttura sarà diversa a seconda dei diversi sistemi linguistici soggiacenti. Una ulteriore prova a favore di questa ipotesi è data dal seguente esempio: i testi francesi, poiché sono caratterizzati dalla tradizione della frase unica, sono costruiti intorno ad un’unica lunga frase e, quindi, sono qualificati sintatticamente dalla presenza di subordinate gerundive (“statuant sur...”, “considérant...”); i testi spagnoli, invece, rappresentano le stesse funzioni comunicative attraverso una specifica paragrafrazione (“1. Antecedentes”, “2. Fundamentos jurídicos”).

Capitolo 5

**Ricognizione di fenomeni linguistici
in due sentenze campione**

5. Ricognizione di fenomeni linguistici in due sentenze campione

In questo capitolo, si presenta un ventaglio di fenomeni linguistici che caratterizzano un testo sentenza campione italiano e uno francese. L'analisi effettuata sul testo campione è di tipo qualitativo¹⁴⁷ e si svolge su diversi livelli: il livello della macrostruttura testuale, il livello della microstruttura sintattica, il livello semantico, il livello lessicale. La descrizione dei fenomeni osservati è affiancata, laddove possibile, dalla letteratura sull'argomento. Il capitolo è diviso in due parti, ciascuna delle quali è rivolta all'analisi di un testo campione.

5.1. *Analisi di una sentenza campione italiana*

Il testo scelto per questa analisi è una sentenza italiana di primo grado, emessa dal Tribunale di Torino, datata il 20 aprile 2000, di ambito penale. Oggetto di tale sentenza è il reato di “violazione del diritto d'autore”, contemplato dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633.

5.1.1. Il livello della macrostruttura testuale

Come già accennato nel capitolo 4., la sentenza è il provvedimento con il quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale, decidendo la causa e risolvendo il conflitto. Una delle caratteristiche formali più importanti del testo di una sentenza è la presenza obbligatoria di alcuni elementi, pena la sua invalidazione. Da questo punto di vista, la redazione di una sentenza può sembrare una operazione rituale, che consiste nel riempire uno schema di punti predeterminati. In realtà, alcuni di questi punti non sono oggettivamente compilabili, e richiedono una interpretazione della realtà da parte del giudice e il ricorso tecniche linguistiche di pianificazione, elicitazione, riformulazione, induzione, deduzione, inferenze, etc., attinenti alla sfera semantico-pragmatica, sintattica e lessicale.

Il testo di una sentenza si articola pertanto secondo uno schema in cui ricorrono elementi obbligatori oggettivamente redigibili ed elementi obbligatori soggettivamente redigibili. Tali elementi sono nello specifico: le due intestazioni “Repubblica Italiana” e “In nome del popolo italiano”; la data, riportata sia all'inizio che alla fine del documento; la composizione del collegio (in questo caso si tratta di

¹⁴⁷ Poiché si osservano soltanto due testi campione, non è possibile fare qui osservazioni di tipo quantitativo, ovvero sulla maggiore o minore ricorrenza di determinati fenomeni. Questo tipo di analisi sarà invece condotta più avanti.

un giudice monocratico); le parti e i difensori delle parti; le richieste delle parti (nello specifico, il Pubblico Ministero e la difesa chiedono entrambi l'assoluzione); l'esposizione dello svolgimento del processo; le motivazioni di fatto e di diritto; il dispositivo; e, infine, la sottoscrizione del giudice.

Come si evince dalla tabella qui di seguito riportata, i punti 1-6 e 11 sono quelli univocamente rappresentabili e anche rapidamente identificabili nel testo della sentenza. I punti 7-10 sono invece quelli che richiedono una elaborazione linguistica da parte del giudice, e saranno pertanto oggetto della presente analisi.

Elementi della sentenza

1.	INTESTAZIONE "REPUBBLICA ITALIANA"
2.	Intestazione "In nome del popolo italiano"
3.	Data
4.	Composizione del collegio
5.	Parti
6.	Difensori delle parti
7.	Esposizione svolgimento del processo
8.	Richieste delle parti
9.	Motivazione di fatto e di diritto
10.	Dispositivo
11.	Sottoscrizione

TAB. 26

Cominciamo la nostra analisi dalla macrostruttura del testo, in particolare osserviamo la disposizione grafica del testo, gli elementi macrotematici, il significato e l'idea globale che il testo convoglia¹⁴⁸, la strutturazione temporale degli eventi riferiti.

Per quanto riguarda la veste grafica, la sentenza in esame presenta blocchi di testo minimamente strutturati, nel senso che non ci sono paragrafi e sottoparagrafi, non ci sono spaziature tra i blocchi di testo che permettano di contrassegnare le diverse parti del documento (a parte quelle che si trovano in corrispondenza dei capoversi). Le intestazioni "Repubblica Italiana" e "In nome del popolo italiano" sono allineate al centro, come pure i titoli delle due parti fondamentali, ovvero i "Motivi della decisione" e la sigla "PQM" (Per Questi Motivi) che introduce il dispositivo. Un rilievo diverso è dato all'imputato, alle parti e alla richiesta delle parti, che sono allineati a sinistra, con un margine superiore e inferiore di spaziatura maggiore. Tutto il resto è costituito da un unico blocco compatto di testo.

La sentenza si apre con la presentazione dell'imputato e il reato di cui è accusato, ovvero la violazione dei diritti d'autore. Nello specifico, l'imputato è accusato di avere duplicato per fini di lucro alcuni programmi informatici posseduti

¹⁴⁸ Cf. van Dijk (1997: 186).

dalla ditta di cui è amministratore. Già a partire dall'accusa si possono trarre una serie di inferenze quali ad esempio:

- l'imputato lavora;
- il reato commesso ha a che fare con il lavoro dell'imputato;
- nel reato sono coinvolti anche i colleghi dell'imputato.

Definita l'accusa e indicate le richieste delle parti, il testo prosegue con l'enunciazione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e si conclude con la decisione. La macrostruttura di questo blocco di testo si compone di 15 capoversi, il cui contenuto è riportato di seguito. Anzitutto, si definisce con perizia il reato di cui è accusato l'imputato ed inizia la descrizione della dinamica dei fatti: l'imputato è tratto in giudizio con l'accusa di avere violato la legge del 1941 sul diritto d'autore, in particolare il paragrafo in cui si vieta la riproduzione per fini di lucro e gli viene imposta una multa di 6.900.000 lire in cambio della pena detentiva. Comincia il racconto del dibattimento, in cui sono ascoltati per primi due ingegneri consulenti del Pubblico Ministero e sette testimoni d'accusa, dipendenti della ditta presso cui lavora l'imputato (primo capoverso, r. 46-71). Si introduce subito dopo l'esito del dibattimento, per la conoscenza di cui bisogna andare in epigrafe, dove è riportato il dispositivo. Tuttavia, prima di giungere al dispositivo, si annuncia che saranno riportate le osservazioni emerse a seguito del dibattimento (secondo capoverso, r. 72-73). Segue la dimostrazione di come l'ipotesi di accusa per l'attività di duplicazione a fini di lucro non sia stata sufficientemente accreditata. Infatti, ciò che risulta indiscutibile pare sia soltanto il riscontro e il sequestro da parte delle forze dell'ordine di supporti informatici contenenti programmi per i quali non sono state riscontrate licenze e fatture di acquisto. Da questo ritrovamento, si è potuto desumere solo che i programmi erano opera di duplicazioni non autorizzate dal titolare del relativo diritto d'autore (terzo capoverso, r. 75-96). Il testo prosegue con la dimostrazione di come l'ipotesi di accusa per l'attività di duplicazione a fini di lucro non sia stata sufficientemente accreditata. La tesi che è stata impostata nel capoverso precedente viene qui ripresa, e viene ribadito che uno solo dei due profili dell'accusa può essere provato, quello cioè relativo alla duplicazione dei programmi. Non è stato invece provato, neanche a seguito del dibattimento con i testimoni, un eventuale coinvolgimento dell'imputato nella commercializzazione di tali programmi. Nessuno dei testimoni peraltro sembra possa essere coinvolto nell'attività di duplicazione, e non ci sono nemmeno prove di eventuali istruzioni impartite dall'imputato ai dipendenti della ditta per la duplicazione abusiva (quarto capoverso, r. 98-114). Si introduce a questo punto un argomento nuovo che serve a chiarire un fattore fondamentale per quanto riguarda la mancanza di prove a favore dell'ipotesi di fini di lucro: i dipendenti della ditta si rivolgevano ai propri superiori o direttamente all'ufficio acquisti per comprare nuovi programmi, mentre avevano libero accesso a tutti i

floppy disk esistenti nella ditta per installare autonomamente i programmi (quinto capoverso, r. 116-124). Si riprende subito dopo il tema precedente, aggiungendo un importante elemento rematico, cioè che non vi erano controlli sulle installazioni di programmi praticate dai dipendenti. Anche se non viene fatta esplicita menzione a questo punto si potrebbe intuire che questo dato può essere di valido supporto all'argomentazione del giudice secondo cui la duplicazione dei programmi non avrebbe scopo di lucro (sesto capoverso, r. 125-130). Si evidenzia che, alla luce di quanto osservato, le duplicazioni avrebbero potuto anche essere fatte da persone diverse dall'imputato e in assenza di direttive da parte di questo. Anche questa informazione servirà al giudice per argomentare la non colpevolezza dell'imputato (ottavo capoverso, r. 131-133). Il giudice insiste sulla mancanza di prove sulla presunta commercializzazione dei prodotti duplicati. Come conseguenza di ciò, pare che la Pubblica accusa abbia modificato in corso di dibattimento la contestazione originaria che vedeva nell'imputato l'autore materiale delle duplicazioni, o comunque il soggetto capo che impartiva ordini e istruzioni ai dipendenti per la duplicazione di materiale informatico. La contestazione si poggia da questo momento in poi sull'ipotesi che vi sia stata una "maliziosa induzione in errore" da parte dell'imputato nei confronti dei dipendenti, affinché questi promuovessero una inconsapevole duplicazione abusiva. Il Pubblico Ministero da parte sua ritiene che i fini di lucro siano comunque ravvisabili dal risparmio della ditta (infatti, grazie all'operato dell'imputato, pare che il risparmio in acquisti di materiale informatico sia stato di circa 30 milioni di lire!) (nono capoverso, r. 135-158). Nella parte successiva del testo ci si sofferma sulla divergenza tra le due accuse che si sono susseguite: mentre la prima, quella che fa riferimento allo scopo di lucro dell'iniziativa, può essere compresa e accettata dal soggetto giudicante, la seconda, quella cioè che la rimpiazza e che fa riferimento ad "una maliziosa induzione in errore" da parte dell'imputato nei confronti dei dipendenti non può essere accolta, in quanto rimanda all'ambito della sfera psichica per cui mancano delle prove (decimo capoverso, r. 159-163). Il testo che segue è destinato alla prima accusa: nel nostro ordinamento non è specificato che lo scopo di lucro sia identificabile solamente con l'arricchimento immediato e non anche con il profitto che se ne può trarre da un risparmio, pur se quest'ultimo avvenga in ambito imprenditoriale (undicesimo capoverso, r. 164-173). Il testo si concentra poi sulla seconda accusa. Si esplicita qui che la "maliziosa induzione in errore" dovrebbe essere comprovata (dodicesimo capoverso, r. 174-196). Il tredicesimo capoverso (r. 198-212) è imperniato sulla prova ricercata: essa potrebbe essere ricercata in ultima analisi soltanto nella inerzia dell'imputato nel disciplinare la gestione del servizio di approvvigionamento e uso di supporti informatici. Inoltre, l'utilità e il risparmio che possono trarsi da tutto ciò non riguarda solo l'imputato, ma l'intera compagine dell'impresa. Nel passo successivo si asserisce che la natura comune del reato impedisce di attribuire solo all'imputato una responsabilità penale e, inoltre, la mancanza di controllo sull'operato dei dipendenti non può essere considerata una manifestazione del dolo intenzionale (quattordicesimo capoverso, r. 213-218). In seguito si delibera che, per i motivi

suddetti, l'imputato è assolto perché il fatto non costituisce reato (quindicesimo capoverso, r. 219-220). Si giunge così al dispositivo della sentenza.

Come si può osservare, la parte più lunga è formata dal testo compreso nei motivi della decisione, che costituisce ben l'87% dell'intero testo della sentenza. La sentenza conta infatti 2.449 parole, di cui la parte sui motivi della decisione ne conta 2.124. La motivazione, che rappresenta i motivi di fatto e di diritto che hanno condotto il giudice a deliberare in un certo modo, non presenta tuttavia una demarcazione tra tali motivi.

5.1.2. Il livello della microstruttura sintattica

In questa parte, saranno analizzate alcune strutture sintattiche di particolare interesse presenti nel testo in esame. Ad una prima analisi, la caratteristica più evidente della sintassi della sentenza sembra l'uso dominante dell'ipotassi. Oltre ad analizzare l'alto grado di subordinazione, osserveremo anche altre strutture sintattiche di particolare interesse quali l'alta frequenza di forme verbali non finite e pertanto di una ipotassi sintetica, l'uso di tempi verbali, il ricorso alla diatesi attiva e passiva, l'uso di nominalizzazioni, l'uso di enclisi e l'ordine delle parole nel sintagma e nella frase.

5.1.2.1. *La subordinazione di grado elevato*

La sentenza presenta una sintassi molto ricca di subordinazioni. Questa sembra essere una caratteristica molto frequente nei testi giuridici in generale, ed anche molto antica. Mortara Garavelli (2001: 100) in un paragrafo il cui titolo "L'inutile bruttezza" riprende un'opera di Maupassant, così si esprime sulla "defatigante sgradevolezza delle contorsioni sintattiche in non pochi esemplari di testi giuridici normativi", ovvero sull'"irresistibile tentazione dell'ipotassi a oltranza":

L'abitudine a esprimere con incastri di subordinate la densità e la tortuosità delle precisazioni relative alle varietà delle situazioni possibili persiste nel tempo.

La continuità di questa abitudine a cui si riferisce l'autrice potrebbe forse anche essere una conseguenza alla tradizione della frase unica, che è tuttora considerata una formula rituale nelle sentenze francesi, sebbene con vincoli molto ridotti rispetto al passato¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Cf. Taruffo (1988: 194-198) e Barbagallo/Missori (2001: 169-172).

Osserviamo alcuni esempi di ipotassi presenti nella sentenza, in particolare quelli che presentano un maggiore grado di subordinazione. Il brano che riportiamo di seguito¹⁵⁰ mostra ad esempio un caso di ipotassi di grado elevato.

- 19) Il giudice in funzione monocratica dott. G. Z. sezione dibattimento alla udienza è il 20 aprile 2000 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza nei confronti di omissis libero presente imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv cp, 171 bis legge 633/41, perché l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, traendo in inganno i dipendenti della ditta omissis cui era amministratore unico, mettendo a disposizione i programmi per elaboratore in seguito indicati (per il valore complessivo di circa lire 34 milioni) permetteva l'abusiva duplicazione degli stessi a fini di lucro. (r. 8-23)¹⁵¹

Si tratta di una unica frase costituita da una principale “Il giudice [...] ha pronunciato e pubblicato [...] la seguente sentenza [...]”, cui segue una participiale “[...] imputato del reato [...], che modifica il sostantivo “omissis”. Segue ancora un complementizzatore che introduce una causale incassata nella participiale “imputato [...] perché l'esecuzione [...]”, cui seguono ancora due gerundive subordinate, di cui la prima dipende direttamente dalla causale “traendo in inganno i dipendenti [...]”, la seconda invece sembra dipendere dalla prima gerundiva “mettendo a disposizione i programmi [...]”. La frase si chiude, dopo un lungo inciso che costituisce uno sviluppo ipotattico a sinistra rispetto alla sovraordinata, con la ripresa della causale “perché [...] permetteva l'abusiva duplicazione degli stessi a fini di lucro”.

L'esempio che segue presenta un altro caso di subordinazione abbastanza complesso. Qui si nota in prima posizione la messa a fuoco tematica “Per quel che riguarda X”, cui segue una frase principale “il pubblico ministero ha invece affermato [...]”. Questa frase è sovraordinata alla oggettiva introdotta dal complementizzatore “come”, alla ipotetica introdotta dal complementizzatore “laddove”, “laddove tale duplicazione [...] trovi motivo [...]”. La frase con valore ipotetico è però a sua volta interrotta incidentalmente da una concessiva “benché non [...]”. La frase relativa restrittiva “che ne consegue” modifica il sintagma nominale “[il] risparmio di costi”.

- 20) Per quel che concerne la mancata prova di una divisata da negoziazione “esterna” e i programmi abusivamente duplicati, il pubblico ministero ha invece affermato come, a suo avviso, il fini di lucro postulato dalla norma incriminatrice debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore,

¹⁵⁰ Si noti che rispetto al testo originario non sono riportate fedelmente le spaziature grafiche (cf. l'appendice al capitolo 12).

¹⁵¹ Per il riferimento al numero di riga si veda l'appendice riportata al capitolo 12.

ovviamente esonerato dall'acquistare in forme legittime la disponibilità di si fatti programmi. (r. 146-152)

Nell'esempio 21) abbiamo un altro caso di subordinazione. La subordinata implicita "da esaminare" modifica il sintagma "due consulenti". Abbiamo poi la gerundiva "chiedendo...". La frase infinitiva "autorizzarsene" è incassata nella gerundiva e produce una subordinazione di secondo grado. Infine abbiamo la participiale "assentita..." con funzione appositiva, che si riferisce alla citazione.

- 21) Cosa indicava successivamente, nei modi diritto, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze specificamente enunciate, chiedendo autorizzarsene la citazione, assentita dall'ufficio. (r. 51-53)

L'esempio che segue mostra infine uno sviluppo ipotattico a sinistra: le due ipotetiche coordinate precedono infatti la sovraordinata. Abbiamo poi una completiva "che non sia soddisfatto il fisiologico scopo di lucro". Il sintagma nominale "elemento unificante" è modificato dalla frase relativa "che caratterizza [...]". Il sintagma nominale "l'attività del soggetto" è modificato dalla frase relativa "che opera [...]".

- 22) Laddove i fatti in discussione si verificano in ambito imprenditoriale e comportino un apprezzabile risparmio per l'imprenditore sembra disagevole affermare che non sia soddisfatto il fisiologico scopo di lucro che informa l'attività di quest'ultimo proprio in ragione dell'elemento unificante che caratterizza la globale attività del soggetto che opera economicamente nelle forme predette. (r. 168-172)

5.1.2.2. *Le strutture gerundive*

Nella sentenza in esame ricorrono 14 casi di gerundive, formate da gerundi semplici, di cui osserviamo in particolare la funzione testuale, la posizione che occupano all'interno della frase, la presenza o l'assenza di un soggetto espresso e la sua coreferenzialità con il soggetto della frase sovraordinata.

Quanto alla funzione testuale, l'azione espressa nella gerundiva provoca quella espressa nella sovraordinata, o viceversa, a seconda se la gerundiva preceda o segua la frase sovraordinata.

Nella Grande Grammatica di Consultazione, Lonzi (2001: 576) afferma che la posizione di una gerundiva all'interno della frase è generalmente legata al suo valore avverbiale. La posizione non marcata del gerundio di predicato è in fine frase senza

pausa, mentre tutte le altre posizioni, iniziale, tra soggetto e verbo, tra ausiliare e verbo, tra verbo e complemento, sono parentetiche. Negli esempi riportati di seguito, vi è un solo caso in cui la gerundiva si trova a sinistra della sovraordinata. Essa occorre in posizione iniziale di frase, subito dopo un elemento circostanziale. Si tratta di una frase con funzione di tema in quanto nel contesto precedente si ragionava appunto sulla mancanza di prove a sostegno dell'accusa di subdola coercizione:

- 23) In sostanza **difettando** prova adeguata dell'elemento psichico dell'illecito in oggetto, omissis va assolto ex articolo 530 comma secondo cpp perché il fatto non costituisce reato. (r. 219-220)

Nei seguenti esempi invece le gerundive occorrono in posizione incidentale:

- 24) [...] perché l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, **traendo** in inganno i dipendenti della ditta omissis cui era amministratore unico, **mettendo** a disposizione i programmi per elaboratore in seguito indicati (per il valore complessivo di circa lire 34 milioni) permetteva l'abusiva duplicazione degli stessi a fini di lucro. (r. 19-23)
- 25) [...] la Difesa chiedeva termine, spirato il quale, non **risultando** avanzate istanze istruttorie di sorta, venivano indicati alle parti gli elementi che sarebbero stati utilizzati per la decisione [...]. (r. 68-71)
- 26) [...] mentre quanto all'emanazione di direttive verbali in proposito (**dovendosi** ragionevolmente escludersi l'ipotesi di direttive scritte) essa non sarebbe potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e sforniti soprattutto quelli non più alle dipendenze della omissis di qualsiasi plausibile movente per una falsa deposizione. (r. 111-114)
- 27) Il delitto in esame è in vero un reato doloso, per di più a dolo specifico, per cui anche il soggetto che **inducendo** in errore l'agente materiale abbia cagionato l'integrazione del profilo obiettivo dell'illecito occorrerebbe individuare lo stesso elemento psichico (r. 179-182)

In questi altri esempi seguenti infine le gerundive occorrono a destra della sovraordinata, a volte in posizione finale assoluta:

- 28) Cosa indicava successivamente, nei modi diritto, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze specificamente enunciate, **chiedendo** autorizzarsene la citazione, assentita dall'ufficio. (r. 51-54)

- 29) [...] pubblico ministero si richiamava alla contestazione e chiedeva l'esame dei soggetti indicati in lista non che del prevenuto, **offrendo** le produzioni dettagliate a verbale. (r. 56-58)
- 30) La difesa, dal canto suo, e chiedeva anche essa l'esame del proprio assistito, **riservandosi** il controesame dei soggetti ex adverso indicati e **offrendo** la documentazione specificata a verbale. (r. 58-60)
- 31) [...] mentre, circa l'uso di supporti informatici già esistenti in ditta, i dipendenti avevano normalmente in dotazione dei PC ed era invalsa la prassi di prelevare direttamente floppy disk sparpagliati i locali dell'impresa o quant'altro necessitasse momentaneamente per il lavoro dei singoli, **provvedendosi** talvolta personalmente all'installazione di particolari programmi sui cennati PC. (r. 119-123)
- 32) Proprio in base a tali considerazioni della pubblica accusa ha provveduto a modificare, in corso di dibattimento, la contestazione originaria **abbandonando** l'impostazione iniziale che vedeva nella novella, come si è detto, l'autore materiale delle abusive duplicazione (o comunque il soggetto propulsore in forma diretta delle medesime mediante dire che ordini ai dipendenti) e **abbracciando** viceversa la ricostruzione dell'operato di costui in termini di maliziosa induzione in errore dei dipendenti stessi tramite la messa a disposizione incontrollata di programmi vari finalizzata proprio a promuovere una inconsapevole duplicazione abusiva di programmi stessi da parte degli ignari sottoposti (beninteso nell'interesse aziendale). (r. 137-144)
- 33) Nè sembra che deriva di rilievo a circostanza, già evidenziata, che non tutti programmi abusivamente duplicati erano utilizzabili e/o utilizzati per l'attività della omissis, **potendo** farsi discendere proprio da ciò considerazioni sul piano logico circa l'estraneità della compagine - e del suo amministratore - alle iniziative concernenti la duplicazione abusiva ovvero a una consapevole tolleranza riguardo alla formazione di un "archivio" di programmi duplicati. (r. 207-212)

Per quanto riguarda la presenza di un soggetto espresso, esso sembra ricorrere soltanto nei casi in cui il soggetto della frase gerundiva e quello della frase coordinata non siano coreferenti. È il caso degli esempi 25), 26), e 33) in cui il soggetto espresso non è un soggetto pronominale. Nell'esempio 25) infatti il soggetto è il sintagma "istanze istruttorie di sorta"; nell'esempio 26) "l'ipotesi di direttive scritte"; nell'esempio 33) "considerazioni".

In tutti gli altri casi, il soggetto delle gerundive non è espresso ed è coreferente con quello della frase sovraordinata.

Si notano altresì tre casi di enclisi del pronome riflessivo, esempi 26), 30) e 31), e una forma negativa all'esempio 25).

5.1.2.3. *Le strutture participiali*

Si riportano di seguito le 15 occorrenze di strutture participiali della sentenza esaminata. Di queste occorrenze, 5 – esempi 34) - 37) – riguardano le forme verbali di participio presente e 10 – esempi 38) - 45) – quelle di participio passato.

Per quanto riguarda le forme al presente, esse denotano una proprietà permanente, mai conclusa o definita rispetto al passato. È noto che esse rappresentano la forma verbale più povera di caratteristiche verbali. È per questo che il loro uso in funzione verbale è oggi per lo più ristretto ad uno stile o molto alto e ricercato oppure burocratico¹⁵².

Nell'esempio 34), le due participiali coordinate hanno come referente lo stesso soggetto della frase sovraordinata “l'ulteriore teste di accusa”, che è anche il costituente più vicino. Anche negli altri casi, comunque, le participiali si riferiscono al costituente immediatamente precedente, con cui si accordano: “al vantaggio [...] derivante”, “alle iniziative concernenti”, “una responsabilità penale derivante”.

- 34) A Primo, Secondo e Sesto era contestato il difforme tenore di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari di cui verbali erano acquisiti agli atti da ultimo era ascoltato l'ulteriore teste di accusa T. G. appartenente alla sezione polizia giudiziaria procura della Repubblica e **operante** accertamenti sui fatti di causa a questo punto il pubblico ministero provvedeva ex art. 516 cpp a modificare la contestazione originaria conformemente al tenore riportato in epigrafe, la Difesa chiedeva termine, spirato il quale, non risultando avanzate istanze istruttorie di sorta, venivano indicati alle parti gli elementi che sarebbero stati utilizzati per la decisione e le si invitava alla discussione. (r. 63-71)
- 35) In sostanza dovrebbe ricondursi alla sola inerzia dell'imputato nel disciplinare la gestione del servizio di approvvigionamento e uso di supporti informatici e al vantaggio (peraltro economicamente contenuto) **derivante** all'impresa dall'utilizzo ad opera dei dipendenti di programmi abusivamente duplicati, la prova circa l'originario perseguimento da parte di omissis degli scopi anzidetti. (r. 198-202)
- 36) Nè sembra che deriva di rilievo a circostanza, già evidenziata, che non tutti programmi abusivamente duplicati erano utilizzabili e/o utilizzati per l'attività della omissis, potendo farsi discendere proprio da ciò considerazioni sul piano logico circa l'estraneità della compagine - e del suo amministratore - alle iniziative **concernenti** la duplicazione abusiva ovvero a una consapevole tolleranza riguardo alla formazione di un “archivio” di programmi duplicati. (r. 207-212)
- 37) Si badi, da ultimo, che la natura comune e non propria del reato di cui si discute impedisce di addebitare all'imputato una responsabilità penale

¹⁵² Bertuccelli Papi/Benincà/Cinque (2001: 604).

derivante da una posizione di garanzia in merito all'osservanza ad opera dei sottoposti della normativa in materia [...]. (r. 213-215)

Le participiali con le forme al passato hanno una distribuzione variabile rispetto all'ordine dei costituenti della frase. Esse possono trovarsi in posizione iniziale, come negli esempi 38) - 39), e denotare una contemporaneità attraverso verbi transitivi che indicano uno stato risultativo:

- 38) **Ammesse** le prove si procedeva, anzitutto, all'audizione dei due consulenti del pubblico ministero. (r. 60-62)
- 39) **Disattesa** pertanto la più radicale tesi difensiva va evidenziato, circa l'elemento psichico del reato in discussione, che pur **abbandonata** l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per così dire, immediato omissis (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come riconosciuto dallo stesso organo dell'accusa) occorrerebbe pur sempre la prova di un dolo diretto e intenzionale del prevenuto orientato a apprestare una situazione di fatto incentivante all'abusiva duplicazione da parte dei sottoposti in buona fede. (r. 174-179)

Si può avere inoltre il caso in cui la participiale ricorra prima della sovraordinata, non in posizione iniziale di frase come nell'esempio 40), e introduca un rapporto di anteriorità (“una volta uditi...”):

- 40) In esito al pubblico, orale dibattimento uditi il pubblico ministero e i difensori che hanno concluso come in epigrafe **prescritto** si osserva quanto segue [...]. (r. 72-73)

Nell'esempio che segue la participiale ricorre invece a destra della sovraordinata:

- 41) [...] visto l'articolo 530 cpp assolve l'imputato dall'addebito **ascrittogli** perchè il fatto non costituisce reato. (r. 224-225)

In 42) e 43) le participiali ricorrono a destra della sovraordinata e in posizione finale di frase:

- 42) Cosa indicava successivamente, nei modi diritto, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze specificamente

enunciate, chiedendo autorizzarsene la citazione, **assentita** dall'ufficio. (r. 51-54)

- 43) [...] omissis era tratto a giudizio per il reato ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 con decreto 26 gennaio 1999 della giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha seguito di dell'estiva opposizione, proposta il 22 gennaio 1999 ha perso il decreto penale 10 novembre 1998 notificato il successivo 7 gennaio 1999, con cui era stata irrogata al prevenuto, per l'illecito in esame, la pena di lire 6.900.000 di multa, parzialmente **applicata** in sostituzione di pena detentiva con la non menzione. (r. 46-51)

Negli ultimi due esempi infine le participiali sono incassate. Nell'esempio 45) inoltre entrambe le participiali sono introdotte da un connettivo (“pur abbandonata”, “come riconosciuto”).

- 44) [...] omissis era tratto a giudizio per il reato ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 con decreto 26 gennaio 1999 della giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha seguito di dell'estiva opposizione, proposta il 22 gennaio 1999 ha perso il decreto penale 10 novembre 1998 notificato il successivo 7 gennaio 1999, con cui era stata irrogata al prevenuto, per l'illecito in esame, la pena di lire 6.900.000 di multa, parzialmente **applicata** in sostituzione di pena detentiva con la non menzione. (r. 46-51)
- 45) Disattesa pertanto la più radicale tisi difensiva va evidenziato, circa l'elemento psichico del reato in discussione, che pur **abbandonata** l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per così dire, immediato omissis (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come **ricosciuto** dallo stesso organo dell'accusa) occorrerebbe pur sempre la prova di un dolo diretto e intenzionale del prevenuto orientato a apprestare una situazione di fatto incentivante all'abusiva duplicazione da parte dei sottoposti in buona fede. (r. 174-179)

5.1.2.4. *Le strutture infinitive*

Le strutture infinitive, come le gerundive e le participiali, sono particolarmente frequenti nella lingua burocratica e contribuiscono a rendere la sintassi del periodo più complesso. La preferenza di costrutti sintetici piuttosto che quelli analitici nella lingua burocratica è messa in luce ad esempio da Raso (2005: 166). Tra i costrutti sintetici annoverati da Raso si possono citare l'enclisi del *-si* retto da verbo modale (“possono istituirsi”, anziché “si possono istituire”); l'uso dell'infinito in frasi complete (“il fatto si ritiene essersi verificato a causa...”, anziché “si ritiene che il fatto si sia verificato a causa...”); le riduzioni participiali (“si ritiene già inoltrata la domanda”, anziché “si ritiene che la domanda sia già stata inoltrata”); le forme

implicite del verbo anche quando si potrebbero usare le forme esplicite, ad esempio i verbi all'infinito, al participio e al gerundio.

Anche Mortara Garavelli enfatizza una massiccia frequenza nei testi giuridici di frasi in cui la predicazione è espressa da una forma verbale non finita, e una netta preferenza per i costrutti sintetici, in particolare per l'enclisi del *-si* con l'infinito retto da un verbo modale, oltre che per le sovraestensioni dell'infinito in frase completiva, per l'uso di complete con l'infinito e per le frasi ridotte participiali¹⁵³.

Nel testo della sentenza presa in esame, si nota un caso particolarmente degno di menzione in cui ricorre una infinitiva (v. esempio 46). Innanzitutto, qui l'infinitiva è incassata in una gerundiva, che a sua volta dipende dalla sovraordinata. Quindi ci troviamo di fronte a un caso di subordinazione di secondo grado, in cui entrambe le subordinate hanno una forma verbale non finita. Inoltre, la forma verbale in esame presenta una doppia enclisi pronominale: il pronome riflessivo *se* e il partitivo *ne*. Se volessimo riformulare la frase con forma verbale non finita in una frase con forma verbale finita, una possibilità potrebbe essere: “chiedendo che se ne autorizzasse la citazione”.

- 46) Cosa indicava successivamente, nei modi diritto, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze specificamente enunciate, **chiedendo autorizzarsene** la citazione, assentita dall'ufficio. (r. 51-54)

Mortara Garavelli (2001: 161) considera casi come questi, ovvero in cui l'infinito prende il posto di un normale costrutto analitico, come delle “sovraestensioni” dell'infinito, e ritiene che queste, benché non siano molto diffuse nel linguaggio giuridico, siano piuttosto avvertite come formule fisse e stereotipate. È infatti significativo che costrutti di questo tipo siano stati giudicati accettabili da “esperti di legge”, mentre sono state giudicate inaccettabili dagli stessi esperti frasi di riscontro quali: “*la ragazza chiede applicarsi una toppa ai suoi jeans / chiede acquistarsi un libro, etc.”.

5.1.2.5. *I tempi verbali*

Per quanto riguarda i tempi verbali, nel testo in esame si nota in particolare la ricorrenza di tre tempi di modo finito: l'imperfetto, il presente e il passato prossimo. L'imperfetto è utilizzato nella parte narrativa dell'esposizione dei fatti, spesso con valore puntuale¹⁵⁴, come si può osservare da alcuni esempi qui di seguito riportati:

¹⁵³ Cf. Mortara Garavelli (2001: 156).

¹⁵⁴ Raso considera questo uso dell'imperfetto caratteristico soprattutto nei verbali di polizia (cf. Raso 2005: 120).

- 47) omissis **era tratto** a giudizio per il reato ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 [...]. (r. 46-47)
- 48) Cosa **indicava** successivamente, nei modi diritto, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti [...]. (r. 51-52)
- 49) [...] pubblico ministero **si richiamava** alla contestazione e **chiedeva** l'esame dei soggetti indicati in lista non che del prevenuto [...]. (r. 56-57)
- 50) La difesa, dal canto suo, e **chiedeva** anche essa l'esame del proprio assistito [...]. (r. 58)
- 51) **Erano poi sentiti** i testi d'accusa Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, Sesto e Settimo, tutti i dipendenti della ditta omissis. (r. 62-63)

L'uso non è pertanto solo in rapporto ad azioni durative. Di quest'ultimo valore sono esempio i seguenti enunciati:

- 52) Al dibattimento **presenziava** l'imputato ed **era revocato** l'opposto decreto penale. (r. 53-54)
- 53) [...] più testi **hanno dichiarato** che in generale omissis non **si occupava** affatto del settore informatico latamente inteso [...]. (r. 104-105)
- 54) [...] i dipendenti **avevano** normalmente in dotazione dei PC ed **era** invalsa la prassi di prelevare direttamente floppy disk [...]. (r. 120-121)

Il presente e il passato prossimo sono utilizzati invece di preferenza nella parte argomentativa, in cui viene motivata la decisione dal punto di vista del diritto. Nel testo della sentenza si nota, infatti, una svolta dopo la quale l'uso dell'imperfetto viene cambiato a favore del presente o del passato prossimo. In particolare, si nota che l'imperfetto ricorre più frequentemente nella parte iniziale della motivazione, in cui si racconta il fatto accaduto e lo svolgimento del processo. Nel momento in cui, invece, si passa alle motivazioni di diritto a fronte dei fatti riportati, entra in campo più ampiamente l'uso del presente e del passato prossimo¹⁵⁵, come si può osservare in base agli esempi 55) - 64):

- 55) In esito al pubblico, orale dibattimento uditi il pubblico ministero e i difensori che **hanno concluso** come in epigrafe prescritto **si osserva** quanto **segue**. (r. 72-73)

¹⁵⁵ Si nota, dunque, nel testo una netta separazione tra quello che Weinrich (1978) definisce il "mondo narrato" e il "mondo commentato" (cf. § 5.1.).

- 56) Per inciso, **rappresenta** dato pacifico in causa, la veste di amministratore unico della omissis attribuita all'odierno imputato nel decreto dispositivo del giudizio, [...]. (r. 79-81)
- 57) **Risultano** in particolare dal verbale di sequestro presso i locali dell'impresa, fra l'altro, 140 floppy disk di varie capacità, un CD-ROM, due altre liste numerose directory installate 13 personal computer. (r. 87-89)
- 58) Sul piano oggettivo, dunque, uno dei profili fattuali della contestazione **risulta provato**. Viceversa non è **stata provata** in causa, nemmeno a seguito dell'audizione dei numerosi dipendenti o ex dipendenti della omissis indicati come testi, una diretta attivazione dell'imputato volta a pubblicare personalmente o a disporre la duplicazione da parte dei sottoposti ovvero di terzi collaboratori dei famosi programmi. (r. 98-102)
- 59) Ciò tanto più in quanto non è **stato acquisito** un elemento tale da comprovare la finalità di una successiva commercializzazione da parte della omissis, dei programmi duplicati giacenti in azienda. (r. 135-137)
- 60) Proprio in base a tali considerazioni della pubblica accusa **ha provveduto** a modificare, in corso di dibattimento, la contestazione originaria [...]. (r. 137-138)
- 61) In tal modo **va riguardata** la menzione dell'articolo 48 cp nella contestazione modificata il cui tenore, d'altro canto, **milita** inequivocabilmente nel senso dianzi prospettato. (r. 144-146)
- 62) Laddove i fatti in discussione **si verificano** in ambito imprenditoriale e **comportano** un apprezzabile risparmio per l'imprenditore **sembra** disagevole affermare che non **sia soddisfatto** il fisiologico scopo di lucro che **informa** l'attività di quest'ultimo proprio in ragione dell'elemento unificante che **caratterizza** la globale attività del soggetto che opera economicamente nelle forme predette. Nè l'accezione lessicale del vocabolo "lucro" **fornisce** la risposta caldeggiata dalla difesa. (r. 168-173)
- 63) Disattesa pertanto la più radicale tesi difensiva **va evidenziato**, circa l'elemento psichico del reato in discussione, che pur abbandonata l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per così dire, immediato omissis (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come riconosciuto dallo stesso organo dell'accusa) **occorrerebbe** pur sempre la prova di un dolo diretto e intenzionale del prevenuto orientato a apprestare una situazione di fatto incentivante all'abusiva duplicazione da parte dei sottoposti in buona fede. (r. 174-179)
- 64) [...] visto l'articolo 530 cpp **assolve** l'imputato dall'addebito ascrittogli perchè il fatto non **costituisce** reato. (r. 224-225)

La svolta narrativa dal racconto dello svolgimento dei fatti a quello dello svolgimento del processo non è tuttavia così netta come potrebbe sembrare. I due

stadi narrativi, anche se in linea di massima sono concettualmente separati e successivi, hanno comunque dei momenti di sovrapposizione. L'aspetto che riguarda la sovrapposizione tra le varie parti di cui si costituisce una sentenza è stato studiato in particolar modo da Ondelli (2006), il quale osserva che il giudice produce prima un resoconto neutrale e privo di commento, e successivamente comincia la motivazione vera e propria, segnata dalla svolta narrativa che può essere indicata ad esempio da una frase abbastanza ricorrente nelle sentenze quale "alla luce delle risultanze dibattimentali". La *narratio* delle sentenze, afferma Ondelli, non è la parte in cui il giudice racconta come sono andati i fatti, bensì è la parte in cui egli riporta le risultanze delle vicende processuali attraverso il resoconto di informazioni relative al reato. Anche nella narrazione dei fatti quindi la componente più importante è quella argomentativa. Nella parte argomentativa sono inclusi anche il recupero di informazioni già presentate, relative al reato, e la ripresa di momenti narrativi in cui è comunque dominante la componente argomentativa. Ondelli conclude pertanto che nelle sentenze di tribunale la ricostruzione dello svolgimento del processo tende spesso a sovrapporsi al racconto / ricostruzione del fatto, con la conseguente disomogeneità nell'impiego dei tempi verbali.

5.1.2.6. *La diatesi attiva e passiva*

Nella sentenza esaminata si nota una concentrazione di costruzioni di forma passiva soprattutto nella parte relativa alla descrizione dello svolgimento del processo e alla ricostruzione dei fatti. Al contrario, nella parte relativa alle motivazioni di diritto si nota una preferenza per l'uso della diatesi attiva.

L'uso della perifrasi passiva garantisce "la progressione tema-rema, cioè l'ordine pragmatico non marcato che prevede che prima si indichi l'argomento e poi ciò che si dice su di esso"¹⁵⁶. Esso inoltre provoca l'eliminazione dell'argomento soggetto nella diatesi attiva, che nella diatesi passiva può rimanere non espresso. Se l'agente rimane non espresso, questo è normalmente interpretato come un agente umano generico, e nel caso di testi giuridici potrebbe facilmente trattarsi di entità giudicanti. La diatesi passiva contribuirebbe in tal modo a conferire al testo un carattere impersonale.

Nella sentenza esaminata si notano i seguenti esempi di costrutti passivi che ricorrono nella descrizione dei fatti. Come si può osservare, nell'esempio 71) l'agente è espresso, e si tratta dei consulenti tecnici ("dai consulenti"). In tutti i rimanenti casi, l'agente non è espresso, ed è appunto generico e indeterminato. Il ruolo di paziente è spesso attribuito all'imputato (come negli esempi 65) e 66)), oppure anche ai testi (come nell'esempio 67)), o alle parti (come nell'esempio 68)).

¹⁵⁶ Raso (2005: 125).

- 65) **omissis era tratto a giudizio** per il reato ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 [...]. (r. 46-47)
- 66) [...] ha perso il decreto penale 10 novembre 1998 notificato il successivo 7 gennaio 1999, **con cui era stata irrogata al prevenuto, per l'illecito in esame, la pena di lire 6.900.000 di multa** [...]. (r. 48-50)
- 67) Ammesse le prove si procedeva, anzitutto, all'audizione dei due consulenti del pubblico ministero ingegneri P. R. V. F., **dopo il cui esame era acquisita la relazione scritta dai medesimi stilata. Erano poi sentiti i testi d'accusa Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, Sesto e Settimo, tutti i dipendenti della ditta omissis. A Primo, Secondo e Sesto era contestato il difforme tenore di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari di cui verbali erano acquisiti agli atti da ultimo era ascoltato l'ulteriore teste di accusa T. G.** [...]. (r. 60-66)
- 68) [...] la Difesa chiedeva termine, spirato il quale, non risultando avanzate istanze istruttorie di sorta, **venivano indicati alle parti gli elementi che sarebbero stati utilizzati per la decisione e le si invitava alla discussione.** (r. 68-71)
- 69) **L'ipotesi d'accusa non è stata adeguatamente suffragata dall'istruttoria dipinta.** (r. 75)
- 70) Orbene, l'istruttoria svolta ha confermato che effettivamente, in ambito aziendale, **erano utilizzati programmi abusivamente duplicati.** (r. 82-83)
- 71) **Su tali supporti informatici venivano rinvenuti dai consulenti i programmi dettagliati nella loro relazione scritta** [...]. (r. 89-90)
- 72) **Sul piano oggettivo, dunque, uno dei profili fattuali della contestazione risulta provato. Viceversa non è stata provata in causa, nemmeno a seguito dell'audizione dei numerosi dipendenti o ex dipendenti della omissis indicati come testi, una diretta attivazione dell'imputato volta a pubblicare personalmente o a disporre la duplicazione da parte dei sottoposti ovvero di terzi collaboratori dei famosi programmi.** (r. 98-102)
- 73) [...] quanto all'emanazione di direttive verbali in proposito (**dovendosi ragionevolmente escludersi l'ipotesi di direttive scritte**¹⁵⁷) essa non sarebbe potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e sforniti soprattutto quelli non più alle dipendenze della omissis di qualsiasi plausibile movente per una falsa deposizione. (r. 111-114)

¹⁵⁷ Si noti anche qui l'uso sovraesteso dell'infinito (cf. § 5.1.2.4.).

5.1.2.7. *Le nominalizzazioni*

Il testo in esame presenta numerosi casi di nominalizzazioni, mostra cioè la tendenza a preferire il nome al verbo come portatore di significato e la tendenza a preferire sintagmi nominali al posto di frasi. Secondo Raso (2005: 112), l'attitudine a rendere lessicalmente denso il testo in genere affatica la lettura, soprattutto perché i verbi dinamizzano la comunicazione in quanto esprimono azioni, mentre i nomi la rendono statica poiché esprimono appunto stati. I verbi inoltre, secondo Raso, possono avere un soggetto umano o concreto "che fa o prova qualcosa" e ciò conferirebbe concretezza al testo, mentre i nomi lo fanno tendere all'astrattezza. D'altro canto, prosegue Raso, i testi professionali necessitano di nominalizzazioni, poiché trattano di solito di entità astratte che subiscono un processo, quindi il tema, cioè la cosa di cui si parla, è in genere astratto (esempi di temi astratti possono essere adempimenti, pratiche, articoli di legge, divieti, informazioni, pagamenti, dichiarazioni, e molte altre cose inanimate). Raso (2005: 113) ritiene, inoltre, che uno degli effetti della nominalizzazione sia quello di determinare le condizioni per un uso della forma passiva, che genera sicuramente maggiori difficoltà cognitive nel lettore. Nomi astratti, nominalizzazioni e diatesi passiva certamente possono contribuire al carattere impersonale e formale che pare qualificare i testi giuridici.

Vediamo di seguito qualche esempio di nominalizzazione da forme aggettivali. Rovere (2005: 87) afferma che un aspetto linguistico imponente dei testi giuridici è la frequenza di nomi deaggettivali formati con il suffisso *-ità*. Ricorrono nella sentenza in esame alcuni casi del genere riportati di seguito:

- 74) La contestazione originaria rilevata nei confronti del prevenuto si fondava su una ricostruzione dei fatti i termini di immediata **riconcucibilità** allo stesso dell'attività di duplicazione a fini di lucro dei programmi dettagliati nel decreto dispositivo del giudizio, siccome attuata dal omissis, se non materialmente, in forza di sue direttive agli esecutori materiali. (r. 75-79)
- 75) Nè sembra che deriva di rilievo a circostanza, già evidenziata, che non tutti programmi abusivamente duplicati erano utilizzabili e/o utilizzati per l'attività della omissis, potendo farsi discendere proprio da ciò considerazioni sul piano logico circa l'**estraneità** della compagine (r. 207-210)

Nelle porzioni di testo 76) - 85), si nota invece l'uso di sintagmi nominali, a volte anche molto lunghi, che si presentano come "grappoli di astrazioni concatenate", ossia di "parafrasi riduttive, che contraggono in un nome (astratto) gli elementi di una proposizione (verbo + argomenti del verbo)"¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Mortara Garavelli (2001: 173, 175).

- 76) L'ipotesi d'accusa non è stata adeguatamente suffragata **dall'istruttoria dipinta**. La contestazione originaria rilevata nei confronti del prevenuto si fondava **su una ricostruzione dei fatti i termini di immediata riconducibilità allo stesso dell'attività di duplicazione a fini di lucro dei programmi dettagliati nel decreto dispositivo del giudizio**, siccome attuata dal omissis, se non materialmente, **in forza di sue direttive agli esecutori materiali**. Per inciso, rappresenta **dato pacifico in causa**, la veste di amministratore unico della omissis attribuita all'odierno imputato nel decreto dispositivo del giudizio, **veste sicuramente compatibile con l'emanazione di ordini direttive nei confronti dei dipendenti**. (r. 75-82)
- 77) [...] permetteva **l'abusiva duplicazione degli stessi a fini di lucro**. (r. 22-23)
- 78) [...] ha perso il decreto penale 10 novembre 1998 notificato il successivo 7 gennaio 1999, con cui era stata irrogata al prevenuto, **per l'illecito in esame**, la pena di lire 6.900.000 di multa, parzialmente applicata **in sostituzione di pena detentiva con la non menzione**. (r. 48-51)
- 79) [...] **previa integrazione del fascicolo dibattimentale mediante inserzione del verbale di atti irripetibili [...]**. (r. 55-56)
- 80) Taluni almeno di detti programmi risultarono, **sulla scorta dei dati estrapolabili, di frequente utilizzo e congrui rispetto all'attività aziendale**. (r. 92-93)
- 81) Appare ovvio, **alla luce della riscontrata carenza di documentazione legittimante**, che la disponibilità dei programmi di cui si è detto derivava necessariamente da una duplicazione non autorizzata dal titolare del relativo diritto. (r. 93-96)
- 82) Osserva, d'altro canto, l'ufficio che **lo spessore non esiguo della compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle parti e l'incarico di vertice dell'imputato** rendevano per sé poco probabile **una sua personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione abusiva, [...]**. (r. 108-110)
- 83) Al dibattimento è emersa, come si è visto, **una situazione di scarsa strutturazione del servizio relativo all'approvvigionamento del materiale informatico sia l'uso dello stesso, [...]**. (r. 116-117)
- 84) Ciò tanto più in quanto non è stato acquisito un elemento tale da comprovare **la finalità di una successiva commercializzazione da parte della omissis, [...]**. (r. 135-136)
- 85) [...] e abbracciando viceversa **la ricostruzione dell'operato di costui in termini di maliziosa induzione in errore dei dipendenti stessi tramite la messa a disposizione incontrollata di programmi vari finalizzata proprio a promuovere una inconsapevole duplicazione abusiva di programmi stessi da parte degli ignari sottoposti [...]**. (r. 141-144)

5.1.2.8. *L'ordine delle parole*

Le osservazioni elaborate in questo paragrafo riguardano due aspetti: l'ordine delle parole all'interno del sintagma e l'ordine delle parole all'interno della frase.

Per quanto riguarda l'ordine delle parole all'interno di sintagmi, nella sentenza indagata si nota spesso una preferenza per l'ordine modificatore-testa, anziché di quello testa-modificatore che si correla di norma con l'ordine basico SVO. Se si mette un aggettivo prima di un nome quando sarebbe più naturale collocarlo dopo, si può dedurre che ci si trovi di fronte a casi di innalzamento di registro per ottenere effetti di marcatezza o ricercatezza. Secondo Mortara Garavelli (2001: 165-166), nel linguaggio giuridico si possono considerare stilisticamente marcate le anteposizioni che non sono imposte da ragioni contestuali e i casi più marcati possono essere considerati quelli in cui vengono anteposti al nome aggettivi di relazione, participi in funzione di aggettivi, e attributi pesanti che, nell'uso corrente, tenderebbero a essere posposti.

Sintagmi ricorrenti nella sentenza esaminata sono ad esempio “abusiva duplicazione”, oppure “abusivamente duplicati”, in cui in entrambi i casi il modificatore precede la testa, anziché seguirla come sarebbe più naturale nell'uso corrente “la duplicazione abusiva”, che pure occorre nella sentenza, ma meno spesso.

Esempi di questo tipo di ordine sono riportati nel piccolo campionario che segue, in cui ricorrono anche participi in funzione di aggettivo (si vedano gli esempi 92), 99)). Per alcuni di questi casi si potrebbe avanzare l'ipotesi che si tratti di sintagmi lessicalizzati (cf. gli esempi 88), 90)), ma l'esiguità dei dati è certamente insufficiente per delineare tale tipologia.

- 86) dell'**estiva opposizione** (r. 48)
- 87) il **difforme tenore** di dichiarazioni (r. 64)
- 88) al **pubblico, orale dibattito** (r. 72)
- 89) i termini di **immediata riconducibilità** (r. 77)
- 90) della **pubblica accusa** (r. 85-86)
- 91) di **frequente utilizzo** (r. 92-93)
- 92) della **riscontrata carenza** di documentazione legittimante (r. 93-94)
- 93) di una **successiva commercializzazione** (r. 135-136)
- 94) in termini di **maliziosa induzione** (r. 142)

- 95) una **inconsapevole duplicazione** abusiva (r. 143)
- 96) del **peculiare elemento** psichico (r. 161)
- 97) **ordinariamente finalizzato** (r. 167)
- 98) un **apprezzabile risparmio** (r. 169)
- 99) l'**appagante convinzione** (r. 188)
- 100) una **capziosa predisposizione** (r. 190)
- 101) una sua **callida tolleranza** (r. 190-191)
- 102) l'**inevitabile consapevolezza** (r. 193).

Per quanto riguarda l'ordine dei costituenti nella frase, la sentenza in esame presenta alcune strutture con ordine marcato, cioè che non corrisponde all'ordine basico SVO. Come fa notare Mortara Garavelli (2001: 86-88), all'impostazione impersonale che caratterizza soprattutto i testi di legge, ci si aspetterebbe che corrispondesse a livello sintattico una "normalità" data dall'ordine delle parole basico e non marcato SVO, e a livello semantico un ordinamento naturale delle informazioni costituito dalla progressione tema-rema, ovvero ciò di cui si parla dovrebbe precedere ciò che si dice del tema. Si possono invece annoverare nella sentenza esaminata alcuni casi di ordine delle parole marcato, in cui si ha l'oggetto indiretto in posizione iniziale, come negli esempi seguenti con ordine O_iVS:

- 103) **Al dibattimento** presenziava l'imputato ed era revocato l'opposto decreto penale. (r. 53-54)
- 104) **A Primo, Secondo e Sesto** era contestato il difforme tenore di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari di cui verbali erano acquisiti agli atti da ultimo era ascoltato l'ulteriore teste di accusa T. G. [...]. (r. 63-66)
- 105) **Al dibattimento** è emersa, come si è visto, una situazione di scarsa strutturazione del servizio relativo all'approvvigionamento del materiale informatico sia l'uso dello stesso, [...]. (r. 116-117)

Si noti tuttavia che la posizione occupata da tutti e tre i costituenti ("Al dibattimento"; "A primo, Secondo e Sesto"; "Al dibattimento") può dipendere anche da fattori semantico-testuali: essi riprendono infatti il rema precedente e lo trasformano in elemento tematico.

Quanto alla posizione postverbale del soggetto che si osserva nei tre esempi menzionati sopra, questa dovrebbe essere normale con gli intransitivi che hanno l'ausiliare "essere" ed appartengono alla cosiddetta classe degli inaccusativi, caratterizzata dalla proprietà di attribuire al soggetto alcune qualità dell'oggetto¹⁵⁹, e con le forme passive in cui il soggetto sintattico ricopre il ruolo semantico di oggetto.

Nei due esempi 106) - 107) si ha l'ordine marcato VOS. In particolare, nell'esempio 107) il verbo occupa la posizione iniziale, mentre nell'esempio 106) è preceduto da un circostanziale (X)VOS.

- 106) Per inciso, **rappresenta dato pacifico in causa, la veste di amministratore unico della omissis** attribuita all'odierno imputato nel decreto dispositivo del giudizio, veste sicuramente compatibile con l'emanazione di ordini direttive nei confronti dei dipendenti. (r. 79-82)
- 107) **Risultano in particolare dal verbale di sequestro presso i locali dell'impresa, fra l'altro, 140 floppy disk di varie capacità, un CD-ROM, due altre liste numerose directory installate 13 personal computer.** (r. 87-89)

L'esempio che segue concerne una frase a diatesi passiva, in cui il verbo trivalente "rinvenire" viene saturato da tutti i suoi argomenti (soggetto = i programmi, complemento d'agente = dai consulenti, complemento di luogo = su tali supporti informatici), con il risultato di una frase con ordine O_iVO_iS:

- 108) **Su tali supporti informatici venivano rinvenuti dai consulenti i programmi dettagliati nella loro relazione scritta** (con le precisazioni di cui alla relazione aggiuntiva) per i quali impresa non fu in grado di esibire regolare licenze o fattura d'acquisto. (r. 89-92)

L'ordine VSO può essere rappresentato dai due esempi che seguono, in cui l'oggetto del verbo transitivo è una frase oggettiva. I soggetti di queste due frasi sono posposti al verbo e nell'esempio 109) si nota una personificazione del soggetto per cui l'azione è attribuita ad una struttura:

- 109) **Osserva, d'altro canto, l'ufficio che lo spessore non esiguo della compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle parti e l'incarico di vertice dell'imputato rendevano per sé poco probabile una sua personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione abusiva**, mentre quanto all'emanazione di direttive verbali in proposito (dovendosi ragionevolmente escludersi l'ipotesi di direttive scritte) essa non sarebbe potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e sforniti

¹⁵⁹ Come quella di esprimere con il clitico *ne* il complemento partitivo riferito al soggetto (il caso dell'esempio 105).

soprattutto quelli non più alle dipendenze della omissis di qualsiasi plausibile movente per una falsa deposizione. (r. 108-114)

- 110) Orbene, **ritiene il giudice che mentre possa recepirsi l'impostazione dell'accusa quanto al significato della locuzione "scopo di lucro" non sia invece emersa come anticipato, prova sufficiente della sussistenza in capo a omissis del peculiare elemento psichico necessario per l'integrazione della fattispecie** siccome descritta nel capo di imputazione con cui occorre confrontarsi. (r. 159-163)

I due casi appena osservati contengono anche una caratteristica importante che riguarda l'inversione di soggetto e verbo in apertura di frase. Questo tratto è stato studiato da Rovere (2000b: 30), il quale sostiene che nei testi delle sentenze tale fenomeno ricorre molto frequentemente e vistosamente, per "conferire salienza comunicativa all'elemento giuridicamente rilevante". Anche Mortara Garavelli (2001: 163) osserva che la scelta di anticipare verbi quali *osservare, rilevare, esporre, notare* e simili si uniformerebbe a un modello letterario volto a sottolineare "il carattere formale e solenne di ciò che, in altri contesti, si è chiamato *appearance on the scene*" e adduce come ulteriore esempio e prova il famoso ritornello "sostiene Pereira" proposto come costante narrativa, eponima del romanzo in cui ricorre.

L'esempio 111) presenta un ordine VO_i(X)S, in cui il soggetto è molto distante rispetto al verbo:

- 111) In sostanza **dovrebbe ricondursi alla sola inerzia dell'imputato nel disciplinare la gestione del servizio di approvvigionamento e uso di supporti informatici e al vantaggio (peraltro economicamente contenuto) derivante all'impresa dall'utilizzo ad opera dei dipendenti di programmi abusivamente duplicati, la prova circa l'originario perseguimento da parte di omissis degli scopi anzidetti.** (r. 198-202)

Infine, i brani in 112) - 114) esemplificano casi di frasi introdotte da locuzioni preposizionali che contengono l'elemento tematizzato:

- 112) **Per quel che concerne la mancata prova di una divisata da negoziazione "esterna" e i programmi abusivamente duplicati,** il pubblico ministero ha invece affermato come, a suo avviso, il fini di lucro postulato dalla norma incriminatrice debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore, ovviamente esonerato dall'acquisire in forme legittime la disponibilità di sì fatti programmi. (r. 146-152)
- 113) **Al riguardo** la pubblica accusa ha evidenziato che nella specie programmi oggetto della riscontrata duplicazione erano in larga misura utilizzabili e/o utilizzati per l'attività aziendale, tanto che i propri consulenti avevano

quantificato un approssimativo risparmio di costi per quest'ultima, pari a circa dire 30 milioni. (r. 152-155)

- 114) **Quanto alla prima problematica** non è in grado ritrarre un criterio ermeneutico di natura generale in virtù del quale, nel nostro ordinamento lo scopo di lucro sia identificabile sicuramente con la sola locupletazione immediata e non anche con il profitto ritraibile da un risparmio di costi siccome ordinariamente finalizzato, nell'ottica imprenditoriale, a diverse forme di investimento. (r. 164-168)

Un altro aspetto che riguarda l'ordine delle parole è costituito dalla posizione dei sintagmi preposizionali definiti da Rovere "avverbiali strumentali"¹⁶⁰. Dopo avere chiarito i criteri di riconoscimento di questa classe funzionale, Rovere rileva innanzitutto la notevole frequenza di tali avverbiali nei testi delle sentenze e conclude che la loro posizione nella frase è dovuta principalmente a due fattori. In particolare, gli avverbiali in esame occupano preferibilmente la posizione iniziale di frase "quando l'agente è rappresentato da una delle parti in causa e il verbo esprime un'azione giuridica riservata ad esse" (ad esempio, "*Con atto di citazione R. D. conveniva in giudizio [...] la moglie*"); occupano invece la posizione tra soggetto e verbo quando essi "si lasciano rapportare all'agente istituzionale" (ad esempio, "*La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 30 ott. 1987, rigettava il gravame...*").

Nella sentenza in esame non si hanno esempi di avverbi strumentali in posizione iniziale di frase. Ricorrono invece due casi in cui l'avverbiale strumentale occupa la posizione dopo il soggetto e il verbo. Il secondo esempio potrebbe rientrare nella casistica descritta da Rovere in cui l'avverbiale può essere rapportato all'agente istituzionale, anche se la posizione che occupa è postverbale.

- 115) omissis era tratto a giudizio per il reato ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 **con decreto 26 gennaio 1999** della giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino [...]. (r. 46-48)
- 116) [...] a questo punto il pubblico ministero provvedeva **ex art. 516 cpp** a modificare la contestazione originaria conformemente al tenore riportato in epigrafe, [...]. (r. 67-68)

Sembra inoltre tipica del linguaggio giuridico l'abitudine di anteporre il sostantivo "anno" o "mese" all'aggettivo numerale, per quantificare il periodo di pena da scontare, probabilmente per motivi di enfasi. Si vedano gli esempi 117) e 118):

¹⁶⁰ Rovere (2000b: 25-35).

- 117) [...] condannarlo alla pena di **anni uno e mesi quattro** di reclusione (r. 1)
- 118) Tanto premesso e tenuto conto di tutti i parametri valutativi [...], si stima equo irrogare ad Esposito Filippo la pena di **anni uno e mesi quattro** di reclusione, così determinata [...]. (r. 7)

Si tratta, infatti, di un'anomalia nell'ordine naturale di un'unità sintattica che, nella configurazione non marcata, anteporrebbe il determinante al determinato, cioè l'aggettivo al nome (“due anni”, “quattro mesi”).

5.1.2.9. *L'articolo zero*

Nella sentenza esaminata ricorrono particolari locuzioni in cui è omissivo l'articolo determinativo. Nel linguaggio giuridico, pare che l'assenza dell'articolo in alcune costruzioni stilisticamente marcate o in espressioni lessicalizzate possa riflettere particolari condizioni di uso. Rovere (2005: 35), che si è occupato di tali aspetti, richiama l'attenzione sul fatto che a prima vista l'assenza dell'articolo possa denotare o sottolineare la tecnicità della locuzione, ma in realtà si tratta “soltanto [di] un indizio per l'identificazione di una collocazione tecnica con valore locuzionale”, il cui il grado di lessicalizzazione deve essere misurato caso per caso (2005: 36). Inoltre, Rovere nota che una tendenza consistente all'articolo zero si manifesta nel caso di locuzioni preposizionali con valore avverbiale, come i sintagmi con funzione di riferimento a un testo giuridico o a una parte di esso. “In epigrafe” è ad esempio il caso di locuzione con più alto grado di lessicalizzazione, che ricorre per lo più come locuzione estesa (“di cui in epigrafe”) o in collocazioni con participi come “indicato, menzionato, contenuto in epigrafe”¹⁶¹.

Anche nella sentenza esaminata ricorre infatti questo tipo di locuzione, come si evince dagli esempi 119) - 120):

- 119) [...] a questo punto il pubblico ministero provvedeva ex art. 516 cpp a modificare la contestazione originaria conformemente al tenore **riportato in epigrafe**, [...]. (r. 67-68)
- 120) In esito al pubblico, orale dibattimento uditi il pubblico ministero e i difensori che hanno concluso **come in epigrafe** prescritto si osserva quanto segue. (r. 72-73)

In altri casi si nota un'oscillazione tra varianti di sintagmi nominali con e senza articolo:

¹⁶¹ Rovere (2005: 38-39).

- 121) [...] a questo punto **il pubblico ministero** provvedeva ex art. 516 cpp a modificare la contestazione originaria conformemente al tenore riportato in epigrafe, [...]. (r. 67-68)
- 122) In sede di esposizione introduttiva, previa integrazione del fascicolo dibattimentale mediante inserzione del verbale di atti irripetibili, **pubblico ministero** si richiamava alla contestazione. (r. 54-56)

Infine, nelle porzioni di testo in 123) - 126), si possono osservare altri casi di articolo zero che sembrano presentare un alto grado di tecnicità della locuzione:

- 123) la pena di lire 6.900.000 di multa, parzialmente applicata in sostituzione **di pena detentiva** con la non menzione. (r. 50-51)
- 124) Ammesse le prove si procedeva, anzitutto, all'audizione dei due consulenti del pubblico ministero **ingegneri P. R. V. F.**, [...]. (r. 60-61)
- 125) Per inciso, rappresenta **dato pacifico in causa**, la veste di amministratore unico della omissis attribuita all'odierno imputato nel decreto dispositivo del giudizio, [...]. (r. 79-81)
- 126) In sostanza difettando **prova adeguata** dell'elemento psichico dell'illecito in oggetto, omissis va assolto ex articolo 530 comma secondo cpp perché il fatto non costituisce reato (r. 219-220)

5.1.3. Il livello semantico

In questo paragrafo, sono presi in esame aspetti che riguardano la progettazione del testo sentenza indagato, la disposizione e alla gerarchia delle informazioni contenute, l'ordine logico seguito nella redazione del testo, i ruoli semantici che i costituenti assumono all'interno della frase, la struttura tematica che specifica la relazione semantica tra il verbo e i propri argomenti identificandone appunto i ruoli. Inoltre, sono osservati aspetti che riguardano la coerenza e la coesione del testo. Affinché un testo sia coerente e coeso sono rilevanti innanzitutto la concatenazione e la connessità dei temi, ma anche i processi inferenziali che riguardano la sfera pragmatica e sono mediati dalle conoscenze enciclopediche dell'interprete. L'interprete del testo può e deve infatti trarre delle inferenze, costruire gli anelli mancanti e reinterpretare il testo in nome della sua coerenza, identificando di volta in volta rapporti tematici e rematici che si susseguono: il tema non è semplicemente la ripresa di qualcosa che è dato nel testo precedente, ma anche di qualcosa su cui il rema incide, contribuendo alla sua determinazione in una relazione dinamica¹⁶².

¹⁶² Conte (1999: 52).

Come è noto, la coerenza e la coesione di un testo sono determinate inoltre dalla deissi testuale, dall'anafora, dall'uso di ripetizioni, sinonimi, antinomi, iperonimi-iponimi, meronimi, e così via, dalla ricorrenza di lessemi che appartengono ad uno stesso campo semantico, dall'isotopia semantica, dall'uso di parafrasi, dall'uso di connettivi, in altri termini da tutte le relazioni semantiche che si instaurano nel testo.

Tutti gli aspetti sopra elencati, che sono strettamente legati al significato e alla referenzialità e meno alle caratteristiche sintattiche della frase, saranno presi in esame nei prossimi paragrafi.

5.1.3.1. *I ruoli semantici*

Un aspetto interessante da investigare può essere l'identificazione all'interno del testo del ruolo semantico che di volta in volta è attribuito ai personaggi chiave di una sentenza: l'imputato, il giudice, il pubblico ministero, la difesa.

Negli esempi (127) - (135), si nota che il giudice, il pubblico ministero, la difesa, la pubblica accusa, il giudicante, l'ufficio ricoprono il ruolo semantico di agente, che coincide con il soggetto sintattico in ciascuna frase. Ad eccezione degli esempi (134) e (135) in cui ricorre una inversione dell'ordine basilico SV, in tutti gli altri casi il soggetto / agente ricorre con diatesi attiva, precede il verbo e si trova in contesti non marcati dal punto di vista dell'ordine delle parole.

- 127) **Il giudice** in funzione monocratica dott. G. Z. sezione dibattimento alla udienza è il 20 aprile 2000 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza [...]. (r. 8-11)
- 128) [...] **pubblico ministero** si richiamava alla contestazione e chiedeva l'esame dei soggetti indicati in lista non che del prevenuto [...]. (r. 56-57)
- 129) **La difesa**, dal canto suo, e chiedeva anche essa l'esame del proprio assistito, [...]. (r. 58)
- 130) [...] a questo punto **il pubblico ministero** provvedeva ex art. 516 cpp a modificare la contestazione originaria [...]. (r. 67-68)
- 131) [...] **la Difesa** chiedeva termine, spirato il quale, non risultando avanzate istanze istruttorie di sorta, venivano indicati alle parti gli elementi che sarebbero stati utilizzati per la decisione e le si invitava alla discussione. (r. 68-71)
- 132) [...] **il pubblico ministero** ha invece affermato come, a suo avviso, il fini di lucro postulato dalla norma incriminatrice debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore, [...]. (r. 148-151)

- 133) Al riguardo **la pubblica accusa** ha evidenziato che nella specie programmi oggetto della riscontrata duplicazione erano in larga misura utilizzabili e/o utilizzati per l'attività aziendale, [...]. (r. 152-154)
- 134) Orbene, ritiene **il giudice** che mentre possa recepirsi l'impostazione dell'accusa quanto al significato della locuzione "scopo di lucro" non sia invece emersa come anticipato, prova sufficiente della sussistenza in capo a omissis del peculiare elemento psichico necessario per l'integrazione della fattispecie siccome descritta nel capo di imputazione con cui occorre confrontarsi. (r. 159-163)
- 135) Osserva, d'altro canto, **l'ufficio** che lo spessore non esiguo della compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle parti e l'incarico di vertice dell'imputato rendevano per sé poco probabile una sua personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione abusiva, [...]. (r. 108-110)

Nell'esempio 136), "il pubblico ministero e i difensori" assumono il ruolo di pazienti in una frase di tipo participiale.

- 136) In esito al pubblico, orale dibattimento uditi **il pubblico ministero e i difensori** che hanno concluso come in epigrafe prescritto si osserva quanto segue. (r. 72-73)

Negli brani che seguono l'imputato, a cui ci si riferisce anche con la forma latina invariabile "omissis" negli esempi 137) e 138), e con una forma pronominale nell'esempio 139), assume il ruolo semantico di paziente. Tale ruolo coincide con il soggetto sintattico negli esempi 137), 138), 139) (nel caso del pronome "egli"); con l'oggetto nell'esempio 140); con il destinatario nell'esempio 139).

- 137) [...] **omissis** era tratto a giudizio per il reato ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 [...]. (r. 46)
- 138) [...] solo in casi eccezionali era coinvolto **omissis** mentre, circa l'uso di supporti informatici già esistenti in ditta, i dipendenti avevano normalmente in dotazione dei PC ed era invalsa la prassi di prelevare direttamente floppy disk [...].(r. 119-121)
- 139) Si badi, da ultimo, che la natura comune e non propria del reato di cui si discute impedisce di addebitare **all'imputato** una responsabilità penale derivante da una posizione di garanzia in merito all'osservanza ad opera dei sottoposti della normativa in materia e comunque laddove pur **egli** fosse stato onerato da una simile responsabilità, l'omesso controllo non equivarrebbe per sé solo ad una manifestazione di quel dolo intenzionale postulato dalla norma incriminatrice. (r. 213-218)

- 140) [...] visto l'articolo 530 cpp assolve **l'imputato** dall'addebito ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato. (r. 224-225)

Negli esempi 141) - 145) si osserva invece che l'imputato, cui ci si riferisce anche con il termine "omissis", assume il ruolo semantico di agente.

- 141) [...] ma più testi hanno dichiarato che in generale **omissis** non si occupava affatto del settore informatico latamente inteso, [...]. (r. 104-105)
- 142) Proprio in conseguenza di ciò sarebbe ravvisabile lo scopo di lucro e al contempo apparirebbe suffragato **il coinvolgimento di omissis** quale unico soggetto che per la veste istituzionale aveva interesse alla duplicazione illecita [...]. (r. 156-158)
- 143) **omissis** [...] ha perso il decreto penale 10 novembre 1998 notificato il successivo 7 gennaio 1999, con cui era stata irrogata al prevenuto, per l'illecito in esame, la pena di lire 6.900.000 di multa, [...]. (r. 48-50)
- 144) Al dibattimento presenziava **l'imputato** ed era revocato l'opposto decreto penale. (r. 54)
- 145) Si è già detto che **la veste dell'imputato**, le dimensioni dell'impresa e la sua strutturazione erano tali da non poterne far discendere l'inevitabile consapevolezza in capo al prevenuto della situazione esistente (disponibilità dettagliata di programmi per una duplicazione abusiva). (r. 191-194)

Nell'unico esempio riportato qui di seguito l'imputato assume il ruolo semantico di esperiente:

- 146) [...] ma nella specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre l'appagante convinzione che **omissis** sapesse della situazione [...]. (r. 187-198)

5.1.3.2. *La deissi e l'anafora*

La sentenza esaminata presenta molti rinvii deittici e anaforici. Tanto gli elementi deittici quanto quelli anaforici svolgono la funzione di ancorare il testo al contesto extra-linguistico e si associano ad elementi caratterizzati dal tratto [+ noto], in quanto presenti nel contesto extra-linguistico o linguistico.

L'anafora indica il riferimento, all'interno di un testo, al contesto linguistico del testo stesso, cioè ad un'espressione che lo precede o che lo segue. La deissi indica invece il riferimento al contesto spazio-temporale del testo e/o ai partecipanti dell'atto comunicativo (emittente, destinatario).

Il testo della sentenza presenta in particolare diverse citazioni di articoli del codice penale che potrebbero essere considerati esempi di anafora intertestuale.

- 147) [...] imputato del reato di cui agli **artt. 81 cpv cp, 171 bis legge 633/41** [...]. (r. 19)
- 148) Contestazione così modificata **ex Art. 516 cpp all'udienza del 26 gennaio 2000**. (r. 36)
- 149) [...] omissis era tratto a giudizio per il reato **ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 con decreto 26 gennaio 1999** [...]. (r. 46-47)
- 150) [...] ha seguito di dell'**estiva opposizione, proposta il 22 gennaio 1999** [...]. (r. 48)
- 151) [...] a questo punto il pubblico ministero provvedeva **ex art. 516 cpp** a modificare la contestazione originaria [...]. (r. 67)
- 152) In tal modo va riguardata la menzione dell'**articolo 48 cp** nella contestazione modificata [...]. (r. 145)
- 153) [...] omissis va assolto **ex articolo 530 comma secondo cpp** perché il fatto non costituisce reato. (r. 220)
- 154) [...] visto l'**articolo 530 cpp** assolve l'imputato dall'addebito ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. (r. 224)

Nella sentenza esaminata si può notare inoltre l'uso frequente del determinante "stesso" o "medesimo". Questo determinante sembra in certi casi essere iperuso, secondo modalità improprie e a volte ridondanti, sia quando l'antecedente è troppo lontano per poter essere ripreso, sia quando l'antecedente è troppo vicino. In 155), ad esempio, non è immediato il riferimento deittico di "medesimo". Esso si riferisce ad una porzione di testo precedente, che riporta il riferimento del reato, cioè "il reato di cui agli artt. 81 cpv cp, 171 bis legge 633/41" e pertanto svolge una funzione anaforica:

- 155) Il giudice in funzione monocratica dott. G. Z. sezione dibattimento alla udienza è il 20 aprile 2000 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza nei confronti di omissis libero presente imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv cp, 171 bis legge 633/41, perché l'esecuzione di un **medesimo** disegno criminoso, traendo in inganno i

dipendenti della ditta omissis cui era amministratore unico, mettendo a disposizione i programmi per elaboratore in seguito indicati (per il valore complessivo di circa lire 34 milioni) permetteva l'abusiva duplicazione degli **stessi** a fini di lucro. (r. 8-23)

- 156) Ammesse le prove si procedeva, anzitutto, all'audizione dei due consulenti del pubblico ministero ingegneri P. R. V. F., dopo il cui esame era acquisita la relazione scritta dai **medesimi** stilata. (r. 60-62)
- 157) La contestazione originaria rilevata nei confronti del prevenuto si fondava su una ricostruzione dei fatti i termini di immediata riconducibilità allo **stesso** dell'attività di duplicazione a fini di lucro dei programmi dettagliati nel decreto dispositivo del giudizio, siccome attuata dal omissis, se non materialmente, in forza di sue direttive agli esecutori materiali. (r. 75-79)
- 158) Al dibattimento è emersa, come si è visto, una situazione di scarsa strutturazione del servizio relativo all'approvvigionamento del materiale informatico sia l'uso dello **stesso**, tale per cui il personale a volta interessato si rivolgeva come referenti ai colleghi o al diretto superiore o all'ufficio acquisti; [...]. (r. 116-119)
- 159) Proprio in base a tali considerazioni della pubblica accusa ha provveduto a modificare, in corso di dibattimento, la contestazione originaria abbandonando l'impostazione iniziale che vedeva nella novella, come si è detto, l'autore materiale delle abusive duplicazione (o comunque il soggetto propulsore in forma diretta delle **medesime** mediante dire che ordini ai dipendenti) e abbracciando viceversa la ricostruzione dell'operato di costui in termini di maliziosa induzione in errore dei dipendenti **stessi** tramite la messa a disposizione incontrollata di programmi vari finalizzata proprio a promuovere una inconsapevole duplicazione abusiva di programmi **stessi** da parte degli ignari sottoposti (beninteso nell'interesse aziendale). (r. 137-144)
- 160) Disattesa pertanto la più radicale tesi difensiva va evidenziato, circa l'elemento psichico del reato in discussione, che pur abbandonata l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per così dire, immediato omissis (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come riconosciuto dallo **stesso** organo dell'accusa) occorrerebbe pur sempre la prova di un dolo diretto e intenzionale del prevenuto orientato a apprestare una situazione di fatto incentivante all'abusiva duplicazione da parte dei sottoposti in buona fede. Il delitto in esame è in vero un reato doloso, per di più a dolo specifico, per cui anche il soggetto che inducendo in errore l'agente materiale abbia cagionato l'integrazione del profilo obiettivo dell'illecito occorrerebbe individuare lo **stesso** elemento psichico [...]. (r. 174-182)

5.1.3.3. *L'isotopia semantica*

La nozione di isotopia, proposta per la prima volta dal semiologo A.J. Greimas nel 1966, è utile a definire la ricorrenza all'interno di un testo di più parole con tratti semantici tra loro in comune. L'idea di base è che le unità di significato (i sememi) che si dispongono a formare un discorso compiuto siano scomponibili in tratti semantici, e che alcuni di questi tratti siano condivisi da più unità, di modo che la ridondanza semantica di assi di senso equivalenti costituisca la coesione e la coerenza del testo.

Poiché il tema ricorrente della sentenza in esame, ovvero l'idea comune che tiene insieme le combinazioni di frasi, è il reato, è facile intuire che molte parole della sentenza costituiscono un fitto reticolato intorno ai tratti semantici [+illecito] [+contrario a una norma giuridica]. Tali tratti semantici, che derivano in misura maggiore o minore dai significati specifici delle parole, sono fortemente ridondanti nel testo e delineano un percorso di lettura omogeneo. Essi si possono ritrovare, solo per fare alcuni esempi, in alcuni elementi lessicali ricorrenti quali: "abusivamente", "abusiva/e", "accusa", "accusatoria", "criminoso", "decreto penale", "delitto", "dolo", "dolo intenzionale", "illecito", "imputato", "incriminato", "incriminatrice", "inganno", "lucro", "multa", "pena", "pena detentiva", "reato", "reato doloso", "responsabilità penale".

Un altro tipo di isotopia semantica presente nel testo esaminato, più specifico rispetto al caso precedente, nel senso che riguarda questa particolare sentenza e non altre, può essere quello che riguarda l'elemento psichico subdolo coinvolto nell'ipotesi di accusa. Qui infatti troviamo il tratto semantico che potrebbe essere rappresentato come [+inganno] rinvenibile nella rete di parole che accompagna questa idea, in particolare negli aggettivi: "callido", "capzioso", "malizioso".

5.1.3.4. *I connettivi*

Il testo della sentenza è scandito da una capillare rete di connettivi, in particolare di avverbi connettivi, detti anche avverbi pragmatici. Essi, di volta in volta, sottolineano il cambio di tema, segnalano il passaggio dalla parte espositiva all'argomentazione che la supporta, e svolgono funzione di connessione contribuendo a rendere il testo coerente e coeso. Dal punto di vista sintattico, questi connettivi si presentano spesso come dei costituenti autonomi, che hanno una posizione parentetica e sono separati dal resto del testo da una virgola¹⁶³.

Vediamo qui di seguito alcuni esempi di questo tipo di avverbi in posizione iniziale di frase:

¹⁶³ Conte (1999: 47).

- 161) **Per inciso**, rappresenta dato pacifico in causa, la veste di amministratore unico della omissis attribuita all'odierno imputato nel decreto dispositivo del giudizio, veste sicuramente compatibile con l'emanazione di ordini direttive nei confronti dei dipendenti. (r. 79-82)
- 162) **Orbene**¹⁶⁴, l'istruttoria svolta ha confermato che effettivamente, in ambito aziendale, erano utilizzati programmi abusivamente duplicati. (r. 82-83)
- 163) **Orbene**, ritiene il giudicante che mentre possa recepirsi l'impostazione dell'accusa quanto al significato della locuzione "scopo di lucro" non sia invece emersa come anticipato, prova sufficiente della sussistenza in capo a omissis del peculiare elemento psichico necessario per l'integrazione della fattispecie siccome descritta nel capo di imputazione con cui occorre confrontarsi. (r. 159-163)
- 164) **In sostanza** dovrebbe ricondursi alla sola inerzia dell'imputato nel disciplinare la gestione del servizio di approvvigionamento e uso di supporti informatici e al vantaggio (peraltro economicamente contenuto) derivante all'impresa dall'utilizzo ad opera dei dipendenti di programmi abusivamente duplicati, la prova circa l'originario perseguimento da parte di omissis degli scopi anzidetti. (r. 198-202)
- 165) **In sostanza** difettando prova adeguata dell'elemento psichico dell'illecito in oggetto, omissis va assolto ex articolo 530 comma secondo cpp perché il fatto non costituisce reato. (r. 219-220)

Ma essi possono occupare anche una posizione incidentale, come in:

- 166) Al riguardo basti, **precipualemente**, il tenore del verbale di sequestro inserito ab origine nel fascicolo dibattimentale nonché le dichiarazioni dei testi e quelle dei consulenti della pubblica accusa, reiterate in questa sede di quanto enunciato nella relazione scritta appositamente stilata e acquisita agli atti. (r. 83-87)
- 167) Sul piano oggettivo, **dunque**, uno dei profili fattuali della contestazione risulta provato. Viceversa non è stata provata in causa, nemmeno a seguito dell'audizione dei numerosi dipendenti o ex dipendenti della omissis indicati come testi, una diretta attivazione dell'imputato volta a pubblicare personalmente o a disporre la duplicazione da parte dei sottoposti **ovvero** di terzi collaboratori dei famosi programmi. (r. 98-102)
- 168) Osserva, **d'altro canto**, l'ufficio che lo spessore non esiguo della compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle parti e l'incarico di vertice dell'imputato rendevano per sé poco probabile una sua personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione abusiva, mentre

¹⁶⁴ "Orbene" in particolare sembra un connettivo molto utilizzato nelle sentenze, tanto che varrebbe la pena di approfondire in un ulteriore studio i suoi contesti di uso.

quanto all'emanazione di direttive verbali in proposito (dovendosi ragionevolmente escludersi l'ipotesi di direttive scritte) essa non sarebbe potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e sfornti soprattutto quelli non più alle dipendenze della omissis di qualsiasi plausibile movente per una falsa deposizione. (r. 108-114)

- 169) Al dibattimento è emersa, **come si è visto**, una situazione di scarsa strutturazione del servizio relativo all'approvvigionamento del materiale informatico sia l'uso dello stesso, tale per cui il personale a volta interessato si rivolgeva come referenti ai colleghi o al diretto superiore o all'ufficio acquisti; [...]. (r. 116-119)
- 170) Per quel che concerne la mancata prova di una divisata da negoziazione "esterna" e i programmi abusivamente duplicati, il pubblico ministero ha invece affermato come, **a suo avviso**, il fini di lucro postulato dalla norma incriminatrice debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore, **ovviamente** esonerato dall'acquisire in forme legittime la disponibilità di sì fatti programmi. (r. 146-152)
- 171) Tale consapevolezza, come si è visto, neanche potrebbe farsi derivare **in via logica** da specifici interventi riguardo di cui non vi è prova. (r. 194-196)
- 172) Nè sembra che deriva di rilievo a circostanza, già evidenziata, che non tutti programmi abusivamente duplicati erano utilizzabili e/o utilizzati per l'attività della omissis, potendo farsi discendere proprio da ciò considerazioni **sul piano logico** circa l'estraneità della compagine - e del suo amministratore - alle iniziative concernenti la duplicazione abusiva ovvero a una consapevole tolleranza riguardo alla formazione di un "archivio" di programmi duplicati. (r. 207-212)

Possono inoltre svolgere una funzione connettiva intere proposizioni, come nei casi qui di seguito riportati:

- 173) **Ciò tanto più in quanto** non è stato acquisito un elemento tale da comprovare la finalità di una successiva commercializzazione da parte della omissis, dei programmi duplicati giacenti in azienda. (r. 135-137)
- 174) Al riguardo la pubblica accusa ha evidenziato che nella specie programmi oggetto della riscontrata duplicazione erano in larga misura utilizzabili e/o utilizzati per l'attività aziendale, tanto che i propri consulenti avevano quantificato un approssimativo risparmio di costi per quest'ultima, pari a circa dire 30 milioni. **Proprio in conseguenza di ciò** sarebbe ravvisabile lo scopo di lucro e al contempo apparirebbe suffragato il coinvolgimento di omissis quale unico soggetto che per la veste istituzionale aveva interesse alla duplicazione illecita. (r. 152-158)

- 175) **E ciò si aggiunge**, appare tanto più significativo nel presente caso, dove l'induzione in errore sarebbe il frutto come si è visto di una maliziosa condotta di preordinazione da parte omissis e non di quella mera, accettazione del rischio che caratterizza il dolo eventuale. (r. 183-186)
- 176) **È ben vero che** la prova dell'elemento psichico del reato riguardante l'atteggiarsi del foro interno dell'agente è una prova precipuamente logica; ma nella specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre l'appagante convinzione che omissis sapesse della situazione (la quale, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe addirittura stata frutto di una capziosa predisposizione da parte sua o comunque di una sua callida tolleranza) e intendesse sfruttarla a proprio favore. (r. 186-191)
- 177) **Si è già detto che** la veste dell'imputato, le dimensioni dell'impresa e la sua strutturazione erano tali da non poterne far discendere l'inevitabile consapevolezza in capo al prevenuto della situazione esistente (disponibilità dettagliata di programmi per una duplicazione abusiva). (r. 191-194)
- 178) **Si badi, da ultimo**, che la natura comune e non propria del reato di cui si discute impedisce di addebitare all'imputato una responsabilità penale derivante da una posizione di garanzia in merito all'osservanza ad opera dei sottoposti della normativa in materia e comunque laddove pur egli fosse stato onerato da una simile responsabilità, l'omesso controllo non equivarrebbe per sé solo ad una manifestazione di quel dolo intenzionale postulato dalla norma incriminatrice. (r. 213-218)

5.1.3.5. *L'ambiguità semantica e l'oscurità di significato*

Nella sentenza in esame ricorrono frasi la cui interpretazione semantica risulta difficile per la presenza di ambiguità¹⁶⁵. I due livelli, quello semantico e quello sintattico, non possono essere scissi in questo tipo di analisi, in quanto essi interagiscono per determinare la frase. Per recuperare informazioni è infatti necessario identificare unità minime che convogliano un certo significato, ma affinché vi sia un riconoscimento semantico è indispensabile che vi sia un'attività di analisi sintattica. In altre parole, si può dire che il livello semantico agisce su strutture sintattiche, e dunque i due livelli non possono prescindere l'uno dall'altro¹⁶⁶. Per questo tipo di analisi sintattico-semantica, consideriamo pertanto la frase come “un

¹⁶⁵ L'ambiguità può avere origini lessicali con conseguenze strutturali, nel caso in cui una diversa scelta categoriale di una parola generi una diversa rappresentazione sintattica (“la vecchia porta la sbarra”); oppure, le diverse rappresentazioni sintattiche di una frase, che generano appunto ambiguità, possono dipendere esclusivamente da fattori strutturali (“vecchi libri e quaderni”). Cf. Beccaria (1989).

¹⁶⁶ “The boundary between syntax and semantics has long been, and remains, the subject of dispute.” Lyons (1977: 374).

campo di relazioni semantiche che, tramite la sintassi, si organizza in un campo di relazioni sintattiche”¹⁶⁷:

ogni elemento linguistico (per esempio anche un morfema o un tratto submorfemico) partecipa allo sviluppo della comunicazione. Esso contribuisce allo sviluppo, vale a dire alla dinamica, della comunicazione; è portatore di un grado di dinamismo comunicativo (DC).

Per grado di DC intendo la misura relativa in cui un elemento contribuisce allo sviluppo ulteriore della comunicazione. La distribuzione dei gradi di DC tra gli elementi della frase determina l’orientamento comunicativo di tali elementi e, in ultima analisi, l’orientamento comunicativo della frase stessa. Essa fa sì che la frase funzioni in una prospettiva particolare: determina la sua prospettiva funzionale.¹⁶⁸

Nell’esempio 179), un elemento difficilmente interpretabile è il sintagma “Cosa”. È chiaro che “Cosa” non può rappresentare in questo caso un pronome interrogativo e introdurre una frase interrogativa. Esso sembra piuttosto appartenere alla categoria grammaticale di nome ed essere un soggetto sintattico della frase principale con ordine SVO “Cosa indicava [...] il nominativo [...]”. Questa interpretazione, che non pone problemi sul piano sintattico, pone invece problemi da un punto di vista semantico, poiché non sembra possibile trovare il referente di questo nome soggetto. È pertanto probabile che possa trattarsi di un errore, piuttosto che di un uso tecnico, considerato che la frase presenta problemi sintattici e grammaticali anche in altri punti, ad esempio nell’inciso “nei modi diritto”:

- 179) Cosa indicava successivamente, nei modi diritto, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze specificamente enunciate, chiedendo autorizzarsene la citazione, assentita dall’ufficio. (r. 51-53)

Anche in 180) la combinazione sintattica dei costituenti non pone problemi di ambiguità strutturale. È in realtà difficile, soprattutto per un non addetto ai lavori, attribuire significato al sintagma nominale in grassetto:

- 180) È ben vero che la prova dell’elemento psichico del reato riguardante **l’atteggiarsi del foro interno dell’agente** è una prova precipuamente logica; ma nella specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre l’appagante convinzione che omissis sapesse della situazione (la quale,

¹⁶⁷ Firbas (1991: 200).

¹⁶⁸ Firbas (1991: 198).

secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe addirittura stata frutto di una capziosa predisposizione da parte sua o comunque di una sua callida tolleranza) e intendesse sfruttarla a proprio favore. (r. 187-191)

L'ultimo esempio qui riportato mostra alcune discordanze sintattiche, tra cui la mancanza della preposizione *a* nel sintagma preposizionale "in merito a"; l'inserzione della preposizione *di* nel sintagma preposizionale "su supporti informatici"; la mancanza / incongruenza dell'argomento per il verbo "ricavano", etc.

- 181) Nessun controllo era operato **in merito quale** installazione, da parte dei sottoposti, i programmi in loro possesso **su di supporti informatici** sindacati mentre nei locali operavano dei consulenti esterni i quali, a loro volta, **ricavano plausibile mentre si con il materiale di cui necessitavano e ivi lo utilizzavano seguendo, peraltro, anche di supporti loro riservati dall'impresa** (cfr. sul punto le circostanze di fatto evidenziate nella relazione aggiuntiva dei consulenti del pubblico ministero, in cui si fa menzione di una simile prassi, parzialmente accertata). (r. 125-130)

Questi e altri casi del genere indurrebbero a fare una duplice riflessione. Da una parte, sembra che chi scrive una sentenza operi in maniera frettolosa, senza preoccuparsi di correggerne la forma e puntando principalmente alla comprensibilità del messaggio in ambiente giuridico¹⁶⁹. È come se vi fossero delle sentenze modello usate all'occorrenza come canovaccio per tutte le altre, in cui sono riprese espressioni e strutture stereotipate che però non sempre si adattano ai nuovi testi, a discapito della chiarezza del significato e della correttezza grammaticale. D'altra parte, ciò induce anche a ritenere che alcuni giudici non abbiano una adeguata formazione linguistica¹⁷⁰, e che tale mancanza si riveli un terreno fertile per generare nei testi oscurità di significato e inesattezze grammaticali.

5.1.4. Il livello lessicale

La sentenza in esame è sottoposta infine ad un'analisi lessicale. Si osserva in particolare la presenza di tecnicismi, latinismi e forme arcaiche, uso di parole poco frequenti.

¹⁶⁹ Per l'autoreferenzialità del linguaggio giuridico si vedano anche le pagine 40-41 e 79.

¹⁷⁰ Cf. §§ 3.2 e 3.3.

5.1.4.1. *I tecnicismi*

Nella sentenza in esame sembrano ricorrere alcune espressioni stereotipate, ovvero singole parole o anche sintagmi o frasi che sono fissi, cristallizzati, formulaici, e sono utilizzati per la loro connotazione tecnica più che per il loro significato denotativo.

Termini tecnici, caratterizzati da una ridefinizione semantica, ossia dall'attribuzione di un significato che non coincide con quello usato nella lingua comune, potrebbero essere ad esempio: “dispositivo” (r. 9, 78, 81), che nell'accezione giuridica indica la parte di un atto giurisdizionale in cui è contenuta la decisione del giudice; le “parti” (r. 39, 70, 109), che nell'accezione di diritto procedurale indica “il soggetto che promuove un'azione giuridica o contro il quale un'azione è promossa”¹⁷¹; “audizione”, ovvero “ascolto della testimonianza di un teste”¹⁷².

Esempi di sintagmi cristallizzati potrebbero essere “libero presente” (r. 15); oppure, “in funzione monocratica”, espressione utilizzata per specificare il tipo di organo giudicante. “Pena detentiva” (r. 51) è un tecnicismo per indicare “la pena che implica una restrizione della libertà personale e in particolare l'essere tenuto in prigione”¹⁷³. “Dato pacifico in causa” (r. 80) ricorre col significato di “dato accettato, non soggetto a discussione o controversia”¹⁷⁴.

Strutture stereotipate possono essere considerate le seguenti “il fatto non sussiste” (r. 42), “[il fatto] non costituisce reato” (r. 42), “[trarre] a giudizio” (r. 46).

5.1.4.2. *I latinismi e le forme arcaiche*

Sebbene il latino non sia più la lingua del diritto, esso ha lasciato importanti tracce nel linguaggio giuridico delle lingue moderne, sia per quanto riguarda lo stile che sembra riflettere il ritmo del latino giuridico, sia per quanto riguarda il lessico. Come fa osservare Mattila (2006: 136), nelle lingue romanze e nell'inglese il lessico che viene dal latino giuridico compare in gran parte nella forma originaria o poco modificata. Ma anche le lingue del diritto di altri paesi europei quali la Germania, la Grecia, i paesi in cui si parlano lingue slave orientali, e quelli in cui si parlano lingue nordiche posseggono un gran numero di parole di origine latina. In queste lingue molte parole di origine latina sono calchi, cioè parole latine usate come modello strutturale per formare nuove parole nelle lingue moderne. I testi moderni contengono anche citazioni dal latino, sotto forma di termini, espressioni o massime.

¹⁷¹ Cf. De Mauro (2006).

¹⁷² Cf. De Mauro (2006).

¹⁷³ Cf. De Mauro (2006).

¹⁷⁴ Cf. De Mauro (2006).

Pare che le lingue giuridiche usino il latino anche per dare ai testi un effetto retorico: in questo senso, il latino sarebbe usato come espediente stilistico e come mezzo estetico per colpire il lettore, per sfoggiare la cultura e la competenze professionale della classe giuridica¹⁷⁵.

According to Ernst Kramer, Latin expressions and maxims form part of the “beloved folklore” of lawyers – folklore that law students rapidly make their own, even if Latin no longer forms part of subjects taught. Learning to use Latin expressions and maxims forms part of the socializing process of future lawyers. However, these expressions and maxims often fulfil a more important function. They are used to convince the reader or listener of the content of the legal order or to explain a legal concept. Moreover, Latin maxims have a mnemonic importance, thanks to their often rhythmic character.

La frequenza e l'intensità di uso del latino nel linguaggio giuridico varia ovviamente da lingua a lingua. Sembra tuttavia che le espressioni latine che compaiono nei testi siano spesso causa di difficoltà sia dal punto di vista di chi scrive sia dal punto di vista di chi legge il testo¹⁷⁶. Per questo motivo, le autorità e gli specialisti del linguaggio di vari paesi hanno messo dei limiti all'uso del latino nelle sentenze. Un esempio è dato dalla circolare del 15 settembre 1977 del Ministero della Giustizia francese che raccomanda di sostituire alcuni termini latini con espressioni corrispondenti in francese: “For example, *lucrum cessans* = manqué à gagner [‘a ceasing gain’], *de cuius* = défunt [‘deceased’]; *de cuius* is an elliptical expression of which the complete form is: *de cuius hereditate agitur* [‘the one whose estate is at issue’]”¹⁷⁷. Allo stesso modo, il “Manuale di stile” italiano raccomanda ad esempio di usare “persona che lascia un'eredità” al posto dell'espressione “de cuius”.

Per dimostrare la presenza del latino nei testi giuridici italiani, Mortara Garavelli (2002) ha effettuato uno spoglio del Grande Dizionario Italiano dell'Uso di Tullio De Mauro ed isolato 1.010 espressioni latine (mono e polirematiche). Di queste, Mortara Garavelli ha notato che 163 (cioè il 16,13%) appartengono all'area del diritto. La studiosa ha evidenziato che i lemmi latini del diritto rappresentano il 2,87% dei 6.430 lemmi giuridici italiani, latini, inglesi, arabi, francesi, ebraici contenuti nel dizionario e ha confrontato questo dato con le percentuali di presenze latine corrispondenti ad altri linguaggi settoriali come il settore delle scienze mediche, oppure la filologia. In ambito filologico, ad esempio, il numero assoluto di termini latini è più basso, ma diventa percentualmente alto rispetto all'esiguo totale delle entrate lessicali registrate per il settore filologico. Il suo studio conferma l'impressione che il latino abbia fatto presa nel linguaggio giuridico in misura

¹⁷⁵ Mattila (2006: 136).

¹⁷⁶ Mattila (2006: 137).

¹⁷⁷ Mattila (2006: 137).

maggiore che in ogni altro genere, e la sua presenza non si ferma solo all'ambito terminologico ma anche alla formulazione dei principi (“petitum”, “causa petendi”, “obiter dictum”, etc.).

D'altro canto, in ambito giuridico, l'influenza del latino sulle lingue vernacolari non è stata unidirezionale. Da un esame due testi giuridici medievali di cui esiste una versione latina e una versione francese (“Les lois de Guillaume” o “Leis Willelme” datato XII secolo, e “Le très ancien coutumier de Normandie” datato tra il 1199 e il 1223 circa), Wüest (1978) dimostra che l'influenza del francese sul latino è stata più forte dell'influenza del latino sul francese. Wüest trova infatti 17 gallicismi giuridici nel testo latino del “coutumier” contro 6 latinismi nel testo francese, e i risultati sull'altro testo confermano la stessa tendenza. Questo dato gli permette di affermare che deve essere esistito uno sviluppo parallelo tra la terminologia giuridica francese e latina, e inoltre che l'influenza del francese sul latino deve essere stata più forte dell'influenza del latino sul francese. Poiché i testi giuridici in francese sono rari prima del XIII secolo, deve essersi trattato di una influenza di una tradizione orale. Ne deduce quindi che nei tribunali medievali, l'uso orale della lingua volgare fosse la regola, benché il latino si continuasse nell'uso scritto. Pertanto, “comme le parlé prime généralement l'écrit, l'influence relativement importante du français dans la terminologie juridique trouverait son explication”¹⁷⁸.

Nel lessico della sentenza in esame ricorrono alcuni prestiti dalla lingua latina, come “omissis”, che si trova al posto di parole o frasi che si ritiene non utile o non opportuno riprodurre; “ex adverso” (r. 59), “ab origine” (r. 84); “ex art.” (r. 36, 46, 67, 220).

Quanto alla presenza e all'uso di forme arcaiche nei testi giuridici, Mattila (2006: 93) fa notare che possiamo trovarci di fronte a due casi: da una parte, l'abuso di arcaismi può sconfinare nel ridicolo e dare al testo una connotazione comica; dall'altra invece, se usati con parsimonia, gli arcaismi possono conferire al testo un carattere serio e autorevole. Ecco perché nonostante il linguaggio giuridico sia stato recentemente modernizzato, sono rimaste in esso forme arcaiche quali parole obsolete, ripetizioni, inversione dell'ordine naturale delle parole. Il carattere arcaico del linguaggio giuridico può essere spiegato in diversi modi: in primo luogo, i giuristi e il linguaggio giuridico tendono ad essere molto conservativi, tendono cioè a mantenere in vita parole o locuzioni arcaiche, quali *all'uopo*, *testé*, *altresì*, *nonché* con valore ipotetico, oppure formule come *addì* o *lì* inteso come avverbio di luogo¹⁷⁹. In secondo luogo, le espressioni arcaiche tendono a spostarsi da una lingua all'altra attraverso le traduzioni.

¹⁷⁸ Wüest (1978: 566).

¹⁷⁹ Cf. anche Raso (2005: 123).

5.1.4.3. *L'uso di parole poco frequenti*

Nel testo ricorrono alcune parole non usuali, ricercate, poco frequenti nel lessico comune. Ad esempio, “divisata” che ricorre nel contesto riportato nell’esempio 182). Si tratta di una nominalizzazione del verbo transitivo “divisare”, cioè ‘proporsi, stabilire’. Questo verbo deriva dal francese antico “diviser”¹⁸⁰ e non ricorre mai nel CoLFIS (*Corpus e Lessico di Frequenza dell’Italiano Scritto*).

- 182) Per quel che concerne la mancata prova di una **divisata** da negoziazione “esterna” e i programmi abusivamente duplicati, il pubblico ministero ha invece affermato come, a suo avviso, il fini di lucro postulato dalla norma incriminatrice debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore, ovviamente esonerato dall’acquistare in forme legittime la disponibilità di sì fatti programmi. (r. 146-152)

Un’altra parola poco usata nel lessico comune è, come si può vedere nell’esempio di seguito riportato, “locupletazione” che deriva dal verbo transitivo “locupletare”, cioè ‘arricchire’. Questo verbo deriva dalla voce dotta latina LOCUPLETĀRE, denominale “LOCUPLETE(M), letteralmente “ricco, pieno (-PLES) di terra (LÖCUS)”¹⁸¹. Anche questa voce non è contenuta nel CoLFIS.

- 183) Quanto alla prima problematica non è in grado ritrarre un criterio ermeneutico di natura generale in virtù del quale, nel nostro ordinamento lo scopo di lucro sia identificabile sicuramente con la sola **locupletazione** immediata e non anche con il profitto ritraibile da un risparmio di costi [...]. (r. 164-167)

Nella sentenza ricorre infine “callida”, il cui contesto di occorrenza è riportato nell’esempio 184). L’aggettivo “callido”, che significa ‘astuto, accorto’, deriva dalla voce dotta latina CĀLLIDU(M) (da CALLĒRE ‘aver fatto il callo’, quindi ‘essere pratico, esperto’). Il lemma “callido” ricorre nel CoLFIS con una frequenza assoluta totale di una sola occorrenza, nella forma maschile plurale, nel settore dei periodici del corpus.

¹⁸⁰ Cf. Cortelazzo/Zolli (1998).

¹⁸¹ Cf. Cortelazzo/Zolli (1998).

- 184) [...] ma nella specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre l'appagante convinzione che omissis sapesse della situazione (la quale, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe addirittura stata frutto di una capziosa predisposizione da parte sua o comunque di una sua **callida** tolleranza) e intendesse sfruttarla a proprio favore. (r. 187-191)

5.2. *Analisi di una sentenza campione francese*

Il testo campione scelto per questa analisi è una sentenza francese di primo grado, emessa dal *Tribunal de Grande Instance de Paris 31ème chambre/2*, datata il 21 settembre 2005. Oggetto della sentenza è il reato di “phishing et contrefaçon”¹⁸². Il commento dell'avvocato Alexis Baumann a questa sentenza spiega che la parola “phishing” proviene etimologicamente da “fishing” (“pescare”) e “phreaking” (forma contratta di “phone” e “freak”, ossia pirateria telefonica). Si tratta in breve di un tipo di truffa che consiste nell'indurre i navigatori di Internet a collegarsi, tramite un'email esca, a siti simili a quelli di società attendibili come eBay, Microsoft, Paypal, etc. allo scopo di estorcere informazioni personali, tipicamente bancarie. Secondo il codice penale francese, il “phishing” è perseguibile per truffa (art. 313-1) e per contraffazione, poiché, per rendere credibile il sito truffa, quest'ultimo deve assomigliare il più possibile a quello originale.

5.2.1. Il livello della macrostruttura testuale

La macrostruttura testuale del testo in esame si presenta nel modo seguente. All'inizio della sentenza è evidenziato il tipo di reato, riportato in carattere maggiore e allineato al centro. Subito dopo, con carattere minore ma sempre allineato al centro, è riportato il tipo di tribunale che ha emesso la sentenza, cioè il *Tribunal de Grande Instance de Paris 31ème chambre/2* e la data della sentenza, cioè il 21 settembre 2005. Seguono un elenco dei reati interessati, con carattere maiuscolo, testo allineato giustificato e la dicitura: “TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République.”.

La parte sulla narrazione dei fatti / svolgimento del processo costituisce il 44,4% dell'intero testo della sentenza; quella sui motivi della sentenza costituisce il 16,2% dell'intero testo; e infine la parte che riguarda il dispositivo della sentenza costituisce il 31,2% dell'intero testo. La prima sezione è introdotta dal titolo “Procédure d'Audience” ed è costituita da diversi capoversi che scandiscono le varie tappe successive del processo. A questa parte, segue quella sui motivi della sentenza, introdotta dal titolo “Motifs” allineato al centro, e che comprende due sottoparti,

¹⁸² Per una definizione di tale reato, si veda ad esempio il *Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo (Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles)*, in particolare la URL <http://www.juripole.fr/Articles/A20051111-phishing-et-contrefacon.php>.

introdotte rispettivamente dai titoli “Sur l’action publique” e “Sur l’action civile”, allineati a sinistra. Infine, segue la porzione di testo intitolata “Par ces Motifs”, anch’essa suddivisa in due parti “Sur l’action publique” e “Sur l’action civile”.

Prima dei suddetti blocchi testuali, due porzioni di testo similmente strutturate mettono in rilievo l’una l’imputato (“Personne Poursuivie”), e le informazioni che lo riguardano quali nome, cognome, professione, stato civile, antecedenti giudiziari, situazione penale; l’altra la parte civile (“Partie Civile”).

Nella prima parte, che può corrispondere alla narrazione dei fatti / svolgimento del processo, si evince dapprima che l’imputato è accusato di avere contraffatto una pagina Internet di registrazione al sito MSN, riproducendo illegalmente i marchi di Microsoft, Hotmail, .Net, MSN e il logo farfalla di MSN. Si palesa inoltre che il processo si è svolto in tre giorni diversi: il 29 giugno e il 14 settembre per i dibattimenti e l’istruttoria e il 21 settembre 2005 per pronunciare la presente sentenza.

Nella seconda parte, che può corrispondere alla motivazione della sentenza, i motivi sono suddivisi in due sezioni: quelli sotto l’azione pubblica e quelli sotto l’azione civile. Sotto l’azione pubblica, si certifica che la contraffazione realizzata è una copia della pagina di registrazione a MSN, e che questa permette di ottenere dati personali degli utenti che vi si registravano. Si accerta inoltre che l’elemento intenzionale è indipendente dai risultati di fatto che può avere ottenuto o meno l’autore della truffa. Si nota altresì che il sito è di cattiva qualità, che non sono attestati i dati personali che sarebbero stati ottenuti dall’autore della truffa, che l’autore della truffa non ha precedenti giudiziari e, infine, che il sito è stato rapidamente chiuso.

Sotto l’azione civile, si nota che può essere preso in considerazione solo il danno morale, poiché in realtà i fatti attestati hanno riportato uno scarso danno alla Microsoft, valutabile in 700,00 euro.

Nella terza parte, che può corrispondere al dispositivo, il tribunale pronuncia per i suddetti motivi la sentenza contro B, imputato. La sentenza, sotto l’azione pubblica, condanna l’imputato per detenzione di prodotti con marchio contraffatto, utilizzo di un marchio senza l’autorizzazione del suo proprietario, contraffazione per riproduzione di un’opera con diritto d’autore, contraffazione per diffusione di un’opera con diritto d’autore. La sentenza ordina pertanto all’imputato la confisca dei sigilli. Sotto l’azione civile, invece, essa dichiara accettabile la costituzione di parte civile della Microsoft e condanna l’imputato a pagare alla Microsoft la somma di 700,00 euro a titolo di danno e la somma di 300,00 euro secondo l’art. 475-1 del Codice di procedura penale.

5.2.2. Il livello della microstruttura sintattica

In questo paragrafo, come in quello 5.1.2. che corrisponde all'analisi del testo campione italiano, saranno analizzate alcune strutture sintattiche di particolare interesse presenti nel testo della sentenza in esame.

5.2.2.1. *La subordinazione di grado elevato*

Un effetto della presenza di una subordinazione fitta e di alto grado può essere la tradizione francese della frase unica, che è tuttora considerata una formulazione rituale nelle sentenze, sebbene con vincoli molto ridotti rispetto al passato¹⁸³. Un esempio di struttura a frase unica potrebbe essere dato dagli esempi seguenti riportati dalla "Procédure d'Audience". La frase principale "B. est prévenu" regge tutte e quattro le proposizioni che seguono disposte come un elenco puntato. Esse presentano tutte una stessa struttura che si ripete per quattro volte e che farebbe pensare ad una forma ritualizzata o un'espressione formulaica:

- 185) [B. est prévenu] d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (r. 36-39)

- 186) [B. est prévenu] d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, en l'espèce en réalisant en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (r. 43-46)

- 187) [B. est prévenu] d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN. (r. 51-53)

- 188) [B. est prévenu] d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son

¹⁸³ Cf. Taruffo (1988: 194-198) e Barbagallo/Missori (2001: 169-172).

auteur en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN, [...]. (r. 58-60)

Per quanto riguarda la sequenza dei costituenti, si nota che l'infinitiva è spezzata da circostanziali che specificano il tempo e il luogo dell'azione: "le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national". Nelle costruzioni al participio passato che formano delle frasi complete, alla voce verbale "avoir" segue un lessema verbale al participio, in particolare: "[...] *détenu* [...] des produits", "*apposé* une marque", "*reproduit* [...] une oeuvre", "*diffusé* [...] une oeuvre". In due casi su quattro (esempi 187) e 188)) tra il verbo e l'oggetto è interposto il sintagma avverbiale "par quelque moyen que ce soit". Nel primo esempio, invece, ricorre un sintagma avverbiale prima del participio passato "*délibérément* détenu". Tutte e quattro le porzioni di testo si chiudono con una stessa struttura, una gerundiva introdotta dalla locuzione avverbiale "en l'espèce", che ha la funzione di descrivere il reato commesso.

Altre strutture che sembrano avere carattere formulaico per la ripetitività con cui occorrono sono le seguenti, che riguardano la parte "Sur l'action publique" dei Motifs:

- 189) Attendu que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d'enregistrement MSN; qu'elle permettait d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but pédagogique ou critique; que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée, indépendamment du fruit que l'auteur peut en tirer; que les infractions poursuivies sont donc caractérisées; Attendu toutefois qu'il s'agissait d'un dispositif de mauvaise qualité; que le dossier ne démontre pas que des données personnelles ont été frauduleusement obtenues; que l'auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier; que le site a été rapidement fermé; que la peine prononcée doit prendre en compte ces circonstances; [...]. (r. 106-113)

mentre, nella parte "Sur l'action civile" si ritrova il seguente esempio:

- 190) Attendu que seul le préjudice résultant des faits poursuivis peut être pris en compte; que ces faits n'ont que modestement porté atteinte aux intérêts de la société Microsoft; que le dommage doit être évalué à la somme de 700 euros; [...]. (r. 118-120)

Entrambi i brani presentano una struttura abbastanza simmetrica, che si apre con la formula “attendu que”. Questa formula è talmente consolidata nell’uso che nella pratica giudiziaria si parla appunto degli “attendus”¹⁸⁴.

L’ultima parte della sentenza, il dispositivo, mostra un altro esempio di frase unica, in cui ricorrono delle frasi coordinate aventi tutte come soggetto il sintagma “il tribunale”, che ricorre nel più ampio contesto:

- 191) Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de B., prévenu, à l’égard de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile; (r. 125-126)

Tale espressione è costituita da un sintagma nominale soggetto “Le tribunal”, da una participiale “statuant publiquement”, un sintagma preposizionale con funzione di circostanziale “en matière correctionnelle”, due altri sintagmi preposizionali coordinati con funzione di circostanziali “en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de B.”, un sintagma aggettivale “prevenu”, participio con funzione di appositivo e che si riferisce al sintagma nominale “B.”, un sintagma preposizionale “à l’égard de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION” che discende dal sintagma aggettivale “prevenu”, ed infine un sintagma nominale “partie civile” con funzione appositiva rispetto alla Società Microsoft. A questa lunga e articolata espressione segue un elenco costituito da frasi coordinate la cui forma verbale si accorda al soggetto “Le tribunal”, come si può vedere dai seguenti esempi:

- 192) **DÉCLARE** B. COUPABLE pour les faits qualifiés de: [...]. (r. 131)
- 193) **CONDAMNE** B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros). (r. 147)
- 194) **DIT** qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. (r. 151)

¹⁸⁴ L’art. 455 del Nuovo Codice di Procedura Civile impone infatti al giudice di esporre, prima della decisione, le richieste delle parti e i motivi di fatto e di diritto, i cosiddetti “moyens”, dei quali si avvalgono le parti per avanzare le proprie pretese. Lo stile attraverso cui sono redatti i motivi non è regolamentato da regole scritte, ma è una norma ormai consolidata dall’uso impostare il testo della sentenza come fosse costituito da un’unica frase con lo stesso soggetto posto all’inizio (in genere, si tratta del tribunale o della corte). Tale frase regge proposizioni subordinate concatenate che iniziano con “Attendu que”, con “A” maiuscola e finiscono con punto e virgola. A volte, per evitare che tutte le subordinate inizino con “Attendu que”, alcune iniziano solo con “Que”. Un tempo, insieme a “Attendu que” veniva anche usato “Considerant que”, ma oggi quest’ultima formula sembra essere caduta in disuso (le Corti d’Appello di Parigi e di Versailles sono attualmente le uniche giurisdizioni civili ad usarla ancora). Per queste informazioni, si veda il *Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo (Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles)*, alla URL <http://www.juripole.fr/Dictionnaire>.

- 195) **ORDONNE A L'ENCONTRE DE B . LA CONFISCATION** des scellés. (r. 160)
- 196) **DIT** qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de B. de la condamnation qui vient d'être prononcée. (r. 162-163)

5.2.2.2. *Le structure gerundive*

Nella sentenza in esame, le due gerundive coordinate “en réalisant et en connectant [...]” ricorrono con regolarità in ognuna delle parti che descrivono i reati di cui è imputato B. Come si può osservare dagli esempi riportati qui di seguito, esse occorrono in posizione finale di frase, subito dopo la locuzione avverbiale “en l'espèce” e sono coreferenti con il soggetto della frase principale (“B. est prévenu”). Nell'esempio 197) ricorre un'ulteriore gerundiva, “en sachant”.

- 197) d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits **en sachant** qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, **en réalisant** et **en connectant** au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (r. 36-39)
- 198) [B. est prévenu] d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, en l'espèce **en réalisant en connectant** au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (r. 43-46)
- 199) [B. est prévenu] d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espèce, **en réalisant** et **en connectant** au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN, [...]. (r. 51-53)
- 200) [B. est prévenu] d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espèce, **en réalisant** et **en connectant** au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN, [...]. (r. 58-60)

5.2.2.3. *Le strutture participiali*

Come nel caso delle gerundive, anche per le participiali si nota una ricorrenza regolare della stessa forma participiale in ciascuna delle porzioni di testo che descrive i reati di cui è imputato B. Riportiamo qui di seguito un solo esempio, ricordando che la forma “contrefaisant” si ripete per quattro volte, in corrispondenza dei rigi (39, 46, 53, 60):

- 201) d’avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu’ils étaient revêtus d’une marque contrefaite en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site **contrefaisant** les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (r. 36-39)

Altre strutture participiali con la forma di participio presente ricorrono negli esempi sottostanti. In questi casi, esse non si trovano in strutture ricorsive, e le forme lessicali sono diverse:

- 202) Le président a donné connaissance des faits **motivant** la poursuite. (r. 76)
- 203) Ce jour le Tribunal **vidant** son délibéré conformément à la loi, a statué en ces tenues. (r. 94)
- 204) [...] que l’auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires **figurant** à son casier; [...]. (r. 111-112)
- 205) Attendu que seul le préjudice **résultant** des faits poursuivis peut être pris en compte; [...]. (r. 118)
- 206) Le tribunal **statuant** publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de B., prévenu, à l’égard de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile; [...]. (r. 125-126)

Per quanto riguarda le participiali con forme al participio passato, nella sentenza in esame si nota in particolare la ricorrenza del sintagma “Faits prévus par...”, come si evince dai seguenti esempi:

- 207) Faits **prévus** par ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1 C.PROPR.INT. et **réprimés** par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1, ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT, [...]. (r. 40-41)
- 208) Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, **prévu** à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. (r. 153-156)

Si notano inoltre frequenti casi di “attendu que” e “vu”, come si può osservare dai seguenti esempi:

- 209) **Attendu** que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d'enregistrement MSN; qu'elle permettait d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but pédagogique ou critique; que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée, indépendamment du fruit que l'auteur peut en tirer; que les infractions poursuivies sont donc caractérisées; **Attendu** toutefois qu'il s'agissait d'un dispositif de mauvaise qualité; que le dossier ne démontre pas que des données personnelles ont été frauduleusement obtenues; que l'auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier; que le site a été rapidement fermé; que la peine prononcée doit prendre en compte ces circonstances; [...]. (r. 106-113)
- 210) **Attendu** que seul le préjudice résultant des faits poursuivis peut être pris en compte; que ces faits n'ont que modestement porté atteinte aux intérêts de la société Microsoft; que le dommage doit être évalué à la somme de 700 euros; [...]. (r. 118-120)
- 211) **Vu** les articles susvisés; [...]. (r. 145)
- 212) **Vu** les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal: [...]. (r. 149)
- 213) **Vu** les articles susvisés; à titre de peine complémentaire: [...]. (r. 158)

5.2.2.4. *I tempi verbali*

Nel testo in esame, i tempi al passato soprattutto passato prossimo e imperfetto, sono utilizzati nella parte sulla narrazione dei fatti / svolgimento del processo, come si vede negli esempi qui di seguito riportati:

- 214) B. est prévenu: d'**avoir** le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément **détenu** sans motif légitime des produits en sachant qu'ils **étaient revêtus** d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, (r. 34-39)
- 215) M. B. **a réalisé** sur un site internet personnel une imitation de la page d'enregistrement à Microsoft MSN messenger. Les personnes susceptibles de s'enregistrer **pouvaient** alors livrer leurs données personnelles à une adresse électronique créée par le prévenu. (r. 99-101)
- 216) L'affaire **a été appelée**, successivement, aux audiences du: - 29 juin 2005, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d'une partie, - 14 septembre 2005, pour audience au fond et renvoyée pour délibération, - et ce jour, pour prononcé du jugement. (r. 65-69)
- 217) A l'appel de la cause, le président **a constaté** l'identité du prévenu et **a donné** connaissance de l'acte qui **a saisi** le tribunal. (r. 71-72)
- 218) Les débats **ont été tenus** en audience publique. (r. 74)
- 219) Le président **a donné** connaissance des faits motivant la poursuite. (r. 76)
- 220) Le président **a instruit** l'affaire et **a interrogé** le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations. (r. 78)
- 221) B., prévenu, **a présenté** ses moyens de défense et **a eu** la parole en dernier. (r. 87)
- 222) Le greffier **a tenu** note du déroulement des débats. (r. 89)
- 223) Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 14 Septembre 2005 à 09h00, le tribunal **a informé** les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 Septembre 2005 à 09h00. (r. 91-92)
- 224) Ce jour le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, **a statué** en ces termes. (r. 94)

Nella parte sulla motivazione, che è scandita dagli "attendu que", si ha l'occorrenza di tempi al presente, imperfetto e passato prossimo, come si può osservare nell'esempio 225):

- 225) Attendu que la contrefaçon réalisée **est** une copie servile de la page d'enregistrement MSN; qu'elle **permettait** d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des

citations à but pédagogique ou critique; que l'élément intentionnel **est caractérisé** dès lors que la contrefaçon **est réalisée**, indépendamment du fruit que l'auteur **peut** en tirer; que les infractions poursuivies **sont donc caractérisées**;

Attendu toutefois qu'il **s'agissait** d'un dispositif de mauvaise qualité; que le dossier **ne démontre pas** que des données personnelles **ont été** frauduleusement **obtenues**; que l'auteur **est** un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier; que le site **a été** rapidement **fermé**; que la peine prononcée **doit prendre** en compte ces circonstances; [...]. (r. 106-113)

Nel dispositivo infine prevale il tempo presente. Il soggetto sintattico è un nome, il tribunale, riportato all'inizio di un elenco di predicati i quali sono tutti in carattere maiuscolo, per motivi di enfasi:

- 226) **DÉCLARE** B. COUPABLE pour les faits qualifiés de : [...]. (r. 131)
- 227) **CONDAMNE** B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros). (r. 147)
- 228) **DIT** qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. (r. 151)
- 229) **ORDONNE** A L'ENCONTRE DE B . LA CONFISCATION des scellés. (r. 160)
- 230) **DIT** qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de B. de la condamnation qui vient d'être prononcée. (r. 162-163)
- 231) La présente décision **est** assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable B. (r. 165-166)
- 232) **DECLARE** recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION. (r. 171)
- 233) **CONDAMNE** B, à payer à la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. (r. 173-175)
- 234) **DEBOUTE** la partie civile du surplus de ses demandes. (r. 177)

5.2.2.5. *La diatesi attiva e passiva*

Le costruzioni di forma passiva ricorrono in larga misura nella parte della sentenza in esame relativa alla descrizione dello svolgimento del processo e alla ricostruzione dei fatti. Si riporta di seguito qualche esempio:

- 235) **L'affaire a été appelée**, successivement, aux audiences du: (r. 65)
- 236) **Les débats ont été tenus** en audience publique. (r. 74)
- 237) **Maître L. avocat au barreau de PARIS**, au nom de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile, **a été entendu**, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie. (r. 80-81)
- 238) **Le ministère public a été entendu** en ses réquisitions. (r. 83)
- 239) **Maître D. avocat au barreau de PARIS, a été entendu** en sa plaidoirie pour B., prévenu. (r. 85)
- 240) [...] que le dossier ne démontre pas que **des données personnelles ont été frauduleusement obtenues**; que l'auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier; que **le site a été rapidement fermé**; [...]. (r. 110-112)
- 241) [Attendu] que **le site a été rapidement fermé**; [...]. (r. 112)
- 242) [...] que **le dommage doit être évalué** à la somme de 700 euros; [...]. (r. 119-120)

La diatesi attiva, al contrario, ricorre nella parte sulle motivazioni e nel dispositivo, in cui la forma verbale si accorda con il soggetto sintattico “le tribunal”:

- 243) **DÉCLARE B. COUPABLE** pour les faits qualifiés de : [...]. (r. 131)
- 244) **CONDAMNE B.** à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros). (r. 147)
- 245) **DIT** qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. (r. 151)
- 246) **ORDONNE A L'ENCONTRE DE B . LA CONFISCATION** des scellés. (r. 160)
- 247) **DIT** qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier

judiciaire de B. de la condamnation qui vient d'être prononcée. (r. 162-163)

5.2.2.6. *Le nominalizzazioni*

Il testo in esame, come quello campione italiano, presenta alcuni casi di nominalizzazioni, ed in particolare di sintagmi nominali, a volte anche molto lunghi, che appaiono come “grappoli di astrazioni concatenate”, ossia di “parafrasi riduttive, che contraggono in un nome (astratto) gli elementi di una proposizione (verbo + argomenti del verbo)”¹⁸⁵. Si riportano di seguito alcuni esempi:

- 248) **NATURE DES INFRACTIONS: DÉTENTION DE PRODUITS REVÊTUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE, USAGE OU APPPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE - CONTREFAÇON, CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, [...].** (r. 10-14)
- 249) **TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République.** (r. 16)
- 250) **d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...].** (r. 36-39)
- 251) **Faits prévus par ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1,ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT, [...].** (r. 40-41)
- 252) **L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du: - 29 juin 2005, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d'une partie, - 14 septembre 2005, pour audience au fond et renvoyée pour délibération, - et ce jour, pour prononcé du jugement.** (r. 65-69)
- 253) **Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de B., prévenu, à l'égard de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile; [...].** (r. 125-126)

¹⁸⁵ Mortara Garavelli (2001: 173, 175).

- 254) DÉCLARE B. COUPABLE pour les faits qualifiés de: **DETENTION DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national, USAGE OU APPPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE - CONTREFAÇON, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national, CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national, CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national.** (r. 131-143)
- 255) **DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION.** (r. 171)

5.2.2.7. *L'ordine delle parole*

Anche se la sentenza in esame non presenta casi di inversione dell'ordine delle parole, dalla letteratura risulta che l'inversione sia un tratto tipico del linguaggio giuridico francese. Troviamo infatti espressioni con ordine VS quali “Seront executes, sous le titre de Code de la nationalité française, les dispositions don't la teneur suit...” Secondo Mattila (2006: 208) l'inversione dell'ordine coinvolge non soltanto effetti stilistici, ma anche una funzione comunicativa: grazie ad essa, la frase diventa più semplice da comprendere.

5.2.2.8. *L'articolo zero*

Anche nel linguaggio giuridico francese l'uso di articoli e preposizioni può differire dall'uso nella lingua ordinaria. I giudici spesso omettono l'articolo nei casi in cui sarebbe richiesto dalle regole grammaticali. La spiegazione secondo Mattila (2006: 208) è semplice: in francese antico, l'articolo era usato meno spesso di oggi. Poiché la lingua giuridica è conservativa, è facile trovare espressioni quali: “déposer copie”, “obtenir paiement”, “toutes parties”, “suivant ordonnance”, “dont lecture faite”. Anche l'uso della sintassi preposizionale può differire dalla norma. Troviamo infatti espressioni quali “en la forme”, “près la Cour d'appel”, “près le Tribunal”.

5.2.3. Il livello semantico

In questo paragrafo, come in 5.1.3. che corrisponde all'analisi del testo campione italiano, sono analizzati alcuni aspetti connessi al significato e alla referenzialità: ad

esempio, i ruoli semantici che i costituenti assumono all'interno della frase, la coerenza e la coesione testuale.

5.2.3.1. *I ruoli semantici*

Osserviamo ora il tipo di ruolo semantico che di volta in volta è attribuito ai personaggi chiave di una sentenza: l'imputato, il giudice, il pubblico ministero, la difesa.

Negli esempi riportati di seguito, si nota che "le president", "le greffier", "le tribunal" assumono il ruolo semantico di agente e allo stesso tempo sono soggetti sintattici in frasi a diatesi attiva:

- 256) A l'appel de la cause, **le président** a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. (r. 71-72)
- 257) **Le président** a donné connaissance des faits motivant la poursuite. (r. 76)
- 258) **Le président** a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations. (r. 78)
- 259) **Le greffier** a tenu note du déroulement des débats. (r. 89)
- 260) Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 14 Septembre 2005 à 09h00, **le tribunal** a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 Septembre 2005 à 09h00. (r. 91-92)
- 261) Ce jour **le Tribunal** vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces tenues. (r. 94)
- 262) **[Le tribunal]** DÉCLARE B. COUPABLE pour les faits qualifiés de : DETENTION DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national, USAGE OU APPPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE - CONTREFAÇON, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national, CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national, CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national. (r. 131-143)
- 263) **[Le tribunal]** CONDAMNE B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros). (r. 147)

- 264) **[Le tribunal]** DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. (r. 149)
- 265) **[Le tribunal]** ORDONNE A L'ENCONTRE DE B. LA CONFISCATION des scellés. (r. 160)
- 266) **[Le tribunal]** DIT qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de B. de la condamnation qui vient d'être prononcée. (r. 162-163)
- 267) **[Le tribunal]** DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION. (r. 171)

I sintagmi nominali che assumono i ruoli semantici di paziente e sono i soggetti sintattici di frasi in cui è utilizzata una diatesi passiva possono avere sia il tratto [+ animato] (esempi 270), 271), 272)) che [- animato] (esempi 268) e 269)):

- 268) **L'affaire** a été appelée, successivement, aux audiences du: - 29 juin 2005, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d'une partie, - 14 septembre 2005, pour audience au fond et renvoyée pour délibération, - et ce jour, pour prononcé du jugement. (r. 65-69)
- 269) **Les débats** ont été tenus en audience publique. (r. 74)
- 270) **Maître L. avocat au barreau de PARIS**, au nom de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie. (r. 80-81)
- 271) **Le ministère public** a été entendu en ses réquisitions. (r. 83)
- 272) **Maître D. avocat au barreau de PARIS**, a été entendu en sa plaidoirie pour B., prévenu. (r. 85)

L'imputato da una parte assume il ruolo semantico di agente ed è soggetto sintattico di frasi a diatesi attiva nella parte narrativa della sentenza, quando cioè sono esposti i fatti accaduti:

- 273) **B.** est prévenu: d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, (r. 34-39)

- 274) **B.**, prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier. (r. 87)
- 275) **M. B.** a réalisé sur un site internet personnel une imitation de la page d'enregistrement à Microsoft MSN messenger. Les personnes susceptibles de s'enregistrer pouvaient alors livrer leurs données personnelles à une adresse électronique créée par le prévenu. (r. 99-101)

D'altro canto, l'imputato può assumere il ruolo semantico di paziente nel dispositivo:

- 276) [Le tribunal] DÉCLARE **B.** COUPABLE pour les faits qualifiés de : [...]. (r. 131)
- 277) [Le tribunal] CONDAMNE **B.** à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros). (r. 147)
- 278) [Le tribunal] DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. (r. 149)
- 279) [Le tribunal] ORDONNE A L'ENCONTRE DE **B.** LA CONFISCATION des scellés. (r. 160)

5.2.3.2. *La deissi e l'anafora*

Il testo della sentenza in esame presenta citazioni di articoli del codice penale che possono essere considerati esempi di anafora intertestuale. Eccone alcuni esempi:

- 280) Faits prévus par ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1,ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT, [...]. (r. 40-41)
- 281) Faits prévus par ART.L.716-10 C), ART.L.711-1,ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L. 716-1, ART.L.713-2 A), ART.L. 713-3 A) C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1, ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT, [...]. (r. 47-49)
- 282) Faits prévus par ART.L.335-2 AL.1,AL.2, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L.121-8 AL.1, ART.L.122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL.2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT, [...]. (r. 54-56)
- 283) Faits prévus par ART.L.335-3, ART.L.335-2 AL.2, ART.L.112-2, ART.L.121-2 AL.1, ART.L.122.2, ART.L.122-4, ART.L.122-6

C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL. 2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT, [...]. (r. 61-63)

- 284) Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal: [...]. (r. 149)
- 285) Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à **l'article 132-29 du Code pénal**, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des **articles 132-9 et 132-10 du Code pénal**. (r. 153-156)
- 286) Vu les **articles susvisés**; à titre de peine complémentaire: [...]. (r. 158)
- 287) DIT qu'en application des dispositions de **l'article 775-1 du Code de procédure pénale**, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de B. de la condamnation qui vient d'être prononcée. (r. 162-163)
- 288) CONDAMNE B, à payer à la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de **l'article 475-1 du Code de procédure pénale**. (r. 173-175)

5.2.3.3. *Le relazioni semantiche*

Una relazione semantica molto frequente nel testo campione in esame sembra essere l'uso di ripetizioni. La ricorrenza dà risalto alle formule, come succede nel caso della struttura "d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national" che ricorre regolarmente per quattro volte come si vede negli esempi 289) - 292):

- 289) **d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national**, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (r. 36-39)
- 290) **d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national**, apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, en l'espèce en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant

les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (r. 43-46)

- 291) **d’avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national**, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d’enregistrement à MSN. (r. 51-53)
- 292) **d’avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national**, diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur en l’espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d’enregistrement à MSN, [...]. (r. 58-60)

5.2.3.4. *L’isotopia semantica*

Anche in questo testo campione, come in quello italiano, possiamo ricostruire una rete di parole che condividono unità di significato (sememi) e tratti semantici. Ad esempio, possono costituire una rete del genere parole quali: “jugement”, “décision”, “délibération”, “débat”, “confiscation des scellés”, “dommages-intérêts”, “peine complémentaire”, “condemnation”, “poursuite”, “coupable”, “amende délictuelle”, “peine”, “personne poursuivi”, “prévenu”.

5.2.4. Il livello lessicale

Nel testo in esame non occorrono parole latine, ma si osserva la presenza di tecnicismi, espressioni stereotipate, singole parole, sintagmi o frasi che sembrano essere fissi, cristallizzati, formulaici, e sono utilizzati per la loro connotazione tecnica più che per il loro significato denotativo.

5.2.4.1. *I tecnicismi*

L’uso degli “attendu que” potrebbe essere analizzato nell’ambito dei tecnicismi usati nella sentenza. Sembra infatti una norma consolidata nell’uso, sebbene non regolamentata da regole scritte, impostare il testo della sentenza come se fosse costituito da un’unica frase con lo stesso soggetto posto all’inizio (in genere, il tribunale). Tale frase regge una serie di proposizioni subordinate concatenate, che iniziano con “attendu que”, con A maiuscola, e finiscono con punto e virgola. A volte, per evitare che tutte le subordinate inizino con “attendu que”, alcune sono fatte iniziare solo con “que”, sempre con l’iniziale maiuscola. Un tempo, insieme a

“attendu que” era anche usato “considerant que”, ma oggi quest’ultima formula sembra essere caduta in disuso, le uniche giurisdizioni che la usano ancora sono solo le Corti d’Appello di Parigi e di Versailles¹⁸⁶.

Un’altra espressione che può essere considerata un tecnicismo è “au fond”¹⁸⁷ che ricorre due volte all’interno del sintagma “pour audience au fond” nella parte della sentenza che riguarda lo svolgimento del processo. Si tratta di una espressione cristallizzata e stereotipata, usata nella redazione delle sentenze per annunciare che, dopo l’analisi dei problemi di forma¹⁸⁸, il tribunale esamina le questioni di diritto. Esiste pertanto anche l’espressione “juge du fond”, per riferirsi al giudice di merito, che ha competenza di decidere del diritto delle parti rispetto all’oggetto della controversia. Al contrario, il “juge des référés” è il giudice d’emergenza che delibera in modo provvisorio.

Di seguito si riporta il contesto in cui occorre l’espressione nel testo in esame:

293) - 29 juin 2005, pour première audience **au fond** et renvoyée pour satisfaire la demande d’une partie, - 14 septembre 2005, pour audience au fond et renvoyée pour délibération, - et ce jour, pour prononcé du jugement. (r. 67-69)

Nel francese giuridico è inoltre possibile trovare espressioni che si ripetono, sebbene queste siano presenti anche nell’italiano giuridico e, in misura maggiore, nell’inglese giuridico. Si tratta delle cosiddette doppiette quali quelle che si possono notare in “nous avons *arrêté et arrêtons*, un seul et meme jugement, les part et portion de chacun, la procedure de licenciement est nulle et de nul effet, le dépositaire doit rendre identiquement la chose meme”¹⁸⁹.

¹⁸⁶ Cf. il *Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo (Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles)*, alla URL <http://www.juripole.fr/Dictionnaire>.

¹⁸⁷ Cf. il *Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo (Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles)*, alla URL <http://www.juripole.fr/Dictionnaire>.

¹⁸⁸ I problemi di forma sono quelli che riguardano ad esempio la conformità alle disposizioni legali che fissano le regole da seguire per la validità della loro sussistenza e della loro redazione, e l’analisi dei problemi di competenza, in cui l’organizzazione giudiziaria e la procedura assegnano al giudice il potere di giudicare il caso (Cf. il *Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo (Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles)*, alla URL <http://www.juripole.fr/Dictionnaire>).

¹⁸⁹ Cf. Mattila (2006: 208) e § 9.3.2.

Capitolo 6

**Fenomeni linguistici analizzabili
da un punto di vista comparativo: una selezione**

6. Fenomeni linguistici analizzabili da un punto di vista comparativo: una selezione

Nel capitolo precedente sono stati analizzati due testi campione, una sentenza italiana e una sentenza francese. Entrambi i testi sono sentenze di tribunale e trattano un reato affine: quello di “violazione di diritto d’autore” la sentenza italiana, quello di “phishing et contrefaçon” la sentenza francese.

L’analisi condotta sulle due sentenze campione ha avuto diversi obiettivi. Innanzitutto, essa è servita ad avere un’idea delle possibili forme di macro- e microstruttura che possono presentarsi in questo tipo di testo. Inoltre, essa ha avuto l’obiettivo di mettere in luce, anche attraverso l’apporto bibliografico ai vari argomenti trattati, una serie di fenomeni linguistici che si ipotizza possano essere caratteristici del tipo di testo, in misura diversa.

Al fine di verificare quest’ultima ipotesi, dopo avere individuato alcune caratteristiche linguistiche presenti a diversi livelli di analisi, è sembrato opportuno misurare la ricorrenza di tali caratteristiche all’interno di un campione più ampio di sentenze. L’obiettivo della presente sezione è pertanto quello di verificare non tanto quanto determinati fenomeni linguistici siano presenti e diffusi nel campione, bensì se valga la pena indagare determinati fenomeni che sembrano ricorrere frequentemente nel campione e che potrebbero pertanto essere caratteristici del tipo di testo in esame.

6.1. La ricorrenza dei fenomeni nel corpus di sentenze

Per l’indagine che segue, che consiste nell’evidenziare la ricorrenza di fenomeni linguistici all’interno di un campione ampio di testi, si intende mettere in luce quali siano:

- a. i fenomeni condivisi dalle sentenze italiane e da quelle francesi;
- b. i fenomeni presenti solo nelle sentenze italiane o solo nelle sentenze francesi;
- c. i fenomeni poco frequenti in entrambi i tipi di sentenza;
- d. i fenomeni più ricorrenti in entrambi i tipi di sentenza;
- e. i fenomeni più o meno ricorrenti a seconda se si tratti delle sentenze italiane o di quelle francesi, e quindi lingua specifici;
- f. i fenomeni più o meno ricorrenti a seconda della sentenza, cioè che possono dipendere da fatti stilistici del giudice estensore.

Le caratteristiche linguistiche annotate nel campione in esame in questa analisi sono brevemente descritte di seguito. Esse riguardano diversi livelli di analisi, ovvero l'organizzazione macro- e microstrutturale del testo, la sintassi, la semantica, la testualità, il lessico, e comprendono sia quelle che sono state riscontrate nelle due sentenze campione esaminate, sia quelle che non sono state rinvenute nelle due sentenze campione, ma che sono invece riportate in letteratura come caratterizzanti il tipo di testo. Per convenienza espositiva, si è preferito in questa parte elencare tali caratteristiche linguistiche secondo il loro ordine alfabetico.

1. ANAFORA INTERTESTUALE

I rimandi e le citazioni di articoli del codice penale possono essere esempi di anafora intertestuale.

2. ARTICOLO ZERO

Con “articolo zero” si intende una particolare locuzione o una costruzione stilisticamente marcata o un'espressione lessicalizzata, in cui è omesso l'articolo determinativo (cf. Rovere 2005: 35).

3. AVVERBIO MODALE IN POSIZIONE INIZIALE

Un caso in cui occorre un avverbio modale in posizione iniziale di frase può essere ad esempio “Bene fa il giudice...” (cf. Rovere 2002: 30).

4. AVVERBIALE STRUMENTALE

Rovere (2002: 30) ha analizzato la forma e la funzione di un particolare sintagma preposizionale con valore strumentale, da lui definito “avverbiale strumentale” in un corpus di sentenze. Dopo avere chiarito i criteri di riconoscimento di questa classe funzionale, Rovere rileva la notevole frequenza di tali avverbiali nei testi delle sentenze e conclude che la loro posizione nella frase è dovuta principalmente a due fattori. In particolare, questi avverbiali occupano preferibilmente la posizione iniziale di frase “quando l'agente è rappresentato da una delle parti in causa e il verbo esprime un'azione giuridica riservata ad esse” (ad esempio, “Con atto di citazione R. D. conveniva in giudizio [...] la moglie”); occupano invece la posizione tra soggetto e verbo quando essi “si lasciano rapportare all'agente istituzionale” (ad esempio, “La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 30 ott. 1987, rigettava il gravame...”).

5. CONNETTIVI (*ORBENE, ALTRESÌ, DI TALCHÉ, INVERO, DUNQUE*, etc.)

Sebbene alcuni, come Bellucci, abbiano osservato che le sentenze mostrano uno scarso uso di connettivi, cioè di parole, espressioni, elementi grammaticali (congiunzioni e avverbi) che esplicitano le relazioni tra enunciati o frasi (connettivi frasali) o tra periodi o parti di un testo (connettivi testuali), e che svolgono un ruolo importante sia a fini di coesione testuale che di precisione, l'impressione che si ha è che i connettivi nelle sentenze siano presenti, ma utilizzati in modo improprio.

Sembrerebbe infatti che in particolare il connettivo *orbene* (ma anche altri quali *di talché*, etc.) occorrono spesso a inizio frase, ma senza compiere una funzione connettivale a tutti gli effetti.

6. DETERMINANTE *STESSO* O *MEDESIMO*

I due determinanti *stesso* e *medesimo* sembrano in certi casi iperusati, secondo modalità improprie e a volte ridondanti, sia quando l'antecedente è troppo lontano per poter essere ripreso, sia quando l'antecedente è troppo vicino.

7. DIATESI

Sono annotati nel campione in esame i contesti in cui è usata una diatesi attiva e i contesti in cui è usata una diatesi passiva, al fine di verificare la seguente ipotesi: potrebbe esservi una preferenza per l'uso di costruzioni di forma passiva nella parte relativa alla descrizione dello svolgimento del processo e alla ricostruzione dei fatti e nella parte sulle motivazioni, e una preferenza per la diatesi attiva nel dispositivo. Probabilmente, la perifrasi passiva potrebbe essere usata per conferire al testo un carattere impersonale. Essa provoca infatti l'eliminazione dell'argomento soggetto nella diatesi attiva, che nella diatesi passiva può rimanere non espresso e quindi, se l'agente rimane non espresso, questo è normalmente interpretato come un agente umano generico, e nel caso di testi giuridici potrebbe facilmente trattarsi di entità giudicanti.

8. ENCLISI

Ricorrono casi in cui il pronome atono *-si* è posposto e agganciato all'infinito retto da un verbo modale.

9. FORMULAICITÀ

Vi sono nel campione in esame i casi di lessemi, sintagmi, costruzioni sintattiche che sembrano conferire al testo un alto grado di formulaicità.

10. FRASE UNICA

La frase unica nella tradizione francese si configura nel modo seguente: le motivazioni della sentenza sono tutte introdotte dall'espressione "attendu que" (o, in certi casi, "considérant que"), costruzione che si ripete tante volte quante sono le argomentazioni delle motivazioni. Alla fine dell'elenco degli "attendu que", si ha il dispositivo introdotto da "Par ces motifs" in cui si riporta il soggetto (che è coreferente con il soggetto delle participiali "attendu que") e il predicato, come si evince dal seguente caso riportato in forma schematica: "Attendu que... le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, ... declare... condamne... dit... ordonne...". Il predicato espresso dal verbo reggente può configurarsi come una serie di verbi al presente, retti da uno stesso soggetto che è l'istituzione (il tribunale,

oppure anche la corte d'appello, etc.) e che è coreferente con il soggetto delle frasi al participio che motivano la sentenza.

11. GRAPPOLI DI ASTRAZIONI CONCATENATE

Le sentenze mostrano casi di sintagmi nominali a volte anche molto lunghi, ricchi di nominalizzazioni che si presentano come “grappoli di astrazioni concatenate”, ossia di “parafrasi riduttive, che contraggono in un nome (astratto) gli elementi di una proposizione (verbo + argomenti del verbo)” (Mortara Garavelli 2001: 173, 175).

12. NOMINALIZZAZIONI

Particolari casi di nominalizzazioni possono essere i deaggettivali formati con il suffisso *-ità*. Si ipotizza infatti che nel testo delle sentenze si manifesti l'attitudine a mantenere l'espressione su un livello di formalità che sembra garantita meglio dall'uso di astratti e dal procedimento della nominalizzazione, che conferiscono anche l'impersonalità nelle decisioni prese nei vari gradi di giudizio (Mortara Garavelli 2001: 171-172).

13. ORDINE DELLE PAROLE ALL'INTERNO DELLA FRASE (“RITIENE IL GIUDICANTE”)

Si riscontrano nel campione in esame casi di inversione di soggetto e verbo in apertura di frase, quando il verbo è un verbo “dicenda” e il soggetto un'entità giudicante. Tali casi sono stati studiati da Rovere (2000b: 30), il quale sostiene che nei testi delle sentenze essi occorrono frequentemente per “conferire salienza comunicativa all'elemento giuridicamente rilevante”.

14. ORDINE DELLE PAROLE ALL'INTERNO DI SINTAGMI (MODIFICATORE-TESTA)

Sono annotati nel campione in esame i casi in cui l'ordine dei costituenti all'interno di un sintagma è marcato, in particolare è del tipo modificatore-testa, anziché testa-modificatore.

15. PAROLE LATINE

Sono annotati nel campione in esame i casi in cui occorrono parole latine.

16. PARTICIPIALI E GERUNDIVE

Le strutture participiali e gerundive sembrano ricorrere con condizionamenti particolari nel testo-sentenza.

17. TEMPI VERBALI

Si ipotizza l'uso sistematico di tre tempi nelle sentenze: l'imperfetto, il presente e il passato prossimo. Ciascuno di questi tempi sembra essere utilizzato in misura diversa nelle diverse parti di cui si compone la sentenza. L'imperfetto sembra utilizzato principalmente nella parte narrativa dell'esposizione dei fatti, anche con valore

puntuale e non soltanto per le azioni durative. Il presente e il passato prossimo sembrano utilizzati invece di preferenza nella parte argomentativa, in cui viene motivata la decisione dal punto di vista del diritto. Il presente sembra infine il tempo preferito nel dispositivo.

18. RUOLI SEMANTICI

Un'ipotesi da verificare può essere la seguente: gli organi istituzionali quali il giudice, il pubblico ministero, la difesa potrebbero assumere più frequentemente il ruolo semantico di agente, cioè il ruolo di promotore dell'azione; mentre l'imputato potrebbe assumere di preferenza il ruolo semantico di paziente, cioè di colui che subisce l'effetto dell'azione. Uno studio sull'attribuzione dei ruoli semantici potrebbe pertanto essere intrapreso parallelamente allo studio sulla diatesi (cf. punto 7).

19. SOVRAESTENSIONI DELL'INFINITO

Le sovraestensioni dell'infinito (cf. Mortara Garavelli 2001: 156-161; 2003: 12) sono quelle strutture in cui l'infinito prende il posto di un normale costrutto analitico, diventando una formula fissa e stereotipata (cf. il § 5.1.2.4.).

20. SUBORDINAZIONE DI GRADO ELEVATO

Sono annotati nel campione in esame i casi di subordinazione di grado elevato, che presentano interessanti fenomeni di reggenza, incassature, incidentali / parentetiche, etc.

21. TECNICISMI

I tecnicismi, cioè quelle parole caratterizzate da una ridefinizione semantica e da un'attribuzione di significato che non coincide con quello usato nella lingua comune, sono annotati nel campione.

22. RIPETIZIONI DI INTERE STRUTTURE CHE CONFERISCONO UN CARATTERE FORMULAICO

Ripetizioni di strutture, espressioni stereotipate, sintagmi e frasi cristallizzati contribuiscono a conferire al testo un carattere formulaico.

Come è stato già sottolineato, l'analisi quantitativa che si affronta qui ha richiesto l'allestimento di un campione ampio per poter riconoscere una certa ricorsività dei fenomeni. Il campione allestito si compone pertanto di 70 sentenze italiane e francesi; esso è stato osservato relativamente ai suddetti punti 1-22, secondo il seguente sistema di annotazione approssimativa:

Legenda per l'annotazione dei fenomeni linguistici sul campione

casella grigia	il fenomeno non è affatto presente
-	il fenomeno è presente, ma poco ricorrente
+	il fenomeno è presente, e molto ricorrente
- +	il fenomeno è presente, ed è poco o molto ricorrente a seconda della sentenza, cioè il fenomeno può dipendere da fatti stilistici del giudice estensore
--+ o ++	i segni ripetuti due volte sono utilizzati nel caso in cui si voglia segnalare uno scarto rispetto all'altro gruppo di sentenze italiane o francesi

TAB. 27

Il carattere di approssimazione dell'annotazione dipende dal fatto che lo scopo dell'analisi non è verificare quanto determinati fenomeni linguistici siano presenti e diffusi nel campione, bensì se valga la pena indagare su determinati fenomeni che sembrano ricorrere frequentemente nel campione e che potrebbero essere caratteristici del tipo di testo in esame. I risultati di tale analisi sono riportati nella tabella 28:

I fenomeni nelle sentenze italiane e francesi

		ITALIANE	FRANCESI
1.	ANAFORA INTERTESTUALE	- +	- +
2.	ARTICOLO ZERO	-	-
3.	AVVERBIO MODALE IN POSIZIONE INIZIALE	-	
4.	AVVERBIO STRUMENTALE	-	
5.	CONNETTIVI ("ORBENE")	- +	
6.	DETERMINANTE <i>STESSO O MEDESIMO</i>	- +	
7.	DIATESI	+	+
8.	ENCLISI	- +	
9.	FORMULAICITÀ	+	++
10.	FRASE UNICA		+
11.	GRAPPOLI DI ASTRAZIONI CONCATENATE	- +	- +
12.	NOMINALIZZAZIONI	- +	- +
13.	ORDINE DELLE PAROLE ALL'INTERNO DELLA FRASE ("RITIENE IL GIUDICANTE")	- +	
14.	ORDINE DELLE PAROLE ALL'INTERNO DI SINTAGMI (MODIFICATORE-TESTA)	- +	
15.	PAROLE LATINE	- +	-- +
16.	PARTICIPIALI E GERUNDIVE	+	+
17.	RIPETIZIONI DI INTERE STRUTTURE CHE CONFERISCONO UN CARATTERE FORMULAICO		+
18.	RUOLI SEMANTICI	+	+
19.	SOVRAESTENSIONI DELL'INFINITO	-	
20.	SUBORDINAZIONE DI GRADO ELEVATO	+	+
21.	TECNICISMI	+	+
22.	TEMPI VERBALI	+	+

TAB. 28

L'analisi effettuata mostra quindi i seguenti risultati:

Le caratteristiche condivise sia dalle sentenze italiane che da quelle francesi sono:

- l'uso di anafora intertestuale;
- la mancanza di articolo;
- la scelta dei valori di diatesi e l'organizzazione dei ruoli semantici nella frase;
- la formulaicità;
- la presenza di grappoli di astrazioni concatenate;
- l'uso di nominalizzazioni;
- il ricorso a parole latine;
- l'uso di participiali e gerundive;
- l'uso della subordinazione di grado elevato;
- l'uso di tecnicismi;
- l'uso dei tempi verbali.

Le caratteristiche presenti solo nelle sentenze italiane sono:

- l'avverbio modale in posizione iniziale;
- l'uso di sintagmi preposizionali con funzione strumentale;
- l'uso di particolari connettivi (*orbene, altresì, di talché, invero, dunque*, etc.);
- l'uso particolare dei determinanti *stesso* e *medesimo*;
- la presenza di pronomi personali in posizione enclitica;
- l'uso marcato dell'ordine delle parole all'interno della frase, in particolare l'ordine VS con il verbo a inizio frase come in "Ritiene il giudicante";
- l'uso marcato dell'ordine delle parole all'interno di sintagmi, in particolare l'ordine modificatore-testa come in "il pubblico, orale dibattito";
- l'uso di sovraestensioni dell'infinito come in "chiedendo autorizzarsene".

Le caratteristiche presenti solo nelle sentenze francesi sono:

- il ricorso alla frase unica;
- la ripetizione di intere strutture che conferiscono al testo un carattere formulaico.

Le caratteristiche presenti e molto ricorrenti nelle sentenze di entrambi i corpora sono:

- la scelta dei valori di diatesi e l'organizzazione dei ruoli semantici nella frase;
- la formulaicità;
- l'uso di participiali e gerundive;
- l'uso dei tempi verbali;
- l'uso di tecnicismi;
- l'uso della subordinazione di grado elevato.

Le caratteristiche presenti con frequenza variabile a seconda della sentenza, cioè quelle la cui presenza può dipendere da fatti stilistici del giudice estensore, sono:

- l'uso di anafora intertestuale;
- l'uso di particolari connettivi (*orbene, altresì, di talché, invero, dunque*, etc.);
- l'uso particolare dei determinanti *stesso e medesimo*;
- la presenza di pronomi personali in posizione enclitica;
- la presenza di grappoli di astrazioni concatenate;
- l'uso di nominalizzazioni;
- l'uso marcato dell'ordine delle parole all'interno della frase, in particolare l'ordine VS con il verbo a inizio frase come in "Ritiene il giudicante";
- l'uso marcato dell'ordine delle parole all'interno di sintagmi, in particolare l'ordine modificatore-testa come in "il pubblico, orale dibattito";

6.2. *I fenomeni scelti per l'analisi del corpus e il problema della comparabilità*

Poiché uno degli obiettivi primari del presente studio comparativo è di tipizzare il testo-sentenza italiano e francese, evidenziandone i tratti linguistici più caratterizzanti, la scelta dei fenomeni da analizzare deve tenere conto di ciò. I fenomeni adatti per l'analisi del corpus di sentenze italiane e francesi devono essere pertanto scelti tra quelli che sono risultati maggiormente ricorrenti e caratterizzanti entrambe le sentenze italiane e francesi.

Alla luce di queste considerazioni, l'analisi linguistica comparativa potrebbe prendere in esame, in particolare, soltanto le quattro caratteristiche qui di seguito elencate:

1. l'uso sistematico di determinati tempi verbali nelle tre diverse parti di cui si compone una sentenza;
2. la presenza di subordinazione di grado elevato, in cui rientra anche la trattazione delle subordinate di modo infinito e, quindi, in particolare le participiali, le gerundive e le infinitive;
3. l'uso sistematico della diatesi verbale attiva e passiva e dei ruoli semantici cui sono associati rispettivamente l'imputato da un lato e le istituzioni dall'altro;
4. il grado di formulaicità dei testi, in cui rientra anche la trattazione di tecnicismi e ripetizioni.

Poiché lo studio della diatesi verbale e dei ruoli semantici associati all'imputato, alle parti in causa, al giudice, al tribunale etc., comporta un tipo di

analisi proiettata maggiormente verso il livello semantico piuttosto che verso quello sintattico, esso non verrà preso in esame nella presente trattazione.

I prossimi capitoli verteranno pertanto sull'analisi del corpus di sentenze italiane e francesi, rispetto alle caratteristiche che sono state scelte, ovvero rispetto all'uso dei tempi verbali, all'uso della subordinazione (in particolare, la subordinazione di modo non finito, ovvero le frasi al gerundio, le frasi al participio e vari tipi di strutture con l'infinito) e al grado di formulaicità dei testi. Tali caratteristiche saranno investigate con l'intento di mettere in luce usi specifici che riflettono la tipicità del linguaggio giuridico, delle lingue specifiche e dei sistemi linguistici di ciascuna lingua. Ciascun fenomeno è analizzato come una sorta di "variabile sintattica" di cui si intendono verificare i tre suddetti parametri. L'ipotesi di "variabile sintattica" è tuttavia problematica e controversa quanto la stessa variazione sintattica¹⁹⁰. A differenza della variabile fonologica¹⁹¹, in quella sintattica è difficile rintracciare varianti che abbiano uno stesso significato, ed è difficile attribuire a tali varianti una distribuzione secondo una o più dimensioni sociali e in modo più o meno stabile. Pur mostrando anche esse l'eterogeneità del sistema, le varianti di una variabile sintattica non possono essere correlate con fattori linguistici ed extralinguistici (sociali, stilistici o geografici) allo stesso modo delle varianti fonologiche¹⁹². Le varianti di una variabile sono tali se svolgono lo stesso ruolo nel sistema o se condividono lo stesso valore funzionale, ma stabilire quale sia la funzione di una variabile sintattica implica una serie di molteplici criteri, come la funzione grammaticale, la categoria grammaticale, la sfera semantica, i quali rendono molto arduo raggiungere l'obiettivo prefisso¹⁹³.

Una delle maggiori difficoltà teorico-metodologiche del presente lavoro è pertanto legata all'idea stessa di variabile sintattica, alla sua definizione, alla definizione delle sue varianti e alla correlazione di esse con altri fattori linguistici. Tali fattori possono riguardare uno stesso sistema linguistico, quello dell'italiano o quello del francese, all'interno di ciascuno dei quali è possibile ravvisare tendenze specifiche a seconda del sistema linguistico coinvolto; oppure, essi possono riguardare entrambi i sistemi linguistici, e presentare tendenze simili o diverse a prescindere della lingua specifica, che possono dipendere ad esempio dalla tipologia testuale coinvolta.

Lo studio dell'uso dei tempi verbali, delle strutture con il gerundio, il participio e l'infinito, e della formulaicità ha infatti un duplice valore. Da una parte, esso intende fare emergere caratterizzazioni e tendenze degli usi delle strutture analizzate, in base a cui poterle considerare tipiche del linguaggio giuridico. Dall'altra, si cercherà di fare emergere le differenze di tali usi di strutture in base al livello di *langue*. Come è stato già sottolineato nel paragrafo 4.2.1., data una convenzione macrostrutturale astratta, ciascuna lingua specifica tende ad implementare tale macrostruttura attraverso una concreta microstruttura sintattica, che dipende dalla

¹⁹⁰ Cf. Godard (1992: 51).

¹⁹¹ Cf. Labov (1972).

¹⁹² Cf. Godard (1992: 60).

¹⁹³ Cf. Milano (2003: 160-161).

specificità del proprio sistema linguistico¹⁹⁴. Laddove una microstruttura sintattica adoperata sembri la stessa in entrambi i corpora (questo, come vedremo, può succedere ad esempio con l'uso di participiali come impianto per l'argomentazione), si metterà in evidenza che essa, pur mostrando evidenti affinità sul piano morfologico in entrambe le lingue, potrebbe avere avuto tuttavia una diversa evoluzione all'interno dei due sistemi linguistici italiano e francese, che ha contribuito a differenziare le modalità d'uso, le caratteristiche strutturali e le funzioni di tale elemento nelle due diverse lingue.

¹⁹⁴ Cf. Wüest (in stampa; 2002; 1993).

Capitolo 7

I tempi verbali

7. I tempi verbali

In questo capitolo si affronterà un'analisi dell'uso dei tempi verbali nel corpus. Prima di descrivere la metodologia utilizzata, l'analisi e i risultati di quest'ultima, è sembrato opportuno introdurre da un punto di vista linguistico il problema dei tempi verbali.

7.1. Introduzione al problema linguistico dei tempi verbali e alla comparabilità nei due sistemi di lingua

La categoria della temporalità è molto problematica e controversa, ed è stata a lungo discussa nella storia della linguistica, come fa giustamente notare Klein (2000: 17):

It would be surprising, indeed, if a category so fundamental to human cognition as time had not found adequate expression in language. Temporality is an essential component of verb meaning; a multitude of adverbials serve to express it; and, above all, there are two grammatical categories, tense and aspect¹⁹⁵, which encode it.

Ciononostante, Noreiko (1980: 110) lamenta la mancanza di studi che mettano in luce il problema dell'organizzazione dei tempi verbali come sistema autonomo:

les études de l'emploi des temps tant descriptives que normatives se proposent les plus souvent de rendre compte de la manière dont les différents temps du verbe situent les faits relatés par rapport au temps vécu, sans essayer de cerner de plus près la question capitale de l'organisation du temps verbal en tant que système autonome.

In linea con quanto espresso da Noreiko, si noti che la linguistica dell'Ottocento ha operato sulla base di “un'equiparazione tra tempo oggettivo e tempo linguistico”¹⁹⁶. Jespersen, ad esempio, pare abbia spiegato il *tense* sulla base del *time*, con la conseguenza che secondo il linguista danese “un sistema perfetto e conseguente dovrebbe conoscere una corrispondenza biunivoca tra i due piani”¹⁹⁷.

¹⁹⁵ Nelle lingue romanze e in particolare in francese, spagnolo e italiano, la categoria aspettuale è espressa soprattutto attraverso il sistema dei tempi verbali (Saronne 1970: 276).


¹⁹⁶ Berrettoni (1974: 95).

¹⁹⁷ Berrettoni (1974: 95).

Poiché in molte lingue uno stesso *tense* può indicare diversi *times*, i linguisti si sarebbero divisi, secondo Berrettoni, tra quelli di tendenza storicista, che vedevano in questi fenomeni i resti di uno stato di cose più antico in cui le forme temporali sarebbero state indifferenti alla rappresentazione del tempo, e quelli di tendenza teorica, che introducevano argomentazioni di carattere più generale, per lo più basate su una determinata nozione del tempo¹⁹⁸.

Punto di partenza di molte discussioni è stata pertanto la nozione di “tempo”¹⁹⁹, concepita come tempo fisico, che “si riferisce alla percezione che ciascun individuo ha del fluire del tempo nella realtà, ed è misurabile quantitativamente”. Il tempo fisico è distinto dal tempo linguistico (o grammaticale), “costituito invece da un sistema di relazioni temporali che permettono di collocare l’azione prima, durante o dopo il momento in cui viene proferita la frase e di indicare l’ordine di successione dei due avvenimenti”²⁰⁰. In alcune lingue, come l’inglese, questa distinzione è espressa anche lessicalmente (*time* vs *tense*). Tempo fisico e tempo linguistico possono non corrispondere: ad esempio, un tempo grammaticale passato può esprimere un evento che nella realtà si svolge nel futuro, come in “saranno necessarie almeno dodici ore per sapere chi *ha vinto* le elezioni”²⁰¹.

Il tempo linguistico è in genere rappresentato a partire da un momento preciso, quello dell’enunciazione. Già Reichenbach (1947) aveva definito alcune categorie quali la simultaneità, l’anteriorità, la posteriorità e il punto di riferimento, che, combinandosi tra loro, possono dare valore temporale alle frasi. Molti linguisti che si sono occupati della questione dei tempi verbali hanno ripreso e reinterpretato le categorie di Reichenbach. Ad esempio, Bertinetto (1986: 35) afferma che tali categorie possono essere qualificate come il momento dell’enunciazione (ME), il momento dell’avvenimento (MA), cioè il momento in cui si colloca l’evento espresso dal predicato di una frase rispetto al momento dell’enunciazione, e il momento di riferimento (MR), che è il termine di paragone rispetto a cui si può definire il MA. L’esempio che segue mostra come sia possibile identificare graficamente i tre punti temporali in una frase quale “Quando sei arrivato, Gianni era già partito”²⁰²:



¹⁹⁸ Non sono mancati inoltre studi in una prospettiva tipologica. Una recente ricerca del programma Eurotyp ha infatti analizzato i processi di grammaticalizzazione e identificato, descritto e spiegato particolari tendenze dei sistemi tempo-aspettuali delle lingue europee (cf. Dahl 2000: 3). In questo ambito di lavoro, sono state evidenziate diverse aree geografiche con una mappa di sistemi tempo-aspettuali molto simili (Thieroff 2000: 265; cf. anche Thieroff 1994: 42).

¹⁹⁹ “Le vocable [temps], éminemment polysémique, désigne à tour de rôle le temps *cosmique*, le temps *climatique*, le temps *physique*, le temps *humain*, le temps *relatif*, le temps *de conjugaison* et le temps *linguistique*, dont le temps *verbal*” (Wilmet 1997: 296).

²⁰⁰ Dardano/Trifone (1997: 279).

²⁰¹ Dardano/Trifone (1997: 279).

²⁰² Solarino (1996: 3-4).

Le nozioni di passato, presente e futuro possono essere definite in relazione a queste tre categorie, variamente designate dalla letteratura anche come *event-time* (E), *moment of speech* (S), *reference-time* (R), per cui un evento passato è quello che si colloca prima del *moment of speech* (E>S), un evento presente è simultaneo al *moment of speech* (E=S) e un evento futuro occorre dopo il *moment of speech* (S>E) (cf. Jones 1996: 137)²⁰³.

Charaudeau (1992: 449), invece, utilizza le espressioni presente, passato e futuro, come delle categorie “concettuali, non formali”, per riferirsi all’idea del punto di riferimento, e dell’anteriorità e della posteriorità rispetto a quest’ultimo. In particolare, nella sua visione del tempo vi sono tre categorie concettuali:

- l’une représente la référence elle-même, c’est-à-dire une position de coïncidence entre le moment où se réalise le processus et le moment de l’acte d’énonciation du sujet parlant. Il s’agit du présent (conceptuel, et non formel).
- l’autre représente une position d’antériorité par rapport à cette référence, dans un « déjà réalisé » (d’où son affinité avec la vision de réalisation effective et la vision d’accompli). Il s’agit du passé (conceptuel, et non formel).
- la troisième représente une position de postériorité par rapport à cette même référence, dans un « à réaliser » (d’où son affinité avec la vision de réalisation virtuelle et la vision de début d’accomplissement). Il s’agit du futur (conceptuel, et non formel).

Nella definizione di Grevisse (1990: 142), “les temps sont les formes que prend le verbe pour indiquer à quel moment de la durée on situe l’action dans l’une des trois époques: présent, passé, futur”²⁰⁴.

Le nozioni di passato, presente e futuro, contrariamente a quanto è stato spesso supposto, non sono un tratto universale del linguaggio, secondo Lyons. Il tempo non si trova di per sé in tutte le lingue, bensì la caratteristica fondamentale della categoria di tempo è la deitticità, in quanto “essa collega il tempo dell’azione, dell’evento o dello stato di cose cui si fa riferimento nelle frasi al tempo dell’enunciato”²⁰⁵.

²⁰³ Tekavčić (1970: 1, 4, 5, 8, 14) sostiene che il noto principio jakobsoniano delle unità discrete in opposizione binaria possa essere utile a fornire una chiara e precisa interpretazione della struttura del sistema verbale italiano. Secondo tale principio, la categoria del modo oppone l’indicativo (che esprime la realizzazione) al congiuntivo (che esprime la non realizzazione); la categoria della diatesi oppone l’attivo al passivo; la categoria delle forme verbali oppone quelle semplici a quelle composte; la categoria del tempo, infine, pur essendo divisa in tre grandi sezioni (passato, presente e futuro) è formata da due opposizioni: passato vs non passato e futuro vs non futuro (cf. anche Comrie 1985). A tutte e due queste opposizioni, il presente risponde con tratto “meno” (-), ed è pertanto il tempo non marcato. Per la natura non marcata del presente, si vedano anche Togeby (1955: 379) Reid (1955: 26).

²⁰⁴ Cf. anche Reid (1955: 26).

²⁰⁵ Lyons (1971: 398).

Una prospettiva che sembra dare altrettanta importanza alla natura relazionale dei tempi verbali e alla loro capacità di riferirsi a cornici temporali fornite dal contesto è data da Bonomi²⁰⁶, il quale sostiene che il ruolo primario dei tempi verbali non è tanto quello di denotare il momento particolare in cui l'evento ha luogo, quanto di selezionare la dimensione temporale a cui esso appartiene.

Nel volume del 1929 su *Temps et verbe*, Guillaume propone un principio generale per descrivere il sistema dei tempi verbali nel francese. Si tratta dei tre tempi dell'asse "chronothétique"²⁰⁷ che sono qualificati come: tempi *in posse* (infinito, participio presente e participio passato, che non sono vincolati a un momento particolare, ma si collocano a seconda del contesto nel passato, nel presente o nel futuro); tempi *in fieri* (i tempi del congiuntivo, che presentano un'immagine temporale più precisa senza che sia possibile isolare il presente rispetto al passato o al futuro); tempi *in esse* (i tempi dell'indicativo, in cui il presente si colloca tra passato e futuro). Il metodo di Guillaume è stato tuttavia criticato da Schogt (1965: 74), il quale sostiene che, pur essendo esso coerente nella lingua francese, sembra fortemente etnocentrico, poiché la sua applicazione in una lingua diversa dal francese, come il russo, sortisce l'effetto di mandare in tilt il sistema.

Nel prendere in esame l'uso dei tempi verbali in lingue diverse è pertanto opportuno mettere in evidenza la problematicità della comparazione di sistemi linguistici diversi, che hanno avuto storie linguistiche diverse e studi grammaticografici diversi. L'idea di confrontare l'uso dei tempi verbali in una stessa tipologia testuale ma in due lingue diverse, sebbene entrambe lingue romanze, può infatti presentare molte complessità.

7.2. *Attese sull'uso dei tempi verbali nelle sentenze*

Come è stato già sottolineato precedentemente, il testo di una sentenza è caratterizzato da tre diverse componenti: la componente espositiva dei fatti (parte descrittivo-narrativa), la componente argomentativa e la componente decisionale. Un'ipotesi che si intende investigare consiste nel verificare se alle tre diverse componenti della sentenza sia possibile associare una tendenza specifica dell'uso di tempi verbali. Ci si è chiesti pertanto quali siano i tempi verbali che tipicamente dovrebbero occorrere in ciascuno dei tre contesti testuali menzionati.

Come fa notare anche Fleischman (1990: 23-24), i tempi al passato sono quelli caratteristici della narrazione. Infatti:

Narration is a verbal icon of experience viewed from a *retrospective* vantage; the experience is by definition "past", whether it occurred in some real world or not. Hypothetical or

²⁰⁶ Bonomi (1995: 485, 500).

²⁰⁷ Guillaume (1929: 24).

future experiences are also commonly narrated as if they were past, for this, I submit, is the only way one can *narrate*. The tense appropriate to the verbal activity of narrating are accordingly tenses that include past time reference as part of their basic meaning. Among these the PRETERIT and IMPERFECT [...] figure most prominently. The PERFECT is rare in narrative, for reasons connected to its basic meaning. It is common, however, for PERFECTS to evolve over time into PRETERITS, as has happened in several varieties of Romance, creating a state of nonisomorphism in which there are two preterit pasts, with one doing double duty as a PERF.

L'argomentazione è stata definita come quella parte del discorso che crea processi argomentativi secondo due diverse forme: la forma dimostrativa, che poggia su un meccanismo atto "à établir des liens de causalité divers (causalité est prise ici dans un sens large) entre deux ou plusieurs assertions"; e la forma persuasiva, che poggia su un meccanismo atto "à établir la preuve à l'aide d'arguments qui justifient les propos tenus sur le monde et les liens de causalité qui unissent les assertions entre elles"²⁰⁸. Il processo argomentativo si compone pertanto di tre elementi²⁰⁹: l'asserzione di partenza (*assertion de départ* A1), "qui consiste à faire exister des êtres, à leur attribuer des propriétés, à les décrire dans des actions ou des faits"; l'asserzione di arrivo (*assertion d'arrivée* A2), che "représente ce qui doit être accepté du fait de l'assertion de départ A1, et du lien qui la rattache à celle-ci. Ce lien est toujours un « lien de causalité » [...], du fait que l'assertion d'arrivée A2 peut représenter la cause de la prémisse (A1 parce que A2) ou sa conséquence (A1 donc A2)"; e, infine, l'asserzione di transizione (*assertion de passage* A3):

le passage de A1 à A2 ne se fait pas de façon arbitraire. Il doit être établi par une assertion qui justifie le lien de causalité qui unit A1 et A2. Cette assertion représente un univers de croyance à propos de la manière dont les faits s'entre-déterminent dans l'expérience ou la connaissance du monde. Cet univers de croyance doit donc être partagé par les interlocuteurs impliqués par l'argumentation, de sorte que soit établie la preuve de la validité du lien qui unit A1 à A2, l'argument qui, du point de vue du sujet argumentant, devrait inciter l'interlocuteur ou le destinataire à accepter comme vrai ce propos.

Le attese relative a quali tipi di tempi verbali sia più probabile trovare in un contesto argomentativo sembrano altrettanto ovvie che nel caso della narrazione: sia nel caso dell'argomentazione dimostrativa, che in quello dell'argomentazione

²⁰⁸ Charaudeau (1992: 786).

²⁰⁹ Charaudeau (1992: 787-788).

persuasiva, il presente può essere considerato il tempo più ampiamente utilizzato in questi contesti.

Infine, nel dispositivo, cioè nella parte che esprime la decisione e espone le direttive, ci si aspetterà di trovare tipicamente tempi al presente o al futuro.

Nei paragrafi che seguono, osserveremo le caratteristiche di alcuni tempi verbali in entrambe le lingue, cercando di mettere in luce i possibili valori temporali che essi possono assumere in contesti diversi. In particolare, si considerano i seguenti tempi verbali: l'imperfetto, il passato remoto e il passato prossimo, per quanto riguarda i tempi al passato che potrebbero caratterizzare la parte narrativa, e il presente, come tempo verbale che può caratterizzare la parte argomentativa e il dispositivo. Nelle nostre sentenze, rispetto ai contesti in cui possono essere ritrovati, questi specifici tempi sembrano presentare rispetto ad altri (ad esempio, i tempi composti, o il futuro) una maggiore variabilità di valori. Come si vedrà, l'imperfetto può essere usato anche con valore perfettivo nel contesto di narrazione, sia in italiano che in francese; il passato prossimo e il passato remoto hanno aree di sovrapposizioni di uso, sia in italiano che in francese, ma con caratteristiche diverse in ciascuna lingua; il presente può essere usato anche per riferirsi ad un evento passato oppure futuro in entrambe le lingue.

7.2.1. L'imperfetto

In generale, nelle grammatiche italiane e francesi²¹⁰, l'imperfetto è descritto come un tempo tipicamente "aspettuale", poiché esso segnala un'azione incompiuta nel passato, in cui le coordinate di inizio e fine dell'azione stessa restano indeterminate²¹¹. D'altra parte, le stesse grammatiche descrivono l'imperfetto come un tempo che ha valori modali diversi da quelli propri che lo caratterizzano. Mostriamo qui di seguito alcuni dei valori che l'imperfetto può assumere, avvalendoci delle descrizioni di alcune grammatiche dell'italiano e del francese²¹²:

12. *Imperfetto descrittivo*. Sia in italiano che in francese, l'imperfetto con valore descrittivo è utilizzato nelle descrizioni ed è probabilmente la forma che

²¹⁰ Cf. ad esempio Serianni (2006: 468); Dardano/Trifone (1997: 321); Battaglia/Pernicone (1951-1965: 1992); Grevisse (1990: 183); Grevisse/Goosse (1980: 256); Grevisse (1980: 833); Charaudeau (1992: 462).

²¹¹ La natura aspettuale dell'imperfetto è stata oggetto di discussione. Infatti, mentre Blücher (1974: 107-109) ritiene ad esempio che l'imperfetto ha una natura neutra, capace di recepire le valenze perfettive o imperfettive a seconda del contesto in cui viene inserito, Bertinetto (1980: 89), al contrario, sostiene che in certi casi esso può avere una natura rigorosamente perfettiva. Secondo Bertinetto infatti "l'azione contrastante esercitata dal contesto può sì generare un effetto di neutralizzazione, ma non giunge mai a spegnere del tutto l'originario valore aspettuale. Senza questo contrasto, l'imperfetto narrativo perderebbe le sue specifiche, e nettamente percepibili, connotazioni".

²¹² In questa descrizione dei valori che l'imperfetto può assumere, come nelle descrizioni dei valori dei tempi che seguiranno, si cercheranno di delineare, laddove esse si presentino, le somiglianze e le differenze di uso tra le due lingue.

meglio rappresenta i valori aspettuali di incompiutezza e duratività. Un esempio è il seguente: “Era il più bel chiaro di luna: l’ombra della chiesa [...] *si stendeva* bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza: ogni aspetto *si poteva* distinguere, quasi come di giorno”²¹³. Tale imperfetto è pertanto “molto usato nelle narrazioni di ogni genere, dalla fiaba al racconto storico, per significare appunto la continuità degli avvenimenti”²¹⁴, in quanto esso “can be used to ‘set a scene’ within which a sequence of individual events is situated”²¹⁵.

13. *Imperfetto iterativo*. L’imperfetto iterativo, o *d’habitude* o *de répétition*, sottolinea sia in italiano che in francese il carattere abituale di un’azione, come in “Mio padre *s’alzava* sempre alle quattro del mattino”²¹⁶.
14. *Imperfetto narrativo*. L’imperfetto narrativo, o storico, o cronistico²¹⁷, in ambiente francese noto come *pittoresque*, *de rupture*, *de clôture*²¹⁸, presenta un valore particolare. Esso esprime di fatto un tempo verbale di natura perfettiva, “contravvenendo alla propria tenace vocazione aspettuale”²¹⁹. Un esempio può essere il seguente: “Della grave situazione *si rendeva* immediatamente conto un anziano pescatore [...], il quale, vestito com’era, *si lanciava* in acqua, *sollevava* il corpo inerte del giovane e lo *portava* sulla banchina dove *tentava* disperatamente di tenerlo in vita con la respirazione bocca a bocca. Purtroppo i suoi sforzi *risultavano* vani”²²⁰. È interessante notare che secondo Klum (1929), l’imperfetto pittoresco necessita di un semantema²²¹ perfettivo, tuttavia, a questo proposito, Martin (1965: 79) sostiene che il semantema perfettivo è una condizione necessaria ma non sufficiente all’imperfetto pittoresco, poiché esso può anche sussistere senza questa condizione, come nel caso di “M. F..., qui *entrait* par hasard dans un café entre Pornic et Saint-Michel-Chef, eut la désagréable surprise de trouver sa femme en galante conversation”²²². L’imperfetto utilizzato con questo valore è considerato caratteristico anche dei verbali di polizia²²³, ovvero in contesti di scrittura burocratica. Non sorprenderebbe quindi di ritrovare questo particolare tipo di imperfetto anche nei testi delle sentenze.

²¹³ Esempio tratto da Serianni (2006: 468), Manzoni, *I Promessi Sposi*, VIII, 27.

²¹⁴ Battaglia/Pernicone (1951-1965: 371); cf. anche Grevisse (1980: 834).

²¹⁵ Jones (1996: 144).

²¹⁶ Esempio tratto da Serianni (2006: 468), Ginzburg, *Lessico familiare*, 37. Si veda anche Grevisse (1980: 834).

²¹⁷ Cf. Serianni (2006: 468).

²¹⁸ Cf. Grevisse (1980: 835).

²¹⁹ Bertinetto (1980: 83).

²²⁰ Esempio tratto da Serianni (2006: 468), *Il Mattino*, 28.11.1986, 21.

²²¹ Un semantema può essere inteso come un morfema lessicale portatore di significato, contrapposto dunque al morfema flessionale o derivazionale (cf. Beccaria 1996).

²²² *Figaro*, 19.8.59, p. 2, col. 6.

²²³ Cf. Raso (2005: 120).

15. *Imperfetto irreali*. L'imperfetto irreali è possibile in entrambe le lingue ed indica l'ipotetica conseguenza di un fatto che non ha avuto luogo e può pertanto essere sempre sostituito da un condizionale passato²²⁴, creando un distacco dalla realtà e uno spazio fittizio²²⁵. Per questo, è tipico ad esempio delle narrazioni di sogni, come in “poi *entravo* in un enorme sala a specchi: dopo alcuni secondi le pareti *iniziavano* a muoversi verso di me...”, oppure nelle affabulazioni dei bambini: “allora, facciamo che io *ero* il papà e tu la mamma”²²⁶.
16. *Imperfetto prospettivo*. Sia in italiano che in francese, l'imperfetto prospettivo si adopera per indicare il futuro nel passato e può essere pertanto sostituito da un condizionale composto²²⁷: “Cette sérosité qui est tombée sur vos jambes, où en *étions-nous* si elle fut tombée sur votre poitrine?”²²⁸.
17. *Imperfetto donativo*. L'imperfetto donativo è descritto da alcune grammatiche italiane come imperfetto che ha la funzione di esprimere fatti che sarebbero potuti accadere, ma che sono rimasti a livello di progettazione, desiderio o rischio di accadimento, come in “Bel lavoro mi *faceva* fare!... un altro po' *ammazzavo* compare Santo”²²⁹.
18. *Imperfetto di modestia*. L'imperfetto di modestia si adopera in genere, sia in italiano che in francese, per presentare in forma attenuata una richiesta, come in “*volevo* la tal cosa”, “*cercavo* di te”, “*venivo* per parlarti”²³⁰.

Da questa sintesi non esaustiva²³¹ e senza tentare di approfondire eventuali differenze di uso nella lingua italiana e nella lingua francese, si può evincere che è possibile riscontrare usi di tali tipi di imperfetto in entrambe le lingue. Considerata la tipologia testuale, ovvero il testo-sentenza, ci si aspetta tuttavia di rilevare la presenza di tre tipi in particolare: l'imperfetto descrittivo, l'imperfetto iterativo e l'imperfetto narrativo.

²²⁴ Cf. Serianni (2006: 470).

²²⁵ Cf. Dardano/Trifone (1997: 321).

²²⁶ Esempi tratti da Dardano/Trifone (1997: 321).

²²⁷ Cf. Serianni (2006: 470); Grevisse (1980: 835).

²²⁸ Esempio tratto da Grevisse (1980: 836).

²²⁹ Esempio tratto da Serianni (2006: 469), Verga, *Mastro don Gesualdo*, 11.

²³⁰ Cf. Serianni (2006: 469); Grevisse (1980: 836); Mourin (1956: 82).

²³¹ I tipi di imperfetto qui esposti sono solo alcuni degli impieghi dell'imperfetto riportati nelle grammatiche italiane e francesi. Per altri impieghi, descritti soprattutto dalle grammatiche francesi (ad esempio, l'imperfetto di *fausse simultanéité*, *progression*, *explication*, *style indirect libre*, *cause*, *tentative o de conatu*, *hypocoristique* ou *mignard*, *préludique*, *hypothétique*), si veda anche Grevisse (1980: 834, 837).

7.2.2. Il passato prossimo e il passato remoto

Grevisse (1990 : 184) spiega che il *passé composé* esprime “un fait passé, achevé au moment où l’on parle, et que l’on considère comme relié au présent (parfois le fait a eu lieu dans une période non encore entièrement écoulée, - parfois il a une suite ou des résultats dans le présent)”. In casi particolari, esso può esprimere una verità generale: “Attention! On a vite *fait* une erreur”; un fatto abituale: “Quand elle *a bien travaillé*, on la félicite”; un futuro dopo il complementizzatore “si” che introduce la protasi: “Si, dans deux heures, la fièvre *a monté*, vous me rappelez”²³².

Il *passé simple* invece, che esprime un fatto compiuto nel passato e che non presenta contatti con il presente, come in “Jules César *fut assassiné* aux ides de mars 44”, si impiega solo nella lingua scritta, mentre nella lingua orale esso è rimpiazzato dal *passé composé*²³³.

Nella grammatica di Battaglia/Pernicone (1951-1965: 373), la differenza tra il passato prossimo e il passato remoto è espressa invece in questi termini: il primo indica “uno stato che si è realizzato nel passato con effetto continuato nel presente (“tuo fratello è *stato* sempre un ragazzo studioso”), o un’azione compiuta nel passato, ma i cui effetti hanno una qualche relazione col presente (“Ci *ha mandato* dall’America delle notizie che sono molto preziose”); il secondo invece esprime “uno stato o un’azione del passato che si ripresentino alla coscienza di chi parla come fatti definitivamente compiuti (“*Andai* a cena da certi miei amici”).

Come è stato notato da Serianni (2006: 471), non è affatto semplice definire le funzioni reciproche del passato remoto e del passato prossimo. In generale, il passato remoto può indicare un’azione collocata in un momento anteriore rispetto al momento dell’enunciazione, e priva di legami con il presente. Il passato prossimo può indicare un’azione relativa al passato, ma che non è necessariamente anteriore al momento dell’enunciazione²³⁴. Ad esempio, nella frase “se entro due ore Enrico non *se n’è andato*, gliene dirò di tutti i colori”, il passato prossimo indica un’azione proiettata nel futuro rispetto al momento dell’enunciazione e in cui emerge la ““rilevanza attuale’ del processo (considerato psicologicamente attuale nei suoi perduranti effetti)”²³⁵.

È stato notato inoltre che il passato prossimo è più frequente nel parlato che nello scritto, e Devoto (1940: 38) spiega questa caratteristica sulla base di un contesto di narrazione: “il carattere narrativo consiste essenzialmente nel distacco che si introduce fra l’azione narrata e il narratore, mentre il passato prossimo stabilisce proprio un contatto fra il narratore e l’evento. Per questo motivo, il passato prossimo si ripresenta nel parlato, per il quale la domanda e la risposta trasportano i

²³² Esempi tratti da Grevisse (1990: 186).

²³³ Grevisse/Goosse (1980: 257).

²³⁴ Bertinetto (1986: 429).

²³⁵ Bertinetto (1986: 437).

personaggi storici fra di noi, gettano una luce più o meno favorevole sulla nostra cultura storica”²³⁶.

Nei testi delle sentenze italiane ci si aspetta pertanto di trovare potenzialmente sia il passato prossimo che il passato remoto, poiché la lingua italiana permette entrambi le forme verbali a seconda dei contesti. Nei testi delle sentenze francesi invece ci si aspetta di trovare il passato prossimo piuttosto che il passato remoto, poiché quest’ultimo è più raramente utilizzato, ed è comunque limitato alla lingua scritta.

7.2.3. Il presente

Il presente è nella sua espressione più tipica “il tempo che situa un’azione in una prospettiva di simultaneità”²³⁷. Spesso però il valore temporale del presente può passare in secondo piano, come nei seguenti casi segnalati nell’ordine di Serianni (2006: 466-467):

1. *Presente iterativo o abituale*. Esso esprime un’azione idealmente riferita anche al passato o al futuro “Anna legge molti romanzi”.
2. *Presente acronico*. Esso qualifica una situazione fuori dal tempo, dandone una validità perenne, come succede nei casi di proverbi o sentenze “Chi troppo vuole nulla stringe”. Questo tipo di presente può essere atteso nella parte argomentativa delle sentenze.
3. *Presente pro futuro*. Qui la nozione di futuro è affidata ad elementi esterni al verbo, ad esempio agli avverbi.
4. *Presente storico*. Esso consiste nell’uso del presente per fatti collocati nel passato ed ha la particolare funzione di “drammatizzare” il narrato.

Poiché è possibile ipotizzare un eventuale uso del presente storico nella parte narrativa delle sentenze, sembra opportuno soffermarsi a riflettere sui vari usi di questo particolare valore del presente. Se in inglese l’uso del presente storico (*narrative present*) è confinato principalmente al racconto di aneddoti o barzellette, in francese e in italiano esso sembra essere molto più diffuso, soprattutto nella prosa

²³⁶ Quanto alle frequenze di uso del passato remoto, del passato prossimo e dell’imperfetto, si veda Marchello-Nizia/Picoche (1989: 263-264) per il francese antico, medio e moderno; Pfister (1974: 400-401) per il francese moderno.

²³⁷ Serianni (2006: 466); cf. anche Grevisse (1990: 182).

giornalistica e letteraria, e serve a dare un effetto drammatico, come nell'esempio "L'inspecteur suivait furtivement le suspect. Il s'arrêta un instant et alluma sa pipe. Tout à coup le suspect *se retourne*, le revolver à la main. L'inspecteur *sort* vite le sien, il *tire* sur lui et le *descend*. Le corps étendu sur le trottoir ne bougeait plus. L'inspecteur s'y approcha lentement"²³⁸.

In un saggio che riporta un consuntivo degli studi recenti sul presente storico, Sorella (1983: 307) fa notare che tale tempo figura nelle descrizioni grammaticali di molte lingue indeuropee, antiche e moderne, sebbene con caratteristiche diverse. Una diversità può essere colta nel fatto che

se nelle lingue romanze l'uso del presente storico comporta la perdita della distinzione aspettuale che potrebbe essere realizzata mediante l'alternanza passato semplice / imperfetto, nelle lingue germaniche questo non accade perché il passato semplice e l'imperfetto coincidono: anzi, le lingue anglosassoni possono arricchire il contesto di sfumature aspetuali, disponendo anche di una seconda forma perifrastica di presente, il progressivo. Altre lingue, infine, come il georgiano, possono conservare la distinzione perfetto / imperfetto sia nel passato, sia nel presente.

Nonostante le diversità riscontrate nelle varie lingue, Sorella (1983: 307-308) sostiene che le caratteristiche del presente storico comuni alla maggior parte di esse sembrano in particolare due: il valore drammatico, "dato che il lettore è quasi chiamato ad assistere a delle vicende come ad una scena che si svolga dinanzi ai suoi occhi, così come a sua volta l'autore, o il soggetto narrante, rivive o riassume idealmente nel presente a quelle vicende, mentre le racconta" e il carattere descrittivo, "ovvero la sua capacità di descrivere e di illustrare degli eventi con più evidenza e plasticità rispetto ai concorrenti tempi del passato".

Tutti e quattro i tipi di presente descritti, il presente iterativo o abituale, il presente acronico, il presente pro futuro e il presente storico sono potenzialmente utilizzabili in un testo quale la sentenza giuridica.

²³⁸ Jones (1996: 156).

7.3. *Analisi dell'uso dei tempi verbali nel corpus: mondo narrato vs mondo commentato*

7.3.1. Obiettivi dell'analisi

L'analisi dei tempi verbali condotta nel corpus di sentenze italiane e francesi si pone l'obiettivo di verificare se vi sia una sistematicità rispetto ai seguenti ordini di problemi:

1. l'uso sistematico di particolari tempi verbali all'interno delle tre diverse parti di cui si compone una sentenza;
2. l'uso sistematico dei tempi verbali nei due diversi campioni di sentenze italiane e francesi.

Per quanto riguarda il primo punto, l'ipotesi che si intende verificare è se a ciascuna delle parti di cui si compone una sentenza possa essere attribuita una funzione prevalentemente narrativa o commentativa, secondo il modello di Weinrich (1978) che distingue i “tempi del mondo narrato” ed i “tempi del mondo commentato”²³⁹.

7.3.2. Metodologia

Prima di cominciare l'analisi, è opportuno menzionare i criteri impiegati per identificare le parti che costituiscono una sentenza. Nel corso della presente trattazione, è stato più volte menzionato il problema della macrostruttura testuale di una sentenza e il fatto che essa consti di tre parti fondamentali e consequenziali, che sono:

²³⁹ Weinrich (1978: 33) asserisce: “in quanto i tempi commentativi, alla pari di quelli narrativi, possono essere messi in relazione [...] con l'intero “universo del possibile”, adotto per questo *x* semantico di tutti i possibili oggetti della comunicazione la cifra “mondo”, la quale non possiede alcun significato ontologico, ma serve unicamente a indicare la somma di tutto ciò che può divenire oggetto di un atto comunicativo. In questo senso chiamerò i tempi commentativi anche tempi del mondo commentato e i tempi narrativi tempi del mondo narrato”.

1. l'esposizione dei fatti, che può comprendere sia i fatti accaduti precedentemente al processo e per i quali si svolge il processo, sia il racconto dello svolgimento del processo stesso;
2. l'argomentazione delle "motivazioni" che inducono il giudice a prendere una determinata decisione;
3. la decisione emessa dal giudice nel "dispositivo".

Queste parti, come fa notare anche Wüest (in stampa), richiamano la sequenza classica della testualità costituita da narrazione, argomentazione e conclusione. Esse tuttavia non sempre sono avvertite nelle sentenza come parti separate e discrete, anzi sembra talvolta molto arduo stabilirne i confini. Sebbene l'autore di una sentenza annunci in genere le tre diverse parti in questione mediante l'uso di apposite paragrafazioni, oppure l'uso di esplicite intestazioni quali "Fatto e diritto", "Svolgimento del processo", "Motivazioni", "Motivi della decisione", "P.Q.M.", non sono rari i casi in cui si presentano sovrapposizione tra le parti: ad esempio, le motivazioni comprendono spesso anche delle descrizioni di fatti accaduti.

Per l'analisi che si affronta qui, è sembrato cruciale stabilire una linea di confine tra le parti, pur essendo consapevoli del fatto che qualsiasi criterio impiegato per demarcare tali confini sia discutibile, e che, mettendo in discussione il criterio, i risultati dell'analisi possono prendere direzioni diverse. In questa analisi, pertanto, ci riferiamo alle tre diverse parti della sentenza avvalendoci, laddove possibile, della demarcazione macrostrutturale posta a monte dall'autore della sentenza. Poiché la demarcazione delle parti posta dall'autore mediante l'uso di apposite intestazioni è presente in più della metà dei casi riscontrati, come si può vedere dalla tabella seguente, ci avverremo di questa suddivisione per stabilire i confini tra le macroparti delle sentenze:

Le intestazioni delle parti delle sentenze

	I parte Esposizione dei fatti	II parte Motivazione	III parte Dispositivo
Tr-It-1	Fatto e diritto	x	x
Tr-It-2	Svolgimento del processo	Motivi della decisione	x
Tr-It-3	Motivazione	x	x
Ap-It-1	Fatto e diritto	x	x
Ap-It-2	In fatto e in diritto	x	P.Q.M.
Ap-It-3	Svolgimento del processo	Motivi della decisione	x
Ca-It-1	Fatto diritto	x	P.Q.M.
Ca-It-2	Ritenuto in fatto	Considerato in diritto	x
Ca-It-3	Motivazione	x	x
Tr-Fr-1	Procédure d'audience	Motifs	Par ces motifs
Tr-Fr-2	Faits et procedure	Discussion	Décision
Tr-Fr-3	Procédure d'audience	Sur..., sur..., sur..., Au fond	Par ces motifs
Ap-Fr-1	x	Motifs de la décision	Par ces motifs
Ap-Fr-2	x	Motifs de l'arrêt	Par ces motifs

Ap-Fr-3	x	x	x
Ca-Fr-1	x	x	Par ces motifs
Ca-Fr-2	x	x	Par ces motifs
Ca-Fr-3	x	x	Par ces motifs

TAB. 29

Qualora viceversa non sia presente una intestazione univocamente riferita ad una parte della sentenza, allora per distinguere le parti è stato arbitrariamente adottato il criterio del capoverso che contiene un cambio di argomento (dalla narrazione dei fatti si passa alle motivazioni di diritto, oppure dalle motivazioni si passa alla decisione). Ciò implica che una volta definite le tre parti, queste restano tali anche quando si presentino sensibili sovrapposizioni: ad esempio, gli intervalli di descrizioni dei fatti contenuti all'interno delle motivazioni non sono considerati parte della descrizione dei fatti, ma parte delle motivazioni.

Come già annunciato, per la presente analisi si assume a modello la classificazione dei tempi verbali secondo la componente narrativa o commentativa che questi convogliano. Lo schema che segue riporta i tempi verbali del mondo narrato e del mondo commentato secondo la classificazione di Weinrich (1978):

I tempi del mondo narrato e del mondo commentato secondo Weinrich (1978)

Tempi del mondo narrato	Tempi del mondo commentato
imperfetto / <i>imparfait</i>	presente / <i>présent</i>
passato remoto / <i>passé simple</i>	passato prossimo / <i>passé composé</i>
trapassato prossimo / <i>plus-que-parfait</i>	futuro semplice / <i>futur</i>
trapassato remoto / <i>passé antérieur</i>	futuro anteriore / <i>futur antérieur</i>
condizionali / <i>conditionnel</i>	

TAB. 30

Per Weinrich i tempi del mondo narrato sono pertanto imperfetto / *imparfait*, passato remoto / *passé simple*, trapassato prossimo / *plus-que-parfait*, trapassato remoto / *passé antérieur*, e i due condizionali / *conditionnel*; mentre i tempi del mondo commentato sono presente / *présent*, passato prossimo / *passé composé*, futuro semplice / *futur*, futuro anteriore / *futur antérieur*. Per Weinrich (1978: 109-110, 113), tempi quali il passato prossimo del sistema temporale italiano e il *passé composé* del sistema temporale francese sono identificati come tempi retrospettivi del mondo commentato, e questa funzione sembra essere comune al *Perfekt* tedesco e, in parte, al *present perfect* inglese.

Questa bipartizione tra tempi del mondo narrato e tempi del mondo commentato non è l'unica che si ritrova in letteratura. Stammerjohann (1977), ad esempio, considera come tempi narrativi, quindi in grado di far proseguire la narrazione, unicamente il *passé simple* francese e il passato remoto italiano;

l'*imparfait* francese e l'imperfetto italiano non sono affatto considerati narrativi da Stammerjohann, per via della funzione che essi svolgono nella costituzione dello sfondo, intendendo quindi lo sfondo come genericamente passato.

È interessante notare a questo proposito che nel suo studio su "Les relations de temps dans le verbe français", Benveniste (1966) propone una fondamentale distinzione tra "récit" e "discours", che costituiscono due modalità specifiche dell'enunciato e si oppongono reciprocamente sia per le finalità che si pongono, sia per le strutture linguistiche che le caratterizzano. La prima modalità, il "récit", non prevede l'intervento del narratore nella storia, mentre la seconda presume "un locuteur et un auditeur, et, chez le premier, l'intention d'influencer l'autre en quelque manière"²⁴⁰. Benveniste stabilisce pertanto un inventario sistematico di forme che caratterizzano il "récit" e di quelle che caratterizzano il "discours". Queste forme appartengono a due categorie linguistiche: i tempi verbali e la persona. Il "récit" privilegia il *passé simple* e i pronomi personali di terza persona, mentre il "discours" privilegia il *présent*, il *passé composé* e il *futur*, e i pronomi personali di prima e seconda persona. L'imperfetto invece è comune ad entrambi i tipi.

L'ipotesi di Benveniste sembra avere molti punti di contatto con quella di Weinrich, ma allo stesso tempo anche punti di dissonanza. A tale proposito, Fleischman (1990: 113-118) evidenzia che entrambi partono dal presupposto che vi siano due domini specifici di "performance" linguistica che si diversificano a partire della selezione dei tempi verbali: per Benveniste si tratta di "récit" vs "discours", per Weinrich di *erzählte Welt* vs *besprochene Welt* ("mondo narrato" vs "mondo commentato"). Inoltre, secondo Fleischman, Benveniste sottolinea che all'interno di un testo qualificato come "récit", il narratore può passare alla modalità "discours" selezionando i tempi verbali che caratterizzano quest'ultima modalità:

The type of commentary Benveniste has in mind that moves a text from *histoire* to *discours* is what Labov (1972) has referred to as *external evaluation* – the narrator steps out of the diegetic world and comments as an "I-speaking-now" on some element of it. With *internal evaluation* [...] the text can remain in the storytelling mode and events continue to "speak for themselves".²⁴¹

Fleischman (1990: 114) mette in luce anche il fatto che secondo Benveniste nel francese moderno sia il *passé simple* che il *passé composé* sono tempi narrativi, sebbene operino in modi diversi: il *passé simple* è il tempo non marcato per la narrazione nel *récit*, il *passé composé* è il tempo non marcato nella narrazione del *discours*.

Diversamente da Benveniste, Weinrich sembra molto più rigido nella distribuzione delle categorie temporali nelle due modalità individuate:

²⁴⁰ Benveniste (1966: 240).

²⁴¹ Fleischman (1990: 114).

Weinrich acknowledges, however, that the insertion of commentative tense into narrative text (what he calls “tense metaphors”) can fulfil an EXPRESSIVE function, which derives from the [\pm tension] feature (*Spannheit*) that founds his contrast between the two modes. Commentary is characterized by a tension or involvement (*gespannte Haltung*) of the participants in the speech act, narrative by a relaxation of tension, or detachment (*entspannte Haltung*), resulting from the fact that the speech-act participants are not explicitly implicated in the discourse. [...] In choosing these tenses a narrator narrates as if commenting (1973: 35).²⁴²

Un'altra importante differenza tra le rappresentazioni bipartite dei due linguisti riguarda lo *status* del narratore: per Weinrich, il narratore conserva lo stesso *status* sia nel mondo narrato che nel mondo commentato, laddove quello che cambia è l'atteggiamento (nel mondo narrato il narratore è meno coinvolto e non cerca di persuadere il lettore / ascoltatore); per Benveniste, invece, non è in discussione il maggiore o minore coinvolgimento del narratore nei due diversi contesti, ma la sua presenza / assenza²⁴³.

Descriveremo ora i criteri utilizzati per l'analisi dei tempi del mondo narrato e commentato nel corpus. Ai fini della nostra analisi, è importante puntualizzare la distinzione fatta da Weinrich (1978: 261-268) tra forme verbali finite e semifinite. Come vedremo meglio più avanti, sebbene entrambe le forme concorrano a realizzare un testo, quelle semifinite, al contrario di quelle finite, sembrano convogliare solo una parte dell'informazione necessaria. Ad esempio, una voce verbale all'infinito come “cantare”, veicola sicuramente un'informazione semantica, ma nessuna informazione sulla persona o sull'atteggiamento linguistico, e quindi si annulla la stessa distinzione tra mondo narrato e mondo commentato. Anche forme verbali quali il participio e il gerundio sembrano sortire lo stesso effetto: esse mostrano un'informazione semantica che non è collegata alla situazione linguistica attraverso ulteriori informazioni sintattiche. Le diverse forme verbali semifinite ci informano, in definitiva, in modi diversi su singoli aspetti della situazione linguistica, tralasciandone altri, vale a dire quelli che riguardano l'atteggiamento linguistico e la messa in rilievo. Il motivo di questa esclusione va ricercato, secondo Weinrich, nel principio di economia delle lingue. Se in alcune forme verbali la lingua fornisce minori informazioni che in altre, ciò accade perché in quella data situazione tali informazioni sono sufficienti. Infatti, le forme semifinite non occorrono mai isolate, ma cooperano con forme verbali finite, le quali a loro volta forniscono informazioni complete sulle situazioni comunicative. Le forme semifinite possono essere considerate in tal senso “forme di economia della lingua”: esse “economizzano” su

²⁴² Fleischman (1990: 115).

²⁴³ Cf. Fleischman (1990: 117-118).

aspetti dell'informazione che sono ovvi in determinati contesti. Ciò implica che le forme semifinite dipendono da informazioni supplementari fornite da altri elementi linguistici (in genere dal verbo reggente, mentre il verbo semifinito è un vero dipendente). Weinrich (1978: 267-268) conclude la sua argomentazione affermando che i verbi semifiniti sono in genere forme verbali legate ad informazioni sullo sfondo e recano solo in misura limitata informazioni sulla messa in rilievo:

Alternando all'interno di testi verbi finiti a verbi semifiniti la lingua compie dunque una scelta: un verbo lo innalza a verbo principale, un altro lo abbassa a verbo secondario. Anche questa è una forma di messa in rilievo. A causa della propria dipendenza essenziale da informazioni ulteriori, i verbi semifiniti sono in linea di principio forme verbali sullo sfondo [...]. Questo genere di messa in rilievo non si limita solo al mondo narrato, ma attraversa la totalità della lingua. In tal modo si spiega perché i verbi semifiniti rechino sempre, ma solo in misura limitata, informazioni sul rilievo; e si spiega perché, rispetto ai verbi reggenti, essi restino sullo sfondo.

Secondo Weinrich (1978: 264) anche il congiuntivo è nel francese moderno una forma verbale semifinita, poiché, scomparse le antiche forme dell'*imparfait* e del *plus-que-parfait* (diventate forme di "ironia"), esso "è uscito dalla sfera della *consecutio temporum*". Rispetto all'atteggiamento linguistico e al rilievo narrativo, il congiuntivo del francese moderno è pertanto indifferente.

Nella nostra analisi, si conteggiano tutte le forme verbali, anche quelle semifinite, tenendo comunque in considerazione le precisazioni di Weinrich sopra esposte. Una scelta diversa dalla nostra è invece quella di Lavinio (1984: 289-306), la quale, analizzando l'uso dei tempi verbali nelle fiabe orali e scritte italiane attraverso il modello di Weinrich²⁴⁴, precisa di essersi limitata alla schedatura dei soli tempi finiti. Lavinio aggiunge che, anche se con una leggera forzatura rispetto alle posizioni di Weinrich, ha fatto rientrare tra i tempi finiti anche i congiuntivi, poiché il congiuntivo è per Weinrich una forma verbale semifinita soltanto nel francese moderno. È pertanto lecito, secondo Lavinio, considerare finite le diverse forme del congiuntivo italiano: forme commentative il congiuntivo presente e passato; forme narrative l'imperfetto e il trapassato²⁴⁵.

Nella nostra analisi, abbiamo considerato le esigue occorrenze (esigue soprattutto, come si vedrà, per le sentenze francesi) dei tempi al congiuntivo come forme verbali finite.

²⁴⁴ I risultati dell'analisi condotta da Lavinio contraddicono l'idea di Weinrich che le fiabe siano la sede per eccellenza dei tempi verbali del mondo narrato. La studiosa ha infatti rilevato una prevalenza di tempi commentativi nelle fiabe orali e una netta prevalenza di tempi narrativi nelle fiabe scritte. La dissonanza con l'idea di Weinrich può essere dipesa dal fatto che Weinrich abbia utilizzato come corpus sempre fiabe scritte e colte come quelle di Grimm (Lavinio 1984: 290).

²⁴⁵ Lavinio (1984: 291-292).

7.3.3. Descrizione dell'analisi

L'analisi qui condotta si articola in due fasi: in primo luogo, saranno conteggiate tutte le forme verbali presenti nelle tre diverse parti di cui si articola ciascuna sentenza (tabelle 36-38); in secondo luogo, saranno osservate le distribuzioni delle forme verbali del mondo narrato e del mondo commentato nelle tre diverse parti di cui si compongono le sentenze del corpus (grafici 1-12).

Nel calcolo delle forme verbali presenti nelle sentenze è opportuno tenere presente un dato importante che influisce sullo scarto quantitativo: la diversa estensione dei testi. È chiaro che più esteso è un testo, maggiori saranno le occorrenze di forme verbali al suo interno, e viceversa. Come è già stato messo in enfasi nelle tabelle 24 e 25, i testi più lunghi del corpus sono: Ca-It-2 (6.705 parole) per le sentenze italiane e Tr-Fr-2 (4.215 parole) per le sentenze francesi; quelli più brevi sono: Ca-It-1 (485 parole) per le sentenze italiane e Ca-Fr-2 (789 parole) per le sentenze francesi.

Le tabelle 31-33 riportano le occorrenze dei tempi verbali nelle tre parti delle sentenze, rispettivamente nella parte sulla descrizione dei fatti, nella parte sulle motivazioni e nella parte sul dispositivo. Le tabelle mettono in luce da una parte la concentrazione di alcune forme verbali in determinate parti della sentenza (ad esempio, i tempi al passato nella parte sulla descrizione dei fatti, i tempi al presente nella parte sulla motivazione e sul dispositivo); dall'altra, esse mettono in evidenza anche l'assenza di determinate forme verbali, come si vedrà di seguito.

Le singole occorrenze di ciascun tempo verbale nella prima parte di cui si compongono le sentenze del campione (la descrizione dei fatti / lo svolgimento del processo) sono state conteggiate e riportate nella tabella seguente:

I tempi verbali nella descrizione dei fatti

	SENTENZE ITALIANE										SENTENZE FRANCESI									
	Tr-It-1	Tr-It-2	Tr-It-3	Ap-It-1	Ap-It-2	Ap-It-3	Ca-It-1	Ca-It-2	Ca-It-3	media	Tr-Fr-1	Tr-Fr-2	Tr-Fr-3	Ap-Fr-1	Ap-Fr-2	Ap-Fr-3	Ca-Fr-1	Ca-Fr-2	Ca-Fr-3	media
Inf. Pres.	5	3	0	0	3	7	5	15	0	4	1	98	4	4	17	0	0	2	1	14
Inf. Pass.	0	0	0	0	0	3	2	4	1	1	4	1	0	2	2	4	0	0	0	1
Ind. Pres.	2	0	2	1	3	6	0	5	1	0	1	17	5	4	34	3	0	0	0	7
Presente Storico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Ind. Pass. Pross	1	0	1	1	1	10	2	8	2	3	19	17	23	16	10	13	2	2	2	12
Ind. Imperf.	3	4	2	0	6	15	3	35	1	8	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Ind. Imperf. con valore puntuale	0	3	0	0	5	0	2	22	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Trap. Pross.	3	7	1	0	0	10	2	11	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ind. Pass. Rem.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Trap. Rem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Fut.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1
Ind. Fut. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Futuro Deontico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong. Pres.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong. Pass.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Cong. Imperf.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong. Trap.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cond. Pres.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	1	0	0	0	1
Cond. Pass.	2	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. Pres.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part. Pres.	0	2	1	0	7	15	2	30	2	7	5	18	10	4	8	0	1	2	0	5
Part. Pass.	5	8	4	3	20	45	12	81	8	21	27	20	33	36	25	21	7	4	1	19
Ger. Pres.	2	0	0	0	0	5	4	8	2	2	10	2	0	0	3	0	0	0	0	2
Ger. Pass.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. FORME VERBALI	23	28	11	5	46	118	35	226	21		75	182	76	71	102	43	10	10	4	

TAB. 31

È interessante notare che nella parte sulla descrizione dei fatti per alcune forme verbali non sono riscontrate occorrenze e per altre sono riscontrate soltanto poche occorrenze. Ad esempio, non è riscontrata alcuna occorrenza delle seguenti forme verbali in entrambi i corpora di sentenze: trapassato prossimo, futuro anteriore, futuro deontico, imperativo. Non sono state inoltre riscontrate occorrenze nelle sentenze italiane di forme verbali quali presente storico, indicativo futuro, congiuntivo passato, condizionale presente. Non sono state infine riscontrate occorrenze nelle sentenze francesi di passato remoto, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato, condizionale passato.

Le singole occorrenze di ciascun tempo verbale nella seconda parte di cui si compongono le sentenze del campione (la motivazione) sono state conteggiate e riportate nella tabella seguente:

I tempi verbali nella motivazione

	SENTENZE ITALIANE										SENTENZE FRANCESI									
	Tr-It-1	Tr-It-2	Tr-It-3	Ap-It-1	Ap-It-2	Ap-It-3	Ca-It-1	Ca-It-2	Ca-It-3	media	Tr-Fr-1	Tr-Fr-2	Tr-Fr-3	Ap-Fr-1	Ap-Fr-2	Ap-Fr-3	Ca-Fr-1	Ca-Fr-2	Ca-Fr-3	media
Inf. Pres.	27	32	50	17	8	35	2	94	11	31	6	42	28	45	33	12	20	9	21	24
Inf. Pass.	0	4	8	2	1	5	1	14	10	5	2	14	2	5	3	2	4	0	4	4
Ind. Pres.	69	56	78	61	14	75	11	70	30	52	9	75	41	25	40	24	15	8	14	28
Presente Storico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Pass. Pross	11	0	15	4	1	5	0	26	9	8	4	21	17	5	4	2	11	10	10	9
Ind. Imperf.	5	5	5	2	11	11	0	21	1	7	3	7	9	31	0	20	12	3	10	11
Imperf. con valore puntuale	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Ind. Trap. Pross.	2	1	3	0	2	2	0	18	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Ind. Pass. Rem.	4	4	3	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Trap. Rem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Fut.	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	2	3	0	0	0	1
Futuro Deontico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Fut. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong. Pres.	1	11	7	5	1	9	2	10	10	6	0	4	0	0	1	0	2	2	2	1
Cong. Pass.	0	10	2	4	0	3	0	6	0	3	0	1	2	9	5	1	2	0	1	2
Cong. Imperf.	0	0	3	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong. Trap.	2	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cond. Pres.	1	1	0	3	2	3	0	6	2	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1
Cond. Pass.	1	1	3	0	0	0	0	10	1	2	0	0	1	14	1	0	0	0	0	2
Imp. Pres.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part. Pres.	29	3	18	7	6	16	3	71	3	17	3	21	8	22	44	16	3	2	0	13
Part. Pass.	59	46	54	48	17	65	10	189	22	57	18	88	34	56	33	27	29	19	32	37
Ger. Pres.	16	10	12	9	1	16	0	20	3	10	0	2	2	1	0	2	4	2	3	2
Ger. Pass.	0	9	0	2	0	2	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. FORME VERBALI	227	195	262	168	65	250	29	576	102		45	275	148	216	168	109	103	58	100	

TAB. 32

Nelle motivazioni delle sentenze italiane e francesi le forme verbali che non occorrono mai sono il futuro deontico, il futuro anteriore e l'imperativo. Nelle sentenze italiane è assente anche il presente storico e il trapassato remoto; mentre in quelle francesi è assente il passato remoto, il congiuntivo imperfetto, il congiuntivo trapassato, il gerundio passato.

Le singole occorrenze di ciascun tempo verbale nella terza parte di cui si compongono le sentenze del campione (il dispositivo) sono state conteggiate e riportate nella tabella seguente:

I tempi verbali nel dispositivo

	SENTENZE ITALIANE										SENTENZE FRANCESI									
	Tr-It-1	Tr-It-2	Tr-It-3	Ap-It-1	Ap-It-2	Ap-It-3	Ca-It-1	Ca-It-2	Ca-It-3	media	Tr-Fr-1	Tr-Fr-2	Tr-Fr-3	Ap-Fr-1	Ap-Fr-2	Ap-Fr-3	Ca-Fr-1	Ca-Fr-2	Ca-Fr-3	media
Inf. Pres.	2	3	2	1	0	1	0	0	2	1	3	21	0	0	1	0	0	0	1	3
Inf. Pass.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Pres.	3	4	3	3	5	1	2	1	3	3	11	20	1	4	6	7	1	4	3	6
Presente Storico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Pass. Pross	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	1	1	0	1
Ind. Imperf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
Imperf. con valore puntuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Trap. Pross.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Pass. Rem.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Trap. Rem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Fut.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Futuro Deontico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Fut. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong. Pres.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Cong. Pass.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Cong. Imperf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong. Trap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cond. Pres.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cond. Pass.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. Pres.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part. Pres.	2	1	0	0	1	0	0	3	1	1	1	8	1	0	3	2	0	1	0	2
Part. Pass.	5	3	3	1	6	1	2	7	1	3	16	7	0	4	4	7	4	6	2	6
Ger. Pres.	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ger. Pass.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. FORME VERBALI	15	12	14	7	13	3	4	14	10		38	58	4	9	17	16	7	14	8	

Nella parte relativa al dispositivo, le esigue occorrenze di tempi verbali si concentrano tutte in poche forme e sono del tutto assenti le seguenti: presente storico, imperfetto con valore puntuale, trapassato prossimo, trapassato remoto, futuro deontico, futuro anteriore, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato, condizionale passato, imperativo. Sembra opportuno rilevare che la forma verbale del futuro deontico non presenta alcuna occorrenza né all'interno del corpus italiano, né all'interno di quello francese. La presenza di questa particolare forma verbale è stata supposta perché, essendo la sentenza e in particolare il dispositivo un testo di tipo prescrittivo, capace di influire e modificare la realtà, si può ipotizzare che una modalità per rendere ciò possa avvenire attraverso il ricorso al futuro deontico, oltre che al futuro o al presente. Contrariamente ad ogni aspettativa, si è visto che nel dispositivo non ci sono casi in cui il futuro esprima un dover essere o un dover fare, bensì è in genere preferita le modalità riportata nei due esempi seguenti, l'uno tratto dal corpus italiano, l'altro da quello francese:

- 294) P.Q.M. La Corte di cassazione **annulla** senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste. (Cas-It-1, r. 47)
- 295) Par ces motifs, **CASSE** et **ANNULE**, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 787 de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, [...]. (Ca-Fr-2, r. 97-101)

Come si evince dai dati presentati nelle tre tabelle, sembra che vi sia una interessante distribuzione di alcune forme verbali nelle diverse sentenze e nelle diverse parti delle sentenze, con scarti più o meno significativi tra i singoli testi.

Rispetto alle aspettative che erano state formulate sull'uso di determinate forme verbali piuttosto che di altre nei testi delle sentenze, è possibile ricapitolare come segue: l'imperfetto è molto utilizzato nelle modalità di imperfetto descrittivo e narrativo in entrambi i corpora; il passato remoto non è affatto presente nei testi francesi; il presente è utilizzato con tutti i possibili impieghi prospettati in entrambi i corpora, tranne nel caso del presente storico, mai utilizzato né nelle sentenze italiane né in quelle francesi.

Nel mostrare la quantità di forme verbali distribuite nelle varie sentenze del corpus, le tabelle non mostrano tuttavia un dato altrettanto apprezzabile e degno di nota: all'interno dei testi, si osservano spesso, relativamente alle occorrenze verbali, "nidi" di tempi verbali, ossia concentrazioni di uno stesso tempo verbale nelle immediate adiacenze contestuali²⁴⁶, come si può vedere ad esempio dalla seguente porzione di testo:

²⁴⁶ Cf. Weinrich (1978: 28).

- 296) La sera di sabato 28 settembre 2002 il padre di D.P. **denunciava** la scomparsa della figlia, studentessa quattordicenne, uscita di casa alle ore 15,30 circa. Il primo elemento utile per le indagini era costituito da un messaggio Sms, pervenuto la mattina successiva al cellulare del fratello I., con il quale D. **comunicava** che **stava** con «T.», cioè con A.R. cui era legata sentimentalmente, e che non **intendeva** tornare a casa. Il messaggio **si rivelava** però fuorviante e opera di altri soggetti perché il R. in quel momento **si trovava** con i familiari nella caserma dei carabinieri. **Si accertava** anche che il messaggio era stato inviato da una cabina telefonica stradale di L. mediante una scheda prepagata smarrita dal titolare nello scorso agosto a I., località in cui **era** in vacanza la famiglia B., pure residente a L. nei pressi dell'abitazione della famiglia P. In effetti, la perquisizione domiciliare eseguita il 4 ottobre **portava** al rinvenimento della scheda telefonica in possesso del sedicenne N.B., la cui tessera Sim **risultava** peraltro essere stata utilizzata per fare due telefonate dal cellulare di D. dopo le ore 15,47 del 28 settembre. Il B. **confessava** di aver ucciso D. con un coltello e **accompagnava** i carabinieri presso un vecchio e abbandonato cascinale — la cascina E. — alla periferia di L., indicando lo sgabuzzino sito al primo piano, ove era stato trascinato e **giaceva** il cadavere della ragazza. (Cas-It-2, r. 3-17)

In questo brano, tratto dalla parte sulla descrizione dei fatti di una sentenza italiana di Cassazione, si contano infatti ben 13 forme di imperfetto concentrate in 14 righe di testo. Le 13 occorrenze presentano tutte il valore di imperfetto narrativo. Questo tipo di imperfetto è considerato caratteristico soprattutto dei verbali di polizia²⁴⁷ e quindi di un tipo di scrittura burocratica.

Una osservazione di carattere più generale riguarda il fatto che le motivazioni contengono il maggior numero di occorrenze di forme verbali, poiché in genere esse comprendono la parte più estesa delle sentenze; il dispositivo invece ne contiene in minor numero poiché è la parte meno estesa. L'ampiezza del testo che comprende la descrizione dei fatti e lo svolgimento del processo dipende ovviamente dai singoli casi specifici.

Osserviamo adesso la distribuzione delle forme verbali nelle tre diverse parti delle sentenze. Nella prima parte, quella che riguarda la descrizione dei fatti e del processo, la forma verbale più utilizzata è l'imperfetto, che in parecchi contesti occorre con valore puntuale, come abbiamo già avuto modo di osservare nell'esempio 296). Vediamo inoltre i due casi seguenti, in cui è possibile notare la concordanza tra le due lingue per quanto riguarda la descrizione dell'accertamento dei fatti. Nel primo esempio, si possono osservare tre occorrenze di forme verbali all'imperfetto (di cui la prima con valore puntuale) e nel secondo si può osservare una forma all'imperfetto con valore descrittivo, ma anche puntuale:

- 297) **Si accertava** anche che il messaggio **era stato inviato** da una cabina telefonica stradale di L. mediante una scheda prepagata smarrita dal

²⁴⁷ Cf. Raso (2005: 120).

titolare nello scorso agosto a I., località in cui **era** in vacanza la famiglia B., pure residente a L. nei pressi dell'abitazione della famiglia P. (Cas-It-2, r. 9-12)

- 298) FAITS ET PROCEDURE. Joël S. est photographe professionnel, salarié de l'AFP. Dans le cadre de son activité, il a réalisé, au mois de mai 2002, une photographie de Marine Le Pen, alors que cette dernière **participait** à une émission télévisée. Il conteste l'utilisation, par les défenseurs, de cette photographie à des fins électorales et dès lors invoque la violation de son droit moral. (Tr-Fr-2, r. 13-17)²⁴⁸

Il presente non sembra essere un tempo dominante nella descrizione dei fatti, e il presente storico, contrariamente alle aspettative, non è mai impiegato.

Il passato prossimo è invece una forma verbale frequente e, come mostrano i dati nelle tabelle, in maggior misura nelle sentenze francesi rispetto a quelle italiane. Riportiamo qui di seguito due contesti di uso che in entrambi i casi espongono i fatti del processo:

- 299) Il difensore delle parti civili **ha replicato** censurando l'inammissibilità del ricorso dell'imputato, essendosi questi limitato a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi non consentita in sede di legittimità ovvero ad avanzare richieste manifestamente infondate. (Cas-It-2, r. 98-100)
- 300) Le président **a procédé** au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition de la partie civile. (Tr-Fr-3, r. 110-111)

Nella seconda parte, quella che riguarda le motivazioni, l'uso del presente domina sia nei testi italiani che in quelli francesi, come si può osservare nei due esempi riportati qui di seguito:

- 301) Non **appare** sostenibile che, nel consumo di gruppo, ciascun tossicodipendente, per il fatto di detenere l'intero, **dovrebbe** subire l'azione penale per la parte di droga destinata al consumo personale degli altri codentetori (sez. VI 29 novembre 1993, Molin). (Tr-It-1, r. 19-21)
- 302) Les expressions totale "débilité" et "bêtise", qui **s'appliquent** à la partie civile P., fonctionnaire public, et qui ne **renferment** l'imputation d'aucun

²⁴⁸ L'imperfetto con valore puntuale occorre anche nel corpus di sentenze francesi: se ne contano infatti alcune occorrenze nella parte argomentativa. Ciò si spiega perché, come si è già sottolineato, abbiamo operato nel corpus tagli netti che riguardano la disposizione delle tre componenti (quella narrativa, quella argomentativa e quella decisionale). Le sentenze francesi tendono a partire dall'argomentazione e ad includere in essa parti narrative, quindi è facile intuire che le forme verbali all'imperfetto possano occorrere nella parte qualificata come "argomentativa".

fait, **constituent** des termes de mépris et des propos outrageants, au sens de l'article 29 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881. (Tr-Fr-3, r. 193-197)

Nella terza parte, il dispositivo, il presente è la forma dominante incontrastata, che si utilizza per rendere note le decisioni della sentenza:

- 303) P.Q.M. La Corte di cassazione **annulla** senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non **sussiste**. (Cas-It-1, r. 47-48)
- 304) PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, **déclare** l'appel recevable; Au fond, **confirme** l'ordonnance dont appel. (Ap-Fr-1, r. 179-182)

Il futuro semplice si impiega raramente: se ne riscontrano infatti un solo caso nel corpus italiano e sette in quello francese (si riporta qui un solo esempio per ciascun corpus):

- 305) In definitiva, la sentenza impugnata, pronunciata dalla seconda sezione della Corte d'assise d'appello di Brescia, va annullata con rinvio ad altra sezione della medesima corte, la quale, uniformandosi ai principi di diritto suenunciati, **procederà** a nuova valutazione circa la sussistenza delle circostanze aggravanti del nesso teleologico, della connessione cronologica e dei motivi abietti o futili, e quindi alla rielaborazione del giudizio di comparazione e bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche, irreversibilmente concesse all'imputato in difetto di specifico gravame del procuratore generale sul punto (restando così assorbito il motivo di ricorso dell'imputato che ne chiede la prevalenza), e alla rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. (Cas-It-2, r. 485-493)
- 306) Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il **pourra** faire l'objet d'une condamnation qui **sera** susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. (Tr-Fr-1, r. 153-156)

Per quanto riguarda le forme verbali non finite, si notano numerosi casi di infiniti, participi e gerundi, che ricorrono frequentemente a prescindere dalle diverse parti delle sentenze. Di queste forme verbali ci occuperemo più in dettaglio nel capitolo dedicato alla subordinazione. Qui ci limiteremo ad osservare solo che le forme semifinite dipendono da informazioni supplementari fornite dal verbo reggente. Pertanto, prese isolatamente, esse non forniscono informazioni sul mondo

narrato o commentato. Tuttavia, per la loro componente di forme verbali di sfondo, che recano solo in misura limitata informazioni sulla messa in rilievo, potrebbero essere considerate forme di tempi del mondo commentato piuttosto che del mondo narrato. Sulle questioni di “sfondo” e di “messa in rilievo” ritorneremo più avanti.

7.3.4. Alcuni risultati dell’analisi in un’ottica comparativa

Dopo questa panoramica di dati emersi dall’analisi, ci occuperemo ora di mettere in rilievo alcuni risultati dell’analisi rispetto ad un’ottica comparativa.

I grafici 1-12 riportati di seguito rappresentano la media²⁴⁹ delle occorrenze delle forme verbali del mondo narrato e nel mondo commentato nelle tre parti di cui si costituiscono le sentenze italiane e francesi. Il valore rappresentato dalla media delle occorrenze non tiene conto degli scarti tra i valori assoluti delle ricorrenze verbali nelle singole sentenze. Tali scarti possono tuttavia essere osservati nelle già menzionate tabelle 31-33 e dipendono anche dalla estensione testuale delle sentenze.

Si osservino le tendenze dell’uso dei tempi del mondo narrato e commentato nella parte sulla “descrizione dei fatti / svolgimento del processo” delle sentenze italiane e francesi del campione (grafici 1-4).

²⁴⁹ Al fine di seguire la falsariga dell’analisi condotta da Weinrich sull’uso dei tempi verbali nel suo corpus, in questi grafici il valore rappresentato è espresso dalla media aritmetica. Nell’analisi che seguirà, i valori saranno invece rappresentati in termini di percentuali.




Grafico 1




Grafico 2




Grafico 3




Grafico 4

PARTE I: DESCRIZIONE DEI FATTI / SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella parte identificata come “descrizione dei fatti / svolgimento del processo”, le sentenze italiane e francesi del corpus mostrano tendenze diverse nell’uso dei tempi del mondo narrato. Infatti, nelle sentenze italiane (grafico 1), l’indicativo imperfetto, con e senza valore puntuale, è il tempo più ricorrente, ma vi sono anche forme di trapassato prossimo, passato remoto e condizionali. Nelle sentenze francesi (grafico 2) si può dire che in generale occorrono meno forme verbali e che tra queste l’imperfetto non prevale sulle altre. Questa esiguità è dovuta senz’altro al fatto che spesso le sentenze francesi partono dalle motivazioni, in cui è inclusa la descrizione dei fatti. Pertanto, non essendo demarcata la parte sulla “descrizione dei fatti / svolgimento del processo”, non è stato possibile associare ad essa le occorrenze di forme di tempi verbali. Ciò implica che il limite tra narrazione e argomentazione è in generale molto poco definibile in entrambi i corpora, ed inoltre che si nota una differenziazione testuale tra le sentenze italiane e quelle francesi per quanto riguarda la macrostruttura testuale del testo-sentenza: le sentenze italiane sembrano preferire una struttura a tre (descrizione dei fatti – motivazione – dispositivo), laddove quelle francesi sembrano preferire una struttura a due (motivazione – dispositivo). Nelle motivazione delle sentenze francesi la narrazione dei fatti è per così dire interna all’“attendu que”, come si evince dal seguente esempio:

- 307) *Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. T. a été poursuivi pour violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne d’O. L., son épouse, et condamné de ce chef par les premiers juges; que, pour déclarer le prévenu coupable d’omission de porter secours à personne en danger et faire application de l’article 223-6 du Code pénal, l’arrêt énonce que Michel Tonnelier s’est expliqué à l’audience sur l’éventualité d’une telle requalification; [...]. (Ca-Fr-3, r. 63-67)*

Nella descrizione dei fatti anche i tempi del mondo commentato seguono tendenze diverse nei due corpora di sentenze. Nelle sentenze italiane (grafico 3), il passato prossimo prevale sull’uso del presente, ma le loro occorrenze sono meno numerose rispetto alle occorrenze che si ritrovano nel corpus di sentenze francesi (grafico 4). Anche questo risultato può essere spiegato in parte in base alla demarcazione della parte sulle motivazioni, che nelle sentenze francesi può spesso includere quella sulla descrizione dei fatti.

Si osservino adesso le tendenze dell’uso dei tempi del mondo narrato e commentato nella parte sulle motivazioni delle sentenze italiane e francesi del campione (grafici 5-8):

Tempi del mondo narrato nelle sentenze italiane
Parte II: motivazioni




Grafico 5

Tempi del mondo narrato nelle sentenze francesi
Parte II: motivazioni




Grafico 6

Tempi del mondo commentato nelle sentenze italiane
Parte II: motivazioni




Grafico 7

Tempi del mondo commentato nelle sentenze francesi
Parte II: motivazioni




Grafico 8

Nella parte identificata come le “motivazioni”, i tempi del mondo narrato sono più ampiamente rappresentati nelle sentenze italiane (grafico 5): si notano infatti occorrenze di quasi tutti i tempi (eccetto il trapassato remoto), con una prevalenza di imperfetti la cui frequenza è di poco inferiore rispetto alla media di occorrenze di altre forme verbali. Nelle sentenze francesi (grafico 6), invece, i tempi del mondo narrato, pur essendo ampiamente rappresentati in quasi tutte le forme (eccetto il trapassato remoto), mostrano una netta predominanza delle forme di imperfetto. I tempi del mondo commentato presentano tendenze molto simili nei due corpora: il presente sembra prevalere sia nelle sentenze italiane (grafico 7) che nelle sentenze francesi (grafico 8), rispetto alle occorrenze di passati prossimi e futuri, che occorrono nei due corpora con tendenze molto simili.

I grafici che seguono (9-12) mostrano, infine, le tendenze dell’uso dei tempi del mondo narrato e commentato nella parte sul dispositivo delle sentenze italiane e francesi del campione.




Grafico 9




Grafico 10




Grafico 11




Grafico 12

PARTE III: DISPOSITIVO

Nel dispositivo, i valori relativi alle occorrenze dei tempi del mondo narrato sono molto esigui indipendentemente dalla lingua in cui sono redatte le sentenze (grafici 9-10). Anche per i tempi del mondo commentato si rilevano tendenze simili nei due gruppi di sentenze, con una forte incidenza del presente (grafico 11 e 12).

In conclusione, i grafici 1-4 riportano il valore della medie delle occorrenze dei tempi verbali del mondo narrato e del mondo commentato nella parte sull'esposizione dei fatti e sullo svolgimento del processo delle sentenze italiane e francesi. I dati mostrano che le sentenze italiane utilizzano molti imperfetti, contrariamente a quelle francesi che contano in generale poche occorrenze verbali. Una deduzione che si può trarre da questo particolare dato è probabilmente che le sentenze italiane tendono a riportare una maggiore quantità di informazioni sui fatti accaduti e sullo svolgimento del processo (e di conseguenza a utilizzare un maggior numero di imperfetti); le sentenze francesi invece sembrano soffermarsi meno sui fatti e sul processo, e privilegiare maggiormente la funzione di commento ai fatti accaduti.

I grafici 5-8 riportano il valore della medie delle occorrenze dei tempi verbali del mondo narrato e del mondo commentato nella parte sulle motivazioni delle sentenze italiane e francesi. Tali dati mostrano che l'imperfetto ricorre più frequentemente nelle sentenze francesi che in quelle italiane. Ciò conferma l'osservazione fatta precedentemente rispetto alla tendenza per le sentenze italiane di riportare una maggiore quantità di informazioni sui fatti accaduti e sullo svolgimento del processo nella prima parte. Le sentenze francesi invece sembrano riportare i fatti accaduti all'interno delle motivazioni, in cui ricorrono di conseguenza molte forme verbali all'imperfetto. La tendenza della disposizione macrostrutturale sembra pertanto diversa nei due corpora: nelle sentenze italiane, vi è dapprima l'esposizione dei fatti, e poi le motivazioni; in quelle francesi, invece, si parte direttamente dalle motivazioni, le quali includono i riferimenti ai fatti.

I grafici 9-12 infine riportano il valore della medie delle occorrenze dei tempi verbali del mondo narrato e del mondo commentato nella parte sul dispositivo delle sentenze italiane e francesi. Qui i dati sembrano confermare l'uso indiscutibile dei tempi del mondo commentato, in particolare dell'indicativo presente.

Una prova della indiscussa maggioranza di tempi del mondo commentato è offerta dalla seguente indagine. Se condensiamo gli indici di ricorrenza delle forme dei tempi verbali del mondo narrato e quelle del mondo commentato secondo la falsariga utilizzata da Weinrich (1978: 30)²⁵⁰ nelle tre diverse parti di cui si compone una sentenza, abbiamo i seguenti risultati, riassunti nelle tabelle 34, 35 e 36:

²⁵⁰ Weinrich effettua l'analisi che qui è assunta a modello su una novella pirandelliana, "Le tre carissime" dal ciclo "Novelle per un anno".

ESPOSIZIONE DEI FATTI / SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

	Sentenze italiane	Sentenze francesi
Tempi del mondo narrato	148	16
Tempi del mondo commentato	46	173

TAB. 34: Indici di ricorrenza dei tempi del mondo narrato e del mondo commentato

MOTIVAZIONE

	Sentenze italiane	Sentenze francesi
Tempi del mondo narrato	141	122
Tempi del mondo commentato	538	343

TAB. 35: Indici di ricorrenza dei tempi del mondo narrato e del mondo commentato

DISPOSITIVO

	Sentenze italiane	Sentenze francesi
Tempi del mondo narrato	4	3
Tempi del mondo commentato	29	73

TAB. 36: Indici di ricorrenza dei tempi del mondo narrato e del mondo commentato

L'ipotesi da verificare è se a ciascuna delle parti della sentenza (descrizione dei fatti / svolgimento del processo, motivazione, dispositivo) possa corrispondere una funzione prevalentemente narrativa o argomentativa / commentativa. I dati riportati confermano che si tratta di testi la cui funzione dominante è quella di commentare e non di narrare. Si noti tuttavia che l'incidenza dei tempi del modo commentato ha un peso diverso che sembra dipendere tanto dalla lingua quanto dalle diverse parti di cui si compone una sentenza.

La dominanza dei tempi del mondo commentato è espressa da un rapporto di circa 7,2:1 nelle sentenze italiane e di circa 24,3:1 nelle sentenze francesi, nel dispositivo; da un rapporto di circa 3,8:1 nelle sentenze italiane e di circa 2,8:1 nelle sentenze francesi, nelle motivazioni; e da un rapporto di circa 0,3:1 nelle sentenze italiane e di circa 10,8:1 nelle sentenze francesi, nella descrizione dei fatti / svolgimento del processo.

I tempi del mondo narrato dominano pertanto rispetto a quelli del mondo commentato solo nella parte sull'esposizione dei fatti e sullo svolgimento del processo delle sentenze italiane. In tutti gli altri casi, prevalgono secondo diverse modalità i tempi del mondo commentato. Questo dato può essere interpretato ancora una volta alla luce della considerazione che nel corpus di sentenze italiane sembra esservi una diversa organizzazione delle parti rispetto al corpus di sentenze francesi: nelle prime, le parti sembrano avanzare in maniera consecutiva (all'esposizione dei fatti seguono le motivazioni); nelle seconde invece le motivazioni includono l'esposizione dei fatti.

Sebbene la parte sull'esposizione dei fatti sembri presentata diversamente nei due campioni distinti, si può affermare con una certa ragionevolezza che essa faccia

da sfondo al testo sentenza in entrambi i corpora. Il primo piano è in realtà dato sempre, anche se in misura diversa, dall'argomentazione, e cioè dal commento al fatto intorno a cui il giudice perviene alla sua decisione.

Nell'ambito di questa analisi è molto utile il concetto di sfondo e di primo piano della narrazione (per cui si veda Weinrich 2004: 133-136)²⁵¹. Secondo Weinrich, primo piano è ciò che il narratore vuole si intenda come primo piano, ciò per cui si racconta la storia, e che è contenuto nel titolo o nel sommario. Si tratta, in definitiva, dell'informazione che "induce la gente a sospendere per qualche tempo il lavoro per ascoltare una storia il cui mondo non è il mondo quotidiano: in breve, il *fatto inaudito*". Sfondo è al contrario ciò che non è inaudito, quello per cui nessuno sarebbe indotto a tendere l'orecchio, ciò che tuttavia è d'aiuto all'ascoltatore / lettore per l'orientamento nel mondo narrato. Di solito, nel commentare un fatto si fa riferimento ad esso, e molto probabilmente più elementi sono noti meno è avvertito il bisogno di rapportarsi ai fatti e quindi di utilizzare una funzione narrativa. In altre parole, quanto minore è la determinazione della situazione, tanto maggiore dovrà essere la determinazione del contesto, e viceversa. Secondo Weinrich, in un discorso intelligibile la somma degli elementi determinanti è costante.

È una conseguenza di tale modellizzazione ciò che Weinrich definisce "simmetria": i tempi verbali sarebbero i mezzi attraverso i quali si dà rilievo al discorso secondo un primo piano e uno sfondo. Al numero maggiore dei tempi nel mondo narrato corrisponde il numero maggiore di situazioni nel mondo commentato. Secondo Weinrich, nell'equivalenza osservata tra la situazione e il contesto possiamo ben vedere una costante della lingua. Tuttavia, si può predire solo nelle grandi linee in che maniera un autore distribuirà nella narrazione lo sfondo e il primo piano. Ciò dipende dal tipo di narrazione e anche dallo stile dell'autore: l'uno indugia più a lungo sullo sfondo, l'altro preferisce soffermarsi sul primo piano, dando così alla narrazione un ritmo differente. È probabile quindi che anche nelle sentenze intervengano dinamiche di questo tipo, che possono dipendere molto dallo stile dell'autore, e che potrebbero essere ulteriormente indagate attraverso un esame approfondito dello stile di ciascun giudice che redige un documento.

²⁵¹ Sui concetti di primo piano e di sfondo della narrazione, noti in letteratura anche come "foreground" e "background", o "premier plan" e "arrière plan", la bibliografia è molto ampia. Da un punto di vista linguistico, il primo piano di una frase può essere tutto quello che riguarda le informazioni nuove, in opposizione agli elementi della frase che fanno da sfondo e attraverso i quali possono essere interpretati e capiti gli elementi nuovi (cf. Van Peer/Hakemulder 2006: 547). Come fanno notare Van Peer/Hakemulder (2006: 547), il concetto di primo piano, nonostante sia stato utilizzato dagli strutturalisti (cf. ad esempio Garvin 1964), non è una invenzione di questi ultimi. La nozione si trova infatti già nei formalisti russi (ad esempio, Viktor Borisovich). Tra i vari lavori, si vedano anche quelli di Givón (1987), Couper-Kuhlen (1989).

Capitolo 8

La subordinazione

8. La subordinazione

L'obiettivo di questa introduzione all'analisi del corpus è di mettere in luce alcuni aspetti correlati alla problematicità di uno studio incentrato sulla subordinazione, che può essere affrontato da diverse prospettive di analisi, alcune delle quali saranno qui menzionate.

Una possibile prospettiva di analisi delle subordinate è quella che le considera rispetto ai due seguenti ordini di fattori: il modo del verbo, che può essere finito e non finito, e il tipo di rapporto che lega le subordinate alla frase reggente²⁵². Per quanto riguarda la prima linea di ricerca, le subordinate possono avere una forma verbale finita o esplicita, e non finita o implicita. Tra le subordinate implicite, si possono annoverare le infinitive, le frasi al gerundio e le frasi ridotte; in quest'ultima categoria possono essere compresi i tipi di frase a struttura predicativa, come "Hanno eletto *Mario presidente*", "*Con Mario presidente*, la situazione economica non potrà che migliorare", "*Partito Gianni*, ci siamo dati alla pazza gioia"²⁵³. Rispetto alla seconda linea di analisi, le subordinate possono essere distinte in argomentali, circostanziali e relative, riformulando in parte le categorie della grammatica tradizionale nei termini della teoria della valenza²⁵⁴. Secondo questa logica, le argomentali si comportano come gli argomenti di un verbo e all'interno di questa classe di frasi si possono distinguere i seguenti tipi: argomentali soggettive ("È possibile *che Gianni parta domani*"), argomentali completive ("Gianni ha detto *che partirà domani*"), argomentali completive nominali ("Il fatto *che i soldati si siano comportati così* non ha meravigliato nessuno"), argomentali interrogative indirette ("Gianni non sa *chi partirà domani*"). Seguendo la stessa logica, le circostanziali si comportano come gli avverbi e sono pertanto definite dalla grammatica tradizionale "frasi avverbiali" (ad esempio la causale, la finale o la temporale). Le relative, infine, si comportano spesso come gli aggettivi e possono essere di due tipi: quelle con antecedente e quelle senza antecedente. Le prime modificano il significato del nome testa del sintagma nominale antecedente ("La quercia *che era grande* è caduta") e si distinguono a loro volta in relative restrittive, che modificano l'antecedente restringendone l'estensione ("Gli studenti *che non sono iscritti all'appello* non possono sostenere l'esame"), e relative appositive, che modificano l'antecedente con ulteriori informazioni ("Gianni, *che non si è iscritto all'appello*, non può sostenere l'esame"). Le seconde, invece, sono anche dette "libere", perché non modificano alcun sintagma antecedente, e si comportano piuttosto come degli argomenti ("*Chi tocca i fili* muore"). Le due dimensioni di classificazione delle subordinate, quella basata sul modo e quella basata sul rapporto con la principale, si possono incrociare:

²⁵² Cf. Graffi (1994: 114-130).

²⁵³ Graffi (1994: 126).

²⁵⁴ Graffi (1994: 114-121).

si possono avere, infatti, frasi argomentali, circostanziali e relative sia esplicite che implicite²⁵⁵.

Secondo Thompson/Longacre (1985: 171) tutte le lingue hanno “a set of two-clause constructions in which one clause can be said to modify the other in a way similar to the way in which an adverb modifies a proposition”. Proprio come gli avverbi, anche le proposizioni avverbiali possono essere etichettate e categorizzate rispetto al ruolo semantico che esse svolgono all’interno della frase. Pertanto, possono essere distinti tre tipi di proposizioni subordinate: quelle che hanno la funzione di sintagma nominale, dette frasi complemento; quelle che hanno la funzione di modificatori del nome, le frasi relative; e quelle che hanno la funzione di modificatori del sintagma verbale o di intere proposizioni, dette proposizioni avverbiali²⁵⁶.

Noonan (1985: 42) definisce la complementazione nel seguente modo:

By complementation we mean the syntactic situation that arises when a notional sentence or predication is an argument of a predicate. For our purpose, a predication can be viewed as an argument of a predicate if it functions as the subject or object of that predicate.

Non tutte le frasi subordinate possono tuttavia essere considerate frasi complemento. Le frasi relative, quelle temporali o di scopo o di maniera, ad esempio, non sono considerate frasi complemento, poiché non sono argomenti del verbo²⁵⁷. Le lingue hanno diverse varietà di frasi complemento e, persino all’interno di uno stesso sistema linguistico, le frasi complemento possono assumere diverse varietà di forme. L’inglese, ad esempio, ha quattro tipi principali di frasi complemento: le preposizioni introdotte da *that*, le proposizioni infinitive, le proposizioni gerundive e le proposizioni participiali²⁵⁸. Le frasi complemento sono spesso associate ad una parola, ad una particella, ad un clitico o ad un affisso, la cui funzione è di identificare l’entità frase come complemento: queste forme sono chiamate complementizzatori²⁵⁹.

Sandfeld (1965: IX) punta l’attenzione sul fatto che una proposizione subordinata è un membro della frase il cui ruolo è indicato da un introduttore, generalmente chiamato congiunzione (*je sais qu’elle viendra; je ne sais pas si elle viendra; qui sait quand elle viendra*, etc.). Sandfeld discute, inoltre, la denominazione “subordinata” e afferma che questa non sembra un’espressione adeguata, in quanto le proposizioni in questione non sono più subordinate dei membri della frase principale ai quali esse equivalgono. Ad esempio, il sintagma

²⁵⁵ Graffi (1994: 128).

²⁵⁶ Thompson/Longacre (1985: 172).

²⁵⁷ Noonan (1985: 43).

²⁵⁸ Noonan (1985: 43).

²⁵⁹ Noonan (1985: 44-45).

nominale *son départ* è subordinato al sintagma verbale *apprendre* nella frase *j'ai appris son départ*, quanto la proposizione "qu'il est parti" è subordinata alla frase principale in "j'ai appris qu'il est parti". In conclusione, la definizione di subordinata più soddisfacente è, secondo Sandfeld (1965: IX-X), quella in cui le subordinate si considerano come "faisant partie d'un tout".

Herczeg (1959: 261) accetta la definizione di proposizione subordinata delle grammatiche descrittive, senza approfondire i problemi teorici che si presentano alla base di una tale trattazione. Secondo Herczeg, per le grammatiche descrittive le subordinate sono quelle "proposizioni che dipendono logicamente dalla proposizione principale, senza la quale non hanno ragione di esistere" e ne completano il significato. La loro funzione rispetto alla frase è analoga a quella dei complementi rispetto alla proposizione. Le proposizioni subordinate possono essere di primo grado, se dipendono direttamente dalla principale, di secondo grado, se dipendono da una proposizione già subordinata, e così via. Le proposizioni subordinate possono inoltre essere classificate rispetto al loro senso. Quest'ultimo criterio, in particolare, utilizzato da Sandfeld (1965) nella sua analisi delle subordinate, si fonda sul principio che in una frase quale "capiva *che occorreva incominciare a studiare*", la subordinata, generalmente riconosciuta come oggettiva nelle grammatiche tradizionali, ha il senso di sostantivo, poiché al suo posto può esservi un sostantivo ("capiva *la necessità dello studio*"). Secondo questo sistema, le proposizioni subordinate possono essere ricondotte a tre parti del discorso: sostantivo, aggettivo e avverbio²⁶⁰ e, di conseguenza, le subordinate possono essere suddivise in quattro gruppi principali²⁶¹:

1. frasi complete ("capiva *che occorreva incominciare a studiare*");
2. frasi interrogative indirette ("mi sapresti dire *se il treno sia arrivato?*");
3. frasi relative ("l'uomo *che entrò nella casa*, fu amabile con tutti");
4. frasi avverbiali ("fui trasferito nella capitale nell'estate scorsa, *quando mi sposai*").

Un importante punto di vista nella trattazione delle subordinate è quello che pone al centro dell'analisi l'aspetto funzionale. Nel modello interpretativo delle strutture della frase elaborato dal linguista francese Lucien Tesnière (1959), le categorie funzionali entro cui possono essere compresi tutti gli elementi di una frase sono tre: il nucleo della frase, ovvero il verbo; i circostanti del nucleo, ovvero gli argomenti del verbo; e le espansioni del nucleo, ovvero i circostanziali. Sabatini (1990: 711-719) ha applicato il modello di Tesnière all'analisi di testi giuridico-normativi. Nella sua schematizzazione, una frase quale *improvvisamente questa notte con grande schianto un fortissimo vento ha abbattuto molti alberi del nostro giardino* comprende i seguenti costituenti del nucleo: *vento, ha abbattuto, alberi*; i

²⁶⁰ Herczeg (1959: 262).

²⁶¹ Herczeg (1959: 263).

seguenti circostanti del nucleo: *un fortissimo, molti*; e le seguenti espansioni: *improvvisamente, questa notte, con grande schianto*²⁶². Lo studioso italiano ritiene che l'applicazione di questo modello di analisi possa facilitare la strada ai vari tentativi di semplificazione del linguaggio giuridico. Infatti, lo scopo dell'analisi è di dimostrare che, per una chiara realizzazione e una corretta interpretazione di una costruzione linguistica occorrerebbe separare attentamente la funzione degli argomenti da quella dei circostanti e delle espansioni. La categoria degli argomenti, o dei "circostanti del nucleo", comprende elementi che "servono a precisare esclusivamente i costituenti del nucleo e quindi si collocano sintatticamente con ciascuno di essi"²⁶³. La categoria delle espansioni non ha uno specifico legame con i costituenti del nucleo, ma comprende elementi che "aggiungono informazioni al complesso della frase, ampliandone la portata"²⁶⁴. Alcune difficoltà di comprensione e ambiguità di significato dei testi giuridici sembrano infatti dipendere da "impropri accostamenti o forzate separazioni di elementi che andrebbero meglio valutati nei loro rapporti"²⁶⁵. Le subordinate possono, infatti, assumere tutte queste funzioni.

Il punto di vista funzionale può tuttavia essere inteso diversamente a seconda delle diverse prospettive di analisi dei ricercatori che si sono occupati del problema della subordinazione. Ad esempio, la definizione della subordinazione di Cristofaro (2003) si fonda su criteri funzionali che hanno come fondamento il modo in cui si viene a creare la relazione cognitiva tra gli eventi, piuttosto che su criteri morfosintattici tradizionalmente intesi. Per Cristofaro "funzionale" è inteso come una combinazione di "notional, cognitive, semantic/pragmatic" facets of subordination"²⁶⁶.

Come fa notare Matthews (2007: 1-3), le frasi sono costituite da piccole unità che non si combinano a caso, ed è compito del sintatticista rendere conto di tali combinazioni. Questo è il campo della sintassi, le cui indagini sono spesso complicate anche dal fatto che sono stati offerti molti punti di vista in letteratura, e dunque entrano in gioco molte variabili nelle diverse definizioni. Nella descrizione della subordinazione Matthews rileva che una clausola subordinata quale "that Mary is coming" in "They said that Mary is coming", può essere considerata come incassata nella clausola matrice, oppure come clausola dipendente in opposizione a quella indipendente. Già soltanto per questo motivo, la subordinazione può avere due sensi distinti. Allo stesso modo, nella frase "The house in Cambridge, though, they did not build", il sintagma nominale iniziale ha una relazione complessa con il resto del predicato, poiché può assumere la funzione sia di *topic* che di oggetto.

L'analisi proposta nei successivi paragrafi si inserisce nell'ambito dello studio della subordinazione, di cui abbiamo tentato di evidenziare alcuni problemi che emergono in relazione alle diverse prospettive di analisi che si possono adottare. La nostra analisi tuttavia non ha l'obiettivo di esaminare la subordinazione *tout court*

²⁶² Sabatini (1990: 716).

²⁶³ Sabatini (1990: 715).

²⁶⁴ Sabatini (1990: 715).

²⁶⁵ Sabatini (1990: 718).

²⁶⁶ Cf. anche González-García (2006: 381).

nei corpora, bensì di evidenziare alcuni aspetti particolari che rendono le subordinate investigate nel campione maggiormente caratterizzanti rispetto al tipo di testo selezionato. I tipi di frasi subordinate all'interno del campione di sentenze italiane e francesi presi in esame sono in particolare:

- le costruzioni con il gerundio;
- le costruzioni con il participio;
- vari tipi di strutture con l'infinito.

Nel corpus analizzato tali strutture sembrano infatti presentare caratteristiche particolarmente interessanti sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Da un punto di vista quantitativo, una ricognizione sulle frasi subordinate e principali che ricorrono nei due corpora fa emergere che, tanto nelle sentenze italiane quanto in quelle francesi, le subordinate ricorrono con una frequenza molto superiore rispetto alle principali. Come si può osservare dai seguenti due grafici a torta, la fetta maggiore è rappresentata dalle frasi subordinate, che ricorrono con una percentuale del 76% nelle sentenze italiane e dell'85% in quelle francesi.




Grafico 13: Frasi semplici, principali e subordinate nei due corpora

Le altre due sezioni dei grafici rappresentano le principali reggenti (in verde) e le frasi semplici (in giallo), che ricorrono nei due campioni con le seguenti percentuali: le principali reggenti ricorrono con una percentuale del 20% nelle sentenze italiane e del 10% in quelle francesi; le frasi semplici ricorrono con una percentuale del 4% nelle sentenze italiane e del 5% in quelle francesi.

Complessivamente, risulta che le subordinate sono molto frequenti in entrambi i campioni, ma il rapporto tra il numero di subordinate e il numero di principali reggenti è diverso nei due campioni: nelle sentenze italiane il rapporto di occorrenza delle subordinate rispetto alle reggenti è di circa 1:4 e in quelle francesi di circa 1:8. In altre parole, per ogni principale reggente si hanno circa 4 subordinate nel campione italiano e circa 8 in quello francese.

Per rendersi conto che la subordinazione in questi testi può essere molto complessa, basti osservare la quantità di subordinate e il grado di incassamento nei due esempi seguenti, il primo tratto dal corpus di sentenze italiane e il secondo da quello di sentenze francesi:

- 308) **La Corte d'assise d'appello di Brescia**, disattese le eccezioni difensive di inutilizzabilità delle dichiarazioni parzialmente confessorie rese dall'E. al g.i.p. e respinte le istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, pur ribadendo la tesi della partecipazione diretta dell'imputato alle principali cadenze della vicenda criminosa, **accoglieva parzialmente l'appello dell'imputato relativamente all'esclusione delle aggravanti dell'omicidio** di cui agli art. 576, 1° comma, nn. 1 e 5, e 577, 1° comma, n. 4, in relazione agli art. 61, nn. 1 e 2, c.p., sull'assunto che: l'aggravante dell'art. 576, 1° comma, n. 5, si riferisce a figure di reato, quelle degli art. 519-520-521, ormai espunte dall'ordinamento a seguito della riforma dei reati sessuali di cui alla l. n. 66 del 1996, e in ogni caso la violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie autonoma a concorso necessario, rispetto alla quale non è dato rinvenire continuità normativa con le ipotesi abrogate; non era configurabile né provata la finalizzazione dell'omicidio all'occultamento dell'abuso sessuale o ad assicurarsi l'impunità dal medesimo reato, poiché la situazione era ormai uscita di controllo a causa dell'improvvisa furia omicida del B.; la futilità del motivo, pertinente alla condotta del materiale esecutore a fronte della reazione ingiuriosa della vittima, non si comunicava per il suo carattere soggettivo al coimputato. (Cas-It-2, r. 48-62)
- 309) Sur les atteintes alléguées par Joël S. au titre de son droit moral: Attendu que Joël S. invoque en premier lieu la violation de la destination de l'œuvre, la photographie étant utilisée à des fins électorales et ce alors qu'elle a été réalisée en vue de l'information du public et que l'œuvre est donc détournée de sa finalité première, la photographie étant associée à un combat politique par l'effet d'un tiers; Attendu qu'il convient toutefois de relever que la photographie a été acquise auprès de l'AFP; qu'il a bien été précisé à l'AFP, employeur de Joël S., que la photographie était acquise pour des tracts et des affiches électoraux et des mises en ligne sur internet; que dès lors l'AFP a cédé la photographie en toute connaissance de cause de sa destination; qu'il n'appartient pas à ce tribunal de décider des relations entre l'AFP et son salarié, lors d'une cession de la photographie, le droit de destination devant être assimilé, en la présente espèce, au droit d'exploitation et par voie de conséquence aux droits patrimoniaux de Joël S. et non à son droit moral, lequel, du fait de la qualité de salarié de Joël S., est seul de la compétence de ce tribunal; Que Joël S. ne forme d'ailleurs, dans la présente procédure, aucune demande à l'encontre de l'AFP, du fait d'une violation de la destination de l'œuvre; Qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir retenir une telle violation devant ce tribunal,

à l'encontre des défendeurs qu'il a assignés; Attendu que Joël S. reproche, en deuxième lieu, au titre de la violation de son droit moral, la violation à l'intégrité de son œuvre; Attendu qu'il ne peut être contesté que l'œuvre a été modifiée dès lors que le fond flouté été supprimé pour être remplacé par un fond bleu sur lequel est inscrit, en larges caractères et en majuscules, le slogan suivant "Marine Le Pen une femme à vos côtés", la flamme représentant le logo du Front National étant quant à elle sur le côté gauche des affiches litigieuses; Attendu que seul est représenté le visage de Marine Le Pen tel que photographié par Joël S.; Or attendu que l'auteur a le pouvoir de s'opposer à toute correction ou modification susceptible d'altérer le caractère de son œuvre; que le respect est dû à l'œuvre telle que l'auteur a voulu qu'elle soit; Qu'il y a donc, par les modifications apportés à l'œuvre de Joël S., modifications par ailleurs particulièrement importantes puisqu'elles touchent la combinaison d'éléments qui constitue l'originalité de l'œuvre, et contrairement aux allégations des défendeurs, non imposées par les circonstances électorales, violation du droit au respect de l'œuvre; Que Joël S. a, par voie de conséquence, droit à obtenir réparation de ce fait de la violation de son droit moral; Attendu que Joël S. invoque en dernier lieu l'atteinte à son droit de paternité; Qu'il n'est pas contesté que le nom de Joël S. n'a été mentionné sur aucun tract ou affiche reproduisant partie de la photographie dont il est l'auteur; Que les défendeurs ne justifient pas que la photographie qui leur a été cédée ne comportait pas la mention du nom de Joël S. et ait eu comme seul nom l'AFP, photographie qu'ils ne produisent pas au débat et ne justifient pas ainsi que l'envoi qui leur a été fait se différencie de l'envoi que l'AFP déclare avoir adressé et produit au débat, envoi mentionnant le nom de Joël S.; Qu'il y a donc atteinte à la paternité de l'œuvre; Attendu que Joël S. sollicite la condamnation solidaire de l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, du Front National et de Marine Le Pen; Qu'en utilisant cette photographie sans mention du nom de Joël S. et en la modifiant, l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont commis des actes de contrefaçon et doivent réparation; [...]. (Tr-Fr-2, r. 176-219)²⁶⁷

Nel primo esempio tratto dal corpus italiano, la frase principale evidenziata con il grassetto regge una serie di frasi subordinate di diverso tipo e di diverso grado. In particolare, sono presenti nella parte iniziale del primo esempio frasi subordinate participiali e gerundive. Nel secondo esempio tratto dal corpus francese, la frase principale non compare, poiché essa resta sottintesa rispetto alla lunga serie di frasi participiali rappresentate da "attendu que" che riportano le motivazioni inerenti a "sur les atteintes alléguées par Joël S. au titre de son droit moral". Casi come questi, in cui le subordinate sono predominanti rispetto alle reggenti, non sono affatto rari e isolati, bensì ricorrono sistematicamente nelle sentenze del campione. Soprattutto nelle sentenze francesi, essi sono il risultato di uno stile di scrittura che risente della tradizione della frase unica: il tribunale emette la sentenza (concetto espresso da

²⁶⁷ Per convenienza nella disposizione dell'assetto testuale, la formattazione di tutti gli esempi tratti dalle sentenze del corpus non riporta mai il capoverso come nell'originale. Si avverte però che nelle sentenze francesi dopo il punto e virgola, ogni volta che la parola seguente inizia con una maiuscola, nel testo originale vi è spesso un capoverso.

unica frase reggente) dopo avere considerato una serie di fattori (concetti espressi da una serie di subordinate al participio, “attendu que”, che dipendono tutte dall’unica frase reggente, che può mancare). La complessità del periodo nelle sentenze italiane è invece meno vincolata al modello di sentenza costruita intorno alla frase unica, ma sembra comunque risentire di questa tradizione, in misura più o meno larga a seconda dello stile del giudice che redige il testo²⁶⁸.

Rispetto alla forma verbale implicita o esplicita delle subordinate, i due grafici seguenti mostrano che in entrambi i gruppi di sentenze alle subordinate di forma implicita è riservato uno spazio maggiore. In particolare, rispetto al numero totale di subordinate, quelle di forma implicita presentano una ricorrenza del 55% nel corpus di sentenze italiane e del 56% nel corpus di sentenze francesi:




Grafico 14: Subordinate di forma esplicita ed implicita nei due corpora

Da un punto di vista qualitativo invece l’analisi delle strutture subordinate evidenziate potrebbe condurre a considerazioni interessanti che vanno nella direzione di una tipizzazione del testo sentenza. Ciò sarà messo in luce nei prossimi paragrafi.

²⁶⁸ Cf. § 3.2.1.

8.1. *Strutture con il gerundio: forme in declino nella lingua di uso comune ma ancora vitali nelle sentenze?*

Nell'analisi delle strutture con il gerundio nei due corpora di sentenze si intendono perseguire diversi obiettivi. In primo luogo, si metteranno in evidenza le diversità strutturali e funzionali del gerundio all'interno del sistema linguistico italiano e francese, poiché le differenze di uso del gerundio nei due diversi corpora potrebbero dipendere da questioni inerenti la *langue* oltre che da questioni inerenti la lingua giuridica. Strutture come il gerundio, apparentemente simili da un punto di vista morfosintattico sia nell'italiano che nel francese, potrebbero infatti presentare problemi di comparabilità, considerate le diversità sistemiche e le diverse evoluzioni storiche delle due lingue in questione. In secondo luogo, si intende verificare se vi siano usi di tali strutture riconducibili al particolare tipo di testo indagato, ovvero se tali strutture ricorrano con una caratterizzazione tale da poter essere considerate tipiche del linguaggio delle sentenze in particolare, e del linguaggio giuridico in generale. Alcuni linguisti che si sono occupati dello studio delle caratteristiche del linguaggio giuridico hanno infatti notato che in questo tipo di codice le costruzioni sintetiche sono preferite a quelle analitiche, le forme verbali non finite a quelle finite, le forme implicite a quelle esplicite²⁶⁹. In terzo luogo, si intende controllare se l'uso di tali strutture con il gerundio presenti qualche somiglianza con l'uso delle stesse strutture negli stadi più antichi della lingua, al fine di ipotizzare una continuità di uso tra lingua antica e lingua giuridica.

8.1.1. Introduzione al gerundio italiano e francese: il problema della comparabilità dei sistemi di lingua

L'indagine bibliografica evidenzia che, mentre per l'italiano sono state condotte molte ricerche sul problema della sintassi del gerundio, per il francese poco è stato scritto al riguardo, e piuttosto le ricerche si sono concentrate sul problema morfologico della distinzione tra la forma del gerundio e quella del participio presente.

Prima di cominciare la trattazione, è opportuno distinguere la terminologia utilizzata e i concetti ad essa associati. Con "gerundio" si intende il gerundio nella sua forma verbale (*V-ant*) senza espansioni ("dormendo", "en dormant"); il "sintagma al gerundio" (SG) è considerato il gerundio con le sue eventuali espansioni ("contemplando la Baia di Napoli", "en contemplant la Baie de Naple"); la "costruzione al gerundio, o gerundiva" (CG) è invece la coppia formata dal gerundio o dal SG e il verbo da cui dipende, il verbo reggente (VR) ("Uscendo dal

²⁶⁹ Cf. Raso (2005: 166); Mortara Garavelli (2001: 156). Cf. inoltre § 5.1.2.4.

cinema, Emilia *ha incontrato* Lea”, “*En sortant du cinéma, Emile a rencontré Léa*”). Pertanto, con CG si intende la relazione che si viene a formare tra questi due elementi²⁷⁰.

Come vedremo nei prossimi paragrafi, il gerundio italiano e quello francese, pur avendo la stessa origine latina, hanno avuto sorti diverse nella evoluzione delle due lingue romanze, sia da un punto di vista formale che da un punto di vista funzionale.

8.1.1.1. *Il gerundio italiano: cenni storici e descrizione di alcune grammatiche*

Nella *Grammatica storica dell'italiano*, Tekavčić (1980: 533) spiega che in origine il gerundio era una variante combinatoria dell'infinito, ma in seguito ha perso tale funzione (grazie all'emergere dell'infinito preposizionale) e ha visto convergere le varie forme di desinenza nell'unica in *-o* (*-ANDO*; *-ENDO*). Già in latino, il gerundio tendeva a sostituire il participio in *-ANT*, *-ENT* nelle espressioni di simultaneità e vi sarebbe stata una tendenza ad usare il gerundio con tutte le funzioni dell'antico participio, compreso il participio di simultaneità, anche nei casi in cui esso si riferiva all'oggetto o al complemento di termine²⁷¹. Ciò spiega il motivo per cui può accadere che il gerundio sia coreferente non soltanto con il soggetto della sovraordinata, ma anche con l'oggetto, come nel caso di “quivi trovarono i giovani *giocando*” (Boccaccio)²⁷².

La sostituzione del gerundio al participio di simultaneità provoca anche l'introduzione del gerundio nel costrutto corrispondente all'ablativo assoluto latino. In tali casi il gerundio sostituisce il verbo personale di una proposizione dipendente e si riferisce al proprio soggetto, che è diverso da quello della frase reggente. Questo costrutto è possibile nella lingua italiana antica e anche in quella moderna, ma non è molto frequente, ad esempio: “La gentil donna, *parlando* Anichino, li riguardava” (*Decameron*, VII, 7)²⁷³.

Tekavčić (1980: 533) descrive le costruzioni al gerundio puntando l'attenzione sulla concomitanza delle due azioni, quella della frase reggente e quella della frase al gerundio, a tutti i livelli temporali. Pertanto, nella sua ottica, vi sarebbe una struttura sottostante rappresentata dalla coordinazione copulativa di due verbi, uno dei quali (a seconda della sua importanza nel contesto, quindi a seconda che si tratti di un fatto principale o di una circostanza secondaria) è successivamente trasformato in gerundio. Ad esempio, la struttura profonda *CANTAT ET AMBULAT* può dare origine alla frase *CANTANS AMBULAT* oppure alla frase *CANTANDO AMBULAT*. L'ottica di Tekavčić sembra fortemente orientata verso un'interpretazione semantica

²⁷⁰ Per le etichette utilizzate, si veda Halmøy (2003a: 7).

²⁷¹ Tekavčić (1980: 533).

²⁷² Tekavčić (1980: 535).

²⁷³ Tekavčić (1980: 535).

del gerundio. In Dardano/Trifone (1997: 326), invece, la descrizione del gerundio prende le mosse dalla prospettiva temporale: il gerundio ha due tempi, il presente (“cantando”, “leggendo”, “udendo”) e il passato (“avendo cantato”, “avendo letto”, “avendo udito”). Il gerundio presente può essere utilizzato nelle costruzioni gerundive (“discutevamo *camminando*”), e può formare alcune perifrasi verbali quali “andare + gerundio” o “stare + gerundio”, che esprimono un’azione progressiva e durativa, considerata cioè nel suo progredire e nella sua durata (“Il tempo *va migliorando*”, “*sto studiando*”). Inoltre, esso può avere subito un processo di nominalizzazione (“laureando”, “reverendo” e, nel linguaggio musicale, “crescendo”, “diminuendo”). Il gerundio passato (o composto) non sembra molto usato in italiano standard e al suo posto sembrano preferite le costruzioni esplicite (“è stato promosso *perché ha studiato*” piuttosto che “*avendo studiato* è stato promosso”)²⁷⁴.

Una ulteriore descrizione del gerundio considera tale struttura come un verbo di modo non finito strettamente connesso a un verbo finito, con cui di norma condivide il soggetto, e che assume più frequentemente il valore semantico modale²⁷⁵.

La frase subordinata al gerundio può essere avverbiale di predicato (“Paolo ha fatto partire la macchina *spingendola*”) o avverbiale di frase (“*Essendo stato aiutato da Giovanni*, Paolo ha fatto partire la macchina”)²⁷⁶. Nel primo caso, le due azioni sono collegate in modo che la seconda provochi la prima; nel secondo caso, le due azioni non sono collegabili come un’unica azione, nel senso che esiste una relazione tra due eventi e non tra due azioni. Il gerundio di predicato svolge in genere la funzione strumentale, di maniera e temporale; quello di frase, invece, svolge in genere la funzione causale, ipotetica, concessiva.

8.1.1.2. *Il gerundio francese: cenni storici e descrizione di alcune grammatiche*

Brunot/Bruneau (1933: 356) spiegano che il gerundio francese “chantant” deriva dal latino “cantādo”, ma, sebbene la forma sia la stessa, la funzione del gerundio francese è molto diversa da quella del gerundio latino. Infatti, “*précédé de «en», il exprime, à côté de l’action principale, une circonstance de manière, de moyen, etc. Il est toutefois utile de lui conserver ce nom de gérondif pour désigner une forme grammaticale nettement distincte, comme origine et comme emploi, du participe présent*”²⁷⁷. In latino classico esistevano tre forme di desinenze a carattere nominale: il participio attivo (participio presente), il *gerundium* e il *gerundivum*. L’evoluzione fonetica di queste tre forme latine ha portato in francese antico ad un’unica forma in -

²⁷⁴ Dardano/Trifone (1997: 326).

²⁷⁵ Serianni (2006: 484-486).

²⁷⁶ Lonzi (2001: 572-592).

²⁷⁷ Brunot/Bruneau (1933: 389).

*ant*²⁷⁸. Fino all'epoca classica la forma in *-ant* era considerata un “magma peu différencié”²⁷⁹. Prima del XVII secolo, la distinzione tra gerundio, participio presente e aggettivo verbale non era avvertita: solo nel 1679 l'Académie formula le regole di accordo dei loro diversi usi²⁸⁰.

Per quanto riguarda la confusione tra le tre diverse forme, Brunot (1905-1953, I: 476) rileva che già in francese antico il gerundio cedeva spesso il posto al participio presente, ma tale disordine sembra affermarsi in maniera più netta a partire dal XIV secolo. Nel XV secolo, il gerundio si fa accompagnare più spesso dalla preposizione *en*: gli esempi di questo tipo si possono contare numerosi, ma altrettanto numerosi si contano i controesempi, e inoltre “comme la forme du participe n'est souvent plus accordée, on ne voit pas toujours du premier coup si on a affaire à un gérondif sans en, ou à un participe sans accord”²⁸¹. In francese antico, il gerundio si distingueva dal participio per la sua invariabilità, ma il participio variava regolarmente solo per il numero, e mai, nenche nel XVI secolo, l'analogia è stata così potente da fargli prendere regolarmente *e*, *es* al femminile. L'ortografia e la sintassi distinguevano pertanto due forme: il gerundio era invariabile, il participio si accordava con il nome o il pronome. Nello stesso periodo in cui l'aggettivo verbale tendeva a distinguersi dal participio, il participio si staccava dal gerundio, il quale non potendosi più caratterizzare per l'invariabilità, si caratterizza allora per la presenza di *en*²⁸².

Il problema etimologico delle diverse forme e la confusione che le caratterizza sono due concetti molto ricorrenti nelle descrizioni del gerundio francese, come riporta anche il seguente brano²⁸³:

Le gérondif se distingue étymologiquement du participe présent (*amans*), puisqu'il est issu de l'ablatif du gérondif latin (*amando*). L'évolution phonétique a abouti à la confusion des formes, mais, en ancien français, le gérondif pouvait être précédé de nombreuses prépositions (*en*, *à*, *par*, *de*, *sans*, etc.); il nous en reste à *son corps défendant*, *de son vivant*, *sur mon séant*. A partir de 1300, le gérondif est introduit par *en*, *par* et *pour* et il concurrence l'infinitif complément prépositionnel. Comme la préposition pouvait être omise (cf. *chemin faisant*), la confusion avec le participe présent était fréquente. L'emploi de *en* s'est généralisé très progressivement au cours du XVIII^e siècle et l'on peut hésiter, dans les textes antérieurs à la Révolution (et même parfois postérieurs), sur l'analyse d'une forme en *-ant*. Duclos relevait, au XVIII^e siècle, l'ambiguïté de la phrase *je l'ai rencontré allant à la campagne*: selon qu'*allant* est un gérondif ou un participe, ce n'est pas la même personne qui va à la campagne.

²⁷⁸ Cf. anche Halmøy (2003a: 37, 40).

²⁷⁹ Halmøy (2003a: 41).

²⁸⁰ Picoche/Marchello-Nizia (1989: 269).

²⁸¹ Brunot (1905-1953, II: 461).

²⁸² Brunot (1905-1953, III: 326-327, 331).

²⁸³ Riegel/Pellat/Rioul (2006: 339-340).

Le due forme in questione presentano caratteristiche verbali comuni: sono infatti invariabili, terminano sempre con la desinenza *-ant*, e possono avere il complemento del verbo²⁸⁴. In francese moderno, il gerundio si differenzia dal participio presente per l'uso della preposizione *en*, che conferisce il valore della simultaneità temporale. Sul piano sintattico, il participio è la forma aggettivale del verbo e il gerundio è la forma avverbiale (assume infatti la funzione di elemento circostanziale di maniera, mezzo, tempo, causa etc.). Tuttavia, la differenza funzionale tra il gerundio e il participio presente non è sempre nettamente chiara: quando il participio è posposto al soggetto, infatti, risente di una relativa instabilità e può assumere il valore di circostanziale simile a quello del gerundio (in particolare, di tempo e di causa).

Molti studiosi concordano sul fatto che, da un punto di vista etimologico, il gerundio si distingue dal participio presente. Il gerundio latino presentava i casi dell'infinito attivo (genitivo: AMANDI: *d'aimer*; dativo: AMANDO: *à aimer*; accusativo: AD AMANDUM: *pour aimer*; ablativo: AMANDO: *en aimant*). In francese antico, il gerundio poteva costruirsi con le preposizioni *à, de, par, sans*, e un relitto di questo uso si può osservare in espressioni cristallizzate, quali *à son corps défendant*²⁸⁵. Da un punto di vista sincronico, molte grammatiche francesi sembrano invece comprendere in una stessa trattazione le forme in *-ant* del gerundio, del participio presente e dell'aggettivo verbale²⁸⁶, e sebbene queste tre forme presentino caratteristiche grammaticali specifiche, alcuni linguisti considerano il gerundio come una variante del participio presente, altri ancora ritengono il participio presente una forma del gerundio²⁸⁷.

Altri ancora ritengono che la costruzione al gerundio francese abbia caratteristiche proprie e sia priva di equivalenti morfologici o sintattici sia in latino e nelle altre lingue romanze, che nelle lingue germaniche: “Le gérondif semble bien être une originalité du français. Ni les langues germaniques ni les langues romanes ne comportent de formes qui en soient l'homologue exact sur le plan morphologique et sur le plan fonctionnel”²⁸⁸. Secondo Halmøy il gerundio francese sembra non

²⁸⁴ Riegel/Pellat/Rioul (2006: 341-342).

²⁸⁵ Grevisse (1980: 940).

²⁸⁶ Charaudeau (1992: 338), ad esempio, raggruppa sotto l'etichetta “costruzioni al participio” il participio presente, il participio passato, l'aggettivo verbale in *-ant* e il gerundio. Le Goffic (1993: 37) nella sua grammatica affronta il problema adottando un punto di vista sincronico e assume che participio presente e gerundio presentano la stessa forma in *-ant*. Pertanto, afferma che il participio presente “se rencontre derrière la préposition *en* pour former le gérondif” (cf. anche Wagner/Pinchon 1962). Grevisse (1980: 939) afferma che “le gérondif, qui se confond quant à la forme avec le participe présent, mais qui est normalement précédé de la préposition *en*, joue dans la phrase un rôle analogue à celui des propositions conjonctives adverbiales”. Bonnard (1971) rivendica invece la distinzione tra forma e funzione di gerundio e participio presente: “On est en droit de distinguer par la forme, comme on est obligé de le faire par la fonction, le gérondif *en sortant* du participe présent *sortant*”. Wilmet (1997) vede nella marca *-ant* un carattere unificante che fa del gerundio, del participio presente e dell'aggettivo verbale un impiego diverso della stessa forma.

²⁸⁷ Cf. Halmøy (2003a: 4, 59).

²⁸⁸ Halmøy (2003a: 11).

avere neanche strutture concorrenti all'interno del sistema linguistico francese. Infatti, esso può essere sostituito dalla costruzione “*sans* + infinito” solo in pochi casi e quando si tratta di un gerundio negativo; può essere alternato al participio presente soltanto se è attributo libero, ovvero “lorsqu’il est incident au sujet de la phrase” e “il faut de plus qu’il soit indifférent pour le sens que le syntagme en *-ant* (participe ou gérondif) soit incident au sujet ou au prédicat de la phrase”²⁸⁹. Secondo Halmøy, inoltre, “dans ce type d’emploi, avec son cortège d’expansions quasiment obligatoire, le participe présent appartient aux variétés soutenues ou littéraires de la langue écrite, contrairement au gérondif qui peut s’employer dans tous le registres du français, oral comme écrit”²⁹⁰.

Quanto alla differenza tra gerundio francese e gerundio italiano, si noti che, da un punto di vista morfologico, il gerundio italiano in *-ndo* si avvicina più alla forma del participio presente francese che non a quella del gerundio, per l’assenza della preposizione *en*²⁹¹. Da un punto di vista funzionale, inoltre, il gerundio italiano, come quello inglese in *-ing*, può marcare l’aspetto nelle perifrasi verbali quali *sto leggendo*, *I am reading*, che sono l’equivalenti del francese *je lis*, *je suis en train de lire*; *sto cominciando a leggere* è invece l’equivalente di *je vais me mettre à lire*, *je suis sur le point d’entreprendre la lecture de*. Come si può osservare, le forme italiane e quelle inglesi presentano molte più corrispondenze rispetto a quante ve ne siano tra le forme italiane e quelle francesi. La forma del gerundio francese non corrisponde pertanto biunivocamente a forme equivalenti in altre lingue²⁹²:

Les langues germanique n’ont pas de gérondif. Elles ont un participe présent, mais cette forme ne peut traduire tous les emplois du gérondif français. Dans les emplois où il est possible, le participe présent des langues germaniques a souvent une résonance littéraire ou archaïque, qui n’est pas sans évoquer certains emplois du participe présent français. Quant au *gerundio* de l’italien e de l’espagnol, s’il est susceptible de traduire davantage d’emplois du gérondif français, il ne peut le faire dans tous le cas de figure. Par ailleurs, les forme de *gerundio* de l’italien et de l’espagnol se distinguent du gérondif français en ce qu’elles ne sont jamais précédées d’un morphème introducteur correspondant à *en*²⁹³. Le gérondif, tant par sa morphologie que par la variété de ses emplois, puisqu’il n’y a équivalence exacte ni de la forme ni de la fonction dans les autres langues, est donc bien une originalité du français.

²⁸⁹ Halmøy (2003a: 161).

²⁹⁰ Halmøy (2003a: 161).

²⁹¹ Cf. Halmøy (2003a: 14).

²⁹² Halmøy (2003a: 20-21).

²⁹³ “Jusqu’au Moyen Age, cependant, le *gerundio* espagnol était régulièrement précédé de *en*. En ancien italien, le gerundio pouvait être précédé de *in* ou de *con*, comme dans cet exemple du Purgatoire de Dante: “però pur va, e *in andando* ascolta”.

Il fatto che il gerundio francese presenti delle caratteristiche così specifiche rispetto al gerundio delle altre lingue romanze e del latino, contribuisce a rendere l'origine di questa costruzione particolarmente interessante da indagare, un'origine intorno a cui sembra aggirarsi secondo una sorta di enigma²⁹⁴.

Uno dei problemi più discussi da linguisti e grammatici rispetto al gerundio e al participio pare sia proprio quello della distinzione tra gerundio e participio presente, che condividono la stessa forma, ma non le stesse funzioni. Nel prossimo paragrafo si cercherà di approfondire quest'ultimo aspetto.

8.1.1.2.1. *Il problema della distinzione tra gerundio e participio presente*

Il problema della distinzione tra gerundio e participio presente in francese è una questione molto dibattuta in linguistica, tanto che di recente, un intero numero della rivista *Langages* è stato dedicato a tale discussione²⁹⁵.

La domanda che si pongono molti linguisti è se la forma verbale *V-ant* del gerundio sia la stessa forma del participio presente, oppure se essa sia una forma omonima ma con una storia etimologica diversa²⁹⁶. Weerenbeck (1927: 334) sembra aggirare la questione quando sottolinea che la forma verbale *-ant* vale sia per l'aggettivo, che per il participio e il gerundio, e che la domanda da porsi per distinguere la forma nel contesto di uso è se ad essa sia associata una funzione aggettivale, attributiva, o avverbiale.

Da un punto di vista etimologico, molti elementi sembrerebbero comprovare l'ipotesi di una forma grammaticale del gerundio completamente distinta da quella del participio presente. Come in latino, anche in francese moderno sussistono tre forme quasi sinonimiche ma completamente distinte nel funzionamento sintattico. Queste tre forme sono il participio presente (“sachant”, “connaissant”), l'aggettivo verbale (“charmant”, “intéressant”) e il gerundio (“en entrant”, “en attendant”)²⁹⁷. Il participio presente può avere diverse funzioni, ad esempio può essere predicato di una costruzione assoluta (“la chaleur *aidant*, elle s'endormit”), oppure può essere epiteto (“femme *lisant*”; “Victor Hugo *écoutant* Dieu”), oppure può essere attributo dell'oggetto (“je la revois *descendant* l'escalier”), oppure ancora essere attributo libero e avere una funzione oppositiva (“*parlant* mal la langue, il n'arrivait pas à se faire comprendre”)²⁹⁸.

L'aggettivo verbale si comporta in generale come un aggettivo qualificativo²⁹⁹. Il gerundio, invece, ha sempre una funzione di complemento circostanziale, detto anche complemento avverbiale (“dit-elle en *souriant*”; “il est

²⁹⁴ Halmøy (2003a: 37).

²⁹⁵ Cf. *Langages* (2003).

²⁹⁶ Cf. Halmøy (2003a: 62).

²⁹⁷ Cf. Halmøy (2003a: 64).

²⁹⁸ Halmøy (2003a: 4).

²⁹⁹ Halmøy (2003a: 4).

parti en *claquant* la porte”³⁰⁰. In quanto forma avverbiale del verbo, il gerundio è allo stesso tempo una forma retta e reggente. È una forma retta, in quanto forma avverbiale che può essere coordinata a strutture avverbiali e ammettere espansioni ed inoltre può ammettere tutte le espansioni verbali, come l’oggetto diretto e indiretto, l’attributo dell’oggetto, i complementi avverbiali, etc.³⁰¹.

Peraltro, mentre le costruzioni al gerundio sono sempre avverbiali, il participio presente e le costruzioni con il participio presente non sono mai completamente avverbiali (eccetto nel caso di una grammaticalizzazione, in cui il participio è divenuto una preposizione, come *pendant*, *durant*, *concernant*, *s’agissant de*, *touchant*³⁰²). Contrariamente al participio presente, che è sempre compreso in un sintagma nominale, il gerundio è nella maggior parte dei casi, compreso in un predicato verbale, come in “vivre *en chantant*”³⁰³.

Da quanto si è visto sinora, sembrerebbe che le tre funzioni abbiano restrizioni di uso ben precise e che tra di esse non siano possibili sovrapposizioni. Sulla base degli esempi seguenti, Halmøy (2003a: 4) fa notare che alcune sovrapposizioni sono tuttavia possibili:

(1a) *En sortant* du cinéma, Emile a rencontré Léa

(1b) *Sortant* du cinéma, Emile a rencontré Léa

Poiché entrambe le frasi (1a) e (1b) sono possibili e poiché esse convogliano lo stesso significato, si potrebbe sostenere che la presenza di *en* sia facoltativa, e che gerundio e participio presente possano essere considerati due varianti concorrenti di una stessa forma³⁰⁴. Halmøy non è però convinto di tale ipotesi e fa notare che questi casi si riducono ad una gamma di usi molto ridotta e specifica, la quale non è mai stata finora oggetto di studio approfondito. Al contrario, a favore della tesi che le due forme siano etimologicamente distinte e non siano affatto varianti, Halmøy (2003a: 4) riporta le seguenti due coppie di esempi, in cui non sembra assolutamente possibile sostituire il participio presente con il gerundio (2a) e (2b), oppure il gerundio con il participio presente (3a) e (3b):

(2a) *Parlant* mal la langue, il n’arrivait pas à se faire comprendre

(2b) **En parlant* mal la langue, il n’arrivait pas à se faire comprendre

(3a) N’oublie pas de fermer la porte *en sortant*

³⁰⁰ Halmøy (2003a: 4).

³⁰¹ Halmøy (2003a: 70).

³⁰² Halmøy (2003a: 31-32).

³⁰³ Halmøy (2003a: 72).

³⁰⁴ Halmøy (2003a: 4).

(3b) *N'oublie pas de fermer la porte *sortant*

Altro elemento di distinzione tra le due forme riguarda la frequenza di uso: se il gerundio è una forma molto diffusa in francese standard scritto e orale, il participio presente è invece nella maggioranza dei casi usato nello stile letterario e nel registro alto³⁰⁵.

Una posizione interessante sullo statuto del participio e del gerundio francese è anche quella sostenuta da Arnavielle (2003b), secondo cui, per il fatto di appartenere a diverse categorie grammaticali (verbale, aggettivale, nominale e della grammaticalizzazione), le forme in *-ant* pongono seri problemi di definizione morfosintattica. Arnavielle cerca di trovare un principio unificatore per queste forme il cui elemento *-ant* serve a formare parole appartenenti a classi così diverse e dotate di funzioni sintattiche proprie. Dopo avere esaminato tutti i possibili usi di queste forme, la sua conclusione è che *-ant* è un morfema che racchiude e regge tutte queste categorie. Quanto all'originalità di questa forma, Arnavielle (2003b: 3) sostiene che

un privilège accordé à la syntaxe amènera à voir dans le participe et le gérondif, chacun saisi à part avec ses fonctions, des formes dérivées (ou translitées) à partir du verbe dont elles sont séparées par l'indistinction temporelle et personnelle. Ce qui revient à ignorer que les deux peuvent, à la différence de l'adjectif dit «verbal», fonder un syntagme verbal... Sur cette voie s'engagent notamment Bally, Tesnière, Martinet, pour qui les formes en *-ant* constituent une partie de discours originale, de constitution mixte.

8.1.2. Analisi di strutture con gerundio nel corpus

8.1.2.1. Obiettivi e descrizione dell'analisi

Come è stato sottolineato all'inizio del capitolo, l'analisi delle strutture con il gerundio nei due corpora intende perseguire tre principali obiettivi:

1. ricondurre usi specifici di tali strutture al particolare tipo di testo indagato e, pertanto, alla caratterizzazione del linguaggio giuridico;

³⁰⁵ Cf. Halmøy (2003a: 4).

2. confrontare l'uso di tali strutture nei testi in esame con quello che esse avevano in fasi antiche della lingua, e ciò allo scopo di verificare una possibile continuità tra lingua antica e lingua giuridica;
3. evidenziare le diverse proprietà strutturali e funzionali del gerundio all'interno del sistema linguistico italiano e francese, e rapportare le differenze dei due corpora a questioni inerenti la *langue* piuttosto che a questioni inerenti la tipologia testuale e il linguaggio giuridico.

Per colpire tali obiettivi, sono stati selezionati diversi parametri di analisi che verranno di seguito presi in esame nei prossimi paragrafi. Essi sono:

1. la forma e il tempo del gerundio;
2. l'espressione dello spazio temporale del gerundio;
3. la specializzazione narrativa del gerundio;
4. i valori semantici del gerundio;
5. la posizione della costruzione al gerundio nella frase;
6. il soggetto delle costruzioni al gerundio;
7. il sintagma modificato dal gerundio.

Come si può notare, i parametri presi in considerazione riguardano diversi livelli di analisi, sebbene i confini tra i livelli cui si riferiscono tali parametri siano spesso discutibili: il primo parametro riguarda soprattutto il livello morfologico; i parametri 2-4 coinvolgono maggiormente il livello semantico e pragmatico; i parametri 5-7 riguardano prevalentemente il livello sintattico.

8.1.2.2. *I parametri di analisi selezionati per l'analisi*

8.1.2.2.1. *La forma e il tempo del gerundio*

Il gerundio può avere la forma al presente, detta anche forma semplice, it. “mangiando” fr. “en mangeant”; oppure la forma al passato, che marca l'anteriorità, detta anche composta, it. “avendo mangiato” fr. “en ayant mangé”. La forma composta del gerundio francese è tuttavia estremamente rara³⁰⁶.

³⁰⁶ Cf. Grevisse (1980: 891); Grevisse/Gosse (1980: 271). Si noti che la lingua francese utilizza la forma composta del participio (“ayant mangé”) anche per esprimere funzioni che in italiano equivalgono a quelle espresse dal gerundio composto.

In italiano il gerundio semplice è molto più diffuso e comune rispetto al gerundio composto che sembra invece riservato allo “stile alto, letterario e burocratico”³⁰⁷, o comunque alla lingua scritta³⁰⁸. Come è stato già notato precedentemente, anche Policarpi/Rombi sostengono che il gerundio composto è una forma “fortemente connotata stilisticamente”, circoscritto alla saggistica e al linguaggio burocratico, e ne rilevano un uso limitato anche in italiano antico³⁰⁹.

La forma composta del gerundio indica una sorta di anteriorità temporale o aspetto compiuto rispetto al momento indicato nella frase principale. In accordo con la formazione dei tempi composti in italiano e in francese, esso si forma con i verbi ausiliari coniugati al gerundio presente, cui segue il participio passato del verbo in questione. Menoni (1982: 7) riporta che alcuni linguisti, come Fornaciari, Meyer-Lübke e Rohlf, hanno sostenuto la tesi che il gerundio composto sia stato sostituito dal participio passato semplicemente attraverso l’omissione dell’ausiliare. Pertanto, “*finito* la lettera” deriverebbe da “*avendo finito* la lettera”, oppure “*venuta* la sera” da “*essendo venuta* la sera”.

Nel corpus esaminato le occorrenze di gerundi semplici e composti³¹⁰ ricorrono secondo le frequenze riportate di seguito:

	Gerundio semplice		Gerundio composto	
	<i>ass.</i>	%	<i>ass.</i>	%
Sentenze italiane	113	87,5%	16	12,5%
Sentenze francesi	33	100%	0	0%

TAB. 37

Come si può osservare, i gerundi sono maggiormente frequenti nelle sentenze italiane rispetto a quelle francesi. Nelle sentenze italiane vi sono alcuni casi (12%) di gerundi composti, che non ricorrono invece nelle sentenze francesi. Esempi di gerundi semplici nei due corpora sono i seguenti:

- 310) Nel consumo di gruppo vi può essere un’apprensione diretta ed immediata della droga, mediante acquisto congiunto, da parte di tutti assieme, dell’intero quantitativo necessario, ma, generalmente, è soltanto alcuno di essi che s’incarica di procurare anche per gli altri la droga necessaria, **esponendosi al rischio dell’acquisto e raccogliendo il denaro**. (Tr-It-1, r. 42-45)

³⁰⁷ Lonzi (2001: 572).

³⁰⁸ Cf. anche Serianni (2006: 484).

³⁰⁹ Policarpi/Rombi (1983: 318).

³¹⁰ Per quanto riguarda l’osservazione della posizione del gerundio semplice italiano e francese, e del gerundio composto italiano all’interno della frase, si rimanda al paragrafo 8.1.2.2.5.

- 311) Mais attendu qu'**en statuait ainsi**, alors que le jugement était contradictoire et à signifier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; [...]. (Ca-Fr-2, r. 90-91)

Le esigue occorrenze (17) del gerundio composto nel corpus italiano possono trovarsi in posizione iniziale, intermedia o finale di frase; con valore assoluto (cioè con soggetto proprio) oppure con valore appositivo (cioè con soggetto che coriferisce con quello della reggente); con ausiliare “essere” o “avere”; con ordine VS, SV, VO, etc. Esamineremo ora i contesti in cui ricorre il gerundio composto nelle sentenze italiane. Di queste 17 occorrenze, se ne contano 7 con l'ausiliare “essere”, 6 con l'ausiliare “avere”, 2 occorrenze con “restare” usato come verbo servile, e 2 occorrenze con “potere” usato come verbo servile. Ecco riportato un esempio per ciascuna tipologia evidenziata:

- 312) D'altra parte, **essendo confermata la vigenza della previsione aggravatoria** comportante la pena dell'ergastolo nelle ipotesi meno gravi di realizzazione monosoggettiva o di concorso eventuale ex art. 110 c.p. in atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis, sarebbe, oltre che iniquo, davvero irrazionale da un punto di vista logico-sistematico, considerata la ratio dell'aggravamento, interpretare la mancata riformulazione dell'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p., ad opera della l. n. 66 del 1996, nel senso della sua implicita abrogazione limitatamente alla più grave ipotesi dell'omicidio commesso nell'atto di eseguire una violenza sessuale di gruppo. (Cas-It-2, r. 451-457)
- 313) **Avendo dato risposta affermativa al primo quesito interpretativo**, la corte è chiamata a pronunciarsi sull'ulteriore questione se l'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, 1° comma, n. 5, con il conseguente assorbimento del delitto di violenza sessuale di gruppo in quello di omicidio, sia compatibile con il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, richiamato dall'art. 576, 1° comma, n. 1, contestata anche con riferimento al fine di occultare e conseguire l'impunità del primo dei menzionati delitti (oltre che del sequestro di persona), ovvero ne comporti l'esclusione. (Cas-It-2, r. 467-473)
- 314) Il ricorso dell'imputato va pertanto respinto con le conseguenze di legge, mentre, con riguardo alla residua doglianza difensiva avente ad oggetto il giudizio di equivalenza e la denegata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della crudeltà – l'unica ritenuta sussistente dai giudici di appello -, il relativo motivo di gravame deve ritenersi assorbito nelle statuizioni di accoglimento delle ragioni di ricorso del procuratore generale, di cui appresso si dirà, **restando affidato al giudice di rinvio il compito di provvedere al rinnovato apprezzamento circa la sussistenza delle altre circostanze aggravanti, pure contestate, ed al conseguente giudizio di comparazione delle stesse con le attenuanti generiche, e quindi all'eventuale rideterminazione della pena.** (Cas-It-2, r. 292-300)
- 315) Il ricorso è fondato, perché la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata o gestita la discarica non autorizzata non può essere disposta dal

giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51, 3° comma, d.leg. 22/97, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non avendo l'area natura intrinsecamente criminosa e **potendo essere bonificata dai residui inquinanti** (Cass. 15 gennaio 2002, Dessena, Foro it., 2002, II, 438). (Cas-It-3, r. 18-23)

Sembra che il gerundio composto abbia un maggior numero di occorrenze in funzione di gerundio assoluto piuttosto che di gerundio congiunto³¹¹. Si contano infatti 4 occorrenze di gerundio congiunto e 13 di gerundio assoluto. I due esempi qui di seguito ne rappresentano i rispettivi casi:

- 316) Queste persone, esaminate ritualmente come testi, non possono essere considerate imputate della stessa fattispecie, **avendo agito con il consenso dell'avente diritto - le case editrici appunto** - e dunque opera in loro favore la scriminante ex art. 50 c.p. (Ap-It-1, r. 67-69)
- 317) Risulta altresì priva di pregio, per il medesimo ordine di considerazioni, la doglianza del ricorrente relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., **avendo i giudici del merito ritenuto, con esauriente e logico apparato argomentativo, che il ruolo svolto dall'E., lungi dall'essere stato marginale, era stato determinante e indispensabile**, sia per la deliberata programmazione degli abusi sessuali sia per l'accertata partecipazione all'interno della cascina alle fasi del sequestro e della violenza sessuale, seguite dalla forte reazione e dall'uccisione della vittima. (Cas-It-2, r. 251-257)

Quanto alla posizione del gerundio composto³¹², si contano 4 gerundi composti in posizione iniziale, un gerundio composto in posizione interposta e 12 in posizione finale, come si osserva dai tre esempi seguenti che rappresentano i tre diversi casi:

- 318) D'altra parte, **essendo confermata la vigenza della previsione aggravatoria** comportante la pena dell'ergastolo nelle ipotesi meno gravi di realizzazione monosoggettiva o di concorso eventuale ex art. 110 c.p. in atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis, sarebbe, oltre che iniquo, davvero irrazionale da un punto di vista logico-sistematico, considerata la ratio dell'aggravamento, interpretare la mancata riformulazione dell'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p., ad opera della l. n. 66 del 1996, nel senso della sua implicita abrogazione limitatamente alla più grave ipotesi dell'omicidio commesso nell'atto di eseguire una violenza sessuale di gruppo. (Cas-It-2, r. 451-457)

³¹¹ Per questo aspetto si veda anche § 8.1.2.2.6.

³¹² Per questo aspetto si veda anche § 8.1.2.2.5.

- 319) Conseguentemente, deve concludersi che l'ordinanza impugnata, avendo tenuto ferma la confisca della quota di proprietà della ricorrente in violazione di legge e con motivazione manifestamente illogica, va annullata in parte qua; deve trattarsi di annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620, lett. l), c.p.p., potendo la relativa disposizione essere data direttamente da questa corte. (Cas-It-3, r. 68-71)
- 320) Queste persone, esaminate ritualmente come testi, non possono essere considerate imputate della stessa fattispecie, **avendo agito con il consenso dell'avente diritto - le case editrici appunto** - e dunque opera in loro favore la scriminante ex art. 50 c.p. (Ap-It-1, r. 67-69)

Si riporta infine un esempio in cui il gerundio composto ricorre in posizione finale di frase (sebbene non assoluta), con valore assoluto (il soggetto della frase al gerundio è “il compito”), e con ordine delle parole VO_iS:

- 321) Il ricorso dell'imputato va pertanto respinto con le conseguenze di legge, mentre, con riguardo alla residua doglianza difensiva avente ad oggetto il giudizio di equivalenza e la denegata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della crudeltà – l'unica ritenuta sussistente dai giudici di appello –, il relativo motivo di gravame deve ritenersi assorbito nelle statuizioni di accoglimento delle ragioni di ricorso del procuratore generale, di cui appresso si dirà, **restando affidato al giudice di rinvio il compito di provvedere al rinnovato apprezzamento circa la sussistenza delle altre circostanze aggravanti**, pure contestate, ed al conseguente giudizio di comparazione delle stesse con le attenuanti generiche, e quindi all'eventuale rideterminazione della pena. (Cas-It-2, r. 292-300)

8.1.2.2.2. *L'espressione dello spazio temporale del gerundio*

Un'altra categoria di analisi su cui è possibile fare alcune considerazioni riguarda l'attribuzione del valore temporale al gerundio. Per quanto riguarda il francese, è utile la distinzione adoperata da Halmøy su tre diversi tipi di gerundio: il gerundio a valore temporale (“je l'ai croisé *en sortant*”), il gerundio in cui si presenta interferenza di un processo sull'altro (“il essayait de réchauffer ses pieds *en les frottant entre ses mains*”), e il gerundio in cui vi è concomitanza dei processi (“il faisait les cent pas *en fumant sa pipe*”)³¹³.

Per l'italiano sembra invece di particolare interesse lo studio di Solarino (1996) sui tempi del gerundio. Seguendo Weinrich (1978: 323), la studiosa afferma che il gerundio è una forma semifinita “a informazione limitata” che riceve le informazioni necessarie a completare il proprio status dal verbo finito reggente, e sviluppa la sua idea a partire dall'ipotesi che il gerundio semplice italiano può

³¹³ Halmøy (2003 : 91).

esprimere non solo la contemporaneità, ma anche l' anteriorità e la posteriorità. Al centro dell' analisi è pertanto il tempo del gerundio e il rapporto temporale del gerundio con il verbo finito³¹⁴. Il gerundio può esprimere anteriorità quando il suo spazio temporale si può interpretare in base alle conoscenze pragmatiche “come anteriore e senza contatto rispetto a quello del verbo finito con cui è in relazione”: ad esempio, “*studiando*, Mario è stato promosso”, oppure “*partendo dal centro della città*, abbiamo impiegato esattamente sei ore per arrivare a destinazione”³¹⁵.

Quanto alla condizione di contemporaneità, Solarino considera due modalità temporali in cui i due eventi o azioni-processo, uno dei quali al gerundio, possono essere interpretati contemporanei: la modalità di inclusione e quella di coincidenza. Anche qui l' attribuzione dei rapporti di tempo è data dalle conoscenze pragmatiche. Nel rapporto temporale di inclusione, l' azione espressa dal verbo finito è interpretata come inclusa nell' azione espressa dal verbo al gerundio, che ha dunque una durata maggiore: ad esempio, “*passeggiando* Antonio incontrò Gianni”³¹⁶. Nel rapporto temporale di coincidenza, invece, l' azione del verbo finito ha durata uguale a quella del verbo al gerundio, e inoltre le due azioni iniziano e si concludono nello stesso momento, sono cioè “coestensive”: ad esempio, “Gianni entrò *togliendosi il cappotto*” (= Gianni entrò e nello stesso tempo si tolse il cappotto), oppure “Gianni parlava *sorridendo*” (= Gianni parlava e contemporaneamente sorrideva)³¹⁷. Nel rapporto temporale di posteriorità, infine, le azioni-processo espresse dal verbo finito e dal gerundio “si dispongono in successione e possono sovrapporsi in parte o essere del tutto separate: la distanza tra i due segmenti che rappresentano le azioni, come anche la possibilità che essi si sovrappongono parzialmente, dipende, ancora una volta, dalle conoscenze pragmatiche e fattuali e dal contesto”. Un esempio può essere: “il personaggio, appena entrato in scena, attraversa la stanza, *chiudendosi in un armadio*”³¹⁸.

In tal modo, Solarino ipotizza quattro tipi “nozionali” di gerundio: quello di anteriorità, di inclusione, di coincidenza e di posteriorità, evitando di ricorrere sia a funzioni semantiche sia a funzioni sintattiche come l' ordine, e concentrando l' analisi sull' interazione azionale-aspettuale del verbo finito e del gerundio³¹⁹. Uno dei risultati di questa analisi ha implicazioni sintattiche, nel senso che attraverso l' individuazione di una significativa correlazione statistica tra posizione del gerundio e rapporto temporale è stato possibile per Solarino affermare un principio di “iconicità sintattica”, secondo il quale il gerundio rispetto al verbo finito sembra rispecchiare l' ordine cronologico degli eventi: è, cioè, preverbale nei rapporti temporali di anteriorità e di inclusione; postverbale in quelli di coincidenza e di posteriorità³²⁰.

³¹⁴ Solarino (1996: 17).

³¹⁵ Solarino (1996: 27).

³¹⁶ Solarino (1996: 43).

³¹⁷ Solarino (1996: 43).

³¹⁸ Solarino (1996: 71).

³¹⁹ Solarino (1996: 93).

³²⁰ Solarino (1996: 115). Nella sua analisi Solarino intende inoltre verificare se sia possibile postulare l' esistenza di tipi sintattici di gerundi, se questi possano eventualmente essere correlati ai tipi

nozionali presupposti e, infine, se l'eventuale correlazione tra i tipi nozionali e sintattici sia perfettamente sovrapponibile, o meno (a causa di particolari funzioni semantiche che potrebbero entrare in gioco). Poiché il gerundio di anteriorità e quello di inclusione presentano entrambi un'assenza di condizionamento aspettuale, Solarino suppone che questi due tipi abbiano una struttura sintattica diversa dal gerundio di coincidenza, ovvero un legame più largo con il verbo finito (1996: 95). Ipotizza pertanto che il gerundio di anteriorità e quello di inclusione formino un unico tipo sintattico, con comportamento omogeneo per i tipi semantici causale, temporale, concessivo e condizionale (cioè, i tipi semantici che mostrano con il verbo finito questo tipo di rapporto temporale). Solarino (1996: 96) ipotizza inoltre che il tipo nozionale che ha un rapporto di coincidenza con il verbo finito sia un ulteriore tipo sintattico, con comportamento semantico modale. Quanto, infine, al tipo nozionale di posteriorità, Solarino si chiede se esso rientri in uno dei tipi sintattici menzionati, oppure ne costituisca una parte.

Per dimostrare queste ipotesi di lavoro, Solarino si serve delle definizioni dei tipi sintattici del gerundio offerte da alcuni modelli generativi. Nespov (1978: 103-111), ad esempio, distingue due tipi sintattici di gerundio, a prescindere dalla posizione preverbale o postverbale che essi possono occupare: il primo, detto G1, domina ed è dominato da un nodo S in posizione di *sister clause*, non di subordinata (“Marco andrà in Grecia, *il tempo permettendo*”); l'altro invece, detto G2, è dominato, è interno al sintagma verbale ed equivale a un complemento del verbo (“Maria voleva mangiare *cantando*”). L'altro modello generativo a cui fa riferimento Solarino è quello elaborato da Lonzi (1991: 571; cf. anche 2001: 572-592): la frase subordinata al gerundio può essere avverbiale di predicato (“Paolo ha fatto partire la macchina *spingendola*”) o avverbiale di frase (“*Essendo stato aiutato da Giovanni*, Paolo ha fatto partire la macchina”). Nel primo caso, le due azioni sono collegate in modo che la seconda provochi la prima; nel secondo caso, le due azioni non sono collegabili come un'unica azione, nel senso che esiste una relazione tra due eventi e non tra due azioni. Il gerundio di predicato svolge in genere la funzione strumentale, di maniera e temporale; quello di frase, invece, svolge in genere la funzione causale, ipotetica, concessiva. Solarino (1996: 109) sceglie di chiamare gerundio di coordinazione (Gco) il tipo sintattico corrispondente al tipo nozionale di posteriorità per uniformarsi alla terminologia usata da Lonzi, e conclude (1996: 112) affermando l'esistenza di tre tipi sintattici (G1, G2 e Gco) che possono essere correlati ai quattro tipi nozionali secondo lo schema seguente (1991: 588):




Grafico 17: La correlazione tra tipi nozionali, semantici e sintattici di gerundio secondo Solarino (1996:112)

Come si può osservare dallo schema, la correlazione non è simmetrica. Solarino (1996: 112) così giustifica le due principali asimmetrie che si possono riscontrare, e cioè la prima

vede due tipi nozionali, quello di anteriorità e di inclusione correlarsi entrambi a due tipi semantici, quello causale da un lato e quello temporale dall'altro. Già più volte abbiamo notato la somiglianza di comportamento tra il gerundio di anteriorità e quello di inclusione; possiamo qui osservare che mentre l'etichetta di contemporaneità apparenta il gerundio di inclusione e di coincidenza, i loro comportamenti 'temporali' (soprattutto l'assenza di condizionamento del verbo finito sul gerundio, che conserva la sua autonomia aspettuale [...]) e la loro funzione 'non marcata' [...] segnalano invece un'affinità più profonda tra

Osserveremo ora i gerundi nei due corpora relativamente ai quattro tipi nozionali delineati da Solarino, facendo affidamento alle nostre conoscenze pragmatiche per l'attribuzione dei tipi.

Nel corpus italiano, il tipo nozionale di anteriorità del gerundio presenta 101 occorrenze (79%), quello di contemporaneità 12 occorrenze (9%) e quello di posteriorità 15 occorrenze (12%). Nel corpus francese, il tipo nozionale di anteriorità presenta 34 occorrenze su 34 occorrenze totali (100%). Si riporta di seguito una tabella che riunisce tali valori:

	Gerundio di anteriorità		Gerundio di contemporaneità		Gerundio di posteriorità	
	<i>ass.</i>	%	<i>ass.</i>	%	<i>ass.</i>	%
Sentenze italiane	101	79%	12	9%	15	12%
Sentenze francesi	34	100%	-	-	-	-

TAB. 38

Il tipo nozionale di anteriorità è predominante: nel corpus italiano ricorre insieme agli altri due tipi, in quello francese è l'unico tipo presente. Si riportano di seguito due esempi del tipo nozionale di anteriorità, tratti rispettivamente dal corpus italiano e da quello francese:

- 322) La ragione giustificatrice della norma non ricorre, invece, per le altre figure professionali del mondo della sicurezza, le quali, **non avendo poteri di intervento diretto e non potendo portare armi**, svolgono attività integrative di tutela dei beni altrui; per cui non realizzano ipotesi di compromissione della sicurezza pubblica e di interferenze con la polizia, ma anzi prestano una opera di ausilio a quest'ultima nei casi di aggressioni da parte dell'uomo. (Ap-It-3, r. 219-223)
- 323) “aux motifs que l'enchainement rapide des faits dans l'ordre décrit par le témoin Jean-Luc Z... “30 secondes après avoir quitté Mme X... ... j'ai d'abord entendu un cri, ensuite la porte s'est fermée violemment comme à l'habitude et tout de suite après un grand bruit sourd sur le sol... ” démontre que c'est la porte de l'immeuble qui, **en se refermant brutalement**, a déséquilibré la victime et a été cause de sa chute mortelle; [...]. (Ca-Fr-1, r. 41-58)

questi due tipi nozionali. Non stupisce perciò che sia il gerundio di anteriorità che quello di inclusione si ripartiscano tra i tipi semantici causale e temporale.

La seconda asimmetria, continua Solarino (1996: 112), si osserva invece tra i tipi semantici e quelli sintattici: ogni tipo semantico si correla infatti solo con uno dei tipi sintattici, ad eccezione del gerundio temporale, che può correlarsi con due di essi: G1 e G2.

Il tipo nozionale di contemporaneità e quello di posteriorità presentano invece occorrenze solo nel corpus italiano. Si riportano di seguito due esempi rispettivamente dell'uno e dell'altro tipo:

- 324) Con la sentenza sopra menzionata <S. F.> veniva condannato per il reato di cui all'art. 593 co. 2 c.p. perché, dopo essere stato contattato telefonicamente nella qualità di medico di base da tale <N. M.> ed avergli detto di rivolgersi alla guardia medica, **incrociando l'autovettura a bordo della quale il <N.> stava portandosi appunto a detto servizio** e pur sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere, ometteva di prestare l'assistenza occorrente, allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni. (Cas-It-1, r. 24-29)
- 325) Questi cedette e prima ancora acquistò la droga necessaria, **usandola poi assieme alla ragazza**. (Tr-It-1, r. 128)

In conclusione, si è visto che il tipo nozionale di anteriorità sembra maggiormente utilizzato in entrambi i corpora, ma soprattutto in quello francese. Il fatto che le sentenze del corpus italiano presentino anche occorrenze degli altri tipi nozionali può essere messo in relazione con una considerazione di Solarino (1992: 156-158) sulla correlazione tra aumento della gamma di espressioni temporali del gerundio e l'ampliamento della frequenza di uso del gerundio. La studiosa evidenzia infatti che, contrariamente a quanto sostenuto da altri sul declino dell'uso del gerundio nella lingua contemporanea rispetto al più ampio uso nella lingua antica³²¹, tra le tendenze dell'italiano contemporaneo vi è una progressiva estensione dell'uso del gerundio. Le cause attribuibili a ciò possono essere diverse: innanzitutto, poiché il gerundio indica un'azione imperfettiva, cioè senza termine, le sue possibilità di espressione temporale si dovrebbero in teoria manifestare soltanto nei rapporti di inclusione (parafrasabile con "all'interno del processo di X-are") e di coincidenza (parafrasabile con e contemporaneamente X-ava/X-ò ecc."). Al contrario, accanto a queste realizzazioni, se ne sono via via formate altre: il gerundio può infatti avere un valore temporale di anteriorità e posteriorità³²², riuscendo così ad assumere modalità aspettuali perfettive oltre che imperfettive. Secondo Solarino, l'aumento della gamma delle espressioni temporali del gerundio avrebbe pertanto favorito la diffusione e l'ampliamento dell'uso del gerundio nell'italiano contemporaneo³²³.

³²¹ Cf. ad esempio Frenguelli (2003: 23); Halmøy (2003a: 20-21); Lyer (1936: 358-359); Policarpi/Rombi (1983: 317-318); Segre (1963: 312).

³²² Solarino in seguito (1996: 19) suggerisce che il gerundio di posterità è attestato in italiano fin dalle origini da Skerlj (1926: 245), Brambilla-Ageno (1978: 302).

³²³ È interessante notare che Solarino attribuisce la crisi del gerundio composto all'aumentata funzionalità temporale del gerundio: "nella stessa aumentata funzionalità temporale del gerundio semplice va inoltre ricercata la crisi del gerundio composto: la possibilità di esprimere l'anteriorità temporale attraverso la forma semplice rende infatti spesso superflua l'espressione morfologica dell'anteriorità attraverso la forma composta" (1992: 158).

8.1.2.2.3. *La specializzazione narrativa del gerundio*

Si intende ora verificare l'ipotesi della specializzazione narrativa del gerundio, così come sostenuto in particolare da Segre (1963) e Frenguelli (2003). Segre afferma che intorno al XIV e XV secolo il gerundio diviene “la formula più comune di impianto di una narrazione”³²⁴. Frenguelli (2003: 23), in uno studio di testi antichi, nota un uso diverso del gerundio nelle sequenze narrative e in quelle argomentative:

il gerundio si presta a esprimere diverse funzioni sintattiche, non sempre chiaramente distinguibili le une dalle altre, ma spesso convergenti nel perseguire lo sviluppo narrativo e la progressione dei temi. Per questo motivo il gerundio sembra preferito soprattutto nei testi narrativi e nelle sequenze narrative.³²⁵

In particolare, osserva ancora Frenguelli, i gerundi con valore causale sono utilizzati sia in contesti narrativi che argomentativi, poiché nelle narrazioni “la causalità dà spesso l'avvio a una vicenda”, mentre nelle argomentazioni essa “costituisce la struttura portante del ragionamento”³²⁶. Attraverso uno spoglio di testi in prosa dei secoli XIII e XIV, Frenguelli nota tuttavia che vi sono sensibili differenze di uso del gerundio causale tra i testi narrativi e quelli argomentativi. Egli dimostra che il gerundio ha una “specializzazione narrativa”, ovvero è peculiare della prosa narrativa piuttosto che di quella argomentativa, in cui peraltro ricorrono in maggior misura causali esplicite. Una volta riconosciuta questa specializzazione narrativa del gerundio, Frenguelli (2003: 31-33) delinea diversi modi in cui è possibile ottenere la progressione narrativa attraverso il gerundio: vi può essere una progressione lineare tra proposizione principale e frase al gerundio con stesso soggetto; oppure, vi può essere progressione lineare con cambio di soggetto; infine, è possibile che si verifichi una progressione “a catena”, in cui il fenomeno del cambio di soggetto si ripete più volte, e in cui ciascuna costruzione con gerundio contiene al suo interno quello che sarà il soggetto della gerundiva seguente, proprio come in un processo a catena.

Come già esposto nel § 7.3.2., le sentenze italiane e francesi sono state demarcate rispetto alla macrostruttura testuale che distingue la parte narrativa, quella argomentativa e il dispositivo. Utilizzando tale demarcazione (che, come vedremo, anche in questo caso presenta problemi), si riportano nella tabella seguente le occorrenze dei gerundi nella parte narrativa, argomentativa e nel dispositivo delle sentenze italiane e francesi.

³²⁴ Segre (1963: 312).

³²⁵ Frenguelli (2003: 27).

³²⁶ Frenguelli (2003: 27).

Distribuzione dei gerundi nelle parti delle sentenze

	<i>Parte narrativa</i>	<i>Parte argomentativa</i>	<i>Dispositivo</i>
<i>Sentenze italiane</i>	16,4%	79%	4,6%
<i>Sentenze francesi</i>	50%	50%	0%

TAB. 39

Le 129 occorrenze di gerundi nelle sentenze italiane e le 33 occorrenze di gerundi nelle sentenze francesi sembrano avere una distribuzione molto diversa nelle varie parti che costituiscono le sentenze. Mentre nelle sentenze francesi le occorrenze si distribuiscono nella parte narrativa e argomentativa con una percentuale uguale, nelle sentenze italiane vi è una maggiore frequenza di gerundi nella parte argomentativa. Questo dato apparentemente contraddice quanto sostenuto da Frenguelli (2003) e Segre (1963), ma in realtà la situazione è più complicata di quanto non sembri a prima vista.

Nel § 7.3.2. abbiamo discusso il metodo seguito nella demarcazione delle parti delle sentenze e i problemi che impone la rigidità di una tale demarcazione. È opportuno notare qui che nella parte argomentativa, che è quasi sempre la parte più estesa delle sentenze (soprattutto nelle sentenze francesi, che spesso presentano solo la parte argomentativa in cui è inclusa una descrizione dei fatti), rientrano contesti narrativi che sono di supporto all'argomentazione, come succede nel caso seguente:

- 326) Divenuta irrevocabile tale sentenza, R. S., moglie dell'A., **asserendo di essere comproprietaria al cinquanta per cento del terreno in questione**, con istanza diretta al giudice dell'esecuzione del suddetto tribunale chiese l'annullamento della disposizione di confisca e la conseguente restituzione del terreno stesso a sé medesima. Con ordinanza del 6 maggio 2005 il suddetto giudice rigettò l'istanza. (Cas-It-3, r. 6-10)

Il gerundio che occorre nel caso sopra menzionato è difficilmente definibile come prevalentemente narrativo o prevalentemente argomentativo. Sebbene il contesto sembri in generale argomentativo, la frase al gerundio con valore causale può essere considerata una narrazione di supporto all'argomentazione, che fa proseguire lo sviluppo narrativo e la progressione dei temi all'interno di un impianto testuale argomentativo.

Casi come questo sono abbastanza frequenti nelle sentenze del corpus, sia in quelle italiane che in quelle francesi, e pertanto è plausibile che, esaminando individualmente tutti i contesti in cui ricorrono i gerundi, sia possibile riscontrare una tendenza narrativa in molti dei casi che sono stati incasellati nella tabella 29 (p. 181-182) nella parte argomentativa. Si profila pertanto una duplice difficoltà generata da questo tipo di analisi: da una parte sembra complicato assegnare una tendenza prevalentemente narrativa o argomentativa al contesto specifico in cui ricorre il

gerundio; dall'altra sembra complicato assegnare la demarcazione di parte narrativa o argomentativa alla sezione della sentenza in cui ricorre il gerundio.

8.1.2.2.4. *Il valore semantico del gerundio*

Assegnare un valore semantico esatto alle frasi al gerundio è un problema complesso: più valori coesistono nella stessa frase, e attribuire la prevalenza di uno piuttosto che di un altro può spesso rilevarsi arbitrario, o comunque può dipendere da fattori extralinguistici, legati all'esperienza e alla percezione di chi adopera tali strutture. L'analisi condotta sul corpus non ha l'obiettivo di verificare la prevalenza di un determinato valore semantico nelle frasi al gerundio, tuttavia è sembrato opportuno mostrare alcuni valori semantici associabili a queste strutture del campione, rifacendoci alla distinzione in tipi semantici di Lonzi (2001).

Un primo tipo semantico può essere infatti considerato il gerundio di strumento (“Comunicava con l'ufficio centrale *utilizzando il numero riservato*”) o di maniera (“Comunicava con l'ufficio centrale *conversando*”)³²⁷. La sfumatura tra i due sottotipi non sempre è percettibile: “mentre il valore strumentale è costituito essenzialmente da un rapporto di causa-effetto tra verbo al gerundio e verbo principale, il valore di maniera è più gratuito o accessorio”³²⁸. Alcuni esempi tratti dai due corpora possono essere i seguenti:

- 327) Il difensore delle parti civili ha replicato **censurando l'inammissibilità del ricorso dell'imputato**, essendosi questi limitato a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi non consentita in sede di legittimità ovvero ad avanzare richieste manifestamente infondate. (Cas-It-2, r. 98-100)
- 328) Le 30 mai, B. a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Bobigny, pour abus d'autorité, contre le lieutenant P., **en mettant en cause le comportement de celui-ci à son égard, et les conditions de sa garde à vue**. (Tr-Fr-3, r. 160-162)

Un altro tipo semantico è dato dal gerundio temporale (“*Soggiornando in campagna, mi era capitato di osservare maggiormente la natura*”)³²⁹. Si riportano di seguito due esempi tratti rispettivamente dal corpus italiano e da quello francese, in cui sembra prevalere il valore temporale su quello casuale, che pure sembra piuttosto forte:

³²⁷ Lonzi (2001: 576-586).

³²⁸ Lonzi (2001: 576).

³²⁹ Lonzi (2001: 578).

- 329) **Avendo dato risposta affermativa al primo quesito interpretativo**, la corte è chiamata a pronunciarsi sull'ulteriore questione se l'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, 1° comma, n. 5, con il conseguente assorbimento del delitto di violenza sessuale di gruppo in quello di omicidio, sia compatibile con il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, richiamato dall'art. 576, 1° comma, n. 1, contestata anche con riferimento al fine di occultare e conseguire l'impunità del primo dei menzionati delitti (oltre che del sequestro di persona), ovvero ne comporti l'esclusione.
- 330) “aux motifs que “l'enchainement rapide des faits dans l'ordre décrit par le témoin Jean-Luc Z... “30 secondes après avoir quitté Mme X... ... j'ai d'abord entendu un cri, ensuite la porte s'est fermée violemment comme à l'habitude et tout de suite après un grand bruit sourd sur le sol... ” démontre que c'est la porte de l'immeuble qui, **en se refermant brutalement**, a déséquilibré la victime et a été cause de sa chute mortelle; [...]. (Ca-Fr-1, r. 41-44)

Si può inoltre avere il gerundio con valore causale (“*Avendo ormai preso la sua decisione*, non si lasciò persuadere dagli argomenti più sottili”)³³⁰ come negli esempi:

- 331) Il ricorso è fondato, perché la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata o gestita la discarica non autorizzata non può essere disposta dal giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51, 3° comma, d.leg. 22/97, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, **non avendo l'area natura intrinsecamente criminosa e potendo essere bonificata dai residui inquinanti** (Cass. 15 gennaio 2002, Dessena, Foro it., 2002, II, 438). (Cas-It-3, r. 18-23)
- 332) [...] **Qu'en utilisant cette photographie sans mention du nom de Joël S. et en la modifiant**, l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont commis des actes de contrefaçon et doivent réparation; [...]. (Tr-Fr-2, r. 217-219)

Il gerundio concessivo in italiano è in genere preceduto da *pur* e “può essere usato per esprimere la mancanza di un possibile rapporto causale fra il fatto denotato dalla frase gerundiva e il fatto denotato dalla frase principale” (“*Pur essendo incompetenti*, vogliono insegnare agli altri”)³³¹. È possibile riportare il seguente esempio dal corpus italiano:

³³⁰ Lonzi (2001: 584).

³³¹ Lonzi (2001: 585).

- 333) La Corte d'assise d'appello di Brescia, disattese le eccezioni difensive di inutilizzabilità delle dichiarazioni parzialmente confessorie rese dall'E. al g.i.p. e respinte le istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, **pur ribadendo la tesi della partecipazione diretta dell'imputato alle principali cadenze della vicenda criminosa**, accoglieva parzialmente l'appello dell'imputato relativamente all'esclusione delle aggravanti dell'omicidio di cui agli art. 576, 1° comma, nn. 1 e 5, e 577, 1° comma, n. 4, in relazione agli art. 61, nn. 1 e 2, c.p., sull'assunto che: l'aggravante dell'art. 576, 1° comma, n. 5, si riferisce a figure di reato, quelle degli art. 519-520-521, ormai espunte dall'ordinamento a seguito della riforma dei reati sessuali di cui alla l. n. 66 del 1996, e in ogni caso la violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie autonoma a concorso necessario, rispetto alla quale non è dato rinvenire continuità normativa con le ipotesi abrogate; [...]. (Cas-It-2, r. 48-62)

Il gerundio ipotetico presenta un valore causale possibile (*“Arrivando Paolo, prenderei la macchina”*)³³². Non sembrano tuttavia presentarsi casi del genere nei due corpora esaminati.

8.1.2.2.5. *La posizione della costruzione al gerundio nella frase*

È possibile distinguere le frasi al gerundio in base alla loro posizione nella frase: il gerundio si può infatti collocare all'inizio, alla fine o all'interno della frase matrice³³³. Il concetto di posizione e di ordine delle parole nella frase è un parametro teorico importante dal momento che “any study of WO presupposes a model of the sentence space organized according to “position” ”³³⁴. Una ipotesi interessante sull'ordine del gerundio all'interno della frase è quella di Solarino³³⁵. I quattro tipi “nozionali” di gerundio da lei supposti in base alla temporalità, quelli cioè di anteriorità, di inclusione, di coincidenza e di posteriorità, sembrano comportarsi in modo sistematico rispetto alla posizione del verbo finito, manifestando in tal modo la temporalità anche in superficie, a livello cioè di ordine delle parole. Per dimostrare questa ipotesi, Solarino si è avvalsa di un corpus di italiano contemporaneo, chiamato *Corpus di Barcellona*³³⁶, dalla cui analisi è risultata una certa “iconicità sintattica”, secondo la quale “la posizione non marcata del gerundio tende a rispecchiare nell'italiano contemporaneo l'ordine cronologico degli eventi: è preverbale nei rapporti temporali di anteriorità e di inclusione, postverbale in quelli di coincidenza e di posterità”³³⁷. Secondo Solarino (1992: 169), anche questa iconicità sarebbe responsabile della fortuna del gerundio nell'italiano contemporaneo, poiché

³³² Lonzi (2001: 584).

³³³ Cf. Egerland (2000a).

³³⁴ Sornicola (2006: 366).

³³⁵ Solarino (1992: 159-169).

³³⁶ Solarino (1992: 162).

³³⁷ Solarino (1992: 166).

un gerundio siffatto permette infatti al parlante di non effettuare impegnative scelte di congiunzioni e di scaricare sul ricevente l'onere dell'interpretazione; d'altra parte il ricevente si può giovare della posizione del gerundio per individuare in quali rapporti temporali esso si trova rispetto al verbo finito e per sciogliere eventuali ambiguità, e su questa base, e chiamando in causa le sue conoscenze del mondo, attribuirgli uno dei suoi possibili valori semantici.

Altri esprimono opinioni diverse sulla posizione del gerundio nella frase, sostenendo che vi è in generale per l'italiano una tendenza del gerundio a precedere la sovraordinata³³⁸. Altri ancora³³⁹ distinguono la posizione delle subordinate al gerundio a seconda che si tratti di gerundio avverbiale o di frase. Nel primo caso, la posizione può dipendere dal valore avverbiale di queste e, pertanto, la posizione di fine frase è quella non marcata:

1) Paolo si era ritirato dall'esame *piangendo*

mentre tutte le altre posizioni, quella iniziale:

2) *Piangendo*, Paolo si era ritirato dall'esame

quella tra soggetto e verbo:

3) Paolo, *piangendo*, si era ritirato dall'esame

quella tra ausiliare e verbo:

4) *Paolo, si era, *piangendo*, ritirato dall'esame

e quella tra verbo e complemento:

5) Paolo si era ritirato, *piangendo*, dall'esame

sono parentetiche.

Nel secondo caso, il gerundio di frase è sempre incluso tra due pause virtuali, sia se è in posizione iniziale:

1) *Giudicandosi* impreparato, Paolo si era ritirato dall'esame

³³⁸ Cf. ad esempio Dardano (1992: 104).

³³⁹ Lonzi (2001: 575-576).

che tra soggetto e verbo:

2) Paolo, *giudicandosi* impreparato, si era ritirato dall'esame

o tra ausiliare e verbo:

3) *Paolo si era, *giudicandosi* impreparato, ritirato dall'esame

o tra verbo e complemento:

4) Paolo si era ritirato, *giudicandosi* impreparato, dall'esame

o in posizione finale:

5) Paolo si era ritirato dall'esame, *giudicandosi* impreparato.

Esamineremo ora la posizione che le strutture al gerundio possono occupare all'interno della frase nei due corpora di sentenze. Nella nostra analisi si considerano in particolare tre posizioni della struttura al gerundio rispetto alla sovraordinata: la posizione a sinistra della sovraordinata, o iniziale; quella interposta alla sovraordinata; e quella a destra della sovraordinata, o finale. La posizione iniziale e quella finale possono essere inoltre considerate assolute quando il gerundio non solo precede o segue la sovraordinata, ma occupa anche la posizione iniziale o finale di frase in assoluto.

Nel corpus di sentenze italiane, le 128 occorrenze di gerundi si possono suddividere nel seguente modo: 15 gerundi ricorrono in posizione iniziale (di cui 4 in posizione iniziale assoluta), 27 gerundi ricorrono in posizione interposta, e 87 gerundi ricorrono in posizione finale (di cui 18 in posizione finale assoluta).

Di seguito si riportano due esempi di gerundio, uno in posizione iniziale assoluta e l'altro in posizione iniziale non assoluta:

- 334) **Pur essendo praticabili anche all'interno del medesimo ordinamento entrambi i modelli di rinvio**, la cui scelta rifletterebbe mere esigenze di economia legislativa, deve convenirsi, infatti, che la tecnica del rinvio "mobile" o "formale" appare più coerente al permanente potere del legislatore - frutto delle sue scelte punitive - di modificare, sostituire o addirittura abrogare il preesistente atto normativo. (Cas-It-2, r. 367-370)
- 335) Ritenuta l'ipotesi del 5° comma dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, **trattandosi di fatti relativi a modestissime quantità di droga leggera**, commessi da incensurato, nell'ambito esclusivo del rapporto con la ragazza, concesse le circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza, prevalenti, per la piena confessione, sulla contestata aggravante della minore età di Z. M., aggravante contestata in fatto nel capo d'imputazione

e durante l'interrogatorio, è congrua la pena, ridotta per il rito, di mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base mesi 9 di reclusione e lire 6 milioni di multa, trattandosi di ripetute cessioni a persona minore di età, così stimolata al vizio, pena ridotta per le generiche a mesi sei e lire 4 milioni, aumentata per la continuazione a mesi 9 e lire 4.500.000 di multa, pena nuovamente ridotta per il rito a mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa), oltre la condanna al pagamento delle spese processuali. (Tr-It-1, r. 131-140)

Secondo l'ottica di Solarino, entrambi i casi sono non marcati dal punto di vista dell'ordine delle parole, in quanto riguardano il tipo nozionale di anteriorità e sono preverbalì. Anche nell'ottica di Lonzi si tratta di casi non marcati, poiché sono gerundi di frase tra due pause virtuali.

Nei due esempi che seguono, il gerundio occupa la posizione interposta:

336) Anche la droga detenuta o codetenuta per altri, **trattandosi di sostanza obiettivamente e comunque destinata, di per sé, al consumo personale**, non deve comportare più la sanzione penale. (Tr-It-1, r. 22-23)

337) Ed è spaccio il procurare a più tossicodipendenti, **acquistandola e cedendola**, la droga da consumare assieme. (Tr-It-1, r. 46-47)

I due esempi appena menzionati sono entrambi gerundi di frase e si presentano tra due pause virtuali. Tuttavia, mentre il primo caso è preverbale ed esprime anteriorità, il secondo, pur esprimendo anteriorità, è postverbale e pertanto, nell'ottica di Solarino, sembra un caso marcato per quanto riguarda la posizione.

Nei seguenti esempi il gerundio occupa la posizione finale assoluta e finale non assoluta, cioè si trova a destra della sovraordinata:

338) La difesa ha insistito nel sostenere che la condotta dei due giovani costituisce un'ipotesi di codetenzione di droga per uso personale e come tale non punibile, **allegando, a conforto, alcune sentenze, agli atti**. (Tr-It-1, r. 12-14)

339) Il ruolo di questo acquirente è decisivo, **assumendo su di sé il rischio dell'operazione ed essendo non di rado persona ben individuata rispetto al gruppo**, perché già introdotta nell'ambiente della droga o già dedita allo spaccio. (Tr-It-1, r. 55-57)

Si tratta di un gerundio avverbiale nel primo caso che sembra esprimere posteriorità, e di un gerundio di frase nel secondo che sembra esprimere anteriorità e dunque sembra marcato dal punto di vista dell'ordine.

Parallelamente a quanto succede per il processo a catena che si instaura con i soggetti dei gerundi (che vedremo più avanti nel paragrafo 8.1.2.2.6.), è possibile evidenziare nell'esempio che segue un processo a catena che riguarda la posizione del gerundio: sia la prima che la seconda occorrenza del gerundio occupano infatti la posizione finale, ma il secondo gerundio è più periferico del primo, cioè è più a destra rispetto alla sovraordinata:

- 340) Il difensore delle parti civili ha replicato censurando l'inammissibilità del ricorso dell'imputato, essendosi questi limitato a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi non consentita in sede di legittimità ovvero ad avanzare richieste manifestamente infondate. (Cas-It-2, r. 98-100)

Per quanto riguarda il corpus di sentenze francesi, le 33 occorrenze di gerundi si possono suddividere rispetto alla posizione nella frase nel seguente modo: 11 gerundi occupano la posizione a sinistra della sovraordinata (mai iniziale assoluta); 3 gerundi occupano la posizione interposta; 19 gerundi occupano la posizione a destra della sovraordinata (di cui 6 occupano la posizione finale assoluta).

Si riporta qui di seguito un esempio di gerundio che occupa la posizione iniziale, cioè precede la sovraordinata:

- 341) La Saif est intervenue volontairement à l'audience et formule les demandes suivantes: se voir déclarer recevable en son intervention, voir déclarer la photographie de Joël S. originale, voir dire qu'**en procédant à une exploitation à des fins promotionnelles et politiques de l'œuvre de Joël S. constituant une atteinte au droit moral de ce dernier**, les défendeurs ont porté atteinte à l'intérêt collectif des photographes dont elle défend les intérêts, [...]. (Tr-Fr-2, r. 113-118)

Si tratta di un caso di un gerundio di frase, preverbale che esprime anteriorità e pertanto non marcato per quanto riguarda l'ordine delle parole.

La posizione interposta del gerundio può essere rappresentata dall'esempio seguente, che riguarda un gerundio di frase, preverbale, che esprime anteriorità e pertanto non marcato per quanto riguarda l'ordine:

- 342) “aux motifs que “l'enchaînement rapide des faits dans l'ordre décrit par le témoin Jean-Luc Z... “30 secondes après avoir quitté Mme X... ... j'ai d'abord entendu un cri, ensuite la porte s'est fermée violemment comme à l'habitude et tout de suite après un grand bruit sourd sur le sol... ” démontre que c'est la porte de l'immeuble qui, **en se refermant brutalement**, a déséquilibré la victime et a été cause de sa chute mortelle; que cependant, il résulte de l'information que les différents intervenants ne

sont pas restés inactifs après avoir été informés de la défectuosité, au départ peu grave, de la portée d'entrée de l'immeuble; [...]. (Ca-Fr-1, r. 41-53)

Quanto invece alla posizione finale occupata dal gerundio, si riporta il seguente caso in cui il gerundio è in posizione finale assoluta:

- 343) Attendu qu'il convient de constater que l'effet de cadrage précité, la recherche du contraste entre le décor flouté et la netteté du visage de Marine Le Pen, recherche du contraste obtenu par l'utilisation de l'éclairage du plateau, l'effet recherché soit l'effet de mouvement de la France obtenu par le flou de son contour et le regard de Marine Le Pen accompagnant ce mouvement, enfin le travail de flou effectué pour donner une image spécifique ne relèvent pas seulement du savoir faire du photographe mais contribuent incontestablement par leur combinaison à rendre originale la photographie et révèlent une activité créative de Joël S., le photographe ayant mis en scène le sujet **en recherchant des angles et des éclairages particuliers, contrairement aux allégations adverses**; [...]. (Tr-Fr-2, r. 152-175)

Si tratta di un gerundio avverbiale non marcato per quanto riguarda l'ordine delle parole poiché occupa la posizione finale di frase, e non marcato anche se si considera il parametro di analisi di Solarino, in quanto esso tende a rispettare l'ordine cronologico degli eventi, poiché è un gerundio di coincidenza e occorre in posizione postverbale.

8.1.2.2.6. *Il soggetto delle costruzioni al gerundio*

Le costruzioni al gerundio possono essere distinte anche in base alla sintassi del soggetto: possiamo avere infatti il gerundio come dipendente dal soggetto della proposizione principale e come indipendente da esso, detto anche assoluto. In altri termini, si trovano in genere distinti in letteratura i casi in cui il soggetto della sovraordinata e della gerundiva sono coreferenti, dai casi in cui i soggetti delle due proposizioni non sono coreferenti.

Il soggetto del gerundio è un argomento dibattuto in linguistica. Weerenbeck (1927: 330) afferma che “le gérondif n'a un sujet qu'accidentellement”. Di opinione diversa sembra essere Haspelmath (1995: 29), il quale introducendo il concetto universale di *coverbs*³⁴⁰ afferma che in molte lingue il soggetto di un *coverb* non

³⁴⁰ Haspelmath definisce la categoria di “coverb” nel modo seguente: “a coverb is defined here as a non-finite verb form whose main function is to mark adverbial subordination. Another way of putting it is that coverbs are verbal adverbs, just like participles are verbal adjectives” (Haspelmath 1995: 3). “A coverb is usually marked by an affix that is attached to the verb stem. Since languages show a general preference for suffixes over prefixes and since coverbs are apparently particularly common

può essere espresso in modo esplicito e deve rimanere implicito. Quello che sembra importante per Haspelmath è piuttosto determinare il controllo del soggetto di un *converb*.

Considerando queste due diverse posizioni, Halmøy (2003: 110) si domanda quale di queste si avvicini di più vicina alla realtà linguistica: “la question est donc de savoir laquelle de ces deux positions opposées – la formulation provocante de Weerenbeck ou la règle de coréférence – reflète le mieux la réalité linguistique”. Poiché in genere in queste costruzioni il significato è sempre chiaro, Halmøy (2003: 123) sembra infine propendere per una soluzione che tenga conto sia del contesto situazionale che del contesto immediato. Lo studioso³⁴¹ sostiene infatti che in quanto forma verbale impersonale, il gerundio, come l’infinito e il participio presente, non porta né la marca del tempo, né quella del modo, né quella dell’aspetto, né quella della persona. Ma in quanto forma verbale, come l’infinito e il participio presente, deve avere un agente o, come suggerisce Sandfeld (1943: 140) per l’infinito “une action verbale comporte toujours un sujet quelconque”. Halmøy suggerisce alla fine che il soggetto del gerundio deve essere cercato nel contesto linguistico o situazionale e che comunque “quand on le cherche, on le trouvera toujours”³⁴².

Alcuni ritengono che l’azione indicata dal gerundio sia frequentemente attribuita al soggetto della sovraordinata³⁴³. Questa struttura viene definita anche gerundio congiunto. Tale tipo di gerundio ha valore di proposizione temporale e indica un’azione contemporanea a quella indicata dalla sovraordinata. Meno frequente del gerundio congiunto è invece il gerundio assoluto, con soggetto proprio, espresso e diverso da quello della sovraordinata³⁴⁴. Qualora poi il soggetto del gerundio assoluto non sia espresso, esso può essere ricavato da un dativo o da un altro complemento che fa parte della sovraordinata³⁴⁵.

Rispetto alla sintassi del soggetto nel gerundio, la posizione di Antonini (1974: 87-90) è interessante perché traccia un percorso storico del gerundio nel sistema linguistico. Antonini critica le grammatiche che in genere comprendono in un’unica trattazione tre tipi di gerundi che andrebbero invece a suo avviso distinti: il gerundio assoluto, il gerundio composto e il gerundio di predicato. In seguito, la linguista afferma che i gerundi assoluti si ritrovano raramente nella lingua contemporanea sia letteraria che parlata, e il loro uso rientra solo in sintagmi cristallizzati con valore formulare, come in “la bimba fu pronta ad andarle dietro, il pane l’avrebbe mangiato *strada facendo*”. Antonini ritiene che la tendenza assoluta sia “innata” nel gerundio, infatti “il *gerundium* latino, spersonalizzazione dell’idea

in verb-final languages where this suffixing preference is much stronger [...], it is not surprising that converbial affixes are most commonly suffixes. [...] Besides inflexional affixes, nonaffixal particles may also be employed as converb markers (resulting in “periphrastic converbs”), e.g., French *en* in the French *gérondif* (e.g., *en chantant* ‘singing’), or Albanian *duke* (e.g., *duke pirë* ‘drinking’)” (Haspelmath 1995: 9).

³⁴¹ Halmøy (2003: 109).

³⁴² Halmøy (2003: 109).

³⁴³ Cf. Brambilla Ageno (1978: 294).

³⁴⁴ Cf. Brambilla Ageno (1978: 302).

³⁴⁵ Cf. Brambilla Ageno (1978: 303).

verbale, è, per sua origine, sciolto, e quindi non ha bisogno di un soggetto espresso³⁴⁶. Questa tendenza si sarebbe affievolita in seguito, per diverse ragioni: da una parte, il gerundio avrebbe avuto la possibilità di assumere un soggetto inizialmente diverso da quello del verbo finito; dall'altra, avrebbe avuto la possibilità di assumere lo stesso soggetto del verbo finito, allontanandosi gradualmente dal suo caratteristico ruolo sintattico assoluto. Antonini sottolinea che contrariamente a quanto succedeva in passato, oggi è più facile per noi tendere a riferire l'azione del gerundio al soggetto del verbo principale, pertanto questa lenta parabola ci autorizza ad affermare che la forma in questione sta perdendo la sua forza verbale. Antonini afferma che il cambiamento sintattico a cui è stato sottoposto il gerundio nel tempo ha permesso al gerundio di inserirsi “nel giuoco instabile degli equilibri linguistici”, a volte piegandosi “alle necessità del sistema linguistico”, altre volte però facendosi spazio nella lingua (o la lingua ha fatto spazio ad esso) per “esprimere nessi temporali di anteriorità e posteriorità tra due azioni strettamente legate fra loro”. Insomma, il gerundio è stato uno strumento nelle mani della lingua, ma uno strumento che aveva in sé le possibilità strutturali di consentire a simili “trasposizioni”: è stato nello stesso tempo modificato e modificatore di un sistema linguistico³⁴⁷.

Esamineremo ora il soggetto delle frasi al gerundio nelle sentenze italiane e francesi, dividendo le occorrenze in tre gruppi:

1. i casi in cui il l'azione indicata dal gerundio è attribuita al soggetto della sovraordinata (gerundio congiunto);
2. i casi in cui il gerundio ha un soggetto proprio, espresso e diverso da quello della sovraordinata (gerundio assoluto con soggetto espresso);
3. i casi in cui il gerundio ha un soggetto proprio, non espresso, diverso da quello della sovraordinata, che può essere ricavato da un argomento del verbo finito reggente (gerundio assoluto con soggetto non espresso).

È opportuno notare subito che in generale la possibilità del soggetto del gerundio di riferirsi ad elementi della frase principale diversi dal soggetto sembra più limitata nelle lingue romanze moderne.

Per i casi di gerundio congiunto si contano, infatti, nel corpus di sentenze italiane 94 occorrenze su 128 occorrenze totali di gerundi. Sul totale di gerundi che occorrono nelle sentenze italiane, il 73,4% sono gerundi congiunti, mentre il 26,6% sono gerundi assoluti.

Si osservi adesso qualche esempio di gerundio congiunto tratto dal corpus di sentenze italiane. Il soggetto del gerundio è coreferente con il soggetto del verbo reggente di modo finito in casi come i seguenti tre, in cui il soggetto si identifica

³⁴⁶ Antonini (1974: 88).

³⁴⁷ Antonini (1974: 90).

rispettivamente con “la difesa”, “l’ordinamento” e “la corte”, cioè con organi istituzionali:

- 344) La difesa ha insistito nel sostenere che la condotta dei due giovani costituisce un’ipotesi di codetenzione di droga per uso personale e come tale non punibile, **allegando, a conforto, alcune sentenze, agli atti.** (Tr-It-1, r. 12-14)
- 345) In tali ipotesi l’ordinamento si preoccupa però di limitare il rischio connesso allo svolgimento delle suddette attività, utili ma pericolose, **individuando in maniera il più possibile puntuale delle norme cautelari**, che per l’attività sportiva sono contenute all’interno dei singoli regolamenti sportivi, esistenti per ognuna delle discipline sportive riconosciute ed autorizzate dallo Stato. (Tr-It-3, r. 23-26)
- 346) **Avendo dato risposta affermativa al primo quesito interpretativo**, la corte è chiamata a pronunciarsi sull’ulteriore questione se l’affermata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 576, 1° comma, n. 5, con il conseguente assorbimento del delitto di violenza sessuale di gruppo in quello di omicidio, sia compatibile con il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 2, richiamato dall’art. 576, 1° comma, n. 1, contestata anche con riferimento al fine di occultare e conseguire l’impunità del primo dei menzionati delitti (oltre che del sequestro di persona), ovvero ne comporti l’esclusione. (Ca-It-2, r. 467-473)

Da un punto di vista sintattico, i seguenti esempi sono dello stesso tipo dei precedenti, ma cambia la natura del soggetto, che qui si identifica rispettivamente con l’imputato “la Z.” 347), con l’oggetto del dibattimento “la droga” 348), con un soggetto indeterminato “alcuno di essi” 349), con “i migliori piloti del mondo” 350), e con “molti lettori” 351).

- 347) La Z., infatti, aveva proposto al ragazzo di acquistare un po’ di hashish, **consegnandogli 50.000 lire.** (Tr-It-1, r. 7-8)
- 348) Anche la droga detenuta o codetenuta per altri, **trattandosi di sostanza obiettivamente e comunque destinata, di per sé, al consumo personale**, non deve comportare più la sanzione penale. (Tr-It-1, r. 22-23)
- 349) Nel consumo di gruppo vi può essere un’apprensione diretta ed immediata della droga, mediante acquisto congiunto, da parte di tutti assieme, dell’intero quantitativo necessario, ma, generalmente, è soltanto alcuno di essi che s’incarica di procurare anche per gli altri la droga necessaria, **esponendosi al rischio dell’acquisto e raccogliendo il denaro.** (Tr-It-1, r. 42-45)
- 350) La fondatezza di tale affermazione non può essere messa in dubbio, ed è fatto noto a chi segue le competizioni automobilistiche che anche i migliori

piloti del mondo, nel corso delle gare di velocità, hanno sbagliato manovra, **uscendo di pista e mettendo a repentaglio la propria vita, quella degli altri concorrenti ed a volte anche quella degli spettatori.** (Tr-It-3, r. 56-59)

- 351) Evidente che, **seguendo l'interpretazione della difesa e del tribunale**, con un solo originale dell'opera passato di mano in mano, molti lettori potrebbero chiedere una sola fotocopia, ciascuno per uso personale, e le copisterie eseguirne una per ogni lettore, senza fine di concorrenza o di particolare lucro, così però vanificando - e violando - la tutela del diritto d'autore. (Ap-It-1, r. 44-47)

L'esempio che segue sembra particolarmente interessante perché il pronome "essi" della frase sovraordinata, che si riferisce al personale di guardia coinvolto nel provvedimento penale, è il soggetto di sei costruzioni al gerundio che co-occorrono tutte nella stessa frase:

- 352) In particolare, essi espletavano servizio di presidio di portineria di immobili, e si trattenevano talvolta stabilmente all'interno di stabilimenti, uffici o condomini, **effettuando di giorno servizio di reception (regolando l'afflusso delle persone, vigilando che non si verificassero incidenti e che non vi fossero anomalie), e di notte controllando l'esterno attraverso i monitor collegati ad impianti di telecamere a circuito chiuso**, altre volte svolgevano una sorta di servizio di ronda, **lasciando prova del proprio passaggio presso gli abbonati mediante apposizione di biglietti o annotazione su appositi orologi marcatempo**, oppure **accorrendo in caso di segnalazione della centrale operativa**, collegata all'obiettivo protetto da teleallarme. (Ap-It-3, r. 79-86)

Anche nell'esempio che segue lo stesso soggetto, identificato con l'imputato, è coreferente con il verbo finito reggente "veniva condannato" e con una costruzione al gerundio che è incassata a sua volta prima in una temporale esplicita introdotta da "dopo" e poi in una causale esplicita introdotta da "perché". Il soggetto è, inoltre, coreferente con il verbo finito reggente "ometteva [di prestare soccorso]" e con due costruzioni al gerundio coordinate "allontanandosi e adducendo".

- 353) Con la sentenza sopra menzionata <S. F.> veniva condannato per il reato di cui all'art. 593 co. 2 c.p. perché, dopo essere stato contattato telefonicamente nella qualità di medico di base da tale <N. M.> ed avergli detto di rivolgersi alla guardia medica, **incrociando l'autovettura a bordo della quale il <N.> stava portandosi appunto a detto servizio** e pur sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere, ometteva di prestare l'assistenza occorrente, **allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni.** (Cas-It-1, r. 24-29)

È evidente che la complessità dell'organizzazione sintattica del periodo (negli esempi 352) e 353) appena menzionati, così come quella che ricorre non di raro in altri casi, può andare a discapito della chiarezza espositiva.

Il caso delle sentenze francesi presenta caratteristiche diverse da quelle delle sentenze italiane per quanto riguarda le occorrenze di gerundi congiunti o assoluti. Nelle sentenze francesi, infatti, si trovano 33 occorrenze di gerundi (circa un quarto delle occorrenze di gerundi che ricorrono nelle sentenze italiane), tutti coreferenti con il soggetto del verbo finito reggente. Non si hanno pertanto occorrenze di gerundi assoluti.

Si osservi qualche esempio di gerundio congiunto tratto dal corpus di sentenze francese. Nell'esempio che segue, il soggetto dei gerundi si identifica con l'imputato, al quale sono attribuiti i reati attraverso costruzioni sintattiche implicite: infinitive, participiali e gerundive che si ripetono secondo uno schema ricorrente, con una progressione a catena (in cui però il soggetto è sempre l'imputato), fino ad assumere le sembianze di una formula³⁴⁸:

- 354) B. est prévenu: d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits **en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site** contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, Faits prévus par ART.L.716-10 A), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.716-1 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1,ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT, d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions **en découlant**, en l'espèce **en réalisant et en connectant au réseau internet un site** contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, Faits prévus par ART.L.716-10 C), ART.L.711-1,ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L. 716-1, ART.L.713-2 A), ART.L. 713-3 A) C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1,ART.L.716-13, ART.L.716-14 C.PROPR.INT, d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espèce, **en réalisant et en connectant au réseau internet un site** contrefaisant une page d'enregistrement à MSN, Faits prévus par ART.L.335-2 AL.1,AL.2, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L.121-8 AL.1, ART.L.122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL.2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT, d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en

³⁴⁸ Cf. anche il capitolo 9.

l'espèce, **en réalisant et en connectant au réseau internet un site** contrefaisant une page d'enregistrement à MSN, Faits prévus par ART.L.335-3, ART.L.335-2 AL.2, ART.L.112-2, ART.L.121-2 AL.1, ART.L.122.2, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL. 2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT. (Tr-Fr-1, r. 32-63)

Negli esempi seguenti, è utilizzato uno schema sintattico ricorrente per esporre le richieste delle parti. Tali richieste sono regolarmente introdotte dal sintagma verbale “voir dire et juger / se voir déclarer, etc.”. Il soggetto del verbo finito reggente “ont porté” che è coreferente con il gerundio nell'esempio 355) è, come si può vedere, “l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen”:

- 355) Dans ces dernières conclusions, Joël S. demande au tribunal de: dire et juger que l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont porté atteinte à son droit moral **en procédant à une exploitation à des fins promotionnelles de son oeuvre** dans des conditions constituant une dénaturation de cette oeuvre ainsi qu'**en omettant de mentionner son nom en qualité d'auteur**, [...]. (Tr-Fr-2, r. 28-32)

Nell'esempio 356), invece, il soggetto del verbo finito reggente “ont porté atteinte” che è coreferente con il soggetto del gerundio è “les défendeurs”:

- 356) La Saif est intervenue volontairement à l'audience et formule les demandes suivantes: se voir déclarer recevable en son intervention, voir déclarer la photographie de Joël S. originale, voir dire **qu'en procédant à une exploitation à des fins promotionnelles et politiques de l'oeuvre de Joël S.** constituant une atteinte au droit moral de ce dernier, les défendeurs ont porté atteinte à l'intérêt collectif des photographes dont elle défend les intérêts, [...]. (Tr-Fr-2, r.113-118)

In altri casi, la struttura sintattica in cui ricorrono i gerundi congiunti è quella dell'“attendu que”, con una variante rappresentata nell'esempio 359) da “alors que”.

- 357) Attendu que Joël S. sollicite la condamnation solidaire de l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, du Front National et de Marine Le Pen ; **Qu'en utilisant cette photographie sans mention du nom de Joël S. et en la modifiant**, l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont commis des actes de contrefaçon et doivent réparation; [...]. (Tr-Fr-2, r. 215-219)

- 358) Mais attendu qu'**en statuant ainsi**, alors que le jugement était contradictoire et à signifier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; [...]. (Ca-Fr-2, r. 90-91)
- 359) “alors 2) que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile, **en se référant expressément au procès-verbal d'audition de Raphaële A...**, chargée de l'entretien de l'immeuble et en cette qualité préposée de Mme Y..., syndic de la copropriété, faisait valoir que, plusieurs semaines avant l'accident, celle-ci s'était rendu compte de la détérioration progressive de la porte de l'immeuble, de l'aggravation du phénomène “au fur et à mesure des jours” et de la dangerosité de la porte qui “se fermait rapidement et violemment, c'est-à-dire que dès vous la lâchiez elle se refermait rapidement et brutalement”; **qu'en se bornant à énoncer** qu'il ne résulte pas des auditions effectuées que le syndic ou le réparateur ait eu connaissance de l'aggravation de la situation et du danger accru qui en résultait, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale”; [...]. (Ca-Fr-1, r. 66-75)

Nei tre esempi seguenti, infine, il gerundio congiunto, diversamente da quanto è stato finora osservato, non sembra ricorrere in strutture sintattiche con carattere formulaico. Ma tale tipologia di contesti è minoritaria.

- 360) Elles reprochent enfin à la société SUR LA ROUTE des agissements parasites pour avoir délibérément cherché à profiter de la notoriété de la société HELLY HANSEN **en plagiant les caractères distinctifs de ses produits**. (Ap- Fr-2, r. 68-70)
- 361) Le 30 mai, B. a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Bobigny, pour abus d'autorité, contre le lieutenant P., **en mettant en cause le comportement de celui-ci à son égard, et les conditions de sa garde à vue**. (Tr-Fr-3, r. 160-161)
- 362) Elle prétend que la demande indemnitaire des sociétés HELLY HANSEN ne repose sur aucun fondement et s'oppose aux mesures d'instruction et de publication sollicités **en relevant la carence selon elle des appelantes dans l'administration de la preuve et l'arrêt de la diffusion de sa parka en raison du changement de modèle de veste chaque saison**. (Ap-Fr-2, r. 98-101)

Passiamo adesso ad esaminare le strutture al gerundio assoluto con soggetto espresso. Queste strutture ricorrono nel corpus di sentenze italiane con una frequenza pari al 26,6% sul totale delle occorrenze del gerundio, mentre sono assenti nel corpus di sentenze francesi, in cui i gerundi, 33 in totale, sono tutti congiunti, hanno cioè un maggiore rapporto di dipendenza con la sovraordinata.

Si riportano qui di seguito alcuni esempi tratti dal corpus di sentenze italiane in cui, come si può osservare, il soggetto espresso del gerundio assoluto è rappresentato da sintagmi nominali a volte anche piuttosto “pesanti”:

- 363) **Trattandosi di fatti commessi da persona giovane e incensurata**, non tossicodipendente e vista la piena confessione, è ragionevole il pronostico che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati per cui si possono concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, **ricorrendo i presupposti di legge**. (Tr-It-1, r. 141-144)
- 364) **Pur essendo praticabili anche all'interno del medesimo ordinamento entrambi i modelli di rinvio**, la cui scelta rifletterebbe mere esigenze di economia legislativa, deve convenirsi, infatti, che la tecnica del rinvio “mobile” o “formale” appare più coerente al permanente potere del legislatore - frutto delle sue scelte punitive - di modificare, sostituire o addirittura abrogare il preesistente atto normativo. (Cas-It-2, r. 367-370)
- 365) La sentenza della Cassazione richiamata dalla difesa (sez. VI 29 novembre 1993, Molin, cit.), nel contestare tale giurisprudenza, ha precisato che è al momento dell'acquisto collettivo, quando cioè ciascun tossicodipendente acquista, con il consenso degli altri, la propria quota ideale per uso personale, che si realizza “il danno criminale che la legge tende ad evitare”, **a nulla rilevando “la successiva ripartizione al consumo”**, non addebitabile ad alcuno, a titolo di reato. (Tr-It-1, r. 71-75)
- 366) Trattasi, in tal caso, infatti, di indagine tecnica, cui è estranea ogni discrezionalità amministrativa e che non comporta il sindacato dell'uso che del potere discrezionale la pubblica amministrazione abbia fatto, ma soltanto la conoscenza degli effetti del comportamento colposo di essa, **esaurendosi, in sostanza, la discrezionalità dell'amministrazione con la scelta del mezzo tecnico atto a soddisfare un determinato bisogno**. (Tr-It-2, r. 53-57)
- 367) Tale inidoneità risulta evidente ponendo in relazione le opere di difesa adottate con la natura geologica della zona, notoriamente franosa. (Tr-It-2, r. 108-109)
- 368) Detta scriminante non può ovviamente operare a favore del fotocopista, **apparendo paradossale l'argomento della difesa che pretende un consenso delle case editrici anche per questi**, quasi esistesse per la scriminante de qua una sorta di proprietà transitiva. (Ap-It-1, r. 71-73)
- 369) D. P. F.: 1a) Il fatto non costituisce reato. Il motivo è infondato. **Essendo le argomentazioni difensive le medesime**, ci si riporta a quanto esposto al § 1, sub 1) e 2) (Ap-It-1, r. 96-99)
- 370) La prospettazione della parte civile non è esatta, non potendosi configurare né una proprietà dei gettoni in capo alla SIP-Telecom né di quella somma di denaro della quale essa era ed è pacificamente creditrice nei confronti della X S.n.c. (Ap-It-2, r. 69-71)

- 371) Il ricorso dell'imputato va pertanto respinto con le conseguenze di legge, mentre, con riguardo alla residua doglianza difensiva avente ad oggetto il giudizio di equivalenza e la denegata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della crudeltà – l'unica ritenuta sussistente dai giudici di appello –, il relativo motivo di gravame deve ritenersi assorbito nelle statuizioni di accoglimento delle ragioni di ricorso del procuratore generale, di cui appresso si dirà, **restando affidato al giudice di rinvio il compito di provvedere al rinnovato apprezzamento circa la sussistenza delle altre circostanze aggravanti, pure contestate, ed al conseguente giudizio di comparazione delle stesse con le attenuanti generiche, e quindi all'eventuale rideterminazione della pena.** (Cas-It-2, r. 292-300)
- 372) In definitiva, la sentenza impugnata, pronunciata dalla seconda sezione della Corte d'assise d'appello di Brescia, va annullata con rinvio ad altra sezione della medesima corte, la quale, uniformandosi ai principî di diritto suenunciati, procederà a nuova valutazione circa la sussistenza delle circostanze aggravanti del nesso teleologico, della connessione cronologica e dei motivi abietti o futili, e quindi alla rielaborazione del giudizio di comparazione e bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche, irreversibilmente concesse all'imputato in difetto di specifico gravame del procuratore generale sul punto (**restando così assorbito il motivo di ricorso dell'imputato che ne chiede la prevalenza**), e alla rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. (Cas-It-2, r. 485-493)
- 373) Il ricorso è fondato, perché la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata o gestita la discarica non autorizzata non può essere disposta dal giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51, 3° comma, d.leg. 22/97, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, **non avendo l'area natura intrinsecamente criminosa e potendo essere bonificata dai residui inquinanti** (Cass. 15 gennaio 2002, Dessena, Foro it., 2002, II, 438). (Cas-It-3, r. 18-23)
- 374) Conseguentemente, deve concludersi che l'ordinanza impugnata, avendo tenuto ferma la confisca della quota di proprietà della ricorrente in violazione di legge e con motivazione manifestamente illogica, va annullata in parte qua; deve trattarsi di annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620, lett. l), c.p.p., **potendo la relativa disposizione essere data direttamente da questa corte.** (Cas-It-3, r. 68-71)

Occupiamoci ora dei casi di gerundi assoluti che ricorrono in contesti particolarmente complicati dal punto di vista sintattico e della chiarezza espositiva. Infatti, nell'esempio 375) si presentano due gerundi, di cui il primo congiunto e il secondo assoluto con soggetto espresso. I due gerundi sembrano occorrere in una progressione a catena³⁴⁹, in cui ciascuna costruzione con gerundio ha come soggetto quello della gerundiva seguente³⁵⁰. Infatti, il gerundio congiunto ha il soggetto

³⁴⁹ Sul concetto di progressione a catena, si veda anche la *clause chaining* (Myhill/Hibiya 1988: 361-398).

³⁵⁰ Cf. Frenguelli (2003: 31-33).

coreferente con quello della frase principale, cioè il sintagma “il difensore delle parti”. Il gerundio assoluto, invece, ha come soggetto espresso il pronome “questi” che si riferisce all’imputato. L’imputato ricorre in un sintagma preposizionale che dipende dal nodo sintagma nominale “l’inammissibilità [del ricorso dell’imputato]” e che è argomento del verbo al gerundio congiunto “censurando”.

- 375) Il difensore delle parti civili ha replicato censurando l’inammissibilità del ricorso dell’imputato, essendosi questi limitato a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi non consentita in sede di legittimità ovvero ad avanzare richieste manifestamente infondate. (Cas-It-2, r. 98-100)

Anche nell’esempio che segue si presenta un caso di gerundio assoluto con soggetto espresso, “questa”, che non è coreferente con il soggetto della sovraordinata, bensì modifica il sintagma preposizionale “di sicurezza”, che fa parte dell’argomento del verbo finito reggente “si trattava”:

- 376) Si trattava, quindi, di operatori polifunzionali di sicurezza, **essendo questa esercitata anche a distanza mediante telecontrolli, telecomandi e teleallarme**, finalizzata ad evitare manomissioni di impianti e apparecchiature, intrusioni dall’esterno, ovvero furti o altro tipo di emergenze (incendi, allagamenti o inquinamenti), ed a fornire un primo soccorso, che si concludeva con la segnalazione alle autorità competenti di danni o pericoli alle proprietà mobiliari o immobiliari, derivanti da eventi naturali o da aggressioni dell’uomo; ma, in quest’ultimo caso, senza la previsione di alcun intervento diretto e senza l’uso di armi. (Ap-It-3, r. 87-93)

Nell’esempio 377) si presenta un ulteriore caso di processo a catena di gerundi, in cui però i gerundi assoluti hanno un soggetto non espresso³⁵¹. In particolare, si osservi che i primi due gerundi sembrano avere una funzione simile a quella del “considerato che”, vale a dire la funzione di introdurre una argomentazione. Infatti, sia “dando ragione delle scelte...” che “concludendo quindi senza contraddizioni logiche...” sembrano essere le premesse del ragionamento del giudice. Il soggetto di questi due gerundi dovrebbe essere quindi un soggetto generico istituzionale: “il tribunale”, o “il giudice”, o “la corte”, in definitiva chi fa le considerazioni. Il terzo gerundio, invece, ha per soggetto quello che è l’oggetto della costruzione al gerundio precedente “le doglianze di quest’ultimo [dell’accusa]”.

³⁵¹ Si tratta pertanto della casistica descritta al punto 3. dell’inizio paragrafo.

- 377) Di talché, considerato che dei principi che presidiano l'acquisizione della prova e la sua valutazione la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione, con motivazione adeguata e articolata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, **dando ragione delle scelte eseguite e dell'assoluta preponderanza ed univoca convergenza delle prove d'accusa, concludendo quindi senza contraddizioni logiche per la responsabilità del ricorrente, [che?]³⁵² le doglianze di quest'ultimo attinenti alla ricostruzione probatoria dei fatti o alla loro qualificazione giuridica per i profili dell'elemento psicologico, si rivelano infondate, sollecitando esse in realtà il riesame nel merito della decisione impugnata**, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, laddove la corte distrettuale, come nella specie, abbia esplicitamente motivato circa tutti i punti oggetto delle specifiche ragioni di gravame. (Cas-It-2, r. 241-250)

Si riportano altri tre casi simili in cui si verifica la stessa strutturazione a catena. Nel primo, si ha un gerundio assoluto con soggetto espresso e poi un gerundio congiunto; nel secondo e nel terzo, vi è prima il gerundio congiunto e poi quello assoluto con soggetto espresso.

- 378) In altri termini, quando i criteri tecnici sono collegati a quelli amministrativi, in guisa da costituire il necessario preliminare o presupposto all'emanazione del provvedimento amministrativo, non può il giudice ordinario sindacare l'operato dell'autorità amministrativa; tuttavia, altrettanto non è da dirsi nel caso in cui l'attività amministrativa preceda quella tecnica, in quanto, in siffatta ipotesi, **venendo in contestazione non un atto amministrativo, sebbene unicamente un fatto materiale**, non vi ha dubbio che il giudice ordinario possa accertare se la pubblica amministrazione, **pur agendo nell'ambito dell'attribuite potere discrezionale**, abbia, contravvenendo alle regole di comune prudenza e diligenza, violato il principio indeclinabile del *neminem laedere*. (Tr-It-2, r. 67-74)
- 379) Nella presente fattispecie non è controverso che l'imputato sia uscito di strada per aver errato manovra (non è mai stata neppure prospettata l'ipotesi di un guasto meccanico del mezzo, escluso comunque dalla perizia), ma ciò nonostante la difesa dell'imputato ha invocato a chiare lettere l'assoluzione **evidenziando il seguente assunto**: la possibilità che i piloti sbagliano manovra è insita nel concetto di gara, soprattutto se essa è una gara di velocità, come sono le prove speciali all'interno dei rallies, nelle quali i conducenti per ottenere il miglior risultato sono indotti a tentare anche manovre azzardate e rischiose, **non essendo ovviamente applicabili in tali casi i limiti del codice della strada, di cui l'ordinamento ha autorizzato la deroga**. (Tr-It-3, r. 48-55)

³⁵² Il "che" tra parentesi quadre che introduce l'oggettiva non è presente nel testo originale: si ritiene però che si tratti di una svista del redattore, ed è stato pertanto aggiunto in questa sede, altrimenti la frase non sarebbe sintatticamente accettabile.

- 380) Insomma, la loro attività, essendo integrativa e non sostitutiva rispetto a quella istituzionalmente svolta dagli organi di polizia, non crea pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini, non essendovi rischio di interferenze con i diversi compiti propri della polizia giudiziaria e di sicurezza. (Ap-It-3, r. 224-227)

8.1.2.2.7. *Il sintagma modificato dal gerundio*

Le costruzioni al gerundio possono essere studiate in base al parametro di analisi che assume come carattere discriminante il tipo di sintagma modificato. Policarpi/Rombi (1983: 311-319), ad esempio, dopo avere preso in esame altre categorie di analisi³⁵³, sono persuase che esiste una categoria più forte delle altre, capace di organizzare i gerundi a seconda del sintagma modificato, e delineano così una tipologia del gerundio italiano che si basa sul tipo di sintagma modificato.

Se si prende come punto di riferimento per il gerundio questa categoria di analisi, si possono individuare diverse varianti. Una variante è rappresentata dal gerundio che modifica il sintagma verbale (“le larve vivono *dormendo*”; “gli parlava piano e *sfottendolo*”; “la montagna ci sovrastava *torreggiando*”). Si registra inoltre la variante in cui il gerundio modifica il sintagma nominale, variante che sembra essere quasi completamente limitata all’italiano antico e di cui si riscontra ancora qualche occorrenza in alcuni dialetti (“quella nostra Beatrice udio da certe persone *di te ragionando*” - Vita Nova, XII, 6)³⁵⁴. Un’ultima variante è rappresentata dal gerundio che modifica il sintagma proposizionale (“*essendo Pierino venuto in ritardo*, non si poté mangiare prima dell’una”; “*studiando*, potrà sentirsi realizzato”; “*arrivando*, vedremo Marta”)³⁵⁵. Questo tipo pare sia anche il più ricorrente e quello più descritto dalle grammatiche.

A proposito della tipologia del gerundio italiano che si basa sul tipo di sintagma modificato, sembra interessante aggiungere che le due linguiste hanno poi incrociato la categoria appena descritta con le altre categorie di analisi (quali il valore semantico, la posizione, il tempo, il soggetto etc.), richiamando l’attenzione sulle attese probabilistiche e individuando tre tipi di gerundio. Il primo tipo è costituito dal

³⁵³ Nella loro analisi, prima di assegnare un ruolo dominante alla categoria che prende come punto di riferimento il tipo di sintagma modificato, Policarpi/Rombi passano in rassegna altre categorie. Ad esempio, attraverso una approssimativa attribuzione di un “valore convenzionale sulla base del senso più marcato ricavabile” intendono verificare quale sia “l’incidenza statistica di aree di significato nella semantica del gerundio”, quale sia “la dialettica fra varianti semanticamente marcate e non marcate” e quale sia “la loro correlazione eventuale con altre categorie” (1983: 311). Rispetto al tempo, riconoscono che il gerundio può essere presente (“*Piovento*, si potrà fare un buon raccolto”) oppure passato (“*Essendo piovuto*, non trovarono tracce”) (1983: 311). Rispetto all’ordine delle parole, riconoscono che il gerundio può occorrere in posizione iniziale (“*Andando a casa*, comprerò il pane”), interna (“Comprerò, *andando a casa*, il pane”) o finale (“Comprerò il pane *andando a casa*”) (1983: 311). Rispetto al soggetto, il gerundio può avere lo stesso soggetto del verbo finito (“Giulietta sogna *pensando a Romeo*”) oppure non averlo (“*Stando così le cose*, me ne vado”) (1983: 312).

³⁵⁴ Policarpi/Rombi (1983: 312).

³⁵⁵ Policarpi/Rombi (1983: 312).

gerundio che modifica il sintagma verbale: “l’attesa che si costituisce, in termini probabilistici, è che questo gerundio, una volta sottoposto a registrazione nelle altre categorie, avrà un valore semantico zero o latamente strumentale; sarà un gerundio presente e contemporaneo al verbo modificato; sarà posposto a questo verbo; avrà, infine, lo stesso soggetto, e questo non sarà espresso”³⁵⁶. Il secondo tipo è costituito dal gerundio che modifica il sintagma nominale: in tal caso le attese probabilistiche saranno simili a quelle del tipo precedente, e cioè si avrà “valore semantico zero; tempo presente; contemporaneità; posizione posposta; il soggetto è invece il termine nominale cui il gerundio si riferisce”³⁵⁷. Una situazione differente si presenta nel terzo tipo rappresentato dal gerundio che modifica il sintagma proposizionale. Questo tipo infatti co-occorre con tutte le varianti delle altre categorie: può avere il più ampio ventaglio di valori semantici (“guardò l’uomo, *notando solo allora che piangeva*”; “*avendo soldi*, ci si può comprare ciò che si desidera”; “molti restarono, *non avendo dove andare*”; “*offrendole una rosa*, le feci una classica dichiarazione d’amore”); può essere presente o passato (“*uscendo*, incontrai Alfredo”; “*avendo raccolto tutte le ciliegie*, tornarono a casa”); può avere libera posizione all’interno della frase (preposto: “*sorridendo appena*, mi raccontò tutto”; posposto: “non ebbi il coraggio di partire, *vedendola in quelle condizioni*”; e interposto: “i soldati, *minacciandoli con le armi*, li ricacciarono indietro”); può avere lo stesso soggetto del verbo finito oppure non averlo, e il soggetto può essere espresso oppure non esserlo (“*incontrandolo*, lo salutai con freddezza”; “*circondandolo nubi minacciose*, il vecchio faro appariva sinistro”)³⁵⁸.

La maggior parte dei gerundi presenti nei due corpora appartengono al gruppo che modifica il sintagma proposizionale, descrivibile come gerundio avverbiale di frase. Il gerundio avverbiale di frase è secondo Lonzi (2001: 572-592) rappresentato dall’esempio “*Essendo stato aiutato da Giovanni*, Paolo ha fatto partire la macchina”, contrariamente al gerundio avverbiale di predicato che è invece espresso dall’esempio “Paolo ha fatto partire la macchina *spingendola*”. Nel primo caso, le due azioni non sono collegabili come un’unica azione, nel senso che esiste una relazione tra due eventi e non tra due azioni; nel secondo caso, le due azioni sono collegate in modo che la seconda provochi la prima. Il gerundio di predicato svolge in genere la funzione strumentale, di maniera e temporale; quello di frase, invece, svolge in genere la funzione causale, ipotetica, concessiva. Alcuni esempi tratti dai due corpora di gerundi che modificano il sintagma proposizionale, che abbiamo associato agli avverbiali di frase, sono riportati di seguito:

- 381) Conseguentemente, deve concludersi che l’ordinanza impugnata, avendo tenuto ferma la confisca della quota di proprietà della ricorrente in violazione di legge e con motivazione manifestamente illogica, va annullata in parte qua; deve trattarsi di annullamento senza rinvio a norma

³⁵⁶ Policarpi/Rombi (1983: 314).

³⁵⁷ Policarpi/Rombi (1983: 315).

³⁵⁸ Policarpi/Rombi (1983: 315).

dell'art. 620, lett. l), c.p.p., potendo la relativa disposizione essere data direttamente da questa corte. (Cas-It-3, r. 68-71)

- 382) Dans ces dernières conclusions, Joël S. demande au tribunal de: dire et juger que l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont porté atteinte à son droit moral **en procédant à une exploitation à des fins promotionnelles de son oeuvre dans des conditions constituant une dénaturation de cette oeuvre ainsi qu'en omettant de mentionner son nom en qualité d'auteur**, [...]. (Tr-Fr-2, r. 28-32)

8.1.2.3. *Alcuni risultati dell'analisi in un'ottica comparativa*

Come è stato già sottolineato all'inizio di questo capitolo, gli obiettivi principali dell'analisi delle strutture con il gerundio nei due corpora in esame sono sostanzialmente tre (si veda il paragrafo 8.1.2.1.).

I dati mostrano che si profila un quadro diverso tra il corpus di sentenze italiane e quello di sentenze francesi in riferimento all'uso di strutture con il gerundio. Innanzitutto, relativamente alla occorrenza di gerundi nei due corpora, quello italiano presenta una frequenza più alta rispetto a quello francese (128 vs 33 occorrenze totali).

Per quanto riguarda le questioni inerenti la *langue* e le differenze di uso del gerundio nei due corpora relativamente ai due sistemi linguistici, si evidenzia che il parametro d'analisi maggiormente rappresentativo è dato dalla forma del gerundio. Rispetto alle occorrenze di gerundi semplici e composti, si rileva una prima differenza a livello di lingua, poiché il gerundio composto non è presente nel corpus francese, essendo raramente usato nel sistema linguistico francese. I gerundi composti ricorrono pertanto soltanto nel corpus di sentenze italiane con una percentuale alquanto alta (13% contro l'87% di gerundi semplici), considerato che, secondo quanto riportato in letteratura, il gerundio semplice italiano è diffuso nella lingua di uso comune, mentre quello composto è riservato solo allo stile alto, letterario e burocratico e, in ogni caso, alla lingua scritta.

Quanto al secondo obiettivo di analisi, quello cioè di ipotizzare una possibile continuità tra lingua antica e lingua giuridica, i nostri dati lasciano supporre che il gerundio sia utilizzato nelle sentenze in modo non conforme rispetto all'uso dello stesso nella lingua comune, in altri termini che il suo uso potrebbe essere caratterizzato da sovraestensioni o sottoestensioni, le quali possono evidenziare usi arcaici del gerundio nello stile della lingua giuridica³⁵⁹.

³⁵⁹ Lyer (1936: 358-359) sostiene che le costruzioni al gerundio sono in generale per le lingue romanze una sorta di arcaismo e nota che la diversa densità delle costruzioni gerundive è determinata dal diverso grado di latinizzazione di queste lingue: cioè, meno una lingua è latinizzata più l'estensione del gerundio è grande, e viceversa. Le costruzioni al gerundio rappresenterebbero, pertanto, un tratto squisitamente romano "qui s'oppose nettement aux tendances latinisantes, qui, elles, lui préfèrent l'adjectif issu du participe présent latin et muni de la pleine force verbale" (Lyer

Policarpi/Rombi (1983: 317) notano che la frequenza di uso del gerundio “segue una curva decrescente dall’italiano antico all’italiano moderno”. Le due linguiste evidenziano inoltre che l’italiano antico e quello letterario di registro alto presentano una maggiore gamma di varietà semantico-sintattiche, laddove invece “nei campioni medi e più vicini al parlato (fotoromanzi e fumetti) sono rappresentate poche o pochissime varianti”. Con “campioni medi”, le autrici intendono le fasce di italiano a più alta circolazione, e pertanto “il gerundio appare come una struttura in declino, sia a livello di uso sia per l’ampiezza delle potenzialità grammaticali e semantiche, avviata, in alcuni settori della lingua, a un processo di grammaticalizzazione”. Nei testi antichi inoltre il gerundio è una formula rituale molto utilizzata nella narrazione: questo è stato notato da Škerlj (1929), Brambilla Ageno (1978a) e Segre (1963). Segre (1963: 312), in particolare, afferma che intorno al XIV e XV secolo il gerundio diviene “la formula più comune di impianto di una narrazione” e secondo Frenguelli (2003) il gerundio sembra raggiungere in italiano la sua massima diffusione intorno al XV secolo, laddove si registra in seguito una graduale riduzione dell’uso, a favore di costruzioni esplicite.

I dati emersi dai due corpora evidenziano che ricorrono frequentemente frasi al gerundio con una ampia gamma di varietà semantico-sintattiche e soprattutto, ricorrono gerundi con valore causale in contesti che, sebbene inseriti in un impianto argomentativo, possono essere considerati narrativi.

Un altro elemento di scarto tra l’uso del gerundio nella lingua italiana antica e moderna è rappresentato dal gerundio semplice e dal gerundio composto. Policarpi/Rombi (1983: 318) notano che, poiché il gerundio composto era già poco in uso in italiano antico, non ci si dovrebbe sorprendere se in italiano moderno esso tenda a scomparire. Le due studiose descrivono il gerundio composto come una forma “fortemente connotata stilisticamente” e ne rilevano un uso limitato alla saggistica e al linguaggio burocratico.

È stato inoltre notato che i gerundi assoluti, quelli cioè che sono caratterizzati da un grado più basso di dipendenza dalla frase sovraordinata, sono molto più frequenti nella lingua antica³⁶⁰ rispetto a quella moderna, e sono frequenti nel corpus italiano.

Osserviamo infine i risultati emersi rispetto all’obiettivo di analisi che intende ricondurre le strutture con il gerundio esaminate al particolare tipo di testo indagato e, pertanto, intende caratterizzare il linguaggio giuridico in base all’uso delle strutture con il gerundio.

Per quanto riguarda il parametro dei tempi del gerundio, il tipo nozionale di gerundio di anteriorità, per il quale si può interpretare, secondo le proprie conoscenze

1936: 358). Lyer ipotizza che le costruzioni al gerundio nelle lingue romanze siano destinate a scomparire nel tempo, e annovera alcuni fattori che contribuiscono secondo lui alla preparazione di “une morte inévitable” (Lyer 1936: 359). Tra questi fattori, egli comprende ad esempio la tendenza nella frase delle lingue romanze moderne alla sequenza progressiva soggetto-verbo-predicato, che non sembra essere una condizione favorevole per l’uso delle costruzioni al gerundio e conclude che il gerundio è per le lingue romanze una sorta di arcaismo (1936: 359).

³⁶⁰ Cf. Valente (2005: 350).

pragmatiche, lo spazio temporale come anteriore rispetto al tempo finito, sembra predominare sia nel corpus italiano che in quello francese.

Nelle sentenze dei corpora si nota che le strutture con il gerundio possono occupare diverse posizioni all'interno della frase. Nelle sentenze italiane si rileva che il 12% dei gerundi occupa la posizione a sinistra della sovraordinata, il 21% occupa la posizione interposta alla sovraordinata e il 68% occupa la posizione a destra della sovraordinata. Nelle sentenze francesi, invece, si osserva che il 33% dei gerundi è collocato a sinistra della sovraordinata, il 9% occupa la posizione interposta alla sovraordinata e il 58% si trova a destra della sovraordinata. Entrambi i corpora sembrano pertanto preferire la posizione a destra della sovraordinata.

Quanto alla sintassi del soggetto dei gerundi, si è notato che i gerundi assoluti si ritrovano raramente nella lingua contemporanea sia letteraria che parlata, e il loro uso rientra solo in sintagmi cristallizzati con valore formulare. Sembra inoltre che il gerundio possa avere acquisito nel tempo la possibilità di assumere lo stesso soggetto del verbo finito, allontanandosi gradualmente dal caratteristico ruolo sintattico assoluto che aveva nella lingua antica³⁶¹. Più in generale, la possibilità del soggetto del gerundio di riferirsi ad elementi della frase principale diversi dal soggetto nelle lingue romanze moderne sembra limitata. Le sentenze del corpus italiano presentano sia gerundi congiunti che gerundi assoluti, sebbene lo scarto tra i due tipi sia ampio (73,4% vs 26,6%); nelle sentenze del corpus francese invece si riscontrano solo occorrenze di gerundi che hanno il soggetto coreferente con quello della sovraordinata. Si è notato inoltre che nel corpus italiano vi è una spiccata frequenza di gerundi in progressione a catena. Nel corpus francese invece i gerundi sembrano ricorrere prevalentemente in contesti la cui struttura sintattica ha un carattere formulare. Si è inoltre infine che, nei casi di gerundi assoluti delle sentenze italiane, qualora il soggetto non sia espresso, sembra che questo possa essere spesso identificato con un organo istituzionale sottinteso (il tribunale).

La maggior parte dei gerundi che caratterizzano i due corpora sembrano infine modificare tipicamente il sintagma proposizionale. Essi possono anche essere descritti come gerundi avverbiali di frase.

³⁶¹ Antonini sottolinea che contrariamente a quanto succedeva in passato, oggi è più facile per noi tendere a riferire l'azione del gerundio al soggetto del verbo principale, pertanto questa lenta parabola ci autorizza ad affermare che la forma in questione sta perdendo la sua forza verbale.

8.2. *Strutture con il participio: la predominanza del tipo “attendu que” nelle sentenze francesi*

Come è già stato messo in rilievo per l'analisi delle strutture con il gerundio, anche nell'analisi delle strutture con il participio, l'obiettivo principale è quello di verificare se vi siano usi di tali strutture riconducibili alla tipologia di testo indagata. In altri termini, ci si domanda se, nelle sentenze del corpus esaminate, le strutture con il participio ricorrano con una caratterizzazione tale da poter essere considerate tipiche del linguaggio giuridico. Si intende inoltre verificare se l'uso di tali strutture con il participio presenti qualche somiglianza con l'uso delle stesse strutture nella lingua antica e, dunque, se possa esservi una continuità di uso tra lingua antica e lingua giuridica. Anche qui come per il caso delle strutture con il gerundio, è sembrato opportuno discutere dapprima alcune posizioni che si sono affermate nella letteratura riguardo a tali strutture con il participio.

Nella bibliografia sul participio si distingue tra costrutti al participio assoluto e altri tipi di costrutti al participio. In generale, pare esservi accordo nel ritenere che le frasi al participio assoluto, così come quelle al gerundio assoluto, siano costruzioni dotate di maggiore complessità sintattica e pertanto adoperate ad un livello stilistico “alto se non aulico”³⁶².

Le frasi al participio sono state ricondotte anche alla tipologia di frasi cosiddette “ridotte”, o *small clauses*. Esse si possono definire in termini generici e, pertanto, condivisibili dai vari linguisti che si sono occupati di questa particolare classe di frasi, come delle strutture predicative che non presentano “tutti i caratteri di quelle strutture predicative abitualmente chiamate frasi”³⁶³. Tale definizione data da Graffi è in realtà provocatoriamente generica, in quanto intende mettere in evidenza che l'unico elemento comune allo studio di queste strutture è il riconoscimento di una predicazione, mentre non pare esserci affatto accordo sulla tipologia di costituenti che questi formano³⁶⁴.

Per l'analisi del corpus di sentenze si ritiene adeguato distinguere tre tipi di strutture con il participio: quelle con valore assoluto, quelle con valore appositivo e quelle che modificano il sintagma nominale precedente. Esamineremo nei prossimi paragrafi (in particolare nel § 8.2.2.) ciascuna tipologia così individuata, verificandone allo stesso tempo la frequenza con cui ricorrono nel corpus. Il paragrafo 8.2.1. introduce invece alcune caratteristiche formali e funzionali del participio nei due sistemi linguistici italiano e francese.

³⁶² Cf. Egerland (2000a).

³⁶³ Graffi (1997: 274).

³⁶⁴ Graffi (1997: 274).

8.2.1. Il problema della comparabilità del participio italiano e francese: forme e funzioni nei due sistemi di lingua

Un tratto che certamente caratterizza il participio è la sua doppia natura verbale e aggettivale, riconosciuta già dai grammatici dell'antichità classica. Esso è infatti così designato in quanto “partecipa” delle caratteristiche di nome e aggettivo, da un lato, e di verbo, dall'altro³⁶⁵. Attribuendo al participio caratteristiche sia verbali che aggettivali, Tesnière (1959: 451-464) lo pone alla base del processo di “traslazione”³⁶⁶ e lo considera il risultato del processo di traslazione del verbo in aggettivo.

Il participio può presentare sia la forma al passato che quella al presente. Rispetto all'evoluzione diacronica della forma morfologica, il participio presente latino era caratterizzato da due desinenze diverse “am-ante(m)” e “leg-ente(m)”, le quali sono rimaste distinte in italiano /ant/ e /ent/ e occorrono in distribuzione complementare parallela a quella delle due desinenze del gerundio³⁶⁷, mentre si sono congiunte in francese già in epoca preletteraria nell'unica desinenza -ant³⁶⁸. Osserveremo nei prossimi paragrafi alcune caratteristiche di forma e funzione del participio rispettivamente nella lingua italiana e francese.

8.2.1.1. Il participio italiano

La grammaticografia italiana ha adoperato nel tempo una duplice strategia per trattare il participio: le grammatiche del '600 e '700 esaminano il participio principalmente sotto l'aspetto morfologico senza considerare gli aspetti sintattici; quelle dell'800 e del '900, invece, mirano ad una classificazione sintattica e semantica del participio, ma trascurano uno specifico tipo di ruolo sintattico che esso può assumere, quello cioè di modificatore di sintagmi nominali (“Facemmo festa agli amici *tornati da un lungo viaggio*”) oppure di sintagmi verbali (“Dopo cena Carlo andò al cinema e lasciò la tavola *apparecchiata*”). Sembra invece essere stato preso in considerazione da queste ultime grammatiche il ruolo sintattico di modificatore del sintagma proposizionale (“*Scesa la notte*, la barca rientrò in porto”)³⁶⁹.

In italiano, il participio ha due tempi: il presente e il passato. Nella lingua comune, il participio presente è usato raramente nel suo valore verbale, ed è invece usato nel linguaggio burocratico, “che si compiace spesso di un tono ricercato e

³⁶⁵ Cf. Serianni (2006: 481).

³⁶⁶ La base della teoria sintattica di Tesnière si costituisce intorno alle relazioni di *connexion*, *jonction* e *translation*: “Connexion, jonction et translation sont [...] les trois grands chefs sous lesquels viennent se ranger tous les faits de la syntaxe structurale” (1959: 323).

³⁶⁷ Tekavčić (1980: 430).

³⁶⁸ Brunot/Bruneau (1933: 356).

³⁶⁹ Policarpi/Rombi (1983: 319-320).

perfino aulico”³⁷⁰. Esempi in tal senso possono essere “il *presidente* la commissione”, “immobili *non costituenti* beni strumentali”, “imprese *fruenti* del regime di contabilità semplificata”³⁷¹. Anche Serianni (2006: 481) richiama l’attenzione sul fatto che il participio presente è usato raramente con funzione verbale nella lingua moderna, ma che esso era adoperato spesso con questa funzione nella lingua antica, in cui è possibile riscontrare frasi come “Epicuro *negante* la eternità delle anime”, frase che non sarebbe invece accettabile oggi nella lingua di uso comune³⁷². Serianni sottolinea pertanto la continuità tra la lingua antica e il linguaggio giuridico quando afferma che in quest’ultimo è possibile avere costruzioni quali “una strutturazione [...] *rispondente* all’obiettivo di stabilizzazione dei flussi di credito”; “eventuali disponibilità di contributo *derivanti* dai conferimenti regionali”³⁷³. Un tale uso, fa notare inoltre Serianni, si ritrova anche nella lingua letteraria, come nell’esempio “le campane sonavano su dal castello / annunziando Cristo *tornante* dimane a’ suoi cieli”³⁷⁴; “una grave ingiuria *ledente* il suo onore”³⁷⁵; “egli era uomo storicista, *rifutante* malinconie”³⁷⁶.

Il participio passato si usa con gli ausiliari *essere* e *avere* e può avere funzione di aggettivo, come in “uno *stimato* professionista”; oppure, può avere funzione verbale e valore attivo con i verbi intransitivi, come in “*partiti di mattina*, arrivarono a notte fonda”, e funzione verbale e valore passivo con i verbi transitivi, come in “non mi piace la minestra *riscaldata*”.

Riguardo alla posizione del participio passato nella frase, il gruppo formato dall’ausiliare e dal participio passato sembra piuttosto stabile e tra i due elementi si possono eventualmente inserire soltanto gli avverbi, come in “abbiamo *sempre* lavorato”. Al contrario, il legame tra ausiliare e participio nel gerundio composto pare sia meno rigido, come si può osservare dal seguente esempio, che non a caso proviene dall’ambito giuridico: “*avendo la suddetta testimone confermato* le dichiarazioni rese durante l’istruttoria, la sentenza è confermata”³⁷⁷. Il participio passato è inoltre separato dal verbo “avere” quando assume un valore predicativo e quindi una funzione aggettivale, come in “ho la casa tutta *rovinata*” (in “ho rovinato tutta la casa”, invece, si può notare la funzione verbale del participio)³⁷⁸.

Il participio può essere usato in italiano anche con valore assoluto, ossia con un soggetto diverso da quello della reggente, ad esempio “il signore entrò, e *data*

³⁷⁰ Cf. Dardano/Trifone (1997: 325). Cf. anche Bertucelli Papi/Benincà/Cinque (2001: 604) che sostengono che il participio presente con valore verbale è limitato ad un “uso ristretto e ad uno stile alto e ricercato oppure burocratico”.

³⁷¹ Dardano/Trifone (1997: 325).

³⁷² Rohlfs (1966-1969: 723).

³⁷³ Esempio tratto da Serianni (2006: 482), da un articolo pubblicato sulla rivista “Credito e Artigianato”, II 1984, 6-7.

³⁷⁴ Esempio tratto da Serianni (2006: 482), Carducci, *Sogno d’estate*, 17-18.

³⁷⁵ Esempio tratto da Serianni (2006: 482), Moravia, *Gli indifferenti*, 74.

³⁷⁶ Esempio tratto da Serianni (2006: 482), Calvino, *Racconti*, 387.

³⁷⁷ Esempio tratto da Dardano/Trifone (1997: 453-454).

³⁷⁸ Nei due ultimi esempi è inoltre possibile notare il diverso comportamento dell’accordo participiale. Per una sintesi approfondita sulla sintassi comparata dell’accordo participiale nelle lingue romanze, si veda Loporcaro (1998).

un'occhiata per la camera, vide Lucia rannicchiata nel suo cantuccio e quieta” (= essendo stata data un'occhiata...) ³⁷⁹. In epoca antica il participio passato non concordava necessariamente col nome (“veduto la bellezza” ³⁸⁰): ciò ha indotto molti studiosi a ritenere che il participio assoluto italiano possa provenire “dall’abbreviazione di un gerundio passato” ³⁸¹. Serianni (2006: 482) richiama invece l’attenzione sulla inverosimiglianza di tale eventualità, poiché il gerundio composto non è attestato nella fase più antica dell’italiano, ma si è formato successivamente sul modello degli altri tempi composti con ausiliare e participio passato ³⁸².

8.2.1.2. *Il participio francese*

In francese moderno, il participio presente è invariabile, ma nella lingua antica esso si accordava soltanto rispetto al caso e al numero, e non rispetto al genere, conformemente alla regola degli aggettivi che avevano una forma unica per i due generi ³⁸³. Il participio presente varia soltanto in alcune locuzioni del linguaggio giuridico, quali “les *ayants* cause, les *ayants* droit, les *ayants* compte, maison à lui *appartenante*, toute(s) affaire(s) *cessante*(s), tous empêchements *cessants*, toutes choses *cessantes*, fille majeure *usante* et *jouissante* de ses droits, deux requêtes *tendantes* à même fin, la partie *plaignante*, la Cour d’appel *seante* à Paris” ³⁸⁴.

Come forma verbale, il participio presente in genere esprime un’azione che si sta compiendo nello stesso momento in cui si compie l’azione del verbo della frase sovraordinata, e può marcare sia il presente, che il passato, che il futuro: “Je le vois *lisant*” (= qui lit); “Je l’ai vu *lisant*” (= qui lisait); “Je le verrai *lisant*” (= qui lira) ³⁸⁵.

Il participio passato impiegato senza ausiliare si accorda in genere e numero con la parola alla quale si rapporta: “Que l’on recueille le enfants *abandonnés*” ³⁸⁶, invece, coniugato con l’ausiliare “essere”, esso si accorda in genere e numero con il soggetto del verbo: “Vos raisons seront *admises*” ³⁸⁷.

Il participio presente o passato che occupa la posizione iniziale di una frase si rapporta al soggetto del verbo base della frase: “*Connaissant* votre *générosité*, j’espère que vous ne repousserez pas ma demande”, “*Ayant* bien *résumé* ma leçon, j’ai obtenu la note 18”, “*Formé* à l’école du malheur, il supporte stoïquement cette épreuve” ³⁸⁸.

³⁷⁹ Esempio tratto da Serianni (2006: 482), Manzoni, *I Promessi Sposi*, XXII 4.

³⁸⁰ Il tipo “veduto la bellezza” è stato ampiamente studiato da Škerlj (1932).

³⁸¹ Cf. Rohlf (1966-1969: 726).

³⁸² Cf. anche Menoni (1982), Škerlj (1932).

³⁸³ Anche quando dal XII secolo l’aggettivo ha preso per analogia la desinenza *e* del femminile, il participio presente ha mantenuto la sua invariabilità (cf. Grevisse 1980: 1308).

³⁸⁴ Esempi tratti da Grevisse (1980: 895-896).

³⁸⁵ Grevisse (1990: 195).

³⁸⁶ Grevisse (1990: 198).

³⁸⁷ In francese l’accordo del participio è un problema complesso. Si veda ad esempio Loporcaro (1998).

³⁸⁸ Grevisse (1990: 205).

Il participio presente o passato può essere usato anche in costruzioni assolute, con un soggetto proprio che non ha alcuna funzione nella proposizione principale: in questo caso, si tratta di una costruzione participiale circostanziale, come in “*Le père mort, les fils vous retournent le champs (La Fontaine)*”, “*Dieu aidant, nous vaincrons*”³⁸⁹. Intorno al XVIII secolo, tuttavia, incomincia ad avvertirsi l’esigenza di avere un soggetto identico per la principale e per la proposizione participiale, che avrebbe limitato la libertà sintattica presente fino a quell’epoca³⁹⁰.

8.2.2. Analisi di strutture con il participio nel corpus

8.2.2.1. Obiettivi dell’analisi

In linea con l’analisi condotta per il gerundio, anche rispetto all’analisi delle forme participiali nel corpus di sentenze italiane e francesi, gli obiettivi principali sono: fare emergere caratterizzazioni di queste strutture all’interno di ciascun sistema linguistico; rilevare tendenze in base a cui poterle considerare tipiche del linguaggio giuridico; e mettere in luce una eventuale continuità di uso delle strutture con il participio nella lingua antica e nella lingua giuridica moderna.

Il metodo di analisi tiene conto di tre diverse tipologie di strutture con il participio presenti nel corpus: quelle con valore assoluto, quelle con valore appositivo e quelle che modificano il sintagma nominale precedente.

8.2.2.2. Descrizione dell’analisi

Nei prossimi paragrafi sarà esaminata ciascuna delle tre tipologie individuate e verificata la presenza di tali tipologie di strutture nel corpus di sentenze italiane e francesi.

Un problema metodologico che deve essere messo in luce riguarda la difficoltà di comparare la stessa categoria morfosintattica del participio all’interno dei due diversi sistemi linguistici, l’italiano e il francese. Da un punto di vista morfologico, il participio possiede proprietà che lo caratterizzano e che sono condivise da entrambe le lingue in questione, come la desinenza del presente *-nt* per l’italiano *amante*, e la desinenza *-ant* per il francese *aimant*, che derivano dal latino AMANTE(M). Da un punto di vista funzionale, le corrispondenze tra forme italiane e francesi assumono valori meno chiari, a causa di sviluppi diacronici diversi dei due

³⁸⁹ Grevisse (1990: 205); ma cf. anche Grevisse (1980: 1307).

³⁹⁰ Cf. Arrivé/Chevalier/Blanche-Benveniste/Peytard (1974: 126-127).

sistemi linguistici³⁹¹. Laddove in francese si usa il participio passato, in italiano si userebbe il gerundio composto³⁹², come si evince dal seguente esempio, in cui la participiale potrebbe essere resa in italiano con un gerundio composto come in “d'altronde *essendo stata* la fotografia in questione *riprodotta* sul sito internet del Front National”:

- 383) DISCUSSION Sur les demandes de mise hors de cause, Attendu que Joël S. sollicite la condamnation de l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, du Front National et de Marine Le Pen; Que le Front National et Marine Le Pen sollicitent leur mise hors de cause; Attendu que la photographie a été acquise par l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004; qu'elle est exploitée par le Front National, **la photographie litigieuse ayant été par ailleurs reproduite sur le site internet du Front National**; Que le Front National ne peut dès lors être mis hors de cause; Attendu que, si Marine Le Pen n'est intervenue qu'en qualité de directrice juridique et non à titre personnel lors de la cession, il est justifié par contre qu'elle a déposé un site en son nom personnel, «marine2004.com» site sur lequel est reproduite la photographie contestée; Qu'elle ne peut dès lors être mise hors de cause; [...]. (Tr-Fr-2, r. 129-141)

8.2.2.2.1. *Il participio con valore assoluto*

Il participio con valore assoluto è caratterizzato dalla non coreferenzialità del soggetto della frase al participio con quello della frase reggente di verbo finito, e da un minore grado di dipendenza con la sovraordinata rispetto invece a participiali che coriferiscono con lo stesso soggetto della frase reggente³⁹³. Un esempio di frase participiale con valore assoluto è il seguente: “*Arrivato Piero*, la festa ebbe inizio”.

Le costruzioni assolute possono essere in genere trattate in uno studio unitario, in quanto esse formano un gruppo compatto e coerente. Ciò che assicura tale coerenza è la ricorrenza di un medesimo schema sintattico in cui “deux éléments constitutifs en rapports de prédication secondaire, mais excluant l'infinitif, apparaissent dans des fonctions dépendantes diverses”³⁹⁴. Hanon (1989: 359) considera le costruzioni assolute come costituite da termini “solidali” in rapporto di soggetto e predicato logico. In nessun caso il predicato può essere un verbo

³⁹¹ Cf. ad esempio Brunot/Bruneau (1933: 389), oppure Brunot (1905-1953, I: 476).

³⁹² Cf. anche § 8.1.2.2.1.

³⁹³ Cf. Valente (2005) che, per l'analisi del corpus di testi in siciliano antico, si avvale anche della distinzione in base al legame di dipendenza che le participiali contraggono con la principale: da un lato, le frasi participiali assolute, dall'altro i participi dipendenti. Le costruzioni participiali assolute sono pertanto frasi che fungono da proposizione subordinata avverbiale in cui la predicazione viene espressa da un participio, ad esempio “*Mortu Eviscardu brittuni*, li Normandi misiru manu a la spata et firiru inver di l'osti, et killi fugendu si dirrupavanu per killi muntagni et salvarusi in parti (CQ, XIX, 89, 3-5)” (Valente 2005: 281).

³⁹⁴ Hanon (1989: 357).

coniugato o un infinito, ma deve essere un verbo non coniugato, come il participio presente, il participio passato, o più raramente il gerundio³⁹⁵. Il soggetto di una costruzione assoluta è sempre un sintagma nominale, che può essere un sostantivo, preceduto o meno da un determinante, e accompagnato o meno da un aggettivo epiteto; oppure, può essere un pronome personale o dimostrativo; o, infine, anche un nome proprio³⁹⁶. Hanon (1959: 42) sottolinea nel seguente brano l'affinità delle costruzioni assolute con l'ablativo assoluto latino:

Cet adjectif [absolu], en rapport avec toute une série de noms (ablatif absolu, accusatif absolu, adverbial absolu, complément absolu, construction absolu, proposition absolue, construction participiale absolue, etc.) évoque sans la nommer la construction latine de l'ablatif absolu, c'est-à-dire celle d'un «circonstant indépendant».

Lo studioso suggerisce peraltro una tipologia delle costruzioni assolute suddividendole in quattro sottoclassi:

- tipo A** costruzione a posizione mobile e a valore predicativo
 “Marie est assise, *les yeux fermés*” (1989: 59)
- tipo B** costruzione a posizione mobile e a valore circostanziale
 “*La porte fermée*, Marie s'en alla” (1959: 59)
- tipo C** costruzione a posizione fissa con funzione di termine primario della frase
 “Pierre est *torse nu*”; “Marie voit un jeune homme *torse nu*” (1959: 59)
- tipo D** costruzione a posizione fissa, che ha una funzione all'interno di un sintagma nominale o costruzione assoluta incassata in un'altra costruzione assoluta
 “Ils prennent un bain de soleil, elle en bikini, lui *torse nu*” (1959: 59)

Le costruzioni assolute nella tipologia delineata presentano tutte le seguenti caratteristiche comuni³⁹⁷:

gli elementi che le costituiscono

1. sono “solidali” tra loro e formano un nesso logico;

³⁹⁵ Hanon (1989: 152).

³⁹⁶ Hanon (1989: 145).

³⁹⁷ Hanon (1989: 59).

2. hanno carattere nominale e non necessitano della presenza di un verbo coniugato;
3. presentano un carattere di dipendenza poiché non possono esistere da soli;
4. possono essere considerati come il risultato di una trasformazione in una frase ridotta.

Inoltre, tali costruzioni

5. hanno un'origine storica comune;
6. costituiscono una predicazione secondaria all'interno di una predicazione primaria che modificano;
7. intrattengono rapporti logici con la predicazione primaria;
8. non hanno marca di accordo con il resto della frase;
9. non esprimono né il tempo, né l'aspetto, né il modo, né la diatesi;
10. non hanno marche morfologiche distintive (contrariamente ai sintagmi preposizionali, che sono invece marcati dalla preposizione, o alle proposizioni subordinate che sono introdotte dai complementizzatori).

Per il fatto di non presentare marche di accordo con il resto della frase, tali costruzioni sono state spesso segnalate dai grammatici come casi di anacoluti³⁹⁸. Alcuni linguisti discutono tuttavia il concetto di anacoluto rapportato alle costruzioni assolute nella lingua antica e moderna, e sostengono che non è legittimo considerare *tout court* queste costruzioni come degli anacoluti³⁹⁹. È infatti estremamente importante distinguere i diversi piani della lingua antica e della lingua moderna: quello che nella lingua moderna può sembrare un'infrazione delle dipendenze sintattiche, nella lingua antica può essere considerato conforme alle regole sintattiche, poiché la lingua antica segue un sistema diverso da quella moderna. Egerland (1999: 198) sospetta pertanto che dietro gli abbondanti anacoluti denunciati nelle edizioni di testi antichi, e dietro le segnalazioni di violazioni di dipendenze sintattiche, si possano nascondere in realtà differenze strutturali tra italiano antico e moderno. Ad esempio, in italiano moderno l'argomento del participio passato assoluto deve obbligatoriamente seguire il predicato, sia se ha funzione di soggetto che di oggetto. Non sarebbero infatti accettabili in italiano moderno frasi come “**Maria incontrata per strada*, mi sono fermato a chiacchierare per mezz'ora”,

³⁹⁸ L'anacoluto è nella terminologia grammaticale e retorica corrente una costruzione i cui nessi sintattici sono incongruenti in maniera tale da rendere il periodo sintatticamente sconnesso. Si possono distinguere due tipi particolari di anacoluto: quello che segna una rottura di dipendenze sintattiche ricercata e voluta, pensata ad ottenere un certo effetto nel discorso, oppure quello caratterizzato da una rottura involontaria, nata dalla trascuratezza o inconsapevolezza del parlante (Egerland 1999: 189).

³⁹⁹ Egerland (1999: 182-198).

oppure “*Leggesi che *Platone nato*, dormendo ne la culla, api vennero e recavano e poneano mele a le labbra del fanciullo [...]”⁴⁰⁰. In italiano moderno, esiste insomma una sorta di restrizione sintattica per cui il verbo deve comparire in prima posizione, mentre questa restrizione non pare sia mai stata in vigore in italiano antico⁴⁰¹.

Quanto infine all’uso della costruzione assoluta participiale nei diversi registri di stile, Egerland (2000a: 605) afferma che essa “non appartiene, e probabilmente non è mai appartenuta, ad un registro colloquiale, ma è essenzialmente circoscritta ad un livello stilistico alto se non aulico”.

Osserviamo ora l’occorrenza di costruzioni con il participio con valore assoluto nel corpus di sentenze. Nel campione di sentenze italiane, i participi con valore assoluto sono 33 su un totale di 401 participi (circa il 12%). Poiché si è detto che una delle maggiori caratteristiche del valore assoluto dei participi è di non presentare coreferenzialità con il soggetto del verbo della frase reggente di modo finito, si osserveranno gli esempi riportati dal corpus di sentenze italiane, richiamando in particolare l’attenzione sul soggetto delle costruzioni al participio.

Il primo esempio di struttura participiale con valore assoluto riscontrato nel corpus riguarda l’elemento lessicale “premessso che”:

- 384) Svolgimento del processo. - Con atto di citazione del 25 gennaio 1980, W. D. P. e C. F., **premessso che** il 19 febbraio 1979 si trovavano sul treno espresso 2651 Napoli-Lecce; che, nelle vicinanze di Benevento, il treno era deragliato; che, ricoverate presso l’ospedale di Benevento, erano loro state diagnosticate gravi lesioni; che solo dopo molti mesi di cure erano state dichiarate guarite, con postumi permanenti non inferiori al 15%, per la D. P., ed al 20%, per la F.; che durante il periodo di cura avevano sostenuto spese ingenti, sia per il noleggio di auto che le trasportasse dal luogo di cura alla loro abitazione e viceversa, sia per l’accudimento della casa; che, in particolare, la F., coltivatrice diretta, era stata costretta a ricorrere all’operato di un terzo per il lavoro nei campi, con conseguente retribuzione a suo carico; tutto ciò premessso, convenivano in giudizio l’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per sentirla condannare al pagamento dei danni ex art. 1681 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva. (Tr-It-2, r. 2-13)

Il soggetto grammaticale della frase reggente è il sintagma “W. D. P. e C. F.”, laddove invece, ad un livello semantico-pragmatico, il soggetto della frase al participio, che non è espresso, sembra coincidere con l’istituzione, il tribunale, il collegio o il giudice che sia, e pertanto non è coreferente con il soggetto della sovraordinata⁴⁰². La questione di attribuire un soggetto alla frase participiale non è

⁴⁰⁰ Esempi tratti da Egerland (2000a: 610), *Fiori di filosofi*, 122.04.

⁴⁰¹ Egerland (1999: 189-190). Lo stesso può dirsi per le costruzioni al gerundio. In italiano antico si possono avere casi come “Come *Cristo andando un giorno co’ discepoli*, videro molto grande tesoro” (esempio tratto da Egerland 1999: 190, *Il Novellino*).

⁴⁰² L’ordine dei costituenti e, in particolare, le sette costruzioni al participio interposte tra il soggetto e il verbo della frase reggente, contribuiscono a rendere il periodo semanticamente e sintatticamente complicato. (Per i problemi di “oscurità del linguaggio giuridico” cf. § 4.3.1.).

priva di complicazioni da un punto di vista sintattico e semantico-pragmatico. Il punto cruciale non è forse chiedersi “chi” premette, ovvero quale sia il soggetto della frase al participio, quanto piuttosto “chi” dà per acquisiti alcuni elementi dati. Nel *Grande dizionario della lingua italiana* di Battaglia vi è, infatti, un’entrata per la voce “premessso che” in cui si legge che tale formulazione serve a introdurre ciò che è dato, e a chiarire che il discorso poggia su delle premesse da cui deriva il nuovo. In questa prospettiva di analisi, il problema sembra spostarsi da un piano sintattico a un piano pragmatico, ma probabilmente i due piani in questo caso non possono essere separati e necessitano di essere messi in rapporto. Ci si domanda pertanto per chi l’informazione sia data, attesa, premessa etc. Potrebbe essere utile a tale proposito il concetto di “polifonia” testuale, secondo cui il testo sarebbe espresso da una pluralità di voci, spesso diverse dal locutore⁴⁰³. Prima di essere definitivamente redatta dal giudice, una sentenza passa di fatto attraverso varie fasi di accertamento e attraverso varie fasi di stesura (gli stralci), che spesso sono effettuate da persone diverse.

Osservazioni simili sul soggetto delle frasi al participio con valore assoluto possono essere fatte allorché l’elemento lessicale coinvolto nella participiale sia “dato/a”, come nell’esempio che segue:

- 385) S’impone, quindi, la necessità di una interpretazione restrittiva, **data anche la natura di norma incriminatrice speciale**, e pertanto come tale necessitante di stretta interpretazione: pena, altrimenti, la violazione del principio di legalità sancito dall’art. 1 c.p. (Ap-It-3, r. 137-139)

Ma in questo caso, come nei due successivi in cui è coinvolto il tipo “visto/a”, l’analisi si complica per il fatto che il participio si accorda con l’argomento del verbo. Pertanto, sembra che chi “dà” o “vede” qualcosa sia l’agente di una struttura passivizzante:

- 386) Trattandosi di fatti commessi da persona giovane e incensurata, non tossicodipendente e **vista la piena confessione**, è ragionevole il pronostico che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati per cui si possono concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ricorrendo i presupposti di legge. (Tr-It-1, r. 141-144)
- 387) P.Q.M. **Visto l’art. 605 c.p.p.** In riforma della sentenza 11 luglio 1996 del Tribunale di Chiavari, impugnata dagli imputati omissis assolve gli stessi dall’imputazione loro in concorso ascritta, perché il fatto non sussiste. (Ap-It-2, r. 90-94)

⁴⁰³ Cf. Ducrot (1980).

Nei due esempi successivi, l'elemento lessicale interessato è “considerato/a (che)”. Nel primo caso, la struttura participiale regge una completiva introdotta dal complementizzatore “che”, nel secondo invece il participio si accorda con l'argomento rappresentato dal sintagma “la ratio dell'aggravamento”.

- 388) Di talché, **considerato che** dei principî che presidiano l'acquisizione della prova e la sua valutazione la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione, con motivazione adeguata e articolata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando ragione delle scelte eseguite e dell'assoluta preponderanza ed univoca convergenza delle prove d'accusa, concludendo quindi senza contraddizioni logiche per la responsabilità del ricorrente, le doglianze di quest'ultimo attinenti alla ricostruzione probatoria dei fatti o alla loro qualificazione giuridica per i profili dell'elemento psicologico, si rivelano infondate, sollecitando esse in realtà il riesame nel merito della decisione impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, laddove la corte distrettuale, come nella specie, abbia esplicitamente motivato circa tutti i punti oggetto delle specifiche ragioni di gravame. (Cas-It-2, r. 241-250)
- 389) D'altra parte, essendo confermata la vigenza della previsione aggravatoria comportante la pena dell'ergastolo nelle ipotesi meno gravi di realizzazione monosoggettiva o di concorso eventuale ex art. 110 c.p. in atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis, sarebbe, oltre che iniquo, davvero irrazionale da un punto di vista logico-sistematico, **considerata la ratio dell'aggravamento**, interpretare la mancata riformulazione dell'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p., ad opera della l. n. 66 del 1996, nel senso della sua implicita abrogazione limitatamente alla più grave ipotesi dell'omicidio commesso nell'atto di eseguire una violenza sessuale di gruppo. (Cas-It-2, r. 451-457)

Anche per il tipo “atteso/a (che)”, infine, si osservano i seguenti esempi:

- 390) [l'imputato] Ha aggiunto che, quando pure si volesse ritenere la sussistenza di una qualche attività di vigilanza della società di cui era legale rappresentante, competeva la scriminante dell'inevitabile ignoranza della norma penale, **atteso che la giurisprudenza aveva escluso la necessità di apposita autorizzazione prefettizia nel caso di servizio svolto dai soci di una cooperativa, senz'armi, con il solo compito di segnalare alle competenti autorità danni e pericoli, compresi quelli concernenti reati contro il patrimonio.** (Ap-It-3, r. 65-70)
- 391) Donde la valutazione, logica e incensurabile in sede di legittimità, di superfluità dei richiesti mezzi di prova, **atteso che, da un lato, i coimputati minorenni erano già stati sentiti numerose volte nelle varie fasi del processo**, mentre i pur evidenti aspetti di fragilità della personalità dell'E. e i denunciati “disturbi di ansia”, correlati anche all'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, non giustificavano neppure il dubbio di una loro

incidenza sulla normale capacità d'intendere e di volere dell'imputato. (Cas-It-2, r. 143-148)

- 392) E similmente tale stato di fatto confliggeva con la l. 10 ottobre 1990 n. 287, intitolata "norme per la tutela della concorrenza e del mercato", che si proponeva di impedire ogni ostacolo al libero accesso al mercato, in attuazione dell'art. 41 Cost. ed a tutela del diritto all'iniziativa economica, **attesa la posizione dominante riconosciuta alle società di guardie particolari.** (Ap-It-3, r. 40-44)
- 393) **Così ricostruiti, con analitico e puntuale apparato argomentativo, i distinti momenti della complessa vicenda criminosa** e, all'interno della descritta sequenza fattuale, i più significativi aspetti dello specifico contributo concorsuale recato dall'E. al sequestro, agli atti di violenza sessuale e all'omicidio di D.P. (ben oltre, dunque, la mera presenza passiva postulata dalla difesa), risulta ineccepibile la logica conclusione - oltre il ragionevole dubbio - che la fattiva collaborazione dell'imputato a trattenere la vittima che s'era data alla fuga per le scale ed all'operazione di riaccompagnamento forzoso al piano superiore, alla mercé quindi dell'aggressore armato di coltello, dal quale era già stata minacciata e gravemente ferita, comportava la consapevole adesione dell'E. alla prosecuzione degli atti di violenza e, in termini di altissima probabilità (perciò di dolo diretto), **attesa la furia omicida palesata dal B., alla imminente realizzazione dell'evento omicidiario.** (Cas-It-2, r. 224-234)
- 394) In via di subordine, gli appellanti rilevano la prescrizione di una appropriazione indebita eventualmente ritenuta a seguito di derubricazione del reato di peculato e, comunque la non configurabilità di un reato continuato **attesa la sussistenza di un'unica violazione di legge.** (Ap-It-2, r. 51-53)
- 395) **Attesa la complessità del processo,** appare opportuno - da ultimo - riservare la redazione della motivazione nell'opportuno termine di giorni sessanta. (Ap-It-3, r. 240-241)

Sembra interessante segnalare una differenza tra le strutture participiali che reggono una completiva, quali "premesso che", "considerato che" e "atteso che", considerabili locuzioni congiuntive, e le strutture participiali che non reggono una completiva, ma presentano lo schema sintattico V(PP)-SN.

In ogni caso, in tutti gli esempi già visti e per quelli che seguono, resta irrisolto il quesito chi dia per acquisiti gli elementi dati:

- 396) **Divenuta irrevocabile tale sentenza,** R. S., moglie dell'A., asserendo di essere comproprietaria al cinquanta per cento del terreno in questione, con istanza diretta al giudice dell'esecuzione del suddetto tribunale chiese l'annullamento della disposizione di confisca e la conseguente restituzione del terreno stesso a sé medesima. Con ordinanza del 6 maggio 2005 il suddetto giudice rigettò l'istanza. (Cas-It-3, r. 6-10)

- 397) **Accertati i fatti**, si pone il problema giuridico di verificare se l'art. 134 t.u.l.p.s. lasci spazio al libero esercizio, da parte di enti o privati, di attività riconducibili alla tutela dei beni altrui, svolte senza l'uso di armi e senza la previsione di intervento diretto, ovvero se ogni forma di attività di vigilanza e custodia dei predetti beni necessiti tout court di licenza prefettizia. (Ap-It-3, r. 99-102)
- 398) **Ritenuta l'ipotesi del 5° comma dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309**, trattandosi di fatti relativi a modestissime quantità di droga leggera, commessi da incensurato, nell'ambito esclusivo del rapporto con la ragazza, **concesse le circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza**, prevalenti, per la piena confessione, sulla contestata aggravante della minore età di Z. M., aggravante contestata in fatto nel capo d'imputazione e durante l'interrogatorio, è congrua la pena, ridotta per il rito, di mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base mesi 9 di reclusione e lire 6 milioni di multa, trattandosi di ripetute cessioni a persona minore di età, così stimolata al vizio, pena ridotta per le generiche a mesi sei e lire 4 milioni, aumentata per la continuazione a mesi 9 e lire 4.500.000 di multa, pena nuovamente ridotta per il rito a mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa), oltre la condanna al pagamento delle spese processuali. (Tr-It-1, r. 131-140)
- 399) Di talché, con sentenza del 26 maggio 2004 la corte distrettuale, **concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla residua aggravante della crudeltà di cui all'art. 61, n. 4, c.p.**, riduceva la pena ad anni venti di reclusione (pena base per l'omicidio anni ventitré + anni sette per il concorrente reato continuato di sequestro di persona e violenza sessuale + anni due per il reato di spaccio di stupefacenti = anni trentadue, ridotti ex art. 78 c.p. ad anni trenta - un terzo per il rito abbreviato = anni venti), con conseguente revoca della pubblicazione della sentenza e limitazione di durata pari a quella della pena detentiva delle pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale; confermava nel resto la decisione di primo grado. (Cas-It-2, r. 62-69)
- 400) Orbene, valutata la sostanziale coerenza tra le risultanze delle indagini tecniche e degli accertamenti medico-legali, le parziali ammissioni - pur ritratte - dell'imputato, insieme con il falso alibi fornitogli dalla moglie, e il nucleo fondamentale delle plurime e talora contraddittorie dichiarazioni accusatorie degli imputati minorenni F. e B., i giudici del merito hanno ritenuto provata la presenza fisica e la partecipazione diretta dell'E. a tutte le cadenze principali del fatto criminoso: [...]. (Cas-It-2, 201-205)
- 401) **Una volta accolta l'interpretazione restrittiva della norma incriminatrice in esame**, consegue nel caso di specie che l'attività di controllo indiretto e di vigilanza non armata svolta dagli operatori della Cvs deve ritenersi diversa dai servizi svolti dalle guardie particolari giurate degli istituti di vigilanza autorizzati: come emerge pure dall'obiettiva circostanza che gli uni e le altre lavoravano contemporaneamente presso varie aziende (la Fiera del levante, la ditta Faver e la Ultragas). (Ap-It-3, r. 230-234)
- 402) Ed invero, **una volta resosi conto che il B. stava colpendo la ragazza con il coltello**, solo con il delineato atteggiamento di adesione al dolo

omicidiario, derivante dal timore di essere anch'egli accusato ove la stessa fosse riuscita a sfuggire agli aggressori, poteva giustificarsi l'aiuto prestato a ricondurla al piano superiore dove le vennero inferti i colpi mortali. (Cas-It-2, r. 234-237)

- 403) Tuttavia, anche se è indubbio che la discrezionalità costituisce manifestazione del potere della pubblica amministrazione di apprezzare liberamente l'interesse pubblico, i pubblici bisogni e l'idoneità dei mezzi adottati per il loro soddisfacimento, onde entro tale ambito l'autorità giudiziaria ordinaria non può svolgere indagine alcuna per la ricerca della colpa, nel senso che non può sindacare se la pubblica amministrazione abbia convenientemente apprezzato i bisogni della collettività e scelti i mezzi idonei per soddisfarli, deve ritenersi che, **rispettati tali limiti**, ben può l'autorità giudiziaria ordinaria indagare se i mezzi scelti siano stati adeguatamente messi in opera, se abbiano funzionato in modo normale o se, per imperizia o negligenza, cioè per colpa, il funzionamento sia stato anormale o difettoso. (Tr-It-2, r. 45-53)

Si osservi adesso il campione francese. Esso presenta 45 occorrenze di costruzioni al participio con valore assoluto, su un totale di 459 ricorrenze di participi. Nelle sentenze del campione francese, le strutture participiali con valore assoluto presentano in genere un sintagma nominale in funzione di soggetto sintattico. Si riporta di seguito qualche esempio:

- 404) DISCUSSION Sur les demandes de mise hors de cause, Attendu que Joël S. sollicite la condamnation de l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, du Front National et de Marine Le Pen; Que le Front National et Marine Le Pen sollicitent leur mise hors de cause; Attendu que la photographie a été acquise par l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004; qu'elle est exploitée par le Front National, **la photographie litigieuse ayant été par ailleurs reproduite sur le site internet du Front National**; Que le Front National ne peut dès lors être mis hors de cause; Attendu que, si Marine Le Pen n'est intervenue qu'en qualité de directrice juridique et non à titre personnel lors de la cession, il est justifié par contre qu'elle a déposé un site en son nom personnel, «marine2004.com» site sur lequel est reproduite la photographie contestée; Qu'elle ne peut dès lors être mise hors de cause; [...]. (Tr-Fr-2, r. 129-141)
- 405) Par conclusions responsiveness, l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 a conclu ainsi qu'il suit: se voir mettre hors de cause, Subsidiatement, voir dire et juger que Joël S. n'a pas d'intérêt à agir et le déclarer irrecevable, Plus subsidiairement, voir dire et juger que l'œuvre de Joël S. n'est pas protégeable, voir dire et juger que la destination de l'œuvre de Joël S. n'a été en aucun cas changée profondément, voir dire et juger de même qu'il n'a nullement été porté atteinte à l'intégrité de l'œuvre de Joël S., **les modifications étant en l'espèce légitimes et au surplus n'atténuant en aucun cas la portée artistique ou symbolique de l'œuvre de Joël S.**, voir dire enfin qu'elle n'a pas atteint le droit de paternité du demandeur, voir débouter en

conséquence Joël S. de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du npc, voir débouter la Saif de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du npc, Très subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Joël S. ou de la Saif, voir dire que l'AFP sera tenue de la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, frais, dommages-intérêts, dépens sans préjudice de la réparation et tous autres dommages résultant de l'une quelconque des condamnations, voir condamner l'AFP à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du npc. Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 sollicitent du tribunal de: mettre hors de cause Marine Le Pen, **sa responsabilité personnelle quant aux faits allégués par Joël S. n'étant pas établie**, dire et juger Joël S. irrecevable comme dépourvu d'intérêt à agir à la date de son assignation en référé du 22 octobre 2003, Subsidiairement, dire et juger que l'œuvre revendiquée n'est pas protégeable, **l'originalité ne pouvant lui être reconnue**, A défaut, dire et juger qu'il n'a pas été porté atteinte au droit moral de Joël S., qui apparaît en tout état de cause comme abusivement mis en œuvre, dire et juger Joël S. irrecevable, à tout le moins mal fondé, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer une somme de 5000 € par application de l'article 700 du npc et en tous les dépens, déclarer la Saif irrecevable, **son intervention ne relevant ni de son objet social ni de son statut**, la dire à tout le moins mal fondée, la débouter de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du npc. Pour le cas où par extraordinaire, il serait fait droit aux demandes de Joël S. ou de la Saif, dire et juger Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 recevables et bien fondées en leur appel de garantie à l'égard de l'AFP, dire et juger que l'AFP devra garantir Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 de toutes condamnations en principal, accessoire, frais, dommages-intérêts, dépens, sans préjudice de la réparation de tous autres dommages résultant de l'une quelconque des condamnations, dire et juger Marine Le Pen recevable et bien fondée en sa demande, au titre de l'atteinte à son droit à l'image résultant de l'exploitation faite pas Joël S. de cette image, condamner Joël S., conjointement et solidairement, avec l'AFP à garantir Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 de toute condamnation, condamner Joël S. au paiement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du npc et aux dépens. L'AFP sollicite l'irrecevabilité des demandes des défendeurs et leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du npc. (Tr-Fr-2, r. 61-112)

- 406) Attendu qu'il convient de constater que l'effet de cadrage précité, la recherche du contraste entre le décor flouté et la netteté du visage de Marine Le Pen, recherche du contraste obtenu par l'utilisation de l'éclairage du plateau, l'effet recherché soit l'effet de mouvement de la France obtenu par le flou de son contour et le regard de Marine Le Pen accompagnant ce mouvement, enfin le travail de flou effectué pour donner une image spécifique ne relèvent pas seulement du savoir faire du photographe mais contribuent incontestablement par leur combinaison à rendre originale la photographie et révèlent une activité créative de Joël S., **le photographe ayant mis en scène le sujet en recherchant des angles et des éclairages particuliers**, contrairement aux allégations adverses; [...]. (Tr-Fr-2, r. 170-175)

- 407) Sur les atteintes alléguées par Joël S. au titre de son droit moral Attendu que Joël S. invoque en premier lieu la violation de la destination de l'œuvre, **la photographie étant utilisée à des fins électorales et ce alors qu'elle a été réalisée en vue de l'information du public et que l'œuvre est donc détournée de sa finalité première, la photographie étant associée à un combat politique par l'effet d'un tiers** Attendu qu'il convient toutefois de relever que la photographie a été acquise auprès de l'AFP; qu'il a bien été précisé à l'AFP, employeur de Joël S., que la photographie était acquise pour des tracts et des affiches électorales et des mises en ligne sur internet; que dès lors l'AFP a cédé la photographie en toute connaissance de cause de sa destination; qu'il n'appartient pas à ce tribunal de décider des relations entre l'AFP et son salarié, lors d'une cession de la photographie, **le droit de destination devant être assimilé, en la présente espèce, au droit d'exploitation et par voie de conséquence aux droits patrimoniaux de Joël S. et non à son droit moral**, lequel, du fait de la qualité de salarié de Joël S., est seul de la compétence de ce tribunal; Que Joël S. ne forme d'ailleurs, dans la présente procédure, aucune demande à l'encontre de l'AFP, du fait d'une violation de la destination de l'œuvre; Qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir retenir une telle violation devant ce tribunal, à l'encontre des défendeurs qu'il a assignés; Attendu que Joël S. reproche, en deuxième lieu, au titre de la violation de son droit moral, la violation à l'intégrité de son œuvre; Attendu qu'il ne peut être contesté que l'œuvre a été modifiée dès lors que le fond flouté été supprimé pour être remplacé par un fond bleu sur lequel est inscrit, en larges caractères et en majuscules, le slogan suivant «Marine Le Pen une femme à vos cotés», **la flamme représentant le logo du Front National étant quant à elle sur le côté gauche des affiches litigieuses**; Attendu que seul est représenté le visage de Marine Le Pen tel que photographié par Joël S.; Or attendu que l'auteur a le pouvoir de s'opposer à toute correction ou modification susceptible d'altérer le caractère de son œuvre; que le respect est dû à l'œuvre telle que l'auteur a voulu qu'elle soit; Qu'il y a donc, par les modifications apportés à l'œuvre de Joël S., modifications par ailleurs particulièrement importantes puisqu'elles touchent la combinaison d'éléments qui constitue l'originalité de l'œuvre, et contrairement aux allégations des défendeurs, non imposées par les circonstances électorales, violation du droit au respect de l'œuvre; Que Joël S. a, par voie de conséquence, droit à obtenir réparation de ce fait de la violation de son droit moral; Attendu que Joël S. invoque en dernier lieu l'atteinte à son droit de paternité; Qu'il n'est pas contesté que le nom de Joël S. n'a été mentionné sur aucun tract ou affiche reproduisant partie de la photographie dont il est l'auteur; Que les défendeurs ne justifient pas que la photographie qui leur a été cédée ne comportait pas la mention du nom de Joël S. et ait eu comme seul nom l'AFP, photographie qu'ils ne produisent pas au débat et ne justifient pas ainsi que l'envoi qui leur a été fait se différencie de l'envoi que l'AFP déclare avoir adressé et produit au débat, envoi mentionnant le nom de Joël S.; Qu'il y a donc atteinte à la paternité de l'œuvre; Attendu que Joël S. sollicite la condamnation solidaire de l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, du Front National et de Marine Le Pen; Qu'en utilisant cette photographie sans mention du nom de Joël S. et en la modifiant, l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont commis des actes de contrefaçon et doivent réparation; [...]. (Tr-Fr-2, 176-219)

- 408) Sur l'intervention volontaire de la Saif. Attendu que la Saif est une société de gestion collective des droits d'auteur créée en janvier 1999 par les auteurs eux mêmes et dont l'objet social est de préserver et de défendre leurs droits d'auteur; qu'aux termes de l'article 9 de ses statuts, elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres; que **Joël S. justifiant de son adhésion à la Saif**, la Saif est parfaitement recevable en son intervention volontaire et à réclamer réparation du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif des photographes, **s'agissant d'une action qui met en question les conditions d'utilisation des prestations des photographes et par conséquent les intérêts moraux de la profession toute entière**; que, si la violation de la destination de l'œuvre n'est pas retenue en la présente espèce, il y a eu par contre, violation du droit au respect de l'œuvre par sa modification, pour la rendre plus percutante sur le plan électoral. (Tr-Fr-2, r. 220-229)
- 409) Sur les garanties sollicitées. Attendu que le tribunal ayant écarté la violation du droit de destination comme ne relevant pas en l'espèce du droit moral, du fait de la qualité de salarié de Joël S., la garantie de l'AFP n'a pas d'objet de ce chef; Que seules ayant été retenues la violation du droit de paternité et la violation du droit à l'intégrité de l'œuvre, qui sont du seul fait des défendeurs, il convient de débouter les défendeurs de leur demande tendant à se voir garantir par l'AFP, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l'encontre de l'AFP du chef de ces violations; Attendu que Marine Le Pen a utilisé la photographie litigieuse en application d'un contrat de cession; que, se situant sur le fondement contractuel, elle ne peut revendiquer une atteinte délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 9 du code civil; [...]. (Tr-Fr-2, r. 247-262)
- 410) Attendu que l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à se voir garantir par Joël S., **cette demande étant uniquement fondée sur le droit à l'image de Marine Le Pen**; [...]. (Tr-Fr-2, r. 260-262)
- 411) Après débat contradictoire, ces incidents ont été joints au fond, **la défense ayant eu la parole en dernier**. (Tr-Fr-3, r. 108)
- 412) Il importe peu que, comme le soutient la défense, sans d'ailleurs en faire la preuve, ce message ait été installé sur ce site, et mis à disposition du public, à une date antérieure: la diffusion d'un texte sur le réseau INTERNET constitue un acte de publication continu, et l'infraction qu'il est susceptible de comporter revêt le caractère d'un délit successif, **la prescription ne commençant à courir qu'à compter du jour de la cessation de l'activité délictueuse**. (Tr-Fr-3, r. 150-155)
- 413) [...] que le jugement entrepris a été rendu contradictoirement le 26 mars 2004, **Jean-Philippe X... étant présent en début d'audience**, mais non lorsque l'affaire a été évoquée devant le tribunal; que Jean-Philippe X... a formé appel contre ledit jugement le 27 septembre 2004; qu'il convient de déclarer l'appel formé par Jean-Philippe X... irrecevable car interjeté tardivement; [...]. (Ca-Fr-2, r. 57-61)
- 414) «alors qu'en application des articles 410, alinéa 2, et 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court que du jour de la

signification du jugement, quel qu'en soit le mode, lorsque le jugement a été rendu hors la présence du prévenu, et que celui-ci n'a pas été informé de la date à laquelle le jugement serait prononcé; que **l'affaire ayant été débattue et le jugement prononcé hors la présence du prévenu**, seule la signification du jugement pouvait faire courir le délai d'appel; qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans constater la date de la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale»; [...]. (Ca-Fr-2, r. 65-71)

- 415) Attendu que par une Ordonnance du 30 mars 2000 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction de MONT-DE-MARSAN a dit n'y avoir lieu à suivre motif pris de la prescription, **les blessures involontaires revêtant un caractère contraventionnel, et le délit d'abstention de porter secours n'ayant été révélé et dénoncé que plus de trois ans après**; [...]. (Ap-Fr-1, r. 58-61)
- 416) Attendu en fait que, dans ses conclusions, le second expert désigné par le juge d'instruction estimait qu'il était regrettable que Monsieur A n'ait pu bénéficier d'une consultation en urgence, dès le 12 novembre 1994 au soir, qui aurait permis d'éviter la complication infectieuse gravissime que représente la péritonite, **cette complication étant le principal facteur de la mauvaise qualité de la cicatrisation ultérieure**; l'organisation défaillante du service de soins de la maison d'arrêt, **Monsieur A étant initialement pris en charge par un gardien et n'ayant accès à la consultation médicale qu'après douze heures**, paraît être le facteur déterminant dans la survenue de la complication infectieuse; [...]. (Ap-Fr-1, r. 86-93)
- 417) [...] considérant par ailleurs, que la clientèle de la société SUR LA ROUTE est distincte de celle de la société HELLY HANSEN, le catalogue Renault sport Printemps Eté 1998 étant vendu et non distribué, les produits de divers types proposés n'étant offerts que dans les boutiques spécialisées du réseau Renault, les acquéreurs potentiels s'intéressant aux sports automobiles et non au monde nautique, ni aux pratiquants de la navigation côtière ou plus récemment aux jeunes rappeurs qui constituent la clientèle de la société HELLY HANSEN; [...]. (Ap-Fr-2, r. 224-229)
- 418) [...] considérant, en effet, qu'il n'est pas établi que la société SUR LA ROUTE ait réalisé des économies particulières ou profité du prétendu succès, au demeurant non démontré, **de la veste litigieuse étant observé que cette société vend pour chaque collection un modèle de veste ou de parka différent portant la marque Renault sport**; [...]. (Ap-Fr-2, r. 233-236)

8.2.2.2.2. *Il participio con valore appositivo*

In questo paragrafo, si considera il participio con valore appositivo. Si tratta di un participio caratterizzato dalla coreferenza del soggetto della frase al participio con quello della frase reggente e, pertanto, da un maggiore grado di dipendenza rispetto alla sovraordinata, come si può osservare dall'esempio "*Finito il lavoro*, Mario tornò

a casa”, in cui “Mario” è soggetto sia della reggente che della partecipiale. Per contro, si è visto che il participio con valore assoluto è caratterizzato da un minore grado di dipendenza rispetto alla sovraordinata.

Nell’analisi dei due corpora di sentenze italiane e francesi, si ricava che i casi di participio con valore di apposizione e, quindi, con soggetto coreferente alla reggente sono molto frequenti. Inoltre, si nota che il soggetto coreferente si identifica spesso con un soggetto che semanticamente esprime l’istituzione, ad esempio “il tribunale” oppure “il giudice”. In particolare, si tratta dei tipi “visto che”, “considerato che” e simili per l’italiano, “attendu que”, “considérant que” e simili per il francese. Secondo Bertuccelli Papi/Benincà/Cinque (2001: 596) questi tipi erano originariamente delle frasi partecipiali, ma hanno ormai acquisito un valore avverbiale e sono utilizzati per introdurre delle frasi causali e ipotetiche.

Nel corpus italiano di sentenze, su un totale di 401 participi, 26 sono participi con valore appositivo. A ciascun contesto in cui ricorre il participio appositivo possono essere associati uno o più valori semantici (causale, temporale, concessivo, modale, etc.). Nella maggioranza dei casi che seguono, ai testi può essere associato sia un valore semantico causale che temporale, senza che nessuno dei due sembri prevalere sull’altro. In alcuni casi è invece possibile riconoscere un valore semantico prevalente: ad esempio, il valore temporale è chiaramente visibile nell’esempio 425); quello causale nell’esempio 426), e quello concessivo negli esempi 427), 433), 434).

- 419) In ordine al quantum debeatur, **tenuto conto della natura delle lesioni riportate dalle attrici, delle attività da loro svolte, della durata della malattia**, ritiene il tribunale di liquidare equitativamente, alla D. P., la somma di lire 7.500.000, comprensiva della rivalutazione monetaria e, alla F., quella di lire 5.000.000, comprensiva della rivalutazione monetaria. (Tr-It-2, r. 120-123)
- 420) **Coinvolto dal B. nella vicenda**, il giovane amico M.F. faceva a sua volta il nome di un terzo minorenni, N.V., ed entrambi facevano quindi il nome dell’odierno imputato, G.E., residente di fronte all’abitazione P., cui attribuivano un preciso ruolo nella dinamica dei fatti, sia nella fase deliberativa che in quella esecutiva. (Cas-It-2, r. 28-31)
- 421) **Esaminato su sua richiesta dal g.i.p.**, all’esito dell’audizione del F. e del B. in sede di incidente probatorio, l’E. rendeva parziali ammissioni circa la partecipazione all’incontro preliminare, in cui si era progettato di portare con un pretesto D. nella cascina abbandonata per abusarne sessualmente, e la sua effettiva presenza nella medesima cascina il pomeriggio del 28 settembre. (Cas-It-2, r. 31-35)
- 422) **Tenuto conto** della sostanziale coerenza tra le risultanze delle indagini tecniche e degli accertamenti medico-legali, le parziali ammissioni dell’imputato e il nucleo fondamentale delle dichiarazioni accusatorie degli imputati minorenni F. e B., il g.u.p. del Tribunale di Brescia, investito del rito abbreviato, riteneva provata la presenza fisica e la partecipazione diretta dell’E. a tutte le cadenze principali del fatto criminoso e lo

dichiarava colpevole dei delitti di violenza sessuale di gruppo e di sequestro di persona, unificati nel vincolo della continuazione, nonché del delitto di omicidio pluriaggravato, oltre che del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, condannandolo, negate le attenuanti generiche e con la diminuzione del rito, alla pena dell'ergastolo, oltre al risarcimento dei danni a favore dei genitori di D.P., costituitisi parti civili. (Cas-It-2, r. 39-47)

- 423) **Premesso** in linea di fatto che nella ricostruzione probatoria della vicenda criminosa operata dai giudici di merito non è in discussione la sussistenza del requisito, necessario e sufficiente, della connessione di contestualità cronologica fra le condotte integrative dei due reati (Cass. 11 dicembre 1972, Colarusso, id., Rep. 1973, voce Omicidio, n. 6; 10 febbraio 1992, De Pasquale, id., Rep. 1992, voce cit., n. 20; 4 marzo 1997, Chiatti, id., Rep. 1997, voce cit., n. 6), nel senso che risulta accertato che in occasione e contemporaneamente agli atti di violenza sessuale sono stati posti in essere altresì atti diretti all'uccisione della vittima, ritiene innanzi tutto il collegio che il rinvio dell'art. 576, 1° comma, n. 5, ai "delitti previsti dagli art. 519, 520 e 521" abbia natura "formale" anziché "recettizia". (Cas-It-2, r. 358-366)
- 424) **Premesso** che ben possono coesistere, dal punto di vista storico-fattuale, la contestualità cronologica e il collegamento di tipo finalistico fra le condotte e le distinte volizioni dell'omicidio e della violenza sessuale, ritiene il collegio (richiamandosi sul punto alla relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale del 1930 - pag. 369 - e aderendo ad un pur remoto, ma non contrastato, indirizzo giurisprudenziale: Cass. 27 luglio 1937, Sotgiu; 28 gennaio 1955, Bertolino, id., Rep. 1955, voce Impugnazioni in materia penale, n. 20; 10 dicembre 1958, Bianchi) che neppure si ravvisano ostacoli all'affermata compatibilità delle due aggravanti nella costruzione concettuale della figura del reato complesso. (Cas-It-2, r. 474-481)
- 425) Svolgimento del processo. - Con atto di citazione del 25 gennaio 1980, W. D. P. e C. F., premesso che il 19 febbraio 1979 si trovavano sul treno espresso 2651 Napoli-Lecce; che, nelle vicinanze di Benevento, il treno era deragliato; che, **ricoverate presso l'ospedale di Benevento**, erano loro state diagnosticate gravi lesioni; che solo dopo molti mesi di cure erano state dichiarate guarite, con postumi permanenti non inferiori al 15%, per la D. P., ed al 20%, per la F.; che durante il periodo di cura avevano sostenuto spese ingenti, sia per il noleggio di auto che le trasportasse dal luogo di cura alla loro abitazione e viceversa, sia per l'accudimento della casa; che, in particolare, la F., coltivatrice diretta, era stata costretta a ricorrere all'operato di un terzo per il lavoro nei campi, con conseguente retribuzione a suo carico; tutto ciò premesso, convenivano in giudizio l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per sentirla condannare al pagamento dei danni ex art. 1681 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva. (Tr-It-2, r. 2-13)
- 426) È, altresì, pacifico che la notte del 19 febbraio 1979 il treno 2651, in partenza da Benevento alle ore 2, ove era giunto alle ore 1,54, e diretto a Foggia alle ore 2,10 circa, alla progressiva Km. 96+400, tratto Benevento-Paduli, urtava una massa fangosa staccatasi dall'adiacente scarpata sinistra che, **postasi sulla rotaia sinistra rispetto al senso di marcia**, provocava il deragliamento del convoglio. (Tr-It-2, r. 20-23)

- 427) Vi sono infatti precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, tutti per la verità non recenti, i quali hanno ritenuto che l'osservanza delle regole dello sport esercitato non è sempre sufficiente ad escludere la responsabilità penale dell'atleta in caso di incidente colposo, nell'ipotesi in cui lo stesso avrebbe potuto astenersi da azioni, che **seppur consentite dal regolamento sportivo**, facciano insorgere di fatto un pericolo manifesto per l'avversario o per terzi (vedasi, in particolare, Cass. 18 gennaio 1967, Triggiani, Foro it., Rep. 1967, voce Reato colposo, n. 117; 9 ottobre 1950, Fabbro, id., 1951, II, 85; App. Firenze 17 gennaio 1983, id., Rep. 1985, voce Omicidio e lesioni personali colpose, n. 158. In senso contrario e cioè che l'osservanza delle norme regolamentari esclude la responsabilità penale dell'atleta per i fatti lesivi da lui compiuti, vedasi Cass. 2 dicembre 1999, Rolla, id., 2000, II, 321; 6 marzo 1992, Nasuti, id., Rep. 1993, voce Lesione personale e percosse, n. 5). (Tr-It-3, r. 87-97)
- 428) Con riferimento quindi ai piloti dei rallies, essi sono esonerati dalla responsabilità penale e civile derivante dalle loro condotte causanti danni all'integrità fisica altrui, solo se hanno agito con quel livello di perizia, prudenza e diligenza richieste non al normale guidatore su strada, ma all'astratto pilota modello di un rally, **tenuto conto ovviamente delle particolarità di ogni specifica gara e di ogni singolo mezzo utilizzato per correre**. (Tr-It-3, r. 108-112)
- 429) Hanno censurato, infine, la motivazione pretorile in ordine alla ricorrenza dell'ignoranza evitabile, sottolineando che D'A., vantando una pronuncia assolutoria ad personam della Corte di cassazione, era convinto totalmente della legittimità del suo comportamento, **tenuto rigorosamente conforme ai principî stabiliti in tale sentenza**; e che tale convincimento aveva segnato pure l'azione del suo successore M. nella erogazione del servizio. (Ap-It-3, r. 50-54)
- 430) Orbene, **valutata** la sostanziale coerenza tra le risultanze delle indagini tecniche e degli accertamenti medico-legali, le parziali ammissioni - pur ritrattate - dell'imputato, insieme con il falso alibi fornitogli dalla moglie, e il nucleo fondamentale delle plurime e talora contraddittorie dichiarazioni accusatorie degli imputati minorenni F. e B., i giudici del merito hanno ritenuto provata la presenza fisica e la partecipazione diretta dell'E. a tutte le cadenze principali del fatto criminoso. (Cas-It-2, r. 201-203)
- 431) Al giudizio di secondo grado, **espletate le formalità di rito**, il procuratore generale, i patroni di parte civile ed i difensori degli appellanti hanno concluso la discussione del processo formulando le richieste precisate in epigrafe. (Ap-It-3, r. 71-73)
- 432) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. F. B. PRESIDENTE 1. Dott. C. C. CONSIGLIERE 2. Dott. P. G. 3. Dott. R. M. 4. Dott. C. N. ha pronunciato la seguente SENTENZA – ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) <S. F.> N. IL 16-01-1959 avverso SENTENZA del 04-12-2000 TRIBUNALE di VITERBO **visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere C. N. Udito il Procuratore Generale in persona del DR. F. G. che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. G. G. di Roma [...]**. (Cas-It-1, r. 4-23)

- 433) Con la sentenza sopra menzionata <S. F.> veniva condannato per il reato di cui all'art. 593 co. 2 c.p. perché, dopo essere stato contattato telefonicamente nella qualità di medico di base da tale <N. M.> ed avergli detto di rivolgersi alla guardia medica, incrociando l'autovettura a bordo della quale il <N.> stava portandosi appunto a detto servizio e **pur sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere**, ometteva di prestare l'assistenza occorrente, allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni. (Cas-It-1, r. 24-29)
- 434) Nè la semplice richiesta di soccorso, **pur reiterata**, vale, come erroneamente ritenuto in sentenza, a configurare la situazione di pericolo richiesta per la sussistenza del reato: per accertare la quale -fuori dei casi di presunzione, come la mancanza di segni di vita o di animazione - occorre appunto quel contatto sensoriale che nella specie non si è verificato. (Cas-It-1, r. 40-43)

Nelle sentenze del corpus francese, invece, su 459 occorrenze di participi, 138 sono participi con valore appositivo. Nel processo di comparazione tra i due corpora è importante avere presente che esistono differenze strutturali e sistemiche all'interno delle due diverse lingue per quanto riguarda l'uso e le funzioni del participio⁴⁰⁴. Non solo la frequenza è diversa, cioè è di gran lunga maggiore, ma anche la natura di tali participiali è diversa rispetto al corpus italiano. Le strutture con valore appositivo nel corpus di sentenze francese presentano infatti una caratteristica peculiare: esse sono adoperate nel contesto della tradizione della frase unica, in cui una frase principale con soggetto standard che può essere "il tribunale" o la "corte" etc. regge una serie di "attendu que" (o "considérant que") che possono anche occupare diverse pagine della sentenza. Pertanto, nonostante le distanze che intercorrono siano maggiori, il rapporto di coreferenza tra il soggetto della frase reggente e quello delle frasi al participio sembra costante in questo tipo di strutturazione del periodo. Si veda ad esempio il brano seguente, che rappresenta le motivazioni della Corte di Appello di Parigi, che compare con funzione di soggetto della frase unica, interposto alla predicazione da una serie di "consideranda", quali:

- 435) **Considérant que** le 26 septembre 2000, à l'occasion d'un contrôle effectué dans le café l'Annexe, place Marcel Cachin à Ivry sur Seine, les policiers constataient la présence d'une machine à sous SPLIN 2000 SPLIN TENERE n° 2605 en fonctionnement, que le joueur pouvait actionner en introduisant une pièce de 10 francs qui libérait un certain nombre de boules, lesquelles tombaient dans un trou sans aucune manipulation, affichant les points correspondants; **que** lorsque le score atteignait 100 points, il pouvait recevoir un somme d'argent jusqu'à 1000 francs; **Considérant que** ce mécanisme rattache cet appareil à la catégorie des jeux de hasard; **que** Y. N., serveuse dans cet établissement, et KEMMACHE X..., lui même qui admettait être le dirigeant de fait de la

⁴⁰⁴ Cf. § 8.2.2.2.

société gérant ce café, confirmaient cette procédure et reconnaissaient que cette machine fonctionnait sans aucune manipulation de la part des joueurs; **que** X... KEMMACHE ajoutait que cette machine, placée dans son établissement depuis le début du mois de juillet, lui rapportait environ 1000 francs par semaine et que la société lui ayant fourni la machine percevait 50 % des gains; **Considérant que** Y... ROULLEAU, placier de cet appareil et gérant de la société Nouvelle Aveyronnaise, reconnaissait en cours de l'enquête savoir que certains tenanciers payaient les clients suite à un jeu sur cette machine ; **que** même s'il affirme à l'audience de la Cour, comme il l'a fait devant les premiers juges, contre toute vraisemblance, qu'il ne peut être tenu responsable d'une utilisation dévoyée de l'appareil par la clientèle et qu'il ne percevait qu'une redevance minimale et n'était pas intéressé aux revenus en résultant, il reconnaît cependant que cet appareil "ne possédait pas de flip", ce qui permet bien de le considérer comme un jeu de hasard et qu'il louait ces appareils, pour ne pas perdre la clientèle, ce qui démontre que pour le moins, il en connaissait l'usage de machine à sous; **Considérant que** les éléments constitutifs des infractions de détention, mise à disposition, installation ou exploitation de jeux de hasard non autorisés par la loi dans un lieu ouvert au public, tels que visés aux articles 2 alinéa 2 et suivants et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, sont établis tant à l'encontre de X... KEMMACHE que de Y... ROULLEAU; **que** la Cour réformera dès lors la décision déférée; Sur la peine **Considérant que** X... KEMMACHE, qui exerçait les fonctions de gérant de fait, malgré une interdiction liée à ses antécédents judiciaires, et tirait une grande partie de ses revenus de cette activité illicite, a déjà été condamné à deux reprises le 16 novembre 1988, pour fraude fiscale et le 21 mai 1992, par la Cour d'Assises du Var à 9 ans de réclusion criminelle pour complicité de fausse monnaie; **que** la Cour sanctionnera donc ses agissements par une amende de 30.000 euros; **Considérant que** la Cour estime devoir prononcer, à l'encontre de Y... ROULLEAU, dont il est établi par ses propres registres qu'il avait placé au moins 4 machines de même nature dans d'autres établissements, et eu égard aux revenus directs et indirects procurés par l'exploitation de cette machine, une amende de 10.000 euros; **Considérant** enfin **qu'**il y a lieu d'ordonner la confiscation de la machine et du montant de la recette, saisis dans le cadre de la présente procédure et placés sous scellés n° 3 et 4 [...]; [...]. (Ap-Fr-3, r. 41-97)

Quanto all'alternanza tra "considérant que" e "attendu que", essa potrebbe dipendere da fatti stilistici. Le due diverse tipologie lessicali si alternano infatti in modo complementare, nel senso che i testi del campione presentano l'una oppure l'altra forma in alternanza, e mai entrambe nello stesso testo. I "considérant que", come abbiamo visto nel § 3.2.2., sono in generale meno usati. Nel nostro campione, ad esempio, compaiono soltanto in due sentenze (Ap-Fr-2 e Ap-Fr-3). Molto più utilizzato è invece il tipo "attendu que", di cui si riportano alcuni esempi che seguono lo schema sintattico della frase unica:

- 436) **Attendu que** la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d'enregistrement MSN; **qu'**elle permettait d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but

pédagogique ou critique; **que** l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée, indépendamment du fruit que l'auteur peut en tirer; **que** les infractions poursuivies sont donc caractérisées; [...]. (Tr-Fr-1, r. 104-113)

- 437) **Attendu que** les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction; [...]. (Cas-Fr-1, r. 77-81)
- 438) Sur l'action publique. **Attendu que** la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d'enregistrement MSN; **qu'**elle permettait d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but pédagogique ou critique; **que** l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée, indépendamment du fruit que l'auteur peut en tirer; **que** les infractions poursuivies sont donc caractérisées; **Attendu** toutefois **qu'**il s'agissait d'un dispositif de mauvaise qualité; **que** le dossier ne démontre pas que des données personnelles ont été frauduleusement obtenues; **que** l'auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier; **que** le site a été rapidement fermé; **que** la peine prononcée doit prendre en compte ces circonstances; [...]. (Tr-Fr-1, r. 104-113)

Poiché le costruzioni con “attendue que” sono una caratteristica esclusiva delle sentenze francesi, è sembrato di un certo interesse approfondire l'origine di questa locuzione e il suo dominio sintattico e semantico. Nel *Trésor de la Langue Française* (Imbs 1971-: 841), l'entrata lessicale “attendue que” è descritta come una locuzione avverbiale che regge l'indicativo. Nell'accezione di ambito giuridico, essa è definita come una “formule, qui, commençant chaque alinéa, désigne chaque motif d'une requête, assignation ou d'un jugement”. “Attendue que” ha, inoltre, le strutture sinonimiche “considérant que”, “étant donné que”, “vu que”. Tale struttura attestata nella maggioranza dei dizionari a partire dal *Grand Dictionnaire universel du XIX^e siècle français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique* di Pierre Larousse, appare anche nel *Grand dictionnaire de l'Académie française* del 1932. Si tratta di un latinismo che conserva per l'uso giuridico il valore latino di ATTENDERE = “esaminare”, “considerare” (1390), da cui “attendu que” = “considérant que”⁴⁰⁵. La sostantivizzazione giuridica “les attendus d'un jugement” è attestata solo intorno al XIX secolo⁴⁰⁶. I valori semantici associabili ai contesti in cui ricorre tale struttura sono stati esaminati da Shyldkrot in uno studio che mette in evidenza i rapporti di tempo e di causa che caratterizzano le strutture con “attendu que” in opposizione a quelle che caratterizzano le strutture

⁴⁰⁵ Cf. *Dictionnaire historique de la langue française* (Rey 1992: 138).

⁴⁰⁶ Cf. il *Grand Dictionnaire universel* (Larousse 1866-1890).

con “en attendant que”. Shyldkrot richiama l’attenzione sul fatto che quando un elemento lessicale qualunque cambia la sua categoria grammaticale per diventare una congiunzione subordinativa, esso subisce una serie di cambiamenti morfologici, come è successo ad esempio alla congiunzione “puisque” che, con l’aggiunta di “que”, da avverbio e preposizione locativa (lat. POSTEA), si è trasformato dapprima in una congiunzione temporale e poi in una congiunzione causale⁴⁰⁷. Ecco perché, secondo Shyldkrot, per spiegare l’ambiguità semantica di tali congiunzioni è necessario studiarne lo sviluppo diacronico.

Il sintagma subordinativo “en attendant que” deriva dal participio presente “attendens” = “considérant” usato come preposizione⁴⁰⁸. Nel XIV secolo, tale parola significava “qui est en attente” e nel 1300 si riscontra la forma “en attendant que”, che conserva il valore temporale. “En attendant que” si usa per descrivere un fatto che avrà luogo in un momento successivo e marca la durata del percorso fino al compimento del fatto, piuttosto che l’inizio del processo, come si osserva nell’esempio “*En attendant qu’il m’apporte sa réponse à mes propositions, je ne prendrai aucune décision*”⁴⁰⁹.

Il sintagma subordinativo “attendu que” deriva dal participio passato dello stesso verbo “attendre”. La forma “attendu que”, usata come sinonimo di “considérant que”, è attestata già nel 1379 e implica una funzione causale, che secondo Shyldkrot sarebbe successiva a quella temporale che caratterizza il sintagma “en attendant que”.

Shyldkrot (1994: 119) afferma inoltre che è possibile concepire la causa di “attendu que” come legata ad un avvenimento del passato, e il tempo di “en attendant que” come legato ad un avvenimento del futuro. Perciò, anche se una frase introdotta da “attendu que” come “*Attendu que ton fils sera riche, il pourra habiter avec nous*” designa il futuro, evoca la conoscenza di un certo stato la cui esistenza ha preceduto la situazione descritta nella frase, e che ha permesso al locutore di dedurre dei fatti che riguardano la frase. Si può pertanto distinguere tra il tempo del discorso e il tempo della frase: anche se la frase è al futuro, il discorso può evocare l’asse passato-presente. Questo è il motivo per cui, secondo Shyldkrot, la lingua moderna utilizza “attendu que” nei documenti giuridici, perché designa cioè qualcosa di noto. Ad ogni modo, “attendu que” si usa per fatti riconosciuti nel passato, “en attendant que” invece si riferisce a degli avvenimenti che si svolgono in un futuro determinato o indeterminato.

Una ulteriore osservazione si può fare sulla differenza di uso tra l’“attendu que” nelle sentenze francesi e l’“atteso/a (che)” nelle sentenze italiane. Pare infatti che anche le sentenze italiane risentano in qualche misura della tradizione della frase unica. Questo dato deve essere interpretato in chiave storica, esaminando le possibili influenze della tradizione francese su quella italiana. Si tratta di una prospettiva di lavoro che per il momento rimane aperta. In particolare è possibile trovare anche

⁴⁰⁷ Shyldkrot (1994: 114-115).

⁴⁰⁸ Shyldkrot (1994: 118).

⁴⁰⁹ Shyldkrot (1994: 118).

nelle sentenze italiane l'uso dei cosiddetti "consideranda", ma con caratteristiche molto diverse, sia per ciò che riguarda la frequenza di occorrenze, sia per la forma e la funzione delle strutture coinvolte. Nelle sentenze italiane ad esempio i participi sono accordati, mentre in quelle francesi non vi è accordo. Si vedano infatti i seguenti brani testuali:

- 439) **Attesa** la complessità del processo, appare opportuno - da ultimo - riservare la redazione della motivazione nell'opportuno termine di giorni sessanta. (Ap-It-3, r. 240-241)
- 440) TRIBUNALE di VITERBO visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere C. N.; Udito il Procuratore Generale in persona del DR. F. G. che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. G. G. di Roma [...]. (Cas-It-1, r. 4-23)
- 441) **Vu** les articles susvisés: CONDAMNE B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros). **Vu** les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal: DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. (Tr-Fr-1, r. 145-161)
- 442) **Vu** la communication faite au Procureur général; [...]. (Cas-Fr-1, r. 24)
- 443) LA COUR, **Vu** les mémoires produits, en demande et en défense; [...]. (Cas-Fr-3, r. 26-27)

8.2.2.2.3. *Il participio che modifica il SN precedente*

Il participio che modifica un nome è caratterizzato dallo stretto legame con il sintagma cui fa parte, sia rispetto alla referenzialità del soggetto che rispetto alla dipendenza sintattica, come emerge dall'esempio "*Il filmato proiettato l'altra sera non ha avuto successo*".

Il ruolo dei participi nella complementazione è in genere limitato persino per quelle lingue che fanno un uso estensivo del participio. Questo succede perché, in quanto forme aggettivali, i participi non sono la testa di costruzioni ma piuttosto modificano nomi-testa: in altri termini, nella complementazione i participi hanno la funzione di aggettivi attributivi, non predicativi⁴¹⁰.

Il participio che modifica un nome può avere la forma al passato, oppure al presente. La prima sembra molto diffusa nella lingua di uso comune e pertanto non ci si aspetta che essa contribuisca alla caratterizzazione del linguaggio giuridico. La forma al presente, invece, più povera di caratteristiche verbali, denota una proprietà permanente, mai conclusa o definita rispetto al passato. Il suo uso come verbo è oggi

⁴¹⁰ Noonan (1985: 62).

per lo più ristretto ad uno stile o molto alto e ricercato oppure burocratico⁴¹¹, come si può osservare dai due esempi seguenti, l'uno proveniente dallo stile burocratico, l'altro da quello letterario: “una strutturazione [...] *rispondente* all'obiettivo di stabilizzazione dei flussi di credito”; “le campane sonavano su dal castello / annunziando Cristo *tornante* dimane a' suoi cieli”⁴¹². La quantità di participi presenti è altissima nel linguaggio burocratico, nonostante in italiano il participio presente con valore verbale non sia più produttivo⁴¹³.

Nel campione di sentenze italiane, si contano 401 participi di cui 341 sono participi che modificano il sintagma nominale precedente. Delle 341 occorrenze, 288 sono participi passati e 53 sono participi presenti.

Nel campione di sentenze francesi, sono presenti 459 participi, di cui 276 sono participi che modificano il sintagma nominale precedente. Di queste 276 occorrenze, 226 sono participi passati e 50 sono participi presenti.

Si vedranno qui di seguito alcuni esempi di participi presenti che modificano il sintagma nominale che precede. Si tratta di participi, sostantivati e con valore verbale, che possono essere sostituiti con una relativa:

- 444) E la stessa App. Venezia (29 novembre 1994, Trombin, inedita), allegata sempre dalla difesa, ha affermato che “**la cessione comportante** la diffusione e il pericolo di diffusione della sostanza stupefacente è quella avvenuta all'atto dell'acquisto societario, mentre la successiva ripartizione interna è inidonea a concretare, un'ulteriore ed autonoma violazione del precetto penale. (Tr-It-1, r. 82-85)
- 445) In tali ipotesi l'ordinamento si preoccupa però di limitare il rischio connesso allo svolgimento delle suddette attività, utili ma pericolose, individuando in maniera il più possibile puntuale delle norme cautelari, che per l'attività sportiva sono contenute all'interno dei **singoli regolamenti sportivi, esistenti** per ognuna delle discipline sportive riconosciute ed autorizzate dallo Stato. (Tr-It-3, r. 23-26)
- 446) Questo dato peculiare non sembra essere stato colto dalla difesa dell'imputato L. Z., la quale ha insistito nel rilevare che: poiché non vi era stata alcuna violazione delle norme del regolamento sportivo, anche solo per questo non vi poteva essere un addebito di colpa in capo all'imputato, richiamando all'uopo quale precedente giurisprudenziale l'archiviazione datata 29 ottobre 1997 del Pretore di Biella relativa al pilota ed al navigatore di **un'auto partecipante sempre al rally della Lana**, anch'essi imputati di omicidio colposo in danno di uno spettatore. (Tr-It-3, r. 78-83)
- 447) Nel caso di specie però va sottolineato che non vi fu alcuna violazione di norme del regolamento Csaì, perché come detto esso non contiene **norme disciplinanti la condotta di guida del pilota**, il quale però, al pari del medico-chirurgo, non può essere considerato legibus solutus nell'esercizio

⁴¹¹ Cf. Renzi *et alii* (2001: 604).

⁴¹² Esempio tratto da Serianni (2006: 482), Carducci, *Sogno d'estate*, 17-18.

⁴¹³ Cf. Raso (2005: 116).

della propria attività intrinsecamente pericolosa, ma è invece tenuto all'osservanza della *lex artis*, individuabile secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico in relazione al c.d. agente modello. (Tr-It-3, r. 98-103)

- 448) Con riferimento quindi ai piloti dei rallies, essi sono esonerati dalla **responsabilità penale e civile derivante** dalle loro **condotte causanti** danni all'integrità fisica altrui, solo se hanno agito con quel livello di perizia, prudenza e diligenza richieste non al normale guidatore su strada, ma all'astratto pilota modello di un rally, tenuto conto ovviamente delle particolarità di ogni specifica gara e di ogni singolo mezzo utilizzato per correre. (Tr-It-3, r. 108-112)
- 449) IMPUTATI Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 314 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella loro qualità dei soci della X S.n.c. che gestiva il telefono pubblico di Chiavari e pertanto incaricati di pubblico servizio, si appropriavano di complessive **L. 1.484.280 costituenti** il provento delle **telefonate effettuate, appartenenti alla S.I.P.** In Chiavari dall'agosto 1988 al novembre 1988. Con recidiva semplice per Sempronio e reiterata per Caio. (Ap-It-2, r. 17-23)
- 450) Sulla scorta delle motivazioni che precedono, Tizio, Caia e Sempronio vanno assolti dal reato loro ascritto perché **il fatto, consistente in una appropriazione di cosa mobile altrui**, non sussiste. (Ap-It-2, r. 87-88)
- 451) Si è aggiunto che le disposizioni del vecchio testo unico delle leggi di p.s. - **prevedenti la guardia particolare agente con obbligato intervento diretto e con arma per la tutela della proprietà**, in sintonia con l'unico modo allora conosciuto di effettuare la vigilanza o la custodia - non potevano ricomprendere il nuovo mondo della sicurezza, che si era venuto affermando a seguito dell'invenzione di sofisticati mezzi tecnologici; e quindi neppure la figura dell'operatore di sicurezza, e cioè di colui che interpretava **il segnale tecnologico riviniente da idonee apparecchiature** e, se necessario, trasmetteva l'avviso d'allarme all'autorità competente per l'intervento diretto, per cui l'operatore di sicurezza era una figura completamente distinta da quella della guardia particolare giurata. (Ap-It-3, r. 23-35)
- 452) Gli appellanti in esame hanno lamentato, ancora, che il primo giudice aveva violato il principio di legalità dell'art. 1 c.p. ed il disposto dell'art. 14 disp. sulla legge in generale, **escludenti che le norme penali incriminatrici siano passibili di estensione analogica**, in quanto aveva ricondotto la diversa e distinta attività degli operatori di sicurezza a quella esplicita dalle guardie particolari giurate. (Ap-It-3, r. 45-49)
- 453) Del resto, l'art. 62 stesso r.d. 773/31 prevede che i portieri di case ed alberghi, i custodi di magazzini, stabilimenti ed uffici, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere una mera iscrizione nell'apposito registro di p.s.; eppure anch'essi prestano indubbiamente opera di vigilanza e custodia di proprietà altrui. Per cui con tale disposizione lo stesso testo unico delle leggi di p.s. riconosce

implicitamente la ricorrenza di una tale opera **non necessitante della licenza prefettizia**. (Ap-It-3, r. 131-136)

- 454) S'impone, quindi, la necessità di una interpretazione restrittiva, data anche la natura di norma incriminatrice speciale, e pertanto come tale **necessitante di stretta interpretazione**: pena, altrimenti, la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 c.p. (Ap-It-3, r. 137-139)
- 455) D'altro canto, l'interpretazione estensiva per la quale ogni forma di vigilanza o custodia delle altrui proprietà esige la licenza del prefetto solleva dubbi di costituzionalità, per contrasto con l'art. 41 Cost., **prevedente la libertà dell'iniziativa economica privata**: giacché, ampliando in maniera indeterminata e generica il campo delle attività economiche (**concernenti la sicurezza**) condizionate dall'autorizzazione statale, inglobando nel concetto normativo della vigilanza e custodia tutto quanto afferisce al mondo della sicurezza (enormemente accresciutosi e variegatosi negli ultimi anni grazie allo sviluppo delle tecnologie, che hanno prodotto nuovi settori di lavoro), sembra limitare ingiustificatamente l'ambito della libertà dell'iniziativa economica privata. (Ap-It-3, r. 147-154)
- 456) Ora, l'art. 134 in esame è compreso nel titolo IV r.d. 773/31, intitolato "delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata", che individua i **soggetti operanti** nel campo della vigilanza privata negli art. 133 e 134. (Ap-It-3, r. 160-162)
- 457) L'art. 134, insomma, nell'ottica del legislatore del 1931, regola meramente la vigilanza tradizionale, **esplicantesi solo tramite le guardie particolari**, e non copre attività diverse da quelle di queste ultime; non potendo evidentemente prevedere, il vecchio legislatore, il moltiplicarsi di oggettive esigenze di sicurezza e l'evoluzione tecnologica che l'ha accompagnata, e che hanno portato ad ampliare enormemente il mondo della sicurezza, facendovi comprendere in esso una svariata tipologia di servizi collaterali, come l'impiantistica d'allarme. (Ap-It-3, r. 191-196)
- 458) E così di qualificare come diversa la nuova figura dell'operatore di sicurezza, che raccoglie **il segnale tecnologico riveniente da telecamere**, microprocessori e fotocellule, e, se necessario, trasmette l'avviso d'allarme alle autorità competenti per l'intervento; e cioè l'attività di un gestore della nuova tecnologia della sicurezza, che agisce nell'ambito di un moderno concetto di vigilanza, nel quale non svolge interventi diretti, non si dota di un'arma, ma controlla tecnologicamente il sito da tutelare. (Ap-It-3, r. 204-209)
- 459) Ed è appena il caso di aggiungere che rimangono sicuramente escluse da tale prospettata possibilità tutti **gli altri compiti concernenti i servizi antincendi**, antiallagamento ed antinquinamento, e le altre distinte attività. (Ap-It-3, r. 227-229)
- 460) Quanto all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte d'assise d'appello ha puntualmente replicato alla sollecitazione difensiva con **rilievi fattuali attinenti alla completezza dei dati probatori** già acquisiti ai fini del decidere. (Cas-It-2, r. 141-143)

- 461) D'altra parte, essendo confermata la vigenza della **previsione aggravatoria comportante la pena dell'ergastolo** nelle ipotesi meno gravi di realizzazione monosoggettiva o di concorso eventuale ex art. 110 c.p. in atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis, sarebbe, oltre che iniquo, davvero irrazionale da un punto di vista logico-sistematico, considerata la ratio dell'aggravamento, interpretare la mancata riformulazione dell'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p., ad opera della l. n. 66 del 1996, nel senso della sua implicita abrogazione limitatamente alla più grave ipotesi dell'omicidio commesso nell'atto di eseguire una violenza sessuale di gruppo. (Cas-It-2, r. 451-457)

Anche in francese si hanno casi corrispondenti, con participi presenti che modificano sintagmi nominali che precedono, come nei seguenti esempi:

- 462) PAR CES MOTIFS **Le tribunal statuant publiquement**, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de B., prévenu, à l'égard de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile; [...]. (Tr-Fr-1, 123-126)
- 463) Le président a donné connaissance des **faits motivant la poursuite**. (Tr-Fr-1, r. 76)
- 464) Ce jour le Tribunal **vidant** son délibéré conformément à la loi, a statué en ces tenues. (Tr-Fr-1, r. 94)
- 465) Attendu toutefois qu'il s'agissait d'un dispositif de mauvaise qualité; que le dossier ne démontre pas que des données personnelles ont été frauduleusement obtenues; que l'auteur est un jeune majeur sans **antécédents judiciaires figurant à son casier**; que le site a été rapidement fermé; que la peine prononcée doit prendre en compte ces circonstances; [...]. (Tr-Fr-1, r. 104-113)
- 466) Attendu que seul le **préjudice résultant des faits poursuivis** peut être pris en compte; que ces faits n'ont que modestement porté atteinte aux intérêts de la société Microsoft; que le dommage doit être évalué à la somme de 700 euros; [...]. (Tr-Fr-1, r. 116-120)
- 467) Par ordonnance en date du 19 novembre 2003, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la jonction de ces quatre procédures, débouté le Front National et Marine Le Pen de leur **demande tendant** à voir déclarer nul l'exploit introductif d'instance du 22 octobre 2003, s'est déclaré incompétent sur l'ensemble des demandes et a renvoyé l'affaire devant la 3ème chambre de ce tribunal. (Tr-Fr-2, r. 24-27)
- 468) La Saif est intervenue volontairement à l'audience et formule les demandes suivantes: se voir déclarer recevable en son intervention, voir déclarer la photographie de Joël S. originale, voir dire qu'en procédant à une exploitation à des fins promotionnelles et politiques de **l'œuvre de Joël S. constituant une atteinte au droit moral de ce dernier**, les

défendeurs ont porté atteinte à l'intérêt collectif des photographes dont elle défend les intérêts, [...]. (Tr-Fr-2, r. 113-118)

- 469) LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De l'INSTRUCTION, **siégeant** en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant: [...]. (Ap-Fr-1, r. 7-8)
- 470) Elles allèguent que la "Veste Coastal - U 205 - créée et commercialisée dès 1994 par la société HELLY HANSEN est protégée comme œuvre de l'esprit par le droit d'auteur et a fait l'objet d'une reproduction illicite dans la parka style "Nautique" vendue sous la marque "Renault sport" par la société SUR LA ROUTE **présentant onze points de ressemblance outre une imitation servile des signes distinctifs.** (Ap-Fr-2, r. 56-60)
- 471) Elle souligne que les appelantes ne versent aux débats **aucune pièce attestant du montant des investissements prétendument engagés** pour la mise sur le marché du vêtement en cause et ne justifient pas d'une quelconque perte de chiffre d'affaires. (Ap-Fr-2, r. 126-128)
- 472) A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par **l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.** (Ap-Fr-3, r. 40-41)

8.2.2.3. *Alcuni risultati dell'analisi in un'ottica comparativa*

Allo scopo di delineare un uso caratteristico delle strutture con il participio nel corpus di sentenze esaminato e di tracciare una eventuale linea di continuità tra l'uso delle strutture con il participio nella lingua antica e nella lingua giuridica, sono stati esaminati nel campione di sentenze italiane e francesi i seguenti tipi di costruzioni con il participio:

1. strutture con il participio con valore assoluto;
2. strutture con il participio con valore appositivo;
3. strutture con il participio che modifica il sintagma nominale precedente.

Per quanto riguarda la frequenza di tali strutture nei due campioni indagati, si riporta di seguito una tabella riassuntiva:

Vari tipi di participio nelle sentenze italiane e francesi

	P. con valore assoluto	P. con valore appositivo	P. che modifica SN precedente	P. totale
sentenze italiane	33	26	288 ppass. vs 53 ppr.	401
sentenze francesi	45	138	226 ppass. vs 50 ppr.	459

TAB. 40

Come si può vedere dai dati quantitativi riportati in tabella, i valori numerici delle ricorrenze dei vari tipi delineati sono notevolmente simili nelle sentenze del campione italiano e francese, eccetto per un caso, quello cioè che riguarda il tipo con valore appositivo. Esso infatti risulta ricorrere con una frequenza molto più alta nel campione francese rispetto a quello italiano. Questa caratteristica delle sentenze francesi può essere attribuita alla tradizione della frase unica per cui il soggetto giuridico (il tribunale, la corte, etc.) è interposto alla predicazione (il dispositivo) da una lunga sequenza di “attendu que” (l’argomentazione), ovvero di frasi participiali che sono coreferenti con il soggetto della frase reggente.

Le costruzioni con il participio usato con valore assoluto e quelle con il participio presente con valore verbale che modifica il sintagma nominale precedente hanno una distribuzione di frequenza molto simile nei due campioni. Questi due tipi di costruzioni, oltre a caratterizzare la tipologia testuale delle sentenze e quindi del linguaggio giuridico, sembrano collegare quest’ultimo a stati di lingua antichi, in cui le costruzioni participiali assolute erano molto frequenti, e costituivano un dispositivo stilistico caratteristico della coesione del testo.

8.3. *Vari tipi di strutture con l'infinito*

Lo studio riportato in questo paragrafo è articolato in due parti: nella prima (§ 8.3.1.), attraverso una esplorazione bibliografica, si presentano vari aspetti connessi alla forma infinitiva del verbo: status linguistico, forme e funzioni all'interno del sintagma e della frase, proprietà tempo-aspettuali, coreferenza del soggetto con il soggetto del verbo reggente di modo finito. Nella seconda parte (§ 8.3.2.), invece, sarà condotta un'analisi delle strutture con l'infinito nel corpus in esame, e si cercherà di evidenziare eventuali tipi particolari di strutture con l'infinito che caratterizzano il testo sentenza.

8.3.1. Introduzione alle forme e funzioni dell'infinito e al problema della comparabilità nei due sistemi di lingua

8.3.1.1. *Osservazioni generali sullo status dell'infinito*

La bibliografia sull'infinito è molto vasta; tuttavia, le monografie a carattere descrittivo sull'infinito non sono molte. Tra queste, si possono certamente menzionare la monografia di Skytte (1983) per l'italiano, e quella di Sandfeld (1943) per il francese. Tuttavia, mentre Skytte definisce le caratteristiche dell'infinito su basi rigorosamente morfosintattiche, per Sandfeld la definizione dell'infinito parte dal contenuto e, pertanto, la sua descrizione si fonda sulla teoria dei tratti semantici⁴¹⁴.

Rispetto al punto di vista che ci proponiamo di adottare qui, la definizione dell'infinito italiano di Skytte esercita maggiori attrattive. Prenderemo le mosse da quest'ultima e, mettendone in evidenza alcuni punti di particolare interesse, avvieremo una discussione sull'infinito e sui vari tipi di strutture con l'infinito.

Come osserva Skytte (1983: 24):

L'infinito è una forma non-finita del verbo, composta da radice verbale + flessivo non-finito *-re*. Dalla radice verbale dipende la possibilità di formare un sintagma verbale, cioè di subordinare all'infinito membri dipendenti dalla funzione verbale, mentre il flessivo *-re* è decisivo della funzione esteriore del sintagma, che è una funzione nominale. L'infinito si distingue dalle altre forme non-finite per la sua neutralità davanti all'aspetto e per la sua

⁴¹⁴ Cf. Skytte (1983: 18, 20).

funzione nominale estesa che gli permette di apparire in tutte le posizioni della frase, escluso quello del nucleo, ossia del membro verbale⁴¹⁵.

Tale definizione sintetica dell'infinito necessita di qualche precisazione più analitica. Ad esempio, con “funzione verbale” Skytte (1983: 27) intende in particolare “la possibilità di costituirsi con membri dipendenti dalla radice verbale” e “la possibilità di apparire in forma semplice e composta”. Tale funzione può essere “totale”, ovvero entrambe le possibilità possono presentarsi nello stesso costrutto, come in “l'*aver* egli *scritto* quella lettera”; oppure, possono presentarsi restrizioni della funzione verbale.

Con “funzione nominale”, Skytte (1983: 27) intende invece la possibilità per l'infinito di essere soggetto a un processo di sostantivizzazione:

L'infinito sostantivato è un infinito, o un sintagma infinitivo, che occupa un posto nella proposizione assegnato al sostantivo, e che può essere accompagnato dagli stessi membri subordinati, tipici del sostantivo in situazioni identiche; cioè, un infinito che forma il nucleo di un sintagma sostantivale in condizioni identiche a quelle del sostantivo nella stessa situazione.

Anche la sostantivizzazione può essere per Skytte (1983: 27) totale o parziale: è totale quando l'infinito, nucleo del sintagma sostantivale, non è costruito con membri dipendenti dalla funzione verbale, ma sono possibili i membri subordinati caratteristici del sostantivo; è parziale quando l'infinito, o il sintagma infinitivo, è accompagnato da altri elementi ad esso subordinati, quali l'articolo (in tal caso, la funzione verbale è assente).

In sostanza, si può affermare che l'infinito ha per Skytte un duplice status: verbale, dal quale dipende la funzione interiore o la costituzione di un sintagma infinitivo; e nominale, dal quale dipende la funzione esteriore, che permette all'infinito di occupare tutti i posti della proposizione, eccetto quello verbale. Tale funzione esteriore è marcata sintatticamente dagli introduttori (\emptyset , *di*, *a*, *da*)⁴¹⁶.

Premesso che nella nostra analisi si terrà conto della funzione verbale dell'infinito, la descrizione di Skytte ha il vantaggio di far emergere il problema dello status dell'infinito. Infatti, la domanda che molti linguisti si sono posti è se l'infinito sia un verbo a tutti gli effetti, o meno. Non si richiamerà in questa sede l'ampia bibliografia sull'argomento, ma si esporranno alcune considerazioni al riguardo. Si osservi ad esempio che, come fa notare Graffi (2001: 240), la maggioranza degli strutturalisti non considerano le costruzioni infinitive come delle

⁴¹⁵ Quanto al piano semantico, Skytte (1983: 24) sostiene che l'infinito esprime nella maniera più neutra possibile il “contenuto della radice verbale”.

⁴¹⁶ Skytte (1983: 537).

vere e proprie proposizioni. Bloomfield (1933: 269), infatti, definisce le proposizioni infinitive con funzione di soggetto (ad esempio, “to scold the boy” in “*to scold the boy would be foolish*”) come degli “infinitivi marcati”. Per Tesnière (1959: 417-450), l’infinito non è un verbo, e pertanto le proposizioni infinitive non sono poste sullo stesso piano di proposizioni dipendenti a verbo finito. Della stessa opinione sembrano essere anche Mathesius, Togeby, Benveniste: “all of them refer to infinitival constructions as ‘infinite verbs’ or ‘infinitival objects’ (hence, not clauses) governed by a finite verb”⁴¹⁷.

8.3.1.2. Alcune funzioni dell’infinito

Anche le grammatiche francesi descrivono l’infinito come una categoria linguistica che può avere funzione verbale oppure nominale. In quanto verbo, l’infinito esprime però semplicemente la dimensione puramente concettuale⁴¹⁸, senza indicazione di persona o numero⁴¹⁹. Le Goffic (1993: 35-36), in particolare, fa riferimento alle espressioni di “categoria mista” e di “reggenza” per esprimere le funzioni dell’infinito: come categoria reggente, cioè con espansioni e complementi, l’infinito è una forma verbale non personale che, priva dell’ancoraggio temporale o modale, convoglia soltanto l’indicazione del concetto (ad esempio, “*donner (avoir donné) volontiers un livre à quelqu’un*”); come categoria retta, invece, l’infinito si comporta come un nome e pertanto può avere funzione di soggetto, oggetto, etc.

L’infinito può essere predicato di sintagma o predicato di proposizione⁴²⁰. Nel primo caso, può trattarsi di un infinito interrogativo (“*Que faire?*”, “*Où aller?*”), oppure esclamativo (“*Moi, tendre la main!*”), o, ancora, narrativo⁴²¹ (“*Et Jalibert de répliquer (=répliqua) par un vulgaire: «Sans blague?»*” Simenon). Nel secondo caso, invece, l’infinito può occorrere in un’interrogativa indiretta (“*Il ne savait quoi faire*”), in una relativa in cui implica l’idea di “devoir” o “pouvoir” (“*Je cherche un endroit où me reposer*”), in una proposizione infinitiva con soggetto espresso e dopo i verbi “écouter”, “entendre”, “regarder”, “voir”, “sentir”, etc. (“*J’entends les oiseaux chanter*”); oppure, dopo i verbi “faire” o “laisser” (“*Laissez faire votre camerade*”). Esso può inoltre occorrere dopo l’introduttore “voici” (“*Voici venir le printemps*”) o dopo i verbi “dire”, “croire”, “savoir”, etc., soprattutto quando il soggetto è il pronome relativo “que” (“*Je ramenai la conversation sur des sujets que je savais l’intéresser*” B. Constant).

⁴¹⁷ Graffi (2001: 240).

⁴¹⁸ Cf. nota 400.

⁴¹⁹ Cf. ad esempio Grevisse (1990: 193); Grevisse (1980: 859); Grevisse/Goosse (1980: 266); Le Goffic (1993: 35-37); Wagner/Pinchon (1962: 300).

⁴²⁰ Cf. Grevisse/Goosse (1980: 266).

⁴²¹ “Dans des propositions affirmatives se rapportant au passé et commençant généralement par *et*, pour exprimer une action se déclenchant vivement, et conséquence d’une autre action qui précède: c’est l’infinitif dit «historique» ou «de narration»; il est toujours au présent, toujours introduit par *de* [...] et presque toujours accompagné d’un sujet” (Grevisse 1980: 859).

Anche la casistica di funzioni che possono svolgere le frasi subordinate all'infinito in italiano è molto ampia⁴²². Tali frasi possono, ad esempio, funzionare da elemento nucleare della frase sovraordinata, assumendo la relazione di soggetto (“*Andare in vacanza* potrebbe servire anche a te”) o altro argomento del verbo (“Piero vorrebbe *andare in vacanza*”). Esse possono inoltre svolgere la funzione di un elemento extranucleare o circostanziale (“La riaccompagnò a casa *senza dirle una parola*”) o, ancora, di una proposizione relativa (“Ho trovato un amico *con cui andare in vacanza*”) o interrogativa (“Non so *con chi andare in vacanza*”). Esse possono infine essere complemento di un nome (“*La possibilità di andare in vacanza* non è data a tutti”) o di un aggettivo (“Piero era *sicuro di andare in vacanza*”), o essere usate come nome (“*Il partire improvviso di Piero* l’aveva scombussolata”), e possono essere precedute dall’articolo o da una preposizione. Tali strutture possono presentarsi in tutte queste funzioni sia nella forma attiva che passiva, e sia nella forma semplice che nella forma composta.

8.3.1.3. *Sulle proprietà tempo-aspettuali dell’infinito*

Per quanto riguarda le proprietà tempo-aspettuali dell’infinito, Bertinetto (2003: 113) nota che a tutt’oggi non esiste un tentativo sistematico di riassumere tali caratteristiche. Si può comunque genericamente affermare che l’uso dell’infinito composto implica necessariamente il valore aspettuale di compiutezza, mentre l’uso dell’infinito semplice presenta una certa polivalenza⁴²³. Tale polivalenza dipende, da un punto di vista temporale, dai valori di simultaneità, prospettività o retrospettività che l’infinito semplice può assumere; mentre, da un punto di vista aspettuale, la polivalenza può dipendere dal valore perfettivo o imperfettivo che l’infinito semplice può assumere a seconda dei contesti⁴²⁴.

8.3.1.4. *Il problema del soggetto dell’infinito*

Altri importanti parametri di studio relativo all’infinito sono la presenza del soggetto e la sua coreferenza con il soggetto del verbo finito reggente, ovvero la cosiddetta proprietà di “controllo” che si viene a creare tra il soggetto foneticamente vuoto di una frase all’infinito e il suo antecedente.

Le strutture con infinito tipicamente mancano di un soggetto espresso, ma hanno un soggetto sottinteso che può essere identificato dal contesto⁴²⁵. Ad esempio, per quanto riguarda il francese, nelle frasi “Pierre veut *être* élu au conseil”, “Marie espère *gagner* le concours” e “Jean regrette d’*avoir* volé l’argent”, il soggetto

⁴²² Cf. Skytte/Salvi/Manzini (2001: 483-484).

⁴²³ Bertinetto (2003: 114).

⁴²⁴ Bertinetto (2003: 114-115, 117).

⁴²⁵ Jones (1996: 136).

sottinteso delle infinitive è coreferente con quello delle frasi principali. Nelle frasi “Marie a imploré Luc d’*acheter* une voiture” e “Marie a demandé à Luc de *préparer* le dîner”, il soggetto delle infinitive è coreferente con l’oggetto diretto e indiretto, che è “Luc”⁴²⁶. Per casi come questi, si dirà quindi che “Pierre” e “Luc” controllano il soggetto delle infinitive⁴²⁷.

In quanto verbo l’infinito, anche se non presenta un soggetto espresso, conserva in qualche modo il posto per un soggetto virtuale, logico o semantico che sia⁴²⁸. Tale posto può restare vuoto ed essere rappresentato da un soggetto virtuale generico, come nel caso di “il faut *manger* pour vivre”. Viceversa, quando il soggetto virtuale è specificato nel contesto, si viene a stabilire un rapporto di controllo, come nel caso di “Marie demande à Paul de *venir*”, in cui il soggetto che controlla l’infinito è coreferente con il complemento indiretto del verbo. A volte però possono verificarsi ambiguità al livello del controllo, come nel caso di “Marie propose à Paul d’*aller* au cinéma”: qui infatti il soggetto che controlla l’infinito può essere tanto “Paul”, quanto “Marie”, oppure entrambi.

La teoria del controllo⁴²⁹, che nella grammatica generativa è riconducibile alla teoria del legamento⁴³⁰, sembra dipendere in parte anche dal tipo di predicato in cui la frase infinitiva è incassata, e dalle condizioni semantico-pragmatiche legate alla conoscenza del mondo del parlante. Si possono avere infatti diverse possibilità di controllo, tra cui le quattro descritte qui di seguito con una casistica di esempi dall’italiano:

1. *Gianni pensa di essere geniale.* L’infinitiva è in posizione di oggetto di un predicato sovraordinato e il soggetto dell’infinitiva è controllato da un argomento del predicato sovraordinato, cioè il soggetto dell’infinitiva è coreferente con il soggetto della frase sovraordinata (Gianni).
2. *Gianni minacciò Luigi di andarsene.* L’infinitiva è in posizione di oggetto di un predicato sovraordinato e il soggetto dell’infinitiva è controllato da un argomento del predicato sovraordinato. Ma in questo caso, il predicato sovraordinato ha più di un argomento oltre la frase infinitiva e dunque è specificato dal lessico da quale argomento è controllato il soggetto dell’infinitiva. In questo caso il controllo è da parte del soggetto, poiché il soggetto di *andarsene* può coreferire solo con *Gianni* e non con *Luigi*.

⁴²⁶ Jones (1996: 413).

⁴²⁷ Jones (1996: 413).

⁴²⁸ Le Goffic (1993: 35).

⁴²⁹ Per i problemi di *control* e *raising* si veda ad esempio Dubinsky/Davies (2006: 131-139).

⁴³⁰ Per la *binding theory*, si veda ad esempio Büring (2005).

3. *Gianni pregò Luigi di andarsene.* L'infinitiva è in posizione di oggetto di un predicato sovraordinato e il soggetto dell'infinitiva è controllato da un argomento del predicato sovraordinato. Anche in questo caso il predicato sovraordinato ha più di un argomento oltre la frase infinitiva e dunque è specificato dal lessico da quale argomento è controllato il soggetto dell'infinitiva. Ma qui il soggetto di *andarsene* può coriferire solo con *Luigi* e non con *Gianni*, e pertanto il controllo è esercitato da parte dell'oggetto.
4. *È piacevole incontrare Gianni.* L'infinitiva è in posizione di soggetto, il soggetto di *incontrare* riceve una interpretazione arbitraria, cioè si riferisce ad un soggetto generico, tipo "la gente".

Sul problema del soggetto che controlla l'infinito, anche Graffi (2001: 241-242) getta una luce su come questo sia stato affrontato nella storia della sintassi. In particolare, egli espone quanto Bech ha sostenuto nel suo volume "Studien über das deutsche Verbum infinitum" pubblicato nel 1955-57. Pare infatti che Bech abbia dedicato ampio spazio a questo problema, distinguendo tra un soggetto vero e proprio, e un soggetto dei verbi all'infinito o al participio, che egli chiama "soggetto logico" o "agente". Quello che maggiormente preoccupa Bech è determinare l'orientamento delle costruzioni infinitive, e cioè quale argomento del verbo reggente corrisponda a quale argomento del verbo all'infinito retto. Bech elenca cinque tipi di orientamenti, così riassunti da Graffi (2001: 241):

in the first three, the subject of the infinitive respectively corresponds to: (1) the subject of the governing verb (*er eill gehen*, 'he wants to go'); (2) the direct object of the governing verb (*Ich sehe ihn gehen*, 'I see him'); (3) the indirect object of the governing verb (*Ich befehle ihn zu gehen*, 'I order him (DAT.) to go'). In the two last kinds of orientation, the subject of the governing verb corresponds to non-subject arguments of the infinitive: (4) to the direct object (*er wird gelobt*, 'He is praised'); (5) to the indirect object (*er bekommt ein Buch geschenkt*, lit. 'he receives a book donated', 'he was given a book').

Graffi sottolinea quanto sia originale l'idea di Bech di ricorrere alla ideazione di test sintattici per stabilire quale sia l'orientamento di una data costruzione infinitiva. Uno di questi test è, ad esempio, rappresentato dalla "riflessivizzazione": se un pronome riflessivo retto da un'infinitiva è coreferente con il soggetto del verbo reggente, allora l'orientamento è come in (1): "ich will mich beeilen" "I want to hurry myself". Se, invece, vi è coreferenza tra il pronome riflessivo e l'oggetto del verbo reggente, allora l'orientamento è come in (2): "man fordert mich auf, mich zu

beeilen” “one forces me to hurry myself”. Infine, se la coreferenza ha luogo tra il pronome riflessivo e l’oggetto indiretto del verbo, allora l’orientamento è come in (3): “man befiehlt mir, mich zu beeilen” “one orders me (DAT.) to hurry myself”.

Graffi (2001: 242) evidenzia inoltre che il concetto chiave nella sintassi di Bech, in modo non molto difforme che in quella di Tesnière, non è la proposizione, ma il “campo del verbo”, che è costituito da tutti i membri della frase che dipendono dal verbo. Ogni frase contiene pertanto tanti campi verbali quanti sono i verbi di modo finito e infinito. Quindi, per Bech, il verbo infinito e il suo verbo reggente appartengono a due campi verbali diversi.

Le frasi infinitive a controllo vanno distinte da un altro tipo di costruzioni infinitive, dette “a sollevamento del soggetto” (*subject raising*⁴³¹), in cui il soggetto della frase infinitiva è la traccia di un sintagma nominale spostato in posizione di soggetto del predicato sovraordinato. Queste costruzioni si verificano con predicati che non assegnano un ruolo tematico al proprio soggetto, come accade con i verbi *sembrare - sembler*. Nelle frasi “Maria sembra aver vinto il concorso” oppure “L’auter de ce livre prétend être génial”, il predicato rappresentato dai lessemi verbali *sembrare – sembler* non assegna alcun ruolo tematico (agente, paziente, ecc.) al soggetto, e questa posizione rimane pertanto vuota. In realtà, “what is taken to be the subject of the embedded clause [...] raises out of the complement to become a dependent of the matrix clause”⁴³².

Rispetto al problema della sintassi del soggetto nelle strutture con infinito, è possibile suddividere tali strutture in quattro diverse classi⁴³³:

1. quelle con soggetto non espresso, ma interpretato come un pronome personale o riflessivo nella stessa posizione (“Gianni ordinò a Piero *di andarsene*” vs “Gianni ordinò a Piero che *lui* se ne andasse”);
2. quelle con soggetto non espresso e interpretato, introdotte da verbi appartenenti a una classe ristretta come “sembrare” (“Maria *sembra amare Gianni*” vs “Sembra *che Maria ami Gianni*”);
3. quelle con soggetto in caso accusativo, con complementi di verbi di percezione (“Ho visto i miei amici *piangere*”);
4. quelle con soggetto in caso nominativo, con complementi di verbi di opinione (“Ritengo *esser Piero* uno dei nostri più validi sostenitori”).

⁴³¹ Si veda la nota n° 160.

⁴³² Dubinsky/Davies (2006: 131-139).

⁴³³ Cf. Skytte/Salvi/Manzini (2001: 483-497).

8.3.2. Analisi di strutture con infinito nel corpus

8.3.2.1. *Obiettivi dell'analisi*

Sarebbe interessante analizzare l'infinito nel corpus di sentenze italiane e francesi secondo i diversi parametri che abbiamo appena menzionato, ovvero rispetto alla sua condizione verbale o nominale, alla sua funzione predicativa all'interno di un sintagma o di una proposizione, alla sua funzione sintattica all'interno del contesto frasale, alle sue proprietà tempo-aspettuali, al problema del soggetto e della sua coreferenza con quello del verbo finito reggente. Tuttavia, per quanto promettente ed degno di attenzione da un punto di vista teorico, questo non è l'obiettivo di analisi che si intende perseguire in questa sede. Piuttosto, si cercherà di far emergere eventuali tendenze particolari rispetto all'uso di strutture subordinate con l'infinito nel corpus di sentenze italiane e francesi, tendenze che diano conto di particolari circostanze che potrebbero essere connesse al tipo di testo in questione⁴³⁴.

Il parametro di analisi più adatto all'obiettivo descritto è sembrato il seguente: si indagherà l'uso di strutture con l'infinito secondo la classificazione di Skytte/Salvi/Manzini (2001: 483-484), ovvero si conteggeranno le strutture subordinate con infinito del corpus italiano e francese, che presentano la funzione di elemento nucleare, extranucleare o di proposizioni relative rispetto alla frase sovraordinata. Si cercherà pertanto di ricondurre una eventuale prevalenza di uno dei tre tipi delineati a una possibile strategia testuale che possa caratterizzare le sentenze del campione.

8.3.2.2. *Descrizione dell'analisi*

I due grafici seguenti riportano le percentuali di occorrenza delle strutture con infinito presenti nel corpus, divise in base alla loro funzione, quindi a seconda che siano un elemento nucleare, un elemento circostanziale e una proposizione relativa, in riferimento alla sovraordinata⁴³⁵.

⁴³⁴ È stato già notato (cf. l'esempio 21), che l'infinito può assumere funzioni particolari nel linguaggio giuridico, ad esempio può prendere il posto di un normale costrutto analitico (“chiedendo **autorizzarsene** la citazione”). Mortara Garavelli (2001: 161) considera casi del genere come sovraestensioni dell'infinito e li considera come delle formule fisse e stereotipate che si ritrovano solo nel linguaggio giuridico, anche se non molto frequentemente. Infatti, nel campione in esame non sono stati riscontrati casi come questi.

⁴³⁵ Così come riportato in Skytte/Salvi/Manzini (2001: 483-497).




Grafico 16

Il dato che emerge è che le frasi subordinate all'infinito sembrano presentare una spiccata tendenza, maggiore nel corpus francese piuttosto che in quello italiano, ad assumere la funzione di elemento nucleare rispetto alla sovraordinata.

Osserviamo alcuni esempi tratti dal corpus italiano e da quello francese, relativi ai tre tipi di funzioni considerate. Per quanto riguarda le strutture all'infinito che hanno una funzione di elemento nucleare, si notino i seguenti casi:

- 473) In ordine al quantum debeatur, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dalle attrici, delle attività da loro svolte, della durata della malattia, ritiene il tribunale **di liquidare equitativamente, alla D. P., la somma di lire 7.500.000**, comprensiva della rivalutazione monetaria e, alla F., quella di lire 5.000.000, comprensiva della rivalutazione monetaria. (Tr-It-2, r. 120-123)
- 474) Sur les mesures réparatrices. Attendu qu'il convient d'interdire à l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, au Front National et à Marine Le Pen toute nouvelle exploitation de la photographie, sur tout support y compris sur tout site internet, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte commençant à courir huit jours après la signification du présent jugement; [...]. (Tr-Fr-2, r. 230-246)

Da un punto di vista della sintassi della frase, in entrambi gli esempi le strutture con infinito sono delle complete. Nel caso italiano, la struttura con l'infinito è argomento del verbo finito reggente "ritiene", mentre nel caso francese essa è argomento del verbo finito reggente "convient".

Si osservino adesso due casi in cui le strutture con infinito si comportano sintatticamente come circostanziali rispetto alla frase sovraordinata:

- 475) **Senza potersi soffermare sul punto di più a causa dell'ampiezza dell'argomento**, va sottolineato che le regole cautelari suscettive di venire in gioco in tali ipotesi non possono essere costruite in base ai tradizionali criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento - criteri che potrebbero addirittura condurre ad una regola di condotta che imponga l'astensione dall'attività consentita in quanto tale - ma debbono tener conto dell'esigenza di permettere lo svolgimento dell'attività ritenuta socialmente utile, mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili: soltanto il superamento di tali limiti, o, secondo una terminologia particolarmente efficace, dei margini del c.d. rischio consentito, può pertanto essere fonte di responsabilità colposa. (Tr-It-3, r. 30-37)
- 476) [...] or, considérant que la société HELLY HANSEN se contente d'évoquer un prétendu patron en date du 18 juin 1993 ne figurant pas de surcroît dans le bordereau de ses pièces communiquées aux débats, **sans fournir aucune indication sur les circonstances et conditions de création du modèle, ni surtout nul élément sur le droit norvégien de nature à permettre à la Cour de déterminer le titulaire des droits d'auteur selon la législation norvégienne**; [...]. (Ap-Fr-2, r. 192-196)

In entrambi gli esempi, le strutture con infinito sono introdotte dalla congiunzione “senza” – “sans”, e formano delle clausole esclusive implicite con valore modale.

La funzione di frase relativa delle infinitive è assente nel corpus francese. Tale funzione è invece presente nel corpus italiano, sebbene con una percentuale di occorrenza molto esigua. Si consideri il seguente esempio:

- 477) Ha condannato, altresì, i predetti al consequenziale risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Metronotte pugliese s.r.l., Faro s.r.l., Ivri s.p.a., Metrogiorno e notte s.r.l., Mondialpol s.a.s. ed Apiv, **da liquidarsi in separata sede**, ed alla rifusione delle relative spese. (Ap-It-3, r. 10-12)

L'analisi fin qui condotta ha fatto emergere che il tipo di struttura con infinito più ricorrente è quello con funzione nucleare, sia nel corpus italiano che in quello francese. Cercheremo ora di incrociare questo dato con un altro parametro di analisi che ci sembra importante, quello cioè della relazione di controllo del soggetto dell'infinito.

Le frasi all'infinito con funzione nucleare comprendono una ampia gamma di possibilità di controllo del soggetto. Nel corpus italiano vi sono casi in cui l'infinitiva

è in posizione di oggetto di un predicato sovraordinato, e il soggetto dell'infinitiva è controllato dal soggetto della frase sovraordinata, come nei seguenti esempi:

- 478) E similmente tale stato di fatto conflaggeva con la l. 10 ottobre 1990 n. 287, intitolata "norme per la tutela della concorrenza e del mercato", **che si proponeva di impedire ogni ostacolo al libero accesso al mercato**, in attuazione dell'art. 41 Cost. ed a tutela del diritto all'iniziativa economica, attesa la posizione dominante riconosciuta alle società di guardie particolari. (Ap-It-3, r. 40-44)
- 479) **Esse, invero, giurano di perseguire il pubblico interesse**, ed hanno poteri coercitivi e certificativi diretti (art. 250 e 255 r.d. 635/40, regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di p.s.), hanno la possibilità di munirsi di arma (art. 256 del predetto regolamento), ed in ogni caso hanno poteri di intervento diretto nella prevenzione e repressione dei reati. (Ap-It-3, r. 175-178)
- 480) Ad avviso del ricorrente meritavano di **essere censurati**, in ogni caso, l'omesso riconoscimento dell'attenuante della minima importanza della partecipazione ex art. 114 c.p. e, quanto al sequestro di persona, l'affermata coesistenza con il delitto di violenza sessuale, pure in difetto di un'apprezzabile soluzione di continuità fra i segmenti dell'azione criminosa. (Cas-It-2, r. 157-161)
- 481) **Il B. confessava di aver ucciso D. con un coltello** e accompagnava i carabinieri presso un vecchio e abbandonato cascinale - la cascina E. - alla periferia di L., indicando lo sgabuzzino sito al primo piano, ove era stato trascinato e giaceva il cadavere della ragazza. (Cas-It-2, r. 15-17)

Vi sono casi in cui l'infinitiva è in posizione di oggetto di un predicato sovraordinato, e il soggetto dell'infinitiva è controllato dall'oggetto della frase sovraordinata, come in:

- 482) **La Z. aveva incaricato il G. di procurare dell'hashish**, consegnandogli in anticipo i soldi (la sua parte) e il ragazzo si era autonomamente attivato **per procurare** la droga che serviva al consumo di entrambi. (Tr-It-1, r. 119-121)
- 483) In effetti il pretore coglie esattamente l'elemento differenziale delle due norme: si pensi, ad esempio, a quanto sia importante commercialmente la veste grafica delle collane dei classici della letteratura - editi da case editrici diverse - **che consente al lettore ed all'acquirente di identificare ictu oculi l'editore**. (Ap-It-1, r. 19-22)

Vi sono anche casi in cui l'infinitiva è in posizione di soggetto, e il soggetto dell'infinitiva ha interpretazione arbitraria, cioè si riferisce ad un soggetto generico, come in:

- 484) **Occorre**, quindi, **individuare elementi ulteriormente caratterizzanti**, vale a dire peculiari caratteristiche che la funzione di vigilanza o di custodia dell'altrui proprietà deve presentare perché divenga necessaria la licenza prefettizia; occorre, insomma, un elemento specificante e qualificante dell'attività prevista dalla norma in esame in modo estremamente generico. (Ap-It-3, r. 140-143)
- 485) **Non è ammissibile pervenire** all'affermazione della responsabilità dell'imputato, quasi per automatismo, sulla scorta della sua qualifica di titolare dell'azienda. (Ap-It-1, r. 80-81)
- 486) Né **ha** più alcuna **rilevanza distinguere** se la codetenzione riguarda l'intero o una quota ideale. (Tr-It-1, r. 28-34)

Vi sono casi di costruzioni infinitive “a sollevamento del soggetto”, in cui il soggetto della frase infinitiva è la traccia di un sintagma nominale spostato in posizione di soggetto del predicato sovraordinato, come in:

- 487) Una volta che si è ritenuto, come principio generale del nostro ordinamento, penalmente irrilevante il consumo personale di droga, considerato come fatto in sé o fenomeno sociale, **sembra invero del tutto artificioso indagare sulla riferibilità soggettiva dell'uso personale**, scindendo la figura del detentore da quella del consumatore. (Tr-It-1, r. 24-27)
- 488) Attesa la complessità del processo, **appare opportuno** - da ultimo - **riservare** la redazione della motivazione nell'opportuno termine di giorni sessanta. (Ap-It-3, r. 240-241)

Per quanto riguarda le frasi all'infinito con funzione nucleare nel corpus di sentenze francesi, anche queste comprendono all'incirca la stessa gamma di possibilità di controllo del soggetto. Vi sono casi in cui l'infinitiva è in posizione di oggetto di un predicato sovraordinato, e il soggetto dell'infinitiva è controllato dal soggetto della frase sovraordinata, come in:

- 489) **B. est prévenu: d'avoir** le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément **détenu** sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au

réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (Tr-Fr-1, r. 32-63)

- 490) Attendu que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d'enregistrement MSN; qu'elle permettait **d'obtenir** par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et **non de proposer** à ceux-ci des citations à but pédagogique ou critique; [...]. (Tr-Fr-1, r. 104-113)

In altri casi, l'infinitiva è in posizione di oggetto di un predicato sovraordinato, e il soggetto dell'infinitiva è controllato dall'oggetto della frase sovraordinata, come in:

- 491) Dans ces dernières conclusions, **Joël S. demande au tribunal de: dire et juger** que l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont porté atteinte à son droit moral en procédant à une exploitation à des fins promotionnelles de son œuvre dans des conditions constituant une dénaturation de cette œuvre **ainsi qu'en omettant de mentionner son nom en qualité d'auteur**, [...]. (Tr-Fr-2, r. 28-32)
- 492) SUR LES INTÉRÊTS CIVILS, [le tribunal] DONNE ACTE au prévenu de ce qu'il retire ses demandes contre la partie civile, **CONDAMNE le prévenu B. à payer à la partie civile P.**, en réparation de ses préjudices, à titre de dommages-intérêts: - la somme d'un franc pour la diffamation, - la somme de 3.000 francs pour l'injure. **Le CONDAMNE à payer à la partie civile**, une somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. ORDONNE, à titre de réparation complémentaire, la suppression des passages diffamatoires et injurieux sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif. REJETTE le surplus de la demande. (Tr-Fr-3, r. 251-268)
- 493) **[le tribunal] CONDAMNE B, à payer à la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros)** à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. (Tr-Fr-1, r. 170-175)
- 494) [Dans ces dernières conclusions, **Joël S. demande au tribunal de:**] En conséquence, **ordonner** le retrait de la photographie de Joël S. du site internet www.marine2004.com [...] **faire** interdiction au Front National, à Marine Le Pen et à l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 d'exploiter sur quelque support que ce soit et selon tous moyens, l'œuvre de Joël S. [...] **faire** injonction au Front National, à Marine Le Pen et à l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 de procéder au retrait et au retour [...] **dire** que, dans les quarante huit heures suivant l'expiration du délai fixé pour l'accomplissement de ces diligences, le Front National, Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004

devront en justifier auprès de tel huissier et ce sous astreinte de 50 000 € par jour de retard [...] **ordonner** la confiscation et la destruction aux frais du Front National, de Marine Le Pen et de l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, sous contrôle de huissier, de tous les documents ainsi rappelés ou retirés [...] **se réserver** la liquidation des astreintes qui seront ordonnées [...] **condamner** in solidum le Front National, Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 **à verser** à Joël S. la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts [...] **ordonner** l'exécution provisoire du jugement à intervenir [...] **condamner** in solidum le Front National, Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 **à verser** à Joël S. la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du npc [...] **les condamner** aux entiers dépens. (Tr-Fr-2, r. 33-60)

- 495) Par conclusions responsiveness, l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 a conclu ainsi qu'il suit: **se voir mettre hors de cause**, Subsidiairement, **voir dire et juger que Joël S. n'a pas d'intérêt à agir et le déclarer irrecevable**, Plus subsidiairement, **voir dire et juger que l'œuvre de Joël S. n'est pas protégeable, voir dire et juger que la destination de l'œuvre de Joël S. n'a été en aucun cas changée profondément, voir dire et juger de même qu'il n'a nullement été porté atteinte à l'intégrité de l'œuvre de Joël S.**, les modifications étant en l'espèce légitimes et au surplus n'atténuant en aucun cas la portée artistique ou symbolique de l'œuvre de Joël S., **voir dire enfin qu'elle n'a pas atteint le droit de paternité du demandeur, voir débouter en conséquence Joël S. de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du npc, voir débouter la Saif de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du npc**, Très subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Joël S. ou de la Saif, **voir dire que l'AFP sera tenue de la garantir de toutes condamnations** en principal, accessoires, frais, dommages-intérêts, dépens sans préjudice de la réparation et tous autres dommages résultant de l'une quelconque des condamnations, **voir condamner l'AFP à lui payer la somme de 2000 €** par application de l'article 700 du npc. (Tr-Fr-2, r. 61-112)

Vi sono infine casi in cui l'infinitiva è in posizione di soggetto, e il soggetto dell'infinitiva ha interpretazione arbitraria, cioè si riferisce ad un soggetto generico, come in:

- 496) [Attendu] Que seules ayant été retenues la violation du droit de paternité et la violation du droit à l'intégrité de l'œuvre, qui sont du seul fait des défendeurs, **il convient de débouter les défendeurs de leur demande tendant à se voir garantir par l'AFP**, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l'encontre de l'AFP du chef de ces violations; [...]. (Tr-Fr-2, r. 247-262)

- 497) Attendu qu'**il convient d'interdire** à l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, au Front National et à

Marine Le Pen toute nouvelle exploitation de la photographie, sur tout support y compris sur tout site internet, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte commençant à courir huit jours après la signification du présent jugement; [...]. (Tr-Fr-2, r. 230-246)

8.3.2.3. *Alcuni risultati dell'analisi in un'ottica comparativa*

La situazione delle strutture con infinito nel corpus di sentenze italiane e in quello di sentenze francesi può essere ricapitolata nel modo seguente.

Rispetto al primo problema che ci si è posti, quello cioè di determinare quale funzione prevalente assumano le strutture con infinito, è emerso che la funzione maggiormente utilizzata, sia nel corpus italiano che in quello francese, è quella nucleare. Questo dato può essere interpretato alla luce di diverse osservazioni. La più interessante in questa sede riguarda il rapporto tra la funzione nucleare e la possibilità di saturare una valenza del campo verbale⁴³⁶, poiché infatti

On peut ainsi comparer le verbe à une sorte d'atome crochu susceptible d'exercer son attraction sur un nombre plus ou moins élevé d'actants, selon qu'il comporte un nombre plus ou moins élevé de crochets pour les maintenir dans sa dépendance. Le nombre de crochets que présente un verbe et par conséquent le nombre d'actants qu'il est susceptible de régir, constitue ce que nous appellerons la valence du verbe.⁴³⁷

L'idea di Sabatini (1990), che condividiamo qui, è che in particolari tipi di testi quali quelli giuridici sia molto regolare l'uso di saturare tutte le possibili valenze verbali, poiché rientrerebbe nelle caratteristiche di un testo giuridico come la sentenza, quella di essere il più possibile "vincolante" rispetto al significato⁴³⁸. Un modo di vincolare il testo al significato sembrerebbe infatti l'uso esplicito di tutte le relazioni argomentali che caratterizzano la semantica del verbo, in modo da vincolare l'interpretazione del senso della struttura⁴³⁹, e nel nostro caso la relazione argomentale è espressa con strutture infinitive. Queste strutture sarebbero pertanto utilizzate più in tali funzioni, che al fine di espandere concetti attraverso le funzioni di circostanziali.

⁴³⁶ Cf. Tesnière (1959: 44-45).

⁴³⁷ Tesnière (1959: 238).

⁴³⁸ Cf. Sabatini (1990: 715).

⁴³⁹ Cf. Sabatini (1999: 14). Sabatini (1990: 718) mette in luce anche che spesso alcune difficoltà di comprensione e ambiguità di significato dei testi giuridici sembrano dipendere da "impropri accostamenti o forzate separazioni di elementi che andrebbero meglio valutati nei loro rapporti". Ma questo sembra un problema diverso che non intendiamo affrontare nella presente discussione.

Rispetto al secondo problema che ci si è posti, ovvero di determinare il controllo del soggetto della struttura con infinito, abbiamo riscontrato quattro tipi particolari.

1. Il primo tipo è rappresentato dalla struttura con infinito in posizione di oggetto rispetto alla sovraordinata (Os). Il soggetto è controllato dal soggetto della sovraordinata (Ss c. Si). Si vedano ad esempio i casi 479) e 489).
2. Il secondo tipo è rappresentato dalla struttura con infinito in posizione di oggetto rispetto alla sovraordinata (Os). Il soggetto è controllato dall'oggetto della sovraordinata (Os c. Si). Si vedano ad esempio i casi 482) e 491).
3. Il terzo tipo è rappresentato dalla struttura con infinito in posizione di soggetto rispetto alla sovraordinata (Ss). Il soggetto è generico (Sgen). Si vedano gli esempi 484) e 496).
4. Il quarto tipo è rappresentato dalla struttura con infinito in posizione di soggetto rispetto alla sovraordinata (Ss). Si riscontra in maniera caratteristica la condizione di sollevamento del soggetto (Ssoll). Si vedano l'esempio 487).

La tabella che segue riporta il numero e le percentuali di occorrenza di ciascun tipo riscontrato nel corpus di sentenze italiane e in quello di sentenze francesi.

Controllo del soggetto delle strutture con infinito in funzione nucleare nei due corpora

	I tipo: Os - Ss c. Si		II tipo: Os - Os c. Si		III tipo: Ss - Sgen		IV tipo: Ss - Ssoll		Tot.	
	<i>ass.</i>	<i>%</i>	<i>ass.</i>	<i>%</i>	<i>ass.</i>	<i>%</i>	<i>ass.</i>	<i>%</i>	<i>ass.</i>	<i>%</i>
Corpus italiano	49	55%	23	26%	15	17%	2	2%	89	100%
Corpus francese	89	49%	77	42%	17	9%	0	0%	183	100%

TAB. 41

Si noti innanzitutto che il corpus francese presenta una maggiore ricorrenza di tutti i tipi, eccetto l'ultimo, per il quale non si riportano occorrenze. Inoltre, lo scarto tra le frequenze di occorrenza dei primi due tipi nei due rispettivi corpora è notevole. Questo da una parte conferma il dato già noto sulla maggiore frequenza di strutture con infinito con funzione nucleare nel corpus francese. Dall'altro, fa emergere che il controllo del soggetto dell'infinito presenta diverse caratteristiche nei due corpora. Nel corpus francese, quando la struttura con infinito è in posizione di oggetto della sovraordinata, è possibile avere una occorrenza quasi equiparata tra i casi in cui è il

soggetto o l'oggetto della sovraordinata a controllare il soggetto dell'infinitiva. Nel corpus italiano, invece, date le stesse condizioni, è più frequentemente il soggetto della sovraordinata a controllare il soggetto dell'infinitiva.

Capitolo 9

Il carattere formulaico delle sentenze

9. Il carattere formulaico delle sentenze

Le formule sono presenti nel diritto romano sin dalle origini e hanno sempre avuto una grande importanza giuridica. Esse concorrono ad alimentare la tradizione e convogliano un valore pedagogico, sebbene nel tempo tendano a ridursi ad una “vita vegetativa”, divenendo spesso “figure incomprensibili” e “praticamente inutili”⁴⁴⁰. Come riporta Bretone (1987: 88-89), nella antica dottrina romana una formula ritualizzata era ad esempio quella del *mancipium* (o *mancipatio*), il cui rituale prevedeva che venditore e compratore si recassero davanti ad un portatore di bilance (da cui deriva appunto il nome dell’istituto giuridico) e a cinque testimoni. Il compratore toccava con una bacchetta di legno la cosa da acquistare, pronunciando una formula solenne che sanciva il possesso della cosa e il trasferimento della cosa avveniva dal venditore al compratore. Se la formula era mal pronunciata, il processo era pregiudicato. L’acquirente che pronuncia la formula sancisce il passaggio di proprietà della cosa davanti al venditore, il quale assiste in silenzio. L’istituto si svolge su uno scenario sociale con una valenza simbolica: ad esempio, il portatore di bilance rappresenta lo stato e garantisce che tutto sia in regola.

La formulaicità dei testi giuridici è un fenomeno le cui radici potrebbero essere messe in rapporto con l’antica funzione magica della legge. Infatti, come fa notare Mattila (2006: 82), nei tempi antichi “with the help of language rituals, the Most High was invited to the judicial process and His will could be interpreted. The idea of magical repetition is still reflected today in the formulas of the oath”. Quando i testi giuridici cominciarono a essere messi per iscritto, il carattere formulaico sembra assumere nuove e diverse funzioni:

the written form guaranteed the stability of the law to a far greater extent than the oral form. At the same time, the first form was suited to petrifying the law and making legal language more formalistic. One factor heightened formalism still further: printing enabled, amongst other things, efficient distribution of collections of model texts.⁴⁴¹

Nei testi giuridici, e nelle sentenze in particolare, è tuttora possibile riscontrare formule che tendono verso il “magico”. La quantità di formule utilizzate può essere a volte tale da rendere il testo tendenzialmente incomprensibile per le parti in causa e per il non giurista. Il testo può in alcuni casi ridursi a un “complesso di formule magiche”, che hanno per effetto “un’illogica forza di suggestione” che

⁴⁴⁰ Bretone (1987: 117).

⁴⁴¹ Mattila (2006: 82).

può indurre all'obbedienza, piuttosto che alla comprensione della decisione e delle sue ragioni⁴⁴².

Nell'accettare il carattere formulaico e, in un certo senso magico, delle sentenze, è lecito chiedersi quali siano in concreto le parti tendenti alla formulaicità nelle sentenze, e in che modo esse siano state tramandate fino a oggi. Quanto al primo punto, esploreremo nei prossimi paragrafi alcuni fenomeni presenti nel campione di sentenze, che sembrano riconducibili al carattere formulaico di questo tipo di testi. Saranno pertanto messi in luce alcuni aspetti legati alla formulaicità a livello testuale, sintattico e lessicale. Quanto invece al secondo punto in questione, abbiamo visto nei paragrafi 3.2.1. e 3.2.2. che le sentenze sono scritte dai giuristi grosso modo attraverso la riproposizione di un modello di scrittura costituito da formule fisse che si apprendono "in automatico"⁴⁴³. Secondo Bellucci, oggi i giovani magistrati tendono ad assorbire e a iterare i modelli compositivi del magistrato affidatario, durante la fase di uditorato che segue la vincita del concorso. Pertanto, sembra che l'imitazione e la trasmissione di modelli sia sempre stata una prassi molto avvertita nell'apprendimento delle tecniche di scrittura delle sentenze, sebbene la "tendenziale aderenza alla ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici" possa allo stesso tempo costituire un "implicito rischio di appiattimento acritico su prassi scritte consolidate"⁴⁴⁴.

9.1. La formulaicità a livello testuale

La disposizione logica dei testi giuridici può aiutare a gerarchizzare le informazioni in essi contenute e contribuire a strutturarne il formalismo, come fa notare anche Mattila (2006: 81):

often, the formal disposition of a text imitates the logical progression of legal discourse. The structured character of legal texts forms part of their formalism. However, it should be noted that this formalism goes beyond the organization of the structure of the text: it involves fixed formulas at the level of sentences and phrases. Legal texts contain many ready-made sentences and petrified phrases.

Come abbiamo già visto nel paragrafo 5.1.1., il testo di una sentenza è caratterizzato da una disposizione fissa degli elementi che lo costituiscono. Il testo-sentenza sembra presentare, infatti, l'articolazione di uno schema generale che si

⁴⁴² Taruffo (1988: 210-211). Taruffo descrive il testo-sentenza come complesso di formule magiche che suggestiona il lettore non giurista, lo induce all'obbedienza e gli preclude la comprensione della decisione e delle sue ragioni.

⁴⁴³ Bellucci (2005d; 2002: 309).

⁴⁴⁴ Bellucci (2005d: 4).

ripropone in particolare per ogni singola sentenza. Esso ha elementi obbligatori quali l'intestazione ("in nome del popolo italiano" per le sentenze italiane), la data, la rappresentazione delle parti e le richieste di queste ultime, l'esposizione dello svolgimento del processo, le motivazioni di fatto e di diritto, il dispositivo, e la sottoscrizione del giudice. Tali elementi sono organizzati secondo una precisa macrostruttura testuale, e per quanto ogni singola sentenza possa presentare variazioni più o meno rilevanti nella superficie del testo, tutte possono essere ricondotte allo stesso schema soggiacente ora descritto.

Se si assume pertanto che la formulaicità può essere scandita anche dalla regolarità con cui ricorrono gli elementi macrostrutturali nelle sentenze, è possibile suddividere la disposizione degli elementi contenuti nel campione di sentenze italiane e francesi in esame, anche nelle seguenti tre macroparti:

1. la parte narrativa sulla descrizione dei fatti e lo svolgimento del processo;
2. la parte argomentativa sui motivi della decisione;
3. la parte del dispositivo.

Benché lo schema con cui ricorrono i diversi elementi che costituiscono una sentenza sia riconducibile alla tripartizione appena menzionata, vi possono essere variazioni più o meno sensibili rispetto all'organizzazione testuale dei vari elementi, e rispetto alla esplicita demarcazione delle diverse parti. Ad esempio, come si può osservare dalla tabella 29 (p. 181-182), nelle sentenze italiane ricorre un esplicito confine tra le prime due parti (descrizione dei fatti e motivi della decisione) più frequentemente di quanto non ricorra nelle sentenze francesi. D'altra parte, nelle sentenze francesi le motivazioni sembrano avere un maggior rilievo rispetto alla parte narrativa di descrizione dei fatti, i quali sono spesso incorporati nella motivazione, e pertanto quasi mai definiti come parti a se stanti e quindi messi in rilievo nella macrostruttura testuale. Tuttavia, nelle sentenze francesi del campione è quasi sempre avvertito il bisogno di demarcare la decisione con la formula "Par ces motifs", laddove nelle sentenze italiane la formula corrispondente "P.Q.M." occorre in soli due casi.

Rispetto alla sentenza italiana, che è scandita dalla presenza di paragrafazioni che introducono il fatto e il diritto⁴⁴⁵, la sentenza francese sembra invece avere una disposizione testuale più rigidamente scandita dalla presenza degli "attendu que" o dei "considérant que", che introducono le argomentazioni prima della decisione. La formulaicità nell'organizzazione macrostrutturale delle sentenze francesi del campione può essere rappresentata come segue:

1. Le Tribunal (Cour d'Appel, Cassation, etc.)

⁴⁴⁵ Anche le sentenze spagnole scandiscono il testo attraverso una specifica paragrafazione ("1. Antecedentes", "2. Fundamentos jurídicos") (cf. Wüest 2002, e § 4.3.2.).

2. attendue (considérant) que...
que...
...
3. Par ce motifs, déclare (ordonne, condamne, rejette, etc.)...

Le tre componenti di cui si costituisce la sentenza francese formano la cosiddetta frase unica, in cui la parte più lunga è occupata dalle motivazioni (rappresentata appunto dagli “attendu que” e “considérant que”) che comprendono anche la descrizione dei fatti accaduti. Si riporta di seguito un esempio di schema macrostrutturale di una sentenza francese del campione in esame.

- 498) **Cour de Cassation** [...] **Attendu que** les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il est de même du pourvoi par application du texte précité; Par ces motifs, **DECLARE** le pourvoi **IRRECEVABLE**; [...]. (Cas-Fr-1; r. 1-91)

Come si può osservare, la “Cour de Cassation” è il soggetto della frase unica. Prima del verbo “déclare” e, pertanto, prima della decisione, sono esposte le motivazioni introdotte dagli “attendu que”. La decisione è, invece, introdotta dalla espressione “Par ces motifs”, formula che si trova anche nelle sentenze italiane, sebbene utilizzata con minore enfasi, e che serve anche, come è stato già notato, a marcare la transizione da una parte di testo ad un’altra. Mattila (2006: 84) richiama l’attenzione sul fatto che questa tecnica è usata anche in sentenze di altri paesi europei, come la Danimarca: qui, infatti, le sentenze contengono l’espressione arcaica *thi kendes for ret* (‘it is therefore considered just’), formula solenne che informa il lettore che il testo prosegue da quel punto in avanti con la parte operativa della decisione.

Nelle sentenze italiane del campione, invece, lo schema generalizzabile può essere rappresentato come segue:

1. Fatto

2. Diritto

3. Decisione

Le parti 1. e 2. possono in alcuni casi essere assemblate, ma le sentenze non si configurano mai con una struttura sintattica a frase unica. Si riporta di seguito un esempio di macrostruttura testuale di una sentenza italiana tratto dal campione in questione:

- 499) **Svolgimento del processo.** – Con atto di citazione del 25 gennaio 1980, W. D. P. e C. F., premesso che il 19 febbraio 1979 si trovavano sul treno espresso 2651 Napoli-Lecce; che, nelle vicinanze di Benevento, il treno era deragliato; che, ricoverate presso l’ospedale di Benevento, erano loro state diagnosticate gravi lesioni; [...]. **Motivi della decisione.** – È pacifico, in punto di fatto, che la linea ferroviaria Napoli-Bari-Lecce corre dal Km. 97 al Km. 96, in una trincea le cui scarpate misurano, mediamente, m. 7 circa di altezza. È, altresì, pacifico che la notte del 19 febbraio 1979 il treno 2651, [...]. Pertanto, deve ritenersi che l’incidente per cui è causa fu provocato dall’inosservanza delle regole di comune prudenza e diligenza e ciò comporta il diritto delle attrici ad ottenere il risarcimento del danno. In ordine al quantum debeatur, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dalle attrici, delle attività da loro svolte, della durata della malattia, **ritiene il tribunale di liquidare** equitativamente, alla D. P., la somma di lire 7.500.000, comprensiva della rivalutazione monetaria e, alla F., quella di lire 5.000.000, comprensiva della rivalutazione monetaria. (Tr-It-2, r. 1-123)

Come si può osservare, la prima parte è demarcata dal titolo “svolgimento del processo”; la seconda parte è demarcata dal titolo “motivi della decisione”; la terza parte non presenta alcuna demarcazione esplicita, ma si configura chiaramente come la parte operativa della sentenza ed esprime la decisione del tribunale.

9.2. La formulaicità a livello sintattico

Anche a livello sintattico i testi giuridici presentano un carattere tendente alla formulaicità. Il caso più evidente è dato dai testi francesi, in particolare dalla struttura a frase unica e dalle costruzioni sintattiche cristallizzate “attendu que”, “considérant que”⁴⁴⁶. Queste due formule erano utilizzate nel francese giuridico sin dal XV

⁴⁴⁶ In generale, “attendu que” è una formula utilizzata dalle corti supreme (*Cour de Cassation* e *Tribunal de grande instance*); invece, la formula “considérant que” è utilizzata nelle corti amministrative e in alcune corti di appello (Mattila 2006: 85).

secolo⁴⁴⁷. Oggi tali costruzioni sono utilizzate come formule nei testi delle sentenze, in cui la frase principale con soggetto che può essere “il tribunale” o la “corte” etc. regge una serie di “attendu que” (o “considérant que”) che possono anche occupare diverse pagine della sentenza e che spiegano le motivazioni della decisione. Si veda ad esempio il seguente brano: esso rappresenta le motivazioni della Corte di Appello di Parigi, che compare con funzione di soggetto della frase unica, interposto alla predicazione da una serie di consideranda.

- 500) **Considérant que** le 26 septembre 2000, à l’occasion d’un contrôle effectué dans le café l’Annexe, place Marcel Cachin à Ivry sur Seine, les policiers constataient la présence d’une machine à sous SPLIN 2000 SPLIN TENERE n° 2605 en fonctionnement, que le joueur pouvait actionner en introduisant une pièce de 10 francs qui libérait un certain nombre de boules, lesquelles tombaient dans un trou sans aucune manipulation, affichant les points correspondants; **que** lorsque le score atteignait 100 points, il pouvait recevoir une somme d’argent jusqu’à 1000 francs; **Considérant que** ce mécanisme rattache cet appareil à la catégorie des jeux de hasard; **que** Y. N., serveuse dans cet établissement, et KEMMACHE X..., lui même qui admettait être le dirigeant de fait de la société gérant ce café, confirmaient cette procédure et reconnaissaient que cette machine fonctionnait sans aucune manipulation de la part des joueurs; **que** X... KEMMACHE ajoutait que cette machine, placée dans son établissement depuis le début du mois de juillet, lui rapportait environ 1000 francs par semaine et que la société lui ayant fourni la machine percevait 50 % des gains; **Considérant que** Y... ROULLEAU, placier de cet appareil et gérant de la société Nouvelle Aveyronnaise, reconnaissait en cours de l’enquête savoir que certains tenanciers payaient les clients suite à un jeu sur cette machine ; **que** même s’il affirme à l’audience de la Cour, comme il l’a fait devant les premiers juges, contre toute vraisemblance, qu’il ne peut être tenu responsable d’une utilisation dévoyée de l’appareil par la clientèle et qu’il ne percevait qu’une redevance minimale et n’était pas intéressé aux revenus en résultant, il reconnaît cependant que cet appareil “ne possédait pas de flip”, ce qui permet bien de le considérer comme un jeu de hasard et qu’il louait ces appareils, pour ne pas perdre la clientèle, ce qui démontre que pour le moins, il en connaissait l’usage de machine à sous; **Considérant que** les éléments constitutifs des infractions de détention, mise à disposition, installation ou exploitation de jeux de hasard non autorisés par la loi dans un lieu ouvert au public, tels que visés aux articles 2 alinéa 2 et suivants et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, sont établis tant à l’encontre de X... KEMMACHE que de Y... ROULLEAU; **que** la Cour réformera dès lors la décision déférée; Sur la peine **Considérant que** X... KEMMACHE, qui exerçait les fonctions de gérant de fait, malgré une interdiction liée à ses antécédents judiciaires, et tirait une grande partie de ses revenus de cette activité illicite, a déjà été condamné à deux reprises le 16 novembre 1988, pour fraude fiscale et le 21 mai 1992, par la Cour d’Assises du Var à 9 ans de réclusion criminelle pour complicité de fausse monnaie; **que** la Cour sanctionnera donc ses agissements par une amende de 30.000 euros; **Considérant que** la Cour estime devoir prononcer, à l’encontre de Y...

⁴⁴⁷ Mattila (2006: 208).

ROULLEAU, dont il est établi par ses propres registres qu'il avait placé au moins 4 machines de même nature dans d'autres établissements, et eu égard aux revenus directs et indirects procurés par l'exploitation de cette machine, une amende de 10.000 euros; **Considérant** enfin **qu'**il y a lieu d'ordonner la confiscation de la machine et du montant de la recette, saisis dans le cadre de la présente procédure et placés sous scellés n° 3 et 4 [...]. (Ap-Fr-3, r. 41-97)

Sebbene anche le sentenze italiane presentino costruzioni con “atteso che” e “considerato che”, la presenza di tali strutture è molto meno vincolante che nei testi francesi, e soprattutto non ha mai implicato l'uso della frase unica⁴⁴⁸. Si veda l'esempio seguente:

- 501) [l'imputato] Ha aggiunto che, quando pure si volesse ritenere la sussistenza di una qualche attività di vigilanza della società di cui era legale rappresentante, competeva la scriminante dell'inevitabile ignoranza della norma penale, **atteso che la giurisprudenza aveva escluso la necessità di apposita autorizzazione prefettizia nel caso di servizio svolto dai soci di una cooperativa, senz'armi, con il solo compito di segnalare alle competenti autorità danni e pericoli, compresi quelli concernenti reati contro il patrimonio.** (Ap-It-3, r. 65-70)

Le motivazioni delle sentenze francesi sono introdotte dalle formule “attendu que” e “considérant que”, così come le disposizioni legali sono precedute dalla formula “vu” (“vu les articles...”), e la parte operativa della sentenza è introdotta dalla formula “par ces motifs”⁴⁴⁹. Anche questa prassi formulaica è rigidamente seguita nelle sentenze francesi, mentre non lo è altrettanto nelle sentenze italiane. Per quanto riguarda l'uso di “visto” – “vu”⁴⁵⁰, si vedano i seguenti esempi tratti dal campione di sentenze italiane e francesi in esame per:

- 502) TRIBUNALE di VITERBO **visti** gli atti, la sentenza ed il procedimento; Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere C. N.; Udito il Procuratore Generale in persona del DR. F. G. che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. G. G. di Roma [...]. (Cas-It-1, r. 4-23)
- 503) **Vu** les articles susvisés: CONDAMNE B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros). **Vu** les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal: DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. (Tr-Fr-1, r. 145-161)

⁴⁴⁸ Cf. Barbagallo/Missori (2001: 169-172)

⁴⁴⁹ Cf. Mattila (2006: 85).

⁴⁵⁰ Per l'accordo del participio, si veda anche p. 291-292.

Gli esempi seguenti riguardano invece l'uso della formula "P.Q.M." – "PAR CES MOTIFS"⁴⁵¹:

- 504) **P.Q.M.** Visto l'art. 605 c.p.p. In riforma della sentenza 11 luglio 1996 del Tribunale di Chiavari, impugnata dagli imputati omissis assolve gli stessi dall'imputazione loro in concorso ascritta, perché il fatto non sussiste. (Ap-It-2, r. 90-94)
- 505) **PAR CES MOTIFS** Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déferé hormis en ses dispositions concernant la recevabilité des demandes des sociétés HELLY HANSEN, [...]. (Ap-Fr-2, r. 287-292)

Oltre alla evidente caratteristica della frase unica francese, la sintassi dei testi giuridici è stata caratterizzata sin dalle origini da: costruzioni lunghe e complesse, espressioni impersonali, uso del passivo, ripetizioni e formule, inversioni dell'ordine delle parole, pronomi legali ("ledit", "suddetto"), costituenti nominali molto pesanti, frasi stereotipate e espressioni cristallizzate ("ci-après", "ledit", "susdit", "précité", "par ces présentes"), formule come "addi" o "li" inteso come avverbio di luogo⁴⁵². Si vedano i seguenti casi tratti dal corpus di sentenze italiane e dal corpus di sentenze francesi, in cui ricorrono le formule "così deciso" – "ainsi jugé" nei primi due esempi, e "suddetto" – "ledite", "sus-dit" negli ultimi due esempi:

- 506) **Così deciso** in Genova, li 16/7/1998. (Ap-It-2, r. 96)
- 507) **Ainsi jugé et prononcé** par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de **ladite** ville les jour, mois et an **sus-dits**. (Ap-Fr-1, r. 183-185)
- 508) Divenuta irrevocabile tale sentenza, R. S., moglie dell'A., asserendo di essere comproprietaria al cinquanta per cento del terreno in questione, con istanza diretta al giudice dell'esecuzione del **suddetto** tribunale chiese l'annullamento della disposizione di confisca e la conseguente restituzione del terreno stesso a sé medesima. Con ordinanza del 6 maggio 2005 il **suddetto** giudice rigettò l'istanza. (Cas-It-3, r. 6-10)

In entrambi i corpora è inoltre possibile trovare costruzioni che presentano la figura retorica della litote, la quale permette di ottenere una affermazione positiva negando il contrario⁴⁵³, come nel caso del francese "il n'est pas exclu que", oppure

⁴⁵¹ Sia "P.Q.M." che "PAR CES MOTIFS" occorrono sempre in maiuscolo.

⁴⁵² Cf. Mattila (2006: 207), Raso (2005: 123).

⁴⁵³ Cf. Lausberg (1969: 121).

nel caso di “non è controverso”, espressione riscontrata frequentemente nelle sentenze italiane del corpus e riportata nel seguente esempio:

- 509) Nella presente fattispecie **non è controverso** che l'imputato sia uscito di strada per aver errato manovra (non è mai stata neppure prospettata l'ipotesi di un guasto meccanico del mezzo, escluso comunque dalla perizia), ma ciò nonostante la difesa dell'imputato ha invocato a chiare lettere l'assoluzione evidenziando il seguente assunto: la possibilità che i piloti sbagliano manovra è insita nel concetto di gara, soprattutto se essa è una gara di velocità, come sono le prove speciali all'interno dei rallies, nelle quali i conducenti per ottenere il miglior risultato sono indotti a tentare anche manovre azzardate e rischiose, non essendo ovviamente applicabili in tali casi i limiti del codice della strada, di cui l'ordinamento ha autorizzato la deroga. (Tr-It-3, r. 48-55)

Tale espediente, tipico del latino giuridico e frequente nel francese giuridico, è tuttora utilizzato su base regolare nella lingua giuridica spagnola: “certain modern legal languages, such as Spanish, use double negatives and other inverted means of expression, typical of legal Latin”⁴⁵⁴.

Un altro formalismo che sembra meccanicamente osservato nella scrittura delle sentenze riguarda il verbo: nell'argomentazione delle motivazioni il verbo deve essere all'indicativo, poiché l'uso del condizionale può essere una valida ragione per annullare la sentenza⁴⁵⁵.

Altri fenomeni sintattici che possono essere inclusi nella tradizione formulaica sono, ad esempio, l'uso dell'articolo con modalità diverse rispetto alla lingua di uso comune. Ad esempio, in francese antico l'articolo era meno usato rispetto ad oggi, e poiché la lingua giuridica è una lingua conservativa, sono rimaste in essa espressioni formulaiche quali “déposer copie”, “obtenir paiement”, “toutes parties”, “suiuant ordonnance”, “dont lecture faite”, in cui l'articolo è omesso⁴⁵⁶. Anche nelle sentenze italiane e francesi del campione si trovano esempi in cui l'articolo è omesso, come in:

- 510) Va disposta la **trasmissione di copia** degli atti al prefetto per quanto di competenza in ordine all'uso personale di droga da parte di G. A. e Z. M. (Tr-It-1, r. 146-147)
- 511) Il a également saisi l'Inspection générale des services de la préfecture de police, et **adressé copie** de sa plainte notamment au clef de poste du commissariat d'Aubervilliers. (Tr-Fr-3, r. 160)

⁴⁵⁴ Mattila (2006: 149).

⁴⁵⁵ Cf. Mattila (2006: 208).

⁴⁵⁶ Mattila (2006: 208).

Persino l'uso della sintassi preposizionale può differire rispetto alla norma ordinaria. Si possono citare a tale proposito i casi “en la forme”, “près la Cour d’appel”, “près le Tribunal”⁴⁵⁷ (Mattila 2006: 208) per il francese. Ecco un esempio tratto dal campione francese in esame:

- 512) SUR L’ACTION CIVILE: DECLARE recevable, **en la forme**, la constitution de partie civile de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION. (Tr-Fr-1, r. 169-170)

Un ulteriore formalismo sintattico tipico del linguaggio giuridico può essere considerato l'uso delle inversioni dell'ordine dei costituenti, come ad esempio “Seront executes, sous le titre de Code de la nationalité française, les dispositions dont la teneur suit...”⁴⁵⁸. Qui di seguito si riportano due esempi di inversione tratti dal campione di sentenze italiane e francesi:

- 513) Orbene, **ritiene questa corte** che sia condivisibile la seconda tesi, alla stregua di elementi argomentativi di ordine letterale, razionale e sistematico. (Ap-It-3, r. 114-115)
- 514) Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire: M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre; [...]. (Ca-Fr-1, r. 96-98)

I due esempi presentano tuttavia caratteristiche diverse che possono essere ricondotte a differenze strutturali delle costruzioni esaminate, alle diversità sistemiche delle lingue in esame e alle diverse funzioni testuali che si intendono ottenere. I sintagmi nominali soggetto delle rispettive costruzioni sono strutturalmente diversi, poiché il primo è costituito da un determinante e un nome (“questa corte”), mentre il secondo è costituito da un costituente pesante (“M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre”). I sistemi linguistici dell'italiano e del francese non condividono le stesse possibilità di inversione nell'ordine delle parole: l'italiano, come anche lo spagnolo, presenta infatti una oscillazione tra ordine SV e VS che può dipendere da fattori pragmatici, mentre il francese ha un ordine delle parole più rigidamente normativizzato. Anche le funzioni testuali infine sembrano diverse. Nell'esempio italiano, infatti, l'inversione può avere la funzione di marcare una svolta narrativa⁴⁵⁹,

⁴⁵⁷ Nella lingua ordinaria la preposizione “en” non è mai seguita dall'articolo definito e la preposizione “près” è seguita da “de”, quindi la locuzione preposizionale dovrebbe essere nella lingua ordinaria “près de la Cour”.

⁴⁵⁸ Mattila (2006: 208).

⁴⁵⁹ Cf. Sornicola (2006: 418).

poiché dopo avere passato in rassegna i fatti accaduti, gli accertamenti dei giudici che si sono in precedenza occupati del caso e le decisioni che sono state prese per casi simili, la corte prende la sua posizione. Nell'esempio francese, invece, l'inversione è dovuta più probabilmente al fatto che il soggetto è un costituente pesante che assume pertanto la posizione di *focus*.

Un'altra formula sintattica tipica delle sentenze italiane che presenta un ordine dei costituenti enfatico è la seguente, in cui la preposizione "avverso" è utilizzata in frasi cristallizzate del tipo "ricorrere avverso la sentenza":

- 515) **Avverso tale sentenza** hanno proposto appello i tre condannati, tramite i difensori. (Ap-It-3, r. 13)

Si osserva inoltre, per le sentenze italiane, l'abitudine di anteporre il sostantivo "anno", "mese", "lire" all'aggettivo numerale, per quantificare il periodo di pena da scontare o la somma da versare. Si tratta di un'anomalia nell'ordine naturale di un'unità sintattica che, nelle costruzioni non marcate, anteporrebbe il determinante al determinato, cioè l'aggettivo al nome ("due anni", "quattro mesi") e che ricorre probabilmente per motivi di messa in rilievo. Ecco qualche esempio tratto dal campione in esame:

- 516) [...] CONDANNAVA Ciascuno alla pena di **anni due e giorni dieci** di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. (Ap-It-2, r. 28-30)
- 517) In ordine al quantum debeatur, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dalle attrici, delle attività da loro svolte, della durata della malattia, ritiene il tribunale di liquidare equitativamente, alla D. P., la somma di **lire 7.500.000**, comprensiva della rivalutazione monetaria e, alla F., quella di **lire 5.000.000**, comprensiva della rivalutazione monetaria. (Tr-It-2, r. 120-123)

La formulaicità a livello sintattico può riguardare inoltre le ripetizioni di intere costruzioni. Il seguente brano suddiviso in quattro esempi mostra che la frase "B. est prévenu" regge tutte e quattro le frasi che seguono, disposte secondo il modello della struttura a lista. Esse presentano tutte una stessa struttura che si ripete per quattro volte e che sembra avere la conformazione di una formula ritualizzata:

- 518) [B. est prévenu] **d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espèce, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT,**

HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...]. (Tr-Fr-1, r. 36-39)

- 519) [B. est prévenu] **d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national**, apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions en découlant, **en l'espèce en réalisant en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, .NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN, [...].** (Tr-Fr-1, r. 43-46)
- 520) [B. est prévenu] **d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national**, reproduit par quelque moyen que ce soit une œuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espèce, **en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN [...].** (Tr-Fr-1, r. 51-53)
- 521) [B. est prévenu] **d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national**, diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espèce, **en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN, [...].** (Tr-Fr-1, r. 58-60)

9.3. La formulaicità a livello lessicale

9.3.1. Arcaismi e latinismi

L'uso di arcaismi nei testi giuridici, se da una parte può contribuire a conferire al testo un carattere serio e solenne, dall'altra può anche sortire effetti diversi, ad esempio comici, soprattutto se gli arcaismi sono usati in modo improprio o eccessivo⁴⁶⁰.

Nonostante i vari tentativi di modernizzazione della lingua giuridica, essa è ancora densamente ricca di arcaismi e latinismi. Probabilmente, ciò accade perché i giuristi tendono a essere conservatori e a tramandare espressioni conformi alla tradizione, anche dopo che queste siano sparite dalla lingua di uso comune (Mattila 2006: 93).

Come fa notare Mattila (2006: 136), sebbene il latino sia stato da tempo soppiantato nella lingua giuridica dalle varie lingue moderne, restano molte tracce di esso nei testi moderni. Nelle lingue romanze e in inglese il vocabolario giuridico che

⁴⁶⁰ Cf. Mattila (2006: 93).

proviene dal latino giuridico appare nei testi nella forma originale, oppure in una forma leggermente modificata. Al contrario, in altre lingue europee quali il tedesco, il greco, alcune lingue slave e nordiche, sono più frequenti i calchi dal latino, piuttosto che i prestiti. Il latino, che tuttora costituisce l'influsso più importante nelle varie lingue giuridiche, appare nei testi giuridici sotto forma di termini, espressioni e massime, ed è usato come uno strumento stilistico e un mezzo estetico: spesso, il suo uso ha come effetto quello di colpire il lettore, da una parte, e di permettere ai giuristi di mostrare tutta la loro competenza professionale, dall'altra:

According to Ernst Kramer⁴⁶¹, Latin expressions and maxims form part of the “beloved folklore” of lawyers – folklore that law students rapidly make their own, even if Latin no longer forms part of subjects taught. Learning to use Latin expressions and maxims forms part of the socializing process of future lawyers. However, these expressions and maxims often fulfil a more important function. They are used to convince the reader or listener of the content of the legal order or to explain a legal concept. Moreover, Latin maxims have a mnemonic importance, thanks to their often rhythmic character.⁴⁶²

L'ampiezza e l'intensità dell'uso del latino nelle varie lingue varia decisamente da una cultura giuridica all'altra. Poiché la presenza del latino può causare difficoltà di comprensione del testo, sia da parte dei lettori generici che da parte degli stessi giuristi, le autorità e gli specialisti del linguaggio di vari paesi ne hanno limitato ufficialmente l'uso nelle sentenze. È quanto è successo già da tempo in Francia, con una circolare del Ministro della Giustizia del 15 settembre 1977. Tale circolare raccomanda che tutte le corti, dal grado più alto a quello più basso, sostituiscano nelle sentenze la maggioranza dei termini ed espressioni in latino con termini ed espressioni equivalenti in francese. Ad esempio, si suggerisce di sostituire l'espressione “*lucrum cessans*” con l'espressione “*manqué à gagner*”, oppure “*de cujus*”⁴⁶³ con “*défunt*”, etc. (Mattila 2006: 137). Di conseguenza, le sentenze francesi non presentano oggi molte espressioni latine. Nel campione esaminato, infatti, le sentenze francesi mostrano soltanto un caso di espressione latina. Tale espressione è “*in solidum*” (si veda l'esempio 522)):

522) CONDAMNE la SARL HELLY HANSEN FRANCE et la société HELLY HANSEN **in solidum** à verser à la SA SUR LA ROUTE et à la SA POINT G des indemnités respectives de 3.800 euros et de 1.600 euros

⁴⁶¹ Mattila fa qui riferimento a Kramer (1995: 141-158).

⁴⁶² Mattila (2006: 136).

⁴⁶³ “*De cujus*” è un'espressione ellittica la cui forma completa è “*de cujus hereditate agitur*”. Anche il *Manuale di stile* dell'italiano suggerisce di sostituire questa espressione obsoleta con “*persona che lascia un'eredità*” (Mattila 2006: 137).

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, [...]. (Ap-Fr-2, r. 304-306)

Al contrario, le sentenze italiane del campione esaminato presentano diverse e numerose espressioni latine. Tra queste si annoverano: “neminem laedere” (5 occorrenze), “quantum debeatur” (1 occorrenza), “homo eiusdem professionis et condicionis” (2 occorrenze), “legibus solutus” (1 occorrenza), “lex artis” (2 occorrenze), “omissis” (numerose occorrenze, considerato che è un’espressione utilizzata soprattutto per rendere pubblici i testi delle sentenze e le decisioni, tutelando la *privacy* delle parti in causa), “corpus mechanicum” (1 occorrenza), “ictu oculi” (1 occorrenza), “opus” (1 occorrenza), “ratio” (1 occorrenza), “ratio legis” (1 occorrenza), “dominus” (1 occorrenza), “bis” (2 occorrenze), “ter” (2 occorrenze), “quater” (1 occorrenza), “octies” (4 occorrenze), “abolitio criminis” (1 occorrenza), “fictio iuris” (1 occorrenza). Si riporta qui di seguito qualche contesto relativo al corpus di sentenze italiane in cui ricorrono alcune espressioni latine:

- 523) In tal senso, in una fattispecie analoga (ovvero con il pilota imputato per la morte di un altro concorrente a causa di un suo sorpasso imprudente) la Suprema corte, sez. IV, 28 maggio 1987, Giunta (id., Rep. 1988, voce Omicidio e lesioni personali colpose, n. 117), ha affermato che i partecipanti ad una corsa automobilistica, se sono dispensati dall’osservanza delle norme sulla circolazione stradale, sono tuttavia tenuti ad osservare i fondamentali criteri di prudenza a tutela dell’incolumità individuale, per il generale principio del **neminem laedere**. (**Omissis**) (Tr-It-3, r. 112-118)
- 524) L’imperizia dell’imputato L. Z. appare ancor più grave se si tiene conto, individuando come parametro di riferimento la perizia del c.d. **homo eiusdem professionis et condicionis**, che l’imputato aveva ottenuto dalla Csaì la licenza “C internazionale”, che presuppone l’aver ottenuto in precedenza piazzamenti in competizioni automobilistiche. (Tr-It-3, r. 143-146)
- 525) Come correttamente e puntualmente afferma il pretore, l’art. 1 l. 159/93, che sanziona “chiunque abusivamente riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali che siano protette dalla l. 22 aprile 1941 n. 633”, tutela la veste grafica dell’opera a favore dell’editore (**corpus mechanicum**), cioè la forma del veicolo materiale dell’opera dell’ingegno umano. (Ap-It-1, r. 8-13)
- 526) Usa, perciò, espressioni estremamente ampie e generiche, con una locuzione alternativa (vigilanza oppure custodia); per cui parrebbe riferirsi alla prestazione di ogni **opus** di vigilanza oppure di custodia, intesa a qualsiasi forma di tutela dell’altrui proprietà, senza alcuna delimitazione, e quindi finalizzata a reagire ad ogni tipo di aggressione dell’uomo o delle forze naturali. (Ap-It-3, r. 118-122)

- 527) All'atto di impugnazione del rappresentante della pubblica accusa ha replicato la difesa dell'imputato, ribadendo la tesi della discontinuità normativa fra le abrogate fattispecie degli art. 519-520-521 c.p. e la nuova, autonoma e speciale, fattispecie della violenza sessuale di gruppo, costruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza come reato plurisoggettivo a concorso necessario: donde la non riferibilità dell'aggravante di cui all'art. 576, 1° comma, n. 5, al delitto di cui all'art. 609 *octies* c.p. (Cas-It-2, r. 122-127)

9.3.2. Ripetizioni: l'uso di doppiette e triplete

Il carattere rituale e formulaico del linguaggio giuridico si manifesta anche a livello lessicale, in particolare con l'uso di ripetizioni di parole⁴⁶⁴. Si possono trovare esempi nel francese giuridico come i seguenti: “nous avons *arrêté et arrêtons*”, “un *seul et meme* jugement”, “les *part et portion* de chacun”, “la procedure de licenciement est *nulle et de nul effet*”, “le dépositaire doit rendre *identiquement la chose meme*”, “dit inopérant ou mal fondé tous moyens, *fins ou conclusions*”⁴⁶⁵.

In misura maggiore che nel francese giuridico, sembra che questo espediente delle ripetizioni sia caratteristico dell'inglese giuridico⁴⁶⁶. Mattila (2006: 233) attribuisce questa particolarità dell'inglese al fatto che, durante il periodo latino e quello francese, nell'inglese giuridico le parole con lo stesso significato o con significato simile coesistevano nelle varianti latino-francesi e anglosassone, e le ripetizioni spesso su base sinonimica servivano ad assicurare che il messaggio legale fosse chiaro in una società multilingue. I sintagmi con doppiette sono in uso ancora oggi. Come fa notare Mattila: “one of the words in a binary phrase is usually of Latin-Romance origin and the other of Germanic origin: *acknowledge and confess, act and deed, devise and bequeath* ('give [immovable property] by will and leave [movable property] by will'), *fit and proper, goods and chattels, will and testament*”⁴⁶⁷.

In alcuni casi, le ripetizioni possono triplicarsi e costituire delle triplete, come nell'esempio “*null and void and of no effect; X is hereby authorized, empowered and entitled to...*”, oppure nell'esempio in cui si chiede al testimone di fare il giuramento dicendo “the truth, the whole truth, and noting but the truth”. Anche in questi casi, Mattila insiste sul problema della sicurezza che il messaggio arrivi chiaro, poiché più sinonimi giustapposti possono avere una funzione cautelativa, assicurare che non ci siano mancanze, e garantire che il documento copra tutti i possibili casi ed eventualità⁴⁶⁸.

⁴⁶⁴ Cf. Mattila (2006: 233).

⁴⁶⁵ Mattila (2006: 208).

⁴⁶⁶ Per una storia dell'uso del latino e dell'anglo-francese nei tribunali inglesi medievale, si veda ad esempio Lusignan (2004: 171- 177).

⁴⁶⁷ Mattila (2006: 233).

⁴⁶⁸ Mattila (2006: 234).

Oltre a garantire la comprensione, le ripetizioni servono a sottolineare il carattere rituale e l'autorevolezza del giudice: “clearly, the use of binary formulas also has other functions in legal language. These formulas highlight hierarchies and conceptual opposites, and they guarantee the understandability of synonyms”⁴⁶⁹. Anche nel linguaggio giuridico spagnolo si hanno esempi di doppiette o triplete coordinate, ad esempio “debemos condenar y condenamos”, “pronunciamos, mandamus y firmamos”, “vengo en proponer y propongo”, “visto y examinado”⁴⁷⁰.

L'uso di questo espediente linguistico caratterizza molti documenti legali di fasi antiche. In alcuni documenti notarili campani del X secolo del *Codice Diplomatico Amalfitano*, come fa notare Sornicola (2007: 518), le numerose espressioni tipiche del linguaggio giuridico conferiscono al testo uno stile elegante e solenne, “in which the figurae amplificationis or other rhetorical ornaments add to the importance of the social rite of contract”⁴⁷¹. Da uno spoglio di controllo recentemente effettuato su diversi atti notarili prodotti da vari notai italiani, è emerso che questa tradizione si è conservata tutt'oggi. In questi tipi di testo giuridico, in misura maggiore che in altre tipologie (ad esempio le sentenze), è possibile riscontrare un cospicuo uso di doppiette e triplete, come: “convengono e stipulano quanto segue”, oppure “si conviene e si stipula quanto segue”, “vende e trasferisce”, “in piena e assoluta libertà”, “nulla escluso ed eccettuato”, “liberi e franchi”.

Nel corpus di sentenze italiane esaminate è possibile trovare alcuni sporadici casi del tipo considerato, ad esempio si noti la tripletta di aggettivi che rafforza il sostantivo “sinallagmaticità” nel seguente caso:

- 528) La **piena, indiscutibile ed assoluta sinallagmaticità** del rapporto contrattuale fra appellanti quali soci della X S.n.c. e SIP-Telecom, con previsione di obbligazioni reciproche, esclude l'altruità del denaro, di cui al SIP-Telecom era niente di più e niente di meno che una creditrice e, in parte - per ciò che attiene i compensi - debitrice nei confronti della controparte. (Ap-It-2, r. 83-86)

Nel campione di sentenze francesi, d'altro canto, l'uso di doppiette e triplete sembra essere più frequente. Si possono infatti annoverare i seguenti casi:

- 529) Ainsi **jugé et prononcé** par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; [...]. (Ca-Fr-1, r. 93-94)

⁴⁶⁹ Mattila (2006: 82-83).

⁴⁷⁰ Mattila (2006: 82-83).

⁴⁷¹ Un esempio di doppiette presenti in questi testi può essere “venundedimus atque contradidimus” (Sornicola 2007: 518).

- 530) Par ces motifs, **CASSE et ANNULE**, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 787 de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, [...]. (Ca-Fr-2, r. 97-101)
- 531) Par conclusions responsives, l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 a conclu ainsi qu'il suit: se voir mettre hors de cause, Subsidairement, **voir dire et juger** que Joël S. n'a pas d'intérêt à agir et le déclarer irrecevable, Plus subsidiairement, **voir dire et juger** que l'œuvre de Joël S. n'est pas protégeable, **voir dire et juger** que la destination de l'œuvre de Joël S. n'a été en aucun cas changée profondément, **voir dire et juger** de même qu'il n'a nullement été porté atteinte à l'intégrité de l'œuvre de Joël S., les modifications étant en l'espèce légitimes et au surplus n'atténuant en aucun cas la portée artistique ou symbolique de l'œuvre de Joël S., [...] **dire et juger** Joël S. irrecevable comme dépourvu d'intérêt à agir à la date de son assignation en référé du 22 octobre 2003, Subsidairement, **dire et juger** que l'œuvre revendiquée n'est pas protégeable, l'originalité ne pouvant lui être reconnue, A défaut, **dire et juger** qu'il n'a pas été porté atteinte au droit moral de Joël S., qui apparaît en tout état de cause comme abusivement mis en œuvre, **dire et juger** Joël S. irrecevable, à tout le moins mal fondé, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer une somme de 5000 € par application de l'article 700 du ncp et en tous les dépens, [...] **dire et juger** Marine Le Pen et l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 recevables et bien fondées en leur appel de garantie à l'égard de l'AFP, **dire et juger** que l'AFP devra garantir Marine Le Pen et 'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 de toutes condamnations en principal, accessoire, frais, dommages-intérêts, dépens, sans préjudice de la réparation de tous autres dommages résultant de l'une quelconque des condamnations, **dire et juger** Marine Le Pen recevable et bien fondée en sa demande, au titre de l'atteinte à son droit à l'image résultant de l'exploitation faite pas Joël S. de cette image, [...]. (Tr-Fr-2, r. 61-112)

Diversamente da quanto afferma Mattila e come spiega Sornicola (2008: 223-224), tali coppie lessicali coordinate sembrano contrarre una relazione di “plesionimia” piuttosto che di sinonimia. La plesionimia è una relazione semantica simile alla sinonimia ma diversa per il fatto che “i termini che la contraggono danno luogo a frasi con diversi valori di verità”⁴⁷². Una esemplificazione è data dalla coppia “vende e trasferisce”, molto utilizzata in ambito giuridico, in particolare nel linguaggio notarile. Per un non giurista o un non addetto ai lavori i due verbi menzionati possono di primo acchito sembrare sinonimi, ma nel linguaggio giuridico essi hanno due significati ben diversi: *vendere* vuol dire cedere un bene mentre *trasferire* implica il passaggio fisico effettivo dal venditore all'acquirente. Si può infatti vendere senza trasferire (come nel caso della vendita con riserva di usufrutto) e viceversa si può trasferire senza vendere (come nel caso della vendita a rate)⁴⁷³. Tali doppiette condividono pertanto solo in parte i tratti semantici, e hanno significati

⁴⁷² Sornicola (2008: 225).

⁴⁷³ Sornicola (2008: 226).

specifici tali da rendere indispensabile il ricorso ad entrambi i lessemi per assicurare la precisione del linguaggio giuridico, il valore astratto della legge, la sua validità e applicabilità a casi diversi, e a garantire tutti i diritti dei soggetti giuridici⁴⁷⁴.

È possibile peraltro che a volte l'uso di doppiette e triplete nel linguaggio delle sentenze possa discostarsi in parte dall'uso originario delle stesse nel linguaggio notarile. L'impressione che si ha è che tale espediente sia utilizzato in alcuni casi di sentenze in modo meccanico, sovraestendendo la funzione originaria. L'esempio 528) mostra infatti un caso in cui la triplete di aggettivi sembra rafforzare il sostantivo "sinallagmaticità" in modo pleonastico. Ciò può dipendere tuttavia da fatti stilistici del giudice che redige il testo.

9.4. Alcune considerazioni comparative tra le sentenze italiane e quelle francesi

Nei precedenti paragrafi si è messo in rilievo che le sentenze giuridiche sono testi in cui la formulaicità occupa un posto rilevante. Essa conferisce al tipo di testo un carattere solenne e sacro, che affonda le radici nella funzione magica attribuita alla legge antica. Il carattere formulaico di questi testi sembra essere abbastanza consolidato nel tempo, soprattutto perché le pratiche scritte relative a tali tipi di testi favoriscono la ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici.

Il carattere formulaico delle sentenze del campione in esame sembra particolarmente visibile in due diversi livelli di analisi: quello testuale e quello sintattico.

A livello testuale, la differenza più evidente tra le sentenze italiane e quelle francesi del campione sembra costituita dalla organizzazione macrostrutturale delle informazioni e degli elementi contenuti. Sebbene vi siano variazioni più o meno sensibili da sentenza a sentenza, lo schema macrostrutturale generalizzabile che si può osservare nelle sentenze italiane e francesi è molto diverso. Nelle sentenze italiane, infatti, le informazioni sono strutturate secondo una macrostruttura paragrafata. Nelle sentenze francesi, invece, la macrostruttura testuale è riconducibile ad una frase unica che comprende il soggetto (tribunale, corte d'appello, cassazione) e la predicazione (dispositivo). Tra soggetto e predicato sono inserite le motivazioni della sentenza sotto forma di participiali appositive ("attendu que", "considérant que") che coriferiscono con il soggetto della frase principale.

A livello sintattico la differenza più vistosa tra le sentenze italiane e quelle francesi del campione è imperniata sulla presenza / assenza della frase unica. Nonostante anche le sentenze italiane presentino costruzioni sintattiche cristallizzate (uso dell'"atteso che", del "visto", inversioni dell'ordine delle parole e dei sintagmi, etc.), la presenza di nessuna di tali strutture si mostra così vincolante come la

⁴⁷⁴ Sornicola (2008: 225).

presenza della struttura dell'“attendu que” o del “considérant que”, e, soprattutto, non si è mai presentato il caso della struttura sintattica a frase unica.

Il livello lessicale presenta diverse caratteristiche: per quanto riguarda il ricorso a parole latine, le sentenze francesi del campione presentano una sola occorrenza di espressione latina, mentre quelle italiane ne contengono varie. Ciò è dovuto, come abbiamo già segnalato, ad un provvedimento che, al fine di rendere i testi delle sentenze comprensibili alla maggior parte dei fruitori, ha limitato l'uso di espressioni latine nei testi delle sentenze e ha disposto la sostituzione della maggioranza di queste con espressioni equivalenti francesi. Per quanto riguarda l'uso di doppiette e triplete, presenti sia nel corpus italiano che in quello francese, si ritiene che in generale tali espressioni possono essere considerate come una sorta di “tecnicismi”, che hanno la funzione di assicurare e di marcare il carattere di precisione del linguaggio giuridico.

Capitolo 10

Conclusioni

10. Conclusioni

Il presente studio ha affrontato dal punto di vista della linguistica generale un argomento del dominio della linguistica giuridica⁴⁷⁵, in particolare del settore volto a descrivere gli aspetti grammaticali, morfosintattici, lessicali, semantici, pragmatici, etc. di questa, intesa come un linguaggio specialistico. Oggetto di studio sono stati due corpora di sentenze penali, l'uno in lingua italiana l'altro in lingua francese. Le sentenze dei corpora sono state analizzate e comparate in base a diversi parametri linguistici.

L'ipotesi di lavoro è partita dall'assunto che, poiché l'Italia e la Francia fanno parte dello stesso ordinamento giuridico di tradizione romanista, gli assetti testuali delle relative sentenze potrebbero avere aspetti comuni, e pertanto la comparazione potrebbe essere investigata su una base regolare. Allo stesso tempo, si è ipotizzato che le sentenze dei diversi paesi in questione possano avere stili linguistici diversi, rapportabili alle diverse tradizioni linguistiche e storico-culturali dei rispettivi paesi. Per dimostrare che, data una macrostruttura testuale convenzionalmente stabile quale può essere quella del testo-sentenza, le modalità di espressione di questa possano variare da lingua a lingua, ovvero che, per esprimere assetti testuali simili, lingue diverse possano utilizzare microstrutture diverse a seconda di fattori intrinseci alle lingue specifiche⁴⁷⁶, il primo passo da compiere nell'analisi è stato di verificare la stabilità della macrostruttura testuale del testo-sentenza.

A tal fine, è stato avviato un esame del sistema giuridico romanista⁴⁷⁷ e dell'assetto testuale della sentenza romanista⁴⁷⁸, ipotizzando che il primo possa essere in qualche misura responsabile del secondo. Da tale esame è emerso che nel sistema romanista la maggior parte del diritto è codificata e le decisioni dei giudici si fondano essenzialmente su leggi scritte che richiedono di essere interpretate al momento in cui devono essere applicate. Ciò potrebbe influire sulla sinteticità (e, in alcuni casi, anche sulla poca esplicitazione, in altri termini sulla "oscurità") che caratterizza i testi delle sentenze romaniste, in quanto l'ordinamento prevede di solito norme di legge integrative e suppletive che completano i contenuti delle sentenze e scoraggiano dal redigere testi troppo articolati⁴⁷⁹. Dal punto di vista dell'assetto

⁴⁷⁵ Cf. § 1.3.

⁴⁷⁶ Cf. § 4.2.1. in cui si discute nel dettaglio l'idea della macrostruttura testuale convenzionalmente stabile, adducendo tale stabilità ad una forte valenza storica, che la costituisce e la modifica nel tempo. Su tale macrostruttura testuale stabile si impianterebbero le microstrutture linguistiche diverse da lingua a lingua (Wüest in stampa; 2002; 1993).

⁴⁷⁷ Cf. il capitolo 2.

⁴⁷⁸ Cf. il capitolo 3.

⁴⁷⁹ Questa caratteristica dell'ordinamento romanista è stata messa a confronto in § 3.4. con l'ordinamento di *Common Law*, basato sul principio giurisprudenziale dello "stare decisis", cioè su un sistema di leggi fatte dai giudici e sviluppatosi progressivamente attraverso le decisioni che i giudici hanno preso di volta in volta di fronte ai casi che si sono presentati. Il *Common Law* è pertanto caratterizzato dall'assenza di codici scritti. Tale assenza potrebbe avere favorito la tendenza alla redazione di testi lunghi, autoesplicativi, dettagliati da un punto di vista narrativo e argomentativo,

macrostrutturale del testo, le sentenze sembrano caratterizzate da una tripartizione dei contenuti, che può essere così descritta: la parte iniziale, che comprende anche le citazioni dell'ufficio giudiziario, delle parti, e delle richieste delle parti⁴⁸⁰, riguarda in genere la descrizione dei fatti accaduti; la parte centrale rappresenta il tessuto logico, argomentativo, in cui si dà conto delle motivazioni che hanno portato alla decisione; nella terza parte, detta "dispositivo", il giudice emette la propria decisione. Tale tripartizione non è tuttavia vincolante o sottoposta a regole precise, e pertanto il testo può presentarsi a volte anche bipartito, cioè esso può cominciare direttamente dalle motivazioni, in cui sono inclusi, in una maniera più o meno esplicita, i resoconti dei fatti. Ciò accade più frequentemente nelle sentenze francesi e, comunque, anche in quelle italiane di secondo e terzo grado, quelle cioè in cui i fatti sono stati già particolareggiatamente descritti e discussi nella sentenza di primo grado⁴⁸¹.

Considerato inoltre che sia la sentenza italiana che quella francese sembrano testi vincolati a determinati canoni di scrittura, con un alto grado di formulaicità e ricchi di tecnicismi, è sembrato cruciale chiedersi in che modo un magistrato impari a scrivere una sentenza, poiché la risposta a tale quesito potrebbe offrire interessanti ipotesi sull'organizzazione della macro- e della micro-struttura testuale della sentenza, e sulle usanze di conservazione e trasmissione di determinate tecniche scritte. Da questo esame, che ha avuto anche un carattere sperimentale⁴⁸², è emerso che in Italia non esiste una formazione specifica istituzionalizzata per la redazione delle sentenze, né a livello universitario, né a livello di praticantato. L'apprendimento delle pratiche linguistiche specifiche per la redazione delle sentenze avviene soltanto in maniera empirica e senza una consapevolezza teorico-metodologica esplicita. I modelli sono assorbiti dai magistrati attraverso la lettura di raccolte di sentenze-tipo, che riportano in maniera condensata tutte le principali stereotipie del settore. L'apprendimento avviene pertanto, nella maggioranza dei casi, per imitazione di modelli a cui si è esposti nell'ambiente di specializzazione e di praticantato. In Francia, d'altro canto, sebbene non vi siano vere e proprie regole di scrittura delle sentenze, vi sono tuttavia testi che riproducono espressioni e locuzioni abitualmente utilizzate dalle corti. Tali testi costituiscono un valido strumento di lavoro per i magistrati della cassazione, ed un supporto per gli studenti universitari e per i tirocinanti, per capire meglio le procedure di cassazione. I giudici francesi si attengono ad una prassi che è molto più regolata nelle sentenze di cassazione, piuttosto che in quelle che riguardano i fatti e applicano il diritto, ossia quelle di tribunale e di appello.

con carattere letterario, in cui sono elencate una serie di definizioni, principi e procedure, che in paesi quali l'Italia e la Francia potrebbero sembrare ridondanti.

⁴⁸⁰ Questa è l'epigrafe della sentenza che, secondo Bellucci (2002: 282), insieme al dispositivo, costituisce la "parte dura" a bassa variabilità linguistica, rigidamente normata dall'art. 546 del codice di procedura penale. La "parte molle" è invece rappresentata dalla motivazione, a più alta variabilità linguistica.

⁴⁸¹ Cf. la tabella 34 in cui sono delineati i confini tra le parti delle sentenze dei due corpora.

⁴⁸² Cf. § 3.2. per la discussione bibliografica e § 3.3. per l'indagine sperimentale. L'indagine sperimentale è consistita nel somministrare un questionario ad alcuni magistrati italiani per testare il loro livello di consapevolezza delle tecniche di apprendimento della scrittura delle sentenze.

Una volta individuata per grandi linee la caratterizzazione della macrostruttura testuale del testo-sentenza, l'indagine successiva è consistita nello scegliere le microstrutture linguistiche da analizzare in un campione di sentenze⁴⁸³, per verificarne i comportamenti da un punto di vista sistemico, ovvero interno alle singole lingue, e da un punto di vista comparativo, ovvero confrontando i due sistemi linguistici. Poiché la comparabilità ha un ruolo fondamentale nell'analisi, i fenomeni linguistici da analizzare sono stati selezionati sulla base di una preliminare analisi a tappeto di fenomeni riscontrabili a livello del testo-sentenza. Tale analisi è consistita di tre livelli⁴⁸⁴: il primo livello di analisi ha riguardato una ricognizione bibliografica di fenomeni linguistici presenti nel tipo di testo in esame; il secondo livello di analisi ha riguardato una ricognizione di fenomeni linguistici in un testo sentenza campione italiano e in un testo campione francese; infine, il terzo livello di analisi ha riguardato una ricognizione della ricorrenza dei fenomeni linguistici all'interno di un campione di sentenze ampio. Poiché uno degli obiettivi primari del presente studio è di tipizzare il testo-sentenza italiano e francese, evidenziandone i tratti linguistici più caratterizzanti anche da un punto di vista comparativo, la scelta dei fenomeni da analizzare ha dovuto tenere conto di ciò. I fenomeni adatti per l'analisi del corpus di sentenze italiane e francesi sono stati pertanto scelti tra quelli che sono risultati maggiormente ricorrenti e caratteristici di entrambe le sentenze italiane e francesi. In particolare, ci si è occupati dei seguenti problemi:

5. l'uso sistematico di determinati tempi verbali nelle tre diverse parti di cui si compone una sentenza;
6. la subordinazione di grado elevato, in cui rientra la trattazione delle subordinate di modo infinito e, in particolare le participiali, le gerundive e le infinitive;
7. il grado di formulaicità dei testi, in cui rientra anche la trattazione di tecnicismi e ripetizioni.

Un problema teorico-metodologico del presente lavoro è dato dalla intersezione di due livelli di analisi: quello che riguarda la *langue* e quello che prescinde dai fatti di *langue* e si pone al livello di caratterizzazione del linguaggio giuridico. Le microstrutture sintattiche oggetto di esame sono state infatti osservate all'interno dello stesso sistema linguistico, quello dell'italiano o del francese. Sono state quindi avanzate delle considerazioni che riguardano la specificità dei sistemi linguistici coinvolti. Le microstrutture selezionate sono state inoltre esaminate a prescindere dalla lingua specifica e nell'ottica di caratterizzare il tipo testuale coinvolto. Secondo

⁴⁸³ Per l'allestimento del campione si veda il capitolo 4.

⁴⁸⁴ Cf. capitoli i 5 e 6.

tali obiettivi, lo studio dell'uso dei tempi verbali, delle strutture con il gerundio, il participio e l'infinito, e della formulaicità ha infatti avuto un duplice valore. Da una parte, esso ha fatto emergere caratterizzazioni e tendenze degli usi delle strutture analizzate, in base a cui poterle considerare tipiche del linguaggio giuridico. Dall'altra, ha cercato di fare emergere le differenze di tali usi rispetto al livello di *langue*, poiché data una convenzione macrostrutturale astratta, ciascuna lingua specifica può tendere ad implementarla attraverso una concreta microstruttura sintattica, che dipende dalla specificità del proprio assetto sistemico. Può anche accadere che una particolare microstruttura sintattica (ad esempio la struttura con il gerundio o con il participio) sia adoperata in entrambi i corpora apparentemente con le stesse funzioni. Si è cercato in tal caso di mettere in evidenza che, pur mostrando evidenti affinità sul piano morfologico in entrambe le lingue, essa tuttavia potrebbe avere avuto una diversa evoluzione all'interno dei due sistemi linguistici italiano e francese, e che ciò potrebbe avere contribuito a differenziare le modalità d'uso, le caratteristiche strutturali e le funzioni di tale elemento nelle due diverse lingue.

L'applicazione del modello di analisi di Weinreich (1978) sull'uso dei tempi verbali del mondo narrato e del mondo commentato nei due corpora, e in particolare nelle tre diverse parti di cui si compongono le sentenze dei corpora, ha fatto emergere i seguenti risultati⁴⁸⁵.

Rispetto al problema di verificare se a ciascuna delle parti della sentenza (descrizione dei fatti / svolgimento del processo, motivazione, dispositivo) possa corrispondere una funzione prevalentemente narrativa o commentativa, i dati hanno confermato che si tratta di testi la cui funzione dominante è quella di commentare e non di narrare, e che l'incidenza dei tempi del modo commentato ha un peso diverso, che sembra dipendere tanto dalla lingua quanto dalle diverse parti di cui si compone una sentenza.

Nella sezione sulla descrizione dei fatti / svolgimento del processo, la dominanza dei tempi del mondo commentato rispetto a quelli del mondo narrato si rileva solo nelle sentenze francesi. I dati mostrano inoltre che in tale sezione le sentenze italiane utilizzano molti imperfetti, contrariamente a quelle francesi che presentano poche occorrenze di forme verbali. Da ciò si può dedurre che le sentenze italiane utilizzano la prima parte del testo per riportare informazioni sui fatti accaduti e sullo svolgimento del processo, mentre quelle francesi sembrano soffermarsi meno su questi aspetti, dando maggiore rilevanza al commento dei fatti.

Nella sezione sulle motivazioni, la dominanza dei tempi del mondo commentato rispetto a quelli del mondo narrato è espressa da un rapporto simile sia nelle sentenze italiane che in quelle francesi. I dati mostrano inoltre che le sentenze francesi presentano maggiori occorrenze di imperfetti rispetto a quelle italiane. Ciò conferma la tendenza delle sentenze italiane a riportare una maggiore quantità di fatti nella parte appositamente predisposta all'esposizione degli eventi, e la tendenza delle sentenze francesi a riportare i fatti accaduti all'interno delle motivazioni.

⁴⁸⁵ Cf. il capitolo 7.

Nella sezione sul dispositivo, la dominanza dei tempi del mondo commentato rispetto a quelli del mondo narrato si rileva in entrambi i corpora: vi è infatti un uso indiscusso del tempo presente sia nelle sentenze italiane che in quelle francesi. Nelle sentenze francesi la tendenza sembra tuttavia maggiore.

Si è visto, d'altro canto, che i tempi del mondo narrato dominano rispetto a quelli del mondo commentato soltanto nella parte sulla descrizione dei fatti delle sentenze italiane, mentre in tutti gli altri casi prevalgono i tempi del mondo commentato. Questo dato può essere interpretato alla luce di diverse osservazioni: innanzitutto, l'organizzazione della macrostruttura testuale delle sentenze italiane appare diversa da quella francese. Quest'ultima infatti è spesso bipartita, anziché tripartita, e nelle motivazioni sembrano confluire anche le descrizioni dei fatti, che assumono una rilevanza di secondo piano rispetto al primo piano occupato dall'argomentazione delle motivazioni. Sebbene la parte sull'esposizione dei fatti sembri presentata diversamente nei due campioni, si può affermare che essa faccia da sfondo al testo-sentenza in entrambi i corpora e che il primo piano è dato sempre, anche se in misura diversa, dall'argomentazione, e cioè dal commento al fatto in merito a cui il giudice perviene alla sua decisione. È evidente che l'argomentazione delle motivazioni è la struttura portante del testo-sentenza e pertanto i tempi del mondo commentato sono predominanti rispetto a quelli del mondo narrato. Tuttavia, la presenza dei tempi del mondo narrato e quindi della narrazione dei fatti accaduti sembra dipendere in prima istanza dalla lingua: è infatti maggiore in italiano che in francese; e in seconda istanza dallo stile dell'autore: l'uno indugia più a lungo sulla narrazione (dunque sullo sfondo), l'altro preferisce soffermarsi sull'argomentazione (dunque sul primo piano), riservando così alla testualità della sentenza ritmi differenti tra narrazione e argomentazione. Le sentenze francesi sembrano invece più rigidamente strutturate in tal senso, ovvero i fatti sembrano più sistematicamente esposti in secondo piano negli "attendu que" delle motivazioni.

L'analisi delle strutture con il gerundio e con il participio⁴⁸⁶ nei due corpora di sentenze si è posta tre obiettivi:

1. evidenziare le diverse proprietà strutturali e funzionali del gerundio e del participio all'interno del sistema linguistico italiano e francese, e riportare le differenze di uso nei due diversi corpora a questioni inerenti la *langue* piuttosto che a questioni inerenti la tipologia testuale e il linguaggio giuridico;
2. riportare eventuali somiglianze dell'uso di tali strutture con l'uso delle stesse strutture negli stadi più antichi della lingua, per ipotizzare una possibile continuità tra lingua antica e lingua giuridica;
3. ricondurre usi specifici di tali strutture al particolare tipo di testo indagato e, pertanto, alla caratterizzazione del linguaggio giuridico.

⁴⁸⁶ Cf. §§ 8.1. e 8.2.

L'analisi delle strutture con il gerundio ha evidenziato il quadro seguente. Relativamente alla frequenza di tali strutture nei due corpora, si evince che il gerundio italiano presenta una frequenza più alta rispetto a quello francese. Quanto all'obiettivo di analisi menzionato al punto 1, si è visto che il parametro maggiormente rappresentativo per evidenziare le differenze di *langue* nei sistemi linguistici italiano e francese è la forma del gerundio. Rispetto alle occorrenze di gerundi semplici e composti, infatti, si rileva una prima differenza a livello di lingua, poiché il gerundio composto non è presente nel corpus francese. I gerundi composti sono pertanto presenti soltanto nel corpus di sentenze italiane con una percentuale interessante considerato che, secondo quanto riportato in letteratura, il gerundio semplice italiano è diffuso nella lingua di uso comune, mentre quello composto è riservato solo allo stile alto, letterario e burocratico.

Quanto al secondo obiettivo di analisi, quello cioè di ipotizzare una possibile continuità tra lingua antica e lingua giuridica, i nostri dati lasciano supporre che il gerundio sia utilizzato nelle sentenze in modo non conforme rispetto all'uso dello stesso nella lingua comune. In altri termini il suo uso potrebbe essere caratterizzato da sovraestensioni o sottoestensioni, le quali possono evidenziare usi arcaici del gerundio nello stile della lingua giuridica. I parametri di analisi che possono avvalorare tale ipotesi sono risultati in particolare: l'alta gamma di varietà semantico-sintattiche dei gerundi, il valore narrativo del gerundio, il gerundio semplice vs il gerundio composto (per l'italiano), il valore assoluto del gerundio.

Alcuni linguisti hanno evidenziato che l'italiano antico e quello letterario di registro alto presentano una maggiore gamma di varietà semantico-sintattiche, laddove invece “nei campioni medi e più vicini al parlato (fotoromanzi e fumetti) sono rappresentate poche o pochissime varianti”⁴⁸⁷. Con “campioni medi”, si intendono le fasce di italiano a più alta circolazione, e pertanto “il gerundio appare come una struttura in declino, sia a livello di uso sia per l'ampiezza delle potenzialità grammaticali e semantiche, avviata, in alcuni settori della lingua, a un processo di grammaticalizzazione”⁴⁸⁸. Nei testi antichi il gerundio è inoltre una formula rituale molto utilizzata nella narrazione⁴⁸⁹. In particolare, è stato notato che intorno al XIV e XV secolo il gerundio diviene “la formula più comune di impianto di una narrazione”⁴⁹⁰ e che il gerundio sembra raggiungere in italiano la sua massima diffusione intorno al XV secolo, laddove si registra in seguito una graduale riduzione dell'uso, a favore di costruzioni esplicite⁴⁹¹. I dati emersi dai due corpora hanno evidenziato che ricorrono frasi al gerundio con una ampia gamma di varietà semantico-sintattiche e, soprattutto, che si trovano gerundi con valore causale e temporale in contesti che, sebbene inseriti in un impianto argomentativo, possono essere considerati narrativi.

⁴⁸⁷ Policarpi/Rombi (1983: 317).

⁴⁸⁸ Policarpi/Rombi (1983: 317).

⁴⁸⁹ Cf. Škerlj (1929), Brambilla Ageno (1978a) e Segre (1963).

⁴⁹⁰ Segre (1963: 312).

⁴⁹¹ Frenguelli (2003).

Un altro elemento di scarto tra l'uso del gerundio nella lingua italiana antica e moderna è rappresentato dal gerundio semplice e dal gerundio composto. Come si è visto, il gerundio composto è presente nel corpus italiano sebbene, poiché già poco in uso in italiano antico, non ci si dovrebbe sorprendere se in italiano moderno esso tenda a scomparire⁴⁹². Il gerundio composto è inoltre considerato come una forma “fortemente connotata stilisticamente” il cui uso è limitato alla saggistica e al linguaggio burocratico⁴⁹³.

L'uso del gerundio assoluto può essere considerato un ulteriore elemento a favore dell'ipotesi di una continuità tra lingua antica e lingua giuridica. Pare infatti che i gerundi assoluti, frequenti nella lingua antica, si ritrovino raramente nella lingua contemporanea sia letteraria che parlata, e che il loro uso rientri solo in sintagmi cristallizzati con valore formulare. Inoltre, pare che il gerundio possa avere acquisito nel tempo la possibilità di assumere lo stesso soggetto del verbo finito, allontanandosi gradualmente dal caratteristico ruolo sintattico assoluto che aveva nella lingua antica⁴⁹⁴, e più in generale che la possibilità del soggetto del gerundio di riferirsi ad elementi della frase principale diversi dal soggetto sia più limitata nelle lingue romanze moderne. Relativamente al campione in esame, è stato notato che i gerundi assoluti (quelli cioè che non sono selezionati da alcun componente della frase sovraordinata e sono caratterizzati dunque da un grado più basso di dipendenza), frequenti nella lingua antica, ricorrono con una frequenza abbastanza alta nel corpus italiano piuttosto che in quello francese.

Rispetto infine all'obiettivo primario dell'analisi, quello cioè di ricondurre le strutture con il gerundio esaminate al particolare tipo di testo indagato e pertanto di caratterizzare il linguaggio giuridico in base all'uso delle strutture con il gerundio, i dati hanno evidenziato che in entrambi i corpora i gerundi sono utilizzati come espediente per fare proseguire la narrazione in un contesto argomentativo. Tuttavia il corpus di sentenze italiane sembra ricorrere più frequentemente di quello francese a tale struttura sintattica, associando ad essa più valori che possono ricondurre gli usi del gerundio a stadi più antichi della lingua (ad esempio, l'uso del gerundio composto e del gerundio assoluto).

Per quanto riguarda la caratterizzazione del testo-sentenza rispetto all'uso del gerundio, i dati hanno inoltre evidenziato i seguenti risultati basati sull'esame di parametri come: i tempi del gerundio, la posizione del gerundio, il soggetto del gerundio (gerundio congiunto vs gerundio assoluto), il sintagma modificato dal gerundio.

Per quanto riguarda il parametro dei tempi del gerundio, il tipo nozionale di gerundio di anteriorità, attraverso cui si può interpretare secondo le proprie conoscenze pragmatiche lo spazio temporale come anteriore rispetto al tempo finito, è sembrato predominante sia nel corpus italiano che in quello francese.

⁴⁹² Policarpi/Rombi (1983: 318).

⁴⁹³ Policarpi/Rombi (1983: 318).

⁴⁹⁴ Antonini sottolinea che contrariamente a quanto succedeva in passato, oggi è più facile per noi tendere a riferire l'azione del gerundio al soggetto del verbo principale, pertanto questa lenta parabola ci autorizza ad affermare che la forma in questione sta perdendo la sua forza verbale.

Nelle sentenze dei corpora si è notato che le strutture con il gerundio possono occupare diverse posizioni all'interno della frase. Tuttavia, la posizione a destra della sovraordinata sembra preferita sia dalle sentenze del corpus italiano che dalle sentenze del corpus francese.

Le sentenze italiane presentano sia gerundi congiunti che gerundi assoluti, mentre nelle sentenze francesi si riscontrano soltanto occorrenze di gerundi che hanno il soggetto coreferente con quello della sovraordinata. Si è inoltre notato che nel corpus italiano vi è una spiccata frequenza di gerundi in progressione a catena. Nel corpus francese invece i gerundi sembrano ricorrere prevalentemente in contesti la cui struttura sintattica ha un carattere formulaico. Si è infine notato che, nei casi di gerundi assoluti delle sentenze italiane, qualora il soggetto non sia espresso, sembra che questo possa essere spesso identificato con un organo istituzionale sottinteso (il tribunale).

La maggior parte dei gerundi presenti nei due corpora appartiene alla casistica di gerundi che modificano il sintagma proposizionale, piuttosto che il sintagma verbale o nominale. In altri termini, la maggior parte dei gerundi presenti nei due corpora si comportano come avverbiali di frase, piuttosto che come avverbiali di predicato.

Passando all'esame delle strutture con il participio, allo scopo di delineare un uso caratteristico di tali strutture nel corpus di sentenze esaminato e di tracciare una eventuale linea di continuità tra l'uso delle strutture con il participio nella lingua antica e nella lingua giuridica, sono stati esaminati nel campione di sentenze italiane e francesi i seguenti tipi di costruzioni:

1. strutture con il participio con valore assoluto;
2. strutture con il participio con valore appositivo;
3. strutture con il participio che modifica il sintagma nominale precedente.

I dati quantitativi che riguardano tali strutture sono notevolmente simili nelle sentenze del campione italiano e francese, eccetto per un caso, quello che riguarda il tipo con valore appositivo. Esso infatti risulta ricorrere con una frequenza molto più alta nel campione francese rispetto a quello italiano. Questa caratteristica delle sentenze francesi è stata attribuita alla tradizione della frase unica per cui il soggetto giuridico (il tribunale, la corte, etc.) è interposto alla predicazione (il dispositivo) da una lunga sequenza di "attendu que" (l'argomentazione), ovvero di frasi participiali che sono coreferenti con il soggetto della frase reggente.

Le costruzioni con il participio usato con valore assoluto e quelle con il participio presente con valore verbale che modifica il sintagma nominale precedente hanno una distribuzione di frequenza molto simile nei due campioni. Questi due tipi di costruzioni, oltre a caratterizzare la tipologia testuale delle sentenze e quindi del

linguaggio giuridico, sembrano collegare quest'ultimo a stati di lingua antichi, in cui le costruzioni participiali assolute erano molto frequenti, e costituivano un dispositivo stilistico caratteristico della coesione del testo.

Il quadro relativo alla presenza di strutture con l'infinito nel corpus di sentenze italiane e in quello di sentenze francesi⁴⁹⁵ può essere ricapitolata nel modo seguente. La funzione con cui le strutture con l'infinito ricorrono maggiormente nei due corpora è quella nucleare, piuttosto che quella circostanziale o quella con valore di proposizione relativa. Questo dato è stato interpretato soprattutto alla luce dell'osservazione che la funzione nucleare riguarda in particolare la possibilità di saturare una valenza del campo verbale⁴⁹⁶. L'idea che i testi giuridici abbiano tra le varie caratteristiche anche quella di saturare tutte le possibili valenze verbali per rendere il testo il più possibile vincolante rispetto al significato⁴⁹⁷, sembra bene associarsi a tale funzione delle strutture con l'infinito, piuttosto che alla funzione circostanziale, che tenderebbe ad espandere i concetti attraverso l'uso di strutture con l'infinito. Le strutture con l'infinito in funzione nucleare sono state studiate anche in base al parametro del controllo del soggetto. Dall'analisi è emerso che sia nel corpus italiano che in quello francese prevale il tipo rappresentato dalla struttura con infinito in posizione di oggetto rispetto alla sovraordinata e il cui soggetto è controllato dal soggetto della sovraordinata.

L'ultimo esame condotto sui due corpora ha riguardato il livello della formulaicità⁴⁹⁸. Si è evidenziato che la formulaicità conferisce al tipo di testo un carattere solenne e sacro, che sembra affondare le radici nella funzione magica attribuita alla legge antica. Il carattere formulaico di questi testi sembra abbastanza consolidato nel tempo, soprattutto perché le pratiche scritte relative a tali tipi di testi favoriscono la ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici.

Il carattere formulaico delle sentenze del campione in esame sembra particolarmente visibile in due diversi livelli di analisi: quello testuale e quello sintattico.

A livello testuale, la differenza più evidente tra le sentenze italiane e quelle francesi del campione sembra costituita dalla organizzazione macrostrutturale delle informazioni e degli elementi contenuti. Sebbene vi siano variazioni più o meno sensibili da sentenza a sentenza, lo schema macrostrutturale generalizzabile che si può osservare nelle sentenze italiane e francesi è molto diverso. Nelle sentenze italiane, infatti, le informazioni sono strutturate secondo una macrostruttura paragrafata. Nelle sentenze francesi, invece, la macrostruttura testuale è riconducibile ad una frase unica che comprende il soggetto (tribunale, corte d'appello, cassazione) e la predicazione (dispositivo). Tra soggetto e predicato sono inserite le motivazioni della sentenza sotto forma di participiali appositive ("attendu que", "considérant que") che sono coreferenti con il soggetto della frase principale.

⁴⁹⁵ Cf. § 8.3.

⁴⁹⁶ Cf. Tesnière (1959: 44-45).

⁴⁹⁷ Cf. Sabatini (1990: 715).

⁴⁹⁸ Cf. il capitolo 9.

A livello sintattico la differenza più vistosa tra le sentenze italiane e quelle francesi del campione riguarda la presenza / assenza della frase unica. Sebbene anche le sentenze italiane presentino costruzioni sintattiche cristallizzate (uso dell'“atteso che”, del “visto”, inversioni dell'ordine delle parole e dei sintagmi, etc.), la presenza di nessuna di tali strutture si mostra così vincolante come la presenza della struttura dell'“attendu que” o del “considérant que”, e, soprattutto, non si è mai presentato il caso della struttura sintattica a frase unica.

Il livello lessicale presenta diverse caratteristiche: per quanto riguarda il ricorso a parole latine, le sentenze francesi del campione hanno una sola occorrenza di espressione latina, mentre quelle italiane ne contengono numerose. Ciò è dovuto soprattutto, come è stato segnalato, ad un provvedimento francese che, al fine di rendere i testi delle sentenze comprensibili alla maggior parte dei fruitori, ha limitato l'uso di espressioni latine nei testi delle sentenze e ha disposto la sostituzione della maggioranza di queste con espressioni equivalenti francesi. Per quanto riguarda l'uso di doppiette e triplete, presenti sia nel corpus italiano che in quello francese, si ritiene che in generale tali espressioni possono essere considerate come una sorta di “tecnicismi giuridici”, che hanno la funzione di assicurare la precisione del linguaggio attraverso la saturazione di tutti i possibili tratti semantici associabili ad un determinato contesto.

L'analisi qui condotta sull'uso dei tempi verbali, sulle strutture con il gerundio, il participio e l'infinito, e sulla formulaicità nel campione di sentenze ha cercato di aggiungere un tassello al problema linguistico volto al tentativo di tipizzazione dei testi giuridici. L'analisi ha inteso mostrare come le sentenze siano scritte nella “lingua giuridica” oltre che nella lingua specifica. Le sentenze infatti, in quanto appartenenti ad una tipologia testuale, condividono una serie di fenomeni macrotestuali tipici di questo tipo di linguaggio; allo stesso tempo, esse sono caratterizzate da microstrutture che dipendono dalle caratteristiche della singola lingua e da fattori storico-culturali rispetto ai quali i sistemi linguistici specifici hanno avuto origine e si sono sviluppati.

Bibliografia

11. Bibliografia

- Aarts, B. (2006), "Subordination", in K. Brown (edited by), *Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition*, Oxford, Elsevier, 12: 248-254.
- Abney, S.P. (1991), "Parsing by chunks", in R.C. Berwick *et alii* (eds.), *Principled-Based Parsing: Computation and Psycholinguistics*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 257-278.
- Allen, J. (1995¹⁹⁹⁴), *Natural Language Understanding*, Redwood City, CA, The Benjamin / Cummings Publishing Company.
- Antonini, A. (1974), "Il problema del gerundio", in "Studi di Grammatica italiana", IV, 85-107.
- Arnavielle, T. (2003a), "Le participe, les formes en -ant: positions et propositions", in "Langages", 149, 1: 37-54.
- Arnavielle, T. (2003b), "Présentation: Participe présent et gérondif", in "Langages", 149, 1: 3-5.
- Arrivé, M. / Chevalier, J.Cl. / Blanche-Benveniste, C. / Peytard, J. (1974), *Grammaire Larousse du français contemporain*, Paris, Larousse.
- Asprey, M. (2003), *Plain Language for lawyers*, 3rd edition, Australia, The Federation Press.
- Atiyah, P.S. (1988), "Judgements in England", in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Atti del Convegno Internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara (Ferrara 10-12 ottobre 1985), Padova, Cedam – Casa editrice Dott. Antonio Milani, 140-158.
- Austin, J. (1962), *How to do things with words*, Oxford, Oxford University Press.
- Barbagallo, G. (1998), "Stile e motivazione delle decisioni del Consiglio di Stato", in G. Paleologo (a cura di) (1998), *I Consigli di Stato di Francia e d'Italia*, Milano, Giuffrè. (Scaricabile alla URL: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/stile.htm).
- Barbagallo, G. / Missori, M. (2001), "Il linguaggio delle sentenze", in A. Mazzacane (a cura di), *I linguaggi delle istituzioni*, Atti del convegno di studi (ottobre 1998), Napoli, Cuen, 169-185.
- Battaglia, S. (1961-2002), *Grande dizionario della lingua italiana*, voll. 21, Torino, Utet.
- Battaglia, S. / Pernicone, V. (1951-1965), *La grammatica italiana*, Torino, Loescher Editore.
- Bat-Zeev Shyldkrot, H. (1994), "Sur le rapport temporel-causal dans les subordonnées: le cas de en attendant que - attendu que", in "Travaux de linguistique: revue internationale de linguistique française", 27, 113-123.
- Beccaria, G.L. (a cura di) (1996), *Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica*, Torino, Einaudi.
- Beckwith, R. / Fellbaum, Ch. / Gross, D. / Miller, G.A. / Miller, K. (1998) (a cura di), *Introduction to WordNet: An On-line Lexical Database*, Massachusetts, MIT Press.
- Bellert, I. (1997), "Una condizione della coerenza dei testi", in M.E. Conte (a cura di), *La linguistica testuale*, Milano, Feltrinelli, 148-180.
- Bellucci, P. (1997), "La lingua 'in divisa', I verbali nella pratica giudiziaria", in AA.VV. *Studi linguistici offerti a Gabriella Giacomelli dagli amici e dagli allievi*, Università degli Studi di Firenze, Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi, 4: 39-54.
- Bellucci, P. (2005a), "La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata", Consiglio Superiore della Magistratura, Formazione Decentrata - Distretto di Roma, Il linguaggio e gli stili delle sentenze, Incontro di studio, Roma, 29 novembre 2004, prima edita in <http://www.movimentoperlagiustizia.it> e poi in "Diritto & Formazione", 5, 3: 447-465.
- Bellucci, P. (2005b), "La motivazione in fatto e in diritto e le tecniche di redazione dei provvedimenti: scrivere "in forma chiara e precisa"", Consiglio Superiore della

- Magistratura, Settimana di studio relativa al tirocinio generico nel settore civile per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 19/12/2004 - Seconda e quarta edizione (Roma, 23-27 maggio e 20-24 giugno 2004), edita in <http://www.giurisprudenza.univr.it/documenti>.
- Bellucci, P. (2005c), "Le parole della sentenza", Sezione Veneta dell'Associazione Nazionale Magistrati - Movimento per la Giustizia, Incontro di studio su Parole e Giustizia. Un confronto tra linguistica, retorica e giustizia, Verona, 6 maggio 2005.
- Bellucci, P. (2005d), "Scrivere in nome del popolo italiano", Consiglio Superiore della Magistratura, Formazione Decentrata - Distretto di Milano, Incontro di studio sul tema La motivazione dei provvedimenti giudiziari tra esigenze di completezza e di economia processuale, Milano, 21 novembre 2005.
- Bellucci, P. (2005e), *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Introduzione di Tullio De Mauro, Torino, Utet.
- Bellucci, P. (2006a), "Riflessioni metalinguistiche nella motivazione di una sentenza penale", in N. Grandi, G. Iannàccaro (a cura di), *Zhì. Scritti in onore di Emanuele Banfi in occasione del suo 60° compleanno*, Prefazione di Tullio De Mauro, Cesena-Roma, Caissa Italia, 47-64.
- Bellucci, P. (2006b), "Strutture testuali e linguaggio delle sentenze", Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio sul tema La motivazione delle sentenze penali (Roma, 19-21 giugno 2006). Relazione edita nel sito del C.S.M. [edizione intranet].
- Bellucci, P. / Antignoli, S. / Camignani, B. / Grimaldi, M. (1998), "Studi di sociolinguistica giudiziaria italiana", in G. Alfieri, A. Cassola (a cura di), *La "lingua d'Italia". Usi pubblici e istituzionali*, Atti SLI 40, Roma, Bulzoni, 226-268.
- Bellucci, P. / Carpitelli, E. (1997), "Il repertorio italiano giudiziario: processi alla radio", in AA.VV., *Gli italiani trasmessi: la radio*, Firenze, Accademia della Crusca, 237-350.
- Bellucci, P. / Palmerini, M. (2004), "Processi penali: la prova si forma oralmente in Dibattimento, ma si deposita nella trascrizione agli Atti", "Quaderni del Dipartimento di Linguistica", Padova, Unipress, 14: 73-122.
- Benveniste, É. (1966), "Les relations de temps dans le verbe français", in Benveniste, É. *Problèmes de linguistique générale*, I, Paris, Gallimard, 237-250.
- Berchem, Th. (1968), "Sur la fonction des temps verbaux. À propos de H. Weinrich: Tempus - Besprochene und erzählte Welt", in "Le Français Moderne", 36: 287-297.
- Berretta, M. (1992), "Sul sistema di tempo, aspetto e modo nell'italiano contemporaneo", in B. Moretti / D. Petrini / Bianconi, S. (a cura di), *Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo*, Atti del XXV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Lugano 19-21 settembre 1991), Roma, Bulzoni, 135-153.
- Berrettoni, P. (1974), "Appunti sul problema del tempo verbale", in *L'Italia dialettale*, 14: 86-114.
- Bertinetto, P.M. (1980), "Nuovamente sull'imperfetto narrativo", in "Lingua nostra", 41, 1: 83-89.
- Bertinetto, P.M. (1986), *Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano*, Firenze, Accademia della Crusca.
- Bertinetto, P.M. (2003), "Sulle proprietà tempo-aspettuali dell'Infinito in italiano", in M. Giacomo-Marcellesi / A. Rocchetti (a cura di), *Il verbo italiano. Studi diacronici, sincronici, contrastivi, didattici*, Atti del XXXV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Parigi 20-22 settembre 2001), Roma, Bulzoni, 113-165.
- Bertuccelli Papi, M. (1983), "A proposito di un recente volume su tempo e aspetto", in "Lingua e stile", 18, 1: 139-153.
- Bertuccelli Papi, M. / Benincà, P. / Cinque, G. (2001), "Frase subordinate al participio", in L. Renzi / G. Salvi / A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione - II. I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione*, Il Mulino, Bologna, 572-592.
- Blanc, M.H.A. (1964), "Time and tense in Old French narrative", in "Archivum Linguisticum", 16: 96-124.

- Blankenburg, E. / Kritzer, H.M. / Jacob, H. / Provine, D.M. / Sanders, J. (edited by) (1996), *Courts, Law, and Politics in Comparative Perspective*, New Haven / London, Yale University Press.
- Bloomfield, L. (1933), *Language*, New York, Henry Holt & Co.
- Blücher, K. (1973), "Considerazioni sui costrutti del tipo *stare cantando, andare cantando, venire cantando*", in *Revue Romane*, 8, 1-2: 13-20.
- Blücher, K. (1974), *Studio sulle forme 'ho cantato,' 'cantai,' 'cantavo,' 'stavo cantando'. Struttura, funzione e uso nel sistema verbale dell'italiano moderno*, Bergen – Oslo – Tromsø, Universitetsforlaget.
- Blücher, K. (2002), "Tempo e modo nelle frasi con riferimento temporale «futuro nel passato» nell'italiano contemporaneo. Un panorama sistemico, sintattico e stilistico", in "Romansk Forum", 16, 2: 855-865.
- Bolinger, D. (1977), "Another glance at main clause phenomena", in "Language", 53, 3: 511-519.
- Bondy, L. (1958), "En marge des discussions sur les modes et les temps", in "Le Français Moderne", 26: 93-100.
- Bonnard, H. (1971), *Grand Larousse de la Langue Française*, voll. 6, Paris, Larousse.
- Bonnard, H. (1974), "Les axiomes 'temps' et 'mode'", in "Le Française Moderne", 42: 1-12.
- Bonomi, A. (1995), "Tense, Reference and Temporal Anaphora", in "Lingua e stile", 3: 483-500.
- Brambilla Ageno, F. (1978a), "Gerundio", in "Enciclopedia dantesca, Appendice", 292-304.
- Brambilla Ageno, F. (1978b), "Participio", in "Enciclopedia dantesca, Appendice", 304-317.
- Braudo, S. (1996-2006), *Dictionnaire du droit privé français*, consultabile online alla URL <http://www.juripole.fr/Dictionnaire>.
- Bretone, M. (1987), *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, Laterza.
- Brix, B. (1993), *Law, Language and Legal Determinacy*, Oxford, Clarendon Press.
- Brooks, P. / Gewirtz, P. (edited by) (1996), *Law's Stories. Narrative and Rhetoric in the Law*, New Haven / London, Yale University Press.
- Brunot, F. (1905-1953), *Histoire de la langue française: des origines à 1900*, voll. 13, Paris, Armand Colin.
- Brunot, F. / Bruneau, Ch. (1933), *Précis de grammaire historique de la langue française*, Paris, Masson et Cie Editeurs.
- Buffet, J. (2003), *Droit et pratique de la cassation en matière civile* (2ème éd.), Paris, Litec.
- Büring, D. (2005). *Binding Theory*. Cambridge / New York, Cambridge University Press.
- Caliendo, G. (2004a), "EU Language in Cross-Boundary Communication", in "Textus", XVII/2004, 121-140.
- Caliendo, G. (2004b), "Modality and communicative interaction in EU law", in M. Gotti / C. Candlin (edited by), *Intercultural Discourse in Domain-specific English*, London, Peter Lang, Linguistic Insight series, 241-259.
- Caliendo, G. (2005), *Language and the Law in the European Union. An Analysis of EU Secondary Legislation*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Napoli Federico II.
- Caliendo, G. / Di Martino, G. / Venuti, M. (in stampa), "Language and Discourse Features of EU Secondary Legislation", in G. Cortese / A. Duszak, (edited by), *Identity, Community, Discourse: English in Intercultural Settings*, Bern, Peter Lang.
- Carcattera, G. (1994), "Norme costitutive", in U. Scarpelli / P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 219-231.
- Caruso, V. (1997), *Lo stile delle sentenze. Analisi comparata di testi giurisprudenziali italiani, francesi e inglesi*, Tesi di laurea non pubblicata, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.
- Cavagnoli, S. / Woelk, J. (2004), *Einführung in die italienische Rechtssprache. L'italiano giuridico. Lavorare sui testi*, München, Beck.
- Champigny, R. (1955), "Notes sur les temps passés en français", in "The French Review", 28, 6: 519-524.

- Charaudeau, P. (1992), *Grammaire du sens et de l'expression*, Paris, Hachette Education.
- CoLFIS – Corpus e Lessico di Frequenza dell'Italiano Scritto, <http://www.ge.ilec.cnr.it/lessico.php>.
- Coluccia, S. (2000), “La traduzione e il linguaggio legislativo: alcune considerazioni”, in D. Veronesi (a cura di) (2000), *La linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, 469-476.
- Combettes, B. (2003), “L'évolution de la forme en -ant: aspects syntaxiques et textuels”, in “Langages”, 149, 1: 6-24.
- Comrie, B. (1985), *Tense*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Comrie, B. (1998), “Rolf Thieroff (ed.) *Tense systems in European languages II*”, in “Linguistics”, 34: 303-305.
- Conte, A.G. (1994a), “Fenomenologia del linguaggio deontico”, in U. Scarpelli / P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 387-402.
- Conte, A.G. (1994b), “Performativo vs. normativo”, in U. Scarpelli / P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 247-264.
- Conte, M. E. (a cura di) (1997), *La linguistica testuale*, Milano, Feltrinelli.
- Conte, M.E. (1999), *Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Cornu, G. (1988), “La sentence en France”, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Atti del Convegno Internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara (Ferrara 10-12 ottobre 1985), Padova, Cedam – Casa editrice Dott. Antonio Dilani, 159-171.
- Cornu, G. (2005), *Linguistique juridique*, Paris, Montchrestien.
- Cortelazzo, M. (1997), “Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti”, in L. Schena (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive*, Atti del primo Convegno internazionale, (Milano 1995), Roma, Centro d'Informazione e Stampa Universitaria, 35-50.
- Cortelazzo, M. (1998), “Lingua e legislazione”, in G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (a cura di), *Lexicon der Romanistischen Linguistik*, IV, Tübingen, Niemeyer, 305-311.
- Cortelazzo, M. (2000a), “La semplificazione del linguaggio amministrativo nell'Università”, in M. Cortelazzo, *Italiano d'oggi*, Padova, Esedra, 155-171.
- Cortelazzo, M. (2000b), “La semplificazione del linguaggio amministrativo: il modello 740”, in M. Cortelazzo, *Italiano d'oggi*, Padova, Esedra, 137-154.
- Cortelazzo, M. (2000c), “Preliminari per lo studio dei testi accademici italiani di scienze giuridiche”, in D. Veronesi (a cura di), *Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse / Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati*, Atti del Convegno di Studi (Bolzano 1998), Padova, Unipress, 337-344.
- Cortelazzo, M. (2003), “La tacita codificazione della testualità delle sentenze”, in Mariani Marini Alarico (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, Giuffrè, 79-88.
- Cortelazzo, M. / Zolli, P. (1998), *Dizionario etimologico della lingua italiana*, voll. 5, Bologna, Zanichelli.
- Coseriu, E. (1997), *Linguistica del senso. Introduzione a una ermeneutica del senso*, Roma, La Nuova Italia Scientifica.
- Couper-Kuhlen, E. (1989), “Foregrounding and Temporal Relations in Narrative Discourse”, in A. Schopf (edited by), *Essays on Tensing in English, Vol. II: Time, Text and Modality*, Tübingen, Max Niemeyer, 7-29.
- Cox, Th.J. (1987), “Reviewed work: Syntaxe générale by André Martinet”, in “The French Review”, 61, 2: 340-341.
- Cristofaro, S. (2003), *Subordination*, Oxford, Oxford University Press.
- Dahl, Ö. (2000a), “The tense-aspect systems of European languages in a typological perspective”, in Ö. Dahl (edited by), *Tense and Aspect in the Languages of Europe*, Berlin / New York, Mouton de Gruyter, 3-25.

- Dahl, Ö. (edited by) (2000b), *Tense and Aspect in the Languages of Europe*, Berlin / New York, Mouton de Gruyter.
- Daneš, F. (1991), "Per una sintassi a tre livelli", in R. Sornicola / A. Svoboda, *Il campo di tensione*, Liguori, Napoli, 113-133.
- Dardano, M. (1992), *Studi sulla prosa antica*, Napoli, Morano.
- Dardano, M. / Trifone, P. (1997), *La nuova grammatica della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli.
- De Beaugrande, R.-A. / Dressler, W. U. (1981), *Einführung in die Textlinguistik*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen. (Trad. it. *Introduzione alla linguistica testuale*, Il Mulino, Bologna, 1984).
- De Carvalho, P. (2003), "'Gérondif', 'participe présent' et 'adjectif déverbal' en -ant en morphosyntaxique comparative", in "Langages", 149, 1: 100-126.
- de Fornel, M. (1988), "Temps et structures narratives", in N. Tersis / A. Kihm (éditeurs), *Temps et aspects*, Actes du colloque C.N.R.S. (Paris 24-25 octobre 1985), Paris, Peeters Selaf, 45-53.
- De Mauro, T. / Vedovelli, M. (a cura di) 2001, *Dante, il gendarme e la bolletta. La comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta ENEL*, Roma-Bari, Laterza.
- Dell'Orletta, F. / Lenci, A. / Montemagni, S. / Marchi, S. / Pirrelli, V. / Venturi, G. 2008. Acquiring Legal Ontologies from Domain-specific Texts. In Proceeding of LangTech 2008, Rome, 28-29 February 2008. CD-ROM.
- Devoto, G. (1940), "L'aspetto del verbo", in "Lingua nostra", 2, 2: 35-38.
- Devoto, G. (1994), "Parole giuridiche", in U. Scarpelli / P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 291-303.
- Di Martino, G. / Polese, V. (edited by) (2005), *'Languaging' and Interculturality in EU Domains*, Napoli, Arte Tipografica Editrice.
- Domenighetti, I. (a cura di) (1998), *Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura*, Bellinzona, Casagrande.
- Duarte, C. / Martínez, A. (2000), *Il linguaggio giuridico*, Condaghes, Cagliari.
- Dubinsky, S.W. / Davies, W.D. (2006), "Control and Raising", in K. Brown (edited by), *Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition*, Oxford, Elsevier, 3: 131-139.
- Dubois, J. (1967), *Grammaire structurale du français. Le verbe*, Paris, Larousse.
- Ducrot, O. (1980), *Les mots du discours*, Paris, Les Éditions de Minuit.
- Eberle, K. / Kasper, W. (1994), "French Past Tense and Temporal Structure", in R. Thieroff / J. Ballweg (edited by), *Tense Systems in European Languages*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 149-171.
- ED = *Enciclopedia del Diritto. Le Garzantine*, (2001), Torino, Garzanti.
- Egerland, V. (1999), "Sulla sintassi delle costruzioni assolute participiali e gerundive nell'italiano antico ed il concetto di anacoluto", in "Revue Romane", 34, 1: 181-204.
- Egerland, V. (2000a), "Frase subordinate al gerundio", in L. Renzi / G. Salvi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, online alla URL <http://ludens.elte.hu/~gps/konyv/indice.html>.
- Egerland, V. (2000b), "Frase subordinate al participio in italiano antico", in "Lingua e stile", 4: 605-628.
- Egerland, V. (2000c), "Frase subordinate al participio", in L. Renzi / G. Salvi (a cura di), *Grammatica dell'italiano antico*, online alla URL <http://ludens.elte.hu/~gps/konyv/indice.html>.
- Eurrutia Cavero, M. (1997), "Aspectos lingüísticos que caracterizan el discurso jurídico francés", in P. San Ginés Aguilar / E. Ortega Arjonilla (edited by), *Introducción a la traducción jurídica y jurada (francés-español)*, Granada, Editorial Comares, 81-127.
- Evrard, I. (2002), "Le temps, c'est de l'argent! Être + participe passé: structure prédicative et référence aspecto-temporelle", in "Revue de Linguistique Romane", 66: 245-259.
- Fioritto, A. (1997), *Manuale di stile*. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Bologna, Il Mulino.

- Firbas, J. (1964), "On Defining the Theme in Functional Sentence Analysis", in "Travaux Linguistiques de Prague", I, 267-280.
- Firbas, J. (1991), "Il funzionamento del dinamismo comunicativo nella prospettiva funzionale della frase", in R. Sornicola / A. Svoboda, *Il campo di tensione*, Liguori, Napoli, 195-206.
- Fleischman, S. (1990), *Tense and Narrativity*, London, Routledge.
- Fourquet, J. (1966), "Deux notes sur le système verbal du français", in "Langages", 3: 8-18.
- Fraenkel, C. (2000), "Problematiche della traduzione giuridica in funzione del suo destinatario", in D. Veronesi (a cura di) (2000), *La linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, 489-494.
- Freguelli, G. (2003), "Tra narrazione e argomentazione: il gerundio nella prosa d'arte dei primi secoli", in M. Giacomo-Marcellesi / A. Rocchetti (a cura di), *Il verbo italiano. Studi diacronici, sincronici, contrastivi, didattici*, Atti del XXXV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Parigi 20-22 settembre 2001), Roma, Bulzoni, 23-42.
- Garner, S. (1887), "The Gerundial Construction in the Romanic Languages I-II", in "Modern Language Notes", 2: 109-117, 271-281.
- Garner, S. (1888), "The Gerundial Construction in the Romanic Languages III-V", in "Modern Language Notes", 3: 185-192, 263-270, 425-437.
- Garner, S. (1889), "The Gerundial Construction in the Romanic Languages VI", in "Modern Language Notes", 4: 133-145.
- Garvin, P. (edited by) (1964), *A Prague school reader on esthetics, literary structure and style*, Washington, D.C., Georgetown University Press.
- Garofalo, G. (2004), "Elementi di coesione testuale in una sentenza penale spagnola: il caso della sentenza num. 321/04 del Tribunale di Valencia", in "Culture", 18: 25-55.
- Gazzoni, F. (1987), *Manuale di diritto privato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Gensini, S. (a cura di) (1999), *Manuale della comunicazione*, Roma, Carocci.
- Gény, F. (1921), *Science et technique en droit privé positif III*, Paris, Sirey.
- Gibbons, J. (1994a), "Forensic linguistics", in Gibbons, J. (edited by) (1994), *Language and the Law*, New York, Longman, 319-325.
- Gibbons, J. (edited by) (1994b), *Language and the Law*, New York, Longman.
- Gibbons, J. (2003), *Forensic Linguistics. An Introduction to Language in the Justice System*, Oxford – Melbourne – Berlin, Blackwell.
- Givón, T. (1987), "Beyond Foreground and Background", in R.S. Tomlin (edited by), *Coherence and Grounding in Discourse*, Amsterdam, Benjamins, 175-88.
- Giuliani, S. (2000), "La traduzione giuridica tra difficoltà e strumenti di ausilio", in D. Veronesi (a cura di) (2000), *La linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, 477-488.
- Godard, D. (1992), "Le programme labovien et la variation syntaxique", in "Langages", 108: 51-65.
- González-García, F. (2006), "Cristofaro, Sonia. 2003, *Subordination*, Oxford Studies in Linguistic Typology and Linguistic Theory. Oxford & New York: Oxford University Press", in "Folia Linguistica", 40, 3-4: 381-390.
- Gorla, G. (1967), "Lo stile delle sentenze. Ricerca storico-comparativa", in Quaderni de "Il Foro italiano", Bologna, Zanichelli, 314-362.
- Gorla, G. (1968), "Lo stile delle sentenze. Testi commentati", in Quaderni de "Il Foro italiano", Bologna, Zanichelli, 363-544.
- Grad, A. (1939), "Encore le problème du gérondif", in "Revue des Langues Romanes", 10: 422-429.
- Graffi, G. (1994), *Sintassi*, Bologna, Il Mulino.
- Graffi, G. (1997), "Frase 'complete' e frasi 'ridotte'. Recenti proposte di analisi", in "Lingua e stile", 32, 2: 273-291.
- Graffi, G. (2001), *Two Hundred Years of Syntax. A Critical Survey*, Amsterdam, Benjamins.

- Green, G. (1976), "Main clause phenomena in subordinate clauses", in "Language", 52, 2: 382-397.
- Greimas, A.J. (1966), *Sémantique structurale*, Paris, Larousse.
- Grevisse, M. (1980), *Le bon usage: grammaire française*, Paris, Duculot.
- Grevisse, M. (1990), *Précis de grammaire française*, Paris, Duculot.
- Grevisse, M. / Goosse, A. (1980), *Nouvelle grammaire française*, Paris, Duculot.
- Gross, M. / Elia, A. (2003), "Le temps grammaticale t le temps qui s'écoule", in M. Giacomo-Marcellesi / A. Rocchetti (a cura di), *Il verbo italiano. Studi diacronici, sincronici, contrastivi, didattici*, Atti del XXXV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Parigi 20-22 settembre 2001), Roma, Bulzoni, 379-396.
- Guillaume, G. (1929), *Temps et verbe*, Paris, Librairie Ancienne H. Champion.
- Guillaume, G. (1951), "La représentation du temps dans la langue française", in "Le français moderne", 19, 2: 115-133.
- Halmøy, O. (1982), *Le gérondif. Eléments pour une description syntaxique et sémantique*. Tapir. Université de Trondheim.
- Halmøy, O. (2003a), *Le gérondif en français*, Paris, Ophrys.
- Halmøy, O. (2003b), "Les formes gérondives dans Les .XV. joies de mariage et autres textes du XVe siècle", 149, 1: 25-36.
- Hanon, S. (1989), *Les constructions absolues en français moderne*, Louvain-Paris, Editions Peeters.
- Haspelmath, M. (1995), "The converb as a cross-linguistically valid category", in M. Haspelmath / E. König (edited by), *Converbs in Cross-Linguistic Perspective. Structure and Meaning of Adverbial Verb Forms – Adverbial Participles, Gerunds –*, Berlin / New York, Mouton de Gruyter, 1-95.
- Heath, J. (1996), "Tense Systems in European Languages by Rolf Thieroff / Joachim Ballweg", in "Language", 72, 1: 188-189.
- Helland, H.P. (1995), "A Compositional analysis of the French Tense System", in R. Thieroff (edited by), *Tense Systems in European Languages II*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 69-94.
- Herczeg, G. (1959), "Sintassi delle proposizioni subordinative nella lingua italiana", in "Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae", 9: 261-333.
- Imbs, P. (1960), *L'emploi des temps verbaux en français moderne: Essai de grammaire descriptive*, Paris, Klincksieck.
- Imbs, P. (sous la direction de) (1971-), *Trésor de la Langue Française Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle*. 16 vols. Paris, Centre National de la Recherche Scientifique.
- Jacometti, V. / Pozzo, B. (2006), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Milano, Giuffrè.
- Jobard-Bachellier, M. N. / Bachellier, X. (2006), *La technique de cassation. Pourvoirs et arrêts en matière civile*, Paris, Dalloz.
- Jones, M.A. (1996), *Foundations of French Syntax*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Klein, W. (2000), *Time in Language*, London and New York, Routledge.
- Klum, M.A. (1961), *Verbe et adverbe. Etude sur le système verbal indicatif et sur le système de certains adverbies de temps à la lumière des relations verbo-adverbiales dans la prose du français contemporain*, Thèse. Upsala, Almqvist et Wiksell.
- Kramer, E. (1995), "Lateinische Parömien zur Methode der Rechtsanwendung", in *Steuerrecht. Ausgewählte Probleme am Ende des 20. Jahrhunderts. Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn*, Bern, Verlag Paul Haupt, 141-158.
- Kritzer, H.M. (1996), "Courts, Justice, and Politics in England", in Blankenburg, E. / Kritzer, H.M. / Jacob, H. / Provine, D.M. / Sanders, J. (edited by) (1996), *Courts, Law, and Politics in Comparative Perspective*, New Haven / London, Yale University Press, 81-176.

- Kurzon, D. (1986), *It is hereby performed... Explorations in Legal Speech Acts*, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
- Kurzon, D. (2006), "Law and Language", in K. Brown (edited by), *Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition*, Oxford, Elsevier, 6: 728-731.
- Labov, W. (1972). *Language in the inner city*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Lakoff, R. (1970), "Tense and Its Relation to Participants", in "Languages", 46, 4: 838-849.
- Lanza, L. (2004), "Patologia della motivazione: le motivazioni paralogiche, ridondanti, insufficienti ed apparenti, nell'esame del Giudice di secondo grado e nelle decisioni della Corte di Cassazione", Relazione all'Incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: "La motivazione dei provvedimenti giudiziari" - III edizione (Roma, 27-29 settembre 2004), <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/10609.pdf>.
- Lapierre, L. (1998), *Le participe passé en français. Sa syntaxe et ses fonctions dans les texte de spécialité*, Frankfurt am Main, Peter Lang.
- Larousse, P. (1866-1890), *Grand Dictionnaire universel du XIX^e siècle*, Paris, Administration du Grand Dictionnaire universel.
- Lausberg, H. (1969), *Elementi di retorica*, Bologna, Il Mulino.
- Lavinio, C. (1984), "L'uso dei tempi verbali nelle fiabe orali e scritte", in L. Coveri (a cura di), *Linguistica testuale*, Atti del XV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Genova – Santa Margherita Ligure 8-10 maggio 1981), Roma, Bulzoni, 289-306.
- Lavinio, C. (1998), "Lingue speciali e tipi di testo tra argomentazione, esposizione e descrizione", in M. Pavesi / G. Bernini (a cura di), *L'apprendimento linguistico all'università: le lingue speciali*, Roma, Bulzoni, 143-171.
- Le Goffic, P. (1993), *Grammaire de la phrase française*, Paris, Hachette.
- Lenci, A. / Mantemagni, S. / Pirrelli, V. / Venturi, G. (2007), "NLP-based ontology learning from legal texts. A case study", in *Proceedings of the II Workshop on Legal Ontologies and Artificial Intelligence Techniques – LOAIT 2007* (4 June 2007), Stanford University, Stanford, CA USA, 113-130.
- Levinson, S. C. (1983), *Pragmatics*, Cambridge University Press, Cambridge. (Trad. it. *La pragmatica*, Bologna, Il Mulino, 1993).
- Lipstein, K. (1988), "Common Law Court in the Age of Statutes", in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Atti del Convegno Internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara (Ferrara 10-12 ottobre 1985), Padova, Cedam – Casa editrice Dott. Antonio Dilani, 42-61.
- Lo Cascio, V. (1991), *La grammatica dell'argomentare*, La Nuova Italia, Firenze.
- Lonzi, L. (2001), "Frasì subordinate al gerundio", in L. Renzi / G. Salvi / A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione - II. I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione*, Il Mulino, Bologna, 572-592.
- Loporcaro, M. (2003), "The Unaccusative Hypothesis and participial absolutes in Italian. Perlmutter's generalization revised", in "Rivista di Linguistica / Italian Journal of Linguistics", 15, 2: 199-263.
- Loporcaro, M. (2006), "Sintassi romanza, ovviamente comparata: il caso del participio assoluto", in W. Dahmen / G. Holtus / J. Kramer / M. Metzeltin / W.O. Schweickard Winckelmann (hrsg.), *Was kann eine vergleichende romanische Sprachwissenschaft heute (noch) leisten?*, Romanistisches Kolloquium XX, Tübingen, Narr-Francke-Attempo, 207-221.
- Loporcaro, M. / Pescia, L. / Ramos, M.A. (2004), "Costrutti dipendenti participiali e participi doppi in Portoghese", in "Revue de Linguistique Romane", 68: 15-46.
- Lupoi, M. (1993), "Common law e civil law (alle origini del diritto comune europeo)", in "Il Foro italiano", V, 431-439.
- Lusignan, S. (2004), *La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre*, Paris, Presses Universitaires de France.

- Lyer, S. (1936), *Syntaxe du gérondif et du participe présent dans les langues romanes*, Paris, Librairie E. Droz.
- Lyons, J. (1968), *Introduction to Theoretical Linguistics*, Cambridge University Press, London. (Trad. it. *Introduzione alla linguistica teorica*, Laterza, Roma-Bari, 1971).
- Lyons, J. (1977), *Semantics: I, II*, Cambridge University Press, Cambridge. (Trad. it. *Manuale di semantica. I. Sistemi semiotici*, Laterza, Roma-Bari, 1980).
- Maley, Y. (1994), "The language of the Law", in Gibbons, J. (edited by) (1994), *Language and the Law*, New York, Longman, 11-50.
- Marchello-Nizia, C. / Picoche, J. (1989), *Histoire de la langue française*, Paris, Nathan.
- Mariani Marini, A. (a cura di) (2003a), *La lingua, la legge, la professione forense*, Atti del Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Accademia della Crusca (Firenze, 31 gennaio – 1 febbraio 2002), Milano, Giuffrè.
- Mariani Marini, A. (a cura di) (2003b), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Atti del Convegno CNF – Formazione Avvocati (Roma, 12 ottobre 2002), Milano, Giuffrè.
- Marotta, S. (1997), *La sentenza penale*, Torino, UTET.
- Martin, R. (1965), "Temps et aspect en français moderne. Quelques remarques inspirées par la lecture de Verbe et adverbe de M. A. Klum", in "Travaux de linguistique et de littérature", 3, 1: 67-79.
- Martinet, A. (1985), *Syntaxe générale*, Paris, Armand Colin.
- Matthews, P.H. (2007), *Syntactic Relations: a critical survey*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mattila, Heikki E. S. (2006), *Comparative Legal Linguistics*, Hampshire, Ashgate.
- Melis, G. (1996), *Storia dell'amministrazione italiana: 1861-1993*, Bologna, Il Mulino.
- Mellinkoff, D. (1963), *The Language of the Law*, Boston / Toronto, Little Brown and Company.
- Menoni, V. (1982), "Formazione e storia del gerundio composto", in "Studi di Grammatica Italiana", 11: 5-87.
- Milano, E. (2003), "Sulla variazione sintattica: invarianza e variabilità dei processi di topicalizzazione in italiano parlato", in "Bollettino Linguistico Campano", 3/4: 153-176.
- Minor Lile, W. (1929), "Judge-Made Law", in "Virginia Law Review", 15, 6: 525-536.
- Mortara Garavelli, B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Mortara Garavelli, B. (2002), "Persistenza del latino nell'uso giuridico odierno", AA.VV. (a cura di), *L'Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni*, Firenze, Le Lettere, 423-431.
- Mortara Garavelli, B. (2003), "Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense", in A. Mariani Marini (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Atti del Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Accademia della Crusca (Firenze, 31 gennaio – 1 febbraio 2002), Milano, Giuffrè, 3-20.
- Mossini, L. (1976), "La lingua delle sentenze", in "Studi parmensi", 17: 85-136.
- Mourin, L. (1956), "L'imperfetto indicativo", in "Lingua Nostra", 17: 82-87.
- MSA = *Manuale di scrittura amministrativa*, (2005), Agenzia delle Entrate – Dipartimento di Studi Italianistici dell'Università di Pisa (scaricabile alla URL http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manuale_-_scrittura/index.html).
- Muller, C. (1996), *La subordination en français: le schème corrélatif*, Paris, Colin.
- Myhill, J. / Hibiya, J. (1988), "The discourse function of clause chaining", in J. Haiman / S.A. Thompson (edited by), *Clause combining in grammar and discourse*, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 361-398.
- Narbona Jiménez, A. (1996), "Costrucciones ¿absolutas? de participio", in A. Alonso González / L. Castro Ramos / B. Gutiérrez Rodilla / J.A. Pascual Rodríguez (edited by), *Actas del II congreso internacional de historia de la lengua española*, I, Madrid, Arco Libros, 457-469.

- Noonan, M. (1985), "Complementation" in T. Shopen (edited by), *Language typology and syntactic description. Complex constructions*, Cambridge, Cambridge University Press, 2: 42-140.
- Noreiko, S.F. (1980), "Un modèle des temps verbaux du français", in "Revue de Linguistique Romane", 44: 108-120.
- Nespor, M. (1978), "The syntax of gerunds in Italian", in M.E. Conte / A. Giacalone Ramat / P. Ramat (eds.) *Wortstellung und Bedeutung. Akten des 12.Linguistischen Kolloquiums* (Pavia 1977), Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 103-111.
- Ondelli, S. (2006), "Il genere testuale della sentenza penale in italiano", in B. Graziano / G. Tonini (a cura di), *Studi in ricordo di Carmen Sanchez Montero*, Trieste, Università degli Studi di Trieste - SSLMIT - Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, 1: 295-309.
- Palazzolo, N. (a cura di) (2006), *Lingua giuridica e tecnologie dell'informazione*, (collana: ITTIG, serie "Studi e documenti", n. 5), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Patota, G. / Persiani, B. (2002), "Grammaticografia", in C. Lavinio (a cura di), *La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1989-1997 e oltre)*, Roma, Bulzoni, 119-142.
- Peruginelli, G. (2006), "Lingue e concetti giuridici: premesse metodologiche per un sistema di accesso multilingue all'informazione giuridica", in N. Palazzolo (a cura di), *Lingua giuridica e tecnologie dell'informazione*, (collana: ITTIG, serie "Studi e documenti", n. 5), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 77-103.
- Pfister, M. (1974), "L'imparfait, le passé simple et le passé composé en français moderne", in "Revue de Linguistique Romane", 38: 400-417.
- Philbrick, Fr. A. (1951), *Language and the law. The semantics of forensic English*, New York, The Macmillan co. Druk / Edition.
- Piemontese, M. E. (1997), "Guida alla redazione dei documenti amministrativi", in A. Fioritto, *Manuale di stile*. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Bologna, Il Mulino, 17-65.
- Piemontese, M. E. (1998), "Il linguaggio della pubblica amministrazione nell'Italia di oggi. Aspetti problematici della semplificazione linguistica", in G. Alfieri / A. Cassola (a cura di), *La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali*. SLI 40 Atti del XXIX Congresso della Società di Linguistica Italiana (Malta 1995), Roma, Bulzoni, 269-292.
- Piemontese, M. E. (1999), "La comunicazione pubblica e istituzionale. Il pdv linguistico", in S. Gensini (a cura di), *Manuale della comunicazione*, Roma, Carocci, 315-342.
- Piemontese, M. E. (2000), "Leggibilità e comprensibilità delle leggi italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative", in D. Veronesi (a cura di), *Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen: Ziele, Methoden, Ergebnisse / Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati*, Atti del Convegno di Studi (Bolzano 1998), Padova, Unipress, 103-118.
- Piemontese, M. E. (2001), "Leggibilità e comprensibilità dei testi delle pubbliche amministrazioni: problemi risolti e problemi da risolvere", in S. Covino (a cura di), *La scrittura professionale. Ricerca, prassi, insegnamento*. Atti del I Convegno di studi (Perugia, Università per stranieri, 23-25 ottobre 2000), Firenze, Olschki, 119-130.
- Piemontese, M. E. / Tiraboschi, M. T. (1990), "Leggibilità dei testi della pubblica amministrazione. Strumenti e metodologie di ricerca al servizio del diritto a capire testi di rilievo pubblico", in E. Zuanelli (a cura di), *Diritto all'informazione*, Roma, Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 225-246.
- Pohl, J. (1958), "Le passé composé peut-il être imparfaitif?", in "Le Français Moderne", 26: 129-130.
- Pohl, J. (1964), "Aspect - temps et Aspect - durée", in "Le Français Moderne", 32: 170-178.
- Policarpi, G. e M. Rombi. (1983), "Altre metodologie per lo studio della sintassi: tipi di gerundio e tipi di participio", in F. Albano Leoni / D. Gambarara / F. Lo Piparo / R.

- Simone (edited by), *Italia linguistica: idee, storia, strutture*, Bologna, Il Mulino, 309-331.
- Politzer, R.L. (1961), “*L’emploi des temps verbaux en français moderne: Essai de grammaire descriptive* by Paul Imbs”, in “*Language*”, 37, 2 : 284-287.
- Provine, D.M. (1996), “*Courts in the Political Process in France*”, in E. Blankenburg, / H.M. Kritzer, / H. Jacob, / D.M. Provine, / J. Sanders (edited by) (1996), *Courts, Law, and Politics in Comparative Perspective*, New Haven / London, Yale University Press, 177- 248.
- Raso, T. (2005), *La scrittura burocratica. La lingua e l’organizzazione del testo*, Carocci, Roma.
- Rega, L. (2000), “*Aspetti e problemi della traduzione delle formule di rito nell’ambito giuridico italo-tedesco*”, in D. Veronesi (a cura di) (2000), *La linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, 449-469.
- Reichenbach, H. (1947), *Elements of symbolic logic*, London New York, Macmillan.
- Reid, T.B.W. (1955), “*On the analysis of the tense system of French*”, in “*Revue de Linguistique Romane*”, 19: 23-38.
- Renzi, L. / Salvi, G.P. (a cura di) (2000), *Grammatica dell’italiano antico*, online alla URL <http://ludens.elte.hu/~gps/konyv/indice.html>.
- Renzi, L. / Salvi, G. / Cardinaletti, A. (2001) (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione - II. I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione*, Bologna, Il Mulino.
- Rey, A. (sous la direction de) (1992), *Dictionnaire historique de la langue française*, Paris, Dictionnaires Le Robert.
- Riegel, M. / Pellat, J.C. / Rioul, R. (2006), *Grammaire méthodique du français*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Rohlf, G. (1966-1969), *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*, Torino, Einaudi.
- Rovere, G. (2000a), “*Aspetti grammaticali in testi giuridici*”, in D. Veronesi (a cura di) (2000), *La linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, 261-273.
- Rovere, G. (2000b), “*L’avverbiale strumentale nel linguaggio giuridico*”, in L. Schena / R.D. Snel Trampus (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna, 1: 25-35.
- Rovere, G. (2005), *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell’Orso.
- Sabatini, F. (1990a), “*Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*”, in M. D’Antonio (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova, CEDAM, 675-724.
- Sabatini, F. (1990b), *La comunicazione e gli usi della lingua. Pratica dei testi, analisi logica, storia della lingua italiana*, Torino, Loescher.
- Sabatini, F. (1998), “*Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*”, in I. Domenighetti (a cura di), *Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura*, Bellinzona, Casagrande, 125-137.
- Sabatini, F. (1999), “*“Rigidità-esplicitzza” vs. “elasticità-implicitzza”: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi*”, in G. Skytte / F. Sabatini (a cura di), *Linguistica Testuale Comparativa*, Atti del Convegno interannuale della Società di Linguistica Italiana (Copenaghen 1998), København, Museum Tusulanum Press, 141-172.
- Sabatini, F. (2001), “*I tipi di testo e la “rigidità” del testo normativo giuridico*”, in S. Covino (a cura di), *La scrittura professionale. Ricerca, prassi, insegnamento*. Atti del I Convegno di studi (Perugia, Università per stranieri, 23-25 ottobre 2000), Firenze, Olschki, 97-105.
- Sabatini, F. (2004), “*Strutture testuali e linguaggio delle sentenze*”, Relazione all’Incontro di studi del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: “*La motivazione dei*

- provvedimenti giudiziari” - Prima edizione (Roma, 26-28 febbraio 2004) e successive edizioni del 2004, <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/10075.pdf>.
- Sacco, R. (2005), *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Utet.
- Sandfeld, K. (1943), *Syntaxe du français contemporain. III L'Infinitif*, Copenhagen / Paris, Librairie E. Droz.
- Sandfeld, K. (1965), *Syntaxe du français contemporain. II Les propositions subordonnées*, Paris, Librairie E. Droz.
- Saronne, E.T. (1970), “La questione dell’aspetto verbale in italiano”, in “Lingua e stile”, 5: 271-281.
- Sartor, G. (1996), “Il precedente giudiziale”, in “Contratto e impresa”, 11: 234-276. (Scaricabile alla URL: http://www.cirfid.unibo.it/~agsw/people/sartor/GSONlinepublications/GSPUBprecedenti_contr_impr.pdf).
- Scarpa, F., Riley, A. (2000), “La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un’analisi orientata alla traduzione”, in L. Schena / R.D. Snel Trampus (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducete e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna, 1: 227-291.
- Scarpelli, U., Di Lucia P. (a cura di) (1994), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano.
- Schena, L. (1997) (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive*, Atti del primo Convegno internazionale, (Milano 5-6 ottobre 1995), Roma, Centro d’Informazione e Stampa Universitaria.
- Schena, L., Snel Trampus, R.D. (a cura di) (2000), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducete e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna, vol. I.
- Schogt, H.G. (1965), “Temps et Verbe de Gustave Guillaume trente-cinq ans après sa parution”, in “La Linguistique”, 1: 55-74.
- Searle, J. (1979), *Expression and meaning*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Segre, C. (1963), *Lingua, stile e società*, Milano, Feltrinelli.
- Serianni, L. (2003), *Italiani scritti*, Bologna, Il Mulino.
- Serianni, L. (2006), *Grammatica italiana*, Torino, UTET.
- Shopen, T. (1985) (edited by), *Language typology and syntactic description. II Complex constructions*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Shuy, R.W. (2006), *Linguistics in the Courtroom. A Practical Guide*, Oxford, Oxford University Press.
- Shyldkrot, B.Z.H. (1994), “Sur le rapport temporel-causal dans les subordonnées: le cas de en attendant que - attendu que”, in “Travaux de linguistique: revue internationale de linguistique française”, 27: 113-123.
- Škerlj, S. (1926), *Syntaxe du participe present et du gérondif en vieil italien*, Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion.
- Skytte, G. (1983), *La sintassi dell’infinito. I-II*, Revue Romane numéro supplémentaire 27, Copenhagen, Munksgaards Forlag.
- Skytte, G. (1991), “Il gerundio nel riquadro della grammatica italiana. Un caso critico negli studi di linguistica italiana”, in Varvaro, A. (a cura di), *La linguistica italiana, oggi*, Atti del XXII Congresso della Società di Linguistica Italiana (Anacapri 3-5 ottobre 1988), Roma, Bulzoni, 177-181.
- Skytte, G. / Salvi, G. / Manzini, M.R. (2001), “Frase subordinate all’infinito”, in L. Renzi / G. Salvi / A. Cardinaletti (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione - II. I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione*, Bologna, Il Mulino, 483-569.
- Solan, L. (1993), *The Language of Judges*, Chicago, University of Chicago Press.
- Solarino, R. (1992), “Fra iconicità e paraipotassi: il gerundio nell’italiano contemporaneo”, in B. Moretti / D. Petrini / S. Bianconi (a cura di), *Linee di tendenza dell’italiano contemporaneo*, Atti del XXV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Lugano 19-21 settembre 1991), Roma, Bulzoni, 155-170.

- Solarino, R. (1996), *I tempi possibili. Le dimensioni temporali del gerundio italiano*, Padova, Unipress.
- Sorella, A. (1983), "Per un consuntivo degli studi recenti sul presente storico", in "Studi di grammatica italiana", 12: 307-319.
- Sornicola, R. (2006), "Interaction of syntactic and pragmatic factors on basic word order in the languages of Europe", in G. Bernini / M.L. Schwartz (edited by), *Pragmatic Organization of Discourse in the Languages of Europe*, Berlin / New York, Mouton de Gruyter, 357-544.
- Sornicola, R. (2007), "Nominal inflection and grammatical relations in tenth-century legal documents from the South of Italy (Codex Diplomaticus Amalfitanus)", in Wright, R. (edited by), *Latin Vulgaire - Latin Tardif VIII*, Actes du VIIIe Colloque International sur le latin Vulgaire et Tardif (Oxford 6-9 Septembre 2006), Hildesheim, Olms, 510-520.
- Sornicola, R. (2008), "Sul concetto di 'ipercaratterizzazione' del segno", in J. Albrecht / F. Harslem (herausgegeben von), *Heidelberger Spätlese. Ausgewählte Tropfen aus Verschiedenen Lagen der Spanischen Sprach-und Übersetzungswissenschaft. Festschrift anlässlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Nelson Cartagena*, Bonn, Romanistischer Verlag, 221-235.
- Squartini, M. (1995), "Tense and Aspect in Italian", in R. Thieroff (edited by), *Tense Systems in European Languages II*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 117-134.
- Stammerjohann, H. (1974), "Reviewed Work: Subjonctif et hypotaxe en italien. Une esquisse de la syntaxe du subjonctif dans les propositions subordonnées en italien contemporain by Jørgen Schmitt Jensen", in "Italice", 51, 1: 74-77.
- Stammerjohann, H. (1977), "Reviewed Work: Studio sulle forme 'ho cantato', 'cantai', 'cantavo', 'stavo cantando'. Struttura, funzione e uso nel sistema verbale dell'italiano moderno by Kolbjørn Blücher", in "Italice", 54, 3: 412-415.
- Stein, P.G. (1988), "Judgements in the European Legal Tradition", in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Atti del Convegno Internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara (Ferrara 10-12 ottobre 1985), Padova, Cedam – Casa editrice Dott. Antonio Dilani, 27-41.
- Taruffo, M. (1988), "La fisionomia della sentenza in Italia", in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Atti del Convegno Internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara (Ferrara 10-12 ottobre 1985), Padova, Cedam – Casa editrice Dott. Antonio Dilani, 180-216.
- Tekavčić, P. (1970), "Saggio di un'analisi del sistema verbale italiano", in "Lingua e stile", 5: 1-23.
- Tekavčić, P. (1980), *Grammatica storica dell'italiano. II La morfosintassi*, Bologna, Il Mulino.
- Tesnière, L. (1959), *Eléments de syntaxe structurale*, Paris, Klincksieck.
- Thieroff, R. (1994), "Inherent Verb Categories and Categorizations in European Languages", in R. Thieroff / J. Ballweg (edited by), *Tense Systems in European Languages*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 3-148.
- Thieroff, R. (edited by) (1995), *Tense Systems in European Languages II*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag.
- Thieroff, R. (2000), "On the areal distribution of tense-aspect categories in Europe", in Ö. Dahl (edited by), *Tense and Aspect in the Languages of Europe*, Berlin / New York, Mouton de Gruyter, 265-305.
- Thieroff, R. / Ballweg, J. (edited by) (1994), *Tense Systems in European Languages*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag.
- Thompson, S.A. / Longacre, R.E. (1985), "Adverbial clauses", in T. Shopen (edited by), *Language typology and syntactic description. Complex constructions*, Cambridge, Cambridge University Press, 2: 171-234.
- Togoby, K. (1955), "Les temps du français", in "Lingua", 4, 4: 379-393.

- Torrent Ruiz, A. (2007), *Fundamentos del derecho europeo 'Ciencia del derecho: derecho romano-ius commune- derecho europeo'*, Madrid, Edisofer Libros Juridicos S.L.
- Trosborg, A. (1995), "Statutes and contracts: An analysis of legal speech acts in the English language of the law", in "Journal of Pragmatics" 23: 31-53.
- Valente, S. (2005), *La subordinazione gerundiva e participiale in alcuni testi siciliani del XIV secolo*, tesi di dottorato in Filologia Moderna, Università di Napoli Federico II.
- Van Caenegem, R. C. (1973), *The Birth of the English Common Law*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Van Dijk, T. A. (1997), "Note sulle macrostrutture linguistiche", in M. E. Conte (a cura di), *La linguistica testuale*, Milano, Feltrinelli, 181-194.
- Van Peer, W. / Hakemulder, J. (2006), "Foregrounding", in K. Brown (edited by), *Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition*, Oxford, Elsevier, 12: 546-550.
- Varano V. / Barsotti, V. (2003-2004), *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law / common law*, voll. 1-2, Torino, Giappichelli.
- Venturi, G. (2008), "Parsing Legal texts. A contrastive study with a View to Knowledge Management Applications", in *Proceedings of 6th Conference on Language Resources & Evaluation – LREC 2008* (Marrakesh 28-30 maggio 2008).
- Veronesi, D. (a cura di) (2000), *La linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress.
- Virgilio, A. (1987), "Lo stile delle sentenze della Corte di Cassazione", in AA.VV., "Per la Corte di Cassazione", in "Il Foro italiano", V, Bologna, Zanichelli, 265-268.
- Wagner, A. (2002), *Le langage de spécialité, langage de technician in Langue de la Common Law*, Paris, L'Harmattan.
- Wagner, A. (2006), "Law on Language", in K. Brown (edited by), *Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition*, Oxford, Elsevier, 6: 731-737.
- Wagner, R.L. / Pinchon, J. (1962), *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Hachette.
- Weerenbeck, B.H.J. (1927), *Participe présent et gérondif*, Nimegue-Utrecht-Paris, Dekker & Van De Vegt en J.V. Van Leeuwen - Ancienne Librairie Honoré Champion.
- Weinrich, H. (1971), *Tempus. Besprochene und erzählte Welt*, Stuttgart, Kohlhammer, [Trad. it. *Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo*, Bologna, Il Mulino, 1978].
- Weinrich, H. (1989), *Grammaire textuelle du français*, Paris, Les Éditions Didier.
- Weisberg, R. (1996), "Proclaiming Trials as Narratives : Premises and Pretenses", in Brooks, P. / Gewirtz, P. (edited by) (1996), *Law's Stories. Narrative and Rhetoric in the Law*, New Haven / London, Yale University Press, 61-83.
- Wilmet, M. (1997), *Grammaire critique du français*, Paris, Louvain-la-Neuve, Hachette-Duculot.
- Wüest, J. (1978), "Remarques sur le langage juridique au Moyen Age", in "Travaux de Linguistique et de Litterature", 16, 1: 557-566.
- Wüest, J. (1993), "Die Sprache der Gesetze. Ein Beitrag zu einer vergleichenden Pragmatik", in G. Rovere / G. Wotjak (Herausgegeben von), *Studien zum romanisch-deutschen Sprachvergleich*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 103-117.
- Wüest, J. (2002), "Teiltextsorten und Sprechakthierarchie in Gerichtsurteilen", in K. Adamzik (Hrsg.), *Texte, Diskurse, Interaktionsrollen. Analysen zur Kommunikation im öffentlichen Raum*, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 171-190.
- Wüest, J. (in stampa), "Les conventions textuelles et les effets de la mondialisation".
- Zaza, C. (2004), *La sentenza penale. Schema argomentativo, struttura, stile*, Milano, Giuffrè.
- Zuanelli, E. (2000), "Macro-struttura pragmatica e modelli di interazione nel testo normativo", in D. Veronesi (a cura di) (2000), *La linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress, 85-99.

SITI WEB CONSULTATI:**ITALIA**

Archivio normativo ad accesso gratuito D.P.R. 17/06/2004 n° 195:

<http://www.normeinrete.it/>

Organizzazione della giustizia italiana:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_ita_it.htm

http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_ita_it.pdf

Sentenze in rete:

<http://www.ricercagiuridica.com/sentenze>

<http://www.diritto.it/art.php?file=/indici/sentenze.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>

Versione online della rivista "Il Foro italiano":

<https://s1.icoge.it/ext/fiol.dll?>

FRANCIA

Bullettin d'Information de la Cour de Cassation:

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc636.zip

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc634.zip

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc635.zip

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc637.zip

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc638.zip

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc639.zip

http://www.courdecassation.fr/_BICC/telechargement/bicc640.zip

Cours de Cassation française:

<http://www.courdecassation.fr/>

Légifrance:

<http://www.legifrance.gouv.fr/>

Organizzazione della giustizia francese:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_fra_fr.htm

http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_fra_fr.pdf

Tribunal de grande instances de Paris:

<http://www.tgi-paris.justice.fr/tgi/fr/index.html>

INGHILTERRA

BAILLI - British and Irish Legal Information Institute:

<http://www.bailii.org/>

House of Lords:

http://www.parliament.uk/about_lords/about_lords.cfm

Her Majesty's Courts Service:

<http://www.hmcourts-service.gov.uk/index.htm>

Organizzazione della giustizia inglese:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_eng_en.htm

http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/org_justice/org_justice_eng_en.pdf

BELGIO

Conseil d'Etat belge:

<http://www.raadvst-consetat.be/>

SVIZZERA

Constitution de la Confédération suisse:

<http://ww.admin.ch/ch/fr/rs/101/index.html>

Tribunal Fédéral Suisse:

<http://www.bger.ch/>

<http://www.supreme-court.ch>

Institut suisse de droit comparé:

<http://www.isdc.ch/fr/institut.asp/4-0-1000-5-4-1/>

SPAGNA

Cours Supreme espagnole et Constitution espagnole:

<http://www.tribunalconstitucional.es/>

EUROPA

Comunità Europea:

<http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/search/index.html>

<http://sslmitdev-online.sslmit.unibo.it/login.php>

Case Law of the European Court of Justice:

<http://www.curia.eu.int/en/transitpage.htm>

EUR-Lex. The Community's Range of Tools:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/about/abc/abc_20.html

Eurodicautom (*Europe dictionnaire automatisé*):

<http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller>

European Commission. *Translating for a multilingual community*. Technical Report of the Directorate General for Translation of the European Commission:

http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/bookshelf/brochure_en.pdf

Evert, Stefan 2005. The CQP Query Language Tutorial. CWB version 2.2.b90:

<http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/CQPTutorial/html>

Interinstitutional Style Guide of the EU Publications Office:

<http://publications.eu.int/code/en/en-000400.htm>

Multilingualism in the EU. Interview with Neil Keinnock, 2004:

<http://www.benjamins.nl/jbp/series/INTP/6-1/art/0006a.pdf>

The Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the drafting of legislation within the Community institutions:

<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/techleg/index.htm>

Tower of Babel or Cultural Crossroads? Multilingualism in the European Union after enlargement. Meeting the Commission, 2004:

http://europa.eu.int/comm/translation/reading/articles/pdf/20040331_stockholm_eu_en.pdf

Translation Service of the European Commission. Speech by Mr Brian McCluskey, acting Director-General, 2001:

http://europa.eu.int/comm/translation/reading/articles/pdf/2001_06_07_vienna_mccluskey.pdf

Appendice: i testi delle sentenze

12. Appendice: i testi delle sentenze

I testi delle sentenze sono stati riportati fedelmente all'originale scaricato da Internet. Essi non sono stati riformattati al fine di uniformarli tra di loro né per quanto riguarda il carattere, né per quanto riguarda la paragrafazione. Gli unici interventi che sono stati apportati ai testi riguardano l'inserimento dei numeri di riga, i quali sono stati utilizzati come riferimento negli esempi tratti dai testi; e l'oscuramento dei nomi propri di persona laddove essi ricorrevano per esteso⁴⁹⁹, per la tutela della *privacy*. Ciascuna sentenza è stata nominata in modo da potere essere immediatamente identificata come appartenente al corpus italiano o a quello francese e proveniente da tribunale, appello o cassazione. L'identificativo della sentenza (ad esempio, Tr-It-1, Ap-Fr-2, etc.) è stato riportato negli esempi tratti dai testi, insieme ai numeri di riga.

⁴⁹⁹ In alcuni casi i nomi propri ricorrono con le iniziali puntate già nel testo originario.

12.1. *I due testi campione utilizzati per l'analisi preliminare*

12.1.1. Il testo campione italiano

1 <http://www.giuristi.thebrain.net/sententie/indice.htm>

2

3 Tribunale ordinario di Torino

4

5 Repubblica italiana

6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

7

8 Il giudice in funzione monocratica dott. G. [REDACTED] sezione dibattimento alla udienza il 20 aprile 2000 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

9

10 sentenza

11

12 nei confronti di

13 omissis

14 libero presente

15

16 imputato

17

18 del reato di cui agli artt. 81 cpv cp, 171 bis legge 633/41, perché l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, traendo in inganno i dipendenti della ditta omissis cui era amministratore unico, mettendo a disposizione i programmi per elaboratore in seguito indicati (per il valore complessivo di circa lire 34 milioni) permetteva l'abusiva duplicazione degli stessi a fini di lucro.

19 PhotoShop 3.0 (prod Adobe Sys), Photo Styler (prod Adobe Sys), AutoCAD (prod Autodesk),

20 Turbo C++ 4.5, XTree Goldfor Windows 4.0 (prod Central Point), Corel Draw 5.0 (prod Corel),

21 WinFax pro 3.0 (prod Delrina Tech), Multedit 6.0 (European Cyb), XTree Gold 4.0 (prod Executive Sys), Disk Copy 2.11 (prod. J. Feise), Italiana Asstant (prod. Global Link)

22 Organizer 1.0 (prod. Lotus) Organizer 1.1 (prod. Lotus) Quick EDM 3.13 Silver (prod. Mario snc)

23 MathCad 5.0 (prod Mathsoft), ABC Flowcharter (prod. Micrografix) Excel 5.0 (prod. Microsoft)

24 Project 3.0a (prod Microsoft) Microsoft Winword 6.0c (prod. Microsoft) Publisher 1.0 (prod. Microsoft)

25 Visual C++ 4.0 (prod. Microsoft) Office 4.3 Pro (prod. Microsoft) publisher 2.0 (prod. Microsoft), F-Pro Professional 2.21 (prod. Symbolic) Win rw 714 (prod Trend Micro Device)

26

27 in _____ tra aprile 1995 e ottobre 1996

28 Contestazione così modificata ex Art. 516 cpp all'udienza del 26 gennaio 2000.

29 Con l'intervento del pubblico ministero dott. C. [REDACTED]

30 e degli avvocati C. [REDACTED] M. [REDACTED] e P. [REDACTED] C. [REDACTED] entrambi difensori di fiducia

31 le parti hanno concluso come segue

32

33

34

35 pubblico ministero: assoluzione

36 difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Motivi della decisione

omissis era tratto a giudizio per il reato ex articolo 81 capo verso cp 171 bis legge 633/41 con decreto 26 gennaio 1999 della giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha seguito di dell'estiva opposizione, proposta il 22 gennaio 1999 ha perso il decreto penale 10 novembre 1998 notificato il successivo 7 gennaio 1999, con cui era stata irrogata al prevenuto, per illecito in esame, la pena di lire 6.900.000 di multa, parzialmente applicata in sostituzione di pena detentiva con la non menzione. Cosa indicava successivamente, nei modi diritto, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze specificamente enunciate, chiedendo autorizzarsene la citazione, assentita dall'ufficio. Al dibattimento presenziava l'imputato ed era revocato l'opposto decreto penale. In sede di esposizione introduttiva, previa integrazione del fascicolo dibattimentale mediante inserzione del verbale di atti impetibili, pubblico ministero si richiamava alla contestazione e chiedeva l'esame dei soggetti indicati in lista non che del prevenuto, offrendo le produzioni dettagliate a

58 verbale. La difesa, dal canto suo, e chiedeva anche essa l'esame del proprio assistito, riservandosi il controesame dei soggetti ex adverso indicati e offrendo la documentazione specificata a verbale. Ammesse le prove si procedeva, anzitutto, all'audizione dei due consulenti del pubblico ministero ingegneri F. [REDACTED] F. [REDACTED] V. [REDACTED] F. [REDACTED], dopo il cui esame era acquisita la relazione scritta dai medesimi stilata. Erano poi sentiti i testi d'accusa Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, Sesto e Settimo, tutti i dipendenti della ditta omissis. A Primo, Secondo e Sesto era contestato il difforme tenore di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari di cui verbali erano acquisiti agli atti da ultimo era ascoltato l'ulteriore teste di accusa T. G. appartenente alla sezione polizia giudiziaria procura della Repubblica e operante accertamenti sui fatti di causa a questo punto il pubblico ministero provvedeva ex art. 516 cpp a modificare la contestazione originaria conformemente al tenore riportato in epigrafe, la Difesa chiedeva termine, spirato il quale, non risultando avanzate istanze istruttorie di sorta, venivano indicati alle parti gli elementi che sarebbero stati utilizzati per la decisione e le si invitava alla discussione.

70 In esito al pubblico, orale dibattimento uditi il pubblico ministero e i difensori che hanno concluso come in epigrafe prescritto si osserva quanto segue.

71

72

73

74

75 L'ipotesi d'accusa non è stata adeguatamente suffragata dall'istruttoria dipinta. La contestazione originaria rilevata nei confronti del prevenuto si fondava su una ricostruzione dei fatti i termini di immediata riconducibilità allo stesso dell'attività di duplicazione a fini di lucro dei programmi dettagliati nel decreto dispositivo del giudizio, siccome attuata dal omissis, se non materialmente, in forza di sue direttive agli esecutori materiali. Per inciso, rappresenta dato pacifico in causa, la veste di amministratore unico della omissis attribuita all'odierno imputato nel decreto dispositivo del giudizio, veste sicuramente compatibile con l'emanazione di ordini direttive nei confronti dei dipendenti. Orbene, istruttoria svolta ha confermato che effettivamente, in ambito aziendale, erano utilizzati programmi abusivamente duplicati. Al riguardo basti, prelopportunamente, il tenore del verbale di sequestro inserito ab origine nel fascicolo dibattimentale nonché le dichiarazioni dei testi e quelle dei consulenti della pubblica accusa, reiterative in questa sede di quanto enunciato nella relazione scritta appostamente stilata e acquisita agli atti. Risultano in particolare dal verbale di sequestro presso i locali dell'impresa, fra l'altro, 140 floppy disk di varie capacità, un CD-ROM, due altre liste numerose directory installate 13 personal computer. Su tali supporti informatici venivano rinvenuti dai consulenti i programmi dettagliati nella loro relazione scritta (con le precisazioni di cui alla relazione aggiuntiva) per i quali impresa non fu in grado di esibire regolare licenze o fattura d'acquisto. Taluni almeno di detti programmi risultarono, sulla scorta dei dati estrapolabili, di frequente utilizzo e congrui rispetto all'attività aziendale. Appare ovvio, alla luce della riscontrata carenza di documentazione legittimante, che la disponibilità dei programmi di cui si è detto derivava necessariamente da una duplicazione non autorizzata del titolare del relativo diritto.

98

99 Sul piano oggettivo, dunque, uno dei profili fattuali della contestazione risulta provato. Viceversa non è stata provata in causa, nemmeno a seguito dell'audizione dei numerosi dipendenti o ex dipendenti della omissis indicati come testi, una diretta attivazione dell'imputato volta a pubblicare personalmente o a disporre la duplicazione da parte dei sottoposti ovvero di terzi collaboratori dei famosi programmi. Non solo nessuno dei soggetti esaminati ha potuto riferire di avere notato il prevenuto occuparsi direttamente di simili incombenzi o vero impartire istruzioni di sorta al riguardo, ma più testi hanno dichiarato che in generale omissis non si occupava affatto del settore informatico latamente inteso, salvo non ricorressero peculiari esigenze di approvvigionamento di supporti apprezzabilmente costose nel qual caso lo si interpellava onde ottenere l'assenso alla spesa (cfr deposizione Quarto).

107 Osserva, d'altro canto, l'ufficio che lo spessore non esigo della compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle parti e l'incarico di vertice dell'imputato rendevano per sé poco probabile una sua personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione abusiva, mentre quanto all'emanazione di direttive verbali in proposito (dovendosi ragionevolmente escludere l'ipotesi di direttive scritte) essa non sarebbe potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e sformi soprattutto quelli non più alle dipendenze della omissis di qualsiasi plausibile movente per una falsa deposizione.

116 Al dibattito è emersa, come si è visto, una situazione di scarsa strutturazione del servizio
 117 relativo all'approvvigionamento del materiale informatico sia l'uso dello stesso, tale per cui il
 118 personale a volta interessato si rivolgeva come referenti ai colleghi o al diretto superiore o
 119 all'ufficio acquisti; solo in casi eccezionali era coinvolto omissis mentre, circa l'uso di supporti
 120 informatici già esistenti in ditta, i dipendenti avevano normalmente in dotazione del PC ed era
 121 invalsa la prassi di prelevare direttamente floppy disk sparpagliati in locali dell'impresa o
 122 quant'altro necessitasse momentaneamente per il lavoro dei singoli, provvedendosi talvolta
 123 personalmente all'installazione di particolari programmi sui cennati PC (cfr. dep. Primo,
 124 Secondo, Terzo Quarto, Quinto).
 125 Nessun controllo era operato in merito quale installazione, da parte dei sottoposti, i programmi
 126 in loro possesso su di supporti informatici sindacati mentre nei locali operavano dei consulenti
 127 esterni i quali, a loro volta, ricavano plausibile mentre si con il materiale di cui necessitavano e
 128 ivi lo utilizzavano seguendo, peraltro, anche di supporti loro riservati dall'impresa (cfr. sul
 129 punto le circostanze di fatto evidenziare nella relazione aggiuntiva dei consulenti del pubblico
 130 ministero, in cui si fa menzione di una simile prassi, parzialmente accertata).
 131 Sulla scorta dei costituiti sunteggiati appare per nulla inverosimile che il compendio incriminato
 132 fosse frutto dell'operato di soggetti diversi dall'imputato e in assenza di specifiche direttive al
 133 riguardo omissis.
 134
 135 Ciò tanto più in quanto non è stato acquisito un elemento tale da comprovare la finalità di una
 136 successiva commercializzazione da parte della omissis, dei programmi duplicati giacenti in
 137 azienda. Proprio in base a tali considerazioni della pubblica accusa ha provveduto a modificare,
 138 in corso di dibattimento, la contestazione originaria abbandonando l'impostazione iniziale che
 139 vedeva nella novella, come si è detto, l'autore materiale delle abusive duplicazioni (o
 140 comunque il soggetto propulsore in forma diretta delle medesime mediante dire che ordini ai
 141 dipendenti) e abbracciando viceversa la ricostruzione dell'operato di costui in termini di
 142 maliziosa induzione in errore dei dipendenti stessi tramite la messa a disposizione incontrollata
 143 di programmi vari finalizzata proprio a promuovere una inconsapevole duplicazione abusiva di
 144 programmi stessi da parte degli ignari sottoposti (beninteso nell'interesse aziendale). In tal
 145 modo va riguardata la menzione dell'articolo 48 cp nella contestazione modificata il cui tenore,
 146 d'altro canto, milita inequivocabilmente nel senso d'anzì prospettato. Per quel che concerne la
 147 mancata prova di una divisata da negoziazione "esterna" e i programmi abusivamente
 148 duplicati, il pubblico ministero ha invece affermato come, a suo avviso, il fini di lucro postulato
 149 dalla norma incriminatrice debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non
 150 preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo nel risparmio di costi
 151 che ne consegue per il suo autore, ovviamente esonerato dall'acquisire in forme legittime la
 152 disponibilità di si fatti programmi. Al riguardo la pubblica accusa ha evidenziato che nella
 153 specie programmi oggetto della riscontrata duplicazione erano in larga misura utilizzabili e/o
 154 utilizzati per l'attività aziendale, tanto che i propri consulenti avevano quantificato un
 155 approssimativo risparmio di costi per quest'ultima, pari a circa dire 30 milioni. Proprio in
 156 conseguenza di ciò sarebbe ravvisabile lo scopo di lucro e al contempo apparirebbe suffragato
 157 il coinvolgimento di omissis quale unico soggetto che per la veste istituzionale aveva interesse
 158 alla duplicazione illecita.
 159 Orbene, ritiene il giudice che mentre possa recepirsi l'impostazione dell'accusa quanto al
 160 significato della locuzione "scopo di lucro" non sia invece emersa come anticipato, prova
 161 sufficiente della sussistenza in capo a omissis del peculiare elemento psicologico necessario per
 162 l'integrazione della fattispecie siccome descritta nel capo di imputazione con cui occorre
 163 confrontarsi.
 164 Quanto alla prima problematica non è in grado ritrarre un criterio ermeneutico di natura
 165 generale in virtù del quale, nel nostro ordinamento lo scopo di lucro sia identificabile
 166 sicuramente con la sola locupletazione immediata e non anche con il profitto ritraibile da un
 167 risparmio di costi siccome ordinariamente finalizzato, nell'ottica imprenditoriale, a diverse
 168 forme di investimento. Laddove i fatti in discussione si verificano in ambito imprenditoriale e
 169 comportino un apprezzabile risparmio per l'imprenditore sembra di agevole affermare che non
 170 sia soddisfatto il fisiologico scopo di lucro che informa l'attività di quest'ultimo proprio in
 171 ragione dell'elemento unificante che caratterizza la globale attività del soggetto che opera
 172 economicamente nelle forme predette. Né l'accezione lessicale del vocabolo "lucro" fornisce la
 173 risposta caldeggiata dalla difesa.

3

174 Disattesa pertanto la più radicale tesi difensiva va evidenziato, circa l'elemento psicologico del
 175 reato in discussione, che pur abbandonata l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per
 176 così dire, immediato omissis (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come riconosciuto
 177 dallo stesso organo dell'accusa) occorrerebbe pur sempre la prova di un dolo diretto e
 178 intenzionale del prevenuto orientato a apprestare una situazione di fatto incentivante
 179 all'abusiva duplicazione da parte dei sottoposti in buona fede. Il delitto in esame è in vero un
 180 reato doloso, per di più a dolo specifico, per cui anche il soggetto che inducendo in errore
 181 l'agente materiale abbia cagionato l'integrazione del profilo obiettivo dell'illecito occorrerebbe
 182 individuare lo stesso elemento psicologico (cfr. Cassazione Penale Sezione Sesta 26 giugno 1996
 183 n. 6389, 10 gennaio 1996 n. 607). E ciò si aggiunge, appare tanto più significativo nel
 184 presente caso, dove l'induzione in errore sarebbe il frutto come si è visto di una maliziosa
 185 condotta di preordinazione da parte omissis e non di quella mera, accettazione del rischio che
 186 caratterizza il dolo eventuale. È ben vero che la prova dell'elemento psicologico del reato
 187 riguardante l'atteggiarsi del foro interno dell'agente è una prova precipuamente logica; ma
 188 nella specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre l'appagante convinzione che omissis
 189 sapesse della situazione (la quale, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe addirittura
 190 stata frutto di una capziosa predisposizione da parte sua o comunque di una sua callida
 191 tolleranza) e intendesse sfruttarla a proprio favore. Si è già detto che la veste dell'imputato, le
 192 dimensioni dell'impresa e la sua strutturazione erano tali da non poterne far discendere
 193 l'inevitabile consapevolezza in capo al prevenuto della situazione esistente (disponibilità
 194 dettagliata di programmi per una duplicazione abusiva). Tale consapevolezza, come si è visto,
 195 neanche potrebbe farsi derivare in via logica da specifici interventi riguardo di cui non vi è
 196 prova.
 197

198 In sostanza dovrebbe ricondursi alla sola inerzia dell'imputato nel disciplinare la gestione del
 199 servizio di approvvigionamento e uso di supporti informatici e al vantaggio (peraltro
 200 economicamente contenuto) derivante all'impresa dall'utilizzo ad opera dei dipendenti di
 201 programmi abusivamente duplicati, la prova circa l'originario perseguimento da parte di
 202 omissis degli scopi anzidetti. Siffatta ricostruzione appare però sformata di adeguato supporto
 203 sul che si consideri, ad esempio, come l'elemento indiziario rappresentato dall'utilità per
 204 l'impresa discendente da risparmio di costi non sia punto univoco. Anche altri soggetti,
 205 segnatamente i dipendenti e i collaboratori esterni ben potevano ritrarre una personale utilità
 206 dall'eventuale attività di duplicazione abusiva, non foss'altro che per la razionalizzazione dei
 207 rispettivi lavori. Né sembra che deriva di rilievo a circostanza, già evidenziata, che non tutti
 208 programmi abusivamente duplicati erano utilizzabili e/o utilizzati per l'attività della omissis,
 209 potendo farsi discendere proprio da ciò considerazioni sul piano logico circa l'estraneità della
 210 compagine - e del suo amministratore - alle iniziative concernenti la duplicazione abusiva
 211 ovvero a una consapevole tolleranza riguardo alla formazione di un "archivio" di programmi
 212 duplicati.
 213 Si badi, da ultimo, che la natura comune e non propria del reato di cui si discute impedisce di
 214 addebitare all'imputato una responsabilità penale derivante da una posizione di garanzia in
 215 merito all'osservanza ad opera dei sottoposti della normativa in materia e comunque laddove
 216 pur egli fosse stato onerato da una simile responsabilità, l'omesso controllo non equivarrebbe
 217 per sé solo ad una manifestazione di quel dolo intenzionale postulato dalla norma
 218 incriminatrice.
 219 In sostanza difettando prova adeguata dell'elemento psicologico dell'illecito in oggetto, omissis va
 220 assolto ex articolo 530 comma secondo cpp perché il fatto non costituisce reato
 221

222
 223 PQM
 224 visto l'articolo 530 cpp assolve l'imputato dall'addebito ascrittogli perché il fatto non costituisce
 225 reato.

226
 227 Torino 20 aprile 2000

228 Il Giudice
 229 dott. G. [redacted] G. [redacted]
 230 depositata in cancelleria il 5 maggio 2000
 231

4

12.1.2. Il testo campione francese

1 <http://www.juripole.fr/Jurispudence/J20050921-phishing-et-contrefacon.php>

2

3

4 **Phishing et contrefaçon**

5

6 **Tribunal de Grande Instance de Paris**

7 **31eme chambre2**

8

9 **Jugement du : 21 septembre 2005**

10 NATURE DES INFRACTIONS: DETENTION DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE,

11 USAGE OU APPPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE -

12 CONTREFAÇON, CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU

13 MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE

14 DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR,

15

16 TRIBUNAL SASI PAR : Citation à la requête du procureur de la République.

17

18 **PERSONNE POURSUIVIE :**

19 Nom : B

20 Prénom

21 Profession

22 Situation familiale

23 Antécédents judiciaires

24 Situation pénale

25

26 **PARTIE CIVILE :**

27 SOCIETE MICROSOFT CORPORATION

28 ONE, Microsoft Way

29 98052 REDMOND

30 WASHINGTON (ETATS-UNIS)

31

32 **PROCEDURE D'AUDIENCE**

33

34 B. est prévenu :

35

36 d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national,

37 délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en

38 l'espace, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT,

39 HOTMAIL, NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN,

40 Faits prévus par ART L.716-10 A), ART L.711-1, ART L.712-1, ART L.713-1, ART L.716-1 C. PROPR. INT. et

41 réprimés par ART L.716-10 AL 1, ART L.716-11-1, ART L.716-13, ART L.716-14 C. PROPR. INT.,

42

43 d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national,

44 apposé une marque, une marque collective ou une marque de certification en violation des droits conférés par son

45 enregistrement et des interdictions en découlant, en l'espace en réalisant en connectant au réseau internet un site

46 contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN,

47 Faits prévus par ART L.716-10 C), ART L.711-1, ART L.712-1, ART L.713-1, ART L.716-1, ART L.713-2 A),

48 ART L.713-3 A) C. PROPR. INT. et réprimés par ART L.716-10 AL 1, ART L.716-11-1, ART L.716-13, ART L.716-14

49 C. PROPR. INT.,

50

51 d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national,

52 reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espace,

53 en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN

54 Faits prévus par ART L.335-2 AL 1 AL 2, ART L.335-3, ART L.112-2, ART L.121-8 AL 1, ART L.122-3, ART L.122-4,

55 ART L.122-5 C. PROPR. INT. et réprimés par ART L.335-2 AL 2, ART L.335-5 AL 1, ART L.335-6, ART L.336-7

56 C. PROPR. INT.,

57

58 d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national,

59 diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espace, en

60 réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN,

61 Faits prévus par ART L.335-3, ART L.335-2 AL 2, ART L.112-2, ART L.121-2 AL 1, ART L.122-2, ART L.122-4,

62 ART L.122-5 C. PROPR. INT. et réprimés par ART L.335-2 AL 2, ART L.335-5 AL 1, ART L.335-6, ART L.336-7

63 C. PROPR. INT.,

64

65 L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :

66

67 - 29 juin 2005, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d'une partie,

68 - 14 septembre 2005, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,

69 - et ce jour, pour prononcé du jugement.

70

71 A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le

72 tribunal.

73

74 Les débats ont été tenus en audience publique.

75

76 Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

77

78 Le président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.

79

80 Maître L. avocat au barreau de PARIS, au nom de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile, a été

81 entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

82

83 Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

84

85 Maître D. avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour B., prévenu.

86

87 B., prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.

88

89 Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

90

91 Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 14 Septembre 2005 à 09h00, le tribunal a informé les

92 parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 Septembre 2005 à 09h00.

93

94 Ce jour le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces tenues.

95

96

97

98

99

100 **MOTIFS**

101

102 M. B. a réalisé sur un site internet personnel une imitation de la page d'enregistrement à Microsoft MSN

103 messenger. Les personnes susceptibles de s'enregistrer pouvaient alors livrer leurs données personnelles à une

104 adresse électronique créée par le prévenu.

105

106 **Sur l'action publique**

107

108 Attendu que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d'enregistrement MSN ; qu'elle permettait

109 d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but

110 pédagogique ou critique ; que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée,

111 indépendamment du fait que l'auteur peut en tirer ; que les infractions poursuivies sont donc caractérisées ;

112 Attendu toutefois qu'il s'agissait d'un dispositif de mauvaise qualité ; que le dossier ne démontre pas que des

113 données personnelles ont été frauduleusement obtenues ; que l'auteur est un jeune majeur sans antécédents

114 judiciaires figurant à son casier ; que le site a été rapidement fermé ; que la peine prononcée doit prendre en

115 compte ces circonstances ;

116

117 **Sur l'action civile**

118

119 Attendu que seul le préjudice résultant des faits poursuivis peut être pris en compte ; que ces faits n'ont que

120 modestement porté atteinte aux intérêts de la société Microsoft ; que le dommage doit être évalué à la somme de

121 700 euros ;

122

123

124 **PAR CES MOTIFS**

125

126 Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à

127 l'encontre de B., prévenu, à l'égard de la SOCIETE MICROSOFT CORPORATION, partie civile ;

128

129 **SUR L'ACTION PUBLIQUE :**
130
131 DÉCLARE B. COUPABLE pour les faits qualifiés de :
132
133 DETENTION DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et
134 sur le territoire national,
135
136 USAGE OU APPPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE -
137 CONTREFAÇON, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
138
139 CONTREFAÇON PAR ÉDITION OU REPRODUCTION D'UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES
140 DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
141
142 CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'ŒUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES
143 DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national.
144
145 Vu les articles susvisés :
146
147 CONDAMNE B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros).
148
149 Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal.
150
151 DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
152
153 Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à
154 l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une
155 condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
156 qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
157
158 Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :
159
160 ORDONNE A L'ENCONTRE DE B. LA CONFISCATION des scellés.
161
162 DIT qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention
163 au bulletin n° 2 du casier judiciaire de B. de la condamnation qui vient d'être prononcée.
164
165 La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS -
166 (50 euros) dont est redevable B.
167
168
169 **SUR L'ACTION CIVILE :**
170
171 DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION.
172
173 CONDAMNE B., à payer à la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile la somme de SEPT CENT S
174 EUROS (700 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros)
175 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
176
177 DEBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes.

12.2. *Le sentenze dei corpora*

12.2.1. Il corpus italiano

12.2.1.1.1. *Le tre sentenze di tribunale*

Tr-It-1

1 TRIBUNALE DI VICENZA, sentenza, 25-01-1995
2 Fatto e diritto. – Risulta dalle concordie dichiarazioni di G. A. imputato, e Z. M. che i due, legati da rapporto affettivo, erano soliti fumare assieme dell'hashish.
3 M. che i due, legati da rapporto affettivo, erano soliti fumare assieme dell'hashish.
4 Quello trovato addosso alla ragazza, mentre i due giovani transitavano a bordo di un ciclomotore,
5 pari a gr. 4,5 circa, faceva parte di un maggior quantitativo che era stato procurato qualche
6 settimana prima dal G., d'intesa e dietro incarico anche della ragazza.
7 La Z. infatti, aveva proposto al ragazzo di acquistare un po' di hashish, consegnandogli
8 50.000 lire.
9 Il G. nel prendere i soldi, aveva detto «che si avrebbe pensato lui a trovare l'hashish e che in
10 caso contrario le avrebbe restituito i soldi», secondo quanto riferito dalla Z. e confermato dal
11 ragazzo.
12 La difesa ha insistito nel sostenere che la condotta dei due giovani costituisce un'ipotesi di
13 codetenzione di droga per uso personale e come tale non punibile, allegando, a conforto, alcune
14 sentenze, agli atti.
15 Orbene, a seguito del referendum indetto con d.p.r. 25 febbraio 1993 che ha comportato
16 l'abrogazione parziale della legge stupefacenti, appare incontrovertibile che la detenzione di droga, sia
17 in forma individuale, sia in forma collettiva (codetenzione, consumo di gruppo) non costituisce più
18 reato, se finalizzato al consumo personale.
19 Non appare sostenibile che, nel consumo di gruppo, ciascun tossicodipendente, per il fatto di
20 detenere l'intero, dovrebbe subire l'azione penale per la parte di droga destinata al consumo
21 personale degli altri codetentori (sez. VI 29 novembre 1993, Molin).
22 Anche la droga detenuta o codetenuta per altri, trattandosi di sostanza obiettivamente e comunque
23 destinata, di per sé, al consumo personale, non deve comportare più la sanzione penale.
24 Una volta che si è ritenuto, come principio generale del nostro ordinamento, penalmente irrilevante
25 il consumo personale di droga, considerato come fatto in sé o fenomeno sociale, sembra inverosimile
26 tutto artificioso indagare sulla riferibilità soggettiva dell'uso personale, scindendo la figura del
27 detentore da quella del consumatore.
28 Né ha più alcuna rilevanza distinguere se la codetenzione riguarda l'intero o una quota ideale.
29 L'indirizzo della Cassazione (tra le tante, sez. VI 21 gennaio 1987, Pierucci, Foro it., Rep. 1989,
30 voce Stupefacenti, n. 47), secondo il quale nel consumo di gruppo ciascuno risponde non pro parte,
31 ma per l'intero, valeva, infatti, allorché la detenzione per uso personale costituiva ancora reato e la
32 quantità di sostanza stupefacente costituiva il discrimine tra le norme applicabili in concreto (art.
33 71, 72 e 80 l. 685/75, quanto alla modica quantità; art. 73 in relazione al 5° comma d.p.r. 9 ottobre
34 1990 n. 309, quanto al fatto lieve).
35 La stessa giurisprudenza allegata dalla difesa esclude la punibilità di ogni forma di codetenzione di
36 droga, per consumo personale (Cass. sez. VI, 29 novembre 1993, Molin, Trib. Napoli 21 ottobre
37 1993, Sessa, App. Venezia 2 dicembre 1994, Colodello) e, infatti, il pubblico ministero non ha
38 contestato tale fattispecie all'imputato.
39 Tuttavia, la destinazione della droga all'uso di più persone comporta, a monte, un'attività di
40 acquisizione e distribuzione che di per sé costituisce una condotta autonoma, ancora penalmente
41 rilevante.
42 Nel consumo di gruppo vi può essere un'apprensione diretta ed immediata della droga, mediante
43 acquisto congiunto, da parte di tutti assieme, dell'intero quantitativo necessario, ma, generalmente,
44 è soltanto alcuno di essi che s'incarica di procurare anche per gli altri la droga necessaria,
45 esponendosi al rischio dell'acquisto e raccogliendo il denaro.
46 Ed è spaccio il procurare a più tossicodipendenti, acquistandola e cedendola, la droga da
47 consumare assieme.
48 Sotto questo profilo, l'azione di colui che acquista della droga e poi la rivende a terzi è, infatti, del
49 tutto equivalente a quella di colui che compie detto acquisto per incarico e con denaro di altri. Colui
50 che procura la droga per conto di terzi commette un'attività illecita proprio nel cedere ad essi la
51 sostanza (sez. VI 27 febbraio 1987, Tarducci, id., Rep. 1988, voce cit., n. 38). Anzi, questa condotta

52 appare particolarmente grave, perché l'incarico specifico di procurare della sostanza stupefacente a
53 più persone, per un consumo di gruppo, ha un'efficienza causale certa e comporta una diffusione
54 sicura della droga.
55 Il ruolo di questo acquirente è decisivo, assumendo su di sé il rischio dell'operazione ed essendo
56 non di rado persona ben individuata rispetto al gruppo, perché già introdotta nell'ambiente della
57 droga o già dedita allo spaccio.
58 Inoltre, l'acquisto di gruppo o collettivo spesso crea rilevanti disponibilità di sostanza stupefacente,
59 con il pericolo di ulteriore e capillare diffusione della droga (ha ritenuto la rilevanza penale della
60 codetenzione di droga in quanto destinata allo spaccio, Trib. Roma 5 agosto 1993, id., 1993, II,
61 574).
62 Né va dimenticato che il concorso di (tre o) più persone nelle condotte indicate comporta un
63 aggravamento della pena, a norma dell'art. 73, 6° comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.
64 Orbene, la Cassazione ha sempre sostenuto che l'uso collettivo di droga comprende, oltre alla
65 codetenzione del tutto, un'attività di spaccio, «in quanto la ripartizione tra i codetentori importa la
66 reciproca cessione di porzioni del quantitativo in codetenzione (sez. VI 16 aprile 1991, Fastidioso,
67 id., Rep. 1992, voce cit., n. 45), escludendo così l'applicazione dell'art. 80 l. 22 dicembre 1975 n.
68 685, norma non più in vigore che comportava la non punibilità dell'uso personale di modiche
69 quantità di sostanza stupefacente (sez. VI 14 aprile 1988, De Angelis, id., Rep. 1989, voce cit., n.
70 94, 23 gennaio 1986, Dell'Aquila, id., Rep. 1987, voce cit., n. 29).
71 La sentenza della Cassazione richiamata dalla difesa (sez. VI 29 novembre 1993, Molin, cit.), nel
72 contestare tale giurisprudenza, ha precisato che è al momento dell'acquisto collettivo, quando cioè
73 ciascun tossicodipendente acquista, con il consenso degli altri, la propria quota ideale per uso
74 personale, che si realizza «il danno criminale che la legge tende ad evitare», a nulla rilevando «la
75 successiva ripartizione al consumo», non addebitabile ad alcuno, a titolo di reato.
76 La distribuzione finale della droga non sarebbe che «evento che esaurisce i suoi effetti nella sfera
77 personale dei consumatori di droga e che è meramente ripetitivo o consolidativo di un danno già
78 consumato».
79 Anche la sentenza del Tribunale di Napoli (21 ottobre 1993, Sessa, cit.), pure citata dalla difesa, ha
80 ritenuto che «l'atto concreto di divisione della sostanza non implica cessione della stessa dall'uno
81 all'altro codetentore», in base all'assunto che ciascuno compra soltanto la sua quota.
82 E la stessa App. Venezia (29 novembre 1994, Trombin, inedita), allegata sempre dalla difesa, ha
83 affermato che «la cessione comportante la diffusione e il pericolo di diffusione della sostanza
84 stupefacente è quella avvenuta all'atto dell'acquisto societario, mentre la successiva ripartizione
85 interna è inidonea a concretare, un'ulteriore ed autonoma violazione del precetto penale.
86 In realtà, è proprio la fase della ripartizione finale della sostanza tra le persone che intendono
87 consumarla assieme che realizza in modo completo e conclusivo la lesione del bene giuridico
88 protetto. Anche se tale ripartizione non è che l'assegnazione di singole quote già di spettanza dei
89 tossicodipendenti in forma di codetenzione, cioè anche se ciascun tossicodipendente già
90 virtualmente detiene una parte della droga commissionata o acquistata, è proprio la suddivisione
91 interna che conferisce a ciascuno la materiale disponibilità della sostanza stupefacente e che,
92 pertanto, determina quella concreta diffusione della droga che la legge mira ad impedire».
93 E non si può dire che vi sia una vera e propria codetenzione finché non è stata assicurata a ciascuno
94 la disponibilità effettiva della sostanza.
95 La ripartizione interna, pertanto, non solo perfeziona la condotta illecita di colui o di coloro che
96 hanno rifornito di droga il gruppo, ma comporta, nell'ambito del gruppo stesso, quelle cessioni o
97 quegli scambi interpersonali che, assegnando concretamente la sostanza in singole dosi, peraltro
98 non sempre coincidenti con quelle richieste, determinano una distribuzione della droga non
99 consentita.
100 Colui che riceve la droga e la distribuisce per un consumo di gruppo, fraziona la sostanza in modo
101 da renderla assumibile da ciascuno, fatto che non può che incentivare la circolazione e lo spaccio di
102 droga.

Tr-It-1

103 L'art. 73 punisce come autonome e specifiche condotte criminose proprio il fatto di acquistare,
104 consegnare, distribuire, procurare ad altri sostanza stupefacente, cioè tutte quelle condotte che
105 appaiono efficaci per la diffusione e il passaggio della droga tra più persone, con danno sociale
106 massimo.

107 L'acquisto collettivo di droga è, infatti, ben più grave di quello individuale, essendo fonte di
108 elevato pericolo per la società e per i beni giuridici protetti in materia, non solo perché presuppone
109 una concentrazione di mezzi, una divisione di compiti, una maggiore domanda di sostanza
110 stupefacente, ma anche perché, come effetto finale, comporta una distribuzione di droga tra più
111 persone e conseguente assunzione collettiva della sostanza.

112 Non pare quindi differenziabile, sul piano del disvalore delle condotte, l'atto di procacciamento
113 della sostanza stupefacente dalla successiva spartizione delle dosi tra i tossicodipendenti, fatto che
114 corrisponde esattamente alle finalità e ragioni dell'acquisto collettivo.

115 E non di rado intercorre un certo lasso di tempo tra approvvigionamento della sostanza, fatto
116 punibile, e il successivo consumo personale di gruppo, fatto che non costituisce più reato. Or bene,
117 al G. non è contestata la codestenzione di droga con la Z. ma la ripetuta cessione ad essa
118 di sostanza stupefacente, da detenere e consumare insieme.

119 La Z. aveva incaricato il G. di procurare dell'hashish, consegnandogli in anticipo i soldi
120 (la sua parte) e il ragazzo si era autonomamente attivato per procurare la droga che serviva al
121 consumo di entrambi.

122 Piena è la credibilità delle dichiarazioni della ragazza, conformi a quelle confessionarie dell'imputato,
123 riscontrate dal sequestro dell'hashish.

124 Senza l'intervento dell'imputato, la Z. ragazza minore di età, verosimilmente non sarebbe
125 stata in grado di fornarsi dell'hashish.

126 La circostanza che la droga fosse destinata al consumo dei due, fatto non punibile, e il relativo
127 acquisto fosse stato concordato assieme, non esclude la penale responsabilità dell'imputato.

128 Questi cedette e prima ancora acquistò la droga necessaria, usandola poi assieme alla ragazza.

129 Non si trattò, pertanto, di una suddivisione interna di droga acquistata assieme, ma di un'autonoma
130 condotta con cui l'imputato rifornì di sostanza stupefacente la Z. oltretutto se stesso.

131 Ritenuta l'ipotesi del 5° comma dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, trattandosi di fatti relativi
132 a modestissime quantità di droga leggera, commessi da inensurato, nell'ambito esclusivo del
133 rapporto con la ragazza, concesse le circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza,
134 prevalenti, per la piena confessione, sulla contestata aggravante della minore età di Z.

135 M. aggravante contestata in fatto nel capo d'imputazione e durante l'interrogatorio, è congrua
136 la pena, ridotta per il rito, di mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base mesi 9 di
137 reclusione e lire 6 milioni di multa, trattandosi di ripetute cessioni a persona minore di età, così
138 stimolata al vizio, pena ridotta per le generiche a mesi sei e lire 4 milioni, aumentata per la
139 continuazione a mesi 9 e lire 4.500.000 di multa, pena nuovamente ridotta per il rito a mesi sei di
140 reclusione e lire 3 milioni di multa), oltre la condanna al pagamento delle spese processuali.

141 Trattandosi di fatti commessi da persona giovane e incensurata, non tossicodipendente e vista la
142 piena confessione, è ragionevole il pronostico che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati
143 per cui si possono concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non
144 menzione, ricorrendo i presupposti di legge.

145 È obbligatoria per legge la confisca dello stupefacente in sequestro.

146 Va disposta la trasmissione di copia degli atti al prefetto per quanto di competenza in ordine all'uso
147 personale di droga da parte di G., A. e Z. M.

Tr-It-2

1 TRIBUNALE DI NAPOLI, sentenza, 26-07-1988
2 Svolgimento del processo – Con atto di citazione del 25 gennaio 1980, W. D. F. e
3 C. F., premesso che il 19 febbraio 1979 si trovavano sul treno espresso 2651 Napoli-
4 Lecce, che, nelle vicinanze di Benevento, il treno era deragliato, che, ricoverate presso l'ospedale di
5 Benevento, erano loro state diagnosticate gravi lesioni, che solo dopo molti mesi di cure erano state
6 dichiarate guarite, con postumi permanenti non inferiori al 15%, per la D. F. ed al 20%, per la
7 F., che durante il periodo di cura avevano sostenuto spese ingenti, sia per il noleggio di auto
8 che le trasportasse dal luogo di cura alla loro abitazione e viceversa, sia per l'accudimento della
9 casa; che, in particolare, la F., coltivatrice diretta, era stata costretta a ricorrere all'operato di
10 un terzo per il lavoro nei campi, con conseguente retribuzione a suo carico; tutto ciò premesso,
11 convenivano in giudizio l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per sentirla condannare al
12 pagamento dei danni ex art. 1681 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., con sentenza
13 provvisoriamente esecutiva.
14 Costituitasi in giudizio, l'azienda autonoma delle ferrovie chiedeva il rigetto della domanda. Al
15 riguardo, deduceva che il deragliamento era stato provocato da eventi imprevedibili (forti piogge),
16 tanto che il relativo giudizio penale era stato archiviato (Omissis).
17 Motivi della decisione. – È pacifico, in punto di fatto, che la linea ferroviaria Napoli-Bari-Lecce
18 corre dal Km. 97 al Km. 96, in una trincea le cui scarpate misurano, mediamente, m. 7 circa di
19 altezza.
20 È, altresì, pacifico che la notte del 19 febbraio 1979 il treno 2651, in partenza da Benevento alle ore
21 2, ove era giunto alle ore 1,54, e diretto a Foggia alle ore 2,10 circa, alla progressiva Km. 96+400,
22 tratto Benevento-Paduli, urtava una massa fangosa staccatasi dall'adiacente scarpata sinistra che,
23 postasi sulla rotaia sinistra rispetto al senso di marcia, provocava il deragliamento del convoglio.
24 Neppure è contestato che nel tratto, ove si verificò l'incidente, il terreno ha natura argillosa e,
25 quindi, soggetto a smottamenti.
26 Sulla base di tali risultanze, le attrici sostengono che l'incidente era prevedibile e,
27 conseguentemente, chiedono il risarcimento dei danni patiti, per avere l'ente convenuto consentito il
28 traffico ferroviario in una zona geologicamente non affidabile.
29 Sostiene, invece, l'ente ferroviario che l'incidente si è verificato per fatti accidentali e che,
30 comunque, le scelte della pubblica amministrazione, in ordine al tracciato ferroviario, non possono
31 essere sindacate dal giudice ordinario.
32 La tesi dell'ente convenuto è priva di fondamento giuridico.
33 È opportuno premettere, al fine di una più corretta soluzione del prospettato problema, che la
34 responsabilità della pubblica amministrazione, per danni subiti dai privati in conseguenza di fatti
35 commissivi ed omissivi da essa posti in essere nell' esplicazione delle proprie funzioni, è
36 giuridicamente configurabile e può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario soltanto nel caso
37 in cui siano state violate norme di legge, che pongano limiti tassativi ai poteri dell'amministrazione
38 stessa, o nell'ipotesi d' inosservanza dei criteri di normale prudenza e di diligenza o di quel
39 complesso di precetti o di principi generali che si riassumono nella fondamentale ed insuperabile
40 esigenza del *neminem laedere*. Per contro, l'azione di responsabilità è senz'altro improponibile
41 qualora, per l'accertamento della colpa addebitata all'amministrazione, si rendano necessarie
42 indagini che, riferendosi a momenti ed atteggiamenti discrezionali dell'attività amministrativa, sono
43 sottratti al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass., sez. un., 29 maggio 1963, n. 1422,
44 Foro it., Rep. 1963, voce Responsabilità civile, n. 128).
45 Tuttavia, anche se è indubbio che la discrezionalità costituisce manifestazione del potere della
46 pubblica amministrazione e apprezzare liberamente l'interesse pubblico, i pubblici bisogni e
47 l'idoneità dei mezzi adottati per il loro soddisfacimento, onde entro tale ambito l'autorità giudiziaria
48 ordinaria non può svolgere indagine alcuna per la ricerca della colpa, nel senso che non può
49 sindacare se la pubblica amministrazione abbia convenientemente apprezzato i bisogni della
50 collettività e scelto i mezzi idonei per soddisfarli, deve ritenersi che, rispettati tali limiti, ben può
51 l'autorità giudiziaria ordinaria indagare se i mezzi scelti siano stati adeguatamente messi in opera,

52 se abbiano funzionato in modo normale o se, per imperizia o negligenza, cioè per colpa, il
53 funzionamento sia stato anormale o difettoso. Trattasi, in tal caso, infatti, di indagine tecnica, cui è
54 estranea ogni discrezionalità amministrativa e che non comporta il sindacato dell'uso che del potere
55 discrezionale la pubblica amministrazione abbia fatto, ma soltanto la conoscenza degli effetti del
56 comportamento colposo di essa, esaurendosi, in sostanza, la discrezionalità dell'amministrazione
57 con la scelta del mezzo tecnico atto a soddisfare un determinato bisogno. La pubblica
58 amministrazione, infatti, anche quando agisce nell'esercizio di poteri tecnico-discrezionali, è tenuta
59 ad osservare non soltanto le norme di legge ed i regolamenti, ma anche i criteri di diligenza e
60 prudenza imposti dal precetto del *neminem laedere*, essa, quando, violando detti criteri, leda un
61 diritto soggettivo del privato, deve rispondere dei danni provocati dalla propria condotta colposa
62 (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 aprile 1964, n. 1039, id., Rep. 1964, voce cit., nn. 247, 273; 30
63 dicembre 1965, n. 2482, id., Rep. 1965, voce cit., nn. 82, 87, 134; 25 luglio 1966, n. 2039, id., Rep.
64 1966, voce cit., n. 223; 23 agosto 1973, n. 2378, id., Rep. 1973, voce cit., n. 92).
65 Nella predetta ipotesi trattasi di indagine tecnica che va risolta in base a criteri tecnici cui è estranea
66 ogni discrezionalità amministrativa.
67 In altri termini, quando i criteri tecnici sono collegati a quelli amministrativi, in guida da costituire
68 il necessario preliminare o presupposto all'emanazione del provvedimento amministrativo, non può
69 il giudice ordinario sindacare l'operato dell'autorità amministrativa, tuttavia, altrettanto non è da
70 dirsi nel caso in cui l'attività amministrativa preceda quella tecnica, in quanto, in siffatta ipotesi,
71 venendo in contestazione non un atto amministrativo, sebbene unicamente un fatto materiale, non vi
72 ha dubbio che il giudice ordinario possa accertare se la pubblica amministrazione, pur agendo
73 nell'ambito dell'attribuito potere discrezionale, abbia, contravvenendo alle regole di comune
74 prudenza e diligenza, violato il principio indeclinabile del *neminem laedere*.
75 Alla stregua delle esposte considerazioni, deve, quindi, ritenersi che, seppure la pubblica
76 amministrazione, nell'esercizio della sua attività discrezionale diretta all'organizzazione dei
77 pubblici servizi, non è sottoposta al sindacato del giudice ordinario, tuttavia, anche nell'ambito di
78 tale attività – e non solo, quindi, nella messa in opera e nel funzionamento dei mezzi per soddisfare
79 i bisogni della collettività – è tenuta all'osservanza dei limiti imposti dalla legge e, soprattutto, del
80 principio generale espresso con il precetto del *neminem laedere*, per cui non deve porre in essere
81 cause di pericolo per l'incolumità dei cittadini e dei loro beni, perché altrimenti può essere ritenuta
82 direttamente responsabile dei danni derivanti dal fatto illecito commesso dai funzionari dipendenti.
83 In tale ipotesi, il sindacato del giudice ordinario può esplicarsi come per l'attività dei privati, non
84 essendo diretto a stabilire se il potere discrezionale fu opportunamente esercitato – il che esulerebbe
85 dall'ambito della sua giurisdizione – ma soltanto se vi fu comportamento colposo, tale che, in
86 violazione dell'indicato precetto, abbia determinato una lesione del diritto soggettivo privato
87 all'incolumità propria e dei propri beni, cioè di un diritto soggettivo primario.
88 In altri termini, il principio dell'incensurabilità dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione,
89 nella sfera della sua attività discrezionale, non trova applicazione sia quando una norma legislativa
90 e regolamentare segni espressamente i confini entro cui debba l'amministrazione stessa contenersi,
91 sia quando l'amministrazione stessa si imponga una determinata disciplina, vincolando la propria
92 «condotta» ed il «modo di esercizio del suo potere», sia, infine, quando la detta amministrazione
93 abbia violato ogni regola di elementare prudenza, di quella prudenza, cioè, che si impone quale
94 guida costante ed indefettibile a chiunque debba operare nel mondo esterno, venendo in relazione
95 con altri soggetti.
96 Nel caso in esame, dalla documentazione dello stesso ente convenuto risulta che i terreni interessati
97 dal tracciato ferroviario, nella tratta Benevento-Paduli, sono costituiti dai depositi alluvionali,
98 aggregati di ciottoli, ghiaie, sabbie ed anche limi in proporzioni diverse e con grado di compattezza
99 e cementazione variabile del fiume Calore, ricoperti da materiale piroplastico.
100 È, altresì, pacifico che detti terreni hanno una ridotta permeabilità, che, favorendo nelle masse
101 superficiali accumuli d'acqua, determinano lo scollamento.

Tr-It-2

102 Proprio per queste ragioni, nel tratto, oggetto dell'incidente, la linea ferroviaria corre in trincea,
103 allo scopo di evitare che le eventuali masse di terreno imbevute di acqua si distacchino ed invadano
104 la carreggiata ferroviaria.
105 Orbene, non vi è dubbio che lo strumento adottato dall'amministrazione ferroviaria (gabbionatura
106 in rete metallica a contenimento dei terrapieni), sindacabile dal giudice ordinario per le ragioni
107 sopra indicate, è assolutamente inidoneo ad evitare l'incidente.
108 Tale inidoneità risulta evidente ponendo in relazione le opere di difesa adottate con la natura
109 geologica della zona, notoriamente franosa.
110 Tutto ciò rendeva prevedibile che una pioggia continua ed abbondante, soprattutto nel periodo
111 invernale, avrebbe potuto causare degli smottamenti. La pericolosità del tratto nel quale si verificò
112 l'incidente trova conferma dalla scarsa velocità (50 chilometri orari) cui i macchinisti usano
113 attenersi nel percorrerla, proprio a causa delle particolarità geofisiche del luogo.
114 Le predette circostanze dovevano, quindi, portare la pubblica amministrazione ad adottare tutte le
115 cautele previste dalla tecnica per prevenire sinistri, proprio in considerazione dell'obiettivo
116 pericolosità della zona.
117 Pertanto, deve ritenersi che l'incidente per cui è causa fu provocato dall'inosservanza delle regole
118 di comune prudenza e diligenza e ciò comporta il diritto delle attrici ad ottenere il risarcimento del
119 danno.
120 In ordine al quantum debeatur, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dalle attrici, delle
121 attività da loro svolte, della durata della malattia, ritiene il tribunale di liquidare equitativamente,
122 alla D. F. ■■■■■, la somma di lire 7.500.000, comprensiva della rivalutazione monetaria e, alla
123 F. ■■■■■, quella di lire 5.000.000, comprensiva della rivalutazione monetaria.

Tr-It-3

1 TRIBUNALE DI IVREA, sentenza, 12-07-2005
 2 Motivazione. — (Omissis) È incontestato che la condotta dell'imputato è avvenuta nel corso di
 3 una gara di rally che era stata regolarmente autorizzata dal prefetto di Torino, si trattava perciò di
 4 un'attività sportiva lecita anche se in astratto pericolosa, sia per i partecipanti sia per gli spettatori,
 5 poiché essa si svolgeva non in circuiti chiusi bensì su normali tratti di strada (ovviamente chiusi
 6 momentaneamente al traffico veicolare), nei quali gli spettatori, come detto, di regola si posizionano
 7 ai bordi della strada stessa, spesso senza particolari protezioni.
 8 Si è soliti affrontare la presente tematica evidenziando un dato preliminare e cioè che l'attività
 9 sportiva, per la sua indubbia utilità sociale, viene non solo ammessa ma anche promossa dallo Stato,
 10 malgrado in molti casi essa si presenti come un'attività intrinsecamente pericolosa.
 11 Di tale positiva valutazione ne è segno tangibile la l. 16 febbraio 1942 n. 426 che ha istituito un
 12 apposito ente pubblico (Comitato olimpico nazionale italiano - Coni), il quale per statuto è deputato
 13 (attraverso le federazioni sportive, definite organi del Coni) alla promozione, disciplina ed
 14 organizzazione delle attività sportive, ad ogni livello.
 15 È evidente che lo Stato ha quindi ponderato che nel bilanciamento degli interessi contrapposti, da
 16 un lato il rischio connesso all'attività sportiva (ovviamente più intenso in alcuni sport piuttosto che
 17 in altri) e dall'altro l'utilità sociale per il benessere psico-fisico che deriva dalla pratica sportiva alla
 18 popolazione, va data prevalenza a quest'ultimo profilo. Tale scelta è riscontrabile anche in altri
 19 campi, quale l'attività medico-chirurgica, la circolazione stradale, l'attività industriale, tutti i quali
 20 si presentano con i requisiti dell'intrinseca pericolosità nei confronti dei soggetti coinvolti o
 21 addirittura della collettività, e malgrado ciò vengono tuttavia ammessi perché necessari allo
 22 sviluppo della società.
 23 In tali ipotesi l'ordinamento si preoccupa però di limitare il rischio connesso allo svolgimento delle
 24 suddette attività, utili ma pericolose, individuando in maniera il più possibile puntuale delle norme
 25 cautelari, che per l'attività sportiva sono contenute all'interno dei singoli regolamenti sportivi,
 26 esistenti per ognuna delle discipline sportive riconosciute ed autorizzate dallo Stato.
 27 Nel caso dei rallies le regole di gara sono compendiate all'interno del regolamento della Csa, vale
 28 a dire la commissione sportiva automobilistica italiana, istituita presso l'Acì, ente pubblico
 29 demandato per statuto all'organizzazione delle gare automobilistiche.
 30 Senza potersi soffermare sul punto di più a causa dell'ampiezza dell'argomento, va sottolineato che
 31 le regole cautelari suscettive di venire in gioco in tali ipotesi non possono essere costruite in base ai
 32 tradizionali criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento — criteri che potrebbero addirittura
 33 condurre ad una regola di condotta che imponga l'astensione dall'attività consentita in quanto tale
 34 — ma debbono tener conto dell'esigenza di permettere lo svolgimento dell'attività ritenuta
 35 socialmente utile, mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili: soltanto
 36 il superamento di tali limiti, o, secondo una terminologia particolarmente efficace, dei margini del
 37 c.d. rischio consentito, può pertanto essere fonte di responsabilità colposa.
 38 All'interno di quell'area del «rischio consentito» si possono quindi verificare delle condotte che in
 39 astratto integrano perfettamente delle fattispecie penali, le lesioni o l'omicidio, e che malgrado ciò
 40 non portano a nessuna responsabilità penale per l'autore, per l'evidente ragione che l'ordinamento
 41 non può contraddirsi, e così da un lato autorizzare ciò che è rischioso ma socialmente utile e
 42 dall'altro punire invece chi ha realizzato quel rischio che era del tutto prevedibile. In questo ambito
 43 trova quindi collocazione la problematica del c.d. illecito sportivo, che per le ragioni sin qui
 44 esposte, presenta profili del tutto peculiari rispetto ad un illecito comune e necessita perciò di una
 45 disciplina autonoma, proprio al fine di consentire il maggior sviluppo di questa importante attività
 46 sociale. Fuori invece dall'area del «rischio consentito», è evidente che si riesapanda la normale
 47 incidenza delle fattispecie penali, sotto i diversi profili del dolo e della colpa.
 48 Nella presente fattispecie non è controverso che l'imputato sia uscito di strada per aver errato
 49 manovra (non è mai stata neppure prospettata l'ipotesi di un guasto meccanico del mezzo, escluso
 50 comunque dalla perizia), ma ciò nonostante la difesa dell'imputato ha invocato a chiare lettere
 51 l'assoluzione evidenziando il seguente assunto: la possibilità che i piloti sbagliano manovra è insita

52 nel concetto di gara, soprattutto se essa è una gara di velocità, come sono le prove speciali
 53 all'interno dei rallies, nelle quali i conducenti per ottenere il miglior risultato sono indotti a tentare
 54 anche manovre azzardate e rischiose, non essendo ovviamente applicabili in tali casi i limiti del
 55 codice della strada, di cui l'ordinamento ha autorizzato la deroga.
 56 La fondatezza di tale affermazione non può essere messa in dubbio, ed è fatto noto a chi segue le
 57 competizioni automobilistiche che anche i migliori piloti del mondo, nel corso delle gare di
 58 velocità, hanno sbagliato manovra, uscendo di pista e mettendo a repentaglio la propria vita, quella
 59 degli altri concorrenti ed a volte anche quella degli spettatori.
 60 Tuttavia va evidenziato che di regola negli altri sport, quali ad esempio il calcio, il rugby, la
 61 pallacanestro, ecc., c.d. sport a violenza eventuale, all'interno dei rispettivi regolamenti sportivi si
 62 trova una computa disciplina delle condotte di gara degli atleti, con apposite norme di tipo
 63 cautelare (ad es. nel calcio è indicato lo specifico divieto di «entrare a gamba tesa») che
 64 l'ordinamento, nel caso di loro violazione, sanziona in prima battuta quale illecito sportivo e poi se
 65 ricorrano i presupposti anche come illecito penale; nel caso invece di rallies può constatarsi che il
 66 regolamento della Csa, non indica quali siano le condotte di guida che il pilota di rally deve tenere
 67 per meglio raggiungere il proprio miglior risultato, pur sempre però nel rispetto dell'incolumità
 68 altrui. Non viene quindi detto come affrontare una curva a forte velocità, oppure come comportarsi
 69 nel caso di sbandamento dell'automobile per evitare la fuoriuscita della stessa dal percorso di gara,
 70 ecc.
 71 Sotto questo profilo il parallelismo più adatto per l'attività sportiva del rally, non pare perciò essere
 72 quello con la maggior parte delle altre attività sportive, ma semmai quello con l'attività medico-
 73 chirurgica, parimenti pericolosa ma socialmente utile. Anche per tale ultima attività non vi è alcuna
 74 norma cautelare scritta che indichi al chirurgo come effettuare l'operazione, egli dovrà però agire
 75 secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, parametrata non rispetto alle capacità o
 76 conoscenze personali dell'autore del fatto illecito, ma piuttosto alla perizia del c.d. agente modello
 77 (homo eiusdem professionis et conditionis).
 78 Questo dato peculiare non sembra essere stato colto dalla difesa dell'imputato I. ■■■■■ Z. ■■■■, la
 79 quale ha insistito nel rilevare che: poiché non vi era stata alcuna violazione delle norme del
 80 regolamento sportivo, anche solo per questo non vi poteva essere un addebito di colpa in capo
 81 all'imputato, richiamando all'uopo quale precedente giurisprudenziale l'archiviazione datata 29
 82 ottobre 1997 del Pretore di Biella relativa al pilota ed al navigatore di un'auto partecipante sempre
 83 al rally della Luna, anch'essi imputati di omicidio colposo in danno di uno spettatore.
 84 A parte la considerazione che tuttora è controverso se l'osservanza delle regole di gioco da parte
 85 degli atleti escluda sempre qualsiasi profilo di responsabilità colposa, anche laddove l'evento lesivo
 86 avrebbe potuto essere evitato utilizzando un grado di prudenza aggiuntiva, che in concreto era
 87 esigibile dall'agente nel caso di specie. Vi sono infatti precedenti giurisprudenziali di merito e di
 88 legittimità, tutti per la verità non recenti, i quali hanno ritenuto che l'osservanza delle regole dello
 89 sport esercitato non è sempre sufficiente ad escludere la responsabilità penale dell'atleta in caso di
 90 incidente colposo, nell'ipotesi in cui lo stesso avrebbe potuto astenersi da azioni, che seppur
 91 consentite dal regolamento sportivo, facciano insorgere di fatto un pericolo manifesto per
 92 l'avversario o per terzi (vedasi, in particolare, Cass. 18 gennaio 1967, Triggiani, Foro it., Rep. 1967,
 93 voce Reato colposo, n. 117; 9 ottobre 1950, Fabbro, id., 1951, II, 85, App. Firenze 17 gennaio 1983,
 94 id., Rep. 1985, voce Omicidio e lesioni personali colpose, n. 158. In senso contrario e cioè che
 95 l'osservanza delle norme regolamentari esclude la responsabilità penale dell'atleta per i fatti lesivi
 96 da lui compiuti, vedasi Cass. 2 dicembre 1999, Rolla, id., 2000, II, 321; 6 marzo 1992, Nasuti, id.,
 97 Rep. 1993, voce Lesione personale e percosse, n. 5).
 98 Nel caso di specie però va sottolineato che non vi fu alcuna violazione di norme del regolamento
 99 Csa, perché come detto esso non contiene norme disciplinanti la condotta di guida del pilota, il
 100 quale, al pari del medico-chirurgo, non può essere considerato *legibus solutus* nell'esercizio
 101 della propria attività intrinsecamente pericolosa, ma è invece tenuto all'osservanza della *lex artis*,

Tr-It-3

102 individuabile secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico in relazione al c.d.
 103 agente modello

104 Solo all'interno dell'osservanza dei limiti di prudenza, perizia e diligenza propri della lex artis di
 105 specie è possibile individuare di volta in volta la c.d. soglia del «rischio consentito», entro il quale
 106 l'ordinamento esclude la rilevanza penale di fatti che in astratto integrano gli estremi di fattispecie
 107 penali

108 Con riferimento quindi ai piloti dei rallies, essi sono esonerati dalla responsabilità penale e civile
 109 derivante dalle loro condotte causanti danni all'integrità fisica altrui, solo se hanno agito con quel
 110 livello di perizia, prudenza e diligenza richieste non al normale guidatore su strada, ma all'astratto
 111 pilota modello di un rally, tenuto conto ovviamente delle particolarità di ogni specifica gara e di
 112 ogni singolo mezzo utilizzato per correre. In tal senso, in una fattispecie analoga (ovvero con il
 113 pilota imputato per la morte di un altro concorrente a causa di un suo sorpasso imprudente) la
 114 Suprema corte, sez. IV, 28 maggio 1997, Giunta (id., Rep. 1998, voce Omicidio e lesioni personali
 115 colpose, n. 117), ha affermato che i partecipanti ad una corsa automobilistica, se sono dispensati
 116 dall'osservanza delle norme sulla circolazione stradale, sono tuttavia tenuti ad osservare i
 117 fondamentali criteri di prudenza a tutela dell'incolumità individuale, per il generale principio del
 118 *neminem laedere*. (Omissis)

119 Di fronte all'iniziale perdita di stabilità del mezzo all'imbocco della curva, non addebitabile a
 120 manovre particolarmente errate, il L. Z. compì da un lato una manovra corretta ovvero
 121 controsterzare verso sinistra, ma dall'altro lato incorse in un evidente errore consistito nel frenare
 122 decisamente, anziché nell'aumentare leggermente la velocità per rimettere il veicolo in tendenziale
 123 stabilità

124 Nel corso della sua audizione dibattimentale il perito ing. Strano, alla domanda specifica posta dal
 125 giudice, se la condotta errata del L. Z. di frenare mentre l'automobile stava sbandando,
 126 fosse da considerare come un errore di guida grossolano ai limiti dell'abnormità, ha risposto che si
 127 trattava certamente di un «errore evidente», pur non essendo in grado di qualificarlo come abnorme,
 128 evidenziando peraltro che la condotta del frenare in quei frangenti è comunque un'azione istintuale

129 La risposta un po' equivoca del perito non deve però trarre in inganno, l'errore del pilota di frenare
 130 mentre la macchina sbandava in curva è stato certamente uno sbaglio macroscopico, in quanto è
 131 nozione di comune esperienza per un comune guidatore ed a maggior ragione per un partecipante a
 132 gare di rally, che il frenare decisamente ed all'improvviso comporta di regola il bloccaggio delle
 133 ruote dell'automobile, con la conseguente perdita definitiva di controllo del mezzo (non deve
 134 ingannare il fatto che nella scheda tecnica del mezzo sia indicata la presenza dell'ABS
 135 nell'impianto frenante, perché esso certamente era disinserto, come dimostrano inequivocabilmente
 136 i segni di «scarrocciamento» sul manto stradale, incompatibili con la presenza dell'ABS)

137 Che poi quello fosse un gesto umanamente istintivo, non sgota la valutazione di grave imperizia
 138 della manovra, ma semmai può anticipare la colpa del L. Z. al momento della decisione di
 139 partecipare alla gara, la c.d. colpa per assunzione, per essersi egli assunto non essendone del tutto
 140 all'altezza, un compito oggettivamente pericoloso nel quale è necessario controllare gli impulsi e
 141 mantenere la giusta freddezza nelle decisioni (per il riconoscimento del concetto di «colpa per
 142 assunzione», v. Cass. 6 dicembre 1990, Bonetti, id., 1992, II, 36).

143 L'imperizia dell'imputato L. Z. appare ancor più grave se si tiene conto, individuando
 144 come parametro di riferimento la perizia del c.d. homo eusdem professionis et conditionis, che
 145 l'imputato aveva ottenuto dalla Csaì la licenza «C internazionale», che presuppone l'aver ottenuto
 146 in precedenza piazzamenti in competizioni automobilistiche. La sua pregressa attività di pilota
 147 avrebbe dovuto certamente consentire al Lavino di apprendere quali fossero le corrette manovre di
 148 guida in tali casi, manovre che però si ripete sono pressoché di comune conoscenza già
 149 all'automobilista medio.

150 Si può quindi affermare qualche principio di diritto, che seppure sussista la regola secondo cui non
 151 ad ogni condotta imperita e/o imprudente del pilota di rallies che cagioni dei danni a terzi
 152 corrisponda una sua responsabilità penale, tuttavia essa permane qualora l'imperizia e/o

153 l'imprudenza dell'agente sia di tale gravità da superare la c.d. soglia del rischio consentito
 154 dall'ordinamento, soglia individuata di volta in volta dal giudice di merito, in ragione delle
 155 circostanze del caso concreto. Si tratterebbe ovviamente non di colpa specifica per violazione di
 156 norme cautelari scritte, bensì di c.d. colpa generica, che nella fattispecie avrebbe la sua centralità
 157 poiché l'ordinamento sportivo di settore non ha regole cautelari specifiche in ordine alle condotte di
 158 guida dei piloti di rallies. (Omissis)

12.2.1.1.2. Le tre sentenze di appello

Ap-It-1

1 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, sentenza, 04-12-1998
2 Fatto e diritto. – Gli imputati sono stati condannati, con sentenza del Pretore di Bologna, in data 31
3 ottobre 1995, alle pene per i reati loro rispettivamente ascritti, come indicati in epigrafe.
4 Lamentano nell'appello.
5 § 1 - E ■■■■■ G ■■■■
6 1) L'errata formulazione dell'accusa, la fattispecie è depenalizzata rientrando in quella prevista
7 dalla l. 22 maggio 1993 n. 159.
8 Il motivo è infondato. Come correttamente e puntualmente afferma il pretore, l'art. 1 l. 159/93, che
9 sanziona «chiunque abusivamente riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la
10 composizione grafica di opere o parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e
11 musicali che siano protette dalla l. 22 aprile 1941 n. 633», tutela la veste grafica dell'opera a favore
12 dell'editore (corpus mechanicum), cioè la forma del veicolo materiale dell'opera dell'ingegno
13 umano. «L'autonomia delle due ipotesi – prosegue il primo giudice – risulta evidente ove si
14 consideri che il diritto materiale d'autore, a differenza di quello morale, ha una durata limitata nel
15 tempo (art. 25, 27, 29, 31 l. 633/41) con la conseguenza che l'abusiva riproduzione a scopo di lucro
16 del corpo grafico di un'opera letteraria, protetta dalla l. 633/41 sotto il profilo del diritto morale
17 d'autore, ma non (più n.d.r.) di quello materiale, determinerebbe la violazione dell'art. 1 citato ma
18 non dell'art. 171 l. 633/41».
19 In effetti il pretore coglie esattamente l'elemento differenziale delle due norme: si pensi, ad
20 esempio, a quanto sia importante commercialmente la veste grafica delle collane dei classici della
21 letteratura – editi da case editrici diverse – che consente al lettore ed all'acquirente di identificare
22 icchi oculi l'editore.
23 Si tratta appunto di opere protette sotto il profilo del diritto morale d'autore ma non più, per il
24 decoro del tempo, di quello materiale.
25 Sul punto il primo giudice è confortato dalla pronuncia della Corte di cassazione, sez. III, 16
26 dicembre 1994, Nucci (Foro it., 1996, II, 231).
27 Naturalmente, nel caso sottoposto a giudizio, si tratta di testi universitari ancora protetti sotto il
28 profilo del diritto materiale.
29 2) La mancata assoluzione dell'imputato essendosi trattato di riproduzione lecita poiché non idonea
30 alla diffusione dell'opera nel pubblico, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 68 l.
31 633/41.
32 Il motivo è infondato. L'interpretazione che la difesa dell'imputato opera della disposizione
33 contenuta nell'art. 68 l. 633/41 non può essere condivisa.
34 Il 1° comma dell'articolo prevede la libera riproduzione di opere tutelate per uso personale dei
35 lettori a condizione che sia a) fatta a mano ovvero b) con mezzi di riproduzione non idonei a
36 spazio o diffusione dell'opera nel pubblico.
37 Nel caso che ci occupa le riproduzioni sono state effettuate con macchine fotocopiatrici.
38 Non ricorre dunque il caso sub a) ma neppure il caso sub b) perché, a differenza di quanto sostiene
39 la difesa dell'imputato – confortata da Trib. Bologna, sez. II civ., 3 aprile 1995, n. 1307/95 –
40 l'idoneità dei mezzi di riproduzione non va valutata in concreto, verificando se vi sia stata
41 diffusione della copia nel pubblico a fine di profitto, ma in astratto. L'idoneità, infatti, come
42 prevista dalla norma, si riferisce al mezzo di riproduzione non all'entità della riproduzione ed al suo
43 fine.
44 Evidente che, seguendo l'interpretazione della difesa e del tribunale, con un solo originale
45 dell'opera passato di mano in mano, molti lettori potrebbero chiedere una sola fotocopia, ciascuno
46 per uso personale, e le copisterie eseguirne una per ogni lettore, senza fine di concorrenza o di
47 particolare lucro, così però vanificando – e violando – la tutela del diritto d'autore.
48 Ora è pacifico che, con l'attuale qualità del procedimento di fotocopiatura, si possono riprodurre
49 copie perfette dell'originale o di altra fotocopia in breve tempo, copie dunque riproducibili
50 all'infinito, tutt'altro che idonee alla diffusione dell'opera nel pubblico.

51 Né è condivisibile l'assunzione, a sostegno della tesi difensiva, della disposizione contenuta nel 2°
52 comma dell'art. 68. Questa si riferisce al caso, affatto particolare, delle opere conservate nelle
53 biblioteche ed alla necessità di preservare gli originali dall'usura a consentire la lettura e la
54 consultazione a più utenti contemporaneamente. Molte opere conservate nelle biblioteche non sono
55 in commercio, molte sono rare e/o preziose: evidente dunque la necessità di riproduzione.
56 Si tratta comunque di una eccezione, come conferma il 3° comma dello stesso articolo che fa
57 divieto di spazio di «dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i
58 diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore».
59 Sul punto sono precise ed ampiamente diffuse le osservazioni del pretore.
60 Sulla carenza dell'elemento psicologico, appare ragionevole ritenere che non possa sfuggire al
61 copista professionista, salvo ipotesi di analfabetismo, la qualità del testo da fotocopiare né può
62 essere invocata l'ignoranza della legge penale.
63 3) Inutilizzabilità delle dichiarazioni del simulato avventore.
64 Il motivo è infondato. Le considerazioni del primo giudice sono sorrette da logica e coerenza.
65 Le fotocopie sono state eseguite su richiesta di incaricati dalle case editrici al fine evidente di
66 accertare quali copisterie riproducessero abusivamente testi universitari.
67 Queste persone, esaminate ritualmente come testi, non possono essere considerate imputate della
68 stessa fattispecie, avendo agito con il consenso dell'avente diritto – le case editrici appunto – e
69 dunque opera in loro favore la scriminante ex art. 50 c.p.
70
71 Detta scriminante non può ovviamente operare a favore del fotocopista, apparento paradossale
72 l'argomento della difesa che pretende un consenso delle case editrici anche per questi, quasi
73 esistesse per la scriminante de qua una sorta di proprietà transitiva.
74 D'altronde il sistema utilizzato dagli editori è l'unico, comunque il più attendibile, per verificare le
75 violazioni del diritto d'autore commesse con la fotocopiatura integrale dei testi, fenomeno
76 notoriamente assai diffuso e gravemente lesivo dei diritti degli autori e degli editori la cui pluralità
77 sopravvivenza sono seriamente minacciate con gravi conseguenze culturali, non solo economiche,
78 per gli stessi e per i lettori.
79 4) La personale posizione di E ■■■■■ G ■■■■
80 Non è ammissibile pervenire all'affermazione della responsabilità dell'imputato, quasi per
81 automatismo, sulla scorta della sua qualifica di titolare dell'azienda.
82 Il motivo è infondato. Il pretore esamina attentamente anche questo aspetto e, sulla base di dati
83 concordanti e seri, ritiene non occasionale l'attività di fotocopiatura integrale di testi tutelati dal
84 diritto d'autore.
85 «Vi sono stati quindi tre episodi, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, di fotocopiatura
86 integrale dei testi». Tutto ciò esclude l'occasionalità del fatto e denota una specifica prassi
87 operativa».
88 Logica e condivisibile la deduzione del primo giudice che il tutto sia avvenuto seguendo le
89 disposizioni del titolare della copisteria, del E ■■■■■ G ■■■■ appunto.
90 5) Sussistenza dell'ipotesi colposa, depenalizzata (art. 172 l. 633/41).
91 Il motivo è infondato. Per quanto detto sub 4) tale ipotesi potrebbe ravvisarsi se si fosse trattato di
92 un episodio del tutto occasionale e quindi sfuggito per negligenza al controllo del titolare, ma i fatti
93 sono diversi.
94 6) Necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
95 Il motivo è infondato poiché affatto generico.
96 § 2 - ■■■■■ ■■■■ ■■■■
97 1a) Il fatto non costituisce reato.
98 Il motivo è infondato. Essendo le argomentazioni difensive le medesime, ci si riporta a quanto
99 esposto al § 1, sub 1) e 2).
100 2a) Inutilizzabilità delle prove testimoniali degli agenti pro vocatori
101 Il motivo è infondato. Anche per questo motivo v. il § 1, sub 3).

Ap-It-1

102 3a) Estraneità del D.F. ██████ al fatto reato.
103 Il motivo è infondato. Sul punto il pretore svolge considerazioni analoghe a quelle per il E. ██████ -
104 v. § 1, sub 4) e 5) – poiché presso la copisteria del D.F. ██████ i testi riferiscono di due episodi
105 ravvicinati con fotocopiatura integrale in più copie dello stesso libro.
106 Ne deduce logicamente trattarsi di prassi abituale che non poteva sfuggire al titolare della
107 copisteria, che non è una grande fabbrica, ed anzi doveva avvenire seguendo le disposizioni del
108 titolare.
109 4a) Mancata concessione del beneficio della non menzione.
110 Mancata derubricazione nell'ipotesi colpita ex art. 172 l. 633/41.
111 Il motivo è infondato. Il primo giudice ha ritenuto che la precedente condanna, seppur per
112 fattispecie ora abrogata dall'art. 13 d leg. 40/94, rendesse immeritevole l'imputato del beneficio.
113 La corte condivide tale valutazione poiché il primo fatto, anche se non più reato, è indicativo di una
114 riprovevole tendenza a violare le norme in materia.
115 Per la derubricazione vale quanto detto al § 1, sub 5)

Ap-It-2

1 <http://www.giuristi.it/brain.net/sentenza/archivio/archivu/genova/sip1.htm>

2

3 REPUBBLICA ITALIANA

4 In nome del Popolo Italiano

5 La Corte di Appello di Genova Sezione Penale II

6 Composta dagli Ill.mi Signori

7 Dott. Adriano Sissa - Presidente

8 Dott. C. [REDACTED] - Consigliere

9 Dott. C. [REDACTED] - Consigliere

10 Ha pronunciato la seguente

11

12 SENTENZA

13 Nel procedimento penale

14 Contro: 1) omisive 2) Soc. omisive 3) omisive Con la costituzione di parte civile:

15 TELECOM ITALIA S.p.a. rappresentata dal responsabile dell'area territoriale affari legali Liguria della SIP

16 pro-tempore

17

18 IMPUTATI

19 Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpr. 110, 314 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un

20 medesimo disegno criminoso, nella loro qualità dei soci della X S.n.c. che gestiva il telefono pubblico di

21 Chiavari e pertanto incaricati di pubblico servizio, si appropriavano di complessive L. 1.484.280 contanti

22 il provento delle telefonate effettuate, appartenenti alla SIP

23 In Chiavari dall'agosto 1988 al novembre 1988.

24 Con recidiva semplice per Sempronio e reiterata per Cao.

25

26 APPELLANTI

27 Avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari che in data 11/7/1996 - Visti gli artt. 533 e 535 e 538 c.p.p.

28

29 DICHIARAVA

30 Tizio, Caia e Sempronio colpevoli del reato loro ascritto e, con le attenuanti generiche li

31

32 CONDANNAVA

33 Ciascuno alla pena di anni due e giorni dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

34

35 Visto l'art. 317 bis c.p.

36

37 DICHIARAVA

38 I predetti interdetti per la durata della pena dai pubblici uffici.

39

40 CONDANNAVA

41 Tizio, Caia e Sempronio, in solido tra loro, a risarcire il danno alla costituita Parte Civile, per L. 1.192.680,

42 rivalutate dal 1/12/1988 sino alla data odierna e con interessi legali da calcolarsi annualmente sulla somma

43 capitale annualmente rivalutata, nonché a rifondere in favore della costituita Parte Civile le spese di

44 costituzione e rappresentanza, che si liquidano in complessive L. 2.000.000 di cui L. 100.000 per esborsi,

45 oltre IVA e CFA come per legge.

46 Sulla relazione del Dott. C. [REDACTED] P. [REDACTED]

47

48 In fatto e diritto

49 Con ampia e diffusa articolazione di motivi di appello Tizio, Caia e Sempronio proponevano alla Corte tre

50 querelae la prima relativa alla natura del contratto, la seconda e la terza conteste con la posizione soggettiva

51 dei contraenti. In via di sub-ordine, gli appellanti rilevano la prescrizione di una appropriazione indebita

52 eventualmente ritenuta a seguito di derubazione del reato di peculato e, comunque la non configurabilità

53 di un reato continuato attesa la sussistenza di un'unica violazione di legge.

54 Fa da sfondo ai motivi di appello una più generale doglianza nei confronti dell'impugnata sentenza che, sulla

55 scorta di dati di fatto non contestati, applica alla fattispecie una valutazione in termini di peculato, ciò che

56 presuppone da un punto di vista oggettivo una altruità della cosa (ad caso di specie il denaro) e da un punto

57 di vista soggettivo l'appartenenza ad un contesto di Pubblica Amministrazione della SIP-Telecom, e la

58 qualifica di incaricati di pubblico servizio in capo agli appellanti, soci illimitatamente responsabili della X

59 S.n.c.

60 Condizione sufficiente per l'esclusione di un peculato è il mancato riconoscimento, in capo agli appellanti, di

61 incaricati di pubblico servizio.

62 La circostanza è talmente pacifica, a seguito della nuova formulazione degli artt. 314, 315, 357, 358 c.p., che

63 sul punto si è formato accordo fra tutte le parti (P.G., p.c., imputati) le quali all'odierna udienza hanno

64 concordemente dato atto, nella requisitoria e nelle arringhe, dell'impossibilità di ritenere gli appellanti alla

65 stregua di incaricati di pubblico servizio. La parte civile insiste, peraltro, sull'altruità del denaro che doveva

66 essere versato alla SIP-Telecom in forza del contratto di gestione di telefono semi-pubblico intercorso fra le

67 parti e ritiene pertanto che nella fattispecie sia ravvisabile un'ipotesi di appropriazione indebita per la quale

68 non'altro spetterebbe la prescrizione, ma che comporterebbe una conferma della sentenza a fini civili.

69 La prospettazione della parte civile non è esatta, non potendosi configurare né una proprietà dei gettoni in

70 capo alla SIP-Telecom né di quella somma di denaro della quale essa era ed è pacificamente creditrice nei

71 confronti della X S.n.c.

72 Come giustamente nota la difesa degli appellanti, i gettoni costituivano la chiave d'accesso all'apparecchio e,

73 in più aggiungere, erano merce estremamente extravagante, vuoi perché la telefonata poteva avvenire con

74 gettoni già in possesso di avvezioni, vuoi perché gli avvezioni ben potevano non restituire almeno in parte al

75 gestore che li aveva consegnati, i gettoni non utilizzati, vuoi perché il gestore aveva la chiave della cassetta

76 di caduta dei gettoni utilizzati. I gettoni, quindi, di là della mera azione meccanica di consentire il contatto,

77 non rappresentavano l'equivalente in denaro del traffico telefonico documentato da un contatore.

78 E' pertanto intercorso fra le parti un contratto di somministrazione la cui entità periodica era valutata da un

79 elemento commensuratore in cui l'obbligazione del gestore era quella di pagare il corrispettivo per il servizio,

80 gravato da IVA e al netto di un compenso. Ulteriori clausole prevedevano un minimo garantito di traffico,

81 con obbligo del gestore di pagare l'eventuale differenza, sino a concorrenza del minimo anzidetto ove lo

82 stesso non fosse stato raggiunto, e la applicazione di una penale per ritardato pagamento da parte del gestore.

83 La prima, inscambiabile ed assoluta enunciazione del rapporto contrattuale fra appellanti quali soci della X

84 S.n.c. e SIP-Telecom, con previsione di obbligazioni reciproche, esclude l'altruità del denaro, di cui la SIP-

85 Telecom era niente di più e niente di meno che una creditrice e, in parte - per ciò che attiene i compensi -

86 debitrice nei confronti della controparte.

87 Sulla scorta delle motivazioni che precedono, Tizio, Caia e Sempronio vanno assolti dal reato loro ascritto

88 perché il fatto, consistente in una appropriazione di cosa mobile altrui, non sussiste.

89

90 P.Q.M.

91

92 Visto l'art. 605 c.p.p.

93 In riforma della sentenza 11 luglio 1996 del Tribunale di Chiavari, impugnata dagli imputati omisive assolve

94 gli stessi dall'imputazione loro in concorso ascritta, perché il fatto non sussiste.

95

96 Con decisione in Genova, il 16/7/1998.

Ap-It-3

1 CORTE D'APPELLO DI BARI, sentenza, 15-01-2001
2 Svolgimento del processo. — Con articolata sentenza emessa in data 2 giugno 1999 il Pretore di
3 Bari ha dichiarato M. S. D'A. G. e M. V. responsabili dei reati
4 loro rispettivamente ascritti — per aver prestato, quali legali rappresentanti della società Centro
5 vigilanza speciale i primi due e della società Icarom il terzo, opera di vigilanza e custodia di
6 proprietà mobiliari ed immobiliari senza la licenza del prefetto — e li ha condannati, previa
7 concessione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di arresto e di lire
8 seicentomila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi
9 benefici di legge a tutti gli imputati ed ordine di confisca dei beni mobili in sequestro.
10 Ha condannato, altresì, i predetti al consequenziale risarcimento dei danni in favore delle costituite
11 parti civili Metronotte pugliese s.r.l., Faro s.r.l., Ivi s.p.a., Metrogiorno e notte s.r.l., Mondialpol
12 s.a.s. ed Apiv, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle relative spese.
13 Avverso tale sentenza hanno proposto appello i tre condannati, tramite i difensori.
14 Il M. ed il D'A. con un lungo atto di impugnazione, hanno lamentato segnatamente
15 che il primo giudice aveva basato la sua motivazione sulla deposizione dell'ispettore di p.s. R.
16 F. il quale era inattendibile per l'animosità dimostrata nei loro confronti, e su altri testi
17 d'accusa, i quali avevano, invece, confermato il rigore con cui i responsabili della Cvs avevano
18 sempre prestato servizio di vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Corte di cassazione, con
19 sentenza datata 19 novembre 1993 (Foro it., Rep. 1994, voce Guardia privata, n. 4), la quale aveva
20 mandato assolto proprio il D'A., quale presidente della stessa società cooperativa, per aver
21 erogato un servizio ritenuto diverso da quello effettuato dagli istituti di vigilanza utilizzando le
22 guardie particolari giurate.
23 Si è evidenziata, inoltre, la genericità e l'indeterminatezza dei termini vigilanza e custodia
24 contenuti nel contestato art. 134 r.d. 773/31, ed il loro contrasto con la natura di tale disposizione:
25 norma incriminatrice speciale, e quindi di stretta interpretazione, inestensibile analogicamente,
26 salvo a violare il principio di legalità e certezza del diritto ex art. 1 c.p.
27 Si è aggiunto che le disposizioni del vecchio testo unico delle leggi di p.s. — prevedenti la guardia
28 particolare agente con obbligato intervento diretto e con arma per la tutela della proprietà, in
29 sintonia con l'unico modo allora conosciuto di effettuare la vigilanza o la custodia — non potevano
30 ricomprendere il nuovo mondo della sicurezza, che si era venuto affermando a seguito
31 dell'invenzione di sofisticati mezzi tecnologici, e quindi neppure la figura dell'operatore di
32 sicurezza, e cioè di colui che interpretava il segnale tecnologico rinvienente da idonee
33 apparecchiature e, se necessario, trasmetteva l'avviso d'allarme all'autorità competente per
34 l'intervento diretto, per cui l'operatore di sicurezza era una figura completamente distinta da quella
35 della guardia particolare giurata.
36 Ne conseguiva collisione degli artt. 133 e 134 r.d. 773/31 con l'art. 41 Cost., sulla libertà
37 dell'iniziativa economica, in quanto le imprese della sicurezza, pur distinte da quelle delle guardie
38 particolari, venivano espulse dal mercato sulla base della considerazione che tutto quanto
39 somigliava all'imprecisato concetto di vigilanza rientrava nella previsione normativa degli anzidetti
40 articoli, e quindi poteva essere effettuato solo dalle guardie particolari. E similmente tale stato di
41 fatto confliggeva con la l. 10 ottobre 1990 n. 287, intitolata «norme per la tutela della concorrenza e
42 del mercato», che si proponeva di impedire ogni ostacolo al libero accesso al mercato, in situazione
43 dell'art. 41 Cost. ed a tutela del diritto all'iniziativa economica, attesa la posizione dominante
44 riconosciuta alle società di guardie particolari.
45 Gli appellanti in esame hanno lamentato, ancora, che il primo giudice aveva violato il principio di
46 legalità dell'art. 1 c.p. ed il disposto dell'art. 14 disp. sulla legge in generale, escludenti che le
47 norme penali incriminatrici siano passibili di estensione analogica, in quanto aveva ricondotto la
48 diversa e distinta attività degli operatori di sicurezza a quella esplicita dalle guardie particolari
49 giurate.
50 Hanno censurato, infine, la motivazione pretorile in ordine alla ricorrenza dell'ignoranza evitabile,
51 sottolineando che D'A. vantando una pronuncia assolutoria ad personam della Corte di

52 cassazione, era convinto totalmente della legittimità del suo comportamento, tenuto rigorosamente
53 conforme ai principi stabiliti in tale sentenza, e che tale convincimento aveva segnato pure l'azione del
54 suo successore M. nella erogazione del servizio.
55 Gli impugnanti in esame hanno concluso, quindi, sostenendo il conflitto degli anzidetti artt. 133 e
56 134, interpretati estensivamente, con l'art. 41 Cost., e chiedendo, nel merito, l'assoluzione perché il
57 fatto non costituisce reato, o quanto meno declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 5 c.p., con
58 revoca della confisca dei beni della società Cvs.
59 Anche il M. V. ha invocato l'assoluzione dal reato addebitatogli perché il fatto non
60 costituisce reato, ed in subordinata declaratoria di non punibilità ex art. 5 c.p.
61 Ha sostenuto, in particolare, che la società cooperativa Icarom non aveva svolto attività di vigilanza
62 o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari in favore di terzi, e che essa era un soggetto
63 giuridico distinto e separato dalla società cooperativa Icaro s.r.l., per cui erroneamente il pretore
64 aveva affermato la sostanziale identità dei due enti collettivi privati.
65 Ha aggiunto che, quando pure si volesse ritenere la sussistenza di una qualche attività di vigilanza
66 della società di cui era legale rappresentante, competeva la scriminante dell'inevitabile ignoranza
67 della norma penale, atteso che la giurisprudenza aveva escluso la necessità di apposita
68 autorizzazione prefettizia nel caso di servizio svolto dai soci di una cooperativa, senz'armi, con il
69 solo compito di segnalare alle competenti autorità danni e pericoli, compresi quelli connessi reati
70 contro il patrimonio.
71 Al giudizio di secondo grado, espletate le formalità di rito, il procuratore generale, i patroni di parte
72 civile ed i difensori degli appellanti hanno concluso la discussione del processo formulando le
73 richieste precisate in epigrafe.
74 Motivi della decisione. — Va preliminarmente puntualizzato come il primo giudice abbia accertato
75 che gli operatori della società cooperativa Cvs (Centro vigilanza speciale) svolgevano una vasta
76 gamma di attività di vigilanza nell'ambito del settore della sorveglianza e della sicurezza, secondo
77 modalità non difformi da quelle per le quali il D'A. era stato mandato assolto per analogo
78 reato dalla Corte di cassazione con la sentenza indicata.
79 In particolare, essi espletavano servizio di presidio di pertinenza di immobili, e si trattavano
80 talvolta stabilmente all'interno di stabilimenti, uffici o condomini, effettuando di giorno servizio di
81 reception (regolando l'afflusso delle persone, vigilando che non si verificassero incidenti e che non
82 vi fossero anomalie), e di notte controllando l'esterno attraverso i monitor collegati ad impianti di
83 telecamere a circuito chiuso, altre volte svolgevano una sorta di servizio di ronda, lasciando prova
84 del proprio passaggio presso gli abbonati mediante apposizione di biglietti o annotazione su appositi
85 orologi marcatempo, oppure accorrendo in caso di segnalazione della centrale operativa, collegata
86 all'obiettivo protetto da teleallarme.
87 Si trattava, quindi, di operatori polifunzionali di sicurezza, essendo questa esercitata anche a
88 distanza mediante telecontrolli, telecomandi e teleallarme, finalizzata ad evitare manomissioni di
89 impianti e apparecchiature, intrusioni dall'esterno, ovvero furti o altro tipo di emergenze (incendi,
90 allagamenti o inquinamenti), ed a fornire un primo soccorso, che si concludeva con la segnalazione
91 alle autorità competenti di danni o pericoli alle proprietà mobiliari o immobiliari, derivanti da eventi
92 naturali o da aggressioni dell'uomo, ma, in quest'ultimo caso, senza la previsione di alcun
93 intervento diretto e senza l'uso di armi.
94 In definitiva, i soci-dipendenti della cooperativa espletavano attività riconducibili alla tutela dei
95 beni altrui, a volte similari a quelle delle guardie particolari giurate, ma svolte senz'armi e senza la
96 previsione di interventi diretti contro le aggressioni dell'uomo, i quali erano lasciati ai competenti
97 organi di polizia o alle guardie particolari di altri istituti.
98 Similan attività svolgeva la società cooperativa Icarom del M. V.
99 Accertati i fatti, si pone il problema giuridico di verificare se l'art. 134 tu l.p.s. lasci spazio al
100 libero esercizio, da parte di enti o privati, di attività riconducibili alla tutela dei beni altrui, svolte
101 senza l'uso di armi e senza la previsione di intervento diretto, ovvero se ogni forma di attività di
102 vigilanza e custodia dei predetti beni necessita tout court di licenza prefettizia.

Ap-It-3

103 La giurisprudenza è divisa nella soluzione del problema.
 104 Alcune decisioni hanno ritenuto che ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di
 105 beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le
 106 quali essa viene espletata (Cass. 28 aprile 1997, Montelli, id., Rep. 1997, voce cit., n. 12, 2 marzo
 107 1998, Mennumi, id., Rep. 1998, voce cit., n. 12; 12 gennaio 2000, Schino, id., Rep. 2000, voce cit.,
 108 n. 6; Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 1996, n. 1023, id., Rep. 1996, voce cit., n. 10).
 109 Altre sentenze hanno considerato necessaria la licenza prefettizia dell'art. 134 r.d. 773/31 solo
 110 quando l'attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari o mobiliari sia accompagnata
 111 dall'esercizio di poteri di intervento diretto per la prevenzione e per la repressione dei reati (Cass.
 112 19 novembre 1993, D'A. cit., Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 1997, n. 1233, id., Rep. 1997,
 113 voce cit., n. 13).
 114 Orbene, ritiene questa corte che sia condivisibile la seconda tesi, alla stregua di elementi
 115 argomentativi di ordine letterale, razionale e sistematico.
 116 Invero, il contestato art. 134 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 fa testualmente divieto ad enti o privati di
 117 «prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari», senza la licenza del
 118 prefetto. Usa, perciò, espressioni estremamente ampie e generiche, con una locuzione alternativa
 119 (vigilanza oppure custodia), per cui potrebbe riferirsi alla prestazione di ogni opus di vigilanza
 120 oppure di custodia, intesa a qualsiasi forma di tutela dell'altrui proprietà, senza alcuna
 121 delimitazione, e quindi finalizzata a reagire ad ogni tipo di aggressione dell'uomo o delle forze
 122 naturali.
 123 Ne discende che una interpretazione meramente letterale, che cogliesse il dato testuale nella sua
 124 massima espansione, porterebbe a ricomprendere nella previsione legislativa qualsiasi forma di
 125 attività di enti o privati intesa alla vigilanza o alla custodia delle proprietà altrui, anche se non
 126 esercitata in forma imprenditoriale o professionale, pur saltuaria, anche senza fini di lucro,
 127 finalizzata alla salvaguardia dei beni da qualsiasi tipo di aggressione esterna, portando all'incongrua
 128 conseguenza che necessiterebbero della licenza prefettizia anche ipotesi assolutamente marginali,
 129 quali quella del custode delle autovetture sulla pubblica via o del fattore lasciato a custodire una
 130 villa isolata.
 131 Del resto, l'art. 62 stesso r.d. 773/31 prevede che i portieri di case ed alberghi, i custodi di
 132 magazzini, stabilimenti ed uffici, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata,
 133 devono ottenere una mera iscrizione nell'apposito registro di p.s., eppure anch'essi prestano
 134 indubbiamente opera di vigilanza e custodia di proprietà altrui. Per cui con tale disposizione lo
 135 stesso testo unico delle leggi di p.s. riconosce implicitamente la ricorrenza di una tale opera non
 136 necessitante della licenza prefettizia.
 137 S'impone, quindi, la necessità di una interpretazione restrittiva, data anche la natura di norma
 138 incriminatrice speciale, e pertanto come tale necessitante di stretta interpretazione: pena, altrimenti,
 139 la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 c.p.
 140 Occorre, quindi, individuare elementi ulteriormente caratterizzanti, vale a dire peculiari
 141 caratteristiche che la funzione di vigilanza o di custodia dell'altrui proprietà deve presentare perché
 142 divenga necessaria la licenza prefettizia, occorre, insomma, un elemento specificante e qualificante
 143 dell'attività prevista dalla norma in esame in modo estremamente generico. E l'individuazione di
 144 tali modalità operative, caratterizzanti la fattispecie incriminatrice, va fatta, evidentemente, in
 145 riferimento alla ratio legis ed alla interpretazione sistematica con le altre norme collegate con l'art.
 146 134 anzidetto.
 147 D'altro canto, l'interpretazione estensiva per la quale ogni forma di vigilanza o custodia delle altrui
 148 proprietà esige la licenza del prefetto solleva dubbi di costituzionalità, per contrasto con l'art. 41
 149 Cost., prevedente la libertà dell'iniziativa economica privata: giacché, ampliando in maniera
 150 indeterminata e generica il campo delle attività economiche (concernenti la sicurezza) condizionate
 151 dall'autorizzazione statale, inglobando nel concetto normativo della vigilanza e custodia tutto
 152 quanto afferisce al mondo della sicurezza (enormemente accresciutosi e variegatosi negli ultimi

153 anni grazie allo sviluppo delle tecnologie, che hanno prodotto nuovi settori di lavoro), sembra
 154 limitare ingiustificatamente l'ambito della libertà dell'iniziativa economica privata.
 155 Né si richiami in contrario il 2° comma dell'art. 41, sotto il profilo che l'iniziativa privata non può
 156 svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza ed alla libertà dei cittadini: perché non si vede
 157 quale pregiudizio alla sicurezza pubblica — ed ancor meno alla libertà degli italiani — possa essere
 158 arrecato da un'attività di vigilanza integrativa e complementare di quella direttamente esercitata o
 159 autorizzata dallo Stato, per interventi diretti di prevenzione e repressione dei reati.
 160 Ora, l'art. 134 in esame è compreso nel titolo IV r.d. 773/31, intitolato «delle guardie particolari e
 161 degli istituti di vigilanza e di investigazione privata», che individua i soggetti operanti nel campo
 162 della vigilanza privata negli art. 133 e 134.
 163 Il primo riguarda l'ipotesi in cui la tutela della sicurezza della proprietà privata è esercitata dal
 164 dominus dei beni (enti pubblici, enti collettivi e privati) attraverso l'impiego di «guardie particolari
 165 alle proprie dipendenze», il secondo articolo si riferisce, invece, alla possibilità che l'attività di
 166 vigilanza e custodia sia affidata ad enti o privati che, muniti della licenza del prefetto, la esercitano
 167 per conto di terzi.
 168 In entrambi i casi non vi è alcuna sostanziale differenza tra le guardie particolari assunte
 169 direttamente da enti o privati proprietari, e quelle che, alle dipendenze di istituti di vigilanza,
 170 prestano analogo servizio nell'interesse di enti o privati che lo richiedono. In entrambi i casi,
 171 peraltro, si fa riferimento esclusivo alle guardie particolari per la prestazione dell'opera di vigilanza
 172 o custodia dei beni; per cui pare evidente che siffatte espressioni normative debbano andar
 173 individuate, e specificate nelle loro modalità esecutive, con riferimento ai poteri ed alle mansioni
 174 che son propri di tali guardie particolari.
 175 Esse, invero, giurano di perseguire il pubblico interesse, ed hanno poteri coercitivi e certificativi
 176 diretti (art. 250 e 255 r.d. 635/40, regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di p.s.), hanno la
 177 possibilità di munirsi di arma (art. 256 del predetto regolamento), ed in ogni caso hanno poteri di
 178 intervento diretto nella prevenzione e repressione dei reati.
 179 È giurisprudenzialmente riconosciuto che esse esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nello
 180 svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, possono procedere
 181 all'arresto in flagranza ed hanno l'obbligo di cooperare con le autorità di polizia.
 182 Ne discende che il dato normativo sistematico consente di tipizzare la figura della guardia
 183 particolare giurata (e v. pure l'art. 138 t.u.) con riferimento per un verso all'attività di vigilanza e
 184 custodia delle proprietà altrui, e per altro verso con riguardo ai poteri di intervento diretto per la
 185 tutela di queste ultime. Il che induce a ritenere che l'art. 134 predetto, riferendosi soltanto alle
 186 guardie particolari giurate, connota la prevista opera di vigilanza o custodia essenzialmente con i
 187 poteri di intervento diretto per la prevenzione e repressione dei reati, con la conseguenza che
 188 l'attività per la quale è prevista la licenza prefettizia non coincide puramente con ogni forma di
 189 «vigilanza o custodia», ma deve essere caratterizzata dall'esercizio di poteri corrispondenti a quelli
 190 propri di tali guardie.
 191 L'art. 134, insomma, nell'ottica del legislatore del 1931, regola meramente la vigilanza
 192 tradizionale, esplicantesi solo tramite le guardie particolari, e non copre attività diverse da quelle di
 193 queste ultime, non potendo evidentemente prevedere, il vecchio legislatore, il moltiplicarsi di
 194 oggettive esigenze di sicurezza e l'evoluzione tecnologica che l'ha accompagnata, e che hanno
 195 portato ad ampliare enormemente il mondo della sicurezza, facendovi comprendere in esso una
 196 svariata tipologia di servizi collaterali, come l'impiantistica d'allarme.
 197 Vi è, quindi, necessità di una valutazione aggiornata del quadro normativo, nella prospettiva di
 198 tutela del diritto di libera iniziativa economica costituzionalmente garantito, che tenga fuori le
 199 nuove attività di sicurezza, non prese in considerazione dal testo unico delle leggi di p.s.,
 200 dall'ambito della norma incriminatrice speciale in esame.
 201 Di guisa che, l'accertata esigenza di caratterizzare le attività di vigilanza o custodia con l'esercizio
 202 dei poteri di intervento diretto per la prevenzione e la repressione dei reati, consente di tener distinta
 203 tutta quella gamma di servizi di carattere più propriamente commerciale, separata (anche se

Ap-It-3

204 adiacente) a quella della sicurezza classica. E così di qualificare come diversa la nuova figura
 205 dell'operatore di sicurezza, che raccoglie il segnale tecnologico proveniente da telecamere,
 206 microprocessori e fotocellule, e, se necessario, trasmette l'avviso d'allarme alle autorità competenti
 207 per l'intervento, e cioè l'attività di un gestore della nuova tecnologia della sicurezza, che agisce
 208 nell'ambito di un moderno concetto di vigilanza, nel quale non svolge interventi diretti, non si dota
 209 di un'arma, ma controlla tecnologicamente il sito da tutelare.

210 Sotto il profilo razionale, poi, va osservato che la disposizione del richiamato art. 134 mira ad
 211 assicurare il possesso di necessari requisiti garantistici, valutati dal prefetto nei soggetti chiamati
 212 allo svolgimento di compiti, di tutela diretta delle altrui proprietà, che sono passibili di interferenze
 213 con le attività istituzionali di polizia giudiziaria e di sicurezza.

214 Siffatta ratio ricorre evidentemente solo per le guardie particolari giurate, che devono vestire
 215 l'uniforme o portare il distintivo (art. 354 del regolamento leggi p. s.), possono essere dotate di armi
 216 ed hanno poteri di intervento diretto, coercitivo e certificativo, per la prevenzione e la repressione
 217 dei reati, per cui per esse c'è pericolo d'interferenze con gli organi di polizia, e rischio di
 218 compromissione della sicurezza pubblica.

219 La ragione giustificatrice della norma non ricorre, invece, per le altre figure professionali del
 220 mondo della sicurezza, le quali, non avendo poteri di intervento diretto e non potendo portare armi,
 221 svolgono attività integrative di tutela dei beni altrui, per cui non realizzano ipotesi di
 222 compromissione della sicurezza pubblica e di interferenze con la polizia, ma anzi prestano una
 223 opera di ausilio a quest'ultima nei casi di aggressioni da parte dell'uomo.

224 Insomma, la loro attività, essendo integrativa e non sostitutiva rispetto a quella istituzionalmente
 225 svolta dagli organi di polizia, non crea pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della
 226 libertà dei cittadini, non essendovi rischio di interferenze con i diversi compiti propri della polizia
 227 giudiziaria e di sicurezza. Ed è appena il caso di aggiungere che rimangono sicuramente escluse da
 228 tale prospettata possibilità tutti gli altri compiti concernenti i servizi antincendi, antiallagamento ed
 229 antinquarmento, e le altre distinte attività.

230 Una volta accolta l'interpretazione restrittiva della norma incriminatrice in esame, consegue nel
 231 caso di specie che l'attività di controllo indiretto e di vigilanza non armata svolta dagli operatori
 232 della Cvs deve ritenersi diversa dai servizi svolti dalle guardie particolari giurate degli istituti di
 233 vigilanza autorizzati: come emerge pure dall'obiettiva circostanza che gli uni e le altre lavoravano
 234 contemporaneamente presso varie aziende (la Fiera del Levante, la ditta Faver e la Ultragas).

235 Deve concludersi, quindi, che i servizi di vigilanza svolti, secondo le diverse modalità indicate,
 236 dagli operatori della Cvs, e parimenti da quelli della cooperativa Icarom, non necessitavano della
 237 licenza prefettizia, e non integravano perciò i fatti-reato contestati, per cui gli appellanti vanno
 238 assolti, in riforma della sentenza di primo grado, con la più ampia delle formule, con conseguente
 239 revoca della confisca disposta dal pretore.

240 Attesa la complessità del processo, appare opportuno — da ultimo — riservare la redazione della
 241 motivazione nell'opportuno termine di giorni sessanta.

12.2.1.1.3. *Le tre sentenze di cassazione*

Cas-It-1

1 © A. GIUFFRÈ EDITORE - *Juris data online* - Cassazione Penale
2
3 Cassazione penale, SEZIONE V, 15 marzo 2002, n. 20480
4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
5 QUINTA SEZIONE PENALE
6 Composta dagli Ill.mi Sign.
7 Dott. F. [REDACTED] B. [REDACTED] PRESIDENTE
8 1. Dott. G. [REDACTED] C. [REDACTED] CONSIGLIERE
9 2. Dott. H. [REDACTED] D. [REDACTED] "
10 3. Dott. R. [REDACTED] M. [REDACTED] "
11 4. Dott. C. [REDACTED] N. [REDACTED] "
12 ha pronunciato la seguente
13 SENTENZA - ORDINANZA
14 sul ricorso proposto da:
15 1) <S. F. > N. IL 16.01.1959
16 avverso SENTENZA del 04-12-2000
17 TRIBUNALE di VITERBO
18 visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
19 udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
20 C. [REDACTED] D. [REDACTED]
21 Udito il Procuratore Generale in persona del DR. F. [REDACTED] C. [REDACTED]
22 che ha concluso per il rigetto del ricorso
23 Udito il difensore Avv. G. [REDACTED] C. [REDACTED] di Roma.
24 FattoDritto
25 Con la sentenza sopra menzionata <S. F. > veniva condannato per il reato di cui all'art. 593 co. 2 c.p. perché, dopo essere
26 stato contattato telefonicamente nella qualità di medico di base da tale <N. M. > ed avergli detto di rivolgersi alla
27 guardia medica, incrociando l'autovetture a bordo della quale il <N. > stava portandosi appunto a detto servizio e pur
28 sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere, ometteva di prestare l'assistenza
29 occorrente, allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni.
30 Ricorre ora per cassazione denunciando inosservanza ed erronea applicazione con motivazione illogica in
31 ordine alla assistenza del detto reato: con il <N. > non c'era stato contatto sensoriale né se ne poteva dedurre una
32 concreta situazione di pericolo, tale da privarlo della capacità di provvedere a se stesso: ed infatti subito dopo la guardia
33 medica ne fu accertato un semplice stato d'anima.
34 Il ricorso è fondato.
35 Per la configurabilità del delitto di ommissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto,
36 attraverso gli organi sensoriali con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo
37 sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato (in termini
38 Cass. 15.10.1987, n. 11670, ccd 177072). Nella specie tale contatto sensoriale è mancato non solo, ovviamente, nella
39 conversazione telefonica ed infatti nessun rimprovero viene mosso in proposito nel capo di imputazione- ma anche nel
40 successivo incontro per strada delle vetture dell'imputato e del <N. >. Né la semplice richiesta di soccorso, pur ritenuta,
41 vale, come erroneamente ritenuto in sentenza, a configurare la situazione di pericolo richiesta per la sussistenza del
42 reato: per accertare la quale -fuori dei casi di presunzione, come la mancanza di segni di vita o di animazione- occorre
43 appunto quel contatto sensoriale che nella specie non si è verificato.
44 Il fatto ascritto all'imputato -pendolo, non medico curante del denunciante e fuori servizio- può essere valutato
45 al più sotto il profilo della deontologia professionale ma non presenta gli elementi costitutivi del reato contestato e,
46 quindi, non sussiste.
47 P. Q. M.
48 La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
49 Roma, 15 marzo 2002
50 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 MAG. 2002

Cas-It-2

1 CORTE DI CASSAZIONE, sezione I penale, sentenza, 28-01-2005.
 2 I
 3 Ritenuto in fatto. — 1. - La sera di sabato 28 settembre 2002 il padre di D.P. denunciava la
 4 scomparsa della figlia, studentessa quattordicenne, uscita di casa alle ore 15,30 circa. Il primo
 5 elemento utile per le indagini era costituito da un messaggio Sms, pervenuto la mattina successiva
 6 al cellulare del fratello I., con il quale D. comunicava che stava con «T.», cioè con A.R. cui era
 7 legata sentimentalmente, e che non intendeva tornare a casa. Il messaggio si rivelava però
 8 fuorviante e opera di altri soggetti perché il R. in quel momento si trovava con i familiari nella
 9 caserma dei carabinieri. Si accertava anche che il messaggio era stato inviato da una cabina
 10 telefonica stradale di L. mediante una scheda prepagata smarrita dal titolare nello scorso agosto a I.,
 11 località in cui era in vacanza la famiglia B., pure residente a L. nei pressi dell'abitazione della
 12 famiglia P. In effetti, la perquisizione domiciliare eseguita il 4 ottobre portava al rinvenimento della
 13 scheda telefonica in possesso del sedicenne N.B., la cui tessera Sim risultava peraltro essere stata
 14 utilizzata per fare due telefonate dal cellulare di D. dopo le ore 15,47 del 28 settembre.
 15 Il B. confessava di aver ucciso D. con un coltello e accompagnava i carabinieri presso un vecchio e
 16 abbandonato cascinale — la cascina E. — alla periferia di L., indicando lo sgabuzzino sito al primo
 17 piano, ove era stato trascinato e giaceva il cadavere della ragazza. La polizia giudiziaria
 18 documentava fotograficamente e procedeva al campionamento di diverse fascette autobloccanti e di
 19 numerose macchie di sangue presenti nei diversi locali, sulla base delle quali e dei rilievi medico-
 20 legali i carabinieri del Ris avrebbero poi enucleato la verosimile ipotesi ricostruttiva degli eventi,
 21 fatta propria dai giudici di merito. Il B. faceva altresì rinvenire presso un'altra cascina i jeans e la
 22 giacca di D., due rivestimenti del cellulare della stessa, due fazzoletti sporchi di sangue e una
 23 confezione di fascette, oltre un grosso coltello di acciaio per cucina. Gli accertamenti medico-legali
 24 individuavano sul corpo della ragazza quattro lesioni da punta e taglio, compatibili col coltello
 25 sequestrato, di cui due mortali all'ernitiorace anteriore e posteriore sinistro, una pure potenzialmente
 26 letale al collo ma provocata in limine vitae e un'altra alla regione lombare sinistra, oltre ad una
 27 ferita toracica più superficiale ed a numerose contusioni, escoriazioni, ecchimosi e ferite da difesa.
 28 Coinvolto dal B. nella vicenda, il giovane amico M.F. faceva a sua volta il nome di un terzo
 29 minorenni, N.V., ed entrambi facevano quindi il nome dell'odierno imputato, G.E., residente di
 30 fronte all'abitazione P., cui attribuivano un preciso ruolo nella dinamica dei fatti, sia nella fase
 31 deliberativa che in quella esecutiva. Esaminato su sua richiesta dal g.i.p., all'esito dell'audizione del
 32 F. e del B. in sede di incidente probatorio, l'E. rendeva parziali ammissioni circa la partecipazione
 33 all'incontro preliminare, in cui si era progettato di portare con un pretesto D. nella cascina
 34 abbandonata per abusarne sessualmente, e la sua effettiva presenza nella medesima cascina il
 35 pomeriggio del 28 settembre.
 36 Dall'analisi delle tracce smatiche rinvenute all'interno della cascina il Ris dei carabinieri enucleava
 37 infine l'ipotesi di ricostruzione sequenziale degli avvenimenti, posta a base della prospettazione
 38 accusatoria.
 39 1.1. - Tenuto conto della sostanziale coerenza tra le risultanze delle indagini tecniche e degli
 40 accertamenti medico-legali, le parziali ammissioni dell'imputato e il nucleo fondamentale delle
 41 dichiarazioni accusatorie degli imputati minorenni F. e B., il g.u.p. del Tribunale di Brescia,
 42 investito del rito abbreviato, riteneva provata la presenza fisica e la partecipazione diretta dell'E. a
 43 tutte le cadenze principali del fatto criminoso e lo dichiarava colpevole dei delitti di violenza
 44 sessuale di gruppo e di sequestro di persona, unificati nel vincolo della continuazione, nonché del
 45 delitto di omicidio plurigravato, oltre che del reato di spaccio di sostanze stupefacenti,
 46 condannandolo, negate le attenuanti generiche e con la diminuzione del rito, alla pena dell'ergastolo,
 47 oltre al risarcimento dei danni a favore dei genitori di D.P., costituiti parti civili.
 48 1.2. - La Corte d'assise d'appello di Brescia, disattese le eccezioni difensive di inutilizzabilità delle
 49 dichiarazioni parzialmente confessorie rese dall'E. al g.i.p. e respinte le istanze di rinnovazione
 50 dell'istruzione dibattimentale, pur ribadendo la tesi della partecipazione diretta dell'imputato alle
 51 principali cadenze della vicenda criminosa, accoglieva parzialmente l'appello dell'imputato

52 relativamente all'esclusione delle aggravanti dell'omicidio di cui agli art. 576, 1° comma, nn. 1 e 5,
 53 e 577, 1° comma, n. 4, in relazione agli art. 61, nn. 1 e 2, c.p., sull'assunto che: l'aggravante
 54 dell'art. 576, 1° comma, n. 5, si riferisce a figure di reato, quelle degli art. 519-520-521, ormai
 55 espunte dall'ordinamento a seguito della riforma dei reati sessuali di cui alla l. n. 66 del 1996, e in
 56 ogni caso la violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie autonoma a concorso necessario,
 57 rispetto alla quale non è dato rinvenire continuità normativa con le ipotesi abrogate, non era
 58 configurabile né provata la finalizzazione dell'omicidio all'occultamento dell'abuso sessuale o ad
 59 assicurarsi l'impunità dal medesimo reato, poiché la situazione era ormai uscita di controllo a causa
 60 dell'improvvisa furia omicida del B., la futilità del motivo, pertinente alla condotta del materiale
 61 esecutore a fronte della reazione ingiuriosa della vittima, non si comunicava per il suo carattere
 62 soggettivo al coimputato. Di talché, con sentenza del 26 maggio 2004 la corte distrettuale, concesse
 63 le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla residua aggravante della crudeltà di cui all'art. 61, n.
 64 4, c.p., riduceva la pena ad anni venti di reclusione (pena base per l'omicidio anni ventitré + anni
 65 sette per il concorrente reato continuato di sequestro di persona e violenza sessuale + anni due per il
 66 reato di spaccio di stupefacenti = anni trentadue, ridotti ex art. 78 c.p. ad anni trenta — un terzo per il
 67 rito abbreviato = anni venti), con conseguente revoca della pubblicazione della sentenza e
 68 limitazione di durata pari a quella della pena detentiva delle pene accessorie dell'interdizione legale
 69 e della sospensione della potestà genitoriale, confermava nel resto la decisione di primo grado.
 70 2. - Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il difensore
 71 dell'imputato e il procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, cui hanno fatto seguito
 72 note di replica del primo e memoria difensiva del procuratore speciale delle parti civili.
 73 2.1. - Il difensore dell'imputato, dopo avere ribadito l'eccezione di inutilizzabilità delle
 74 dichiarazioni rese dallo stesso davanti al g.i.p. all'esito dell'incidente probatorio fissato per
 75 l'audizione del B. e del F., nonché criticato la denegata rinnovazione dell'istruzione probatoria
 76 mediante il riesame dei computati minorenni e la perizia psichiatrica sulla fragile personalità
 77 dell'E., ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del ruolo e
 78 dello specifico contributo concorsuale dell'imputato. Le sequenze fattuali sarebbero state ricostruite
 79 e la sua partecipazione alla vicenda criminosa affermata in forza di elementi indiziari inattendibili,
 80 incerti e congetturati, in particolare circa l'apporto operativo consistito nell'ostacolare la fuga della
 81 vittima e nel prestare aiuto all'aggressore determinato ad ucciderla. In ogni caso, quantomeno ai fini
 82 dell'ipotesi subordinata della diminuzione di cui all'art. 116 c.p., secondo l'alternativa ricostruzione
 83 dei fatti prospettata dalla difesa del ricorrente, l'eventuale presenza dell'E. nella cascina si sarebbe
 84 verosimilmente verificata quando la vittima era già stata colpita a morte e trovavasi accasciata per
 85 terra ai piedi della scala, mentre la furibonda reazione del B., in preda ad una furia omicida, segnava
 86 ormai «un'invalidabile cesura tra gli atti sessuali e la deviazione di essi verso approdi nemmeno
 87 immaginabili, diversi e più gravi rispetto al reato voluto, oltre ogni possibilità di intervento dell'E.
 88 per arrestare l'esecuzione omicidaria. Ha denunciato inoltre la difesa dell'imputato l'erronea
 89 applicazione dell'aggravante della crudeltà, poiché le efferate e atroci modalità esecutive
 90 dell'omicidio, per il loro contenuto soggettivo, appartenevano esclusivamente alla sfera morale del
 91 B., determinato da una ormai incontenibile furia ad uccidere D., dalla quale era stato deriso e
 92 insultato. Quanto al sequestro di persona, se ne è contestata la coesistenza con il delitto di violenza
 93 sessuale, la quale avrebbe comportato di per sé una transitoria e funzionale limitazione della libertà
 94 di movimento della vittima, senza un' apprezzabile soluzione di continuità fra i segmenti
 95 dell'azione. Infine, sono stati censurati l'omesso riconoscimento dell'attenuante della minima
 96 importanza della partecipazione alla vicenda criminosa ex art. 114 c.p. e l'erroneo giudizio di
 97 equivalenza fra le attenuanti generiche e l'unica, residua aggravante.
 98 Il difensore delle parti civili ha replicato censurando l'ammisibilità del ricorso dell'imputato,
 99 essendosi questi limitato a proporre una ricostruzione alternativa degli eventi non consentita in sede
 100 di legittimità ovvero ad avanzare richieste manifestamente infondate.
 101 2.2. - Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha dedotto a sua volta:

Cas-It-2

102 a) la manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione per l'omicidio dell'aggravante del
 103 nesso teleologico, sul rilievo che l'uccisione della ragazza aveva l'obiettivo di procurarsi l'imputato
 104 dai delitti di sequestro di persona e di violenza sessuale facendo tacere per sempre la vittima, sul cui
 105 corpo, pure in assenza di segni dei palpeggiami, erano comunque visibili le tracce lesive (tagli,
 106 graffi, ecchimosi) dell'aggressione subita;
 107 b) l'erronea applicazione della legge penale quanto all'esclusione per l'omicidio dell'aggravante di
 108 cui all'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p. in relazione al contestuale delitto sessuale di gruppo, attesa la
 109 prospettata continuità (non solo delle tradizionali condotte di violenza sessuale descritte negli art.
 110 609 bis e 609 ter, ma anche) della speciale e concorsuale figura criminosa di cui all'art. 609 octies
 111 rispetto alle abrogate fattispecie di cui agli art. 519-520-521, tuttora richiamate dall'art. 576 per un
 112 mero difetto di coordinamento legislativo, con l'ulteriore conseguenza che l'illecito sessuale,
 113 degradato ad aggravante dell'omicidio, sarebbe in questo assorbito componendo la figura del reato
 114 complesso di cui all'art. 84 c.p.;
 115 c) l'erronea applicazione della legge penale quanto all'esclusione per l'omicidio dell'aggravante
 116 dei motivi abietti e futili, ritenuta per il suo carattere soggettivo propria del B. e non estensibile al
 117 computato E., che pure aveva contribuito al risultato finale condividendo consapevolmente gli
 118 sviluppi dell'azione esecutiva del primo.
 119 Ha postulato quindi il procuratore generale una rinnovata valutazione delle circostanze aggravanti
 120 erroneamente escluse e un nuovo giudizio di comparazione tra le stesse e le attenuanti generiche, la
 121 cui concessione a favore dell'imputato non è stata tuttavia contestata.
 122 All'atto di impugnazione del rappresentante della pubblica accusa ha replicato la difesa
 123 dell'imputato, ribadendo la tesi della discontinuità normativa fra le abrogate fattispecie degli art.
 124 519-520-521 c.p. e la nuova, autonoma e speciale, fattispecie della violenza sessuale di gruppo,
 125 costruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza come reato plurisoggettivo a concorso necessario;
 126 donde la non riferibilità dell'aggravante di cui all'art. 576, 1° comma, n. 5, al delitto di cui all'art.
 127 609 octies c.p.
 128 Considerato in diritto. — 3. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dal
 129 difensore dell'E., in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese nel corso di
 130 incidente probatorio davanti al g.i.p. e di denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in
 131 appello, mediante la riudizione dei computati minorenni e la perizia psichiatrica sulla personalità
 132 dell'imputato.
 133 Ritiene il collegio che la prima eccezione, oltre ad essere formulata in termini generici, risulta
 134 manifestamente infondata, poiché l'E., dopo aver espressamente e personalmente chiesto al g.i.p. di
 135 essere anch'egli esaminato e posto a confronto con i computati minorenni B. e F., per i quali era
 136 stato appena ultimato il relativo incidente probatorio, ha reso, in sede di interrogatorio e di
 137 confronto con i suoi accusatori, dichiarazioni parzialmente confessorie, avvalendosi dell'assistenza
 138 del difensore nel pieno contraddittorio tra le parti, e accedendo poi al rito abbreviato, nel quale non
 139 ritene comunque la dedotta, e però inconsistente, inutilizzabilità «fisiologica» della prova (Cass. 21
 140 giugno 2000, Tammaro, Foro it., Rep. 2000, voce Giudizio abbreviato, n. 68).
 141 Quanto all'onerosa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte d'appello ha
 142 puntualmente replicato alla sollecitazione difensiva con rilievi fattuali attinenti alla completezza dei
 143 dati probatori già acquisiti ai fini del decidere. Donde la valutazione, logica e censurabile in sede
 144 di legittimità, di superfluità dei richiesti mezzi di prova, atteso che, da un lato, i computati
 145 minorenni erano già stati sentiti numerose volte nelle varie fasi del processo, mentre i pur evidenti
 146 aspetti di fragilità della personalità dell'E. e i denunziati «disturbi di ansia», correlati anche
 147 all'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, non giustificavano neppure il dubbio di una loro
 148 incidenza sulla normale capacità d'intendere e di volere dell'imputato.
 149 4. - La difesa ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta
 150 partecipazione dell'imputato alla vicenda criminosa, che sarebbe stata affermata in forza di elementi
 151 indiziali inattendibili, incerti e congetturati circa l'identificazione del ruolo e dello specifico
 152 contributo concorsuale a lui ascritto. Secondo l'alternativa sequenza fattuale prospettata dalla

153 difesa, quantomeno ai fini della diminuzione di cui all'art. 116 c.p., l'eventuale presenza dell'E. nella
 154 cascina si sarebbe verificata solo quando la vittima era già stata colpita a morte ai piedi della scala,
 155 mentre l'ormai incontrollato comportamento del B., in preda ad una furia omicida, segnava
 156 «un'inalcabile cesura tra gli atti sessuali e la deviazione da essi verso approdi nemmeno
 157 immaginati, diversi e più gravi rispetto al reato voluto. Ad avviso del ricorrente mentavano di
 158 essere censurati, in ogni caso, l'omesso riconoscimento dell'attenuante della minima importanza
 159 della partecipazione ex art. 114 c.p. e, quanto al sequestro di persona, l'affermata coesistenza con il
 160 delitto di violenza sessuale, pure in difetto di un'apprezzabile soluzione di continuità fra i segmenti
 161 dell'azione criminosa.
 162 Ritiene il collegio che tutti i susposti motivi di gravame siano privi di fondamento.
 163 4.1. - Occorre innanzi tutto rammentare, in linea di fatto, che:
 164 — sono stati i minorenni N.B. e M.F. a fare per primi il nome dell'odierno imputato, G.E.,
 165 residente di fronte all'abitazione della famiglia F., ma dei cui rapporti con la ragazza era già stata
 166 rinvenuta una traccia epistolare nella minuta di un manoscritto della giovane scomparsa, in cui
 167 veniva descritto come un insistente ammiratore, che telefonava tutti i giorni destando in lei
 168 sentimenti di paura;
 169 — il B. e il F. hanno attribuito all'E. un preciso ruolo nella dinamica dei fatti: essi, insieme con l'E.
 170 e con un altro minorenne, N.V., avrebbero concordato fin dal giovedì 26 settembre di attirare con
 171 il pretesto D.P. nella cascina per abusarne sessualmente, confortati dalle assicurazioni dell'adulto che
 172 «ci sarebbe stata» come «ci stava con tutti»; l'E. era presente nella cascina mentre i ragazzi
 173 spogliavano e palpeggiavano in varie parti del corpo la ragazza, legata con le mani dietro la schiena
 174 con fascette autobloccanti, ed anzi, essendo riuscita la stessa a fuggire per le scale dopo la prima
 175 coltellata infertile dal B. a seguito del rifiuto opposto al rapporto sessuale, era stato l'E. a trattenerla
 176 per riaccompagnarla forzatamente al primo piano dove e la ragazza, portatasi verso la finestra per
 177 l'ennesimo disperato tentativo di fuga, era stata ancora colpita ripetutamente e mortalmente con il
 178 coltello dal B.; l'E. aveva infine contribuito a trascinare il corpo della ragazza nello sgabuzzino,
 179 — lo stesso E. ha reso parziali ammissioni nel corso dell'interrogatorio davanti al g.i.p., circa la
 180 partecipazione all'incontro di giovedì 26 con i ragazzi, in cui s'era recepito il progetto di portare
 181 con un pretesto D. nella cascina abbandonata per abusarne sessualmente, e la sua effettiva presenza
 182 nella cascina il tardo pomeriggio di sabato 28, ove avrebbe assistito ad una parte dell'aggressione e
 183 dalla quale sarebbe fuggito perché impaurito dal comportamento del B.;
 184 — gli accertamenti medico-legali hanno individuato sul corpo della ragazza quattro lesioni da
 185 punta e taglio, compatibili col coltello fatto rinvenire dal B., di cui due mortali all'emiorace
 186 anteriore e posteriore sinistro, una pure potenzialmente letale al collo ma provocata in limine vitae e
 187 un'altra alla regione lombare sinistra, oltre ad una ferita toracica più superficiale ed a numerose
 188 contusioni, escoriazioni, ecchimosi e ferite da difesa,
 189 — dall'analisi delle tracce ematiche rinvenute all'interno della cascina il Ris dei carabinieri ha
 190 enucleato l'ipotesi di ricostruzione sequenziale degli avvenimenti (il cui caposaldo è costituito
 191 dall'impossibilità, per una persona colpita da una coltellata così devastante quale quella
 192 all'emiorace anteriore sinistro, di sottrarsi alla presa dei giovani violentatori, di scendere al piano
 193 sottostante cercando di guadagnare la porta d'ingresso e con essa la salvezza) nei seguenti termini:
 194 la stretta e ripida scala collegante il piano terra al primo piano è stata individuata come la zona
 195 maggiormente interessata dalle tracce di sangue appartenenti alla F. e in parte anche al B., fentosi
 196 col coltello, in questa zona la ragazza ha cercato ripetutamente e vanamente di puntellarsi, qui ha
 197 cercato di fuggire raggiungendo il fondo delle scale per poi essere nuovamente sopraffatta e
 198 trascinata al primo piano, sollevata di peso da almeno due persone, gli accoltellamenti mortali alla
 199 schiena e lo sgozzamento finale sono avvenuti accanto alla finestra del primo piano, dalla quale la
 200 ragazza ha ancora invano cercato di affacciarsi;
 201 Orbene, valutata la sostanziale coerenza tra le risultanze delle indagini tecniche e degli
 202 accertamenti medico-legali, le parziali ammissioni — pur ritrattate — dell'imputato, insieme con il
 203 falso alibi fornitogli dalla moglie, e il nucleo fondamentale delle plurime e talora contraddittorie

Cas-It-2

204 dichiarazioni accusatorie degli imputati minorenni F e B, i giudici del merito hanno ritenuto
 205 provata la presenza fisica e la partecipazione diretta dell'E, a tutte le cadenze principali del fatto
 206 criminoso, e cioè, sia all'incontro serale del 26 settembre in cui s'era programmato di attirare con
 207 un pretesto la ragazza nella cascina per perpetrare la violenza sessuale anche grazie alle menzogne
 208 dell'adulto circa la propensione della stessa a farsiela con tutti, sia alle condotte di violenza
 209 sessuale di gruppo cui aveva quantomeno assistito senza intervenire, sia infine all'uccisione di D.,
 210 avendo in particolare contribuito ad impedirne la fuga ed a riportarla con la forza al piano superiore,
 211 dove le venivano inferte le coltellate mortali. Nonostante le varie e contraddittorie dichiarazioni del
 212 B., del F. e dell'E., rimangono, infatti, taluni indiscutibili punti fermi in ordine alla circostanza della
 213 contemporanea presenza dell'imputato all'intera sequenza dei tragici avvenimenti, coerenti peraltro
 214 con gli oggettivi rilievi di polizia giudiziaria e con gli esiti delle citate indagini tecniche del R.I.S. e
 215 medico-legali, con particolare riguardo alle singole fasi: dell'incontro del 26 settembre in cui si
 216 presero gli accordi per attirare con un pretesto D. nella cascina il successivo sabato onde abusarne
 217 sessualmente, del procacciamento delle fascette autostringenti e del coltello (di cui parlano l'E. e
 218 sua moglie in due conversazioni telefoniche intercettate), della fuga della ragazza per le scale dopo
 219 il tentativo di immobilizzazione della stessa mediante le fascette adesive, il parziale denudamento,
 220 gli atti di violenza sessuale consistiti in palpeggiamenti del corpo ed il primo accoltellamento
 221 inferto per vincerne la resistenza, della caduta, dell'arresto, del mancato aiuto e anzi del
 222 riaccoppiamento forzoso della stessa al primo piano, ove veniva ripetutamente accoltellata alle
 223 spalle mentre era vicina alla finestra per poi subire il colpo finale alla gola.
 224 Così ricostruiti, con analitico e puntuale apparato argomentativo, i distinti momenti della
 225 complessa vicenda criminosa e, all'interno della descritta sequenza fattuale, i più significativi
 226 aspetti dello specifico contributo concorsuale recato dall'E. al sequestro, agli atti di violenza
 227 sessuale e all'omicidio di D.P. (ben oltre, dunque, la mera presenza passiva postulata dalla difesa),
 228 risulta ineccepibile la logica conclusione — oltre il ragionevole dubbio — che la faticosa
 229 collaborazione dell'imputato a trattenere la vittima che s'era data alla fuga per le scale ed
 230 all'operazione di riaccoppiamento forzoso al piano superiore, alla mercé quindi dell'aggressore
 231 armato di coltello, dal quale era già stata minacciata e gravemente ferita, comportava la consapevole
 232 adesione dell'E. alla prosecuzione degli atti di violenza e, in termini di altissima probabilità (perciò
 233 di dolo diretto), attesa la furia omicida palesata dal B., alla imminente realizzazione dell'evento
 234 omicidiario. Ed invero, una volta resosi conto che il B. stava colpendo la ragazza con il coltello,
 235 solo con il delineato atteggiamento di adesione al dolo omicidiario, derivante dal timore di essere
 236 anch'egli accusato ove la stessa fosse riuscita a sfuggire agli aggressori, poteva giustificarsi l'aiuto
 237 prestato a ricondurla al piano superiore dove le vennero inferti i colpi mortali. Specifico e
 238 consapevole contributo causale per la realizzazione dell'impresa criminosa, questo, che per il
 239 consistente rilievo psicologico che lo sorregge esclude in radice la configurabilità del prospettato
 240 concorso anormale ex art. 116 c.p.
 241 Di talché, considerato che dei principi che presidiano l'acquisizione della prova e la sua
 242 valutazione la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione, con motivazione adeguata e
 243 articolata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando ragione delle scelte eseguite e
 244 dell'assoluta preponderanza ed univoca correvgenza delle prove d'accusa, concludendo quindi
 245 senza contraddizioni logiche per la responsabilità del ricorrente, le doglianze di quest'ultimo
 246 atinenti alla ricostruzione probatoria dei fatti o alla loro qualificazione giuridica per i profili
 247 dell'elemento psicologico, si rivelano infondate, sollecitando esse in realtà il riesame nel merito
 248 della decisione impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, laddove la
 249 corte distrettuale, come nella specie, abbia esplicitamente motivato circa tutti i punti oggetto delle
 250 specifiche ragioni di gravame.
 251 4.2. - Risulta altresì priva di pregio, per il medesimo ordine di considerazioni, la doglianza del
 252 ricorrente relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo i giudici
 253 del merito ritenuto, con esauriente e logico apparato argomentativo, che il ruolo svolto dall'E., lungi
 254 dall'essere stato marginale, era stato determinante e indispensabile, sia per la deliberata

255 programmazione degli abusi sessuali sia per l'accertata partecipazione all'interno della cascina alle
 256 fasi del sequestro e della violenza sessuale, seguite dalla forte reazione e dall'uccisione della
 257 vittima. Di talché, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, da un lato il contributo
 258 concorsuale dell'E. aveva rivestito efficienza causale, essendosi posto come condizione necessaria
 259 dell'evento lesivo, e dall'altro esso non era stato tale da poter essere avulso, senza apprezzabili
 260 conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.
 261 4.3. - Anche per il capo relativo al sequestro di persona le decisioni di merito sono sorrette da un
 262 corretto e logico apparato argomentativo, ancorato a precise risultanze probatorie, essendosi
 263 evidenziato che, pur comportando la violenza sessuale di per sé una transitoria e funzionale
 264 limitazione della libertà di movimento della vittima (assorbendo in questo caso il giudizio di
 265 riprovevolezza di tale illecita condotta), nel caso concreto D.P. venne privata della libertà personale
 266 per un tempo più ampio di quello necessario per realizzare gli atti di violenza sessuale, avendo la
 267 ritenzione e l'immobilizzazione della vittima contro la sua volontà anticipato di un congruo
 268 momento gli atti sessuali: questi, infatti, sicuramente iniziarono dopo le ore 16,00, mentre già alle
 269 ore 15,47 la ragazza era stata immobilizzata e le era stato sottratto il cellulare, con il quale il B.,
 270 inserendovi la sua scheda, avrebbe fatto una prima telefonata.
 271 4.4. - Quanto al riconoscimento dell'esistenza a carico dell'E. dell'aggravante per il delitto
 272 omicidiario di cui all'art. 577, n. 4, in relazione all'art. 61, n. 4, c.p. (aver agito con crudeltà verso la
 273 vittima per gli atroci ed efferate modalità esecutive dell'omicidio), la relativa censura del ricorrente,
 274 argomentata sull'assunto che essa, per il suo carattere soggettivo, apparterebbe esclusivamente alla
 275 sfera morale del B., determinato da un'ormai incontentibile furia ad uccidere D., dalla quale era stato
 276 deriso e insultato, si palesa priva di fondamento.
 277 È bensì vero che la circostanza aggravante in esame ha natura soggettiva, in quanto attiene
 278 all'intensità del dolo del soggetto agente, rivelandone l'indole particolarmente malvagia e
 279 l'insensibilità a ogni richiamo umanitario (Cass. 30 maggio 1980, Milan, id., Rep. 1982, voce
 280 Circostranze del reato, n. 25, 6 ottobre 1987, Mastrotaro, id., Rep. 1988, voce cit., n. 34). Ma la corte
 281 distrettuale, ai fini del criterio di imputazione disciplinato dagli art. 59, 2° comma, e 118 c.p.,
 282 sostituiti rispettivamente dagli art. 1 e 3 l. 7 febbraio 1990 n. 19, ha posto correttamente in rilievo
 283 come il ricorrente, nel momento in cui ebbe ad impedire la fuga della ragazza, già ferita a colpi di
 284 coltello ripetutamente inferto dal B., ed a riportarla poi di peso al primo piano della cascina nelle
 285 mani dello stesso, non poteva non avere piena consapevolezza e perciò rappresentarsi i mezzi e le
 286 spietate modalità con cui l'aggressore, ancora in possesso del micidiale coltello, avrebbe proseguito
 287 nell'azione omicida, culminata addirittura con la recisione della gola quando la vittima era ancora
 288 viva. Di guisa che la relativa aggravante non può non essere riferita anche al soggetto che abbia
 289 dato la sua adesione, col proprio volontario contributo, alla realizzazione dell'evento criminoso e,
 290 prima dell'esaurirsi del suo apporto, ne abbia maturata e fatta propria la particolare intensità del
 291 dolo.
 292 4.5. - Il ricorso dell'imputato va pertanto respinto con le conseguenze di legge, mentre, con
 293 riguardo alla residua doglianza difensiva avente ad oggetto il giudizio di eguaglianza e la denegata
 294 prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della crudeltà — l'unica ritenuta sussistente
 295 dai giudici di appello —, il relativo motivo di gravame deve ritenersi assorbito nelle statuizioni di
 296 accoglimento delle ragioni di ricorso del procuratore generale, di cui appresso si dirà, restando
 297 affidato al giudice di rinvio il compito di provvedere al rinnovato apprezzamento circa la
 298 sussistenza delle altre circostanze aggravanti, pure contestate, ed al conseguente giudizio di
 299 comparazione delle stesse con le attenuanti generiche, e quindi all'eventuale rideterminazione della
 300 pena.
 301 5.1. - Il procuratore generale ricorrente ha denunciato, a sua volta, l'erronea applicazione della
 302 legge penale, quanto all'esclusione per l'omicidio dell'aggravante del motivo abietto e futile di cui
 303 all'art. 577, n. 4, in relazione all'art. 61, n. 1, c.p., che la corte d'appello ha ritenuto, per il suo
 304 carattere soggettivo, proprio del B. e non estensibile al coimputato E., il quale avrebbe contribuito

Cas-It-2

305 al raggiungimento del risultato finale «per una diversa motivazione, di ben più cospicuo spessore,
306 rappresentata dalla necessità di evitare che fosse rivelato il compiersi di un tentato omicidio».
307 Il motivo di gravame è fondato poiché — come si è già osservato a proposito della «crudeltà» — la
308 natura soggettiva e personale della circostanza aggravante in esame, siccome attinente all'intensità
309 del dolo del soggetto agente, non comporta affatto, secondo una irragionevole applicazione del
310 criterio di imputazione disciplinato dagli art. 59, 2° comma, e 118 c.p., che la stessa possa
311 riguardare solo la sfera morale del B., rimanendo invece automaticamente estranea all'E. Sembra
312 infatti logico ritenere, come ha affermato il giudice di primo grado e come ha prospettato la
313 pubblica accusa, che l'E., nel conoscere volontariamente e consapevolmente il risultato finale e nel
314 condividere gli sviluppi dell'azione esecutiva, sia stato altresì in grado di rappresentarsi la palese
315 vilta e l'enorme sproporzione dei motivi del gesto omicidario, e perciò di maturare e fare propria la
316 particolare intensità del dolo che lo ha assistito.
317 5.2. - Risulta parimenti fondato l'ulteriore motivo di ricorso con il quale il procuratore generale ha
318 dedotto la manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione per l'omicidio
319 dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 576, 1° comma, n. 1, in relazione all'art. 61, n.
320 2, c.p., che, secondo la contestazione, sarebbe stato commesso per occultarne un altro ovvero per
321 assicurarsi l'impunità del delitto di violenza sessuale di gruppo.
322 Infatti, le affermazioni della sentenza impugnata secondo cui, da un lato, la finalizzazione
323 dell'omicidio ad occultare l'abuso sessuale non sarebbe configurabile «perché l'omicidio della
324 vittima non nasconde le eventuali tracce dell'abuso» e, dall'altro, «l'aiuto prestato dall'E. non pare
325 rivestire la finalità di evitare la scoperta del reato sessuale o di procurarsi l'impunità per tale delitto,
326 ma è conseguenza della presa d'atto che la situazione era uscita di controllo e che occorreva evitare
327 che la ragazza, già aggredita nella sua fisica incolumità, denunciasse qualche cosa di ben più grave
328 che una molestia sessuale», si palesano meramente apodittiche, disancorate da ogni base fattuale e
329 probatoria, oltre che in insanabile contraddizione con quanto si legge in altri passaggi della
330 motivazione.
331 Ed invero, dall'affermazione contenuta nella medesima sentenza laddove si sostiene che il
332 comportamento attivo tenuto dall'E., nell'impedire alla P. di fuggire, era «diretto ad evitare che la
333 giovane desse l'allarme» e quindi potesse denunciare i gravi delitti fino a quel momento commessi,
334 sembra lecito desumere, come lineare e logico corollario, la concreta configurabilità, tra i motivi
335 soggettivi dell'apporto concorsuale dell'E. all'uccisione della ragazza, anche dell'obiettivo di
336 occultare o conseguire l'impunità dai delitti di sequestro di persona e di violenza sessuale, facendo
337 tacere per sempre la vittima, sul cui corpo, pure in assenza di segni dei palpeggiamenti, erano
338 comunque visibili le tracce lesive dell'aggressione subita.
339 Entrambi i punti controversi, riguardanti l'applicazione delle circostanze aggravanti del motivo
340 abietto e futile e del nesso teleologico, dovranno essere oggetto, pertanto, di una nuova valutazione
341 da parte del giudice di merito.
342 6. - Il procuratore generale ricorrente ha infine censurato l'erronea applicazione della legge penale
343 quanto all'esclusione per l'omicidio dell'aggravante di cui all'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p. in
344 relazione al contestuale delitto sessuale di gruppo, sul rilievo — contrariamente a quanto sostenuto
345 dalla corte distrettuale — della continuità normativa della speciale figura criminosa di cui all'art.
346 609 octies rispetto alle abrogate fattispecie di cui agli art. 519-520-521, tuttora richiamate dall' n. 5
347 dell'art. 576.
348 Il collegio deve dunque rispondere al duplice quesito interpretativo: a) se la circostanza aggravante
349 prevista dall'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p. per il reato di omicidio, quando sia stato eseguito
350 «nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli art. 519, 520 e 521», sia tuttora
351 configurabile, nonostante l'abrogazione di queste ultime disposizioni ad opera dell'art. 11. 15
352 febbraio 1996 n. 66, con riferimento ai delitti di violenza sessuale di cui agli art. 609 bis ss. c.p.,
353 inseriti dalla stessa legge tra i delitti contro la libertà personale, ed in particolare con riferimento
354 all'autonoma fattispecie della violenza sessuale di gruppo prevista dall'art. 609 octies; b) in caso di
355 risposta affermativa, se tale aggravante sia compatibile con quella della connessione teleologica fra

356 l'omicidio e la violenza sessuale, prevista dall'art. 61, n. 2, richiamato dall'art. 576, 1° comma, n. 1,
357 c.p.
358 6.1. - Premesso in linea di fatto che nella ricostruzione probatoria della vicenda criminosa operata
359 dai giudici di merito non è in discussione la sussistenza del requisito, necessario e sufficiente, della
360 connessione di contestualità cronologica fra le condotte integrative dei due reati (Cass. 11 dicembre
361 1972, Colanusso, id., Rep. 1973, voce Omicidio, n. 6; 10 febbraio 1992, De Pasquale, id., Rep.
362 1992, voce cit., n. 20; 4 marzo 1997, Chiatti, id., Rep. 1997, voce cit., n. 6), nel senso che risulta
363 accertato che in occasione e contemporaneamente agli atti di violenza sessuale sono stati posti in
364 essere altresì atti diretti all'uccisione della vittima, ritiene innanzi tutto il collegio che il rinvio
365 dell'art. 576, 1° comma, n. 5, ai «delitti previsti dagli art. 519, 520 e 521» abbia natura «formale»
366 anziché «reettizia».
367 Pur essendo praticabili anche all'interno del medesimo ordinamento entrambi i modelli di rinvio, la
368 cui scelta rifletterebbe mere esigenze di economia legislativa, deve convenirsi, infatti, che la tecnica
369 del rinvio «mobile» o «formale» appare più coerente al permanente potere del legislatore — frutto
370 delle sue scelte punitive — di modificare, sostituire o addirittura abrogare il preesistente atto
371 normativo. Questo tipo di rinvio consente più realisticamente di fare riferimento non solo alla
372 specifica norma preesistente ma anche alle sue successive vicende modificative, mentre con il
373 rinvio «fisso» o «reettizio» viene recepita per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, solo la
374 specifica disposizione incriminatrice all'epoca vigente, della quale si postula la perdurante
375 intangibilità.
376 È pacifico che la ratio della circostanza aggravante in esame è da ravvisare nell'intento di
377 apprestare la rigorosa tutela degli interessi ivi protetti, mediante un più severo trattamento
378 sanzionatorio dei fatti in essa previsti, nel senso di punire più gravemente con la pena dell'ergastolo
379 l'omicidio allorché questo, denotando una più marcata attitudine criminosa dell'agente, sia
380 contestuale alle aggressioni alla libertà sessuale della vittima, originariamente contemplate dagli art.
381 519-521 c.p., abrogati dall'art. 11 n. 66 del 1996.
382 Ed è altresì incontestata, in dottrina e in giurisprudenza, la tesi della continuità normativa tra le
383 previgenti e plurime nozioni di «congiunzione carnale» e di «atti di libidine» mediante violenza,
384 minaccia o abuso di autorità, di cui alle abrogate figure criminose, e la nozione di «atti sessuali»,
385 risultante dalla somma delle previgenti fattispecie e richiamata dall'art. 609 bis c.p. per la
386 configurabilità del reato di violenza sessuale, nel quale risultano oggi inseriti i medesimi fatti
387 contemplati nelle prime (da ultimo, Cass. 26 gennaio 2004, Ceraulo, id., Rep. 2004, voce
388 Esecuzione penale, n. 32, 6 maggio 2004, Gerboni). All'esito della comparazione e del raffronto tra
389 gli elementi strutturali del contenuto normativo delle fattispecie incriminatrici (secondo lo schema
390 emmenico disegnato nelle più recenti decisioni delle sezioni unite: sez. un. 20 giugno 1990,
391 Monaco, id., 1990, II, 637, 25 ottobre 2000, Di Mauro, id., 2001, II, 143, 9 maggio 2001, Donatelli,
392 id., 2002, II, 191, 27 giugno 2001, Avitabile, id., Rep. 2001, voce Oltaggio, n. 19, 26 marzo 2003,
393 Giordano, id., 2003, II, 586), persiste infatti, anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto per
394 effetto di un nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni e il significato lessivo del
395 fatto storico risulta riconducibile nel suo nucleo essenziale ad una diversa categoria d'illecito,
396 tuttora penalmente rilevante nonostante ed anzi proprio in conseguenza dell'intervento legislativo,
397 formalmente abrogativo. Di talché, la pur espressa abrogazione dell'intero capo I del titolo IX del
398 libro secondo del codice penale non ha certamente comportato una generalizzata abolitio criminis in
399 materia, ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo,
400 disciplinato dal 3° comma dell'art. 2 c.p., nell'ambito della censuata unificazione delle due
401 fattispecie di cui agli art. 519-521 nella violenza sessuale di cui all'art. 609 bis.
402 Ciò posto, occorre concludere che la mancata riformulazione dell'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p., ad
403 opera della l. n. 66 del 1996, sia ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo e non possa
404 essere affatto intesa dall'interprete come implicita abrogazione dell'aggravante, che permane
405 nonostante la mutata collocazione dei fatti di reato contemplati nelle disposizioni degli art. 519-521

Cas-It-2

406 in altro titolo e in altre norme dello stesso codice penale, in forza del rinvio «formale» di cui si è
 407 fatto cenno.
 408 6.2 - Si sostiene tuttavia, da una parte della dottrina, che il rinvio in esame opererebbe ancora con
 409 esclusivo riguardo alle condotte di violenza sessuale già ricadenti nella sfera delle tradizionali
 410 figure criminose degli art. 519-521, oggi descritte negli art. 609 bis, 609 ter e 609 quater, quindi
 411 solo nell'ipotesi di realizzazione monosoggettiva del tipo di illecito, suscettibile di concorso
 412 eventuale di persone ex art. 110 c.p., ma non anche per l'autonoma e più grave fattispecie criminosa
 413 della violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies. In questa, nonostante l'identità del bene
 414 giuridico protetto, è configurabile, in considerazione del maggior grado di intensità dell'offesa alla
 415 libertà sessuale della vittima realizzata da «più persone riunite», un reato plurisoggettivo a concorso
 416 necessario (Cass. 3 giugno 1999, Bombaci, id., 2000, II, 86, 13 novembre 2003, Pacca, id., Rep.
 417 2004, voce Violenza sessuale, n. 45), completamente nuovo e non corrispondente alla preigente
 418 disciplina, che prevedeva a solo la figura dell'ordinario concorso di persone negli atti di violenza.
 419 L'esclusione viene dunque motivata con il rilievo che non sussisterebbe alcuna continuità normativa
 420 tra i delitti di cui agli art. 519-521, per la cui integrazione non era richiesta, oltre
 421 all'accordo delle volontà dei compartecipi, anche l'elemento costitutivo della simultanea, effettiva
 422 presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, e quello di violenza
 423 sessuale di gruppo, nella specie contestato e ritenuto a carico dell'E.
 424 La tesi, come hanno puntualmente rilevato sia il procuratore generale ricorrente che il procuratore
 425 generale requirente, non può essere condivisa, per una serie di ragioni di ordine logico-sistematico.
 426 La descrizione legale della condotta tipica, integratrice dell'autonoma fattispecie della violenza
 427 sessuale di gruppo, pur connotata dalla contestualità e interazione delle condotte partecipative di più
 428 persone riunite nella fase esecutiva del delitto, e sol per questo punita più gravemente e sottratta al
 429 regime ordinario di perseguibilità a querela, rinvia secondo la formulazione letterale del 1° comma
 430 dell'art. 609 octies, quanto alle modalità dell'azione criminosa, all'unitaria nozione degli «atti di
 431 violenza sessuale di cui all'art. 609 bis».
 432 Orbene, se è esclusivamente il dato della «partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di
 433 violenza sessuale» a svolgere il ruolo di elemento specializzante e aggiuntivo, che qualifica in
 434 termini di autonomia la fattispecie a concorso necessario della violenza sessuale di gruppo, rispetto
 435 alla tipicità generale del concorso di persone, non sembra possa dubitarsi che la condotta
 436 integratrice di base del delitto in esame sia pur sempre costituita dai singoli atti di violenza sessuale
 437 realizzati dai soggetti agenti, in forma monosoggettiva o plurisoggettiva, che corrispondono
 438 ontologicamente e strutturalmente alle tradizionali ipotesi di atti di libidine e di congiunzione
 439 carnale violenta, prima previste dalle abrogate norme degli art. 519-521 ed oggi sostanzialmente
 440 sussumibili nell'unitaria nozione di cui all'art. 609 bis.
 441 Di talché, una volta individuato, all'esito del raffronto strutturale tra gli elementi descrittivi delle
 442 astratte fattispecie, un rapporto di specialità «per aggiunta» tra la fattispecie dell'art. 609 octies e
 443 quella dell'art. 609 bis c.p., deve convenirsi che anche in riferimento alla figura criminosa della
 444 violenza sessuale di gruppo, attesa la persistente e prevalente rilevanza leiva dell'elemento comune
 445 e tipico alle due fattispecie, si pone in termini di continuità (lo stupro di gruppo essendo certamente
 446 punibile già in base alla legge precedente, a titolo di concorso di persone nel reato ex art. 519-521)
 447 un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo, disciplinato dal 3°
 448 comma dell'art. 2 c.p., nell'ambito della cenната unificazione delle due fattispecie di cui agli art.
 449 519-521 nella violenza sessuale di cui all'art. 609 bis (Cass. 1° luglio 1996, Hodca, id., Rep. 1996,
 450 voce cit., n. 33).
 451 D'altra parte, essendo confermata la vigenza della previsione aggravatoria comportante la pena
 452 dell'ergastolo nelle ipotesi meno gravi di realizzazione monosoggettiva o di concorso eventuale ex
 453 art. 110 c.p. in atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis, sarebbe, oltre che iniquo, davvero
 454 irrazionale da un punto di vista logico-sistematico, considerata la ratio dell'aggravamento,
 455 interpretare la mancata riformulazione dell'art. 576, 1° comma, n. 5, c.p., ad opera della l. n. 66 del
 456 1996, nel senso della sua implicita abrogazione limitatamente alla più grave ipotesi dell'omicidio

457 commesso nell'atto di eseguire una violenza sessuale di gruppo. Figura questa che, al di là
 458 dell'elemento specializzante e aggiuntivo della «partecipazione da parte di più persone riunite ad
 459 atti di violenza sessuale», risulta per contro sovrapponibile, nel nucleo essenziale e negli elementi
 460 strutturali di base della norma incrimnatrice, alle abrogate fattispecie degli art. 110, 519-521 c.p.,
 461 unificate nel nuovo art. 609 bis.
 462 Ne deriva quale ulteriore conseguenza che, in tal caso, il delitto di violenza sessuale di gruppo,
 463 considerato come circostanza della forma aggravata dell'omicidio se commesso in un unico
 464 contesto temporale, non concorre formalmente bensì resta in questo assorbito, venendo a confluire
 465 nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, 1° comma, c.p., punibile con
 466 l'ergastolo (Cass. 11 dicembre 1972, Colarusso, cit., 10 febbraio 1992, De Pasquale, cit.).
 467 6.3 - Avendo dato risposta affermativa al primo quesito interpretativo, la corte è chiamata a
 468 pronunciarsi sull'ulteriore questione se l'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, 1°
 469 comma, n. 5, con il conseguente assorbimento del delitto di violenza sessuale di gruppo in quello di
 470 omicidio, sia compatibile con il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2,
 471 richiamato dall'art. 576, 1° comma, n. 1, contestata anche con riferimento al fine di occultare e
 472 conseguire l'impunità del primo dei menzionati delitti (oltre che del sequestro di persona), ovvero
 473 ne comporti l'esclusione.
 474 Premesso che ben possono coesistere, dal punto di vista storico-fattuale, la contestualità
 475 cronologica e il collegamento di tipo finalistico fra le condotte e le distinte volizioni dell'omicidio e
 476 della violenza sessuale, ritiene il collegio (richiamandosi sul punto alla relazione ministeriale al
 477 progetto definitivo del codice penale del 1930 — pag. 369 — e aderendo ad un pur remoto, ma non
 478 contrastato, indirizzo giurisprudenziale: Cass. 27 luglio 1937, Solgju, 28 gennaio 1955, Bertolino,
 479 id., Rep. 1955, voce Impugnazioni in materia penale, n. 20, 10 dicembre 1958, Bianchi) che
 480 neppure si ravvisano ostacoli all'affermata compatibilità delle due aggravanti nella costruzione
 481 concettuale della figura del reato complesso. Ed invero, la fictio iuris dell'assorbimento, in funzione
 482 della previsione aggravatoria della pena per l'omicidio, non cancella l'autonomia del delitto di
 483 violenza sessuale, ai plurimi e diversi fini di volta in volta rilevanti per le norme di riferimento
 484 dell'ordinamento giuridico.
 485 7 - In definitiva, la sentenza impugnata, pronunciata dalla seconda sezione della Corte d'assise
 486 d'appello di Brescia, va annullata con rinvio ad altra sezione della medesima corte, la quale,
 487 uniformandosi ai principi di diritto suenunciati, procederà a nuova valutazione circa la sussistenza
 488 delle circostanze aggravanti del nesso teleologico, della connessione cronologica e dei motivi abietti
 489 o futuli, e quindi alla rielaborazione del giudizio di comparazione e bilanciamento tra le circostanze
 490 aggravanti e le attenuanti generiche, irreversibilmente concesse all'imputato in difetto di specifico
 491 gravame del procuratore generale sul punto (restando così assorbito il motivo di ricorso
 492 dell'imputato che ne chiede la prevalenza), e alla rideterminazione del complessivo trattamento
 493 sanzionatorio.

Cas-It-3

1 CORTE DI CASSAZIONE, sezione III penale, sentenza, 24-01-2006
 2 Motivazione. — Con sentenza in data 22 ottobre 2002 del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata
 3 di Sanluri, G. ■■■■■ A. ■■■■ fu condannato alle pene ritenute di giustizia perché riconosciuto
 4 colpevole del reato di gestione di discarica abusiva di cui all'art. 51, 3° comma, d leg. 22/97, con la
 5 sentenza fu anche ordinata la confisca del terreno adibito a discarica.
 6 Diventa irrevocabile tale sentenza, F. ■■■■■ S. ■■■■ moglie dell'A. ■■■■, asserendo di essere
 7 comproprietaria al cinquanta per cento del terreno in questione, con istanza diretta al giudice
 8 dell'esecuzione del suddetto tribunale chiese l'annullamento della disposizione di confisca e la
 9 conseguente restituzione del terreno stesso a sé medesima. Con ordinanza del 6 maggio 2005 il
 10 suddetto giudice rigettò l'istanza.
 11 Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Serra. Fissato il
 12 processo per la trattazione in camera di consiglio, il procuratore generale presso questa corte ha
 13 concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità.
 14 Il ricorrente censura la decisione sotto i profili della violazione degli art. 240 c.p., 51, 3° comma,
 15 d leg. 22/97 e 27 Cost. (primo motivo) nonché della manifesta illogicità della motivazione (secondo
 16 motivo), in quanto nel caso in esame non poteva essere disposta la confisca del terreno, «lesiva del
 17 diritto di comproprietà di un terzo... rimasto del tutto estraneo all'accertamento penale e al reato».
 18 Il ricorso è fondato, perché la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata o gestita la discarica
 19 non autorizzata non può essere disposta dal giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
 20 all'art. 51, 3° comma, d leg. 22/97, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i
 21 comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica
 22 abusiva, non avendo l'area natura intrinsecamente criminosa e potendo essere bonificata dai residui
 23 inquinanti (Cass. 15 gennaio 2002, Dessena, Foro it., 2002, II, 438). Non sono pertanto condivisibili
 24 i rilievi addotti dal procuratore generale a sostegno della richiesta di inammissibilità. Non è, innanzi
 25 tutto, esatto che «nel ricorso non si delinea nemmeno in tesi l'argomento dell'estraneità della S. ■■■■
 26 rispetto alla commissione del reato commesso dal coniuge», in quanto la detta estraneità costituisce
 27 l'argomento base di entrambi i motivi di ricorso. Non del tutto pertinente è, poi, il richiamo a Corte
 28 cost., ord. 78/01 (id., Rep. 2001, voce Straniero, n. 79) che, in riferimento a diversa ipotesi di
 29 confisca obbligatoria, ha fornito un'interpretazione della nozione di persona estranea al reato nel
 30 senso di colui che «possa provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non
 31 essere incorso in difetto di vigilanza». Tale interpretazione riproduce in sostanza il disposto dell'art.
 32 301 d.p.r. 43/73, in base al quale «si applicano le disposizioni dell'art. 240 c.p. se si tratta di mezzo
 33 di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto
 34 prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza»;
 35 invece l'art. 51, 3° comma, d leg. 22/97 sancisce l'obbligo della confisca dell'area sulla quale è
 36 realizzata la discarica abusiva «se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato». La diversità
 37 delle due norme è evidente: il ribaltamento della previsione di confisca (nel primo caso del mezzo
 38 anche se appartenente a persona estranea; nel secondo solo se di proprietà dell'autore o del
 39 compartecipe) chiarisce che, relativamente all'ipotesi di suolo adibito a discarica, la confisca del
 40 terreno di proprietà del terzo rimasto estraneo è eccezionale e cioè prevista solo per l'ipotesi che il
 41 terzo possa essere ritenuto compartecipe. In quest'ottica, deve, quindi, essere ritenuto principio
 42 ineludibile (già affermato nella citata sentenza di questa stessa sezione della Corte suprema) che il
 43 proprietario di un'area occupata da una discarica abusiva può subire la confisca solo se sia
 44 responsabile o coresponsabile del reato, per cui, in caso contrario, egli ha solo gli obblighi e gli
 45 oneri reali previsti dall'art. 17 d leg. 22/97 al fine di realizzare la bonifica e il ripristino ambientale
 46 del sito, né deriva che, in caso di comproprietà dell'area, i comproprietari sono soggetti alla
 47 confisca dell'area solo se sono responsabili, quanto meno a titolo di concorso, nel reato di discarica
 48 abusiva.
 49 L'ordinanza impugnata ha individuato esattamente la funzione della confisca di cui si discute
 50 nell'esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale
 51 l'ha già utilizzata come strumento del reato, altrettanto esattamente, in quest'ottica, il primo giudice

52 ha osservato che restituire il bene al titolare della comproprietà indivisa dell'area rimasto estraneo
 53 realizzerebbe esattamente il pericolo che il legislatore ha inteso evitare, dal momento che
 54 l'ordinanza di restituzione consentirebbe anche al comproprietario condannato di riacquistare la
 55 piena disponibilità dell'immobile, e ciò in violazione della citata disposizione dell'art. 51 d leg.
 56 22/97 con evidente elusione della ratio della norma stessa. Tuttavia, risulta evidente che il diritto del
 57 terzo, che risulta estraneo al reato non può essere sacrificato, essendo oltre tutto non incompatibile
 58 con il bene protetto dalla norma; infatti, è ben possibile, come pure osservato dal primo giudice, che
 59 l'area di cui si discute sia divisa, di guisa «che la quota dell'estraneo al reato possa essergli restituita
 60 come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre». Alla conclusione in tal
 61 senso avrebbe dovuto pervenire il giudicante che, invece, ha rigettato l'istanza di restituzione sulla
 62 base del rilievo che nel caso in esame l'inerzia del comproprietario «nel procurarsi la restituzione
 63 della sua sola quota di comproprietà appare una forma di aggiramento dell'obbligo di confisca della
 64 quota del marito». Trattasi di affermazione arbitraria, perché meramente assertiva e pertanto
 65 manifestamente illogica, in quanto nel caso in esame doveva essere rilevato il difetto assoluto della
 66 prova della partecipazione al reato del comproprietario, su tale base va, in questa sede, affermata
 67 l'illegittimità della confisca della quota di spettanza della comproprietaria.
 68 Conseguentemente, deve concludersi che l'ordinanza impugnata, avendo tenuto ferma la confisca
 69 della quota di proprietà della ricorrente in violazione di legge e con motivazione manifestamente
 70 illogica, va annullata in parte qua, deve trattarsi di annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620,
 71 lett. D), c.p.p., potendo la relativa disposizione essere data direttamente da questa corte.

12.2.2. Il corpus francese

12.2.2.1.1. Le tre sentenze di tribunale

Tr-Fr-1

1 <http://www.juripole.fr/jurisprudence/20050921-phishing-et-contrefacon.php>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Phishing et contrefaçon

Tribunal de Grande Instance de Paris
31ème chambre2

Jugement du : 21 septembre 2005

NATURE DES INFRACTIONS : DÉTENTION DE PRODUITS REVÊTUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE, USAGE OU APOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE, CONTREFAÇON, CONTREFAÇON PAR ÉDITION OU REPRODUCTION D'UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT AU MÉPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'ŒUVRE DE L'ESPRIT AU MÉPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR.

TRIBUNAL SANS PAR : Citation à la requête du procureur de la République

PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : B
Prénoms
Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires
Situation pénale

PARTIE CIVILE :
SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION
ONE, Microsoft Way
98053 REDMOND
WASHINGTON (ÉTATS-UNIS)

PROCÉDURE D'AUDIENCE
B. est prévenu :

d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, délibérément détenu sans motif légitime des produits en sachant qu'ils étaient revêtus d'une marque contrefaite en l'espace, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant les marques MICROSOFT, HOTMAIL, NET, MSN et la marque figurative du papillon MSN,

Faits prévus par ART L.716-10 A), ART L.711-1, ART L.712-1, ART L.713-1, ART L.716-1 C, PROPR.INT. et réprimés par ART L.716-10 AL.1, ART L.716-11-1, ART L.716-13, ART L.716-14 C, PROPR.INT.

d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, reproduit par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espace, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN

Faits prévus par ART L.335-2 AL.1 AL.2, ART L.335-3, ART L.112-2, ART L.121-8 AL.1, ART L.122-3, ART L.122-4, ART L.122-6 C, PROPR.INT. et réprimés par ART L.335-2 AL.2, ART L.335-5 AL.1, ART L.335-6, ART L.335-7 C, PROPR.INT.

d'avoir le 7 avril 2004 et depuis temps non couvert par la prescription pénale, à Paris et sur le territoire national, diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur en l'espace, en réalisant et en connectant au réseau internet un site contrefaisant une page d'enregistrement à MSN,

Faits prévus par ART L.335-3, ART L.335-2 AL.2, ART L.112-2, ART L.121-2 AL.1, ART L.122-2, ART L.122-4, ART L.122-6 C, PROPR.INT. et réprimés par ART L.335-2 AL.2, ART L.335-5 AL.1, ART L.335-6, ART L.335-7 C, PROPR.INT.

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :

- 29 juin 2005, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d'une partie,

- 14 septembre 2005, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,

- et ce jour, pour prononcé du jugement.

A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Les débats ont été tenus en audience publique

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite

Le président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.

Maitre L. avocat au barreau de PARIS, au nom de la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions

Maitre D. avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour B., prévenu

B., prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 14 Septembre 2005 à 09h00, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 Septembre 2005 à 09h00.

Ce jour le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces tenues.

MOTIFS

M. B. a réalisé sur un site internet personnel une imitation de la page d'enregistrement à Microsoft MSN messenger. Les personnes susceptibles de s'enregistrer pouvaient alors lier leurs données personnelles à une adresse électronique créée par le prévenu.

Sur l'action publique

Attendu que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d'enregistrement MSN ; qu'elle permettait d'obtenir par fraude les données personnelles d'utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but pédagogique ou critique ; que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que la contrefaçon est réalisée, indépendamment du fruit que l'auteur peut en tirer ; que les infractions poursuivies sont donc caractérisées ;

Attendu toutefois qu'il s'agit d'un dispositif de mauvaise qualité ; que le dossier ne démontre pas que des données personnelles ont été frauduleusement obtenues ; que l'auteur est un jeune majeur sans antécédents judiciaires figurant à son casier ; que le site a été rapidement fermé ; que la peine prononcée doit prendre en compte ces circonstances ;

Sur l'action civile

Attendu que seul le préjudice résultant des faits poursuivis peut être pris en compte ; que ces faits n'ont que modicalement porté atteinte aux intérêts de la société Microsoft ; que le dommage doit être évalué à la somme de 700 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de B., prévenu, à l'égard de la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile ;

Tr-Fr-1

129 **SUR L'ACTION PUBLIQUE :**
130
131 DÉCLARE B. COUPABLE pour les faits qualifiés de :
132
133 DÉTENTION DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et
134 sur le territoire national,
135
136 USAGE OU APPPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIÉTAIRE -
137 CONTREFAÇON, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
138
139 CONTREFAÇON PAR ÉDITION OU REPRODUCTION D'UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES
140 DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national,
141
142 CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRÉSENTATION D'ŒUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES
143 DROITS DE L'AUTEUR, faits commis le 7 avril 2004, à Paris et sur le territoire national.
144
145 Vu les articles susvisés
146
147 CONDAMNE B. à une amende délictuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros).
148
149 Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal
150
151 DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
152
153 Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement prévu à
154 l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une
155 condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
156 qu'il encourra les peines de la recévoir dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
157
158 Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :
159
160 ORDONNE A L'ENCONTRE DE B. LA CONFISCATION des scellés.
161
162 DIT qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention
163 au bulletin n°2 du casier judiciaire de B. de la condamnation qui vient d'être prononcée.
164
165 La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS -
166 (90 euros) dont est redevable B.
167
168
169 **SUR L'ACTION CIVILE :**
170
171 DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION.
172
173 CONDAMNE B., à payer à la SOCIÉTÉ MICROSOFT CORPORATION, partie civile la somme de SEPT CENTS
174 EUROS (700 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros)
175 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
176
177 DEBOUTE la partie civile du surplus de ses demandes.

Tr-Fr-2

1 http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php?nid_article=1333

2

3 **Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section 18 février**

4 **2004**

5

6 **■ S., Saif / Le Front National, M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ Association de Financement**

7 **Electorale de Marine Le Pen Régionales 2004**

8

9

10 Droit d'auteur - photographie - usage - droit moral - reproduction - cession - originalité - respect, intégrité de l'œuvre

11 - paternité

12

13 **FAITS ET PROCEDURE**

14 ■ S. est photographe professionnel, salarié de l'AFP. Dans le cadre de son activité, il a réalisé, au mois

15 de mai 2002, une photographie de M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ alors que cette dernière participait à une émission

16 télévisée. Il contacta l'éditeur, par les défendeurs, de cette photographie à des fins électorales et dès

17 lors invoque la violation de son droit moral.

18 Suivant exploit en date du 22 octobre 2003, Joël S. a assigné devant le Juge des référés, le Front

19 National et M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■

20 Suivant exploit en date du 29 octobre 2003, ■ S. a assigné devant le Juge des référés, l'association de

21 financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004. Suivant exploit en date du 31 octobre 2003,

22 l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004 a assigné, devant le Juge de

23 référés, l'AFP.

24 Par ordonnance en date du 19 novembre 2003, le Juge des référés de ce tribunal a ordonné la jonction de

25 ces quatre procédures, débouté le Front National et M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ de leur demande tendant à voir

26 déclarer nul l'exploit introduit d'instance du 22 octobre 2003, s'est déclaré incompétent sur l'ensemble

27 des demandes et a renvoyé l'affaire devant la 3ème chambre de ce tribunal.

28 Dans ces dernières conclusions, ■ S. demande au tribunal de :

29

30

31

32

33 En conséquence,

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 retard,

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

ordonner la confiscation et la destruction aux frais du Front National, de M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ et de l'association de financement électorale de Marine Le Pen Régionales 2004, sous contrôle de huissier, de tous les documents ainsi rappelés ou retrés,

se réserver la liquidation des astreintes qui seront ordonnées,

condamner in solidum le Front National, M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ et l'association de financement électorale de M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ Régionales 2004 à verser à Joël S. la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner in solidum le Front National, M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ et l'association de financement électorale de M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ Régionales 2004 à verser à ■ S. la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du ncp,

les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions responsiveness, l'association de financement électorale de M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ Régionales 2004 a conclu ainsi qu'il suit :

se voir mettre hors de cause,

Subsidiairement,

voir dire et juger que ■ S. n'a pas d'intérêt à agir et le déclarer irrecevable,

Plus subsidiairement,

voir dire et juger que l'œuvre de ■ S. n'est pas protégeable,

voir dire et juger que la destination de l'œuvre de ■ S. n'a été en aucun cas changée profondément,

voir dire et juger de même qu'il n'a nullement été porté atteinte à l'intégrité de l'œuvre de ■ S., les modifications étant en l'espèce légitimes et au surplus n'atténuant en aucun cas la portée artistique ou symbolique de l'œuvre de Joël S.,

voir dire enfin qu'elle n'a pas atteint le droit de paternité du demandeur,

voir débouter en conséquence ■ S. de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du ncp,

voir débouter la Saif de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du ncp,

Très subsidiairement,

pour le cas où il serait fait droit aux demandes de ■ S. ou de la Saif, voir dire que l'AFP sera tenue de la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, frais, dommages-intérêts, dépens sans préjudice de la réparation et tous autres dommages résultant de l'une quelconque des condamnations,

voir condamner l'AFP à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du ncp.

M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ et l'association de financement électorale de M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ Régionales 2004 sollicitent du tribunal de :

mettre hors de cause M ■ ■ ■ ■ ■ P ■ ■ sa responsabilité personnelle quant aux faits allégués par ■ S. n'étant pas établis,

Tr-Fr-2

86 ► dire et juger M. S. irrecevable comme dépourvu d'intérêt à agir à la date de son assignation en référé
87 du 22 octobre 2003.

88 Subsidièrement,

89 ► dire et juger que l'œuvre revendiquée n'est pas protégeable, l'originalité ne pouvant lui être reconnue,
90 A défaut,

91 ► dire et juger qu'il n'a pas été porté atteinte au droit moral de M. S., qui apparaît en tout état de
92 cause comme abusivement mis en œuvre,

93 ► dire et juger M. S. irrecevable, à tout le moins mal fondé, le débouter de l'ensemble de ses
94 demandes et le condamner à leur payer une somme de 5000 € par application de l'article 700 du ncp et
95 en tous les dépens,

96 ► déclarer la M. S. irrecevable, son intervention ne relevant ni de son objet social ni de son statut, la dire
97 à tout le moins mal fondée, la débouter de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement
98 d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du ncp.

99 Pour le cas où par extraordinaire, il serait fait droit aux demandes de M. S. ou de la S.

100 ► dire et juger M. S. et l'association de financement électorale de M. S. Régionales
101 2004 recevables et bien fondées en leur appel de garantie à l'égard de l'AFP,

102 ► dire et juger que l'AFP devra garantir Marine Le Pen et l'association de financement électorale de
103 M. S. Régionales 2004 de toutes condamnations en principal, accessoires, frais, dommages-
104 intérêts, dépens, sans préjudice de la réparation de tous autres dommages résultant de l'une quelconque
105 des condamnations,

106 ► dire et juger M. S. recevable et bien fondée en sa demande, au titre de l'atteinte à son droit à
107 l'image résultant de l'exploitation faite par M. S. de cette image,

108 ► condamner M. S., conjointement et solidairement, avec l'AFP à garantir M. S. et l'association de
109 financement électorale de M. S. Régionales 2004 de toute condamnation,

110 ► condamner M. S. au paiement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du ncp et aux
111 dépens. L'AFP sollicite l'irrecevabilité des demandes des défendeurs et leur condamnation à lui payer la
112 somme de 3000 € au titre de l'article 700 du ncp.

113 La S. est intervenue volontairement à l'audience et formule les demandes suivantes :

114 ► se voir déclarer recevable en son intervention,

115 ► voir déclarer la photographie de M. S. originale,

116 ► voir dire qu'en procédant à une exploitation à des fins promotionnelles et politiques de l'œuvre de
117 S. constituant une atteinte au droit moral de ce dernier, les défendeurs ont porté atteinte à l'intérêt
118 collectif des photographes dont elle défend les intérêts,

119 En conséquence,

120 ► condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

121 ► ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la S. et aux frais
122 avancés in solidum des défendeurs, sans que le coût de ces insertions n'exécède la somme de 10 000 €
123 HT,

124 ► ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à l'exception de celles concernant les mesures
125 de publication,

126 ► condamner in solidum les défendeurs.

127 Sur ce, l'affaire a été plaidée le 18 janvier 2004 et mise en délibéré au 18 février 2004. Advenu ce jour,
128 le jugement est rendu ainsi qu'il suit.

129 **DISCUSSION**

130 *Sur les demandes de mise hors de cause*

131 Attendu que M. S. sollicite la condamnation de l'association de financement électorale de M. S. Régionales
132 2004, du Front National et de M. S. ; Que le Front National et M. S. sollicitent leur mise hors de cause ;

134 Attendu que la photographie a été acquise par l'association de financement électorale de M. S. Régionales
135 2004 ; qu'elle est exploitée par le Front National, la photographie litigieuse ayant été par
136 ailleurs reproduite sur le site internet du Front National ; Que le Front National ne peut dès lors être mis
137 hors de cause ;

138 Attendu que, si M. S. n'est intervenue qu'en qualité de directrice juridique et non à titre
139 personnel lors de la cession, il est justifié par contre qu'elle a déposé un site en son nom personnel,
140 "marine2004.com" site sur lequel est reproduite la photographie contestée ; Qu'elle ne peut dès lors être
141 mise hors de cause ;

142 *Sur la recevabilité de l'action de M. S.*

143 Attendu que les défendeurs demandant au tribunal de déclarer l'action de M. S. irrecevable et ce aux
144 motifs que, du fait de son statut de salarié de l'AFP, il a cédé le droit au respect de son œuvre ; que
145 d'ailleurs l'AFP s'est engagée à solliciter dès lors l'autorisation des photographes pour des cessions à
146 des buts électoraux, ce qui signifie à contrario que cette autorisation n'était pas exigée antérieurement à
147 la présente procédure ; Attendu toutefois qu'il est de jurisprudence constante que le droit moral est
148 inaliénable ; qu'aucune renonciation de Joel S. n'est d'ailleurs produite au débat et ne peut être déduite
149 d'une note qui rappelle simplement les droits des photographes ;

150 Que les défendeurs doivent être déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de
151 M. S. ;

152 *Sur l'originalité de la photographie*

153 Attendu qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérées
154 notamment comme des œuvres de l'esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de
155 technologies analogues à la photographie ;

156 Mais attendu que pour être protégeables les photographies doivent être originales, c'est à dire porter
157 l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;

158 Attendu, certes, que la photographie de M. S. a été prise sur un plateau de télévision, lors d'une
159 émission publique, dans un site où certains éléments scénarisés comme le décor, sont préconçus par
160 l'émission de télévision, enfin que le choix des personnes à photographier ne relevait pas du pouvoir
161 exclusif de M. S. mais était simplement induit par les personnalités invitées ;

162 Attendu que ces faits non contestables ne remettent toutefois en cause la liberté du choix du
163 photographe ;

164 Attendu que la photographie représente sur le côté droit le visage souriant de trois quarts partiellement
165 coupé de M. S. sur un fond bleu flouté représentant la France qui occupe les 3/4 gauches de la
166 photographie ;

167 Attendu qu'il convient de constater que l'effet de cadrage précité, la recherche du contraste entre le
168 décor flouté et la netteté du visage de M. S. recherche du contraste obtenu par l'utilisation de
169 l'éclairage du plateau, l'effet recherché soit l'effet de mouvement de la France obtenu par le flou de son

Tr-Fr-2

170 contour et le regard de M. ■■■. ■■■. ■■■ accompagnant ce mouvement, enfin le travail de flou effectué pour
171 donner une image spécifique ne relèvent pas seulement du savoir faire du photographe mais contribuent
172 incontestablement par leur combinaison à rendre originale la photographie et révèle une activité
173 créative de ■■■ S., la photographie ayant mis en scène le sujet en recherchant des angles et des
174 éclairages particuliers, contrairement aux allégations adverses ;

175 Que dès lors, cette photographie est protégée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

176 *Sur les atteintes alléguées par ■■■ S. au titre de son droit moral*

177 Attendu que ■■■ S. invoque en premier lieu la violation de la destination de l'œuvre, la photographie
178 étant utilisée à des fins électorales et ce alors qu'elle a été réalisée en vue de l'information du public et
179 que l'œuvre est donc détournée de sa finalité première, la photographie étant associée à un combat
180 politique par l'effet d'un tiers ;

181 Attendu qu'il convient toutefois de relever que la photographie a été acquise auprès de l'AFP ; qu'il a bien
182 été précisé à l'AFP, employeur de ■■■ S., que la photographie était acquise pour des tracts et des
183 affiches électorales et des mises en ligne sur internet ;

184 que dès lors l'AFP a cédé la photographie en toute connaissance de cause de sa destination ; qu'il
185 n'appartient pas à ce tribunal de décider des relations entre l'AFP et son salarié, lors d'une cession de la
186 photographie, le droit de destination devant être assimilé, en la présente espèce, au droit d'exploitation
187 et par voie de conséquence aux droits patrimoniaux de Joël S. et non à son droit moral, lequel, du fait de
188 la qualité de salarié de ■■■ S., est seul de la compétence de ce tribunal ;

189 Que ■■■ S. ne forme d'ailleurs, dans la présente procédure, aucune demande à l'encontre de l'AFP, du
190 fait d'une violation de la destination de l'œuvre ;

191 Qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir retenir une telle violation devant ce tribunal,
192 à l'encontre des défendeurs qu'il a assignés ;

193 Attendu que ■■■ S. reproche, en deuxième lieu, au titre de la violation de son droit moral, la violation à
194 l'intégrité de son œuvre ;

195 Attendu qu'il ne peut être contesté que l'œuvre a été modifiée dès lors que le fond flouté a été supprimé
196 pour être remplacé par un fond bleu sur lequel est inscrit, en larges caractères et en majuscules, le
197 slogan suivant "M. ■■■. ■■■. ■■■ une femme à vos côtés", la flamme représentant le logo du Front National
198 étant quant à elle sur le côté gauche des affiches litigieuses ;

199 Attendu que seul est représenté le visage de M. ■■■. ■■■. ■■■ tel que photographié par ■■■ S. ;

200 Or attendu que l'auteur a le pouvoir de s'opposer à toute correction ou modification susceptible d'altérer
201 le caractère de son œuvre ; que le respect est dû à l'œuvre telle que l'auteur a voulu qu'elle soit ;

202 Qu'il y a donc, par les modifications apportées à l'œuvre de ■■■ S., modifications par ailleurs
203 particulièrement importantes puisqu'elles touchent la combinaison d'éléments qui constitue l'originalité de
204 l'œuvre, et contrairement aux allégations des défendeurs, non imposées par les circonstances électorales,
205 violation du droit au respect de l'œuvre ;

206 Que ■■■ S. a, par voie de conséquence, droit à obtenir réparation de ce fait de la violation de son droit
207 moral ; Attendu que ■■■ S. invoque en dernier lieu l'atteinte à son droit de paternité ;

208 Qu'il n'est pas contesté que le nom de ■■■ S. n'a été mentionné sur aucun tract ou affiche reproduisant
209 partie de la photographie dont il est l'auteur ;

210 Que les défendeurs ne justifient pas que la photographie qui leur a été cédée ne comportait pas la
211 mention du nom de ■■■ S. et ait eu comme seul nom l'AFP, photographie qu'ils ne produisent pas au
212 débat et ne justifient pas ainsi que l'envoi qui leur a été fait se différencie de l'envoi que l'AFP déclare
213 avoir adressé et produit au débat, envoi mentionnant le nom de ■■■ S. ;

214 Qu'il y a donc atteinte à la paternité de l'œuvre ;

215 Attendu que ■■■ S. sollicite la condamnation solidaire de l'association de financement électorale de
216 M. ■■■. ■■■. ■■■ Régionales 2004, du Front National et de M. ■■■. ■■■. ■■■ ; Qu'en utilisant cette
217 photographie sans mention du nom de Joël S. et en la modifiant, l'association de financement électorale
218 de M. ■■■. ■■■. ■■■ Régionales 2004, le Front National et Marine Le Pen ont commis des actes de
219 contrefaçon et doivent réparation ;

220 *Sur l'intervention volontaire de la Sef*

221 Attendu que la Sef est une société de gestion collective des droits d'auteur créée en janvier 1999 par les
222 auteurs eux mêmes et dont l'objet social est de préserver et de défendre leurs droits d'auteur ;

223 qu'aux termes de l'article 9 de ses statuts, elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux
224 de ses membres ; que ■■■ S. justifiant de son adhésion à la Sef, la Sef est parfaitement recevable en
225 son intervention volontaire et à réclamer réparation du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif des
226 photographes, s'agissant d'une action qui met en question les conditions d'utilisation des prestations des
227 photographes et par conséquent les intérêts moraux de la profession toute entière ; que, si la violation de
228 la destination de l'œuvre n'est pas retenue en la présente espèce, il y a eu par contre, violation du droit
229 au respect de l'œuvre par sa modification, pour la rendre plus percutante sur le plan électoral.

230 *Sur les mesures réparatrices*

231 Attendu qu'il convient d'interdire à l'association de financement électorale de M. ■■■. ■■■. ■■■ Régionales
232 2004, au Front National et à M. ■■■. ■■■. ■■■ toute nouvelle exploitation de la photographie, sur tout
233 support y compris sur tout site internet, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte
234 commençant à courir huit jours après la signification du présent jugement ;

235 Attendu qu'il n'y a pas lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

236 Attendu que cette mesure s'avère suffisante, pour protéger les droits de ■■■ S. et eu égard au préjudice
237 subi et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures de retour, de retrait, de confiscation et de
238 destruction sollicitées ;

239 Attendu qu'eu égard aux éléments produits au débat et à la diffusion importante de la photographie
240 altérée, il convient de fixer le préjudice moral de ■■■ S. à la somme de 7500 €, somme à laquelle doivent
241 être condamnés solidairement le Front National, l'association de financement électorale de M. ■■■. ■■■. ■■■
242 Régionales 2004 et M. ■■■. ■■■. ■■■ ;

243 Attendu qu'il convient de condamner les défendeurs susmentionnés à payer à la Sef la somme de un
244 euro à titre de dommages-intérêts ;

245 Attendu que la mesure de publication sollicitée est par contre disproportionnée avec le préjudice subi par
246 la Sef ; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;

247 *Sur les garanties sollicitées*

248 Attendu que le tribunal ayant écarté la violation du droit de destination comme ne relevant pas en
249 l'espèce du droit moral, du fait de la qualité de salarié de Joël S., la garantie de l'AFP n'a pas d'objet de
250 ce chef ;

251 Que seules ayant été retenues la violation du droit de paternité et la violation du droit à l'intégrité de
252 l'œuvre, qui sont du seul fait des défendeurs, il convient de débouter les défendeurs de leur demande
253 tendant à se voir garantir par l'AFP, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l'encontre de l'AFP
254 du chef de ces violations ;

255 Attendu que M. ■■■. ■■■. ■■■ a utilisé la photographie litigieuse en application d'un contrat de cession ;
256 que, se situant sur le fondement contractuel, elle ne peut revendiquer une atteinte délictuelle fondée sur
257 les dispositions de l'article 9 du code civil ;

Tr-Fr-2

258 Qu'elle doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande tendant à se voir garantir par J. S., sur le fondement du droit à l'image ;
259

260 Attendu que l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004 doit être déclarée
261 irrecevable en sa demande tendant à se voir garantir par J. S., cette demande étant uniquement
262 fondée sur le droit à l'image de M. L. P. ;

263 *Sur les autres demandes*

264 Attendu qu'en regard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente
265 décision ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de J. S. et de la S. les frais
266 irrépétibles qu'ils ont exposés ;

267 Que le Front National, l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004 et
268 M. L. P. doivent être condamnés solidairement à payer à J. S. la somme de 4000 € et à la Saif la
269 somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du ncpq ;

270 Attendu que les autres demandes doivent être rejetées comme non justifiées ;

271 Attendu que le Front National, l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004
272 et M. L. P. parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens, en ce non compris les frais
273 d'huissier et de constat.

274 **DECISION**

275 **Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,**

276 . Déboute l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004 et M.
277 L. P. de leur demande tendant à se voir mettre hors de cause,

278 . Déboute le Front National, l'association de financement électorale de M. L. P.
279 Régionales 2004 et M. L. P. de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable J. S.,

280 . Déclare protégée la photographie prise par J. S. de M. L. P.,

281 . Dit que l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004, le Front
282 National et M. L. P. ont violé le droit à l'intégrité de l'œuvre et au respect de l'œuvre de
283 Joël S. et ont ainsi violé son droit moral,

284 . Déboute J. S. de sa demande, portée devant ce tribunal, de voir retenir, au titre de son
285 droit moral, la violation de son droit à la destination de l'œuvre,

286 . Interdit à l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004, au Front
287 National et à M. L. P. toute nouvelle exploitation de la photographie, sur tout support y
288 compris sur tout site internet, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte
289 commençant à courir huit jours après la signification du présent jugement,

290 . Dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte,

291 . Déboute J. S. de ses demandes tendant à voir ordonner des mesures de retour, de retrait,
292 de confiscation et de destruction,

293 . Condamne solidairement le Front National, l'association de financement électorale de M.
294 L. P. Régionales 2004 et M. L. P. à payer à la S. la somme de un euro à titre de
295 dommages-intérêts,

296 . Reçoit la société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (S.) en son intervention
297 volontaire,

298 . Condamne solidairement le Front National, l'association de financement électorale de M.
299 L. P. Régionales 2004 et M. L. P. à payer à J. S. la somme de 7500 € à titre de
300 dommages-intérêts,

301 . Déboute l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004 et M.
302 L. P. de leur demande tendant à se voir garantir des condamnations portées à leur encontre
303 par l'AFP, du chef de la violation de la paternité de l'œuvre et du droit à l'intégrité de l'œuvre,

304 . Déclare sans objet la demande de l'association de financement électorale de M. L. P.
305 Régionales 2004, le Front National et M. L. P. de leur demande tendant à se voir
306 garantir par l'AFP, pour violation alléguée à la destination de l'œuvre, cette violation n'étant
307 pas retenue devant ce tribunal,

308 . Déboute M. L. P. de sa demande de garantie à l'encontre de J. S.,

309 . Déclare irrecevable l'association de financement électorale de M. L. P. Régionales 2004
310 en sa demande tendant à se voir garantir par J. S.,

311 . Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

312 . Condamne le Front National, l'association de financement électorale de M. L. P.
313 Régionales 2004 et M. L. P. solidairement à payer à J. S. la somme de 4000 € sur le
314 fondement de l'article 700 du ncpq,

315 . Condamne le Front National, l'association de financement électorale de M. L. P.
316 Régionales 2004 et M. L. P. solidairement à payer à la S. la somme de 800 € sur le
317 fondement de l'article 700 du ncpq,

318 . Rejette les autres demandes comme non justifiées,

319 . Condamne le Front National, l'association de financement électorale de M. L. P.
320 Régionales 2004 et M. L. P. aux dépens.

321 **Le tribunal** : Mme Apelle (vice président), M. L. et Mme M. (vice président)

322 **Avocats** : Me M., Me W., Me S., Me M., Me V., Me
323 F. S.

Tr-Fr-3

1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

2 17ème chambre - Chambre de la presse

3 16 Janvier 2001

4 P. c/ B.

5

6 N° d'affaire : 0020704947
7 0024201643

8

9 NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC PAR PAROLE,
10 IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

11

12 TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de P.

13

14 PERSONNE POURSUIVIE :

15

16 Nom : B
17 Prénoms : xxxxx
18 Né le : xxxxx
19 A : xxxxx
20 Nationalité : xxxxx
21 Domicile : xxxxx
22 Profession : xxxxx
23 Situation pénale : xxxxx
24 Comparution : comparant assisté de Me B. Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des
25 conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

26

27 PARTIE CIVILE POURSUVANTE : PCP n° 1512/2000

28

29 Nom : P.
30 Domicile : xxxxx
31 Comparution : comparant assisté de Maître C. Avocat au Barreau de Nanterre, lequel a déposé des
32 conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

33

34 N° d'affaire : 0024201643

35

36 NATURE DES INFRACTIONS : INJURE PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC PAR
37 PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,

38

39 TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de P.

40

41 PERSONNE POURSUIVIE :

42

43 Nom : B
44 Prénoms : xxxxx
45 Né le : xxxxx
46 A : xxxxx
47 Nationalité : xxxxx
48 Domicile : xxxxx
49 Profession : xxxxx
50 Situation pénale : xxxxx
51 Comparution : comparant assisté de Me B. Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des
52 conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

53

54 PARTIE CIVILE POURSUVANTE : PCP n° 1585/2000

55

56 Nom : P.
57 Domicile : xxxxx
58 Comparution : comparant assisté de Maître C. Avocat au Barreau de Nanterre, lequel a déposé des
59 conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

60

61 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE RÉPUBLIQUE.

62

63 PROCÉDURE D'AUDIENCE

64

65 P0020704947

66

67 Par exploit du 28 juillet 2001, P., fonctionnaire de police, a fait citer, à l'audience du 6 septembre suivant, B.
68 pour y répondre du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, prévu et réprimé par les
69 articles 29 a 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la diffusion, courant mai 2000, sur le site
70 INTERNET « www.france.com/la_galerie » de plusieurs passages d'un texte intitulé : « Récit d'une garde à
71 vue abusive au commissariat d'Aubervilliers. Histoire réelle et vécue par moi : le 21 mai 2000 xxxxx B ».

72

73 La partie civile demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme d'un franc à titre de
74 dommages-intérêts, et d'une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de
75 procédure pénale, ainsi que la publication de la décision dans deux quotidiens, et la suppression sur le site
76 des passages diffamatoires sous astreinte de 500 francs par jour de retard.

77

78 Le tribunal a fixé à 3.000 francs le montant de la consignation, qui a été versée le 14 novembre 2000.

79

80 L'affaire a été renvoyée, contradictoirement, à l'audience du 4 décembre suivant.

81

82 P0024201643

83

84 Par exploit du 29 août 2000, P. a fait citer B., à l'audience du 25 septembre suivant, pour y répondre du délit
85 d'injure publique envers un fonctionnaire public, prévu et puni par les articles 29 al. 2 et 33 al. 1 de la loi du
86 29 juillet 1901, en raison de la diffusion, sur le même site INTERNET, d'autres expressions du même
87 message.

88

89 La partie civile demande la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 10.000 francs à titre de
90 dommages-intérêts, et d'une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de
91 procédure pénale, ainsi que la publication de la décision et la suppression des passages injurieux.

92

93 Le tribunal a fixé à 3.000 francs le montant de la consignation, qui a été versée le 4 décembre 2000. L'affaire
94 a été renvoyée, contradictoirement, à l'audience du 4 décembre 2000.

95

96 Le 4 décembre 2000, les débats se sont ouverts en présence des parties, assistées de leurs conseils
97 respectifs.

98

99 Le conseil de la partie civile a excipé de l'irrecevabilité de la « demande reconventionnelle » formée par le
100 conseil du prévenu, qui sollicite la condamnation de P. des chefs d'abus d'autorité, discrimination et injure, et
101 le paiement d'une somme de 25.000 francs en réparation de son préjudice, et d'une indemnité de 15.000
102 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

103

104 Le conseil du prévenu a conclu à la prescription de l'action publique, du chef d'injure au motif que la citation
105 introductive d'instance, délivrée le 29 août 2000, l'a été plus de trois mois après la première mise à
106 disposition du public du message litigieux sur le site INTERNET, qui date du 26 mai 2000.

107

108 Après débat contradictoire, ces incidents ont été joints au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.

109

110 Le président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition de
111 la partie civile.

112

113 Le conseil de celle-ci a développé les termes de sa demande.

114

115 Le représentant du Ministère public a présenté ses réquisitions.

116

117 L'avocat du prévenu a exposé ses moyens de défense ; le prévenu a eu la parole en dernier.

Tr-Fr-3

118 L'affaire a été mise en délibéré ; le président a, conformément à l'article 462 al. 2 du code de procédure
 119 pénale, informé les parties que le jugement sera prononcé à l'audience du 16 janvier 2001.
 120
 121 SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES PRÉSENTÉES PAR
 122 LE PRÉVENU :
 123
 124 Dans ses conclusions, déposées à l'audience, le conseil du prévenu, qui poursuit par ailleurs, par une
 125 citation distincte, P. pour abus d'autorité, discrimination et injure, demande la jonction des procédures, et la
 126 condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts, et d'une indemnité sur le fondement de
 127 l'article 475-1 du code de procédure pénale.
 128
 129 Par jugement prononcé le 4 décembre 2000, le tribunal a constaté qu'il était territorialement incompétent
 130 pour connaître de l'action engagée par B. contre P.
 131
 132 Le conseil de ce dernier excipe de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par le prévenu
 133 dans le présent dossier.
 134
 135 Le conseil de B. a indiqué au tribunal qu'il retirait ses demandes contre P. (notes d'audience - p.2)
 136
 137 Le tribunal lui en donnera acte.
 138
 139 SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EXERCÉE DU CHEF D'INJURE
 140
 141 La partie civile verse aux débats un procès-verbal de constat de Maître G. [REDACTÉ], huisier de justice,
 142 établissant qu'à la date du 27 juin 2000, le message incriminé était diffusé sur le site INTERNET
 143 « www.iranice.com/tagalere ».
 144
 145 Il importe peu que, comme le soutient la défense, sans d'ailleurs en faire la preuve, ce message ait été
 146 installé sur ce site, et mis à disposition du public, à une date antérieure : la diffusion d'un texte sur le réseau
 147 INTERNET constitue un acte de publication continu, et l'infraction qu'il est susceptible de comporter revêt le
 148 caractère d'un délit successif, la prescription ne commençant à courir qu'à compter du jour de la cessation
 149 de l'activité délictueuse.
 150
 151 Dès lors, la citation délivrée le 29 août 2000, pour une publication constatée le 27 juin précédent, n'a été
 152 dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1901.
 153
 154 L'exception sera rejetée.
 155
 156 Au FOND
 157
 158 B. a été interpellé le 21 mai 2000 par des gardiens de la paix, alors qu'il venait de s'emparer de convecteurs
 159 de chauffage dans un entrepôt désaffecté ; conduit au commissariat de police d'Aubervilliers, il a été
 160 présenté au lieutenant de police P., officier de police judiciaire de permanence, et placé en garde à vue vers
 161 17 heures ; à l'issue de l'enquête, il a été remis en liberté le lendemain dans la matinée.
 162
 163 Le 30 mai, B. a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Bobigny, pour abus d'autorité,
 164 contre le lieutenant P., en mettant en cause le comportement de celui-ci à son égard, et les conditions de sa
 165 garde à vue.
 166
 167 Il a également saisi l'Inspection générale des services de la préfecture de police, et adressé copie de sa
 168 plainte notamment au chef de poste du commissariat d'Aubervilliers.
 169
 170 Dans celle-ci, il annonçait la création d'un site « web », dont il précisait l'adresse, « afin de porter à la
 171 connaissance du public (média, associations, etc...) la garde à vue dont [il] avait été victime »
 172
 173 La consultation de ce site faisait apparaître la présence d'un texte, exposant la version du prévenu sur son
 174 affaire, et comportant notamment les passages suivants :
 175
 176 D'abord un grand merci à l'inspecteur de police P. qui sévit au commissariat d'Aubervilliers pour sa totale
 177 débilité ; ses super fautes d'orthographe et sa bêtise. Sans que je n'aie jamais connu un inoubliable fou
 178 rire. Je suis conduit dans le bureau de l'inspecteur P. qui commence à m'interroger, devant son tutoiement et
 179

180 ses injures (voleur, pd, salope, etc...) Je lui demande de garder ses distances (c'est vrai il est officier de
 181 police judiciaire, mais ce n'est pas une raison pour insulter les gens!)
 182
 183 J'ai décidé de rendre cette histoire publique en contactant par mail le maximum de médias, afin de faire
 184 connaître de tels comportements ».
 185
 186 Dans la rubrique « Démarches en cours », B. avait reproduit le texte de sa plainte au Procureur de la
 187 République, dans laquelle il était dit notamment :
 188
 189 « Je ne mets pas en cause l'autorité des représentants de la loi mais l'attitude pitoyable, lamentable et
 190 abusive d'un officier de police qui à mes yeux, donne une très mauvaise image à l'ensemble des forces de
 191 l'ordre »
 192
 193 SUR L'INJURE :
 194
 195 Les expressions « totale débilité » et « bêtise », qui s'appliquent à la partie civile P., fonctionnaire public, et
 196 qui ne renferment l'imputation d'aucun fait, constituent des termes de mépris et des propos outrageants, au
 197 sens de l'article 29 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881
 198
 199 SUR LA DIFFAMATION :
 200
 201 Dans les passages visés par la poursuite, il est imputé à la partie civile d'avoir dans le cadre de ses fonctions,
 202 commis les délits d'injures et d'abus d'autorité à l'encontre de D.
 203
 204 Cette imputation de faits constituant des infractions pénales porte incontestablement atteinte à l'honneur et à
 205 la considération de la partie civile.
 206
 207 Le prévenu, qui ne conteste pas être l'auteur du message incriminé, fait plaider qu'il a agi sans intention de
 208 nuire.
 209
 210 Aucun des critères dont la réunion est exigée pour admettre la bonne foi n'est cependant établi en l'espèce.
 211
 212 Le prévenu n'a pas poursuivi un but légitime d'information du public, mais il a cherché de son propre aveu, à
 213 faire un « maximum de bruit » (notes d'audience p.4) pour faire pression sur les autorités publiques.
 214
 215 Sa démarche a été inspirée par une animosité personnelle à l'égard du lieutenant P., qu'il rendait
 216 responsable de sa mésaventure, et dont il citait le nom à plusieurs reprises, faisant fi de toute prudence, et
 217 laissant libre cours à sa rancœur.
 218
 219 Il importe, au demeurant, de constater que si la loi offre à chacun le droit de mettre en cause la façon dont il
 220 a été traité par une autorité publique, et que si les délits commis par les représentants de l'Etat sont
 221 spécialement réprimés par le code pénal, le prévenu a, en l'espèce, fait le choix de porter sa version des
 222 faits sur la place publique avant même de saisir le Procureur de la République, et l'Inspection des services,
 223 de sa réclamation ; cette façon d'agir apparaît peu compatible avec l'exigence de mesure qui fonde la bonne
 224 foi.
 225
 226 La diffamation est caractérisée.
 227
 228 Il sera fait droit aux demandes de la partie civile dans les limites indiquées au dispositif.
 229
 230 PAR CES MOTIFS
 231
 232 Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement
 233 contradictoire à l'égard de B., prévenu, à l'égard de P., partie civile, et après en avoir délibéré conformément
 234 à la loi ;
 235
 236 ORDONNE la jonction de la procédure n° 0024201643 à la procédure 0020704947.
 237
 238 SUR L'ACTION PUBLIQUE
 239
 240 REJETTE l'exception de prescription de l'action publique exercée du chef d'injure.
 241

Tr-Fr-3

242 DÉCLARE le prévenu B. COUPABLE des délits de diffamation publique et d'injure publique envers un
 243 fonctionnaire public, en l'espèce P., délits prévus et permis par les articles 29 al. 1 et 2, 30, 31, 33 al. 1 de la
 244 loi du 29 juillet 1881.
 245 Le CONDAMNE à la peine de 8.000 francs d'amende avec sursis.
 246
 247 Le président n'a pu, en l'absence du prévenu, lui donner lecture de l'avertissement prévu par l'article 132-29
 248 al. 2 du code pénal.
 249
 250 SUR LES INTERETS CIVILS
 251
 252 DONNE ACTE au prévenu de ce qu'il retire ses demandes contre la partie civile
 253
 254 CONDAMNE le prévenu B. à payer à la partie civile P., en réparation de ses préjudices, à titre de
 255 dommages-intérêts :
 256 - la somme d'un franc pour la diffamation
 257 - la somme de 3.000 francs pour l'injure.
 258
 259 Le CONDAMNE à payer à la partie civile, une somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du
 260 code de procédure pénale.
 261
 262 ORDONNE, à titre de réparation complémentaire, la suppression des passages diffamatoires et injurieux
 263 sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jour où le présent
 264 jugement sera devenu définitif.
 265
 266 REJETTE le surplus de la demande.
 267
 268 Aux audiences des 4 décembre 1999 et 16 janvier 2001, 17ème chambre - Chambre de la Presse, le
 269 tribunal était composé de :
 270
 271 Audience du 04 décembre 2000 :
 272
 273 Président : M. J. Y. M. Vice-président
 274
 275 Assesseurs : Mme S. N. Juge
 276
 277 Mme F. Juge
 278
 279 Ministère public : M. M. L. premier substitut
 280
 281 Greffier : Mme M. V. greffier
 282
 283 Audience du 16 janvier 2001 :
 284
 285 Président : M. J. Y. M. Vice-président
 286
 287 Assesseurs : Mme E. B. vice-président
 288
 289 Mme S. F. Juge
 290
 291 Ministère public : M. J. C. premier substitut
 292
 293 Greffier : Mme M. V. greffier
 294
 295 LE GREFFIER
 296
 297 LE PRESIDENT
 298
 299 (Signatures)
 300

12.2.2.1.2. *Le tre sentenze di appello*

Ap-Fr-1

1 ARRET DU 19 MARS 2002
2 N°234
3 GS
4 COUR D'APPEL DE TOULOUSE
5 CHAMBRE De L'INSTRUCTION
6 A L'AUDIENCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DEUX,
7 LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en
8 CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant :
9 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
10 PRESIDENT : Monsieur E [REDACTED]
11 ASSESSEURS : Monsieur C [REDACTED] et Madame G [REDACTED], Conseillers
12 tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale
13 GREFFIER : Madame F [REDACTED]
14 MINISTERE PUBLIC :
15 représenté aux débats et au prononcé de par Monsieur C [REDACTED], Avocat Général ;
16 ****
17 **
18 Vu l'information suivie à PAU contre X... ;
19
20 sur plainte avec constitution de
21 Monsieur A
22
23 du chef de blessures volontaires avec incapacité de plus de trois mois - non assistance à
24 personne en danger ;
25 VU l'appel interjeté par la partie civile le 5 Avril 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-
26 lieu rendue le 30 Mars 2000 par le juge d'instruction de PAU (cabinet de M.M)
27 VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article
28 197 du Code de Procédure Pénale le 22 octobre 2001 ;
29 VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 22 octobre
30 2001 ;
31 VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître D [REDACTED] avocat de
32 Monsieur A le 23 octobre 2001 ;
33 Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la
34 chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
35 La cause a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2002 à laquelle les débats ont lieu en
36 Chambre du Conseil,
37 Monsieur C [REDACTED] Conseiller, a fait le rapport,
38 Maître I [REDACTED] loco Maître D [REDACTED] avocat de Monsieur A, a été entendu en ses observations
39 sommaires ;
40 et Monsieur G [REDACTED] a été entendu en ses réquisitions
41 Maître L [REDACTED] loco Maître F [REDACTED] D [REDACTED] a eu la parole en dernier ;
42
43 Puis l'affaire a été mise en délibéré ;
44 Et, ce jour, Dix Neuf Mars Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction, a rendu en
45 Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors
46 la présence du Ministère Public et du Greffier.
47 Vu les articles 177, 183, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure
48 Pénale
49 Attendu que par lettre du 19 juin 1996, Monsieur A a déposé plainte avec constitution de
50 partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de MONT-DE-MARSAN contre

51 le chirurgien de service à l'hôpital LADNE du chef de blessures involontaires ayant entraîné
52 une incapacité de plus de trois mois à raison des séquelles d'une opération effectuée en
53 urgence le 13 novembre 1994 pour une péritonite, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt
54 de Mont-de-Marsan ;
55 que, par réquisitions supplémentaires du 14 février 2000, la saignée du juge d'instruction a été
56 étendue au délit d'abstention de porter secours susceptible d'être imputée à un ou des
57 membres de l'administration pénitentiaire en raison de la tardiveté de l'hospitalisation ;
58 Attendu que par une Ordonnance du 30 mars 2000 conforme aux réquisitions du Ministère
59 Public, le Juge d'Instruction de MONT-DE-MARSAN a dit n'y avoir lieu à suivre motif pris
60 de la prescription, les blessures involontaires restant un caractère contraventionnel, et le délit
61 d'abstention de porter secours n'ayant été révélé et dénoncé que plus de trois ans après ;
62 Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-
63 Marsan le 5 avril 2000, l'avocat de Monsieur A a interjeté appel de cette décision ;
64 que par un arrêt du 5 septembre 2001, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé
65 et annulé, mais seulement en ce qu'il avait constaté la prescription de l'action publique
66 concernant le délit de non-assistance à personne en péril, l'arrêt confirmatif rendu sur cet
67 appel le 16 juin 2000 par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Pau, et renvoyé la
68 cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Toulouse pour
69 qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi
70 prononcée ;
71 Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé et oralement, l'avocat de
72 Monsieur A conclut à la réformation de l'ordonnance déferée ;
73 Attendu que le Ministère Public requiert confirmation de la décision déferée ;
74 MOTIFS DE LA DÉCISION
75 Attendu en droit que l'article 223-6 du code pénal incrimine le fait par quiconque de s'abstenir
76 volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour
77 les tiers, il pouvait prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours ;
78 que, pour que le délit soit constitué, il faut d'une part que la personne en état de porter secours
79 ait connu l'existence d'un péril immédiat sur la gravité duquel elle n'ait pu se méprendre, et
80 dans des conditions telles qu'elle n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir
81 immédiatement en vue de le conjurer, et d'autre part qu'elle se soit volontairement refusée à
82 intervenir immédiatement par les modes qu'il lui était possible d'employer ;
83 que le péril immédiat s'entend d'un état dangereux ou d'une situation critique faisant craindre
84 de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, soit de perdre la vie,
85 soit des atteintes corporelles graves ;
86 Attendu en fait que, dans ses conclusions, le second expert désigné par le juge d'instruction
87 estimait qu'il était regrettable que Monsieur A n'ait pu bénéficier d'une consultation en
88 urgence, dès le 12 novembre 1994 au soir, qui aurait permis d'éviter la complication
89 infectieuse gravissime que représente la péritonite, cette complication étant le principal
90 facteur de la mauvaise qualité de la cicatrisation ultérieure, l'organisation défaillante du
91 service de soins de la maison d'arrêt, Monsieur A étant initialement pris en charge par un
92 gardien et n'ayant accès à la consultation médicale qu'après douze heures, paraît être le facteur
93 déterminant dans la survenue de la complication infectieuse ;
94 que l'expert précisait par ailleurs que la péritonite sur perforation ulcéreuse constitue une
95 urgence chirurgicale majeure, et que tout délai dans sa réalisation engage le pronostic vital ;
96 Attendu qu'il résulte de ces premiers éléments que les faits que Monsieur A dénonçait dans sa
97 plainte avec constitution de partie civile, à savoir la mauvaise qualité de la cicatrisation et les
98 complications subies, ne résultaient pas de la causalité qu'il avait supposée en l'absence de
99 faute médicale, mais étaient susceptibles de se rattacher à une autre circonstance connexe
100 susceptible de la qualification pénale d'abstention de porter secours ;

Ap-Fr-1

101 que le cours de la prescription avait en conséquence été interrompu par la plainte avec
 102 constitution de partie civile pour ce délit connexe ;
 103 Attendu que, pour parvenir à la conclusion ci-dessus rapportée, l'expert se fondait d'une part
 104 sur la nature du tableau clinique constaté lors de l'admission à l'hôpital, mais également sur
 105 les explications données par Monsieur A, à savoir l'apparition en début de soirée d'une
 106 violente douleur épigastrique suivie de l'administration d'un sachet médicamenteux non
 107 identifié, renoué émise dans la nuit face à une persistance des douleurs et à l'apparition de
 108 crachats sanglants ;
 109 Attendu qu'il résulte des explications des deux surveillants qui assuraient le service cette nuit-
 110 là que si Monsieur A s'était plaint de douleurs au ventre, ils auraient alerté les gradés qui, eux,
 111 auraient prévenu les services de soins, mais qu'ils ne lui auraient donné aucun médicament,
 112 n'ayant à leur disposition que du DAFALGAN à délivrer en cas de mal de dents ;
 113 que M. B ajoutait n'avoir pas eu connaissance de la circonstance que Monsieur A aurait
 114 craché du sang, ce qui n'aurait pas manqué de provoquer sa réaction d'autant plus que
 115 l'intéressé suivait un traitement médicamenteux assez important, ce qui l'aurait rapidement
 116 sensibilisé ;
 117 Attendu que les co-détenus de Monsieur A, identifiés et interrogés ont expliqué
 118 - (D. 57 et D. 82) M. C qu'il se souvenait que Monsieur A s'était plaint, vers 19 à 20 heures,
 119 alors que tous les détenus se trouvaient déjà enfermés dans le chauffage, de violentes douleurs
 120 au ventre, d'aigneurs d'estomac, du haut du ventre, et ce, durant deux à trois heures, mais que,
 121 comme il plaisantait souvent, ils avaient cru à une blague de sa part, puis plus tard vers
 122 minuit, constatant que son état empirait, qu'ils avaient appelé un surveillant qui avait
 123 oependant estimé que Monsieur A pouvait attendre l'ouverture des portes le lendemain matin
 124 à 7 heures ; il ajoutait qu'à un moment donné, dans la nuit, il avait vu Monsieur A cracher du
 125 sang, ce qui l'avait écoeuré, sur ce point, il corrigait cette assertion lors de sa deuxième
 126 audition, précisant qu'il ne l'avait pas vu cracher du sang, mais que M. D le lui avait rapporté,
 127 ce n'est que lors du passage des infirmières, vers 7 heures-7 heures 30, que Monsieur A avait
 128 été pris en charge, et qu'il était alors bien mal en point ;
 129 - (D. 59) M. E, qu'il ne se souvenait pas de douleurs dont se serait plaint Monsieur A, que de
 130 plus il s'agissait d'un "erronardeur de première" qui provoquait tout le monde, et dans le style
 131 duquel il aurait tout à fait été de simuler un éventuel problème pour ennuyer l'administration ;
 132 - (D. 60) M. F qu'il se souvenait seulement qu'un soir de novembre 1994, Monsieur A, qui
 133 prenait des cachets blancs pour la digestion, s'était plaint de l'estomac, que quelqu'un avait
 134 appelé un surveillant, mais qu'il ne se rappelait pas la suite ;
 135 - (D. 74) M. G que Monsieur A s'était plaint entre minuit et deux heures du matin, que les
 136 gardiens étaient passés à deux reprises, un surveillant seul une première fois, et la fois
 137 suivante deux gardiens, qui s'étaient montrés ennuyés et hésitants, mais qui avaient fini par
 138 laisser Monsieur A attendre l'ouverture des portes le matin, sans lui donner aucun
 139 médicament, et bien qu'il leur ait présenté le seau souillé de sang ; sur ce point, il s'était
 140 montré plus hésitant au cours de son audition, précisant : "je crois que les crachats de sang ont
 141 été signalés aux gardiens, sans toutefois être affirmatif" ;
 142 Attendu que Monsieur A, interrogé par le juge d'instruction, confirmait qu'il avait commencé
 143 à avoir mal au ventre vers 20 heures 30 et qu'il avait fait appeler un surveillant, lequel, un
 144 barbu auquel il aurait dit qu'il avait trop mal pour pouvoir attendre et qu'il vomissait le sang,
 145 était passé vers 23 heures une première fois et lui avait donné de la gelée en sachet, puis une
 146 deuxième fois vers une heure et lui avait donné un autre produit ;
 147 Attendu que de l'ensemble des déclarations ci-dessus analysées, il ressort qu'il
 148 peut être admis que les surveillants -considérés ici de façon indifférenciée- auraient eu
 149 connaissance des plaintes de Monsieur A alléguant de violentes douleurs ;
 150 que toutefois, il ne peut être considéré qu'en l'état de leurs connaissances à la fois théoriques

151 et pratiques, et bien que M. B ait évoqué le fait qu'il savait que l'intéressé suivait un traitement
 152 médicamenteux assez important, ils aient pu avoir conscience du contexte médical décrit par
 153 l'expert en pages 8 et 9 de son rapport et du diagnostic qui pouvait en résulter à l'apparition
 154 d'une douleur violente et persistante, à savoir la survenue d'une perforation d'un ulcère
 155 duodéal déclenchée par la prescription répétée pendant un mois d'anti-inflammatoires ;
 156 Attendu qu'il ressort également et surtout de ces déclarations qu'il n'est pas nettement
 157 caractérisé que les surveillants auraient effectivement eu, avant le matin, connaissance du fait
 158 que Monsieur A crachait du sang, circonstance qui selon l'expert complète le tableau
 159 précédemment décrit pour faire évoquer le diagnostic de perforation d'ulcère et dont il peut
 160 être admis qu'au sens commun elle aurait dû signifier pour les surveillants l'apparition d'un péril
 161 imminent ;
 162 que cette circonstance paraît même, selon le certificat aux fins d'hospitalisation, n'être apparue
 163 que tardivement dans la nuit ;
 164 qu'en effet, le dossier médical analysé par les deux experts fait ressortir que l'hospitalisation
 165 de Monsieur A a été prescrite dans les termes suivants par un médecin qui a visité l'intéressé à
 166 la maison d'arrêt : "je vous adresse Monsieur A pour une douleur apparue brutalement hier
 167 soir compliquée ce matin de vomissements avec, à l'examen, un abdomen en défense et un
 168 T.R. douloureux" ;
 169 Attendu que dans l'insuffisante netteté de la situation ainsi décrite et des symptômes
 170 effectivement manifestés, il apparaît que les surveillants, qui du reste selon M. D se seraient
 171 montrés hésitants, ont pu, sans faute de leur part, se méprendre sur la gravité et l'immédiateté
 172 du péril auquel se trouvait exposé Monsieur A, et ainsi, non sans raison, mettre en doute la
 173 nécessité pour eux d'intervenir immédiatement ;
 174 que dès lors, le caractère délicieux de leur abstention à provoquer l'intervention d'un
 175 médecin par l'intermédiaire du gradé de service, moyen qui était à leur disposition, n'est pas
 176 démontré ;
 177 Attendu que, par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, l'ordonnance de non-
 178 lieu déferée doit être confirmée ;
 179 PAR CES MOTIFS
 180 LA COUR,
 181 En la forme, déclare l'appel recevable,
 182 Au fond, confirme l'ordonnance dont appel.
 183 Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son
 184 audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an
 185 sus-dits
 186
 187 Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
 188 LE GREFFIER: LE PRESIDENT:
 189 Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs
 190 avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale
 191 (récapitulés joints au dossier).
 192 LE GREFFIER.

Ap-Fr-2

1 Cour d'appel VERSAILLES
 2 12B
 3 Audience publique du 31 octobre 2002
 4
 5 N° de décision : 2000-4455
 6 Présidence : Mme F. I. [REDACTED] Conseillers : M. J.-F.F. [REDACTED] MD.C. [REDACTED]
 7
 8 Titrages et résumés CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE * CONTREFAÇON *1)
 9 Contrefaçon* Action en justice* Qualité* Filiale d'une société étrangère* Conditions
 10 2) Contrefaçon, Action en justice, Qualité, Société étrangère, Conditions, Détermination du
 11 titulaire des droits, Preuve 3) Concurrence déloyale ou illicite, Faute, Confusion créa, Risque
 12 de confusion, Confusion de produits ou de méthodes, Confusion impossible 1) L'action en
 13 contrefaçon ou en concurrence déloyale suppose que celui qui prétend l'exercer peut se
 14 prévaloir d'un droit de propriété intellectuelle Tel n'est pas le cas de la filiale française d'une
 15 fabricant de vêtements dès lors que celle-ci n'établit pas être cessionnaire des droits de création
 16 revendiqués, la qualité de filiale ne conférant aucun droit à cet égard 2) L'action en
 17 contrefaçon suppose que celui qui prétend l'exercer démontre qu'il est titulaire des droits de
 18 création. S'agissant d'une société de droit étranger, dès lors que la Convention de Berne ne
 19 définit pas la loi applicable pour la détermination du titulaire de tels droits il convient de se
 20 référer à la règle française de conflit de lois, laquelle désigne la loi du pays d'origine de
 21 l'oeuvre, ici le droit norvégien 3) Les ressemblances susceptibles d'exister entre des
 22 vêtements de même famille - vestes de sport de type parka -, ne peuvent caractériser des actes
 23 de concurrence déloyale qu'à condition de générer ou d'être de nature à entretenir un risque de
 24 confusion entre ceux-ci ou sur leur origine L'aposition en de multiples endroits d'un
 25 vêtement d'une marque comprenant un élément d'une exceptionnelle notoriété tel que "
 26 Renault" suffit à écarter tout risque de confusion.
 27 La société de droit norvégien HELLY HANSEN, fabricant et vendeur de vêtements sportifs
 28 pour le nautisme, a prétendument réalisé en 1994, une veste de navigation ostière dénommée
 29 "Veste coastal - U 205".
 30
 31
 32 La SA SUR LA ROUTE, distributeur de produits dérivés de l'activité du Groupe RENAULT,
 33 a proposé dans son catalogue Printemps-Eté 1998 une veste parka style "Nautique" fabriqué
 34 par la SA POINT G.
 35
 36 La société HELLY HANSEN et la SARL HELLY HANSEN FRANCE estimant que la
 37 diffusion de ce vêtement constituait des actes de contrefaçon de leur modèle ou à tout le
 38 moins de concurrence déloyale et parasitaire ont assigné devant le Tribunal de Commerce de
 39 NANTERRE la société SUR LA ROUTE pour en obtenir sa cessation sous astreinte et
 40 l'indemnisation de leur préjudice et cette dernière a appelé en garantie la société POINT G.
 41
 42 Par jugement rendu, le 19 mai 2000, cette juridiction a déclaré recevables mais mal fondées
 43 les prétentions des sociétés HELLY HANSEN, débouté les défenderesses de leurs demandes
 44 reconventionnelles et condamné in solidum les sociétés HELLY HANSEN aux dépens.
 45
 46
 47 Appelantes de cette décision, les sociétés HELLY HANSEN affirment démontrer leur droit à
 48 agir, la société de droit norvégien en qualité de créateur du modèle selon elle original de parka
 49 litigieux à raison de la protection accordée par la loi norvégienne du 12 mai 1961 sur le droit

50 d'auteur susceptible d'être revendiquée en France en vertu de la Convention de Berne et sa
 51 filiale française, en tant que distributeur en France du vêtement prétendument contrefait.
 52
 53
 54
 55
 56 Elles allèguent que la "Veste Coastal - U 205" créée et commercialisée dès 1994 par la société
 57 HELLY HANSEN est protégée comme oeuvre de l'esprit par le droit d'auteur et a fait l'objet
 58 d'une reproduction illicite dans la parka style "Nautique" vendue sous la marque "Renault
 59 sport" par la société SUR LA ROUTE présentant onze points de ressemblance outre une
 60 imitation servile des signes distinctifs.
 61
 62
 63 Elles dénoncent, en toute hypothèse, des actes de concurrence déloyale caractérisés par le
 64 risque de confusion, la commercialisation à un prix inférieur, le profit sans bourse déliée de
 65 l'investissement intellectuel, matériel et publicitaire ainsi que par le détournement de clientèle.
 66
 67
 68 Elles reprochent enfin à la société SUR LA ROUTE des agissements parasitaires pour avoir
 69 délibérément cherché à profiter de la notoriété de la société HELLY HANSEN en plagiant les
 70 caractères distinctifs de ses produits.
 71
 72 Elles sollicitent donc la cessation par la société SUR LA ROUTE de la distribution des
 73 articles litigieux sous astreinte de 152,45 euros par article et par jour, la destruction des
 74 stocks, sa condamnation au paiement d'une provision de 76 224,51 euros à titre de dommages
 75 et intérêts sauf à parfaire par une expertise aux fins d'évaluer leur perte de chiffres d'affaires.
 76
 77 Elles réclament aussi la publication de l'arrêt à intervenir dans le "journal du textile" et "le
 78 figaro" ainsi qu'une indemnité de 7 622,45 euros en application de l'article 700 du Nouveau
 79 Code de Procédure Civile.
 80
 81 La société SUR LA ROUTE réplique que la société HELLY HANSEN FRANCE n'a pas
 82 qualité à agir à défaut de preuve d'un quelconque droit de création sur le modèle en question.
 83
 84
 85 Elle estime que la société HELLY HANSEN, qui n'établit pas être titulaire des droits de
 86 création au regard de la loi norvégienne, ni que le modèle en cause serait protégé dans son
 87 pays d'origine par le droit d'auteur, ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la
 88 Propriété Intellectuelle Français et agir en contrefaçon en France sur le fondement du droit
 89 d'auteur.
 90
 91 Elle conteste, en tout état de cause, le caractère protégé du modèle et considère que les
 92 appelantes ne démontrant pas des faits distincts de ceux invoqués pour soutenir la
 93 contrefaçon, leur grief de concurrence déloyale et parasitaire ne peut prospérer alors même
 94 qu'aucun risque de confusion n'existe en l'espèce, qu'elle n'a réalisé aucune économie
 95 particulière, ni profité du prétendu succès de la veste litigieuse et que la différence de prix est
 96 inopérante.
 97
 98 Elle prétend que la demande indemnitaire des sociétés HELLY HANSEN ne repose sur aucun
 99 fondement et s'oppose aux mesures d'instruction et de publication sollicités en relevant la

Ap-Fr-2

100 carence selon elle des appelantes dans l'administration de la preuve et l'arrêt de la diffusion de
 101 sa parka en raison du changement de modèle de veste chaque saison.
 102
 103 Elle fait valoir qu'elle s'est bornée à commander un modèle de parka proposé à la vente par la
 104 société POINT G seule à l'origine de sa fabrication et de sa commercialisation pour
 105 revendiquer la garantie de cette société.
 106
 107 Elle conclut, en conséquence, à l'irrecevabilité des prétentions des sociétés HELLY HANSEN
 108 et à leur entier débouté, subsidiairement à sa garantie intégrale par la société POINT G et dans
 109 tous les cas, à l'octroi d'une indemnité de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau
 110 Code de Procédure Civile.
 111
 112 Assignée en appel provoqué, la société POINT G soutient que seule la société mère HELLY
 113 HANSEN aurait qualité à agir en contrefaçon du modèle revendiqué.
 114
 115
 116
 117 Elle fait état de l'absence de protection par le droit d'auteur de la parka en cause en reprenant
 118 la même argumentation sur ce point que la société SUR LA ROUTE.
 119
 120 Elle prétend, en tout cas, que la veste "Coastal U 205" n'est pas originale et diffère de la
 121 sienne.
 122
 123 Elle dénie toute concurrence déloyale ou parasitaire selon des moyens identiques à ceux
 124 présentés par l'intimée.
 125
 126 Elle souligne que les appelantes ne versent aux débats aucune pièce attestant du montant des
 127 investissements prétendument engagés pour la mise sur le marché du vêtement en cause et ne
 128 justifient pas d'une quelconque perte de chiffre d'affaires.
 129
 130 Aussi, elle soulève l'irrecevabilité des demandes des sociétés HELLY HANSEN et sollicite
 131 subsidiairement leur entier rejet outre 30.499,80 euros de dommages et intérêts pour
 132 procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 7.622,45 euros en vertu de l'article 700 du
 133 Nouveau Code de Procédure Civile.
 134
 135 MOTIFS DE L'ARRÊT :
 136
 137 SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE HELLY HANSEN
 138 FRANCE :
 139
 140 Considérant que pour prétendre justifier de sa qualité à agir en contrefaçon et en concurrence
 141 déloyale et parasitaire à l'encontre de la société SUR LA ROUTE, la société HELLY
 142 HANSEN FRANCE se borne à soutenir que filiale à 100 % de la société norvégienne HELLY
 143 HANSEN, elle est chargée de la commercialisation des produits de marque HELLY
 144 HANSEN sur le territoire français comme en attestent ses statuts ;
 145
 146
 147
 148
 149 considérant ainsi que la société HELLY HANSEN FRANCE ne fait nullement état d'un droit

150 de propriété intellectuelle dont elle pourrait être titulaire, mais admet au contraire que la
 151 société HELLY HANSEN aurait créé le modèle revendiqué sans établir être cessionnaire des
 152 droits sur la création alléguée par cette dernière ;
 153
 154
 155 considérant que sa position de filiale de la société HELLY HANSEN ne lui confère aucun
 156 droit lui permettant de s'associer à une action en contrefaçon ;
 157
 158 considérant, en outre, que les statuts de la société HELLY HANSEN FRANCE stipulent
 159 qu'elle a pour objet en France et à l'étranger l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la
 160 représentation, la consignation de tous vêtements notamment de sport et accessoires et
 161 généralement toutes opérations s'y rattachant, sans qu'il ne soit fait d'ailleurs référence aux
 162 produits de la société HELLY HANSEN ;
 163
 164 que ces statuts ne sauraient constituer la preuve que la société HELLY HANSEN est
 165 distributeur du modèle revendiqué sur le territoire français, laquelle ne pourrait résulter que de
 166 la production d'un contrat de licence en sa faveur ou de factures de commercialisation des
 167 articles litigieux ;
 168
 169 considérant qu'il suit de là, que les prétentions de la société HELLY HANSEN FRANCE sont
 170 irrecevables quel qu'en soit le fondement.
 171
 172 SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN CONTREFAÇON DE LA SOCIETE HELLY
 173 HANSEN :
 174
 175 Considérant qu'il incombe à la société de droit norvégien HELLY HANSEN, qui argue avoir
 176 créé le modèle en cause en 1993 en Norvège, d'établir qu'elle est régulièrement titulaire des
 177 droits de création pour pouvoir agir en contrefaçon ;
 178
 179
 180
 181 considérant que la Convention de Berne dont l'application est recherchée par toutes les parties
 182 à l'instance, ne définissant pas la loi applicable à la détermination du titulaire de tels droits,
 183 soit à titre originel, soit par suite de leur cession, il importe de revenir sur ce point au droit
 184 commun ;
 185
 186
 187 considérant que la règle française de conflit de lois désignant la loi du pays d'origine de
 188 l'oeuvre, il appartient à la société HELLY HANSEN de démontrer la titularité des droits
 189 invoqués au regard de la loi norvégienne, pays de création de la veste Coastal U 205 ;
 190
 191
 192 or, considérant que la société HELLY HANSEN se contente d'évoquer un prétendu patron en
 193 date du 18 juin 1993 ne figurant pas de surcroît dans le bordereau de ses pièces
 194 communiquées aux débats, sans fournir aucune indication sur les circonstances et conditions
 195 de création du modèle, ni surtout nul élément sur le droit norvégien de nature à permettre à la
 196 Cour de déterminer le titulaire des droits d'auteur selon la législation norvégienne ;
 197
 198 qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon.
 199

Ap-Fr-2

200	SUR LES PRETENTIONS CONCERNANT LA CONCURRENCE DELOYALE ET	250	particulière ;
201	PARASITAIRE ;	251	
202		252	
203		253	considérant que la différence de prix entre les deux vestes de l'ordre de 20 % qui peut
204	Considérant que les ressemblances susceptibles d'exister entre les deux vestes en cause	254	s'expliquer par la moindre qualité de texture et de finitions de celle ayant été vendue par la
205	relevant d'ailleurs pour l'essentiel du type de vêtement sportif concerné ne sauraient suffire à	255	société SUR LA ROUTE comme par la marge importante pratiquée par la société HELLY
206	elles seules à caractériser des actes de concurrence déloyale si elles ne sont pas de nature à	256	HANSEN par rapport aux revendeurs du réseau Renault en raison pour ces derniers du
207	générer un risque de confusion entre elles ou sur leur origine ;	257	caractère publicitaire de ces produits ne saurait traduire une intention délibérée de l'intimée de
208		258	tirer parti des investissements engagés encore une fois non défaits, alors même que le prix
209		259	proposé de la société SUR LA ROUTE de 675 francs (102,90 euros) TTC soit 589,70 francs
210	or, considérant qu'en l'espèce, la preuve d'un tel risque n'est pas rapportée dès lors que la	260	(89,90 euros) impliquant un coefficient de revente de 2,9 s'avère normal ;
211	marque "Renault sport" comprenant celle de "Renault" d'une exceptionnelle notoriété et	261	
212	distinguant totalement les produits a été apposée à de multiples reprises en de nombreux	262	
213	endroits sur la veste présentée par la société SUR LA ROUTE, et notamment sur les éléments	263	considérant dans ces conditions, que la société HELLY HANSEN doit être débouté de toutes
214	extérieurs du vêtement sur le dos du col, sur le bouton de fermeture du col, sur chacun des	264	ses demandes sur ces fondements.
215	quatre boutons de fermeture du rabat central, sur les tire-zips des fermetures à glissière, sur	265	
216	l'écusson cousu sur la manche et sur les boutons à l'extrémité des manches tandis qu'en outre,	266	SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE SUR LA ROUTE DIRIGEE CONTRE
217	elle ne présente aucun sigle pouvant se rapprocher de ceux de la société HELLY HANSEN et	267	LA SOCIETE POINT G ;
218	ne comporte pas, en particulier aucune marque sur le centre du rabat central où figure de	268	
219	manière très apparente sur la veste Coastal U 205 la marque de la société HELLY HANSEN ;	269	Considérant que cet appel en garantie est devenu sans objet ;
220		270	
221	considérant que de même la présentation de la veste dans le catalogue en question est	271	
222	effectuée avec la marque Renault sport mise en évidence ;	272	
223		273	SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ;
224	considérant par ailleurs, que la clientèle de la société SUR LA ROUTE est distincte de celle	274	
225	de la société HELLY HANSEN, le catalogue Renault sport Printemps Eté 1998 étant vendu et	275	Considérant que la société POINT G ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure
226	non distribué, les produits de divers types proposés n'étant offerts que dans les boutiques	276	initée par les sociétés HELLY HANSEN, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ;
227	spécialisées du réseau Renault, les acquéreurs potentiels s'intéressant aux sports automobiles	277	
228	et non au monde nautique, ni aux pratiquants de la navigation côtière ou plus récemment aux	278	
229	jeunes rappeurs qui constituent la clientèle de la société HELLY HANSEN ;	279	considérant que l'équité commande d'accorder aux sociétés SUR LA ROUTE et POINT G des
230		280	indemnités respectives de 3 800 euros et de 1 600 euros en application de l'article 700 du
231	considérant que le grief de parasitisme n'est pas davantage fondé ;	281	Nouveau Code de Procédure Civile ;
232		282	
233	considérant, en effet, qu'il n'est pas établi que la société SUR LA ROUTE ait réalisé des	283	
234	économies particulières ou profité du prétendu succès, au demeurant non démontré, de la	284	considérant que les sociétés HELLY HANSEN qui succombent en toutes leurs prétentions,
235	veste litigieuse étant observé que cette société vend pour chaque collection un modèle de	285	supporteront les dépens d'appel.
236	veste ou de parka différent portant la marque Renault sport ;	286	
237		287	PAR CES MOTIFS
238		288	
239		289	Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
240		290	
241	considérant qu'il n'est pas justifié non plus que la société SUR LA ROUTE ait profité d'une	291	CONFIRME le jugement déferé hormis en ses dispositions concernant la recevabilité des
242	quelconque façon des investissements prétendument engagés par la société HELLY HANSEN	292	demandes des sociétés HELLY HANSEN,
243	pour la mise sur le marché de la parka "Coastal U 205" lesquels demeurent d'ailleurs	293	
244	entièrement indéterminés puisque cette appelante n'a strictement versé aux débats aucun	294	Et statuant à nouveau de ces chefs,
245	document à cet égard ;	295	
246		296	DECLARE la SARL HELLY HANSEN FRANCE irrecevable en ses demandes et la société
247	que si la jeunesse appartenant à la mouvance rap s'est approprié la marque HELLY HANSEN	297	de droit norvégien HELLY HANSEN irrecevable en son action en contrefaçon,
248	pour la détourner selon un phénomène de mode de sa destination nautique, il n'apparaît pas	298	
249	qu'elle ait adopté le modèle en question dont il n'est pas justifié qu'il bénéficie d'une notoriété	299	DEBOUTE la société HELLY HANSEN de toutes ses autres prétentions,

Ap-Fr-2

300
301 REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SA POINT G,
302
303
304 CONDAMNE la SARL HELLY HANSEN FRANCE et la société HELLY HANSEN in
305 solidum à verser à la SA SUR LA ROUTE et à la SA POINT G des indemnités respectives de
306 3.800 euros et de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
307
308 LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les
309 SCP FIEV ET ROCHETTE-LAFON et MERLE-CARENA-DORON, avoués, conformément
310 à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
311
312 ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME L [REDACTED] PRESIDENT
313 ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
314
315 LE GREFFIER LE PRESIDENT
316
317
318
319 M T [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED] L [REDACTED]

Ap-Fr-3

1 Cour d'appel de Paris

2 Audience publique du 18 mars 2002

3 N° de pourvoi : 2001/03729

4 Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

5
6
7 Madame A., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE
8 PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur M...
9 avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : K... X... est
10 poursuivi pour avoir, à Ivry sur Seine (94), le 26 septembre 2000, en tout cas sur le territoire
11 national et depuis temps non prescrit, établi ou tenu, sur la voie publique ou ses dépendances
12 ou dans un lieu public ou ouvert au public ou dans des dépendances mêmes privées de celui-
13 ci, en l'espèce un débit de boissons sis au 2 place Marcel Cachin, des jeux de hasard non
14 autorisés par la loi. R... Y... H... est poursuivi pour avoir, à Ivry sur Seine (94), le
15 26 septembre 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, établi ou
16 tenu, sur la voie publique ou ses dépendances ou dans un lieu public ou ouvert au public ou
17 dans des dépendances mêmes privées de celui-ci, en l'espèce un débit de boissons sis au 2
18 place Marcel Cachin, des jeux de hasard non autorisés par la loi. LE JUGEMENT : Le
19 tribunal, par jugement contradictoire, a : rejeté l'exception de nullité, déclaré :
20 K... X... Non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef
21 d'EXPLOITATION D'APPAREILS DE JEU INTERDITS SUR LA VOIE OU DANS UN
22 LIEU PUBLIC, faits commis le 26/09/2000, à IVRY SUR SEINE, infraction prévue par
23 l'article 2 AL 2, AL 1, AL 3 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 et réprimée par les articles 2
24 AL 2, AL 1, 3 de la Loi 83-628 DU 12/07/1983 ROULLEAU Y... H... Non coupable et l'a
25 relaxé des fins de la poursuite du chef d'EXPLOITATION D'APPAREILS DE JEU
26 INTERDITS SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC, faits commis le 26/09/2000, à
27 IVRY SUR SEINE, infraction prévue par l'article 2 AL 2, AL 1, AL 3 de la Loi 83-628 DU
28 12/07/1983 et réprimée par les articles 2 AL 2, AL 1, 3 de la Loi
29
30 83-628 DU 12/07/1983 LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la
31 République, le 02 Mars 2001, contre Monsieur K... X..., Monsieur R...
32 Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2002, le
33 président a constaté l'identité du prévenu R... Y... H..., le prévenu K...
34 X... n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, Maître S...
35 avocat, a déposé des conclusions, Madame le conseiller A... a fait un rapport oral,
36 R... Y... H... a été interrogés, ONT ETE ENTENDUS : Monsieur
37 M... avocat général, en ses réquisitions ; R... Y... Henri en ses
38 explications ; Maître S... avocat, en sa plaidoirie ; R... Y... H... a eu la parole
39 en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS
40 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé
41 aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
42 Statuant sur l'appel du Ministère Public interjeté à l'encontre du jugement entrepris,
43 DEMANDES Le Ministère Public soutient que la machine, placée par Y... R... et
44 exploitée dans le café de X... K..., est bien un jeu de hasard prohibé par la loi du
45 12 juillet 1983 requiert l'infirmité du jugement déteré et la condamnation des prévenus à
46 une amende qui ne peut être inférieure à 5000 euros, X... K... bien que
47 régulièrement cité à Parquet, ne comparait pas, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de
48 la citation ; il sera donc statué à son encontre par défaut ; Y... R... comparait, assisté

49 de son avocat et demandé à la Cour, par voie de conclusions, de confirmer la décision
50 querrelée et de le relaxer des fins de la poursuite, il affirme qu'il résulte de la jurisprudence
51 bien établie de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation que les appareils ou billards
52 électriques de type "BINGO" dont le fonctionnement dépend de l'adresse du joueur, ne sont
53 pas visés par l'interdiction édictée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, concernant
54 uniquement les appareils de jeux dont le mécanisme et le fonctionnement reposent
55 exclusivement sur le hasard ; qu'en l'espèce, le jeu incriminé est de type "BINGO" et n'entre
56 pas par conséquent dans le champ d'application de la Loi du 19 juillet 1983 invoquée au
57 soutien des poursuites ; Sur la déclaration de culpabilité Considérant que le 26 septembre
58 2000, à l'occasion d'un contrôle effectué dans le café l'Annexe, place Marcel Cachin à Ivry sur
59 Seine, les policiers constataient la présence d'une machine à sous SFLIN 2000 SFLIN
60 TENERE n° 2605 en fonctionnement, que le joueur pouvait actionner en introduisant une
61 pièce de 10 francs qui libérait un certain nombre de boules, lesquelles tombaient dans un trou
62 sans aucune manipulation, affichant les points correspondants ; que lorsque le score atteignait
63 100 points, il pouvait recevoir un somme d'argent jusqu'à 1000 francs ; Considérant que ce
64 mécanisme rattache cet appareil à la catégorie des jeux de hasard ; que Y... R...
65 servaise dans cet établissement, et K... X..., lui même qui admettait être le
66 dirigeant de fait de la société gérant ce café, confirmaient cette procédure et reconnaissent
67 que cette machine fonctionnait sans aucune manipulation de la part des joueurs ; que X...
68 K... ajoutait que cette machine, placée dans son établissement depuis le début du
69 mois de juillet, lui rapportait environ 1000 francs par semaine et que la société lui ayant
70 fourni la machine percevait 50 % des gains ; Considérant que Y... R... placier de cet
71 appareil et gérant de la société Nouvelle Aveyronnaise, reconnaissait en cours de l'enquête
72 savoir que certains tenanciers payaient les clients suite à un jeu sur cette machine ; que même
73 s'il affirme à l'audience de la Cour, comme il l'a fait devant les premiers juges, contre toute
74 vraisemblance, qu'il ne peut être tenu responsable d'une utilisation dévoyée de l'appareil par la
75 clientèle et qu'il ne percevait qu'une redevance minime et n'était pas intéressé aux revenus en
76 résultant, il reconnaît cependant que cet appareil "ne possédait pas de flip", ce qui permet bien
77 de le considérer comme un jeu de hasard et qu'il louait ces appareils, pour ne pas perdre la
78 clientèle, ce qui démontre que pour le moins, il en connaissait l'usage de machine à sous,
79 Considérant que les éléments constitutifs des infractions de détention, mise à disposition,
80 installation ou exploitation de jeux de hasard non autorisés par la loi dans un lieu ouvert au
81 public, tels que visés aux articles 2 alinéa 2 et suivants et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet
82 1983, sont établis tant à l'encontre de X... K... que de Y... R... que la
83 Cour reformera dès lors la décision déferée ; Sur la peine Considérant que X... K...
84 qui exerçait les fonctions de gérant de fait, malgré une interdiction liée à ses antécédents
85 judiciaires, et tirait une grande partie de ses revenus de cette activité illicite, a déjà été
86 condamné à deux reprises le 16 novembre 1988, pour fraude fiscale et le 21 mai 1992, par la
87 Cour d'Assises du Var à 9 ans de réclusion criminelle pour complicité de fausse monnaie ; que
88 la Cour sanctionnera donc ses agissements par une amende de 50.000 euros ; Considérant que
89 la Cour estime devoir prononcer, à l'encontre de Y... R... dont il est établi par ses
90 propres registres qu'il avait placé au moins 4 machines de même nature dans d'autres
91 établissements, et eu égard aux revenus directs et indirects procurés par l'exploitation de cette
92 machine, une amende de 10.000 euros ; Considérant enfin qu'il y a lieu d'ordonner la
93 confiscation de la machine et du montant de la recette, saisis dans le cadre de la présente
94 procédure et placés sous scellés n° 3 et 4, PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant
95 publiquement, par défaut à l'encontre de X... K... contradictoirement à l'encontre
96 de Y... R... Reçoit l'appel du Ministère Public ;
97
98 REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DECLARE X... K... et

Ap-Fr-3

99 Y. F. ██████ coupables des faits de détention, mise à disposition, installation ou
100 exploitation de jeux de hasard non autorisés par la loi dans un lieu ouvert au public, En
101 répression, les CONDAMNE, X. F. ██████ à une amende de 30 000 euros, Y.
102 ROULLEAU à une amende de 10 000 euros, ORDONNE la confiscation de la machine et du
103 montant de la recette saisis dans le cadre de la présente procédure et placés sous scellés n° 3 et
104 4. LE PRÉSIDENT,
105 LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant
106 de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

12.2.2.1.3. *Le tre sentenze di cassazione*

Cas-Fr-1

1 **Cour de Cassation**
2 **Chambre criminelle**
3 **Audience publique du 29 octobre 2002** **Irrecevabilité**
4
5 **N° de pourvoi : 02-83307**
6
7 **Inédit**
8
9 **Président : M. COTTE**
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le rapport de M. le conseiller L. C. et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour;

Vu la communication faite au Procureur général;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire;

"aux motifs que "l'enchaînement rapide des faits dans l'ordre décrit par le témoin Jean-Luc Z... "30 secondes après avoir quitté Mme X... j'ai d'abord entendu un cri, ensuite la porte s'est fermée violemment comme à l'habitude et tout de suite après un grand bruit sourd sur le sol..." démontre que c'est la porte de l'immeuble qui, en se refermant brutalement, a déséquilibré la victime et a été cause de sa chute mortelle; que cependant, il résulte de l'information que les différents intervenants ne sont pas restés inactifs après avoir été informés de la défecuosité, au départ peu grave, de la porte d'entrée de l'immeuble; qu'ainsi, la responsable de l'agence Lasealle (syndic) a fait contacter sans retard anormal puis relancer, à plusieurs reprises, par une employée la société Ahu Cinet pour que cette dernière procède aux réparations (D. 40); que le responsable d'Ahu Cinet s'est rendu sur place dès le 10 octobre 2000 pour constater que la pièce défectueuse était ancienne (25 ans); qu'il lui a fallu la rechercher auprès de divers fournisseurs pour la commander et enfin attendre qu'elle lui parvienne, ce qui ne s'est réalisé qu'après l'accident; que si la défecuosité du système de fermeture de la porte s'est aggravé durant ce délai, il ne résulte pas des auditions effectuées que le syndic ou le réparateur aient eu conscience voire même seulement connaissance de cette aggravation et surtout du danger accru qui en résultait; que ni la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni la faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ne sont donc caractérisées;

57 qu'il s'ensuit que ni le délit d'homicide involontaire ni celui de mise en danger délibérée ne sauraient être
58 construits";
59
60 "alors 1) que, en se bornant, pour toute motivation, à reproduire mot pour mot le réquisitoire définitif du
61 Procureur général en date du 6 février 2002 sans y ajouter de motifs propres à répondre aux différents
62 moyens de fait et de droit présentés par la partie civile dans son mémoire d'appel déposé le 15 février 2002,
63 soit postérieurement au dépôt dudit réquisitoire, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision
64 laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;
65
66 "alors 2) que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile, en se référant expressément au
67 procès-verbal d'audition de Raphaële A..., chargée de l'entretien de l'immeuble et en cette qualité préposée
68 de Mme Y..., syndic de la copropriété, faisait valoir que, plusieurs semaines avant l'accident, celle-ci s'était
69 rendu compte de la détérioration progressive de la porte de l'immeuble, de l'aggravation du phénomène "au
70 feu et à mesure des jours" et de la dangerosité de la porte qui "se fermait rapidement et violemment, c'est-à-
71 dire que dès vous la lâchiez elle se refermait rapidement et brutalement"; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne
72 résulte pas des auditions effectuées que le syndic ou le réparateur ait eu connaissance de l'aggravation de la
73 situation et du danger accru qui en résultait, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation
74 essentielle du mémoire et sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son
75 existence légale";
76
77 Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour
78 confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble
79 des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie
80 civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes
81 contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction;
82
83 Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du
84 Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de
85 chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public;
86
87 Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il est de même du pourvoi par application du texte précité;
88
89 Par ces motifs,
90
91 DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
92
93 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, le jour,
94 mois et an que dessus;
95
96 Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
97 l'organisation judiciaire : M. C. président, M. L. C. conseiller rapporteur, M. R. conseiller de
98 la chambre;
99
100 Greffier de chambre : Mme D.
101
102 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
103
104 Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER 2002-03-28

Cas-Fr-2

1 **Cour de Cassation**
 2 **Chambre criminelle**
 3 **Audience publique du 26 avril 2006**
 4 **N° de pourvoi : 05-85389**
 5
 6 **Publié au bulletin**
 7
 8 **Président : M. L. G. conseiller le plus ancien faisant fonction.**
 9 Rapporteur : M. F. X.
 10 Avocat général : M. D. G.
 11 Avocat : SCP L. C. F. et T. X.

12
 13
 14 **REPUBLIQUE FRANCAISE**
 15
 16 **AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**
 17
 18 **AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**
 19
 20
 21 **LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE**, en son audience publique tenue
 22 au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
 23
 24
 25 Sur le rapport de M. le conseiller F. X., les observations de la société civile
 26 professionnelle L. G. I. et T. X. avocat en la Cour, et les conclusions
 27 de M. l'avocat général D. G. ;
 28
 29
 30 Statuant sur le pourvoi formé par :
 31
 32
 33 -X... ; F. X.
 34
 35
 36 contre l'arrêt n° 787 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30
 37 mai 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 4 mois
 38 d'emprisonnement et ayant annulé son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous
 39 l'empire d'un état alcoolique et malgré une suspension du permis de conduire ;
 40
 41
 42 Vu la mémoire produite ;
 43
 44
 45 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, alinéa 2, 498, alinéa 2,
 46 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
 47
 48
 49 "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;

Cassation

50
 51
 52 "aux motifs que, selon les dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel
 53 est interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ou à
 54 compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ;
 55
 56
 57 que le jugement entrepris a été rendu contradictoirement le 26 mars 2004, F. X...
 58 étant présent en début d'audience, mais non lorsque l'affaire a été évoquée devant le tribunal ;
 59 que F. X... a formé appel contre ledit jugement le 27 septembre 2004 ; qu'il
 60 convient de déclarer l'appel formé par F. X... irrecevable car interjeté tardivement
 61 ;
 62
 63
 64
 65 "alors qu'en application des articles 410, alinéa 2, et 498, alinéa 2, du Code de procédure
 66 pénale, le délai d'appel ne court que du jour de la signification du jugement, quel qu'en soit le
 67 mode, lorsque le jugement a été rendu hors la présence du prévenu, et que celui-ci n'a pas été
 68 informé de la date à laquelle le jugement serait prononcé ; que l'affaire ayant été débattue et le
 69 jugement prononcé hors la présence du prévenu, seule la signification du jugement pouvait
 70 faire courir le délai d'appel ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans constater la date de la
 71 signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
 72
 73
 74 Vu les articles 410, alinéa 2, et 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
 75
 76
 77 Attendu que, selon ces articles, le délai d'appel ne court qu'à compter du jour de la
 78 signification du jugement, lorsque la décision a été prononcée hors la présence du prévenu et
 79 que celui-ci n'a pas été informé de la date à laquelle ce jugement serait rendu ;
 80
 81
 82 Attendu qu'il résulte des mentions du jugement dont appel que F. X... était présent
 83 à l'appel des causes et non comparant lors des débats et du prononcé de la décision ;
 84
 85
 86 Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif cet appel, l'arrêt attaqué prononce par les
 87 motifs repris au moyen ;
 88
 89
 90 Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était contradictoire et à signifier, la
 91 cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
 92
 93
 94 D'où il suit que la cassation est encourue ;
 95
 96
 97 Par ces motifs,
 98
 99

Cas-Fr-2

100 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 787 de la cour d'appel d'Amiens,
101 en date du 30 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
102
103
104 RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par
105 délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
106
107
108
109 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour
110 d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
111
112
113 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
114 publique, le jour, mois et an que dessus ;
115
116
117 Etaient présents aux débats et au délibéré : M. L. G. conseiller le plus ancien, faisant
118 fonctions de président en remplacement du président empêché, M. P. conseiller
119 rapporteur, Mmes C. B., M. A., Mme K., M. C.
120 conseillers de la chambre, M. S., Mme C. conseillers référendaires ;
121
122
123 Avocat général : M. D. G. ;
124
125
126 Greffier de chambre : Mme D. ;
127
128
129 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
130 chambre ;

Cas-Fr-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Actualisé le 10 août 2002.

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 mars 2000

Cassation

N° de pourvoi : 98-87496
Publié au bulletin

Président : M. C. [REDACTED]
Rapporteur : Mme C. [REDACTED]
Avocat général : M. I. [REDACTED]
Avocats : la SCP F. [REDACTED] et G. [REDACTED] la SCP W. [REDACTED] F. [REDACTED] et H. [REDACTED] M. E. [REDACTED]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par T. [REDACTED] M. [REDACTED] contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4^e chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour omission de porter secours, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense :

* en ce que l'arrêt attaqué a requalifié le délit visé à la prévention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours sur la personne de Mme L. [REDACTED] et déclaré M. [REDACTED] coupable d'omission de porter secours à une personne en péril ;

* alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation formelle du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite, qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la chute de Mme L. [REDACTED] soit la conséquence de violences volontaires exercées par M. [REDACTED] mais qu'en délaissant celle-ci pour se rendre au travail alors que son état nécessitait une intervention immédiate, il s'était rendu coupable d'omission de porter secours, qu'en se bornant à relever que le prévenu s'était expliqué à l'audience sur l'éventualité d'une requalification, sans constater qu'il avait formellement accepté d'être jugé sur ces faits entièrement distincts de ceux de la prévention, puisque postérieurs à la chute de Mme L. [REDACTED], la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

* alors, d'autre part, que le respect des droits de la défense impose de donner au prévenu le temps nécessaire pour préparer sa défense sur la requalification, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. [REDACTED] n'a pu s'expliquer sur la requalification

48 envisagée qu'à l'audience, ce qui ne lui laissait pas le temps suffisant pour préparer sa défense, que
49 la cour d'appel a donc méconnu les droits de la défense ;
50 * et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le délit d'omission de porter secours n'est constitué que
51 lorsque le prévenu a eu personnellement conscience du degré de gravité du péril auquel se trouvait
52 exposé une personne, qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'état de Mme L. [REDACTED] victime
53 d'une fracture du col du fémur nécessitait une intervention immédiate, sans rechercher si le
54 médecin appelé par M. [REDACTED] après la chute de sa femme, qui s'était contenté de prescrire
55 une radiographie, l'avait informé de la nature de la blessure, et si M. [REDACTED] avait eu
56 conscience de l'urgence qu'il y avait à donner des soins à son épouse, la cour d'appel n'a pas
57 légalement justifié sa décision ;
58 Vu les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-11 et 223-6 du
59 Code pénal ;
60 Attendu que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable
61 qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être
62 jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ;
63 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [REDACTED] a été poursuivi pour violences
64 volontaires suivies d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne d'V. [REDACTED] son épouse,
65 et condamné de ce chef par les premiers juges ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'omission
66 de porter secours à personne en danger et faire application de l'article 223-6 du Code pénal, l'arrêt
67 énonce que M. [REDACTED] s'est expliqué à l'audience sur l'éventualité d'une telle requalification ;
68 Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu
69 ait accepté d'être jugé sur ces faits alors que les éléments constitutifs du délit d'omission de porter
70 secours, différents de ceux des violences volontaires, n'étaient pas compris dans la poursuite ;
71 Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des
72 textes susvisés ;
73 Que la cassation est encourue ;
74 Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
75 CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 octobre 1998, en
76 toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
77 RENV OIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare i Magistrati autori delle sentenze del campione in esame; i Magistrati *Marco Catalano, Domenico Mazzocca e Nicola Mazzocca* per la preziosa collaborazione offerta nel rispondere al questionario che ho loro somministrato; i Magistrati che hanno contribuito in forma anonima a rispondere al questionario; ed il Magistrato *Régis Lafargue* che mi ha chiarito alcuni dubbi in merito alle sentenze francesi.

Desidero infine rivolgere un ringraziamento particolare al Magistrato *Domenico Mazzocca* che è stato per me un solido punto di riferimento durante varie fasi di preparazione del lavoro.